PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

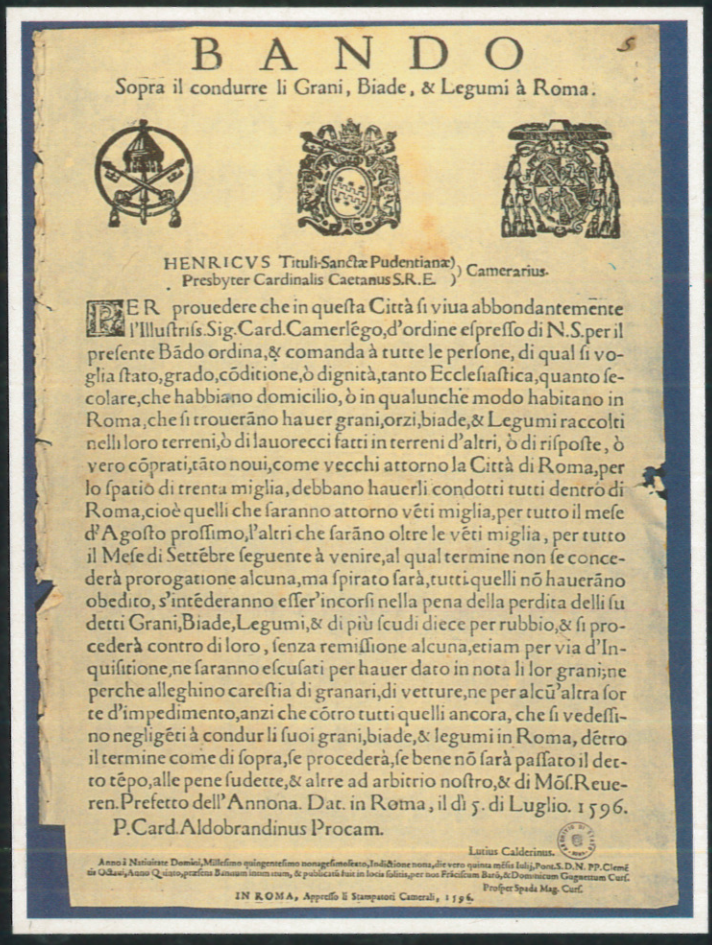

BANDO

Sopra il condurre li Grani, Biade, & Legumi à Roma.

HENRICVS Tituli Sanctæ Pudentianæ, Presbyter Cardinalis Caetanus S.R.E. Camerarius.

PER prouedere che in questa Città si viua abbondantemente l'Illustriss. Sig. Card. Camerlêgo, d'ordine espresso di N.S. per il presente Bãdo ordina, & comanda à tutte le persone, di qual si voglia stato, grado, cõditione, ò dignità, tanto Ecclesiastica, quanto secolare, che habbiano domicilio, ò in qualunche modo habitano in Roma, che si trouerãno hauer grani, orzi, biade, & Legumi raccolti nelli loro terreni, ò di lauorecci fatti in terreni d'altri, ò di risposte, ò vero cõprati, tãto noui, come vecchi attorno la Città di Roma, per lo spatiò di trenta miglia, debbano hauerli condotti tutti dentrò di Roma, cioè quelli che saranno attorno vẽti miglia, per tutto il mese d'Agosto prossimo, l'altri che sarãno oltre le vẽti miglia, per tutto il Mese di Settẽbre seguente à venire, al qual termine non se concederà prorogatione alcuna, ma spirato sarà, tutti quelli nõ hauerãno obedito, s'intẽderanno esser'incorsi nella pena della perdita delli sudetti Grani, Biade, Legumi, & di più scudi diece per rubbio, & si procederà contro di loro, senza remissione alcuna, etiam per via d'Inquisitione, ne saranno escusati per hauer dato in nota li lor grani; ne perche alleghino carestia di granari, di vetture, ne per alcũ'altra sorte d'impedimento, anzi che cõtro tutti quelli ancora, che si vedessino negligẽti à condur li suoi grani, biade, & legumi in Roma, dẽtro il termine come di sopra, se procederà, se bene nõ sarà passato il detto tẽpo, alle pene sudette, & altre ad arbitrio nostro, & di Mõs. Reueren. Prefetto dell'Annona. Dat. in Roma, il dì 5. di Luglio. 1596.

P. Card. Aldobrandinus Procam.

Lutius Calderinus.

Anno à Natiuitate Domini, Millesimo quingentesimo nonagesimosexto, Indictione nona, die vero quinta mẽsis Iulij, Pont. S.D.N. PP. Clemẽtis Octaui, Anno Quinto, præsens Bandum innotum, & publicatũ fuit in locis solitis, per nos Fiscalem Barò, & Dominicum Gigantem Curs. Proper Spada Mag. Curs.

IN ROMA, Appresso li Stampatori Camerali, 1596.

PANE E POTERE

ROMA 1991

GLI ARCHIVI PER LA STORIA DELL'ALIMENTAZIONE

Convegno e mostra documentaria
Potenza, Matera 5-8 settembre 1988

Comitato di presidenza

Cosimo Damiano Fonseca
Renato Grispo

Comitato promotore

Claudia Castellani
Vincenzo Franco
Lucio Lume
Gabriella Olla Repetto
Maria Pia Rinaldi Mariani
Innocenzo Santoro

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

PANE E POTERE

Istituzioni e società in Italia dal medioevo all'età moderna

Catalogo a cura di
Vincenzo Franco, Angela Lanconelli e Maria Antonietta Quesada

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

1991

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI

Comitato per le pubblicazioni: Renato Grispo, *presidente*, Arnaldo D'Addario, Antonio Dentoni Litta, Romualdo Giuffrida, Lucio Lume, Giuseppe Pansini, Claudio Pavone, Luigi Prosdocimi, Leopoldo Puncuh, Isabella Zanni Rosiello, Lucia Moro, *segretaria*.

© 1991 Ministero per i beni culturali e ambientali
Ufficio centrale per i beni archivistici
ISBN 88-7125-032-X
Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato
Piazza Verdi, 10, 00198 Roma

Redazione, impaginazione e realizzazione grafica
Ediprint Service s.r.l. - Città di Castello

17168-4 – Stampato dalla Casa Editrice Felice Le Monnier di Firenze
con i tipi degli Stabilimenti Tipolitografici «E. Ariani» e «L'Arte della Stampa» della S.p.A. Armando Paoletti di Firenze

La mostra è stata realizzata in occasione del Convegno di studi «Gli Archivi per la storia dell'alimentazione» promosso dal Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici e dall'Università degli studi della Basilicata sotto gli auspici del Conseil International des Archives e tenutosi a Potenza e a Matera dal 5 all'8 settembre 1988.
Si ringrazia l'Accademia nazionale dei Lincei per aver ospitato nella sua prestigiosa sede la mostra nell'ambito delle manifestazioni per la Giornata mondiale dell'alimentazione (19-30 ottobre 1988).

Ideazione e realizzazione: Vincenzo Franco, Angela Lanconelli e Maria Antonietta Quesada

Itinerario storico: Maria Giacinta Balducci, Rita Filippi, Liana Ivagnes, Angela Lanconelli, Roberto Lorenzetti, Roberto Marinelli, Maria Antonietta Quesada.

ESPOSIZIONE

Progetto: Filiberto Lembo

Consulenza artistica: Maria Antonella Fusco

Squadra tecnica: Fernando Blanchi, Costantino Colangeli, Giuseppe Patacchiola, Antonio Pinci, Claudia Pugliesi, Orlandino Santarelli.

Redazione: Angelina Aniballi, Alessandra Gianfelice, Marilena Giovannelli, Cinzia Leoncini, Angela Maoli, Rosalba Papia.

Amministrazione: Maria Elisa Belloni Gatti, Patrizia Fusacchia, Maula Sciri, Rosalba Raviezzi.

Si ringrazia per la collaborazione: Luigi Lapetina, Rosetta Mancinelli, Giuseppina Rufrano e Aniello Zanfino.

Fotografia: Walter Benardinetti.

La ricerca storico archivistica è stata realizzata nell'Archivio Centrale dello Stato e negli Archivi di Stato di Alessandria, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Como, Cuneo, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, L'Aquila, Lecce, Lucca, Macerata, Mantova, Matera, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona; nelle sezioni di Archivio di Stato di: Locri, Lucera, Prato e dalle Soprintendenze archivistiche di Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Toscana.

Hanno concesso i loro documenti l'Accademia dei Georgofili di Firenze, il Banco di Napoli, il Collegio Nazareno di Roma, il Comune di Cagliari, il Comune di Reggio Calabria, il Comune di Trieste, il Museo Provinciale Campano di Capua.

AUTORI DELLE SCHEDE

Fiorentino Alaia (f.a.), Cecilia Alessi (c.a.), Elisa Allocati (e.a.), Costantina A.M. Altobella (c.a.m.a.), Alessandra Argiolas (a.a.), Imma Ascione (i.a.), Fiammetta Auciello (f.au.), Lia Domenica Baldissarro (l.d.b.), Serenella Balzani (s.b.), Vitaliano Bianchi (v.b.), Tiziana Biganti (t.b.), Carmela Binchi (c.b.), Carlo Bitossi (c.bi.), Anna Lia Bonella (a.l.b.), Aldina Bonelli (a.b.), Marina Brogi (m.b.), Liliana Bruno (l.b.), Gabriella Cagliari Poli (g.c.p.), Emilio Capannelli (e.c.), Paola Caroli (p.c.), Silvia Carrera (s.c.), Pio Cartechini (pi.ca.), Paolo Cau (p.ca.), Vincenzina Celli (v.c.), Miriam Cencetti (m.c.), Maria Assunta Ceppari (m.a.c.), Carolina Ciaffardoni (c.c.), Laura Ciotti (l.c.), Alessandra Contini (a.c.), Domenico Coppola (d.c.), Corrado Corradini (c.co.), Massimo Costantini (m.c.), Antonella D'Agostino (a.d.a.), Marzio Dall'Acqua (m.d.a.), Annamaria De Cecco (a.d.c.), Elodia De Gennaro (e.d.g.), Felicita De Negri (f.d.n.), Pierpaolo Dorsi (p.d.), Renata De Nova Erne (r.d.n.e.), Michele Durante (m.d.), Daniela Ferrari (d.f.), Viviana Fontana (v.f.), Immacolata Gaeta (i.g.), Antonio Garcea (a.g.), Maria Teresa Ingrosso (m.t.i.), Erminio Jacona (e.j.), Daniela Lallone (d.l.), Angela Lanconelli (a.l.), Maristella La Rosa (m.l.r.), Gianna Lippi (g.l.), Roberto Lorenzetti (r.l.), Eugenio Lo Sardo (e.l.s.), Grazia Maiorano (g.ma), Rosalia Manno Tolu (r.m.t.), Antonella Manupelli (a.m.), Giorgio Marcon (g.m.), Paola Margarita (p.m.), Francesco Martelli (f.m.), Cesare Massoli (c.m.), Rosina Mazza (r.m.), Angela Miciluzzo (a.mi), Maria Carolina Nardella (m.c.n.), Raffaele Pallone (r.p.), Maria Palma (m.p.), Antonella Palomba (a.p.), Maria Grazia Pancaldi (m.g.p.), Gian Maria Panizza (g.m.p.), Paola Parisi (p.p.), Angelo Petrucci (a.pe.), Lucia Pillon (l.p.), Maria Antonietta Quesada (m.a.q.), Nicolina Reale (n.r.), Luigi Rombotti (l.r.), Santina Sambito (s.s.), Alessandra Sambo (a.s.), Anna Maria Santarelli (a.m.s.), Rosa Savoia (r.s.), Maurizio Savoja (m.s.), Maria Teresa Schiavino (m.t.s.), Michela Sessa (m.se.), Maria Rosaria Sicoli (m.r.s.), Giovanni Silengo (g.s.), Patrizia Sinibaldi Morelli (p.s.m.), Anna Sole (a.so.), Giovanna Tanti (g.t.), Anna Tilocca Segreti (a.t.s.), Diana Toccafondi (d.t.), Patrizia Turrini (p.t.), Raffaella Tursini (r.t.), Maria Carla Triadan (m.c.t.), Elia Vaira (e.v.), Claudio Vela (c.v.), Orietta Verdi (o.v.), Valeria Verrastro (v.v.), Maria Vittoria Villa (m.v.v.), Vera Vita Spagnuolo (v.v.s.), Ivonne Zenarola Pastore (i.z.p.).

Se non ci fossero altri e più validi motivi volti a legittimare un coinvolgimento dell'Università degli Studi della Basilicata in una operazione, come questa, di alto profilo storiografico e di rigoroso impianto metodologico, basterebbe far cenno alla esistenza in questo nuovo polo di istruzione superiore di uno specifico corso di laurea dedicato alle Scienze *(con la recente nuova denominazione* Tecnologie*)* delle preparazioni alimentari*: un segmento del complesso microcosmo della Facoltà di Agraria proiettato a creare una innovatrice figura professionale richiesta dal management e dal mercato.*

Coniugare, infatti, formazione scientifica e tecnologica con conoscenza umanistica e storica in quel processo unitario del sapere che è alla base della stessa ragion d'essere della universitas studiorum*, rappresenta un costante impegno da parte di coloro che sono preposti alle funzioni di governo di una struttura dove l'osmosi o le sinergie multidisciplinari costituiscono un costante alimento della ricerca e della didattica.*

La storia in genere — quella dell'alimentazione nel nostro caso — costituisce un privilegiato bacino di segni per cogliere in tutta la loro interezza i fenomeni collegati al rapporto tra regime alimentare e governo del territorio, tra «pane e potere» come icasticamente fa memoria il titolo di questa mostra.

In un mondo come quello del consumo e della distribuzione dei prodotti alimentari entro il quale oggi si fa sempre più vivace e stringente il dibattito sulle sofisticazioni, sul marchio di qualità, sulla genuinità non solo ai fini meramente commerciali ed economici, ma anche dietologici e normativi e, perché no?, competitivi nell'ambito della comunità europea, può essere utile ed opportuna una ricognizione della politica annonaria perseguita dagli organi politico-amministrativi sia degli Stati preunitari che dello Stato nazionale, quale si evince dall'itinerario di questa mostra.

Maturerebbe così una più spiccata coscienza del rapporto ineludibile e ancestrale tra l'uomo e il cibo inteso non come banale e materiale soddisfacimento di bisogni, ma come un fatto di cultura e di civiltà.

Cosimo Damiano Fonseca
Rettore dell'Università degli studi della Basilicata, Potenza

Caratteristica della ricerca storica degli ultimi decenni è stato, anche nel nostro paese, l'interesse per una serie di problemi non strettamente legati alle vicende dell'alta politica, alle questioni istituzionali, ai grandi sconvolgimenti economico-sociali; ma piuttosto connessi con le vicende della gente comune, con la vita quotidiana, con i costumi e le tradizioni popolari, in un'appassionata rivalutazione delle «microstorie», destinate a rendere più ricco e complesso il quadro della macrostoria.

L'amministrazione degli Archivi di Stato non poteva rimanere estranea alle nuove direttrici e tendenze di ricerca. E, nella linea della sempre più intensa politica di valorizzazione del patrimonio documentario, ha avviato negli ultimi anni un articolato programma di iniziative culturali (pubblicazioni, mostre, convegni) intese a sottolineare l'importanza dei più diversi tipi di documentazione pubblica e privata, in relazione ai molteplici aspetti della vita e dei problemi della società italiana, dal medioevo ai nostri giorni.

Dopo il convegno su «La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600», dopo la serie di incontri internazionali sulla vita degli ebrei in Italia «Italia Judaica», il convegno e la mostra sugli archivi per la storia dell'alimentazione, e quelli in preparazione sugli archivi familiari e sugli archivi della scienza e della tecnica, testimoniano dell'attiva presenza degli Archivi di Stato anche in questi settori solo apparentemente «minori» degli studi e della ricerca.

Più di qualunque altro, forse, il tema di «pane e potere» consente il collegamento tra la vicenda privata e la vicenda pubblica, tra la microstoria e la macrostoria.

L'alimentazione infatti costituisce da sempre una necessità inderogabile nella vicenda umana, investendo anche i rapporti tra i singoli e le istituzioni e conferendo al «potere» una parziale delega di responsabilità, che esso ha vissuto, a seconda del momento storico, o come problema non desiderato, ma ineludibile, o come consapevole avocazione di funzioni nell'interesse generale.

Il convegno e la mostra, e questa stessa rassegna di fonti che ora qui presentiamo, testimoniano proprio questo particolare punto di vista della problematica alimentare, ponendo l'accento sull'atteggiamento assunto dalle istituzioni pubbliche nei confronti di tale primaria esigenza delle collettività.

Per concludere va ricordato che la felice collaborazione con l'Università della Basilicata, ragione non ultima del successo dell'iniziativa, ben rientra nella nuova strategia culturale della amministrazione archivistica, intesa a realizzare, ovunque possibile, la più ampia concertazione con altri centri e istituti di ricerca, sul piano interno come su quello internazionale, per la migliore tutela e valorizzazione del patrimonio documentario del nostro paese.

Renato Grispo
Direttore generale per i beni archivistici

INTRODUZIONE

Il progetto che ha condotto alla realizzazione di una rassegna di documenti sulla storia dell'alimentazione è stato concepito prevalentemente come strumento di valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale.

Il catalogo che ora si pubblica, oltre ad offrire una panoramica della documentazione conservata sull'argomento in più di sessanta tra città e istituzioni storiche per un periodo che copre un arco di nove secoli, si propone l'obbiettivo di suggerire spunti e additare percorsi di ricerca a chi, non avvezzo a districarsi nel complesso mondo degli archivi, voglia addentrarsi in una o più delle innumerevoli tematiche di cui è ricca la storia dell'alimentazione.

I suggerimenti e le indicazioni che esso fornisce sono copiose ma, per esser proficue, non possono esser disgiunte da consigli e avvertenze: nell'intraprendere un'indagine sulla storia dell'alimentazione è infatti opportuno che il ricercatore che voglia utilizzare documenti d'archivio come fonte di studio non ignori di quali tipi di testimonianze egli potrà giovarsi.

I documenti presenti nella rassegna sono utili e sufficienti a dargli consapevolezza che tra le carte su cui appunterà il suo interesse storiografico difficilmente troverà dirette testimonianze del mondo dell'arte e della letteratura. E così dovrà far a meno, ad esempio, di trattati sull'arte del ben cucinare e di fantasiose descrizioni di pranzi e abitudini alimentari d'ogni tempo.

Se, consapevole di ciò, egli vorrà ancora introdursi nel mondo delle filze e dei faldoni, dei registri e dei cartulari, dei protocolli e dei bastardelli, dovrà nondimeno saper rinunciare alla facile suggestione di cataloghi e repertori bibliografici per immergersi, invece, nell'universo spesso complesso degli inventari d'archivio.

Attraverso essi – qualunque sia il taglio, il limite o la finalità che si è assegnato addentrandosi nel vasto campo della storia dell'alimentazione – egli potrà andare alla ricerca dei documenti sedimentatisi nell'archivio, immaginandoli come impronte lasciate nel tempo; in tal modo, nel ripercorrere l'itinerario storico di chi ha posto in essere i documenti, riscoprirà atti e motivazioni dell'agire umano.

Una considerazione va detta, a questo punto, a beneficio di chi si avventuri nel mondo degli archivi per esplorarne gli aspetti utili alla conoscenza della storia dell'alimentazione: il burocratico mondo della gestione amministrativa che l'archivio in fondo riflette, non è privo, anzi è ricchissimo, di curiosità e aspetti fantasiosi per chi lo guardi capovolgendo l'ottica con cui i documenti furono scritti. Così si può con certezza affermare che l'anonimo cuoco di Pavia che il 25 maggio 1796 annotava nel proprio libro di conti la cifra sborsata a fronte di salumi, uova, formaggio, pane, burro, fragole, zucchero, asparagi e limoni, segnandone con metodica precisione la causale «per larivo di Sua Ec.lza il sign. Generale Bonaparte», non avrebbe mai pensato all'interesse misto a curiosità con cui, a distanza di secoli, un moderno lettore avrebbe guardato la sua precisa annotazione, cogliendone la valenza storiografica e gustandone anche la fantasia dietetica, piuttosto che la precisione contabile.

Allo stesso modo, se è vero che è difficile rinvenire in un archivio trattati di arte culinaria – intesi come 'opere' letterarie o più modestamente come contributo all'informazione sul modo di cucinare –, è tuttavia innegabile che, indagando tra buste e fascicoli, è possibile acquisire gli stessi dati, rileggendo le ricette e i menù annotati dai cuochi cui spettava la quotidiana gestione delle mense in istituti e comunità varie. Come esempio, è stata scelta la ricetta di «stufato, polpette, polpettone, pasticciata, fricassea e pesce marinato sotto aceto» rinvenuta nell'inventario dello speziale di un'opera pia attiva a Casale Monferrato nel secolo XVIII.

Se tiene in debito conto tali premesse, chi voglia affrontare il tema specifico dell'alimentazione potrà trarre la conclusione che le fonti d'archivio possono rivelarsi di grande utilità, specie se la storia alimentare è riguardata come storia delle istituzioni annonarie e dei mezzi approntati per combattere le carestie. Sin dal primo momento in cui l'uomo ha deciso di vivere in società si è infatti verificato un costante interessamento delle autorità nei confronti delle questioni alimentari: ovunque nel corso dei secoli sono stati istituiti organismi che con vari nomi – come Annona, Abbondanza, Grascia, Canova, etc. – sono stati preposti al reperimento delle scorte di prima necessità per la comunità.

Questa «doverosità» dell'approvvigionamento costituisce una costante dell'attività delle classi dirigenti, così come rappresenta un aspetto sempre riscontrabile nei documenti conservati negli Archivi di Stato. Ed è sotto questa particolare angolazione che la problematica alimentare è stata analizzata in questa rassegna che illustra l'atteggiamento che il 'potere' ha assunto, dal medioevo sino all'Unità d'Italia, nei confronti di questa esigenza primaria della collettività.

C'è un'ultima annotazione utile per chi, indagando sui rapporti tra autorità e alimentazione, tra «pane e potere», si lasci attrarre dai documenti d'archivio: tramite essi non gli sarà possibile oltrepassare cronologicamente il muro del medioevo. Pei rapporti tra le istituzioni e il mangiare quotidiano nel mondo antico, egli potrà attingere solo dalle fonti letterarie e artistiche. Ma il rimpianto per la perdita è ampiamente compensato: in fin dei conti, Omero e gli affreschi pompeiani fanno facilmente dimenticare l'impossibile ricerca di «diplomatistiche autenticità» sulle vicende umane che essi ci raccontano.

Il tema dell'alimentazione costituisce da tempo oggetto d'interesse per ricercatori di diversa formazione. Utilizzando ogni tipo di fonte, da quelle scritte – documentarie e narrative – a quelle proprie della cultura materiale, storici, sociologi, etnologi e archeologi si sono mossi in varie direzioni, approfondendo diversi aspetti della questione alimentare: storia quantitativa dei consumi, storia biologica della nutrizione, analisi socio-culturale dei modelli alimentari, analisi delle risorse nutritive, conoscenza del tenore di vita e delle condizioni materiali delle varie classi sociali.

In questo contesto, la rassegna affronta il tema dell'alimentazione da un punto di vista storico-istituzionale: attraverso le fonti documentarie conservate negli Archivi di Stato si propone di illustrare, per il periodo compreso tra il medioevo e l'unità d'Italia, l'atteggiamento che le istituzioni pubbliche hanno assunto nei confronti dell'alimentazione intesa come problema della collettività.

Non è inutile ricordare come la documentazione conservata negli Archivi sia tale da consentire di affrontare il problema alimentare da più angolazioni. Non mancano, infatti, testimonianze sugli usi gastronomici dei secoli passati, talora pervenute in archivio casualmente, come la ricetta di un dolce trascritta da un notaio del '700 nell'ultima carta di un suo protocollo (1), o quella dello stufato, inserita in uno degli inventari della spezieria dell'Opera pia della misericordia di Alessandria (2).

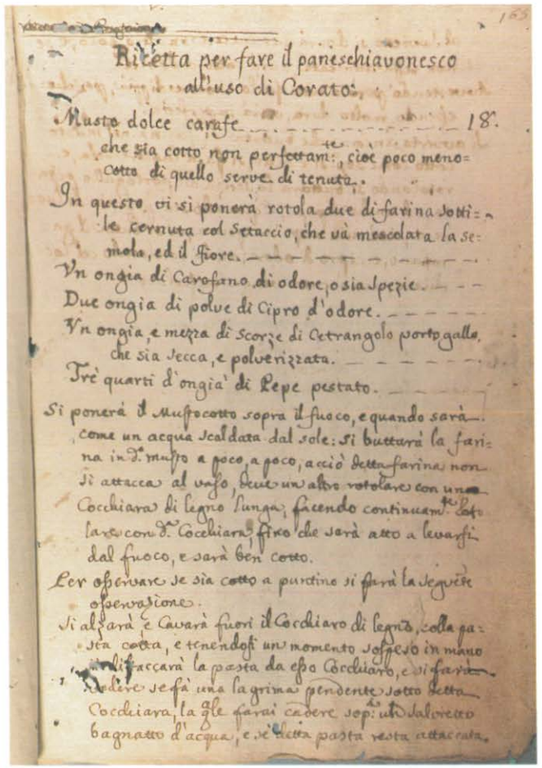
Ricetta per fare il paneschiavonesco
all'uso di Corato.
Musto dolce carafe ..... 18.
che sia cotto non perfettam.te, cioè poco meno=
cotto di quello serve di tenuta.
In questo vi si porrà rotola due di farina sotti=
le cernuta col Setaccio, che và mescolata la se=
mola, ed il fiore. ----------
Vn ongia di Carofano di odore, o sia Spezie. ---
Due ongia di polve di Cipro d'odore. ----------
Vn ongia, e mezza di Scorze di Cetrangolo portogallo
che sia Secca, e polverizzata. ----------
Trè quarti d'ongia di Pepe pestato. ----------
Si porrà il Mustocotto sopra il fuoco, e quando sarà
come un acqua Scaldata dal sole: Si buttarà la fari=
na in d.o musto a poco, a poco, acciò detta farina non
si attacca al vaso, deue un altro rotolare con una
Cocchiara di legno lunga, facendo continuam.te Sof=
fare con d.a Cocchiara, fino che sarà atto a levarsi
dal fuoco, e sarà ben cotto.
Per osservare se sia cotto a puntino si farà la seguente
osservatione.
Si alzarà, e Cavarà fuori il Cocchiaro di legno, colla pa=
sta cotta, e tenendosi un momento sospeso in mano
si staccarà la pasta da esso Cocchiaro, e si farà
vedere se fà una lagrima pendente sotto detta
Cocchiara, la quale farai cadere sopra un Salvietto
bagnato d'acqua, e se detta pasta resta attaccata.

1 - Corato, 1743-1788, ricetta per fare il pane schiavonesco all'uso di Corato, Sezione di Archivio di Stato di Lucera.

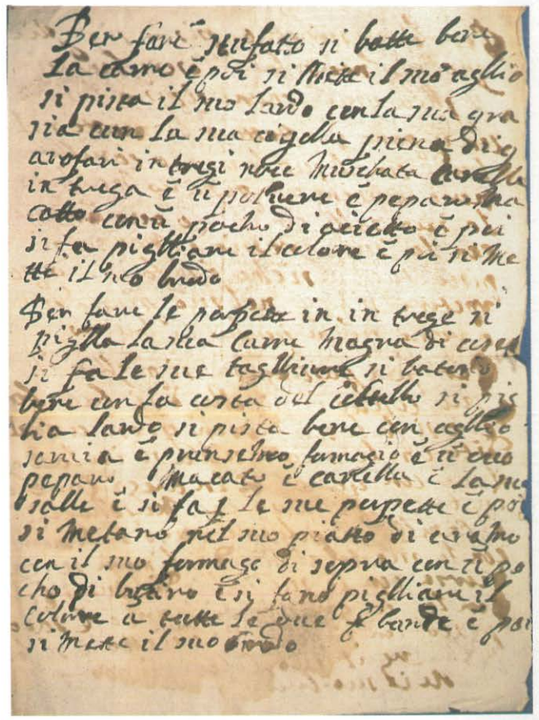
Per fare lo stufato si batte bene
la carne poi si mette il suo aglio
si pista il suo lardo con la sua gra
tia con la sua cipolla poi si
arofani in tresi rose muscate anche
in tresa e si pone in preparata
cotto con un poco di peteccio e poi
si fa pigliare il colore e poi si me
tte il suo brodo
Per fare le pupette in in tresa si
piglia la sua carne magra di vitel
la si fa le sue tagliature si batte
bene con la costa del coltello si pis
ta lardo si pista bene con cotto
senza e pure vino formaggio e si cuo
pe pane. Mancato e cannella e la me
dolle e si fa le sue pupette e poi
si metano nel suo piatto di creta
con il suo formaggio di sopra con un
poco di brodo e si fano pigliare il
colore a tutte le due e lardo e poi
si mete il suo brodo

2 - Casale Monferrato, sec. XVIII, ricetta per la preparazione dello stufato, Archivio di Stato di Alessandria.

Anche i regimi alimentari di particolari categorie sociali sono ampiamente documentati: nei registri contabili degli organi che presiedevano all'amministrazione finanziaria negli stati preunitari è sempre presente la voce relativa alle spese per l'alimentazione del sovrano (3) o delle supreme magistrature dello stato (4,5).

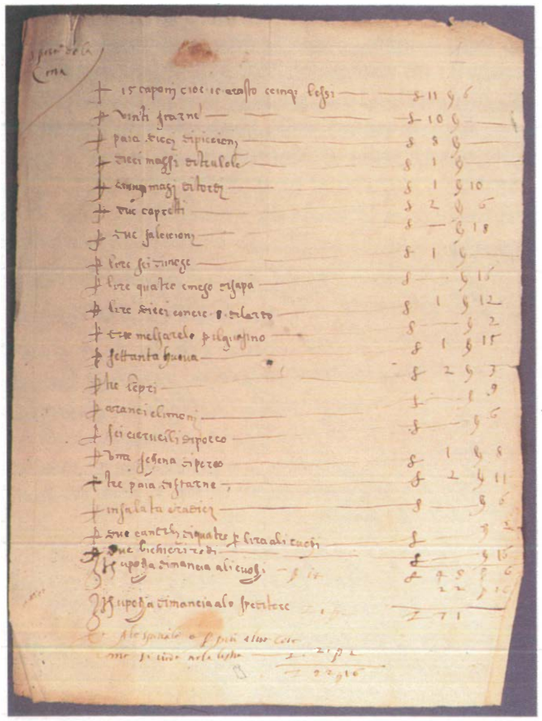

4 - Arezzo, 1557, nota delle spese per la mensa dei Priori, Archivio di Stato di Arezzo.

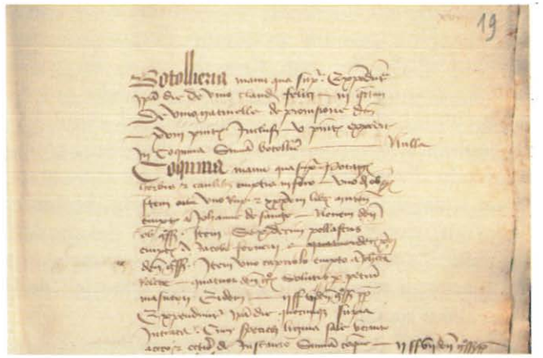

3 - 1443-1444, contabilità giornaliera di casa Savoia, Archivio di Stato di Torino.

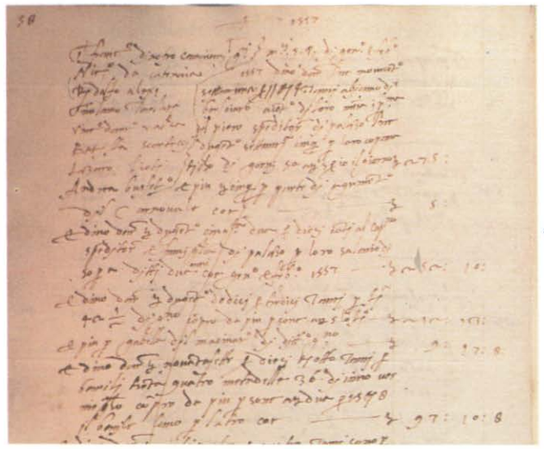

5 - Siena, 1538, nota delle spese per la mensa della Signoria, Archivio di Stato di Siena.

6 - Latisana, 1766, nota delle spese alimentari del monastero di S. Antonio, Archivio di Stato di Udine.

Allo stesso modo, nella contabilità di istituti religiosi o assistenziali sono annotate in maniera analitica le spese giornaliere per il vitto delle comunità (6). Nel caso del Collegio Caccia di Novara, poi, all'interno della registrazione quotidiana delle spese effettuate dal cuoco del convitto di Pavia, si ritrova l'annotazione di ciò che venne acquistato per il vitto di Napoleone Bonaparte durante i giorni del saccheggio di Pavia (7).

Accanto alle testimonianze scritte non mancano, sull'argomento, anche fonti iconografiche. Ne è esempio il disegno che illustra il banchetto offerto dalla comunità di Parma ad Ottavio Farnese agli inizi del '600 (8).

7 - Pavia, 26 maggio 1796, nota delle spese per il pranzo di Napoleone, Archivio di Stato di Novara.

8 - Parma, sec. XVI, banchetto offerto in onore di Ottavio Farnese, Archivio di Stato di Parma.

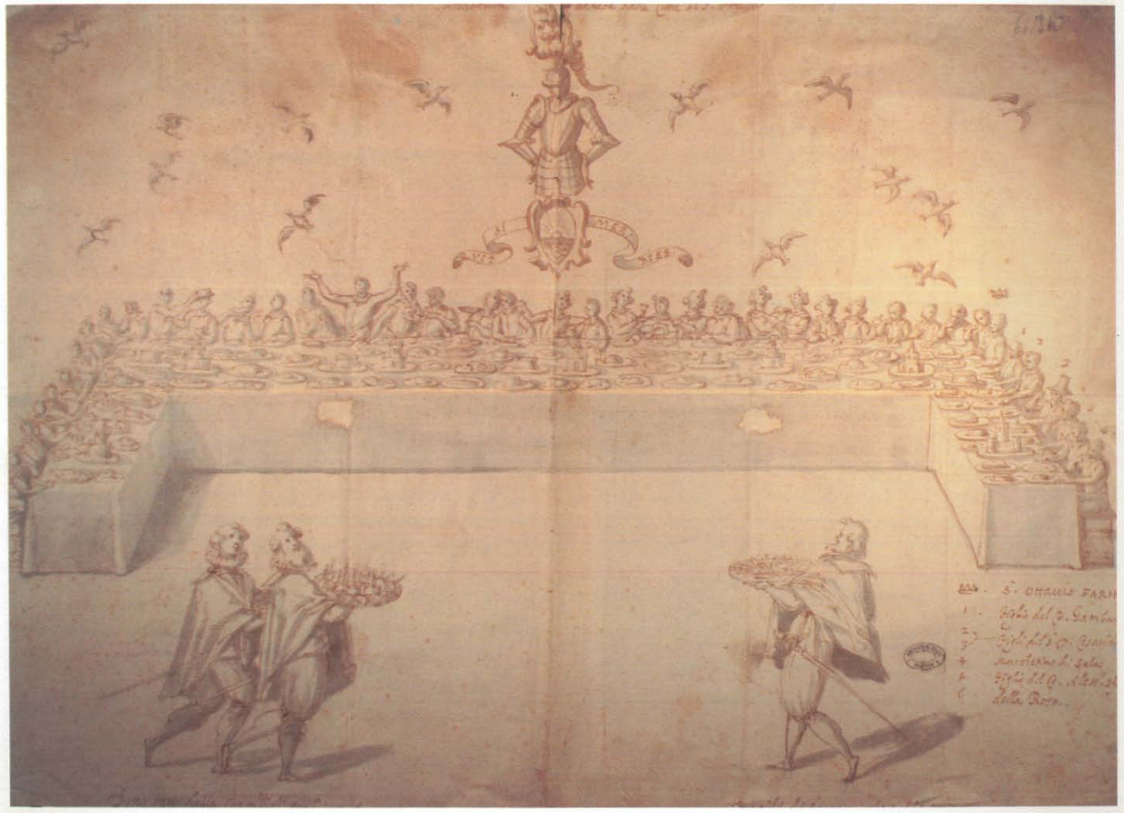

Questi non sono che alcuni aspetti della questione alimentare che i documenti consentono di affrontare. L'aspetto istituzionale ispiratore di questa rassegna è però quello che più di ogni altro riflette la natura e la funzione dei documenti d'archivio, soprattutto in rapporto ad amministrazioni pubbliche. Non è inutile precisare che parlando di istituzioni pubbliche utilizziamo una nozione del presente applicandola a civiltà e culture del passato: la distinzione tra pubblico e privato era infatti piuttosto vaga e sfocata nelle menti degli uomini ancora dopo l'anno mille (9).

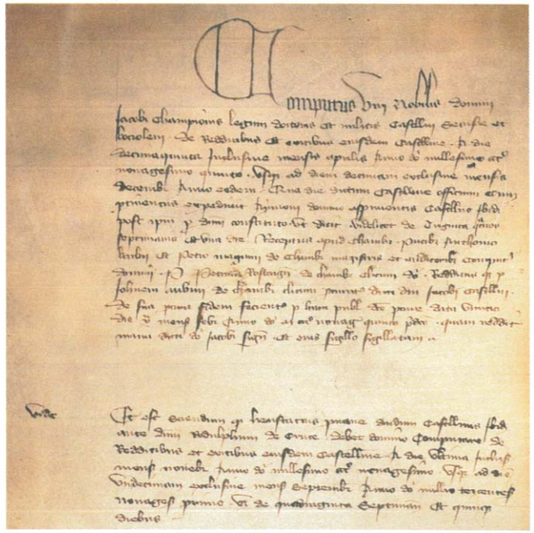

9 - Susa, 1395, contabilità della castellania di Susa e Bossoleno, Archivio di Stato di Torino.

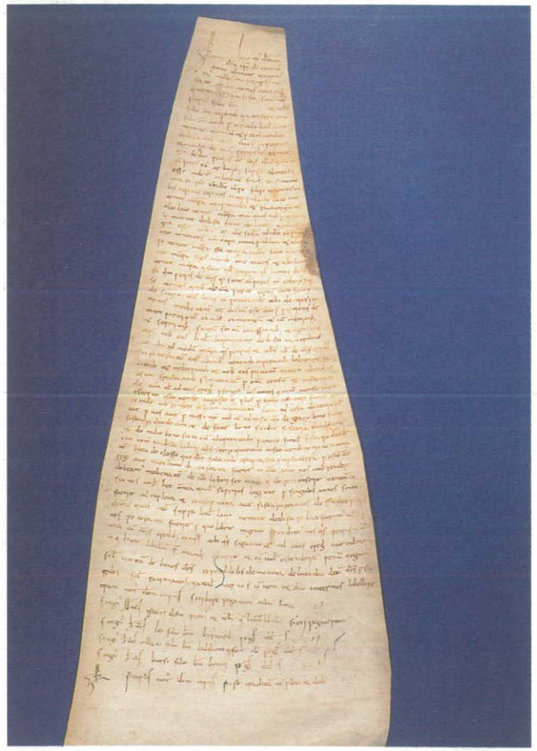

10 - Lucca, 4 giugno 1066, concessione di due porzioni di terra a livello, Archivio di Stato di Lucca.

L'esposizione del tema è ovviamente condizionata dalla difficoltà di padroneggiare un così vasto arco di tempo in merito ad una problematica, quella alimentare, ricca di connessioni e sfaccettature. Difficoltà accresciute dal fatto che, a partire dall'invasione longobarda, non è possibile considerare la storia economica e sociale d'Italia come un tutto unitario: le conseguenze di quell'invasione hanno infatti determinato nelle varie zone in cui l'Italia fu divisa situazioni sociali, economiche e politiche differenti.

I primi documenti presentati, concreta testimonianza di una politica nei confronti dei problemi dell'alimentazione, risalgono al secolo XII. Per l'epoca precedente, a tale riguardo, non mancano negli Archivi di Stato abbondanti fonti documentarie, ma queste sono principalmente testimonianza di rapporti attinenti la sfera del diritto privato. Basti pensare alla gran quantità di livelli ed enfiteusi con canoni in natura (10), e di donazioni o vendite di strumenti di produzione (11), la cui conoscenza è certamente di grande utilità per lo studio dell'alimentazione di quel periodo.

La documentazione prodotta dalle amministrazioni pubbliche in quei secoli, anche riguardo al problema alimentare, non è giunta sino a noi quasi mai conservata negli archivi di provenienza. Se ne disponiamo è perché essa è stata custodita dai privati destinatari di concessioni particolari da parte dell'autorità (12); essa, isolatamente considerata, è scarsamente indicativa per una ricostruzione storica della politica dei pubblici poteri nei confronti dei problemi alimentari. La carenza di archivi delle istituzioni pubbliche per molta parte del medioevo è stata variamente spiegata: non improbabile è la tesi di chi giustifica tale stato di fatto con la mancanza di veri e propri archivi pubblici altomedioevali: basti pensare che i Capitolari franchi sono giunti sino a noi in compilazioni private utilizzate finanche dagli stessi sovrani.

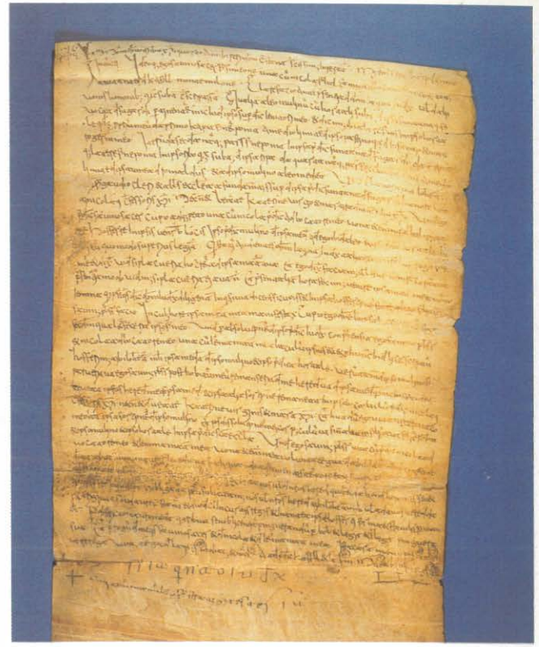

11 - Venosa, settembre 1044, donazione di un mulino con orto, Archivio di Stato di Potenza.

12 - Catania, 3 febbraio 1364, Federico il Semplice concede al monastero di S. Martino delle Scale di Palermo parte della produzione annuale delle tonnare regie, Archivio di Stato di Palermo.

È nelle città che il problema dell'approvvigionamento assume una particolare gravità, imponendosi all'attenzione delle autorità pubbliche. Il processo di crescita economica e demografica che si verifica in Italia tra il X e il XIV secolo si accompagna ad un aumento della popolazione urbana. Gli abitanti delle campagne si trasferiscono nelle città e mentre queste, pur senza perdere mai completamente i connotati rurali, divengono il luogo dei traffici e delle manifatture, all'interno delle loro mura prende corpo un ceto di cittadini estranei alla produzione di derrate alimentari. Risorge l'antica economia romana basata sugli scambi: la campagna produce cibo e materie prime per la città, ma raramente il territorio sul quale queste esercitano il controllo è in grado di fornire cibo in quantità sufficiente. Le autorità cittadine debbono necessariamente occuparsi del problema, dimostrando una nuova sensibilità alla quale non è estranea la nuova forma costituzionale. Nasce l'idea del Buon governo che a Siena, nel 1344, viene raffigurato da Ambrogio Lorenzetti come un vecchio saggio seduto in trono con i più significativi attributi del potere (13).

Anche laddove, come nel Mezzogiorno, gli organismi cittadini non raggiungono la completa autonomia, ad essi è riconosciuta dal potere centrale una competenza in materia di approvvigionamento e distribuzione, pur se sottoposta a controllo.

I primi elementi di una politica annonaria si ritrovano negli statuti cittadini nei quali confluisce l'insieme delle norme di diritto pubblico che regolano la vita del comune. Da principio l'intervento delle autorità si limita a disciplinare le iniziative individuali, sia con il sottoporre a controllo le professioni legate all'approvvigionamento, sia con lo statuire il divieto di esportare le derrate alimentari e l'obbligo di condurre in città tutto quanto viene prodotto nel contado.

Assai chiare, in merito, le disposizioni degli statuti di Lucca del 1308 (14), che affidano agli ufficiali delle vicarie ampi poteri per contrastare i traffici illeciti di vettovaglie, mentre a Siena (15) gli statuti del 1262 dedicano ampio spazio ad una normativa indirizzata a favorire l'ingresso delle merci nella città.

A Venezia il problema viene affrontato già nel XII secolo e il doge Sebastiano Ziani, nel dettare norme sul commercio delle vettovaglie, ne affida la vigilanza ai giustizieri appositamente istituiti (16).

Fra il XIII e il XIV secolo la crescita delle città porta ad un aggravamento dei problemi alimentari, esasperati dal periodico ricorrere delle guerre e delle carestie. Nella cronaca di Giovanni Sercambi, la carestia è moralisticamente giustificata come castigo divino disceso sugli uomini peccatori e simbolicamente raffigurata da diavoli che scagliano saette su un mucchio desolato di corpi agonizzanti (17).

13 - Siena, 1344, Il Buon governo, biccherna attribuita ad Ambrogio Lorenzetti, Archivio di Stato di Siena.

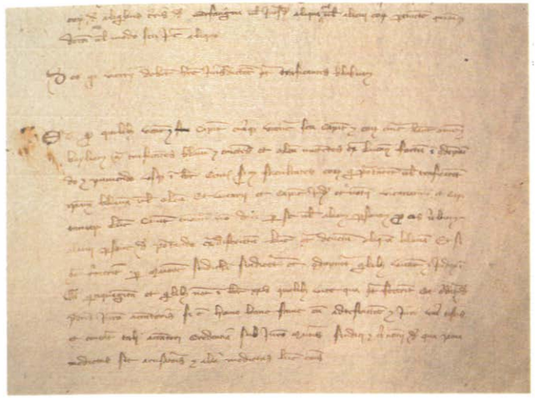

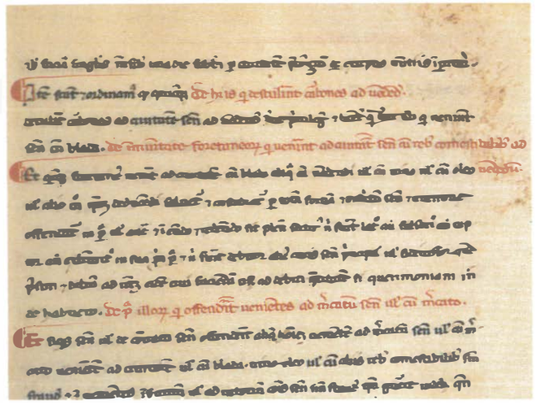

14 - Lucca, 1308, norme statutarie sui trafficanti di biade e olio, Archivio di Stato di Lucca.

15 - Siena, 1262, norme statutarie sull'approvvigionamento, Archivio di Stato di Siena.

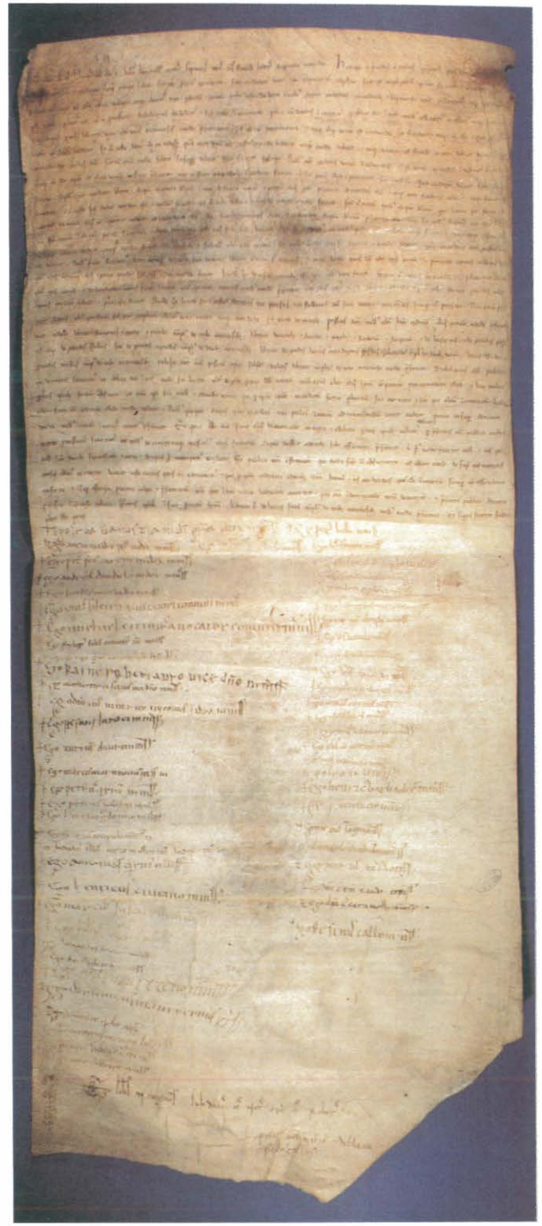

16 - Venezia, novembre 1173, statuto del doge Sebastiano Ziani «de edulis vendendis», Archivio di Stato di Venezia.

Talvolta la carestia è anche utilizzata per fini politici, come si può dedurre dall'atto con cui il re di Napoli, Roberto d'Angiò, nel 1327 autorizza i propri fedeli a compiere scorrerie in Sicilia e a razziare grano nei territori del nemico re d'Aragona (18).

La sola iniziativa individuale non appare più sufficiente di fronte all'aggravarsi dei problemi alimentari. Si rende necessario l'intervento diretto delle autorità pubbliche che istituiscono nuove magistrature appositamente incaricate della gestione del settore annonario e dotate di ampi poteri in materia di approvvigionamento, distribuzione, dazi, controllo di pesi e misure, giurisdizione.

17 - Lucca, sec. XV, cronaca di Giovanni Sercambi, Archivio di Stato di Lucca.

18 - Napoli, 26 gennaio 1327, Roberto d'Angiò autorizza i siciliani a lui fedeli a compiere scorrerie ai danni dei vascelli aragonesi e a vendere il frumento catturato agli abitanti di Reggio stremati dalla carestia, Biblioteca comunale di Reggio Calabria.

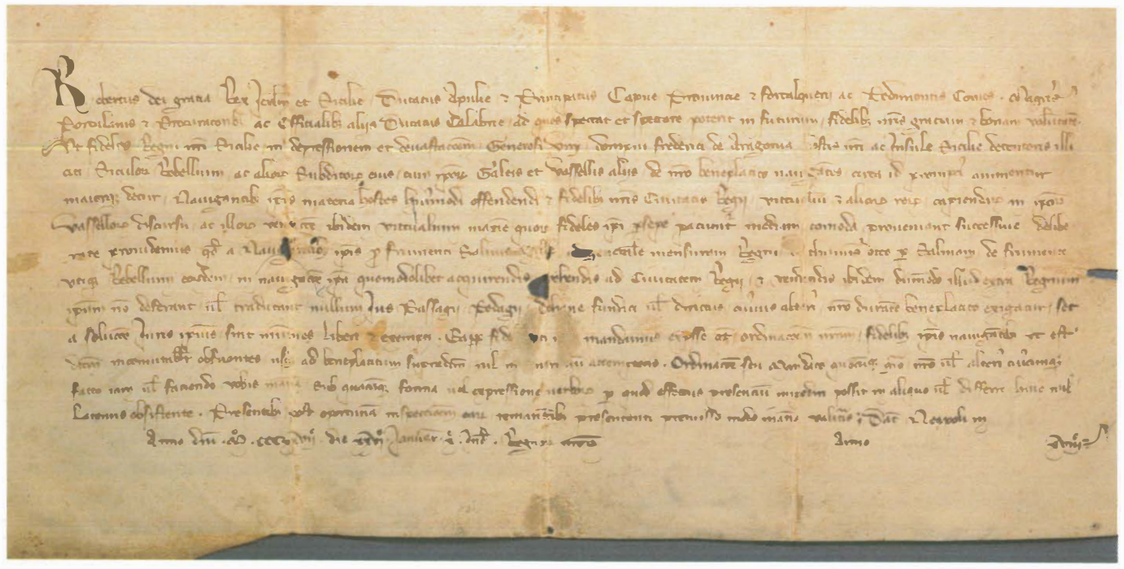

17 - Lucca, sec. XIV, cronaca di Giovanni Sercambi, Archivio di Stato di Lucca.

A Siena già dalla metà del secolo XIII è operante l'Ufficio del divieto (19) che successivamente assumerà diverse denominazioni: Signori della canova (20) e poi Abbondanza.

A Lucca, in seguito ad una revisione organica delle norme in materia annonaria, si arriverà, nel secolo XIV, alla creazione della Curia del fondaco (21) e dell'Offizio sopra l'abbondanza (22).

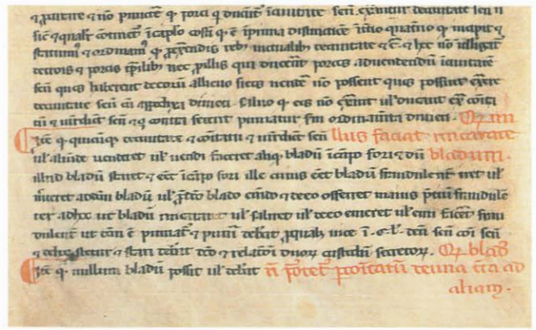

19 - Siena, 1287, statuto dei Signori del divieto, Archivio di Stato di Siena.

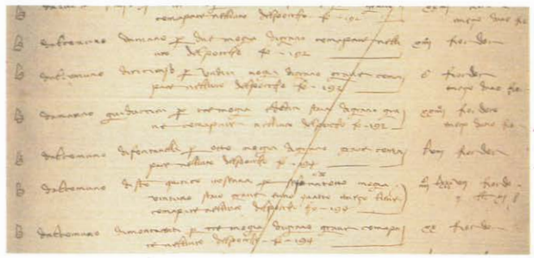

20 - Siena, 1346, registro di contabilità dei Signori della canova, Archivio di Stato di Siena.

22 - Lucca, 1393, statuto dell'Offizio sopra l'abbondanza, Archivio di Stato di Lucca.

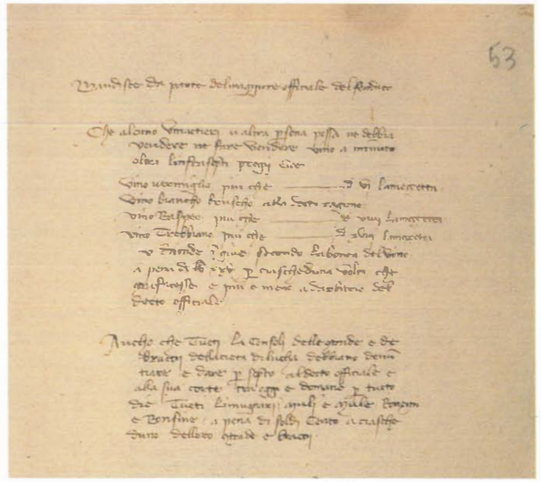

21 - Lucca, 1341, bandi del Maggior ufficiale del fondaco sul commercio di cereali e vino, Archivio di Stato di Lucca.

A Perugia, nello stesso arco di tempo, sono attivi gli Ufficiali dell'abbondanza (23).

Venezia, ancora una volta, presenta caratteri di originalità rispetto alle altre città italiane: infatti le magistrature annonarie operanti nel Trecento – è il caso della Ternaria vecchia e nuova (24) e degli Ufficiali al formento (25) – hanno origini che si possono far risalire all'alto medioevo.

I principi ai quali si ispirano gli interventi di queste magistrature appaiono gli stessi in tutte le città: 1) assicurare l'arrivo di rifornimenti sufficienti a prezzi equi; 2) garantire la regolare distribuzione dei prodotti, tutelandone la qualità.

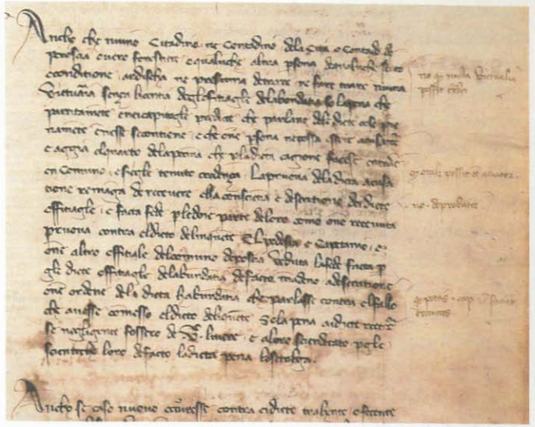

23 - Perugia, 1379-1383, statuto dell'Annona, norme contro l'estrazione di vettovaglie, Archivio di Stato di Perugia.

25 - Venezia, 1233, capitolare dell'Offitio sopra al formento in Rialto, Archivio di Stato di Venezia.

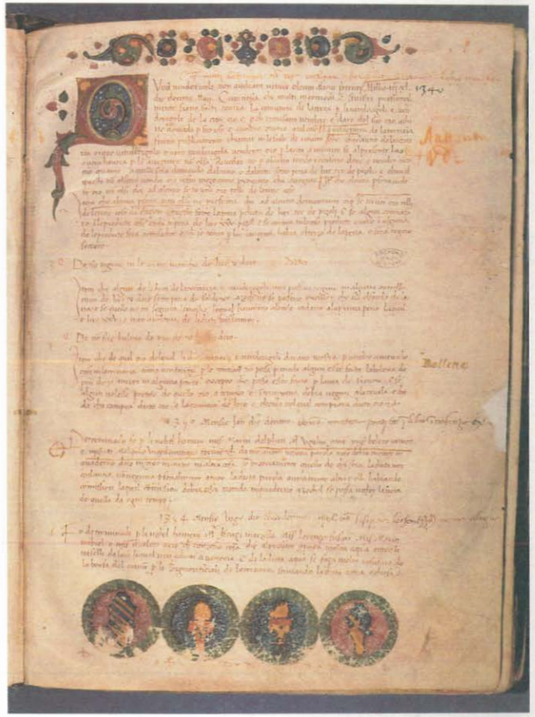

24 - Venezia, 1340-1354, capitolare della Ternaria vecchia, Archivio di Stato di Venezia.

Per quanto concerne gli approvvigionamenti è necessario distinguere le misure occasionali, adottare per far fronte a situazioni di emergenza, da quelle a carattere preventivo, destinate ad assumere carattere di stabilità e, pertanto, di vera politica annonaria. Tra le prime si possono ricordare gli acquisti straordinari di viveri effettuati direttamente dalle autorità pubbliche negli anni in cui, per la scarsità dei raccolti, si profila il sopraggiungere della carestia: a Siena, in occasione della carestia del 1370, si decide di contrarre un mutuo di 25.000 fiorini per acquistare grano (26); ad Ascoli, nel 1379, il comune nomina un procuratore perché si rechi all'Aquila per ottenere un mutuo di 2.000 fiorini con i quali acquistare grano «pro carestia vitanda» (27).

Questi provvedimenti riguardano quasi esclusivamente i cereali. Ad essi, infatti, è riconosciuta rispetto agli altri viveri una priorità assoluta, dal momento che nel tardo medioevo costituiscono l'elemento di base dell'alimentazione.

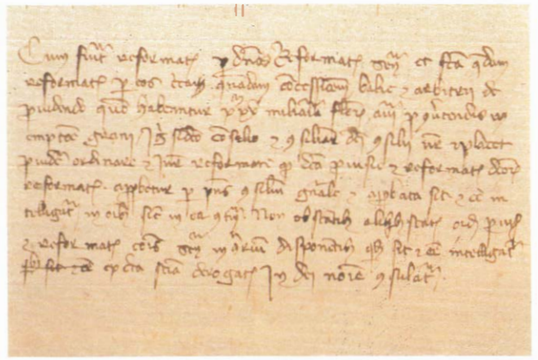

26 - Siena, 22 agosto 1370, approvazione di una balìa per reperire 25.000 fiorini con i quali acquistare grano, Archivio di Stato di Siena.

27 - Ascoli Piceno, 20 marzo 1379, il comune dispone di contrarre un prestito per acquistare grano, Archivio di Stato di Ascoli Piceno.

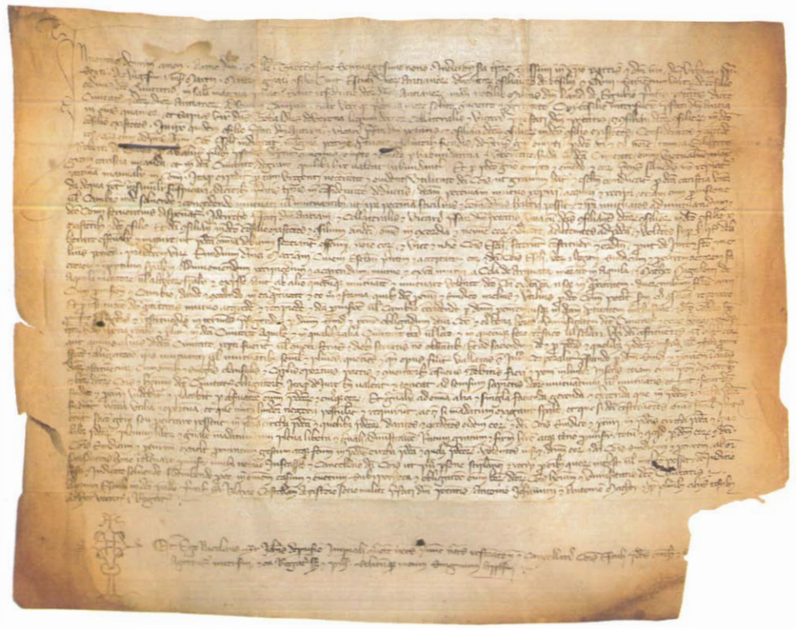

Il loro consumo varia, sia in termini quantitativi che qualitativi, da zona a zona e secondo il tenore di vita dei diversi ceti sociali; sembra certo che, a partire dal Duecento, nelle città si consumi in prevalenza pane fatto esclusivamente o in larga parte di frumento, mentre il pane dei cittadini meno abbienti e quello delle masse rurali è fatto con cereali inferiori (orzo, miglio, panico, segale, spelta, sorgo, mescolati in varie proporzioni) ai quali può essere aggiunta farina di legumi (fave, vecce, cicerchie).

Se si eccettua il Mezzogiorno, nel resto dell'Italia sono poche le città che in tempi di raccolto normale ricevono dal loro contado cereali a sufficienza. La maggior parte di esse deve rivolgersi o ai centri confinanti i cui contadi offrono una produzione eccedente rispetto alla popolazione – nel 1361 il comune di Perugia acquista grano a Sarteano (28) –; oppure a quelli che appaiono come i più importanti mercati di grano, la Puglia e la Sicilia, innanzitutto, come pure i paesi d'oltremare: Siena nel 1257 invia ambasciatori al re Manfredi per ottenere grano dalla Puglia (29) e Giovanna, regina di Sicilia, nel 1380 concede ad Ascoli di estrarre dalla Puglia 2.000 salme di grano (30).

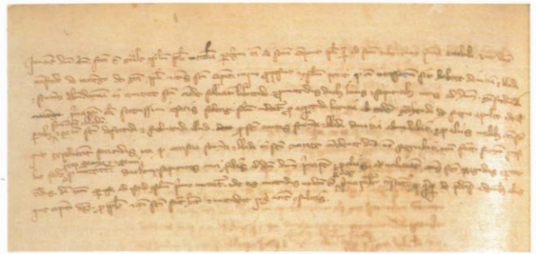

29 - Siena, 31 luglio 1257, il comune delibera l'invio di ambasciatori a re Manfredi perché rifornisca di grano la città, Archivio di Stato di Siena.

30 - Napoli, 17 marzo 1380, la regina Giovanna concede agli ascolani di rifornirsi di grano in Puglia, Archivio di Stato di Ascoli Piceno.

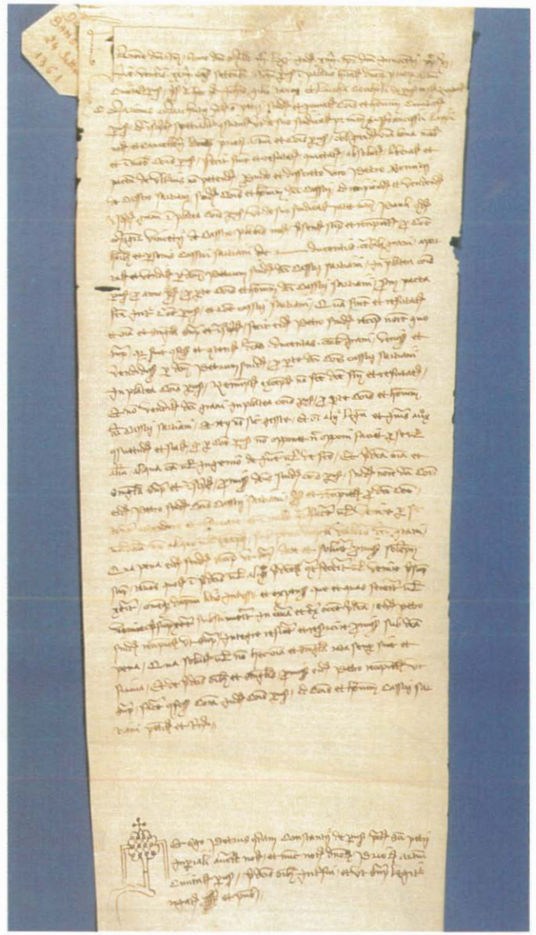

28 - Perugia, 24 settembre 1361, il comune di Perugia attesta l'avvenuta vendita di 200 corbelli di grano provenienti da Sarteano, Archivio di Stato di Siena.

Il grano così acquistato viene messo in vendita sul mercato cittadino ad un prezzo politico, mentre una parte di esso viene distribuita gratuitamente ai cittadini più indigenti. A Siena, nel 1302, durante una grave carestia sono ben 15.000 i «poveri» che chiedono aiuto al governo dei Nove onde non morire di fame (31). Nella città è attivo fin dal secolo XII l'ospedale di S. Maria della Scala, un istituto di assistenza per bisognosi, pellegrini e ammalati, al quale il comune demanda la distribuzione di pane ai poveri (32,33).

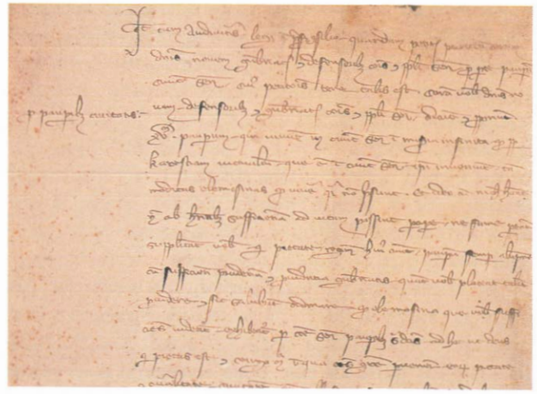

31 - Siena, 21 giugno 1302, in occasione di una carestia, 15.000 poveri chiedono aiuto al governo della città, Archivio di Stato di Siena.

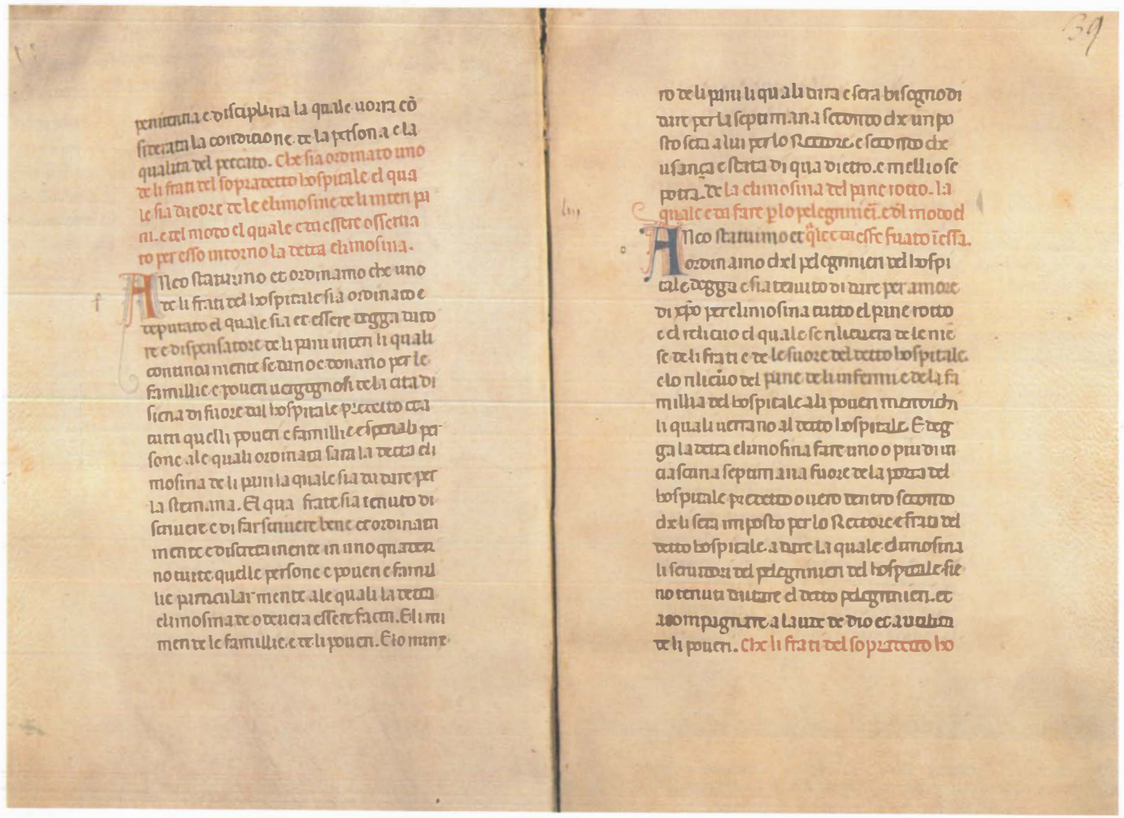

32 - Siena, 1318, statuto dell'ospedale di S. Maria della Scala, norme sulla distribuzione del pane ai poveri, Archivio di Stato di Siena.

33 - Siena, sec. XV, tavoletta, proveniente da un registro di S. Maria della Scala, raffigurante un'elargizione di grano, Archivio di Stato di Siena.

Altro strumento di intervento straordinario sono i censimenti del grano e delle biáde posseduti dai privati, effettuati allo scopo di aggiornare gli amministratori sulle scorte e sulle bocche da sfamare: ne sono esempio due censimenti di Prato, rispettivamente del 1298, il più antico pervenuto (34), e del 1339 (35), e il censimento di Lucca del 1412 (36).

Il complesso delle misure a carattere preventivo aiuta meglio a comprendere le linee di fondo della politica annonaria delle città. Il principale obiettivo che queste si propongono è il raggiungimento della massima autosufficienza locale; né ciò può sorprendere considerato che sino alla formazione dei principati ciascuna città costituisce un'unità indipendente, costretta a provvedere a se stessa in un clima che è spesso di aperta ostilità da parte delle città confinanti. D'altronde anche per le caratteristiche geografiche della penisola, in larga parte montagnosa e priva di vie d'acqua navigabili, molti centri dell'interno si trovano a dover contare sulle proprie risorse. Non solo per i cereali, ma anche per gli altri prodotti di largo consumo, come carne, pesce, formaggio, olio, vino, si cerca di ricavare dal contado tutto quanto è necessario ad alimentare la popolazione che risiede nelle città. Si organizza la produzione del contado, si tenta di indirizzarla verso determinati prodotti e di incrementarla ampliando le aree destinate alla coltivazione.

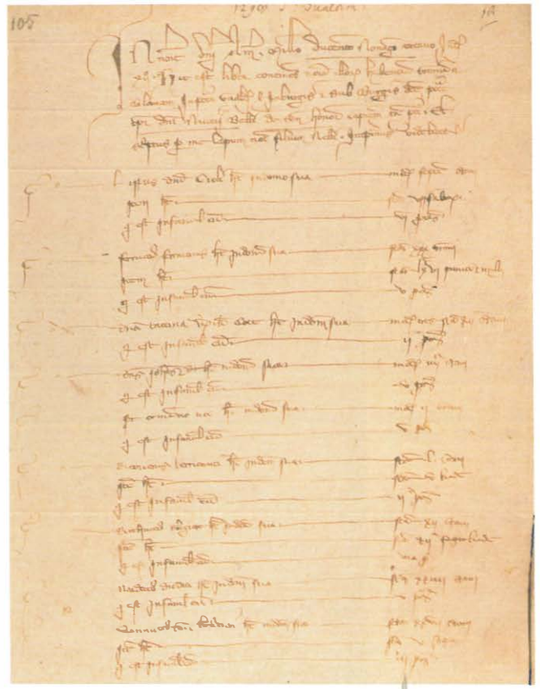

34 - Prato, 1298, censimento delle disponibilità annonarie della città e del contado, Sezione di Archivio di Stato di Prato.

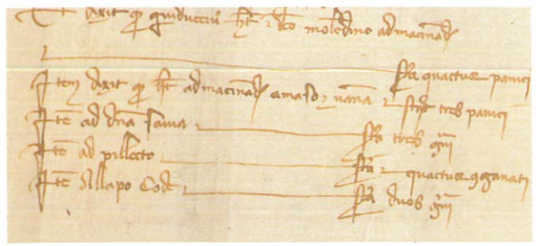

35 - Prato, 1339, censimento delle disponibilità annonarie della città e del contado, Sezione di Archivio di Stato di Prato.

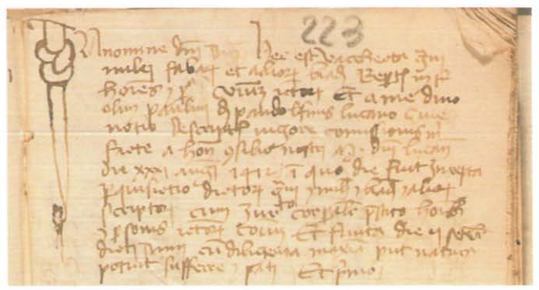

36 - Lucca, 1412, censimento di grano, miglio, fave e altre biade esistenti nei territori di S. Pietro, S. Casciano, S. Vito, Archivio di Stato di Lucca.

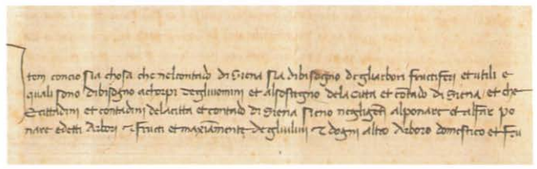

37 - Siena, 1 aprile 1407, nomina di una balia con l'incarico di far piantare alberi fruttiferi in città e nel contado, Archivio di Stato di Siena.

La portata di questi interventi varia nel tempo e nei luoghi; si va dai generici obblighi di coltivare la terra presenti in quasi tutti gli statuti, sia urbani che castrensi, alle opere di bonifica organizzate e attuate da alcuni comuni dell'Italia settentrionale al momento della massima espansione delle colture (secoli XII e XIII), per arrivare alla difesa di queste dall'avanzamento del pascolo, allorché, fra XIV e XV secolo, in concomitanza con la recessione demografica e il conseguente abbandono delle terre coltivate, si verifica un incremento dell'allevamento del bestiame.

Il risultato di questi interventi è che il paesaggio agrario cambia, si adatta ai bisogni della città.

Emblematica è la vicenda delle campagne senesi e fiorentine: l'incremento delle colture arboree, che si verifica nel tardo medioevo e dà origine al caratteristico paesaggio della coltura promiscua, trova corrispondenza nelle numerose disposizioni approvate dai consigli cittadini (37).

Esistono, tuttavia, generi per il cui rifornimento è necessario il ricorso al mercato esterno. È il caso del sale, un prodotto di prima necessità, indispensabile non solo come condimento, ma anche per la salagione di carne e pesce, il sistema di conservazione più diffuso sino alle soglie dell'età contemporanea. Il suo consumo è diffuso ovunque, ma la produzione è relegata solo in determinati luoghi: in riva al mare oppure dove esistono giacimenti di salgemma (38).

38 - Parma, (1318), rappresentazione dei pozzi di sale posseduti dal comune nei territori di Salsomaggiore, Salsominore e Tabiano, Archivio di Stato di Parma.

Nei centri dell'interno non poche sono le difficoltà che le autorità devono affrontare per assicurare adeguati rifornimenti. Siena, ad esempio, agli inizi del XIII secolo stringe un accordo con gli Aldobrandeschi e una compagnia di mercanti per la gestione della Dogana del sale di Grosseto (39); Perugia, nel 1432, per ovviare ai rischi di una penuria di tale prodotto, decide di stanziare 1.000 fiorini d'oro per la costruzione di un deposito del sale (40).

Difficoltà non mancano neppure nelle città costiere che si vedono costrette a dar vita ad organismi specifici preposti al controllo della produzione, importazione e distribuzione del sale: Venezia, che detiene il monopolio del sale di Chioggia sin dal 1184, nel corso del XV secolo istituisce i Provveditori al sale che ereditano le competenze in precedenza espletate da altri uffici (41).

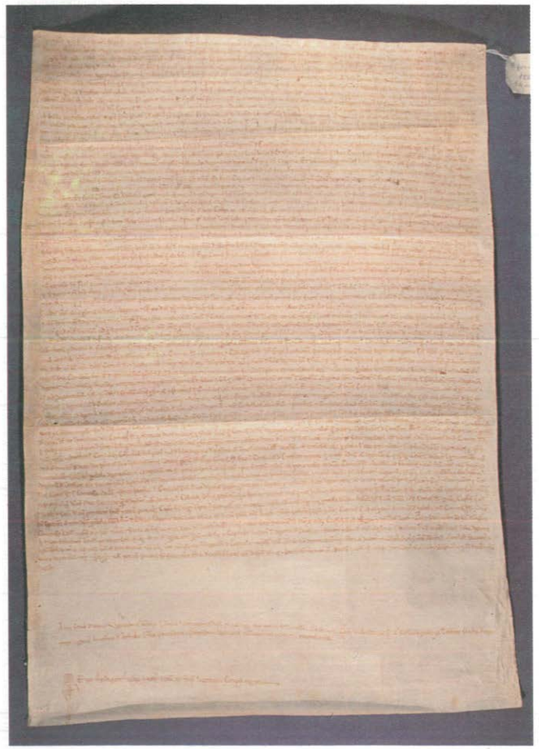

39 - Siena, 14 novembre 1203, accordo per la gestione delle dogane del sale, Archivio di Stato di Siena.

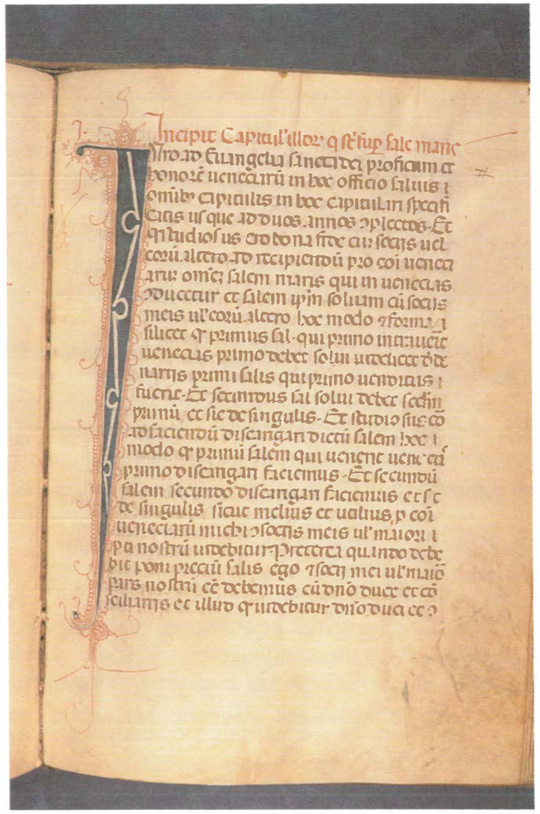

41 - Venezia, 1416, capitolare degli Ufficiali «super sale maris», Archivio di Stato di Venezia.

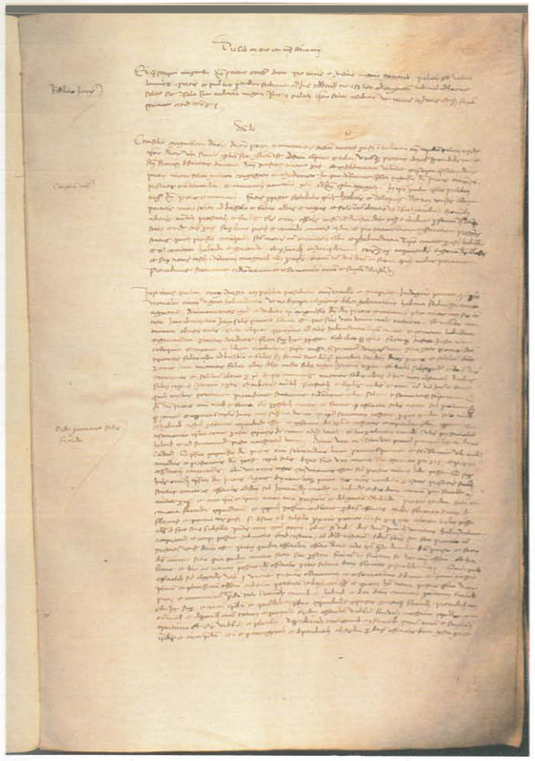

40 - Perugia, 4 febbraio 1432, il comune nomina tre ufficiali per il rifornimento di sale e la costruzione di un deposito pubblico, Archivio di Stato di Perugia.

La distribuzione delle derrate alimentari è controllata più rigorosamente della loro produzione. Viene messa a punto una normativa ispirata a principi protezionistici. Si ostacola l'uscita delle derrate alimentari prodotte nel contado, obbligando proprietari e contadini a portare le loro eccedenze sul mercato cittadino, come si può osservare dal registro in cui sono annotati gli ingressi nella città di Treviso delle biade e dei legumi provenienti dal contado (42).

Si incoraggiano le importazioni di quei generi che mancano o la cui produzione locale è insufficiente con l'istituzione di fiere e mercati, in occasione delle quali si concedono speciali garanzie ed esenzioni a chi porta «victualia» (43,44).

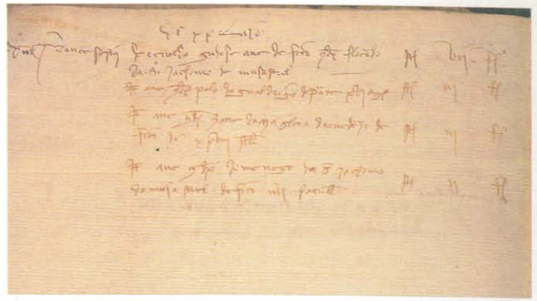

42 - Treviso, 23 giugno 1397, registrazione di biade e legumi portati in città, Archivio di Stato di Treviso.

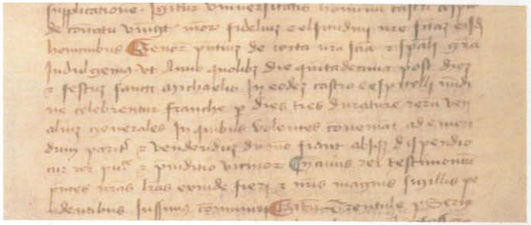

43 - Contea di Ventimiglia e Valle di Lantosca, sec. XV, statuti e privilegi, Archivio di Stato di Torino.

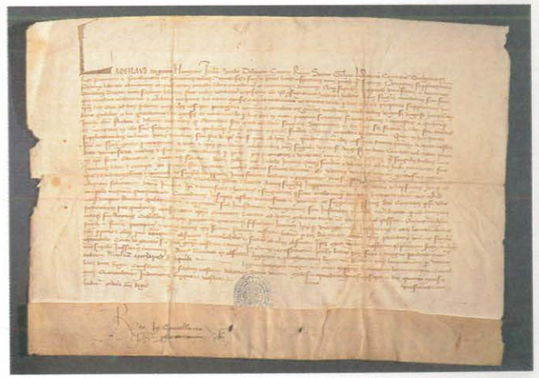

44 - Taranto, 4 maggio 1407, re Ladislao concede una proroga della fiera annuale, Archivio di Stato di Lecce.

I divieti di esportazione riguardano tutti i generi di largo consumo, ma, ancora una volta, colpiscono in primo luogo i cereali. La proibizione di portarli fuori dal contado è assoluta: esemplificativa ne è la rubrica relativa al divieto di esportare cereali, leguminose e farina dal Mantovano, contenuta negli statuti riformati gonzagheschi (45).

Le magistrature annonarie, tuttavia, hanno la facoltà di concedere il permesso di estrazione (tratta), dietro pagamento di una somma di denaro (46).

Apposite pene colpiscono chi viene sorpreso ad esportare cereali nonostante i divieti, oppure senza aver ottenuto la relativa autorizzazione. A Milano, nel 1207, gli Ufficiali delle biade del comune sequestrano un giumento ed il suo carico di miglio e panico che, contro il divieto, era portato da Varano a S. Maria del Monte (47).

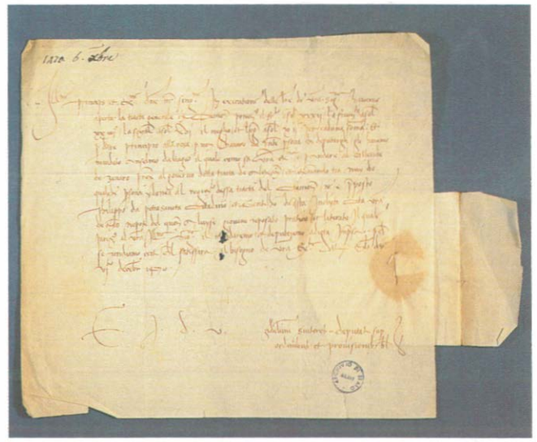

46 - Milano, 6 dicembre 1470, comunicazione al duca dell'apertura della tratta generale a Cremona, Archivio di Stato di Milano.

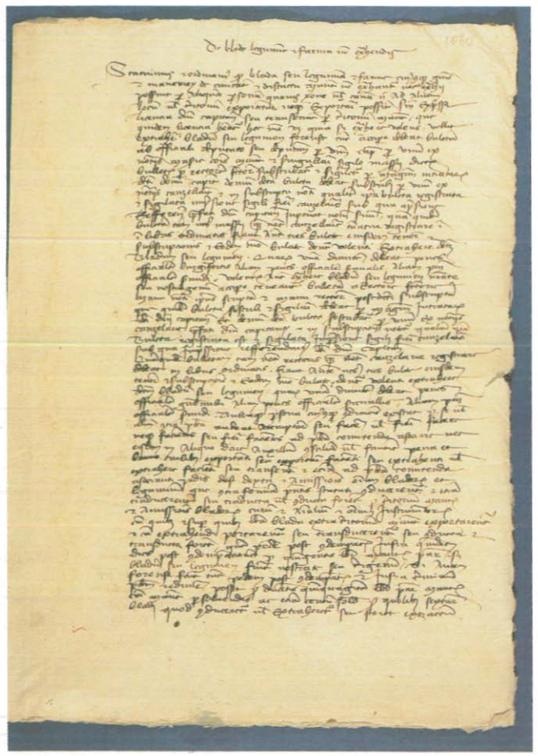

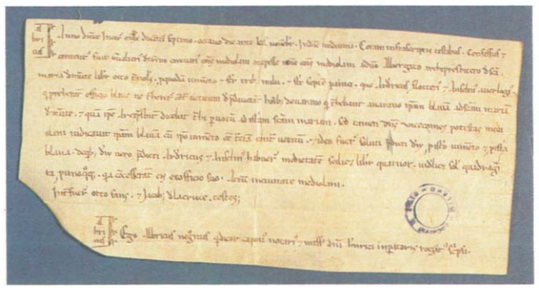

47 - Milano, 4 ottobre 1207, sequestro di un carico di biade trasportate senza autorizzazione, Archivio di Stato di Milano.

45 - Mantova, 1404, statuti riformati gonzagheschi, disposizione «de blado, legumine et farina non extrahendis», Archivio di Stato di Mantova.

A Siena, nel 1248, tredici asini sui quali veniva trasportato un carico di frumento e altre merci vengono sequestrati al proprietario e bruciati sulla piazza del Campo (48).

Né la situazione sembra cambiare con la formazione, nel secolo XV, degli stati regionali. Nuove restrizioni alle esportazioni si aggiungono alle precedenti: il grano e gli altri prodotti agricoli devono essere inviati esclusivamente alla città capoluogo (49,50).

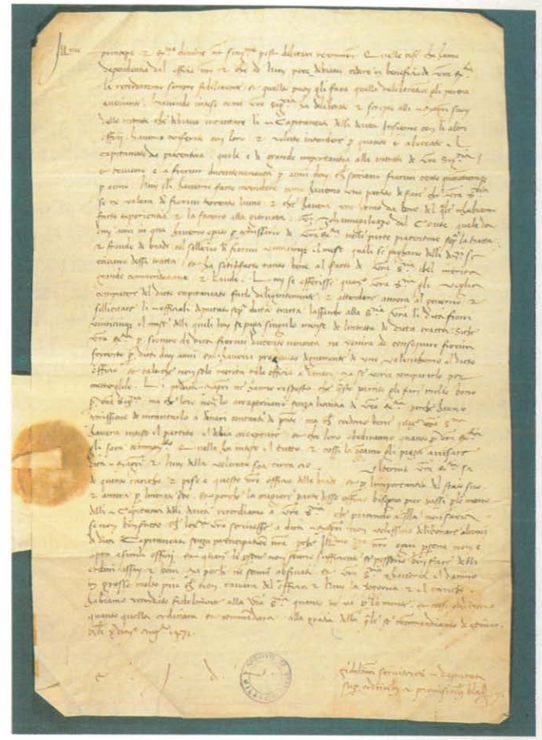

49 - Milano, 19 agosto 1471, i Deputati sopra le biade chiedono di esprimere il proprio parere sulla nomina dei Capitani del divieto, Archivio di Stato di Milano.

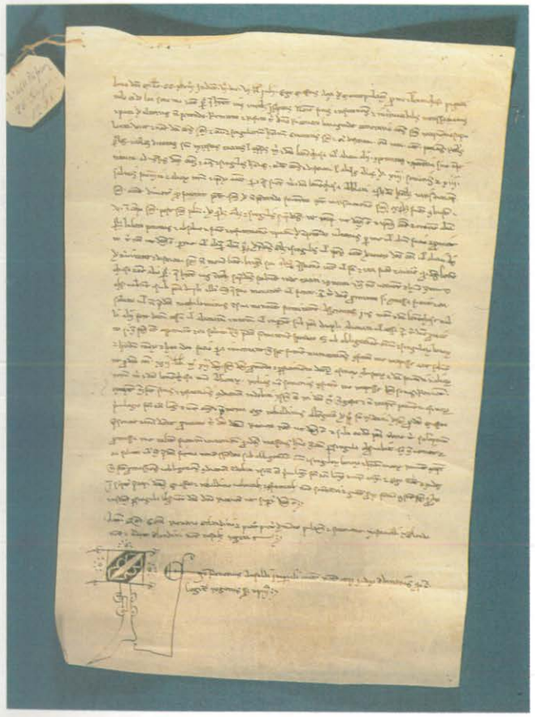

48 - Siena, 26 giugno 1248, quietanza di risarcimento per un sequestro di tredici asini carichi di grano, Archivio di Stato di Siena.

50 - Milano, 10 settembre 1471, l'Amministratore generale delle biade delle munizioni comunica al duca i prezzi del frumento, Archivio di Stato di Milano.

Anche il rifornimento di pesce rappresenta per le autorità di alcuni centri urbani un grave problema. In età medioevale, in virtù delle rigorose prescrizioni religiose che impongono la totale esclusione della carne dalla tavola in determinati giorni (venerdì e sabato) e in determinati periodi dell'anno (la Quaresima ed alcune feste con le rispettive vigilie), il consumo del pesce raggiunge livelli elevati ovunque. Le città lontane dal mare, a causa delle difficoltà di trasporto che incontra un prodotto così deperibile, possono contare solo sulle acque interne. Ogni rivo, per quanto modesto, viene sfruttato, ma nei grandi centri le risorse locali non sono sufficienti e si rende necessario il ricorso al mercato esterno. Emblematico il caso di Siena: nel 1426, per approvvigionare di pesce la città, si decide di avviare la costruzione di una peschiera nella zona di Grosseto e di un lago artificiale lungo il corso dell'Albegna (51). Circa quaranta anni dopo, nel 1469, non essendo ancora funzionanti né il lago, né la peschiera, si ricorre al pesce del lago Trasimeno, stipulando con Perugia un accordo che prevede la fornitura annua di 200.000 libbre di pesce: 120.000 durante la Quaresima e le restanti 80.000 durante il corso dell'anno (52).

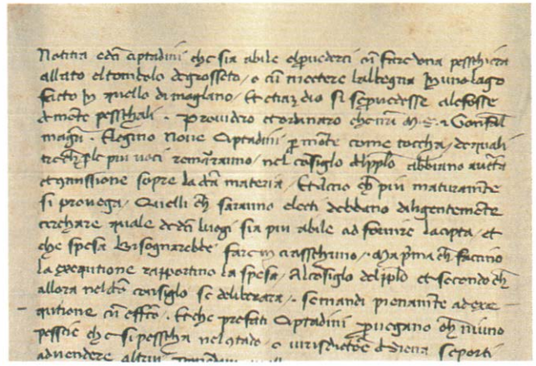

51 - Siena, 23 agosto 1426, il comune istituisce una balìa di tre cittadini per la costruzione di una peschiera a Grosseto, Archivio di Stato di Siena.

53 - Perugia, 16 marzo 1277, un consiglio di giurisperiti esprime al comune un parere sulla richiesta di pesce per la cena del Venerdì Santo fatta dal pontefice Giovanni XXI, Archivio di Stato di Perugia.

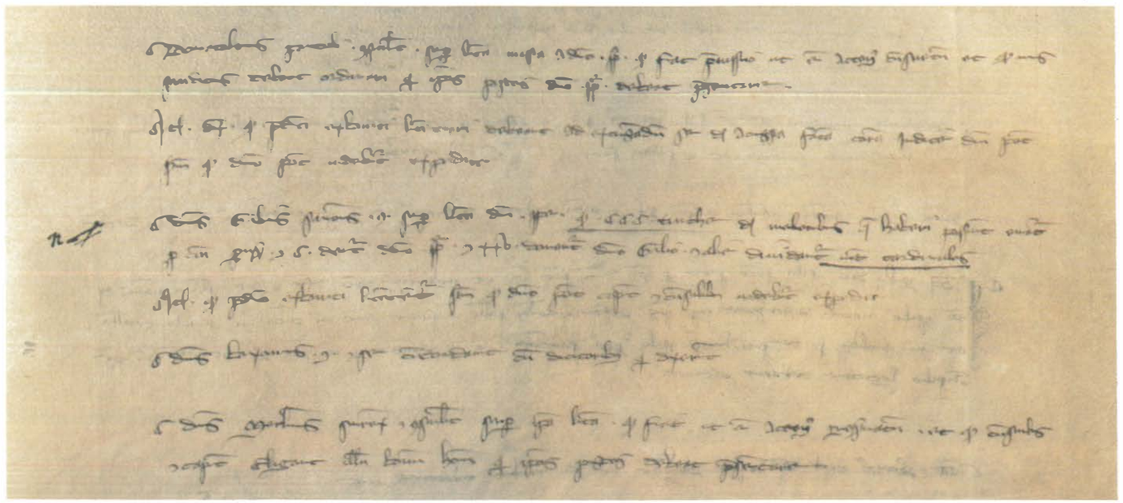

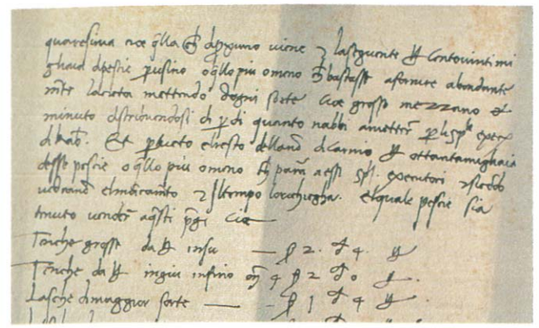

52 - Siena, 17 settembre 1469, il comune stipula un accordo con Perugia per la fornitura di 200.000 libbre di pesce all'anno, Archivio di Stato di Siena.

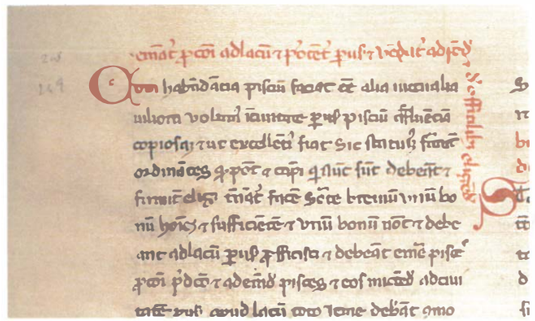

54 - Perugia, 1279, statuto del comune, norme sulla vendita del pesce, Archivio di Stato di Perugia.

55 - Perugia, 1342, statuto del comune, norme riguardanti la protezione della fauna ittica, Archivio di Stato di Perugia.

Il lago Trasimeno costituisce un'importante fonte di approvvigionamento per buona parte dei comuni dell'Italia centrale. Il suo pesce arriva anche a Firenze e a Roma (53). Fin dal XIII secolo il comune di Perugia esercita sul lago il diritto esclusivo di pesca. Disposizioni che regolano le modalità di approvvigionamento si trovano già nei più antichi statuti del comune pervenuti (54).

Nella successiva redazione statutaria del 1342 troviamo un complesso di norme dettagliate, tanto in materia di gestione della pesca, quanto di tutela dell'*habitat* lacustre. Ci si preoccupa non solo di garantire l'approvvigionamento delle città con lo stabilire l'obbligo di consegnare determinati quantitativi giornalieri di pescato, ma anche d'impedire uno sfruttamento eccessivo delle acque vietando la pesca nei periodi di riproduzione e la cattura del novellame (55).

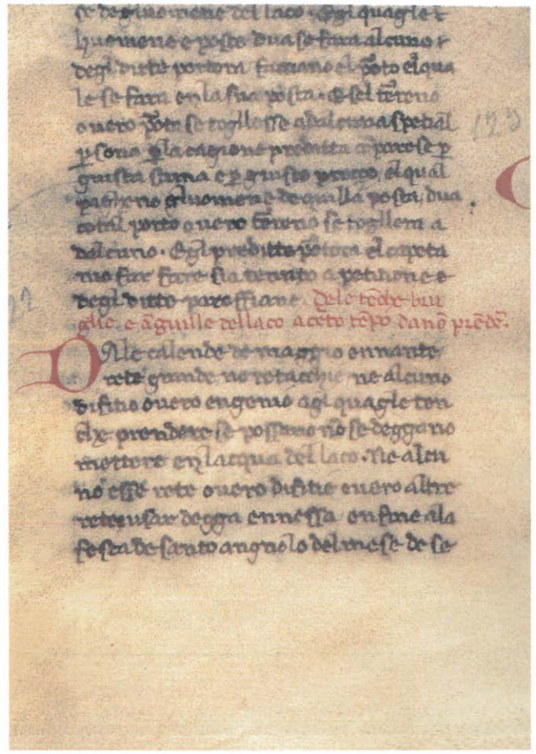

La regolamentazione della pesca è una preoccupazione costante. L'uso di sistemi di pesca e attrezzi dannosi al ripopolamento appare largamente diffuso. Significativa in proposito una disposizione della «Carta de logu» (56) con la quale si cerca di limitare un sistema di pesca diffuso in tutta la Sardegna e indicato con il termine «alluare», il quale consiste nell'avvelenare l'acqua di fiumi e laghi con piante di euforbia che, uccidendo i pesci, ne consentono una più agevole cattura ma compromettono irrimediabilmente il patrimonio ittico. Anche a Como la regolamentazione della pesca impegna gli statutari nell'elaborazione di una serie di norme dettagliate. A sottolineare l'importanza dell'economia peschereccia per il centro lacuale basterà ricordare come esso eserciti il controllo non solo sull'omonimo lago, ma anche sul Maggiore e su quello di Lugano, i cui comuni rivieraschi sono tenuti a consegnare alla pescheria di Como durante i vari giorni della Quaresima determinati quantitativi di pesce (57).

Anche il controllo dei mulini e dei frantoi (58) rientra tra i settori d'intervento della politica annonaria. I mulini, in particolare, che rivestono un'importanza fondamentale per l'approvvigionamento, sono sottoposti alla sorveglianza di apposite magistrature (59,60,61).

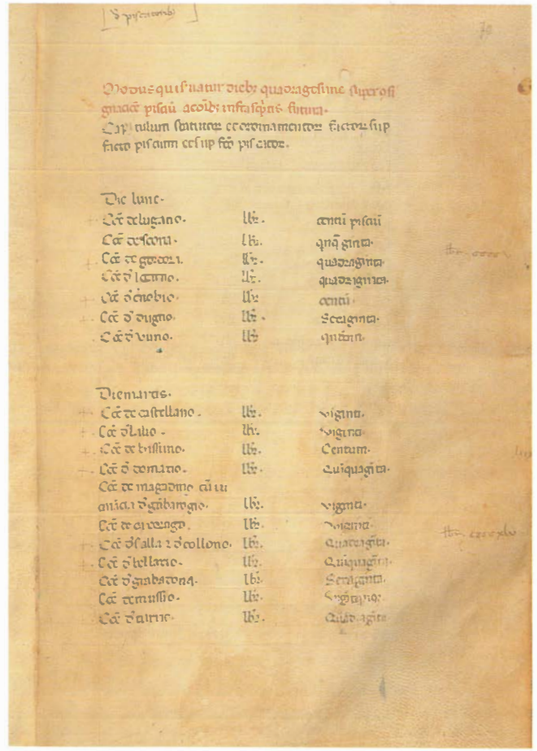

57 - Como, 1296, statuto del comune, elenco dei quantitativi di pesce che i centri rivieraschi devono fornire durante la Quaresima, Archivio di Stato di Como.

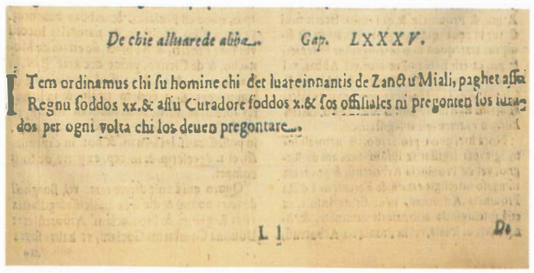

56 - Sec. XIV, «Carta de logu», disposizioni sulla pesca praticata con la «lua», Archivio di Stato di Cagliari.

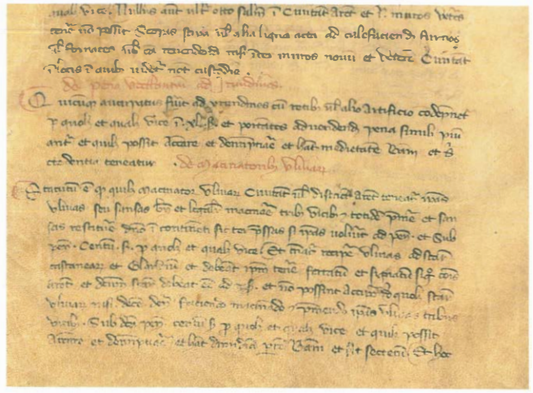

58 - Arezzo, 1342, statuto del comune, norme sul funzionamento dei frantoi, Archivio di Stato di Arezzo.

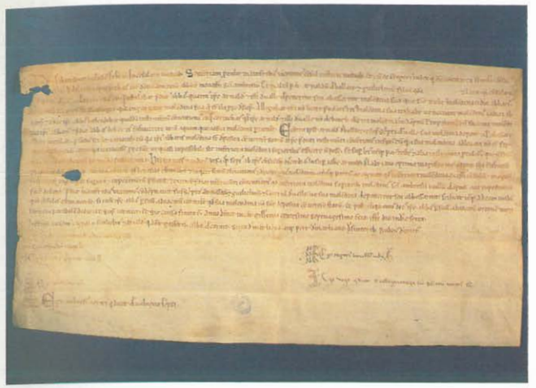

59 - Milano, 27 gennaio 1173, sentenza di Maifredo Visconti in una lite relativa ad alcuni mulini sulla Vepra, Archivio di Stato di Milano.

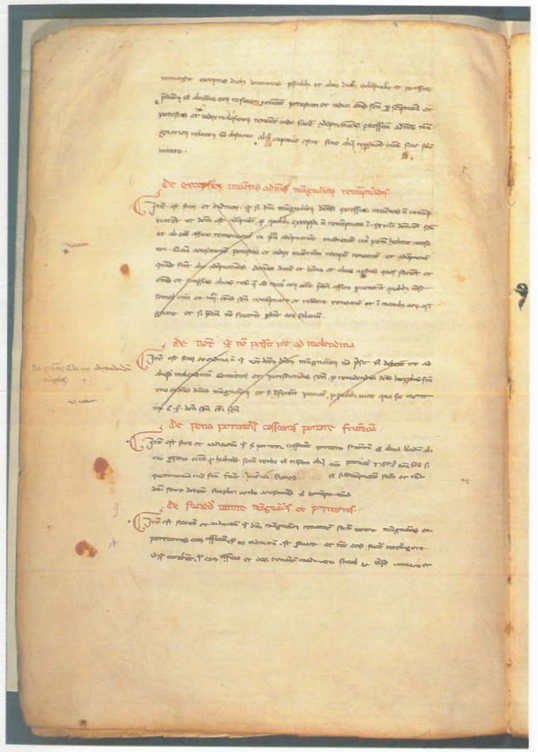

60 - Siena, 28 marzo 1281,norme statutarie «dominorum mugnaiorum et molendinorum», Archivio di Stato di Siena.

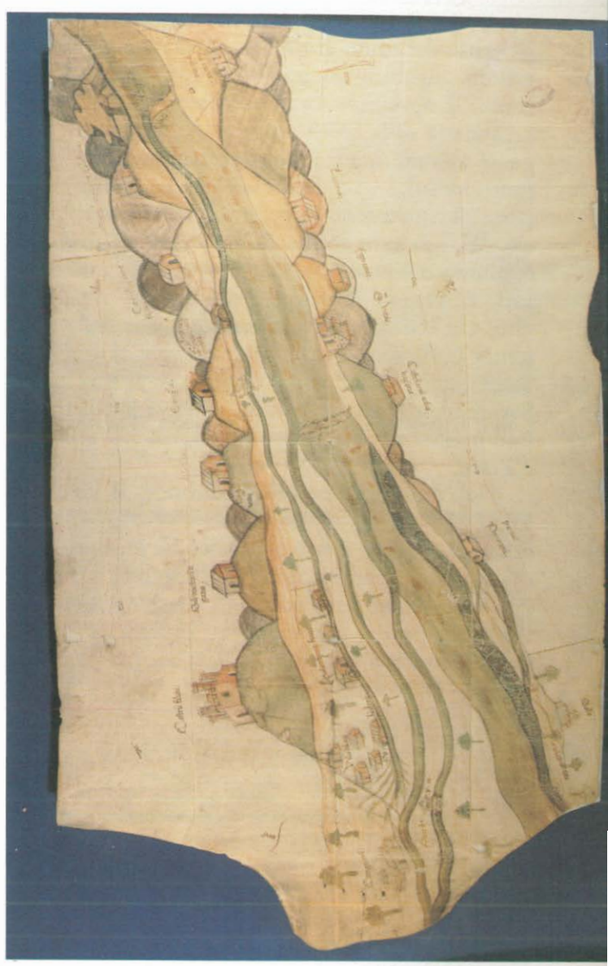

61 - Parma, secc. XIV-XV, «Disegno del fiume Baganza et soi canali et di Felino con sue pertinentiae et loci, di Sala con soi loci et pertinentiae», Archivio di Stato di Parma.

Il vino è l'unico genere per il quale nella maggioranza dei centri si riscontra il divieto alle importazioni. Significativo è il «consiglio» che, nel Trecento, il novelliere Giovanni Sercambi, figura non secondaria sulla scena politica lucchese, offre ai signori Guinigi invitandoli a perseguire una politica protezionistica e ad ostacolare, tra l'altro, l'introduzione di vino forestiero per evitare danni al commercio del prodotto locale (62). D'altra parte, il suo consumo nel medioevo raggiunge livelli molto elevati. A Venezia, che per i rifornimenti dipendeva oltre che dai domini di oltremare anche dalla terraferma (63), sono stati appurati livelli di consumo oscillanti tra i 700 e i 750 litri annui pro càpite. Sorprendenti, pur se minori, anche i livelli riscontrati in altre città: 500 litri a Bologna, 350 a Firenze e Prato.

Nell'Italia medioevale, d'altronde, il vino non solo è la bevanda più diffusa ma è anche impiegato nella farmacopea e può accadere che le stesse autorità comunali, come a Siena, deliberino di facilitarne e di incentivarne la vendita e il consumo (64).

Il quadro dei provvedimenti in materia di politica annonaria non è, tuttavia, ancora completo.

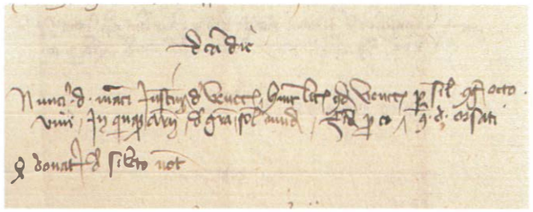

63 - Treviso, 5 febbraio 1399, licenze per il trasporto di vino da Treviso a Venezia lungo il Sile, Archivio di Stato di Treviso.

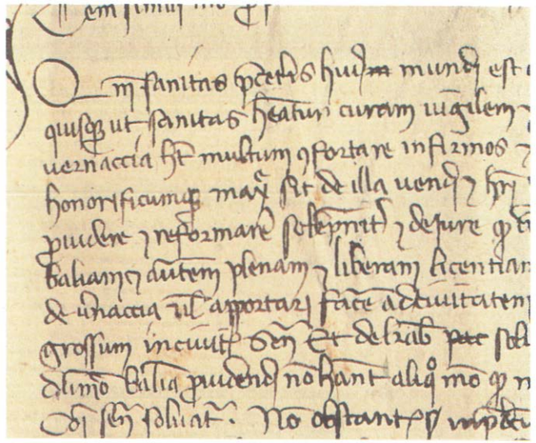

64 - Siena, 6 dicembre 1359, il Consiglio generale stabilisce di facilitare la vendita e il consumo di vernaccia riconoscendone la validità come medicinale, Archivio di Stato di Siena.

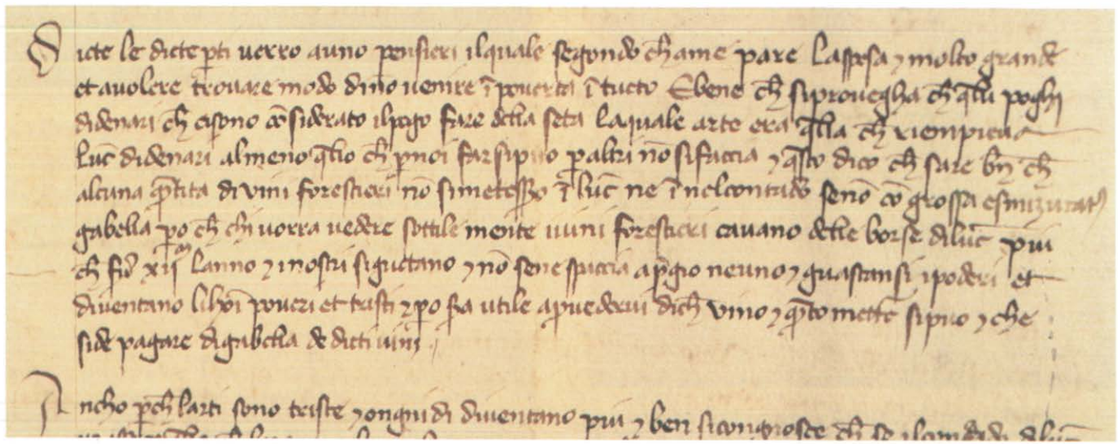

62 - Lucca, sec. XIV, consigli di Giovanni Sercambi ai signori Guinigi, Archivio di Stato di Lucca.

Le autorità cittadine si mostrano pienamente consapevoli del fatto che l'afflusso di merci, anche in grande quantità, non è sufficiente a garantire né l'adeguata disponibilità delle stesse, né il mantenimento di prezzi equi, ma che è necessario altresì regolamentare e sorvegliare la distribuzione e l'attività dei mestieri ad essa collegati.

Il contenimento dei prezzi, l'eliminazione delle frodi, il controllo della quantità e della qualità delle merci, rappresentano altri problemi sui quali si deve intervenire con specifici provvedimenti. Per quanto concerne la limitazione dei prezzi, il mezzo più comune al quale si ricorre è rappresentato dai calmieri. Periodicamente le autorità cittadine stabiliscono il prezzo delle singole derrate, elencandole in dettaglio e tenendo conto della situazione del mercato (65). A Pistoia, per il pane, (66) l'Opera di San Jacopo – che sin dal XIII secolo esercitava per delega del comune il controllo del mercato cittadino – predispone una tabella di corrispondenza tra il prezzo del grano ed il peso del pane, che era venduto a prezzo fisso.

Non ci si limita, però, ad intervenire esclusivamente sui prezzi di mercato ma si cerca di risalire alle origini del fenomeno. L'ostacolo principale con il quale le autorità sono chiamate a misurarsi è rappresentato dai tentativi, sia dei privati che delle corporazioni, di organizzare monopoli tendenti a sottrarre prodotti al mercato allo scopo di rialzare i prezzi (67).

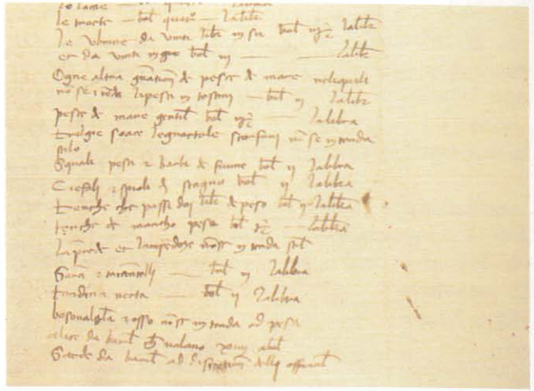

65 - Roma, 1447, tabella dei prezzi del pesce, Archivio di Stato di Roma.

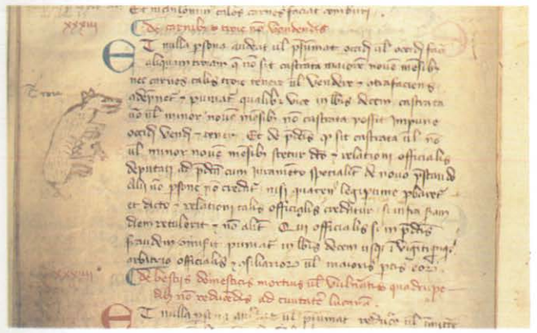

67 - Lucca, 1371, norme statutarie sulla macellazione e vendita delle carni, Archivio di Stato di Lucca.

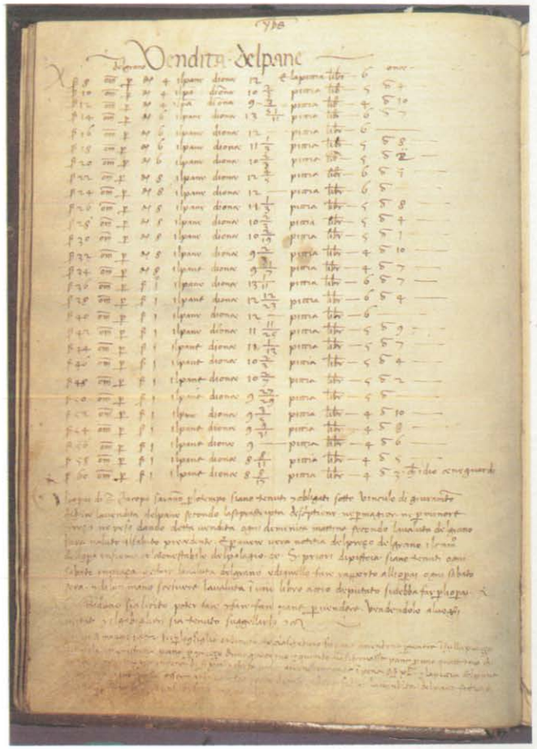

66 - Pistoia, 1450-1470, tabella dei prezzi del pane, Archivio di Stato di Pistoia.

68 - Siena, giugno 1472, statuto della Mercanzia, Archivio di Stato di Siena.

La lotta contro le manovre speculative raggiunge gradi diversi nei differenti centri. Ovunque si trovano divieti generali di incettare derrate alimentari allo scopo di rivenderle.

In alcune città i mestieri dell'alimentazione vengono sottoposti ad apposite magistrature. A Siena, la Mercanzia, attiva sin dalle origini del comune, esercita il controllo sulla gestione ed il funzionamento delle botteghe ed amministra la giustizia in materia commerciale per mezzo del proprio tribunale, raffigurato nel frontespizio degli statuti quattrocenteschi (68).

Altrove si vieta alle professioni legate a settori vitali dell'approvvigionamento di costituirsi in società. A Bologna le uniche alle quali è accordato questo privilegio sono quelle che acquistano una particolare rilevanza politica ed economica: i beccai, i venditori di pesce, i commercianti di carni salate (69).

Quanto agli altri mestieri dell'alimentazione, riusciranno ad organizzarsi in corporazioni solo nel XV secolo quando, in una nuova fase della vita comunale bolognese, le società d'arti si svuotano di peso politico e si configurano come semplici organizzazioni professionali (70,71).

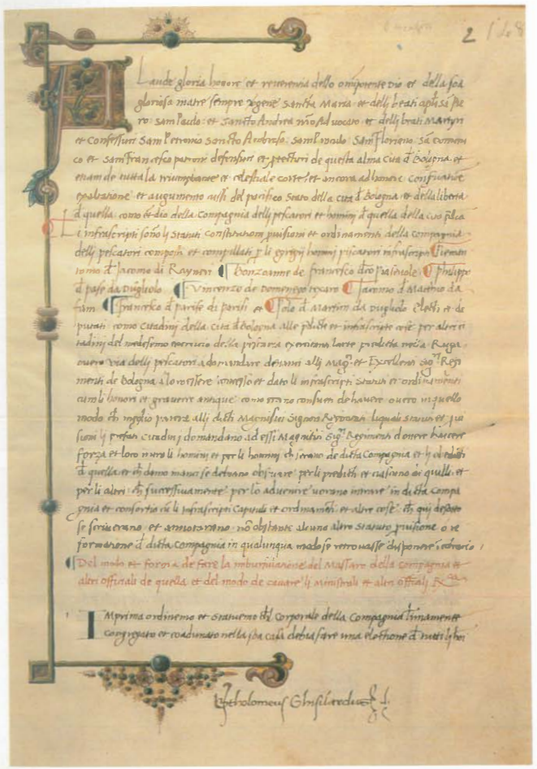

69 - Bologna, 1488, statuto della società dei pescatori, Archivio di Stato di Bologna.

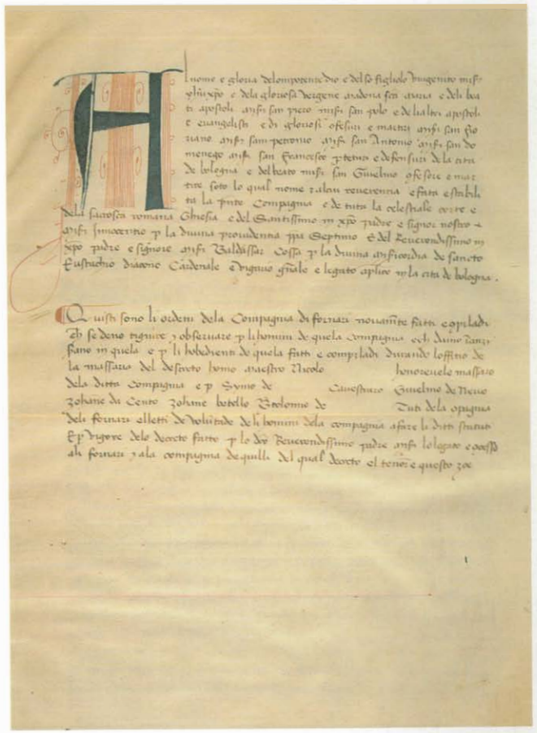

70 - Bologna, sec. XV, statuto della società dei fornai, Archivio di Stato di Bologna.

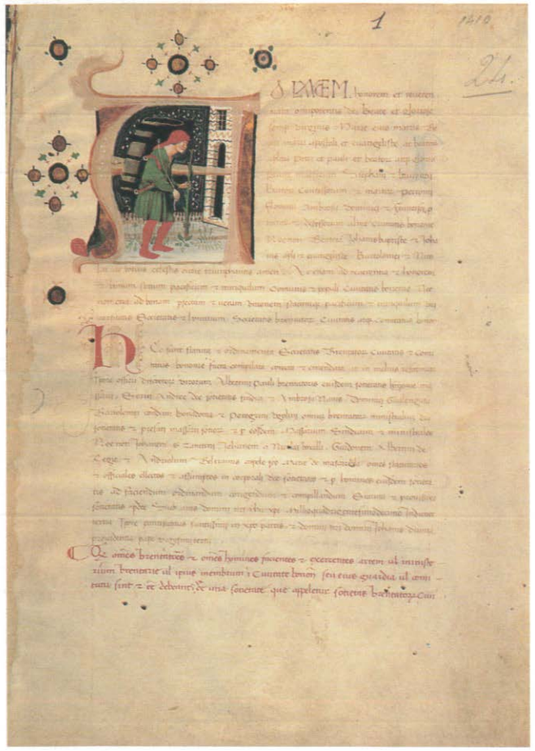

71 - Bologna, 1410, statuto della società dei brentatori, Archivio di Stato di Bologna.

Anche il controllo del consumo trova spazio nella politica comunale, in linea con quanto va accadendo in altre parti d'Europa intorno al secolo XIV. A Siena, negli statuti cittadini del 1343 compaiono alcune norme dedicate alla limitazione del numero delle portate e degli invitati ai banchetti nuziali (72).

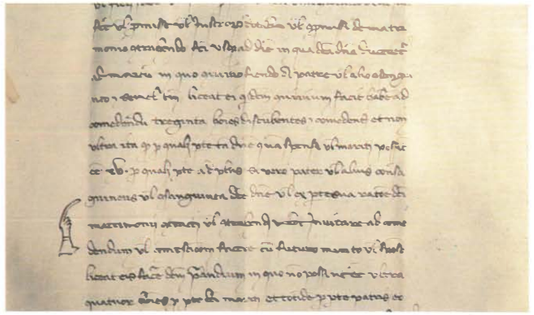

72 - Siena, 1343, normativa per i pranzi nuziali, Archivio di Stato di Siena.

71 - Bologna, 1410, statuto della società dei brentatori (particolare), Archivio di Stato di Bologna.

Le autorità pubbliche non si limitano tuttavia ad influire sul mercato attraverso i divieti. La loro attenzione si estende alla regolazione delle attività di tutti i mestieri legati al commercio delle vettovaglie. Non una delle diverse fasi attraverso le quali le derrate alimentari arrivano al consumatore sfugge all'attenzione degli statutari (73).

Particolare cura è rivolta al controllo dei pesi e delle misure, oltreché della qualità delle merci. Una complessa normativa viene messa in atto al fine di tutelare il consumatore dalle frodi: il vino, ad esempio, deve essere venduto puro e non mescolato all'acqua e può essere servito agli avventori solo nei recipienti previsti dagli statuti (74). Un esemplare dei pesi è conservato presso il comune ed appositi ufficiali effettuano periodicamente il controllo dei campioni usati per la vendita. A Prato, ad esempio, i «ponderatores» durano in carica due mesi ed ogni anno, nel mese di gennaio, sono tenuti a sigillare le misure dopo averle confrontate con quelle di pietra che il comune conserva nella chiesa di S. Stefano (75). A Sassari, dove operano due «pesatores statere» affiancati da due scrivani, invece, i campioni sono conservati nell'abitazione di un «vir legalis» (76).

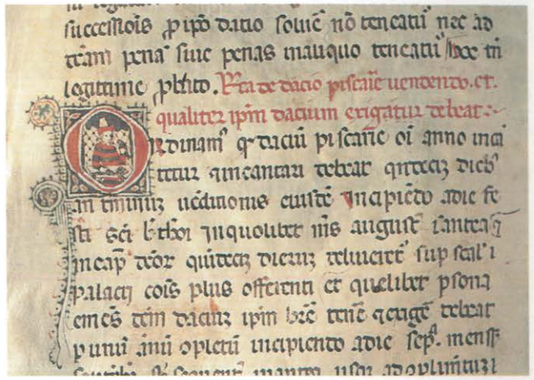

73 - Trieste, 1350, statuti cittadini, Biblioteca Civica di Trieste.

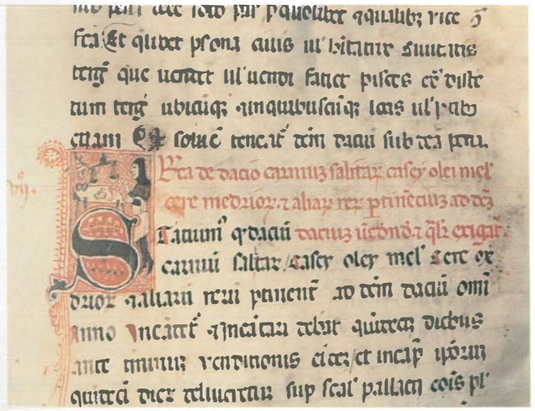

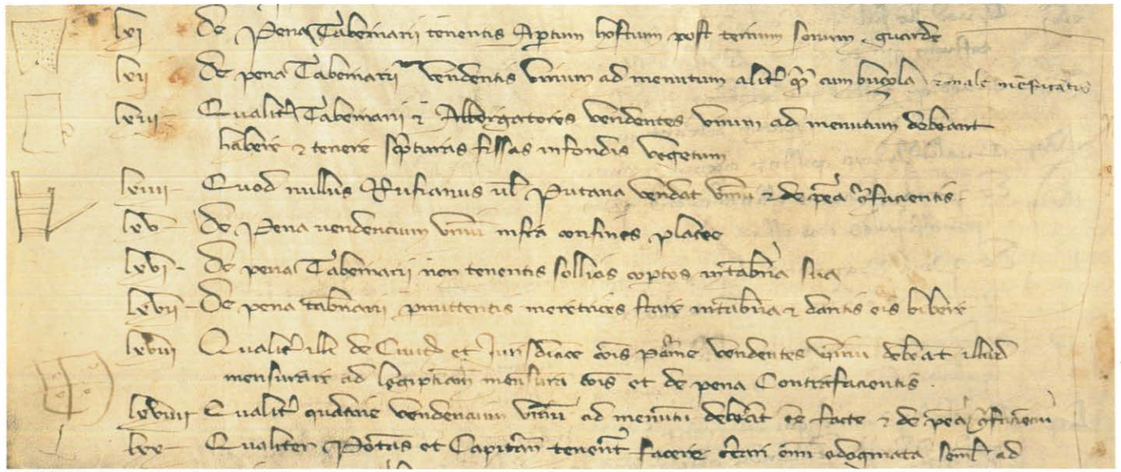

74 - Parma, 1303-1317, statuti cittadini, Archivio di Stato di Parma.

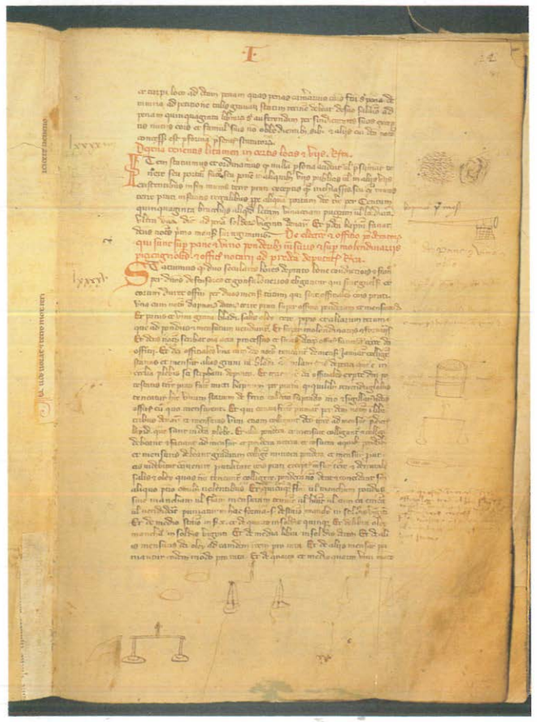

75 - Prato, 1330, statuto del comune, Sezione di Archivio di Stato di Prato.

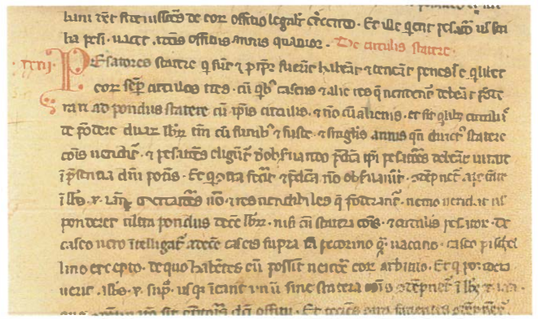

76 - Sassari, sec. XIV, norme statutarie sull'elezione degli ufficiali della stadera, Archivio di Stato di Sassari.

Il pesce deve essere esposto sui banchi e tenuto per non più di un giorno (77). Le diverse qualità di carne vanno collocate su banchi differenti in modo da evitare sostituzioni fraudolente al momento della vendita (78,79). È proibito macellare gli animali nottetempo, pratica molto diffusa al fine di eludere i controlli delle autorità comunali. Il pane dev'essere confezionato con i cereali prestabiliti e avere un determinato peso (80).

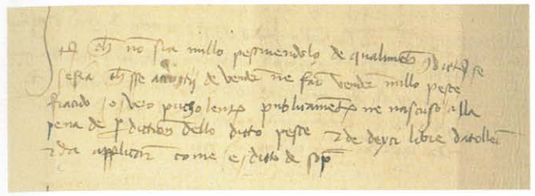

77 - Roma, 22 maggio, 1447, disposizioni dei conservatori sulla vendita del pesce, Archivio di Stato di Roma.

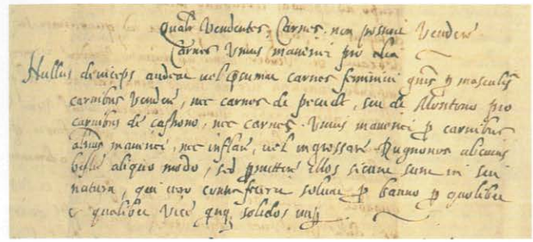

78 - Parma, 1353-1472, statuti della terra di Corniglio, Archivio di Stato di Parma.

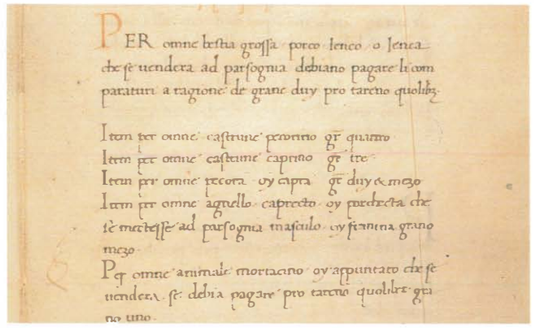

79 - Lecce, 1473, capitoli e statuti regolanti la vendita di generi alimentari, Archivio di stato di Lecce.

La vendita dei prodotti deve avvenire in determinate ore ed in determinati luoghi per facilitare il controllo da parte degli ufficiali pubblici (81).

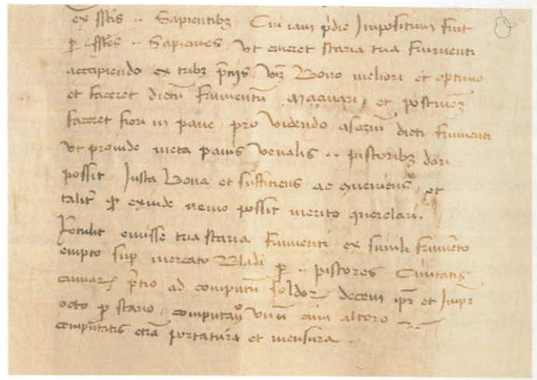

80 - Como, 18 ottobre 1428, il podestà, il referendario ed il Consiglio di provvisione fissano la meta del pane venale di frumento, Archivio di Stato di Como.

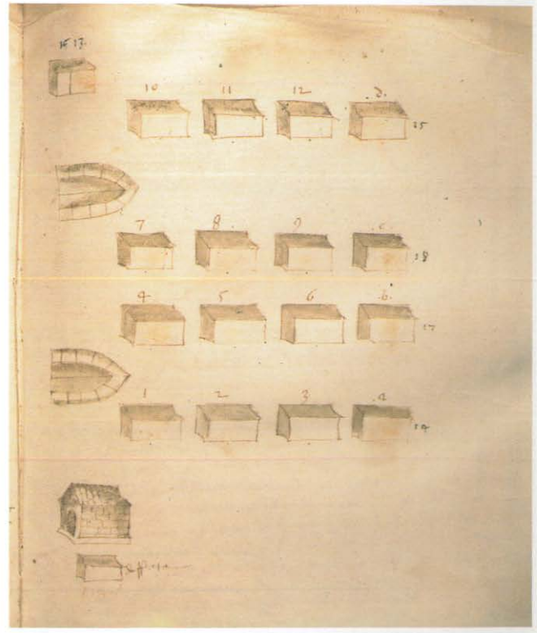

81 - Venezia, sec. XV, disposizione delle «banche» per la vendita della carne a Rialto, Archivio di Stato di Venezia.

La vendita delle derrate alimentari non costituisce per le autorità pubbliche solo un problema da risolvere per garantire migliori condizioni di vita alla popolazione, ma diviene anche uno strumento per accrescere le entrate dei bilanci comunitativi. Infatti l'imposizione di gabelle, oltre a rappresentare uno strumento di politica annonaria (si abbassano o si aumentano a seconda che si voglia favorire o scoraggiare l'importazione delle derrate), costituisce uno dei mezzi più efficaci per garantire entrate sicure sia per la gestione ordinaria del bilancio che per necessità straordinarie. Si sottopone a tassazione non solo la merce che entra o esce dalla città (82), ma anche la vendita di taluni generi alimentari – come vino, olio pesce, farina – o la lavorazione di altri, come, ad esempio, la macellazione o la salatura della carne (83).

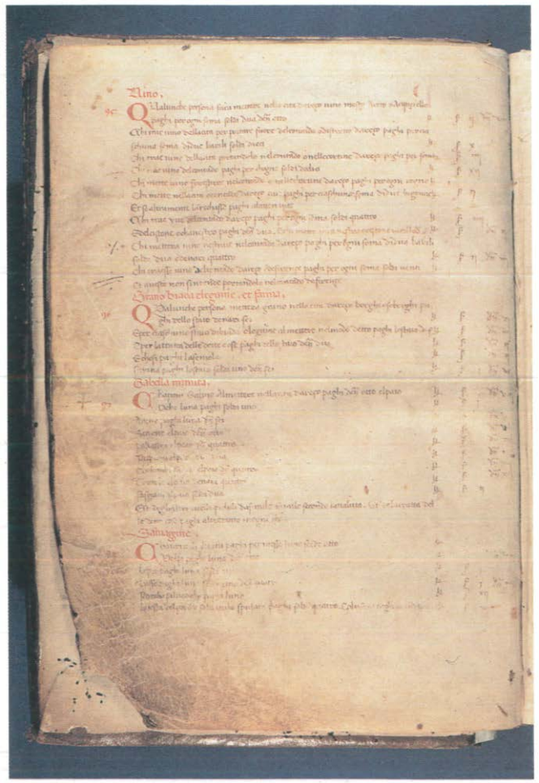

82 - Arezzo, 1468, statuto del comune, gabella delle merci, Sezione di Archivio di Stato di Prato.

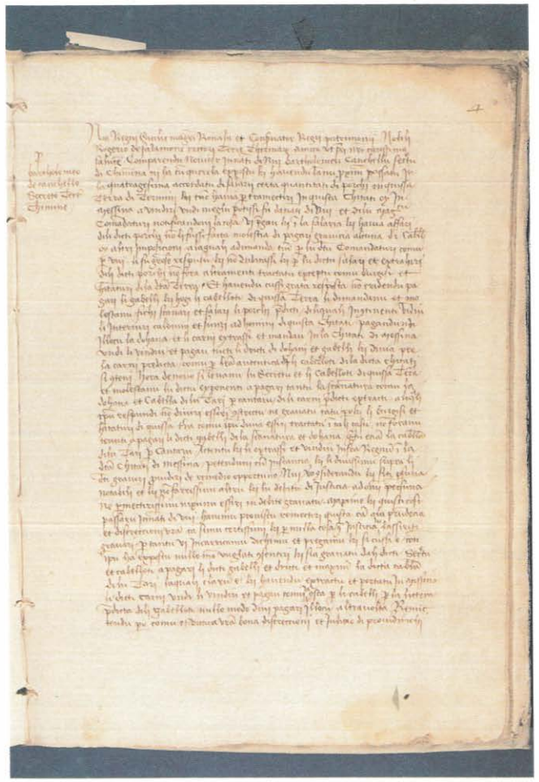

83 - Palermo, 3 ottobre 1439, il conservatore del Real patrimonio invita il rettore di Termini a rispettare le esenzioni fiscali concesse sulla macellazione, Archivio di Stato di Palermo.

La gabella può essere gestita direttamente dal comune, che ne riscuote gli introiti per mezzo dei suoi ufficiali, oppure appaltata a privati. A Prato, nel secolo XIV la gabella del macello è gestita dal comune (84) almeno fino alla metà degli anni '30, epoca in cui compaiono i primi contratti d'appalto (85).

Il bestiame generalmente è tassato al momento dell'introduzione in città ed anche l'allevamento domestico, quantunque destinato al consumo familiare, non sfugge alle imposte: a Prato, alla fine del Duecento sono sottoposti a tassazione i colombi, il cui allevamento per uso familiare, è largamente diffuso (86).

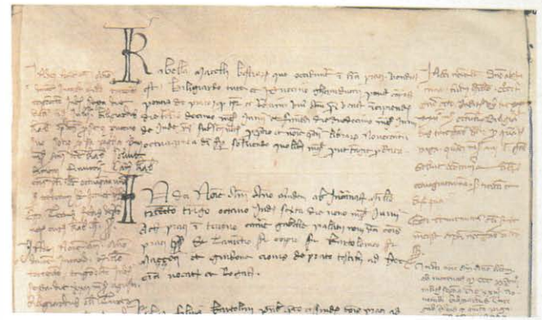

85 - Prato, 9 giugno 1338, appalto della gabella del macello, Sezione di Archivio di Stato di Prato.
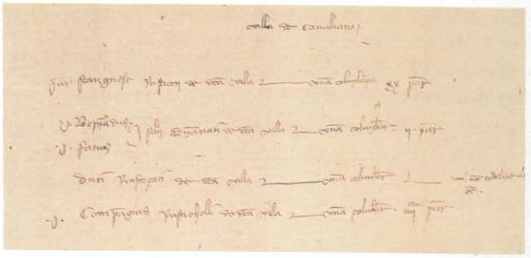
86 - Prato, 1298-1299, censimento delle colombaie per l'imposizione di una tassa sui colombi domestici, Sezione di Archivio di Stato di Prato.

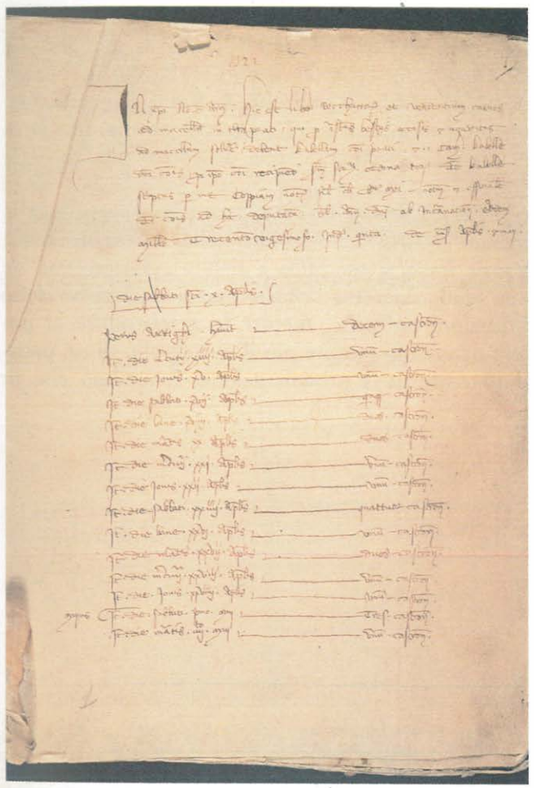

84 - Prato, 10 aprile 1322, elenco degli animali macellati e messi in vendita, Sezione di Archivio di Stato di Prato.

Se si escludono le grandi scoperte geografiche, le cui conseguenze più importanti però si faranno sentire a distanza di tempo, nel passaggio tra medioevo ed età moderna, nell'ambito della questione alimentare, non si registrano trasformazioni di portata rivoluzionaria ma solo parziali modifiche che creano una situazione nuova. Rispetto agli altri paesi europei che nel secolo XVI vivono una fase di decollo sia politico che economico, l'Italia del primo '500 attraversa un periodo di crisi. Questa crisi, però, non significa diminuzione del volume e del valore degli scambi, né tantomeno un peggioramento del tenore di vita e della potenzialità produttiva. La caratteristica della vita economica delle «regioni» italiane è data dallo spostamento degli interessi dal settore commerciale, manifatturiero e bancario al settore agricolo. Nella maggior parte delle città la classe media, intorno a cui si raggruppano, dipendendone economicamente, le classi inferiori, trae dalla terra le fonti di ricchezza e di influenza sociale; è la terra a fornire a questa classe direttamente quanto necessario ai bisogni della famiglia. Il mercato quotidiano continua ad essere il luogo in cui si riversano i contadini e, nelle prime ore del mattino, è riservato ai rapporti diretti produttore-consumatore, servendo principalmente quanti non appartengono al ceto dei «proprietari». È il caso di Arezzo, dove nel 1510 il Consiglio generale designa alcuni cittadini a fissare i «capitula platee et plateola» per i mercati di piazza Grande e di piazza San Michele (87).

I mutamenti che si registrano in occidente dopo il 1492 e le guerre che coinvolgono ininterrottamente per mezzo secolo quasi tutte le regioni d'Italia, non privano totalmente la penisola della sua forza di attrazione e di espansione. Tale situazione cambia a partire dal 1530 allorché lo stabilirsi del dominio della Spagna, diretto su Sardegna, Sicilia, Napoli e Milano o indiretto su Roma, Toscana, Genova e parzialmente sul ducato di Savoia, incide in maniera determinante sulla definitiva perdita delle antiche posizioni anche economiche. Solo Venezia si conserva indipendente, anche se immobilizzata dalla pressione turca. La struttura della società di questa nuova Italia si modifica e risulta caratterizzata da una tendenza verso l'accentramento sul piano delle istituzioni politiche, mentre le magistrature al potere diventano sempre più il monopolio di un patriziato ristretto. L'urbanizzazione, fenomeno che in questo secolo si rinvigorisce per il forte aumento demografico che contraddistingue gli ultimi anni del '400, fa registrare un nuovo episodio di migrazione massiccia dalle campagne verso le città ed una subordinazione delle aree agricole alle esigenze della città. Questo nuovo aumento improvviso della popolazione cittadina rende l'incubo della carestia una costante anche della società del '500 ed è conseguenza della rarefazione dei prodotti alimentari oltre che delle lunghe guerre che si susseguono in Italia. A questo riguardo sono interessanti gli atteggiamenti di Genova e Siena. La prima, nel 1529, dà istruzioni al proprio ambasciatore presso Carlo V perché ottenga dall'imperatore l'assicurazione di un costante approvvigionamento granario, posto come condizione alla fedeltà asburgica (88); a Siena, invece, durante l'assedio che precede la caduta, nel 1555, della repubblica si interviene razionando i viveri ed istituendo le tessere per il pane (89). Strettamente collegato al fenomeno della carestia è il pericolo di epidemie che spinge l'autorità a dettare norme comuni in materia di alimentazione e di sanità (90).

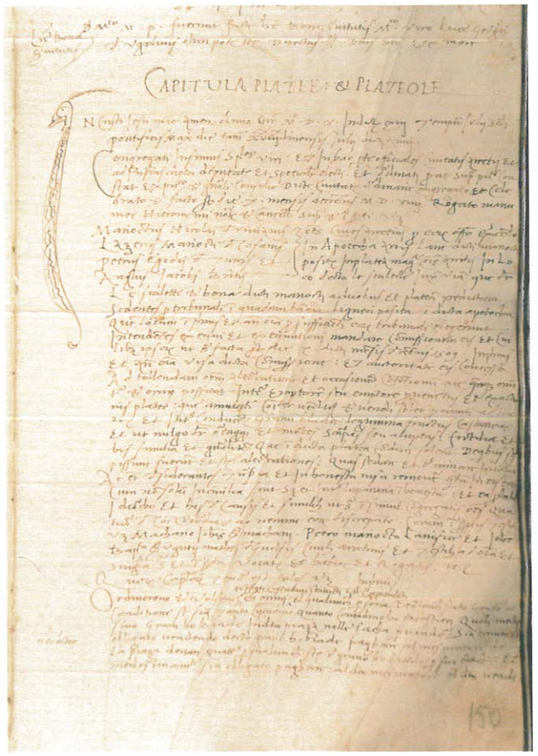

87 - Arezzo, 21 luglio 1510, capitoli per lo svolgimento dei mercati di piazza Grande e piazza S. Michele, Archivio di Stato di Arezzo.

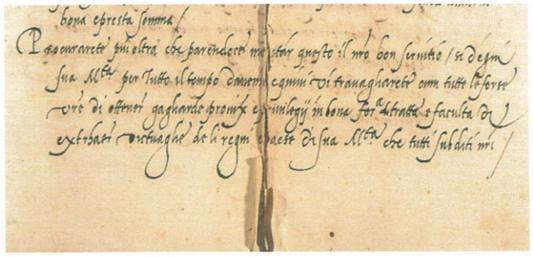

88 - Genova, 3 marzo 1529, istruzioni del doge, del governatore e dei procuratori della Repubblica a Sinibaldo Fieschi ambasciatore presso Carlo V, Archivio di Stato di Genova.

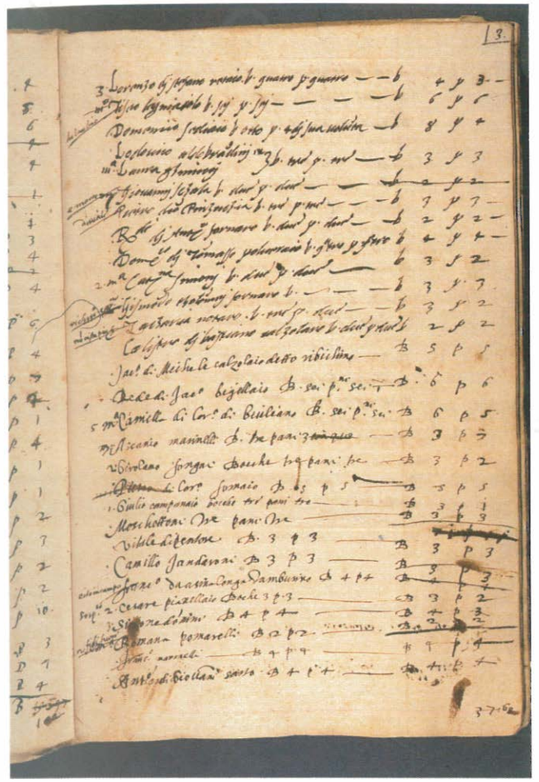

89 - Siena, 1555, istituzione delle tessere per il pane in seguito al razionamento dei viveri, Archivio di Stato di Siena.

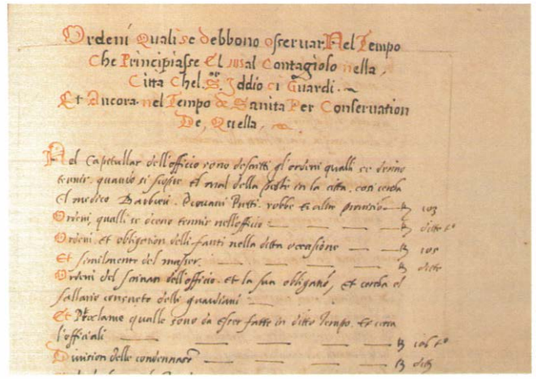

90 - Venezia, 1584-1683, «ordeni quali se debbono osservare nel tempo che principiasse el mal contagioso nella città...», Archivio di Stato di Venezia.

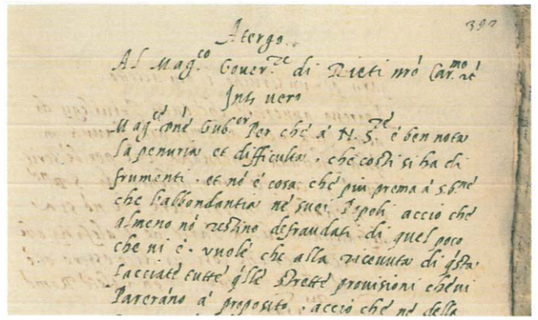

91 - Roma, 7 settembre 1540, il cardinal Farnese concede ampia facoltà al governatore di Rieti per l'approvvigionamento di frumento, Archivio di Stato di Rieti.

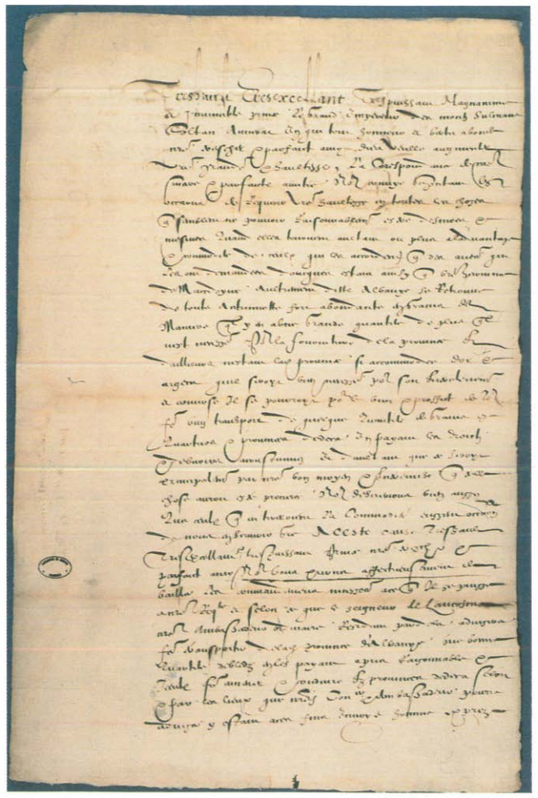

92 - Parigi, 15 maggio 1586, Enrico III, re di Francia chiede al sultano dell'impero turco di concedere licenza di esportazione di grano anche per i propri alleati, Archivio di Stato di Modena.

Per ovviare alla penuria dei mezzi di sostentamento, si ricorre molto spesso alla emanazione di disposizioni particolari e generali come a Rieti, dove vengono concessi ampi poteri al governatore per il pericolo di carenza di frumento (91).

Altre volte le autorità sono costrette a rivolgersi all'estero, come avviene per Modena, Roma e Parma: in qualità di alleata della Francia, Modena, nel 1586, usufruisce della possibilità, richiesta da Enrico III anche per i suoi alleati, di acquistare grano in Albania (92); a Roma, il camerlengo stipula nel 1555 un contratto per l'acquisto di grano in Levante con una compagnia di mercanti fiorentini (93); a Parma, è costante una politica di approvvigionamento nei territori del Regno di Napoli, come risulta dai bilanci dello stato farnese (94).

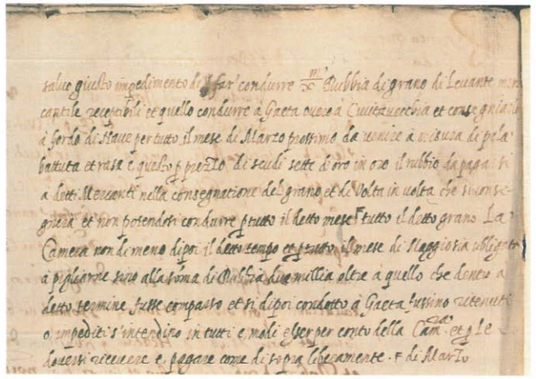

93 - Roma, 18 luglio 1555, contratto per l'acquisto di grano in Levante, Archivio di Stato di Roma.

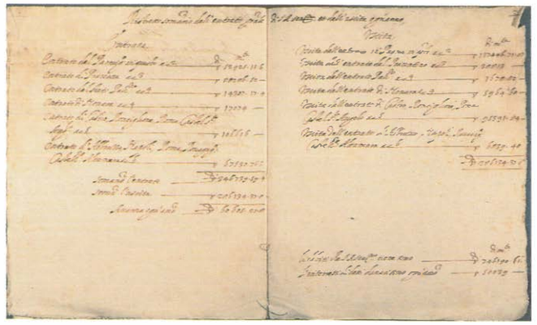

94 - 30 settembre 1594, contabilità dei possedimenti del Duca di Parma, Archivio di Stato di Parma.

Non va dimenticato che la Sicilia e il Mezzogiorno sono stati a lungo i granai dei grandi comuni dell'Italia del nord; non tanto per una superiorità nella produzione quanto piuttosto per uno scarso sviluppo delle città e per difficoltà nei trasporti interni che rendevano più agevole l'esportazione per via mare dei raccolti piuttosto che l'invio per via terra ai centri urbani interni. Non bisogna, altresì, dimenticare che nel Mezzogiorno perdura ancora e si conserverà, almeno fino all'età borbonica, un'economia prevalentemente naturale di tipo feudale con la piena soggezione ai «signori». Contro di essi lottano le «università» per difendere i propri diritti e conquistare la libertà: Catanzaro, nel 1521, compra per 15.000 ducati da Carlo V e dalla regina Giovanna le funzioni fiscali ed i diritti di focatico e del sale (95).

La precarietà della situazione alimentare induce le autorità di governo a studiare una razionalizzazione del commercio dei grani (96) e ad intervenire elaborando una nuova legislazione annonaria che porta all'istituzione di magistrature specifiche. La nascita di queste, manifestazione del nuovo potere politico accentratore che nasce in Italia con gli «stati regionali», varia sia nei tempi che nelle modalità nei diversi stati. A Napoli, nel 1539, il vicerè Pietro di Toledo, sotto la spinta delle ostilità con i turchi, nomina un «commissario regio generale sopra la grassa» (97).

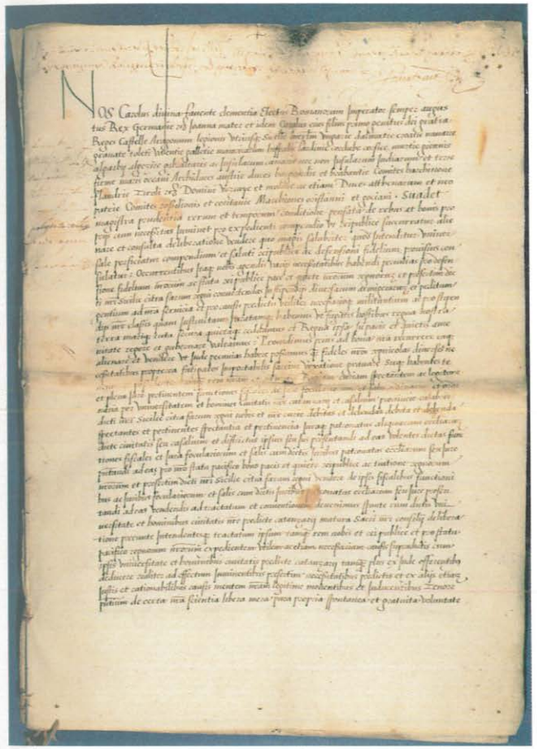

95 - Bruges, 20 agosto 1521, l'imperatore Carlo V vende alla città di Catanzaro alcuni diritti fiscali, Archivio di Stato di Catanzaro.

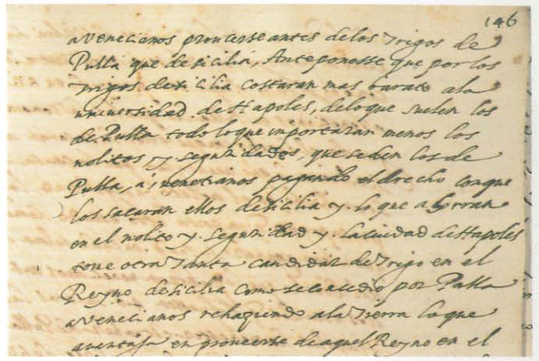

96 - Napoli, 13 aprile 1576, proposte per migliorare il commercio, Archivio di Stato di Napoli.

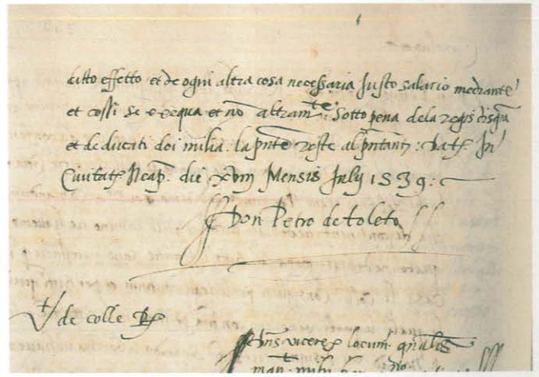

97 - Napoli, 18 luglio 1539, il vicerè nomina il commissario regio sopra «la grassa», Archivio di Stato di Napoli.

A Prato sono attivi, a cominciare dagli anni quaranta, e si collegano alla rifondazione delle «Case pie» voluta da Cosimo I, gli Ufficiali dell'abbondanza, la cui nomina avviene da parte del Consiglio generale tra i rettori e i governatori delle stesse (98). Sempre a Prato, nel 1539, viene compiutamente definito l'Ufficio della grascia che cura il settore dell'approvvigionamento alimentare e quello del controllo sulla circolazione dei prodotti e sui prezzi (99). A Roma, nel 1556, viene perfezionata da Paolo IV la Prefettura dell'annona con la nomina di Bartolomeo Camerario che si avvale, nel governo delle province, dell'opera di commissari cui vengono conferiti ampi poteri (100).

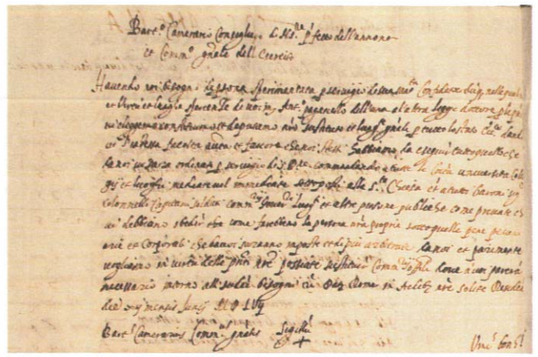

98 - Prato, 13 gennaio 1539, deliberazioni degli ufficiali dell'Abbondanza, Sezione di Archivio di Stato di Prato.

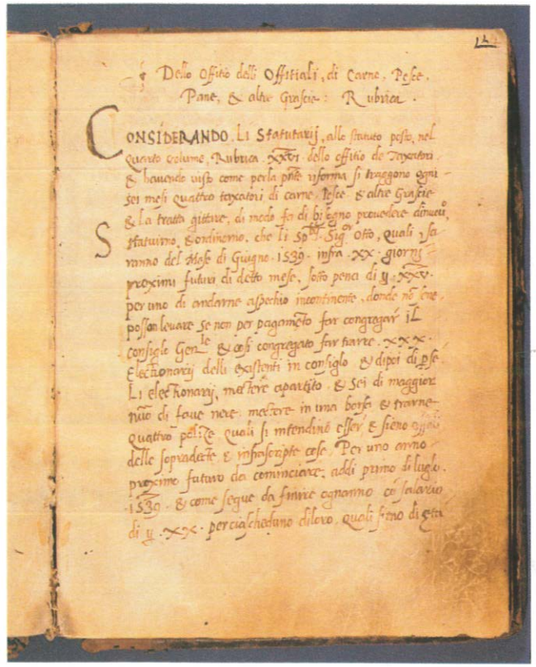

99 - Prato, 1539, capitoli dell'«offitio et offitiali» di grascia, Sezione di Archivio di Stato di Prato.

100 - Roma, 12 giugno 1557, nomina del luogotenente generale dell'annona, Archivio di Stato di Roma.

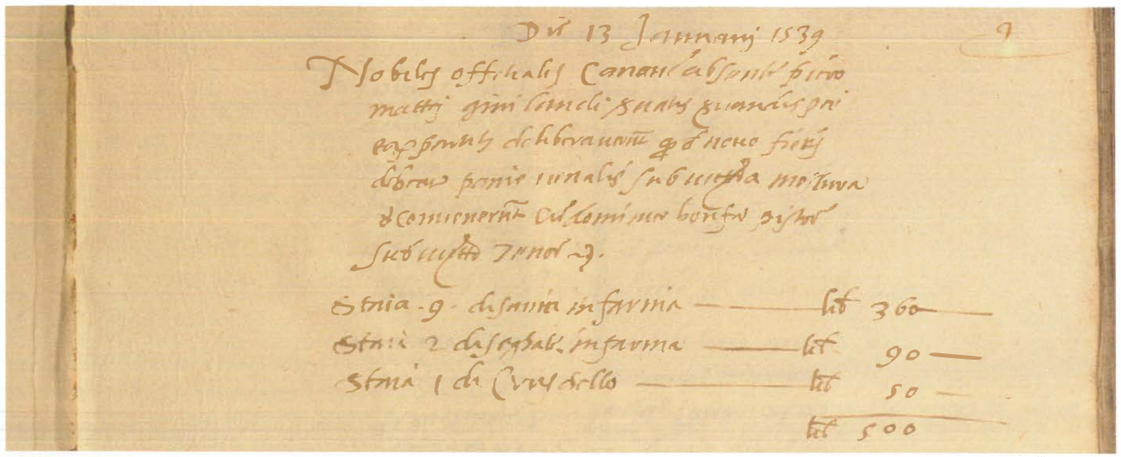

101 - Venezia, 10 ottobre 1556, istituzione del Magistrato sopra i «beni inculti», Archivio di Stato di Venezia.

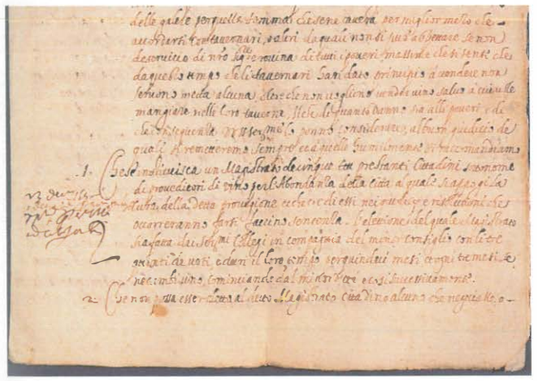

102 - Genova, 29 gennaio 1593, approvazione dei capitoli dei Provveditori del vino, Archivio di Stato di Genova.

Nello stesso anno a Venezia si istituisce la magistratura dei Provveditori sopra i beni inculti la cui finalità è appunto l'approvvigionamento granario e lo sviluppo dell'agricoltura nello stato veneto (101).

A Genova, infine, nel 1593 per sgravare di alcune incombenze il Magistrato dell'abbondanza, vengono istituiti quello dei Provveditori del vino (102) e quello dei Provvisori dell'olio (103). In tal modo al Magistrato dell'abbondanza rimane l'esclusiva competenza del rifornimento granario.

All'interno di questo processo di razionalizzazione e riorganizzazione che coinvolge il settore annonario vanno inseriti anche quegli interventi rivolti verso prodotti secondari ma non per questo meno rilevanti per l'alimentazione. Nel contratto di appalto della Salara di Roma che, nel 1583, viene con-

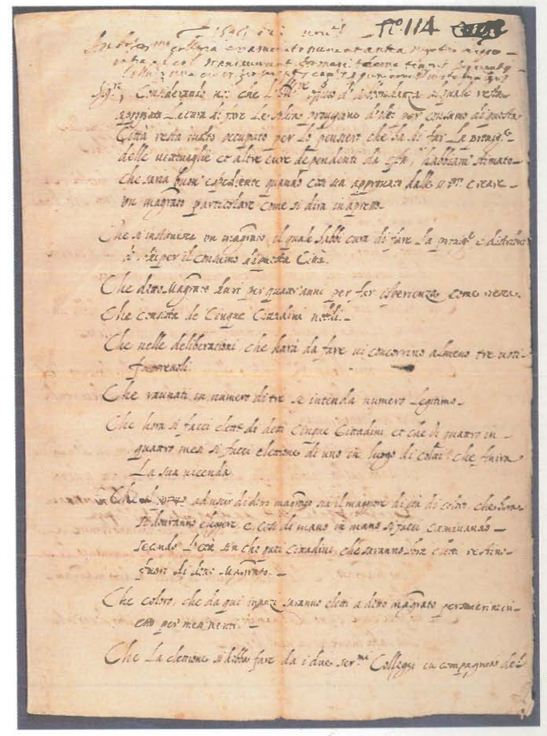

103 - Genova, 16 novembre, 1593, istituzione dei Provveditori dell'olio, Archivio di Stato di Genova.

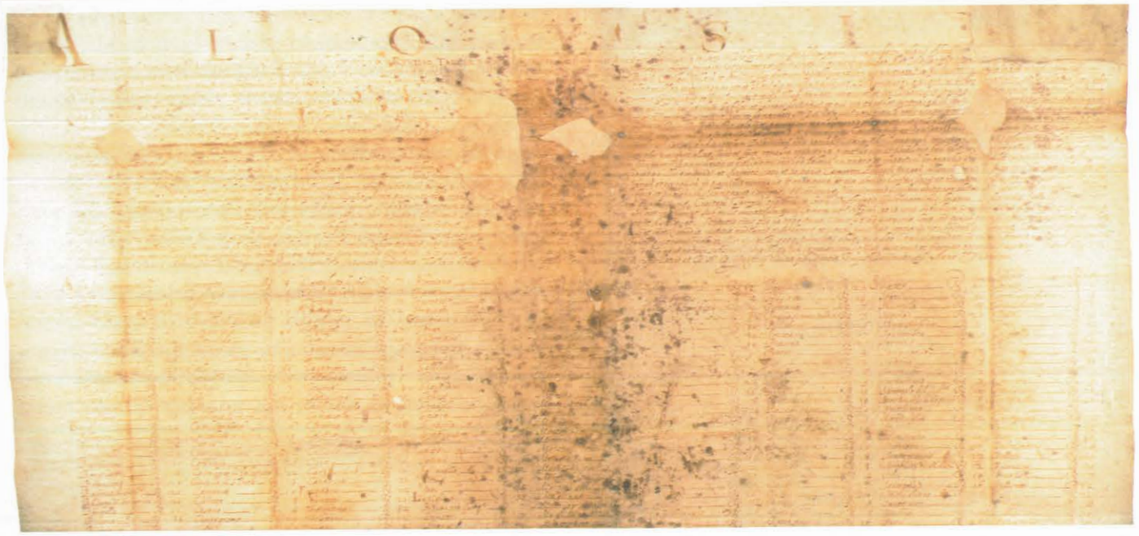

104 - Roma, 15 aprile 1583, appalto per la riscossione della tassa del sale, Archivio di Stato di Frosinone.

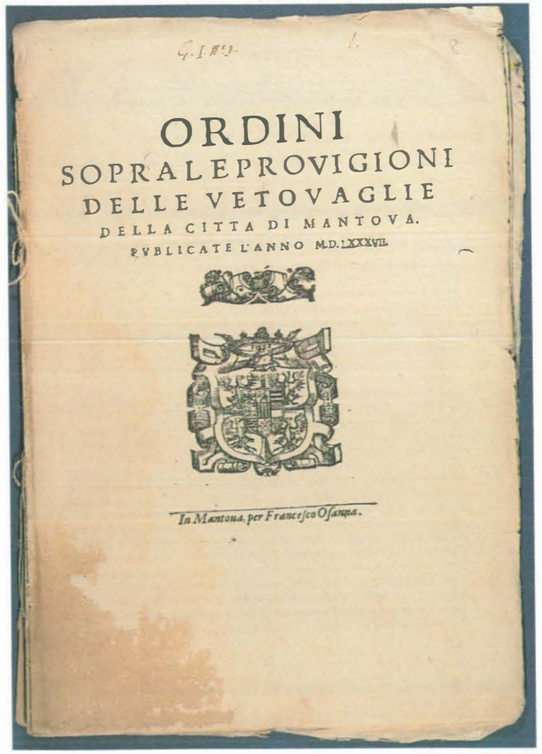

ORDINI
SOPRALEPROVIGIONI
DELLE VETOVAGLIE
DELLA CITTA DI MANTOVA.
PVBLICATE L'ANNO M.D.LXXXVII.

In Mantoua, per Francesco Ofanna.

105 - Mantova, 17 dicembre 1517, disposizioni sull'approvvigionamento di viveri, Archivio di Stato di Mantova.

cesso al commissario apostolico, sono riportate le quantità di sale cui avevano diritto le singole comunità (104).

Attraverso l'azione di questi organi centrali diventa così più facile la gestione di un settore tanto importante per l'economia interna come quello annonario: a tal fine risulta indispensabile anche regolamentarlo con nuove norme e disposizioni precise come dimostra la documentazione di Mantova e Piacenza. La nuova normativa emanata a Mantova nel 1587 dal duca Vincenzo va ad integrare le competenze del Prefetto dell'annona regolamentando, in maniera articolata, l'attività di «fornari», «molinari», «beccari» e altri (105), così come a Piacenza le gride generali forniscono annualmente alla Congregazione dell'abbondanza lo strumento d'intervento in materia annonaria (106).

A Roma è il camerlengo che attraverso la pubblicazione di bandi rende più incisiva l'azione del prefetto della annona (107).

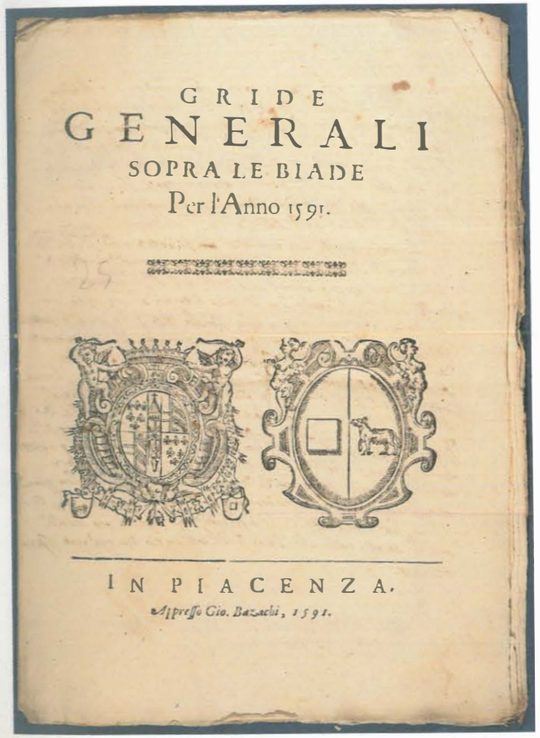

GRIDE
GENERALI
SOPRA LE BIADE
Per l'Anno 1591.

IN PIACENZA.
Appresso Gio. Bazachi, 1591.

106 - Piacenza, 15 agosto 1591, disposizioni sull'approvvigionamento di viveri, Archivio di Stato di Piacenza.

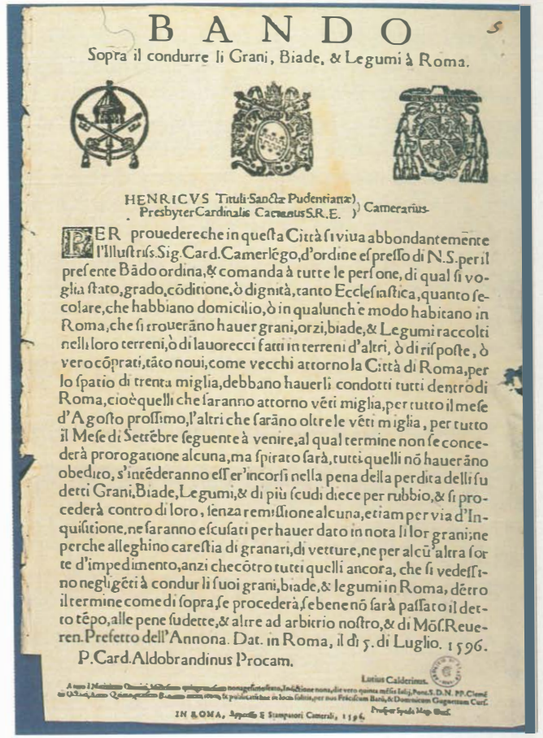

BANDO
Sopra il condurre li Grani, Biade, & Legumi à Roma.

HENRICVS Tituli Sanctæ Pudentianæ, Presbyter Cardinalis Camerarius S.R.E.

PER prouedere che in questa Città si viua abbondantemente l'Illustris. Sig. Card. Camerlégo, d'ordine espresso di N.S. per il presente Bãdo ordina, & comanda à tutte le persone, di qual si voglia stato, grado, cõditione, ò dignità, tanto Ecclesiastica, quanto secolare, che habbiano domicilio, ò in qualunch'e modo habitano in Roma, che si trouerãno hauer grani, orzi, biade, & Legumi raccolti nelli loro terreni, ò di lauorecci fatti in terreni d'altri, ò di risposte, ò vero cõprati, tãto noui, come vecchi attorno la Città di Roma, per lo spatio di trenta miglia, debbano hauerli condotti tutti dentro di Roma, cioè quelli che saranno attorno vẽti miglia, per tutto il mese d'Agosto prossimo, l'altri che sarãno oltre le vẽti miglia, per tutto il Mese di Settẽbre seguente à venire, al qual termine non se concederà prorogatione alcuna, ma spirato sarà, tutti quelli nõ hauerãno obedito, s'intẽderanno esser'incorsi nella pena della perdita delli sudetti Grani, Biade, Legumi, & di più scudi diece per rubbio, & si procederà contro di loro, senza remissione alcuna, etiam per via d'Inquisitione, ne saranno escusati per hauer dato in nota li lor grani; ne perche alleghino carestia di granari, di vetture, ne per alcũ'altra sorte d'impedimento, anzi che cõtro tutti quelli ancora, che si vedessino negligẽti à condur li suoi grani, biade, & legumi in Roma, dẽtro il termine come di sopra, se procederà, se bene nõ sarà passato il detto tẽpo, alle pene sudette, & altre ad arbitrio nostro, & di Mõs. Reueren. Prefetto dell'Annona. Dat. in Roma, il dì 5. di Luglio. 1596.

P. Card. Aldobrandinus Procam.

Loius Calderinus.

IN ROMA, Appresso I Stampatori Camerali, 1596.

107 - Roma, 5 luglio 1596, bando che ordina di condurre il grano in città, Archivio di Stato di Roma.

Ciò che contraddistingue la vita economica italiana nel secolo XVI e che la porterà al declino nel secolo successivo, è il fatto che, nonostante nuove iniziative, non riesce ad adeguarsi al nuovo ambiente economico. Servendosi di leggi e pratiche restrittive, che hanno come conseguenza l'aumento nei costi della manodopera e nei prezzi dei suoi prodotti, l'Italia rimane legata ai vecchi sistemi. Quanto detto si rileva anche dall'analisi della ricca casistica in materia di provvedimenti finalizzati all'approvvigionamento. L'insicurezza di un buon raccolto, legata all'alternanza di stagioni favorevoli e non, spinge sia i privati (108) sia le autorità ad immagazzinare i beni di prima necessità nell'interesse generale.

108 - Matera, 1598, pianta di una masseria del monastero delle Ss. Lucia e Agata, Archivio di Stato di Matera.

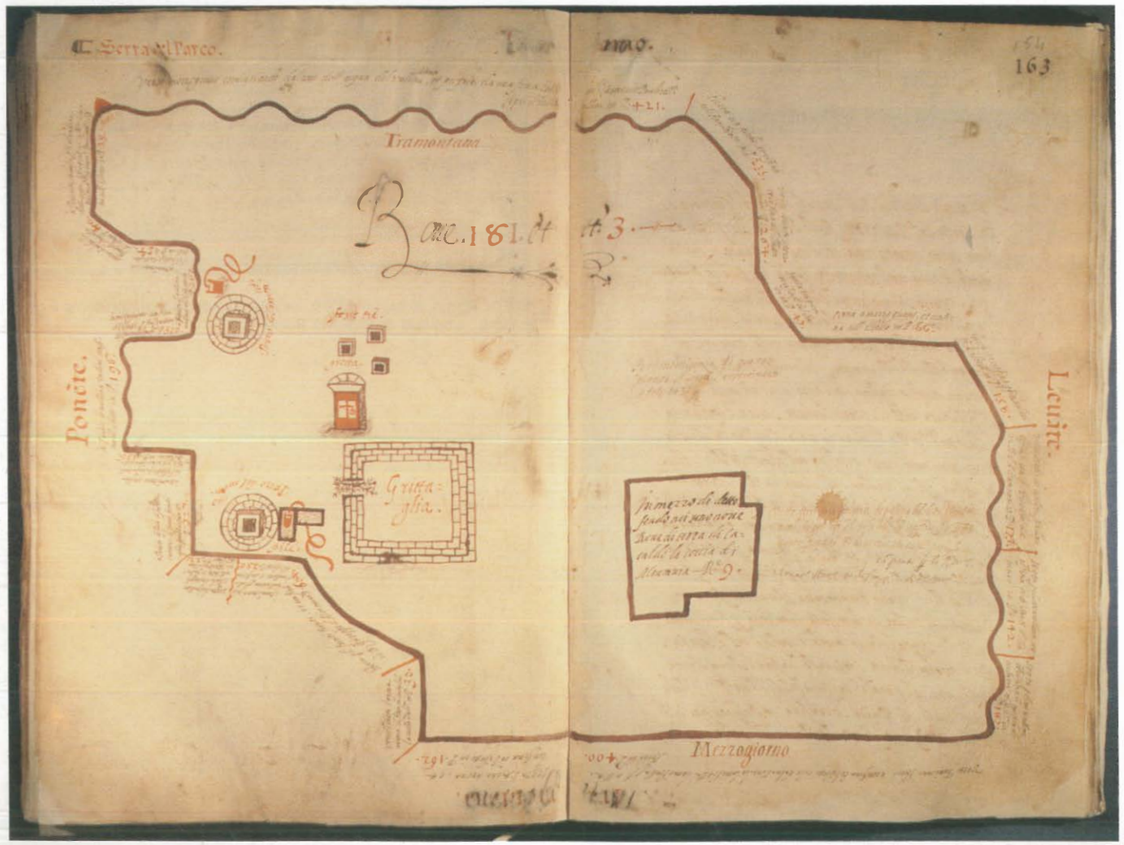

Accanto a queste manifestazioni di una chiara politica protezionistica rimane, altresì, costante durante il secolo il ricorso a diverse forme di censimento al fine di conoscere le effettive risorse del distretto. Esempi ci vengono forniti dagli interventi ducali a Torino nel 1569 e nel 1571 (109,110), dalla contabilità dei magazzini del grano a Roma (111), dalla descrizione «di biade, bocche e perticato» del comune milanese di Gessate (112).

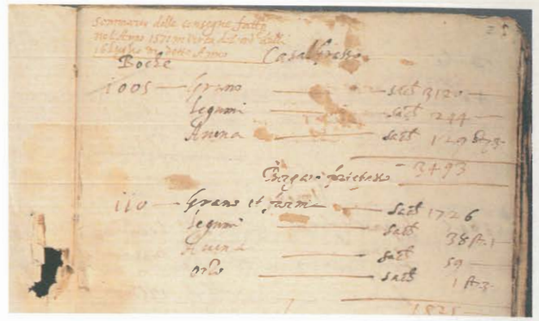

110 - Torino, (1571), registro delle «consegne» delle «bocche», dei grani e di altre vettovaglie, Archivio di Stato di Torino.

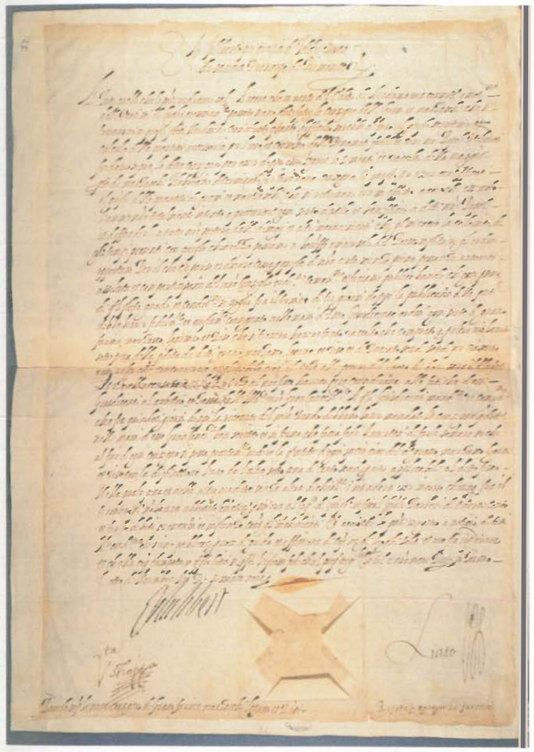

109 - Torino, 8 novembre 1569, il duca Emanuele Filiberto ordina la «consegna» di grano, farina, marzaschi, legumi e riso, Archivio di Stato di Torino.

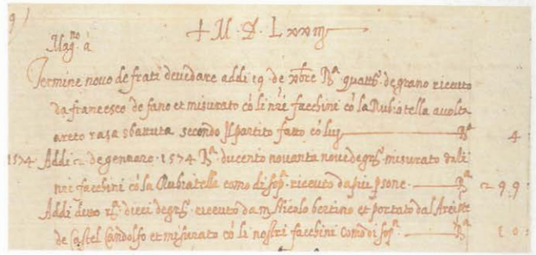

111 - Roma, 1573-1575, registro dei grani, Archivio di Stato di Roma.

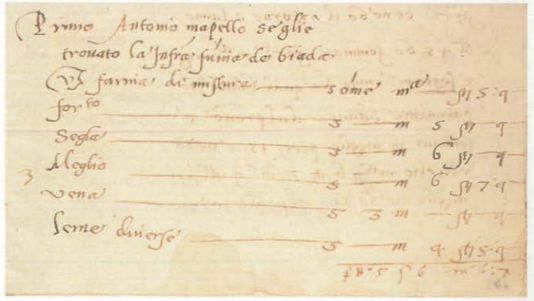

112 - Gessate, 18 gennaio 1546, censimento delle «biade, bocche e perticato», Archivio di Stato di Milano.

Numerose e costanti in tutta la penisola sono le disposizioni in materia di distribuzione e vendita dei generi alimentari. A Napoli i «Capitoli del Ben vivere» (113) emessi dal viceré conte di Ripacorsa stabiliscono norme dettagliate sulla panificazione ma non tralasciano di ricordare anche altri generi; a Perugia, il legato pontificio per assicurare l'approvvigionamento cittadino proibisce il commercio di generi alimentari (114) e ad Arezzo gli ufficiali di grascia regolamentano l'attività anche degli ortolani (115).

La situazione non è diversa a Moliterno dove, come dimostrano gli statuti scritti nel 1539, la vita cittadina era sottoposta a regole ben precise (116).

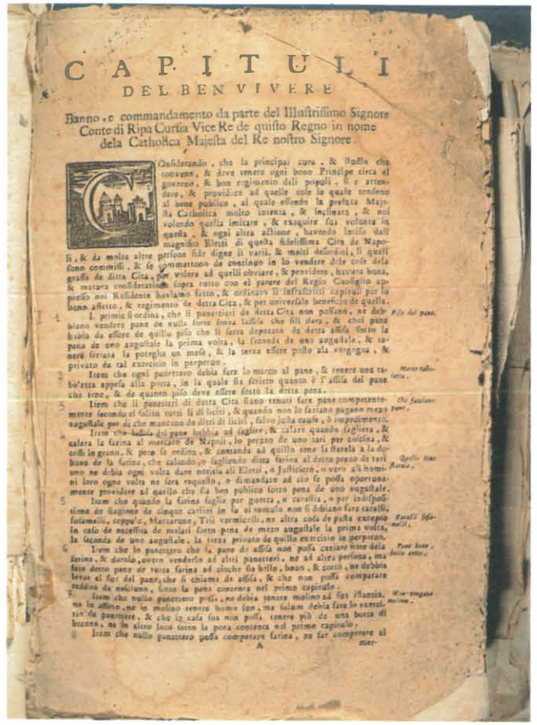

CAPITULI
DEL BEN VIVERE

Banno, e commandamento da parte del Illustrissimo Signore Conte di Ripa Curtia Vice Re de quisto Regno in nome dela Catholica Majesta del Re nostro Signore

Considerando, che la principal cura, & studio che conviene, & deve tenere ogni buono Principe circa el governo, & bon regimento delli popoli, è e attendere, & provedere ad quelle cose la quale tendeno al bene publico, al quale effendo la prefata Majesta Catholica molto intenta, & inclinata, & noi volendo quella imitare, & exaquire fua volunta in questa, & ogni altra affettione, havendo intefo dall magnifici Eletti de questa fidelissima Citta de Napoli, & da molte altre persone fide degne li varii, & molti defordini, li quali fono commessi, & se commettono de continuo in le vendere delle cose della grassa de detta Cita, per volere ad quelli obviare, & provedere, havuta bona, & matura confideratione, cioga tanto con el parere del Regio Cuselglio apresso noi Residente havemo fatto, & ordenato li infrascritti capitoli per lo bono affetto, & regimento de detta Cita, & per universale beneficio de quella.

1. Primo li ordina, che li panetteri de detta Cita non poffano, ne deb- Pefo del pane.
bano vendere pane de nulla forte fenza taffolo che fili dato, & chel pane habia da effere de quello pefo che li farra deputato da detta affifa, fotto la pena de uno augustale la prima volta, la fecunda de uno augustale, & de- Mazzo tallo.
privato da tal exercitio in perpetuo.

2. Item che ogni panettero debia fare lo marco al pane, & tenere una ta- Che faciano
bella appreffo alla preta, in la quale fia fcritto quanto è l'affifa del pane pan.
che tene, & de quanto pefo deve affere fotto la detta pena.

3. Item che li panetteri de detta Cita fiano tenuti fare pane competente- Che faciano
mente secondo el solito tutti li di liciti, & quando non lo faciano pagano mezo pan.
augustale per da che mancano de detti di liciti, falvo juita cauta, & impedimento.

4. Item che taffolo del pane habbia ad jaglare, & calare quando fcglarra, & Quello fia
calera la farina al mercato de Napoli, lo pretzo de uno tari per cafelina, & fatto.
cofi in grosso, & pero fe ordina, & comanda ad quillo tene la ftatela a la dogana de la farina, che calando, o fcgliando detta farina al detto pretzo di tari uno ne debia ogni volta dare notitia alli Eletti, o Juftitiero, o vero ali nomi- Farina.
ati loro ogni volta ne fara requefto, a fimandare ad cio fe poffa opportunamente providere ad quello che fia ben publico fotto pena de uno augustale.

5. Item che quando la farina fcglia per guerra, o carestia, o per indispofitione de fcglarra de cinque carlini in fu fi vendano non fi debiano fare taralli, Taralli fefolamelli, cepolle, Maccarune, Trii vermicelli, ne altra cofa de paste excepto molli.
in cafo de necessita de malati fotto pena de mezo augustale la prima volta, la fecunda de uno augustale, la terza privato da quello exercitio in perpetuo.

6. Item che lo panettero che fa pane de affifa non poffa cattare mole dela Pane bon.
farina, & darola, overo vendarla ad altri panetteri, ne ad altra persona, ma Mole cotte.
fare detto pane de varia farina ad cinche fia bello, bono, & gucto, ne debbia Mai cuoppo
fervire al fuo del pane, che fi chiama de affifa, & che non poffa comparare mecina.
pedacio de nechuno, fotto la pena contenta nel primo capitolo.

7. Item che nullo panettero poffa, ne debia tenere molino ad fua ifantia, Molino.
ne fo affitto, per lo molino tenere bono fue, ma folam debia fare lo exercitio de panettiere, & che in cafa fua non poffa tenere piu de una botta di bozina, ne lo altro loco fotto la pena contenta nel primo capitolo.

8. Item che nullo panettero poffa comparare farina, ne far comparare al mer-

A

113 - Napoli, 25 gennaio 1509, ordinanza del vicerè sulla panificazione, Archivio di Stato di Napoli.

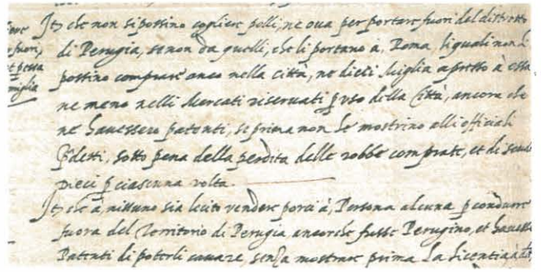

114 - Perugia, 9 luglio 1562, divieto di trasportare e commerciare prodotti alimentari fuori del territorio, Archivio di Stato di Perugia.

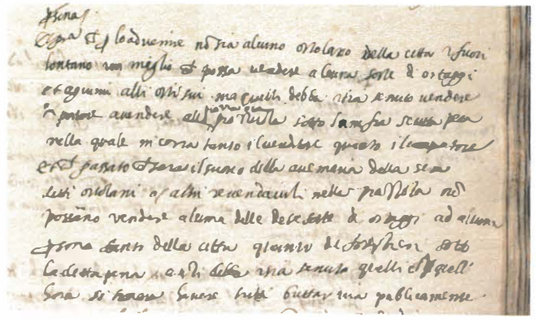

115 - Arezzo, 13 maggio 1558, registrazione di un bando per gli ortolani, Archivio di Stato di Arezzo.

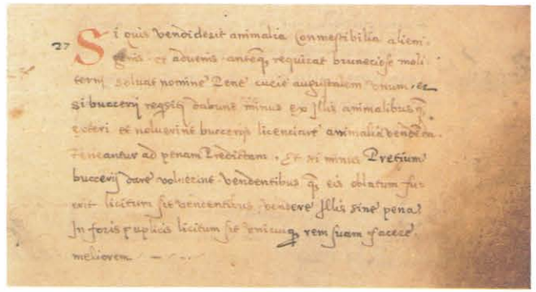

116 - Moliterno, sec. XVI, statuti dell'Università, Archivio di Stato di Potenza.

Una delle principali preoccupazioni per gli organi preposti all'approvvigionamento rimane quella di evitare ogni forma di accaparramento ed incetta. Diversi sono gli esempi a tale riguardo: a Lucca (117) l'Ufficio sopra la munizione stabile interviene per ovviare al pericolo di incetta della farina di castagne – alimento base per i consumi di alcune zone del Lucchese; ad Arezzo (118) alcuni abitanti delle «cortine» vengono denunciati agli Ufficiali di grascia per avere vendemmiato senza il rispetto delle disposizioni comunali. Infine a Perugia i priori delle arti (119), per evitare abusi, fissano il prezzo e le caratteristiche commerciali del pane.

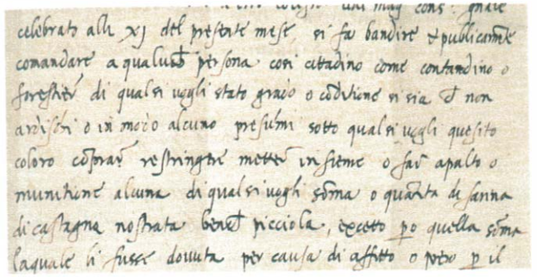

117 - Lucca, 29 dicembre 1543, divieto di fare incetta di farina di castagne, Archivio di Stato di Lucca.

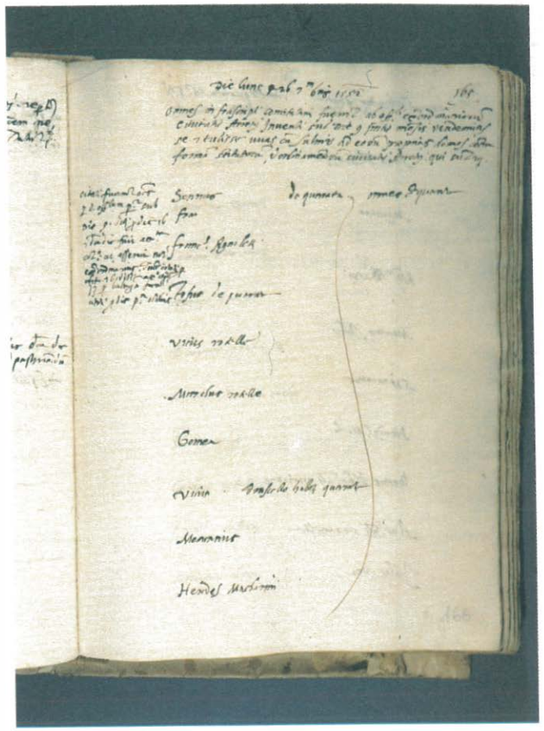

118 - Arezzo, 26 settembre 1552, elenco dei cittadini denunziati per vendemmia illegale, Archivio di Stato di Arezzo.

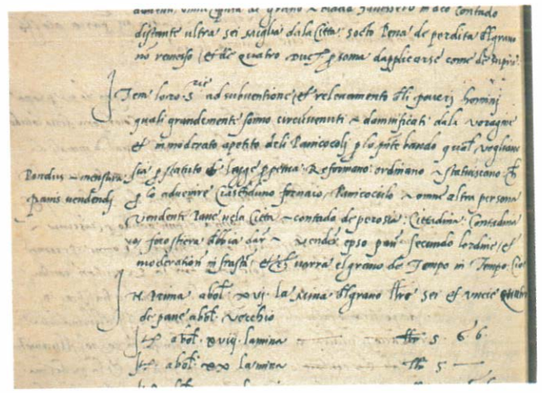

119 - Perugia, 13 agosto 1511, nuovo prezzo di vendita del pane, Archivio di Stato di Perugia.

A Napoli, nel 1575, finalizzato sempre ad assicurare un adeguato rifornimento, un «banno de li metitori» obbliga questi a riprendere il lavoro dopo uno «sciopero» (120), mentre a Roma, tra le accuse mosse nel processo tenutosi nel 1556 contro Marcantonio Colonna, accusato di ribellione e lega con gli spagnoli, spicca quella di aver provocato la carestia in città (121).

Il tentativo di mantenere stabili i prezzi, evitando sperequazioni ai danni dei ceti meno agiati, risulta costante per tutto il secolo ed interessa l'intera penisola.

A Perugia si cerca di frenare le continue lievitazioni dei prezzi della carne imponendo ai macellai di esporre, a inizio giornata, le «tavolette» con i prezzi (122). A Lucca è il Maggior officiale del fondaco e dell'Officio sopra la grascia che fissa i prezzi di vendita per carni, formaggi e pesci (123). Così come a Nocera dei Pagani è l'autorità cittadina che fissa i prezzi di vendita nelle «assise» (124).

121 - Roma, 11 gennaio 1556, processo contro Marc'antonio Colonna, Archivio di Stato di Roma.

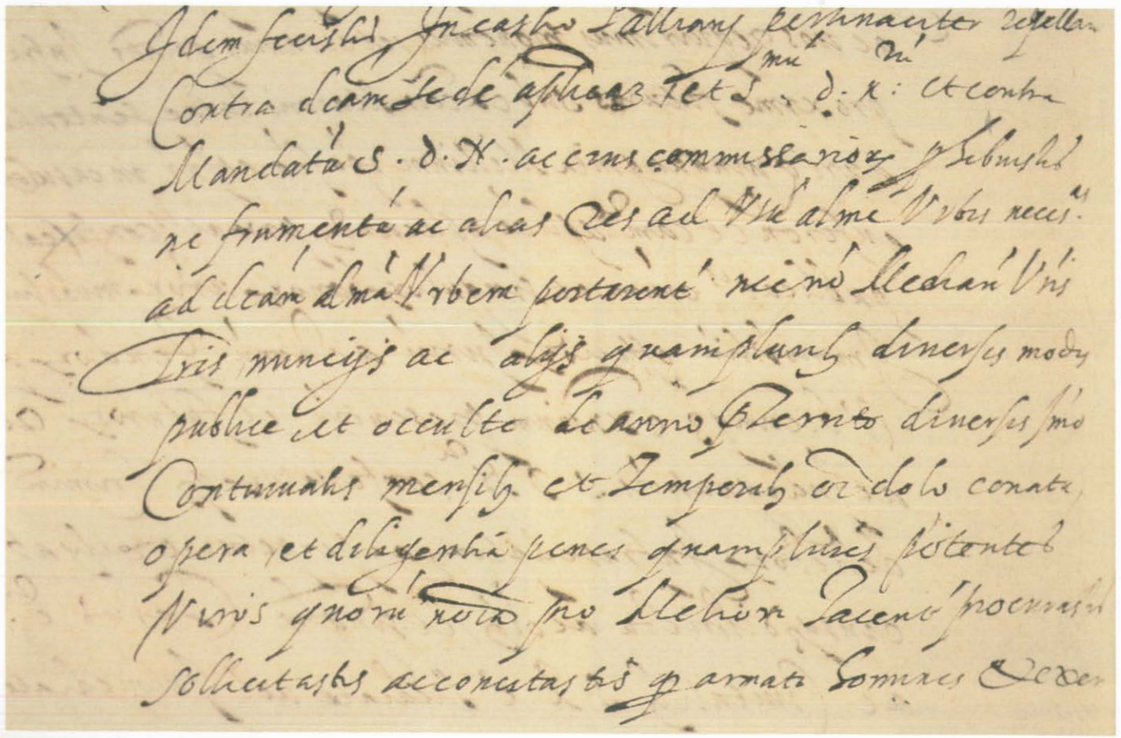

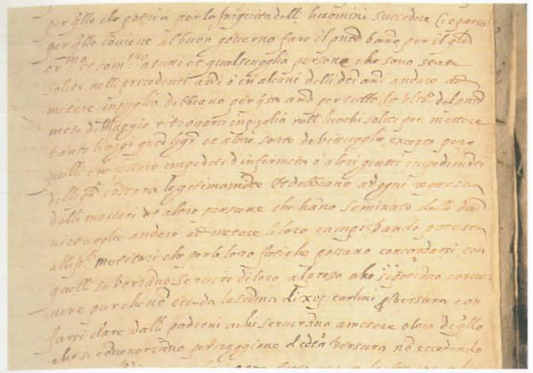

120 - Napoli, 18 maggio 1575, ordine di precettazione dei mietitori, Archivio di Stato di Napoli.

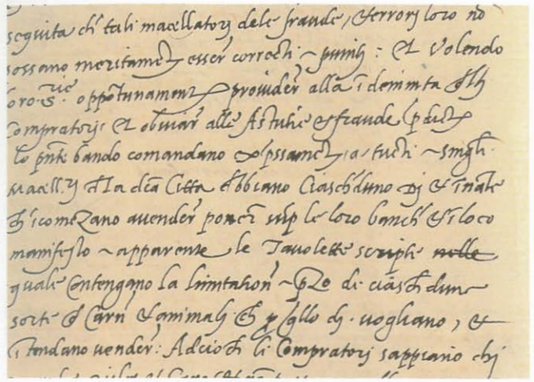

122 - Perugia, 6 agosto 1532, obbligo di esposizione dei prezzi per i macellai, Archivio di Stato di Perugia.

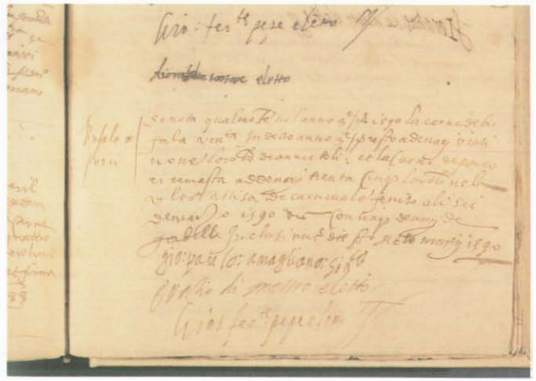

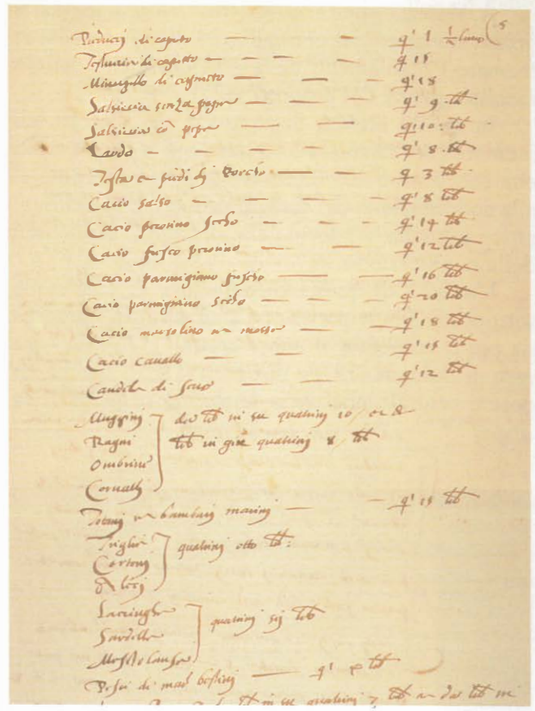

123 - Lucca, 7 gennaio 1547, prezzi di vendita di generi alimentari, Archivio di Stato di Lucca.

124 - Nocera dei Pagani, 1590, deliberazione sulla vendita della carne bufalina e suina, Archivio di Stato di Salerno.

A Venezia spetta ai «V Savii sopra le mariegole», nominati dal consiglio dei dieci, non solo riformare i regolamenti delle arti, ma anche definire meglio i prezzi dei prodotti (125).

In questa attività di controllo del mercato alimentare continuano la loro funzione le corporazioni che concorrono alla difesa del mercato cittadino ed alla soddisfazione dei bisogni primari: una delle più attive è quella dei fornai che detiene il monopolio della panificazione.

L'attività di questa corporazione è, comunque, sottoposta alla supervisione dell'autorità cittadina, sia per la conferma di nuovi capitoli (126), sia – è il caso di Bologna (127) e di Chieti (128) – perché è il potere centrale che detta le norme della panificazione.

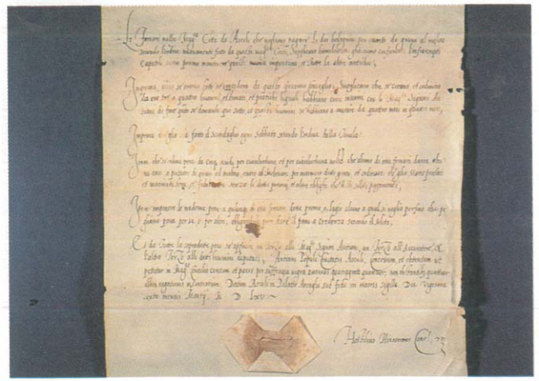

126 - Ascoli Piceno, 26 marzo 1565, capitoli dei fornai, Archivio di Stato di Ascoli Piceno.

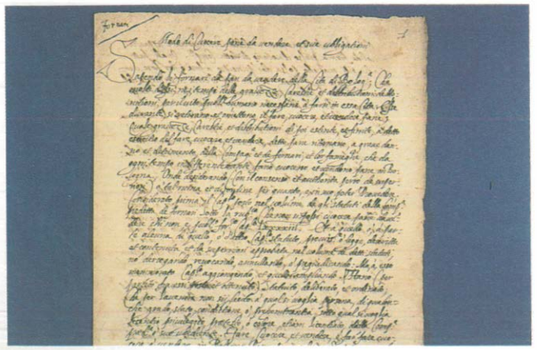

127 - Bologna, 5 maggio 1574, norme di cottura del pane, Archivio di Stato di Bologna.

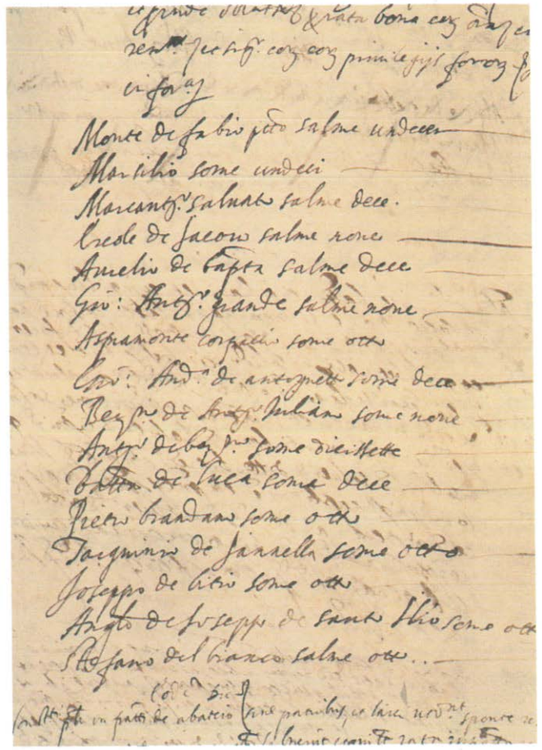

128 - Chieti, 13 maggio 1595, elenco delle quantità di frumento acquistate per il vitto della popolazione, Archivio di Stato di Chieti.

125 - Venezia, 1595-1683, libro delle decisioni dei V Savii, Archivio di Stato di Venezia.

L'obiettivo di tutelare la popolazione evitando il più possibile che manchi il pane – elemento base dell'alimentazione – viene portato avanti attraverso una precisa politica nella distribuzione che si manifesta con il fissare i prezzi di vendita (129).

Non mancano, soprattutto nei periodi di crisi, esempi di interventi straordinari da parte della magistratura che dispone la confezione e vendita di due tipi di pane (130).

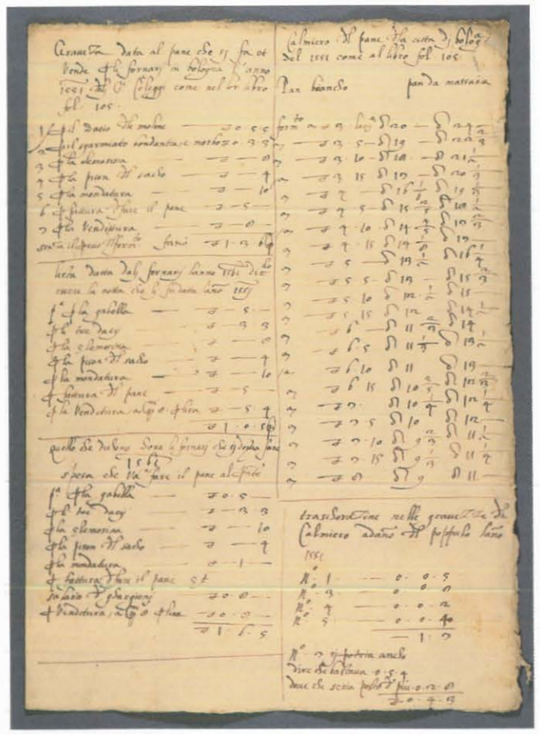

129 - Bologna, sec. XVI, prezzi di vendita del pane, Archivio di Stato di Bologna.

BANDO

Sopra i due Calmieri.

Si notifica à ciascuna persona, per parte del Magistrato eletto da S. Altezza Serenis. nostro Signore sopra l'Abbondanza, che à beneficio de' poueri Cittadini habitanti in questa Città, & Borghi suoi, che non hanno modo di prouedersi di frumento, di farine per far pane, & commodità de' fornari, & de gli agenti, & de' stranieri, che habbiano à pan lor, & E. fra la sua volontà, si faranno per l'auenire due sorti di pane, l'una per li primi à tutto Luglio di frumento terzerio, & al calmiero, & prezzo, che dirò, che sarà quarto di del presente: in fe: alcuni calmieri si farà anche un prezzo di pan bianco per li poueri infermi, & quali tassato con la tariffa, che si farà dopo, atteso la poca quantità, & infirmità sua, fatta, scritta dal Presidente alle biccherie, e del Camerino de' 30. Baui, si harà à vn Bolognino ogni giorno, per mano di Sua Stato Palentio deputato à quello. L'altra sorte di pane per li secondi si farà di farina di fiore, de' frumenti forestieri, che per la fortuna di quest'anno si sono comperati da gli Agenti del Magistrato, & di tempo in tempo si comperaranno, & del suffatore di quella farina di fiore si farà pane da mangiare per coloro, che ne vorranno.

Prohibendo à tutti li beccallari, che hanno il modo di comperar frumenti, & farine, à tutti gli fornari, di qual si voglia grado, & conditione, beccadori, cimeranti per quelli, che mangiano nelle lor case, il comperare, & far comperare da altri di alla prima sorte di Pane fatta à tutto lor arbitrio effendo cosa ne giusta, ne ragioneuole, che i frumenti de' Contadini nostri, & de' Cittadini posti in commune per carità à beneficio de' poueri della nostra città, & città loro, siano ne stati da loro intentati ne dispensati ò à beneficiati, ò à stranieri in danno, & pregiutio, & publico. La pena de' trasgressori sarà di cinque scudi per ciascun bolognino di pane: intendendo per trasgressori coloro, che comperassero per se, come quelli, che comperassero per altri: & anche i fornari, che vendessero, sapendo colui à chi vendi fosse ò beccallaro, ò stranieri, ò comperasse per qualche ò beccallaro, ò stranieri.

Publicata in Ferrara sotto il dì 7. & 8. Settembre. 1590.

Stampata per Victorio Baldini.

130 - Ferrara, 7-8 settembre 1590, disposizioni sulla confezione e vendita di due tipi di pane, Archivio di Stato di Modena.

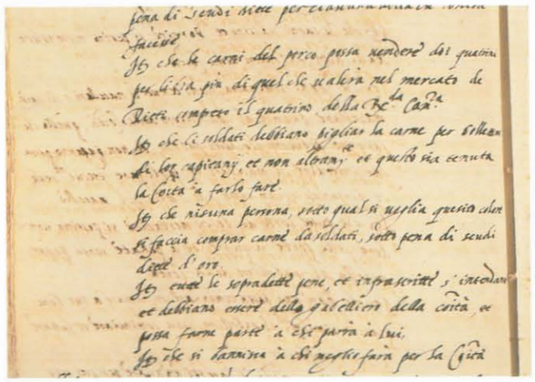

132 - Rieti, 14 giugno 1547, capitoli sulla macellazione e vendita delle carni, Archivio di Stato di Rieti.

L'importanza del pane nell'alimentazione dei secoli passati ci viene attestata anche dal bancale della Casa santa dell'Annunziata di Capua, da cui risulta che esso è l'unico alimento che viene assicurato alle ammalate (131).

Durante il secolo XVI, che continua ad essere caratterizzato da un'economia prevalentemente agricola, si registra un ulteriore sviluppo dell'allevamento zootecnico che porta ad un aumento nel consumo della carne che, rispetto al passato, diventa un elemento non trascurabile dell'alimentazione.

Il fenomeno, che ha la sua origine sin dal secolo precedente, è in continua evoluzione e diventa oggetto di intervento da parte delle magistrature preposte all'approvvigionamento. Lo scopo che sottintende tale normativa è sempre quello di regolamentarne la vendita al fine di evitare ogni forma di frode (132, 133).

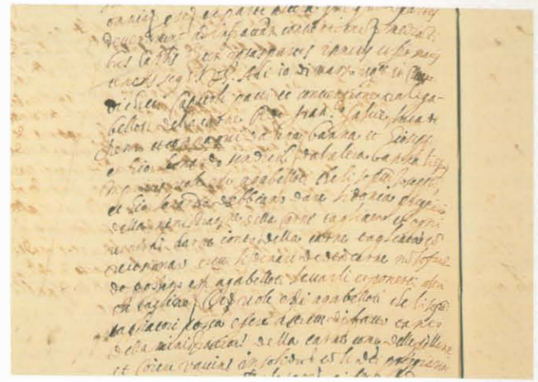

133 - Chieti, 17 marzo 1598, convenzioni tra i «gabellotti» della carne e i «tagliatori», Archivio di Stato di Chieti.

131 - Capua, 10 gennaio 1587, regime alimentare in uso nella Casa santa dell'Annunziata, Museo Provinciale Campano di Capua.

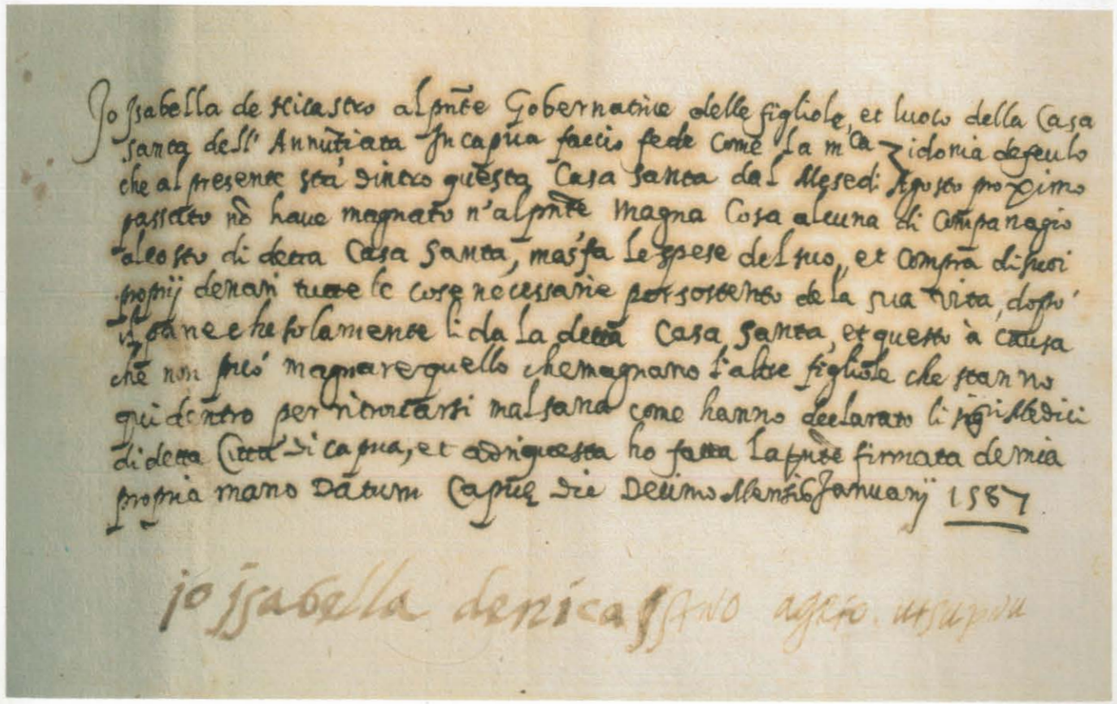

Come già nel passato è costante un attivo commercio dei generi alimentari che ci viene attestato da documenti di natura essenzialmente contabile come la «tariffa dei dazi per i vini e le malvasie» di Venezia (134), i capitoli del «Dazio del mare» di Bari (135) e l'elenco delle merci di vario genere, anche alimentare, sottoposte al pagamento del pedaggio de L'Aquila (136).

A Matera, «per beneficio della patria», Alfonso d'Avalos, presidente della Regia camera della sommaria, stabilisce l'aumento della gabella della «giumella», che gravava su ogni carro di grano e orzo (137).

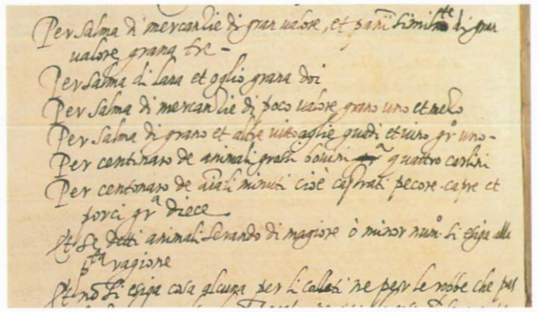

136 - L'Aquila, sec. XVI, generi alimentari sottoposti al pagamento del pedaggio, Archivio di Stato dell'Aquila.

134 - Venezia, 1572, tariffa dei dazi del vino, Archivio di Stato di Venezia.

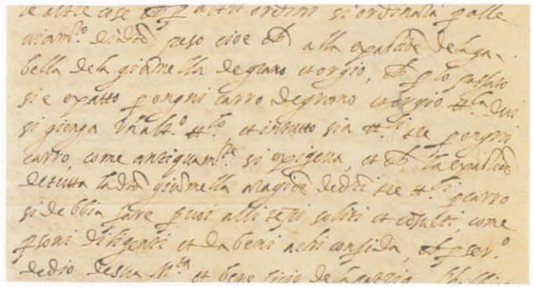

137 - Matera, 21 maggio 1577, aumento della «gabella della giumella», Archivio di Stato di Matera.

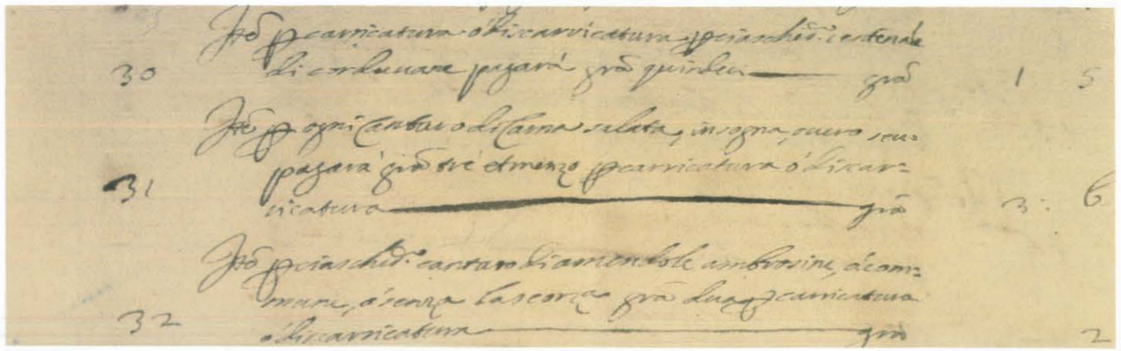

135 - Bari, 19 aprile 1569, «capitoli del dacio del mare», Archivio di Stato di Bari.

Sul finire del secolo diventano più organici la normativa che regolamenta l'intero settore alimentare e gli studi intorno ad esso: a Como nel 1575 nascono i capitoli che regolamentano la pesca (138); a Rieti nel 1587 si concede «un giulio per quarto» a tutti i forestieri che portano il loro grano in città (139); a Roma nel 1588 Sisto V istituisce un fondo di 200.000 scudi per l'acquisto di grani in caso di penuria (140).

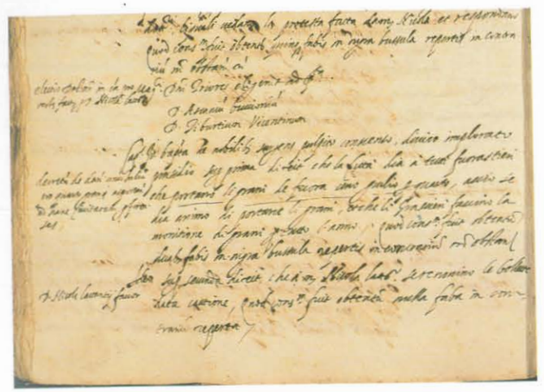

139 - Rieti, 25 luglio 1585, proposta di un premio per i «forastieri» che introducano grano in città, Archivio di Stato di Rieti.

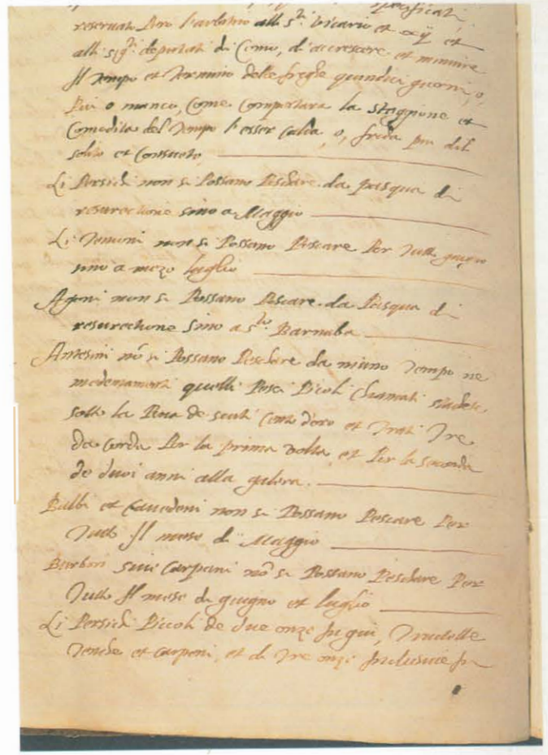

138 - Milano, 27 giugno 1575, nuove disposizioni sulla pesca a Como, Archivio di Stato di Como.

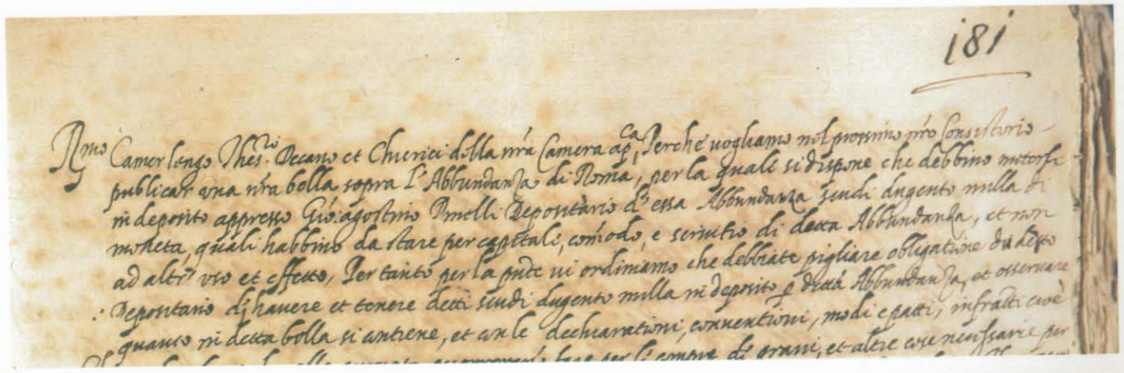

140 - Roma, 13 marzo 1588, istituzione di un fondo per l'acquisto di grano, Archivio di Stato di Roma.

A Palermo nel 1581 il viceré Marcantonio Colonna concede la privativa per far «uscire oglio da un certo frutto che si mangia» e, nel 1596, viene concessa una nuova privativa per introdurre nuove colture al fine di ottenere farine alternative al grano (141,142); a Napoli, nel 1596, vengono pagati 45 ducati per un «ingegno da maccaroni» (143).

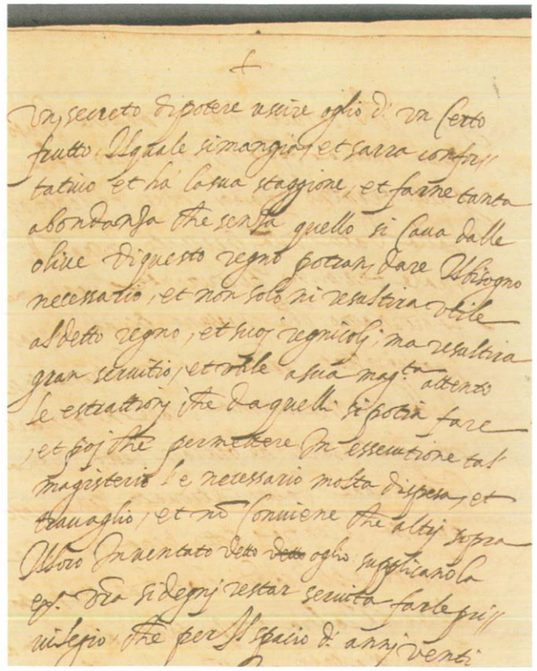

141 - Palermo, 8 giugno 1581, licenza per lo sfruttamento di una macchina per la produzione di olio, Archivio di Stato di Palermo.

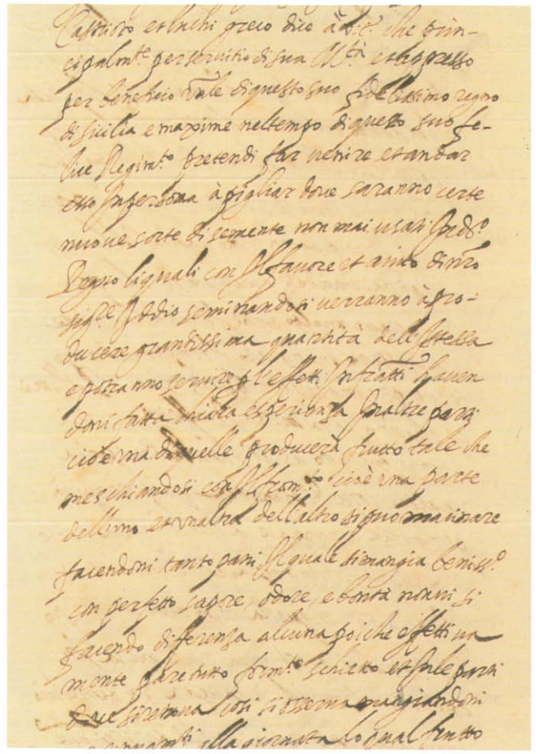

142 - Palermo, 19 luglio 1596, autorizzazione ad introdurre nuove colture, Archivio di Stato di Palermo.

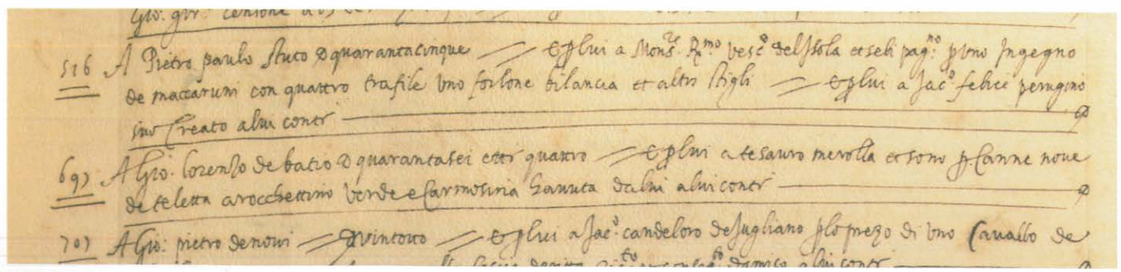

143 - Napoli, 13 maggio 1596, attestazione di un pagamento per un «ingegno da maccaruni», Archivio storico del Banco di Napoli.

A Genova, nel 1591, viene proposta l'infeudazione di terre nel Dominio di Terraferma per incrementare la produzione granaria (144). A Lucca, infine, il «Trattato d'agricoltura» di Giovanni di Vincenzo Sanminiati illustra le caratteristiche della coltivazione fornendo informazioni utili anche sul valore nutritivo di certi alimenti (145).

Gli ultimi anni del secolo vedono l'Italia interessata da una nuova carestia che coinvolge diverse zone della penisola. Difatti, nel 1591 una grave crisi colpisce l'Italia costringendo le autorità a intervenire fattivamente. A Genova, il 7 febbraio 1591, i Collegi chiedono al Maggior consiglio una maggiorazione della tassa delle fortune per soccorrere i poveri ed il successivo 12 agosto chiedono al Minor consiglio autorità straordinaria per un anno, sempre per fronteggiare l'emergenza (146, 147).

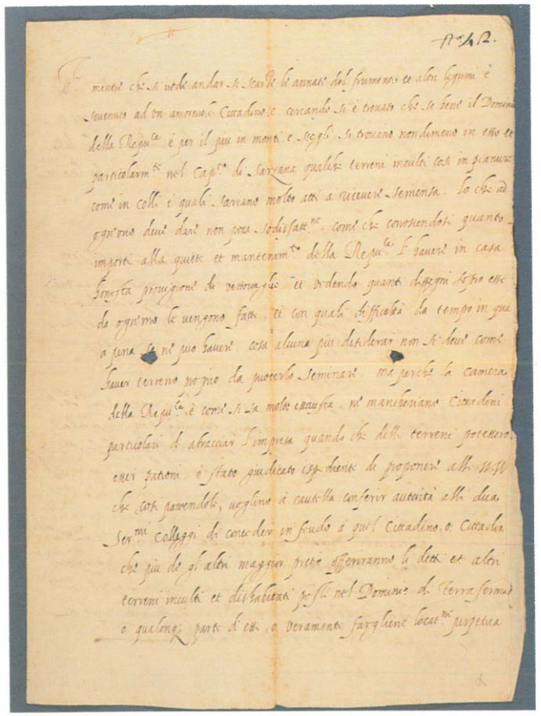

144 - Genova, 27 agosto 1591, infeudazione di terre per incrementare la produzione di grano, Archivio di Stato di Genova.

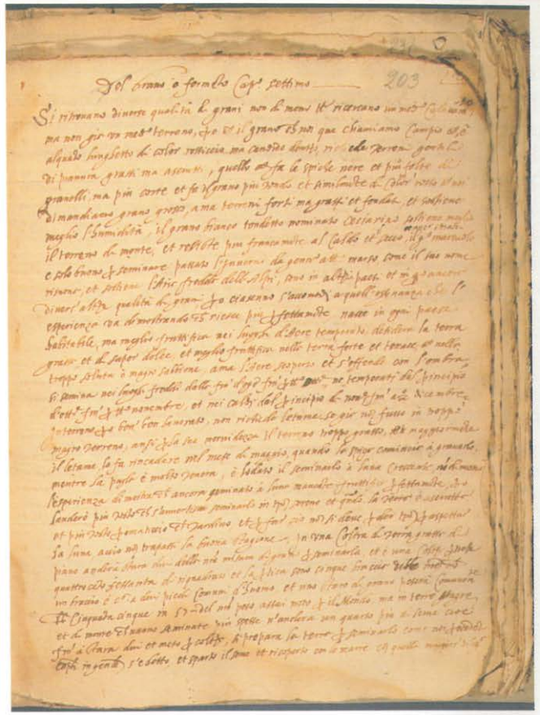

145 - Lucca, sec. XVI, trattato d'agricoltura di G. V. Sanminiati, Archivio di Stato di Lucca.

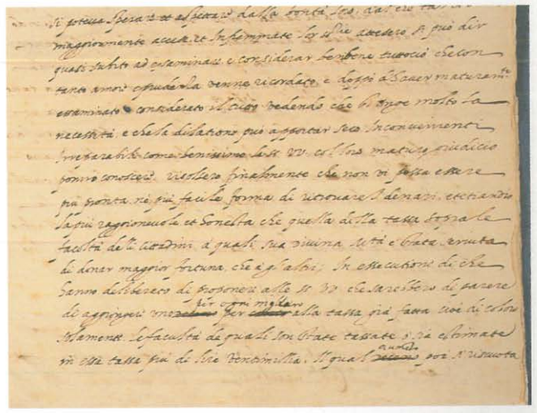

146 - Genova, 7 febbraio 1591, maggiorazione della tassa sulle «fortune» in aiuto ai poveri, Archivio di Stato di Genova.

Spesso, tuttavia, gli interventi straordinari in periodo di crisi sembrano configurare casi di sopraffazione e di abuso di potere: è il caso della popolazione di Tresnuraghes che, nel novembre del 1591, protesta contro la decisione di assegnare ai consiglieri una forte quantità di grano da consegnare ai poveri (148).

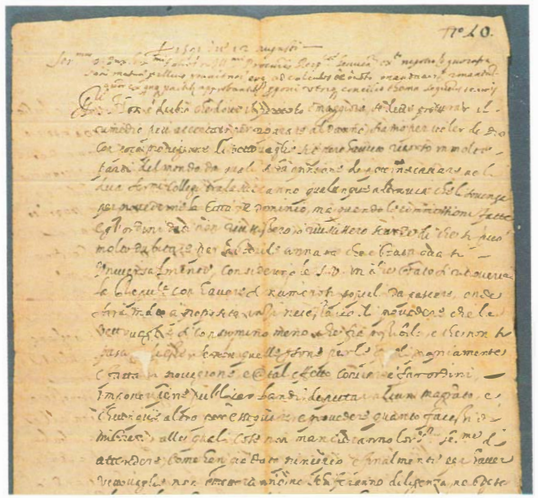

147 - Genova, 12 agosto 1591, richiesta di autorità straordinaria per l'emergenza, Archivio di Stato di Genova.

148 - Tresnuraghes, 27-28 novembre 1591, protesta all'arcivescovo contro la decisione del vicario di Bosa di stornare parte del grano del deposito cittadino, Archivio di Stato di Nuoro.

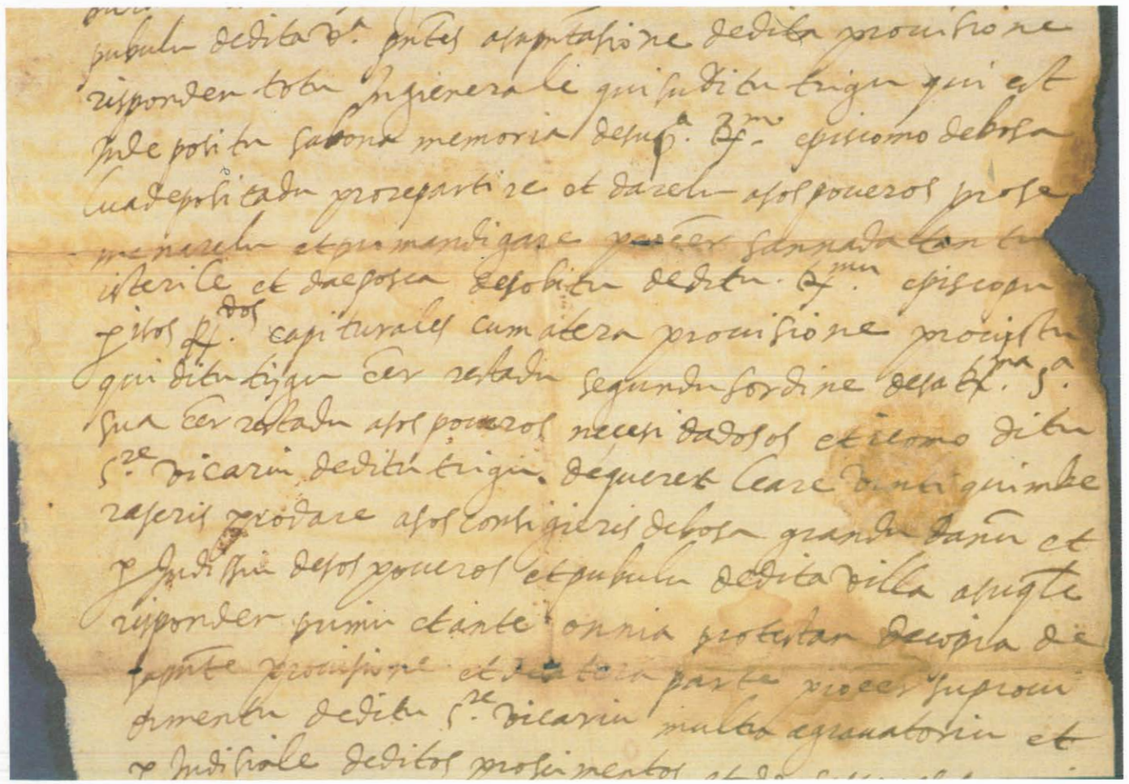

Sono questi gli anni in cui si compie il definitivo passaggio della vita commerciale dal Mediterraneo all'Atlantico, che genera una profonda crisi economica in buona parte d'Europa.

Nel Seicento ristagno demografico, contrazione degli scambi commerciali, instabilità dei prezzi, squilibrio tra produzione agricola relativamente statica e crescente richiesta di beni alimentari determinano un'involuzione economica e sociale.

Tale involuzione genera effetti gravi quando si combina con congiunture particolari. Nel viceregno napoletano, ad esempio, la pastorizia transumante subisce una morìa di pecore nel corso del duro inverno 1611-1612, con effetti devastanti sul patrimonio zootecnico e gravi ripercussioni sulle finanze statali per le quali la Dogana delle pecore di Foggia costituisce una rendita non trascurabile. Per ovviare alla pesante situazione di crisi che si determina vengono emanate molte disposizioni, tra le quali un ruolo di particolare importanza assume la «reintegrazione» dei tratturi effettuata alla metà del secolo (149). È un'operazione di verifica dei percorsi che congiungono i pascoli estivi appenninici a quelli invernali del Tavoliere insidiati, nel corso degli anni, dall'estendersi delle aree coltivate.

149 - Foggia, 1651-1652, raffigurazione di un tratturo in territorio dell'Aquila, Archivio di Stato di Foggia.

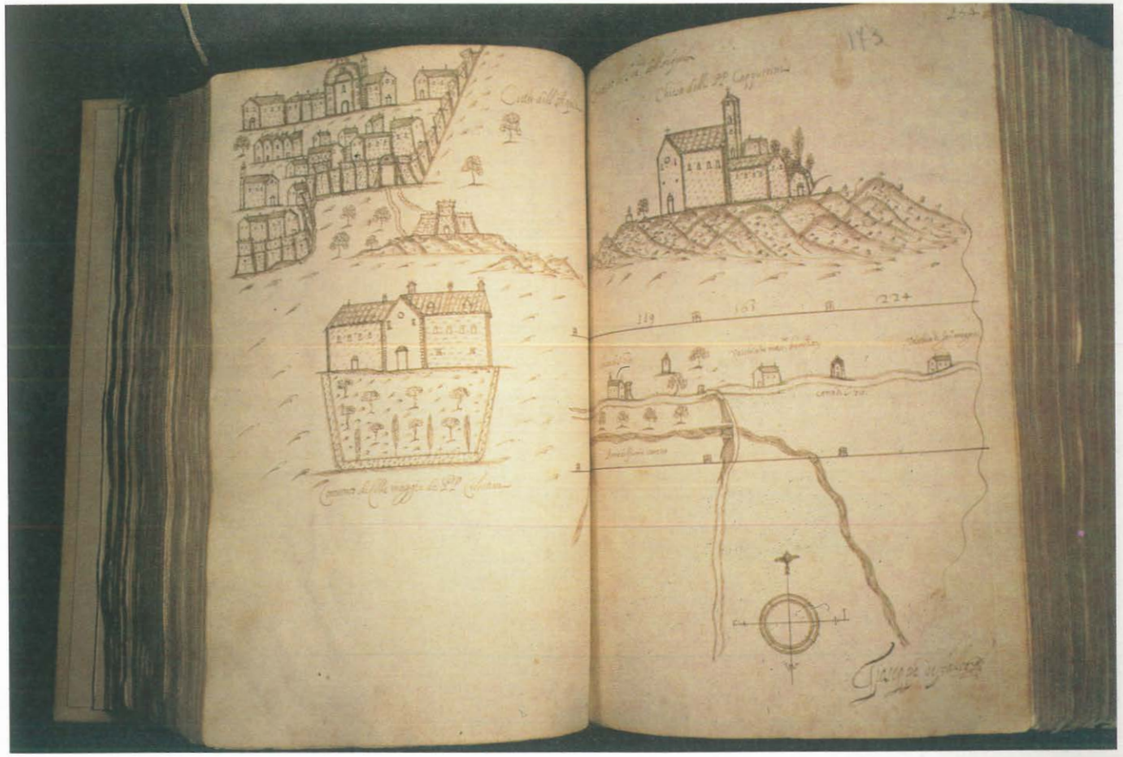

150 - Foggia, (1686), atlante Michele, particolare della locazione di Camarda, Archivio di Stato di Foggia.

150 - Foggia, (1686), atlante Michele delle locazioni della Dogana delle pecore, Archivio di Stato di Foggia.

L'atlante dei fratelli Michele del 1686 costituisce un'ulteriore illustrazione dei compiti istituzionali della Dogana delle pecore di Puglia; esso ha per oggetto la suddivisione del Tavoliere tra le locazioni e l'assegnazione dei pascoli ai proprietari di greggi (150).

Con la crisi dell'inizio del secolo anche la situazione delle pianure, già scarsamente coltivate, si aggrava ulteriormente per il dilagare degli impaludamenti e della malaria. Di conseguenza, anche una coltura redditizia come quella del riso, che viene prepotentemente ad affacciarsi in quegli anni fin nei dintorni degli agglomerati urbani, è osteggiata dall'autorità, nel timore che possa contribuire al diffondersi della malattia (151).

Il rifornimento dei viveri è sempre una delle principali preoccupazioni: le autorità, avvertendo sopra ogni altra l'esigenza di assicurare la sopravvivenza fisica della popolazione, consolidano le magistrature annonarie al fine di provvedere al controllo su produzione, distribuzione e vendita dei cereali all'interno del proprio stato.

A Venezia quest'opera di controllo è portata avanti, attraverso periodiche ispezioni nel territorio della repubblica, dai Provveditori sopra i formenti la cui azione è finalizzata all'identificazione di strumenti d'intervento che consentano la riduzione dei prezzi e l'eliminazione del contrabbando (152).

A Piacenza è il governatore che, in quanto chiamato a presiedere alla Congregazione della grassina, emana i provvedimenti relativi all'approvvigionamento di carne e pollame (153).

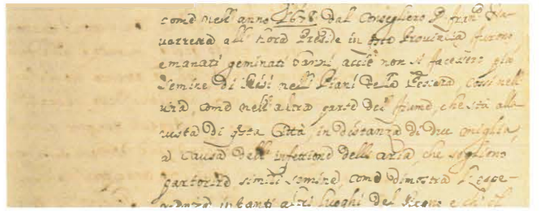

151 - Chieti, 5 maggio 1691, relazione sulla coltivazione del riso, Archivio di Stato di Chieti.

153 - Piacenza, 11 luglio 1626, disposizioni per l'approvvigionamento delle carni, Archivio di Stato di Piacenza.

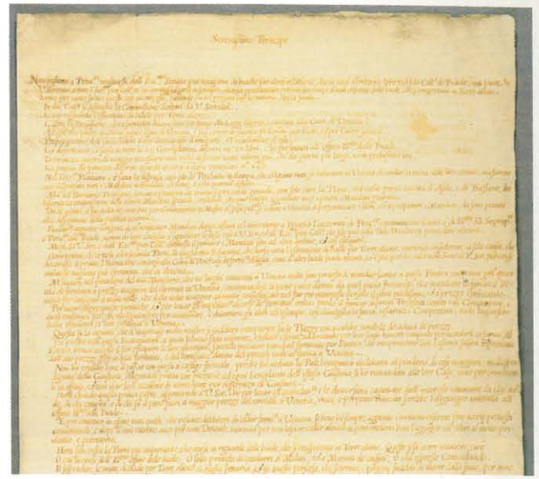

152 - Venezia, 28 dicembre 1628, relazione ispettiva del Provveditor sopra i formenti, Archivio di Stato di Venezia.

GRIDA SOPRA LA GRASSINA DEL M.DC.XXVI.

IN PIACENZA, Per Giacomo Antonio Tassoni Stampator Camerale. M. DC. XXVI.

A Milano il magistrato straordinario si rivolge al governatore chiedendo il ripristino della sua esclusiva competenza in merito, come stabiliscono le nuove costituzioni (154).

In molti stati regionali le magistrature annonarie sono modificate o sostituite con altre nel corso del secolo. Così a Mantova l'insorgere di conflitti di competenza determina dapprima, nel 1613, l'istituzione di due Provveditori all'annona (155) e, successivamente, nel 1633 di una congregazione specifica (156).

A Modena è operante l'Impresa formentaria che si occupa dell'approvvigionamento dei grani e, nei periodi di penuria di cereali, cura la distribuzione e il censimento delle disponibilità alimentari e delle «bocche». Essa subisce, come altre consimili magistrature, alterne vicende e, con poteri ridotti, viene

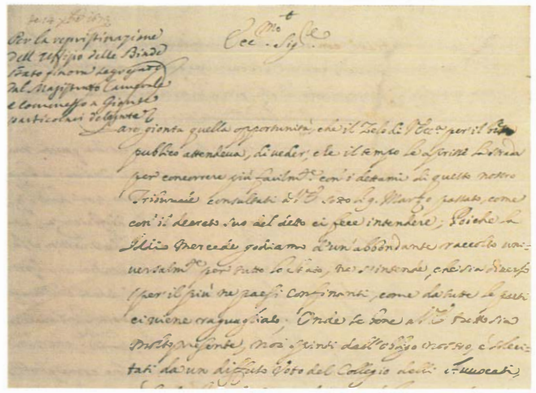

154 - Milano, 14 dicembre 1673, «consulta» del Magistrato straordinario per il ripristino delle sue competenze in materia annonaria, Archivio di Stato di Milano.

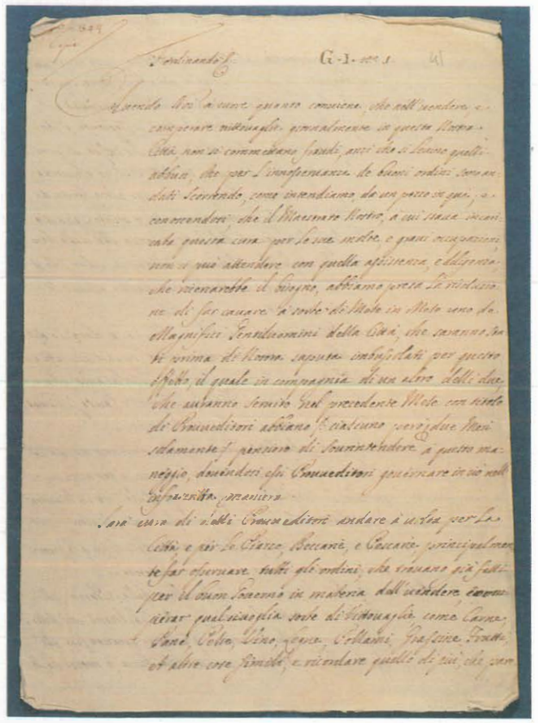

155 - Mantova, 12 dicembre 1613, istituzione di due Provveditori all'annona, Archivio di Stato di Mantova.

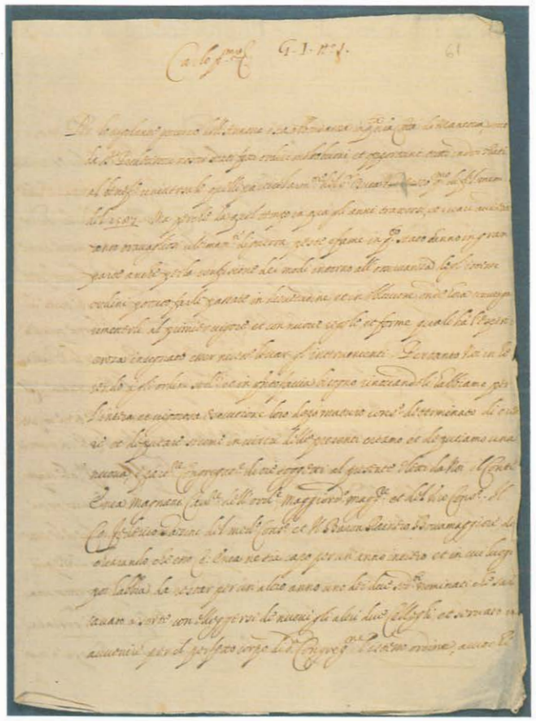

156 - Mantova, 7 ottobre 1633, istituzione di una congregazione annonaria, Archivio di Stato di Mantova.

infine sostituita, nel 1659, dalla Congregazione dell'abbondanza. I momenti salienti di tale evoluzione possono essere così suddivisi: nel 1608 il duca Cesare d'Este sottoscrive i Capitoli dell'Impresa formentaria (157); successivamente, nel 1650, dato il profondo stato deficitario in cui versa, si rende necessaria la sua sostituzione con la Congregazione del panificio che eserciterà il controllo sull'acquisto dei grani e sulla panificazione (158); nel 1659 nasce, infine, la Congregazione dell'abbondanza il cui compito principale sarà la registrazione delle denunce di cui è esemplificazione il documento del 1694 (159).

Serenissimo Prencipe.

CAPITOLI
Formati sopra il gouerno della Formentaria.

Capitolo Primo.

157 - Modena, 1608, approvazione del regolamento per la gestione dell'Impresa formentaria, Archivio di Stato di Modena.

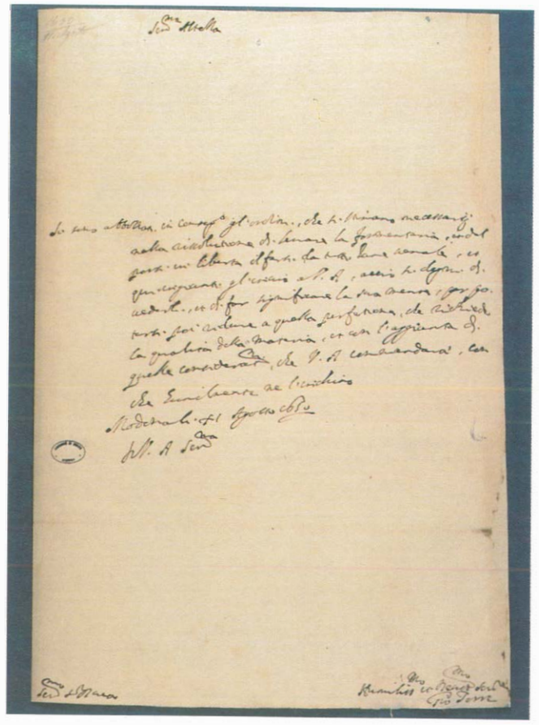

158 - Modena, 1 agosto 1650, abolizione dell'Impresa formentaria e liberalizzazione della panificazione, Archivio di Stato di Modena.

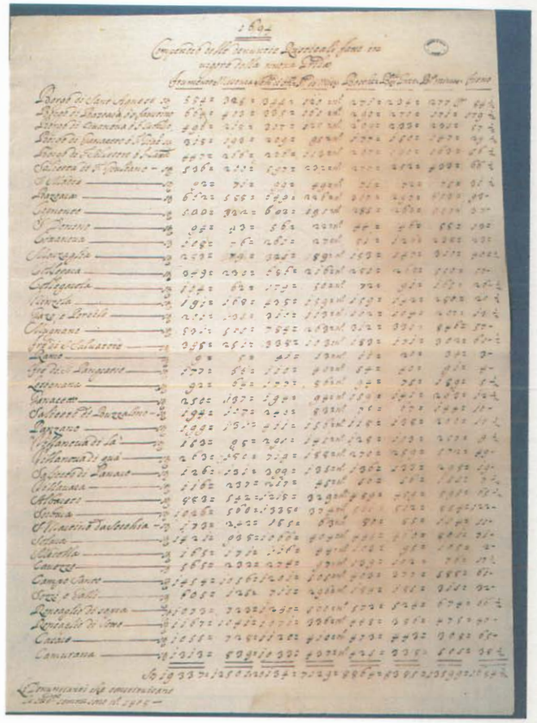

159 - Modena 1694, «Compendio delle denunzie rusticali», Archivio di Stato di Modena.

Notevoli poteri e attribuzioni hanno le magistrature annonarie a Lucca, per la quale i documenti dimostrano una dettagliata organizzazione dell'approvvigionamento. Eloquenti testimonianze sono la creazione della Cittadella, un complesso di edifici situati all'interno delle mura urbane ospitanti magazzini alimentari, pozzi, forni e altre infrastrutture (160), e la costruzione di nuovi impianti per la trasformazione delle derrate agricole, come il mulino a Porta S. Pietro (161).

A Pistoia, invece, le magistrature ordinarie sono ben distinte da quelle straordinarie, istituite in tempi di carestia: è il magistrato dell'Abbondanza, eletto durante l'epidemia di peste, a disporre un censimento delle «bocche» e dei prodotti disponibili al fine di poter controllare le risorse annonarie (162).

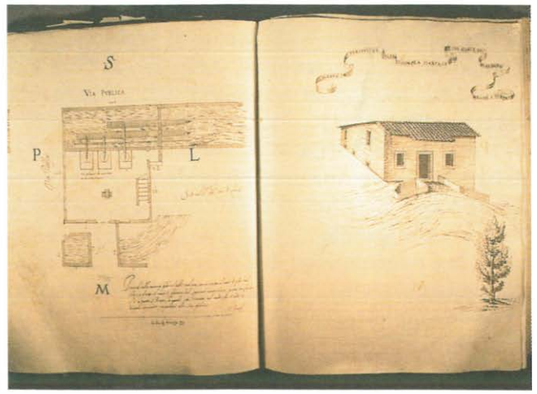

161 - Lucca, 1642-1643, pianta ed alzato della «nuova fabbrica della molina», Archivio di Stato di Lucca.

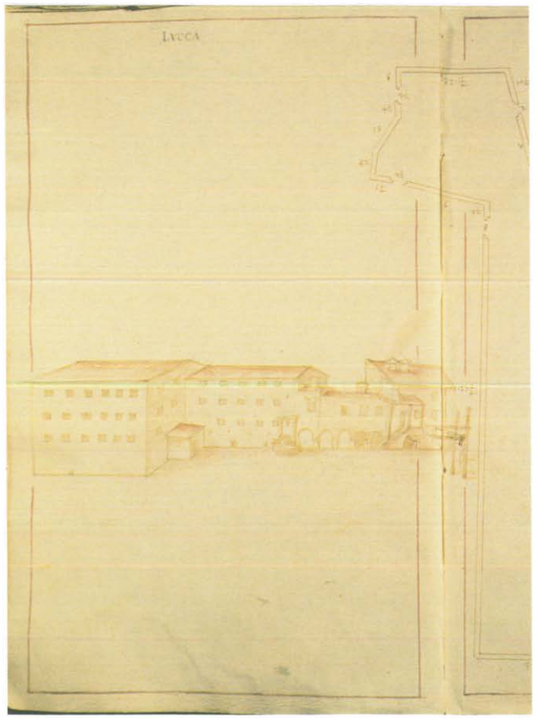

160 - Lucca, 1604, pianta e spaccato degli edifici della Cittadella, Archivio di Stato di Lucca.

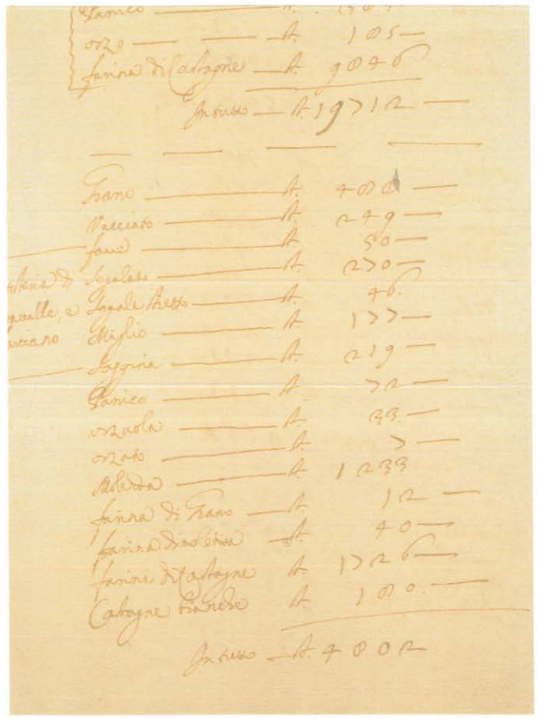

162 - Pistoia, 8-26 aprile 1631, censimento delle bocche e dei prodotti, Archivio di Stato di Pistoia.

Nel Seicento, anche a Genova s'inizia a parlare di una riforma dell'Annona, che in realtà non viene modificata nonostante numerose proposte. Le prime furono avanzate da Andrea Spinola tra il 1610 e il 1620 (163). Successivamente, nel 1655, fu il governo che affrontò il problema per risanare la situazione deficitaria del Magistrato dell'abbondanza (164).

A Palermo e a Bologna, dove l'attenzione per il problema alimentare è di competenza soprattutto delle istituzioni municipali, l'opera di queste è soggetta al controllo del potere centrale.

A Palermo, infatti, il Capitan d'armi è tenuto periodicamente a fornire al Tribunale del real patrimonio una relazione sull'imposizione della «meta» di frumenti ed orzi (165).

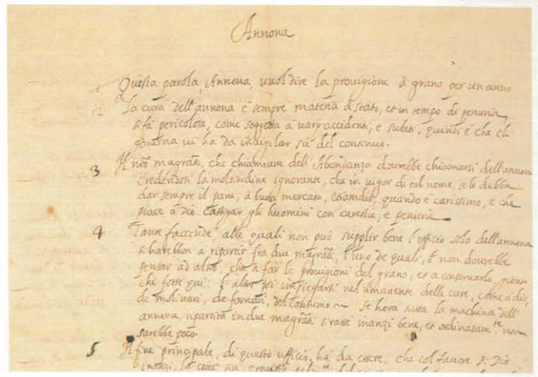

164 - Genova, (1610-1620), proposte di Andrea Spinola in materia di annona, Archivio di Stato di Genova.

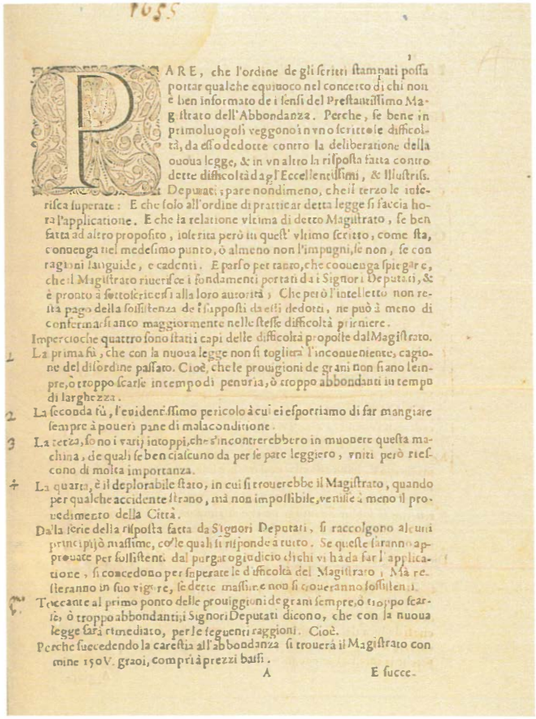

163 - Genova, 1655, atti preparatori per una riforma del Magistrato dell'abbondanza, Archivio di Stato di Genova.

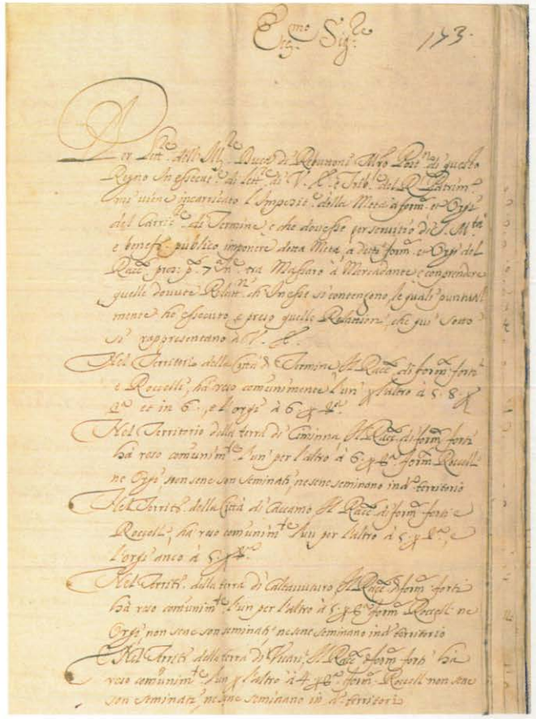

165 - Termini, 6 dicembre 1654, relazione del capitan d'armi sull'imposizione della «meta» dei frumenti, Archivio di Stato di Palermo.

A Bologna, con la cessazione del regime comunale, le società d'arti, ormai svuotate di peso politico, sono indotte ad assumere figure e compiti di semplici organizzazioni professionali, controllate dai Tribuni della plebe che fissano una serie di norme sui prezzi e sulla qualità dei prodotti (166-168).

Il mercato annonario è disciplinato e controllato da norme, vigenti per altro fin dal periodo comunale, ispirate a concezioni rigidamente protezionistiche, che molto poco, almeno in teoria, concedono alla libera iniziativa di produttori e mercanti.

Il Seicento è pertanto un periodo caratterizzato dal moltiplicarsi di interventi vincolistici. Si pretende, da un lato, di stabilire i prezzi e controllare la produzione, obbligando gli agricoltori a denunciare sotto giuramento («assegna») il raccolto dei cereali

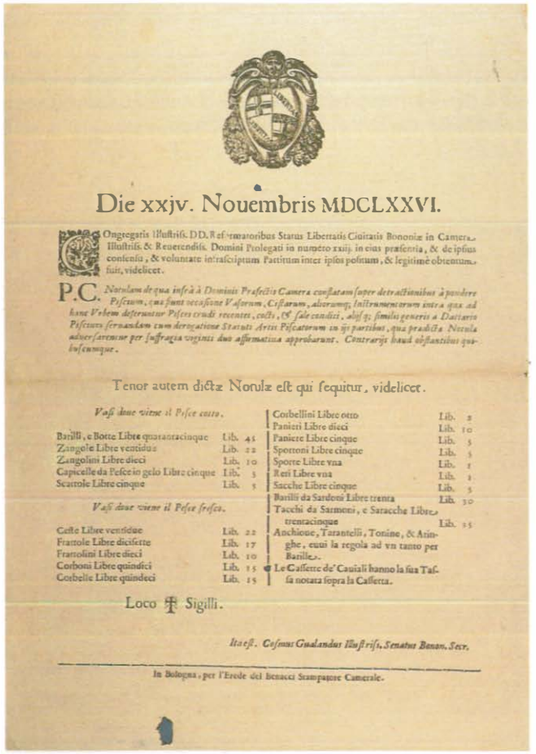

Die xxjv. Nouembris MDCLXXVI.

Congregatis Illustriss. DD. Reformatoribus Status Libertatis Ciuitatis Bononiæ in Camera Illustriss. & Reuerendiss. Domini Prolegati in numero xxiij. in eius præsentia, & de ipsius consensu, & voluntate infrascriptum Partitum inter ipsos positum, & legitimè obtentum fuit, videlicet.

P.C. *Notulam de qua infrà à Dominis Præfectis Camera confectam super detractionibus à pondere Piscium, cùm sint occasione Vsurum, Cifrarum, aliorumq; Instrumentorum intra quæ ad hunc Vsum deferuntur Pisces crudi recentes, cocti, & sale condicti, absq; simili generis a Dattario Piscium seruandam cum derogatione Statuti Artis Piscatorum in ijs partibus, qua prædicta Notula adiuer sarentur per suffragia viginti duo affirmatiua approbarunt. Contrarijs haud obstantibus quibuscumque.*

Tenor autem dictæ Notulæ est qui sequitur, videlicet.

Vasi doue viene il Pesce cotto.			
Barilli, e Botte Libre quarantacinque	Lib.	45	
Zangole Libre ventidue	Lib.	22	
Zangolini Libre dieci	Lib.	10	
Capicelle da Pesce in gelo Libre cinque	Lib.	5	
Scattole Libre cinque	Lib.	5	
Corbellini Libre otto	Lib.	8	
Panieri Libre dieci	Lib.	10	
Paniere Libre cinque	Lib.	5	
Sportoni Libre cinque	Lib.	5	
Sporte Libre vna	Lib.	1	
Reti Libre vna	Lib.	1	
Sacche Libre cinque	Lib.	5	
Barili da Sardoni Libre trenta	Lib.	30	
Vasi doue viene il Pesce fresco.			
Tacchi da Sarmoni, e Saracche Libre trentacinque	Lib.	35	
Ceste Libre ventidue	Lib.	22	
Frattole Libre diciasette	Lib.	17	
Frattolini Libre dieci	Lib.	10	
Corboni Libre quindici	Lib.	15	
Corbelle Libre quindeci	Lib.	15	
Anchioue, Tarantelli, Tonine, & Aringhe, cuui la regola ad vn tanto per Barille.			

Le Cassette de' Cauiali hanno la sua Tassa notata sopra la Cassetta.

Loco ✝ Sigilli.

Iacob. Cosmus Gualandus Illustris. Senatus Bonon. Secr.

In Bologna, per l'Erede del Benacci Stampatore Camerale.

167 - Bologna, 24 novembre 1676, bando sul prezzo del pesce, Archivio di Stato di Bologna.

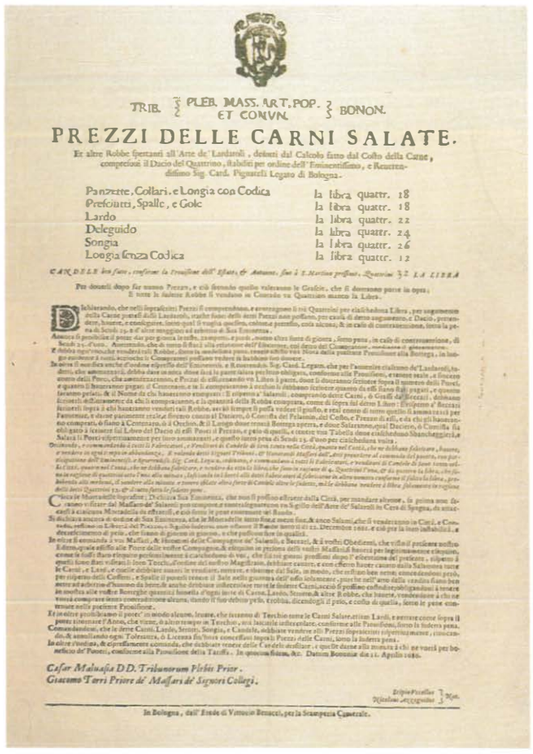

TRIB. ⅔ PLEB. MASS. ART. POP. ⅔ BONON. ET CONVN.

PREZZI DELLE CARNI SALATE.

Et altre Robbe spettanti all'Arte de' Lardaroli, definiti dal Calcolo fatto dal Collo della Carne, competente il Dacio del Quattrino, Stabiliti per ordine dell'Eminentissimo, e Reuerendissimo Sig. Card. Pignatelli Legato di Bologna.

Panzette, Collari, e Longia con Codica	la libra quattr.	18
Prefeiutti, Spalle, e Gole	la libra quattr.	18
Lardo	la libra quattr.	22
Deleguido	la libra quattr.	24
Songia	la libra quattr.	26
Loegia senza Codica	la libra quattr.	12

CARNELLE loro fatte, conforme la tassatione dell'Hosto, & Autunno, fino à S. Martino prossimo. Quattrini ⅔ LA LIBRA

Per douersi dopo far nuouo Prezzo, e ciò seruendo quello valeranno le Grassie, che il douranno porre in opra:
E sono le suderne Robbe si vendano in Contrada va Quattrini manco la Libra.

Deliberando, che nelli sopradetti Prezzi li comprendano, e sottintendano li sei Quattrini per ciascheduna Libra, per augumento della Carne portati dalli Lardaroli, vsurpe fuori delli detti Prezzi non possano, per causa di detto augumento, e Dacio, prenderne, hauere, e esigg ere, sotto quel si voglia qualche, colore, e pretesto, cioè alcuno, & in caso di contrauenzione, incorra la pena di Scudi 25. d'oro irremissibili, & altre maggiori ad arbitrio di Sua Eminenza.

Acciò li possibile il potere dar per giusta la robba, trouata, e posta, sotto pena, in caso di contrauenzione, di Scudi 25. d'oro. Accennando, che di tutto il fatto alla relatione dell'Ebreone, sul detto del Compratore, venendo il giuramento, e debba ogni maniera rendersi tutti Robbe, dentro le medesime poste, come si dice nel Viso della publicata Prouisione alla Borriera, in luogo ordinario à tutti, acciochè li Compratori possano vedere la bontà loro douere.

Si aduisa li suoi fatti anche d'ordine espresso dell'Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Card. Legato, che per l'auuenire ciaschuno de' Lardaroli, tanto, che successori, debba dare in nota, dentro tutti li panni lardosi per loro obligati, conforme alle Prouisioni, e tenere vnito, e sincero stato delli Porci, che amazzeranno, e Prezzo di effi, conforme vn Libro à parte, dentro il giuramento

(169) ed imponendone il trasporto in città (170); dall'altro si fissa l'entità delle licenze di tratta con rigorosi bandi contro l'estrazione (171).

Non mancano, altresì, casi in cui lo stato decide di intervenire in maniera più diretta instaurando il proprio monopolio sul commercio del grano forestiero, come si verifica a Lucca dove, nei registri dell'antico Spedale di S. Luca, si può seguire l'andamento dei prezzi di mercato anche in quel periodo (1639-43) in cui lo stato riesce ad imporre ai mercanti il divieto di importare grani (172).

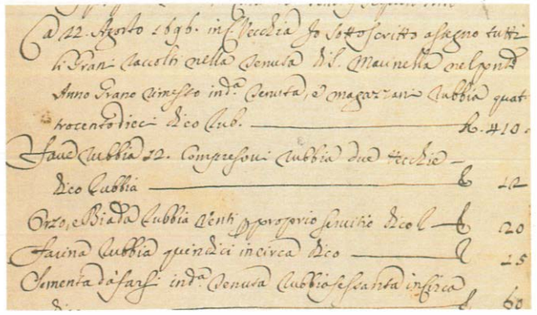

169 - Civitavecchia, 22 agosto 1696, «assegna» di quanto prodotto in una tenuta di S. Marinella, Archivio di Stato di Roma.

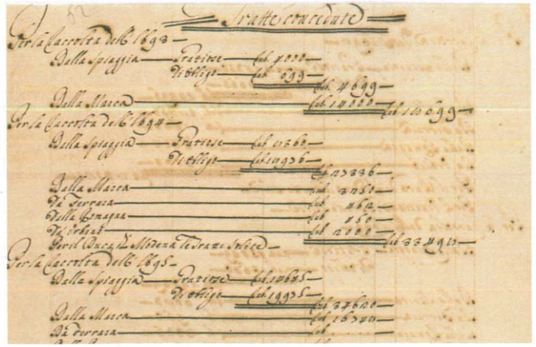

171 - Roma, 1693-1700, nota delle «tratte» concesse, Archivio di Stato di Roma.

172 - Lucca, 1635-1674, prezzi di vendita dei generi alimentari, Archivio di Stato di Lucca.

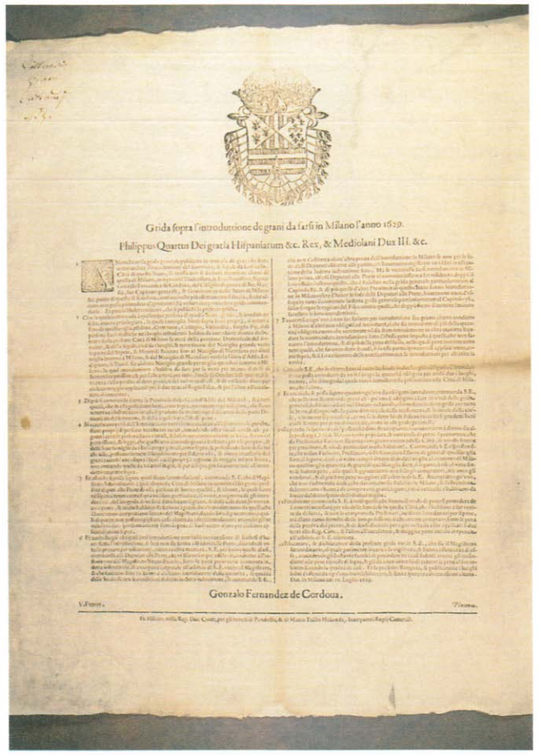

Grida sopra l'introduttione de grani da farsi in Milano l'anno 1629.

Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux III. &c.

Gonzalo Fernandez de Cordoua.

170 - Milano, 10 luglio 1629, «grida» di Filippo IV, re di Spagna, sull'introduzione di grano nella città, Archivio di Stato di Milano.

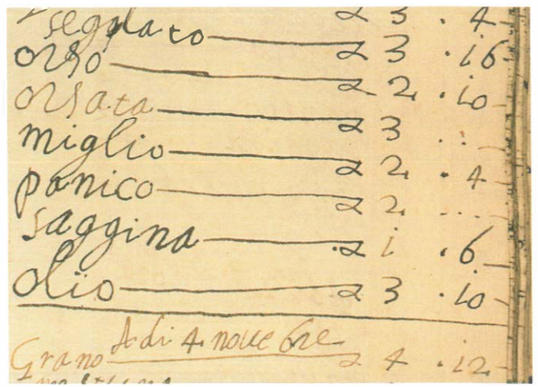

Il divieto di esportazione non colpisce solo i cereali ma più in genere tutti i prodotti alimentari, come indirettamente testimonia il conflitto di competenze sorto a Milano tra la magistratura ordinaria e quella straordinaria in merito all'opportunità di vietare l'esportazione di carni, burro, olio e «grassina» (173).

La circolazione dei grani continua ad essere ostacolata da una fitta rete di dazi, gabelle, licenze, diritti di passo, che fanno ulteriormente lievitare i costi già alti a causa delle difficoltà nei trasporti (174).

Nelle frequenti annate in cui i campi offrono messi insufficienti al normale fabbisogno, le magistrature annonarie reagiscono inasprendo i controlli sulla produzione e sulla vendita (175).

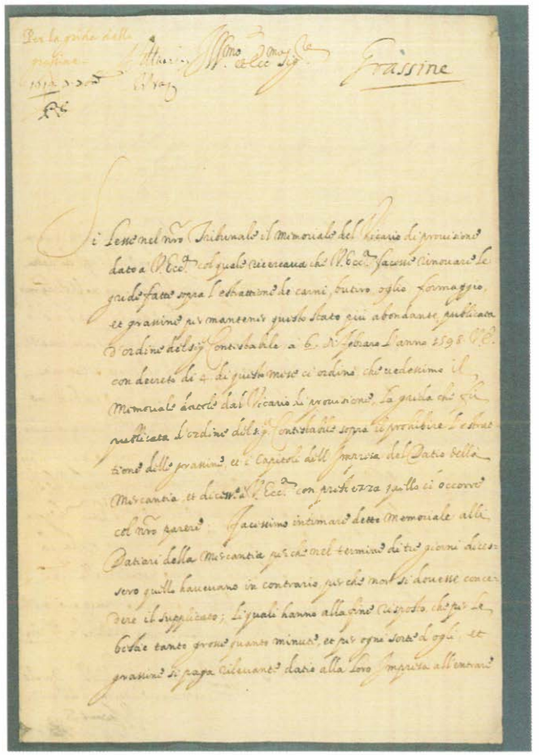

173 - Milano, 2 settembre 1619, parere sull'inopportunità di proibire l'esportazione di generi alimentari, Archivio di Stato di Milano.

D'Ordine, e Commissione dell'Eccellenza Reverendissima di Monsignore

GIVSEPPE VITTORIO ALBERTI

VESCOVO, E PRENCIPE DI TRENTO,

Signore Signore, e Patrone nostro Gratiosissimo.

IN MATERIA DE DACI DELLA CITTA', E PODESTARIA DI TRENTO.

IN TRENTO, Per Francesco Nicolò Vida, Stampator Episcopale Privilegiato, 1692.

174 - Trento, 9 dicembre 1692, disposizioni del principe vescovo in materia di dazi, Archivio di Stato di Trento.

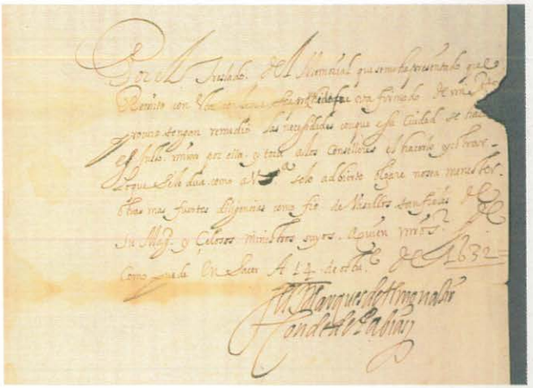

175 - Sassari, 14 ottobre 1632, disposizioni del vicerè di Sardegna sulla vendita del pane nella città di Bosa, Archivio di Stato di Nuoro.

Tali interventi di solito conducono alla drastica riduzione delle già scarse provviste alimentari sul mercato, con risultati contrari a quelli desiderati. In realtà, infatti, i provvedimenti intesi ad evitare gli ammassi e le esportazioni di granaglie, per cercare di contenere gli accaparramenti da parte dei grossi mercanti, provocano, invece, una sensibile diminuzione dell'offerta, lasciando ampio spazio alle speculazioni e in genere alle trasgressioni (176-178).

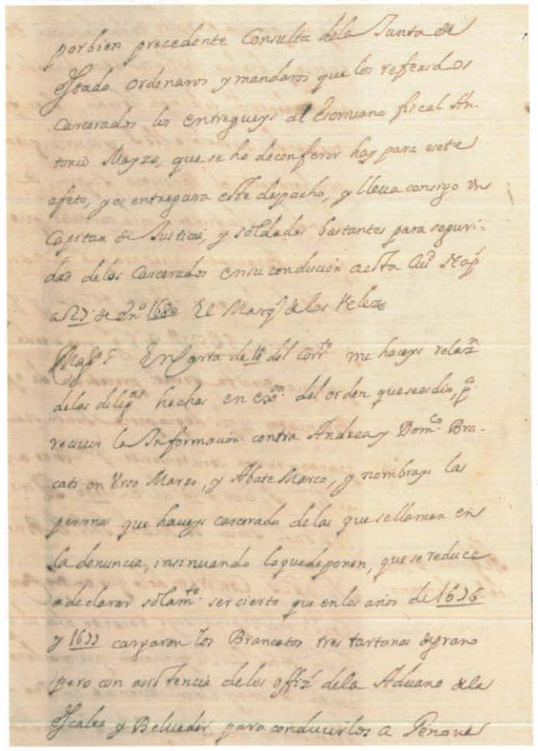

176 - Napoli, 27 gennaio 1680, istruttoria di un processo per esportazione clandestina di grano a Messina durante l'occupazione francese, Archivio di Stato di Napoli.

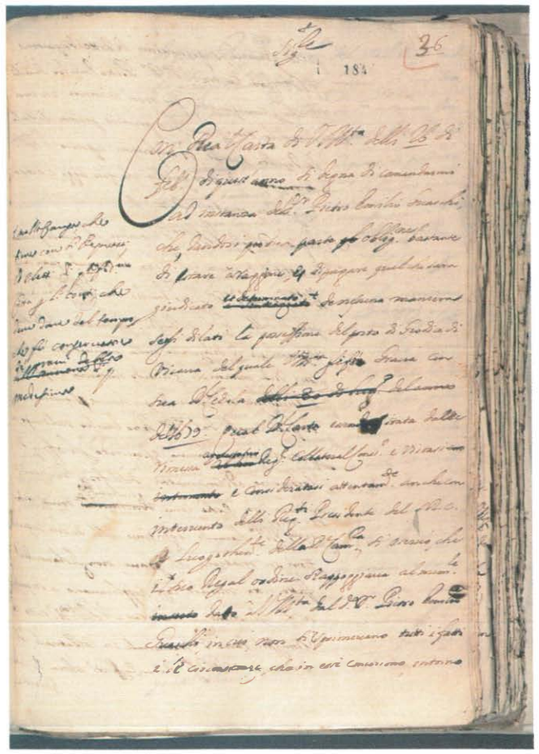

177 - Napoli, 4 luglio 1681, «consulta» del Consiglio collaterale su un caso di corruzione del «credenziero e conservatore delle fosse de' grani», Archivio di Stato di Napoli.

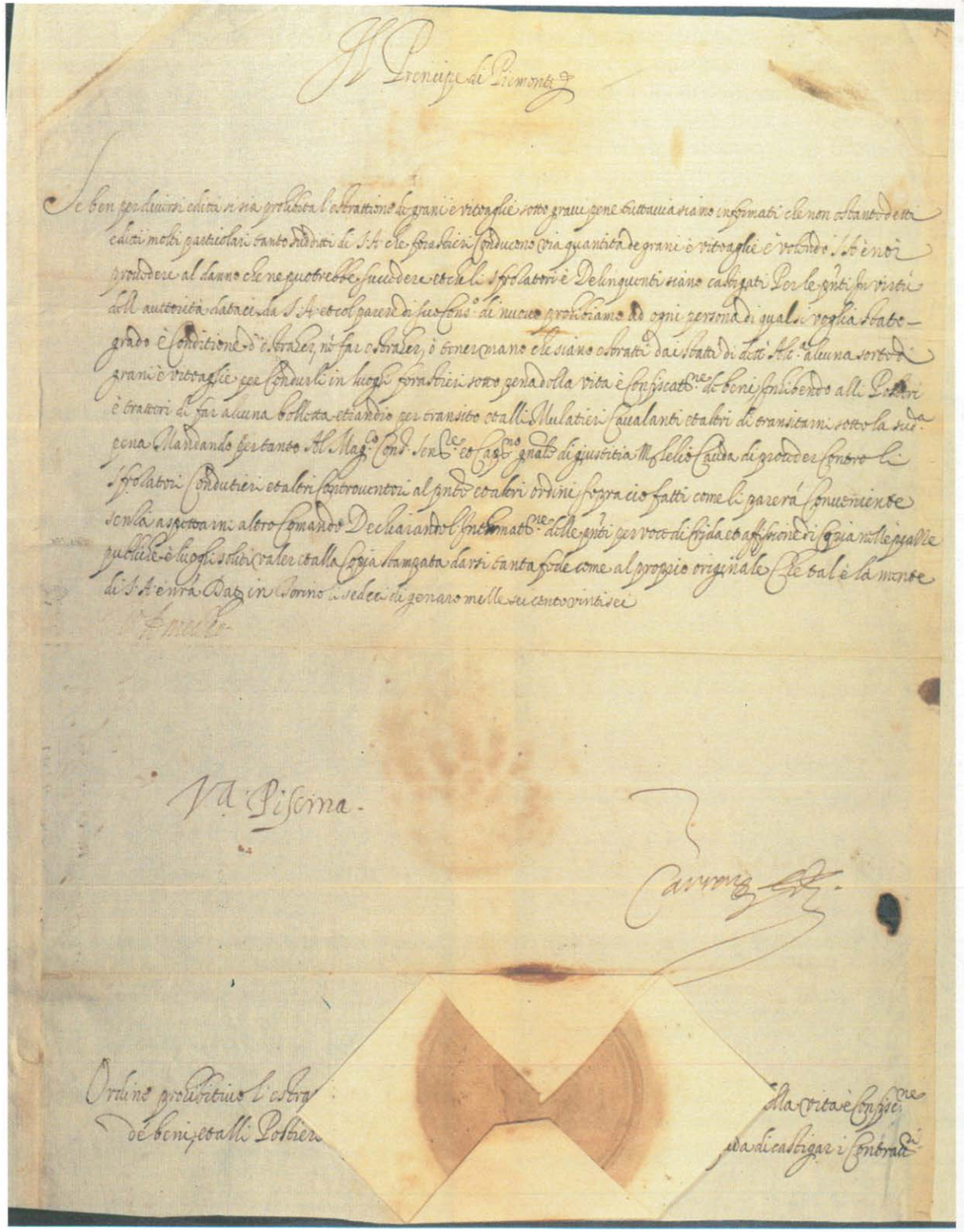

178 - Torino, 16 gennaio 1626, Vittorio Amedeo ordina di procedere nei confronti degli esportatori abusivi di vettovaglie, Archivio di Stato di Torino.

In generale si vanno sempre più deteriorando le condizioni alimentari dei ceti più poveri che costituiscono il grosso della popolazione e, specie nei centri urbani, esplode, improvviso, il malcontento che trova sfogo nei frequenti assalti ai forni ed ai mulini. Il succedersi delle carestie e delle epidemie pone in primo piano le esigenze di controllo e tutela del processo di panificazione (179-181). Esemplificativa è l'introduzione del calmiere del pane a Bologna, istituito dal cardinale Benedetto Giustiniani il 15 dicembre 1606 rimase in vigore per tutto il secolo (182).

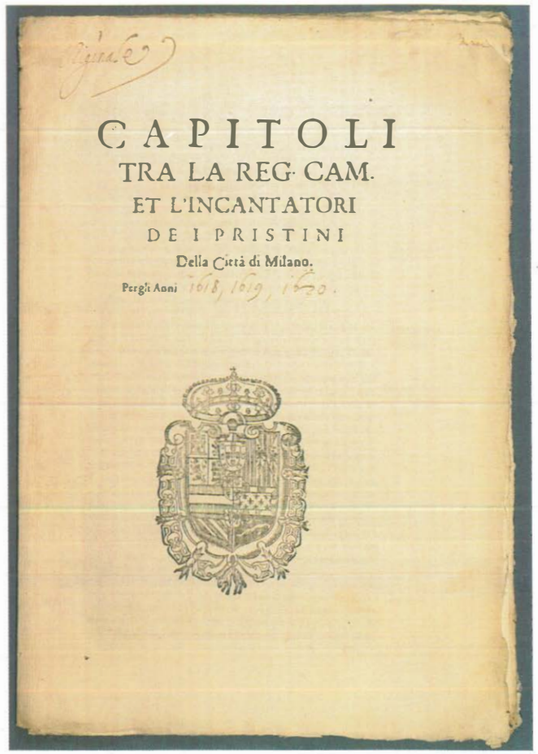

CAPITOLI
TRA LA REG. CAM.
ET L'INCANTATORI
DE I PRISTINI
Della Città di Milano.
Per gli Anni 1618, 1619, 1620.

180 - Milano, 6 ottobre 1617, disposizioni sulla fabbricazione e vendita del pane, Archivio di Stato di Milano.

181 - Bologna, 16 aprile 1666, bando per la gara d'appalto per la conduzione del forno di S. Stefano, Archivio di Stato di Bologna.

179 - Verona, 1 aprile 1624, autorizzazione alla cottura del pane «matto», Archivio di Stato di Verona.

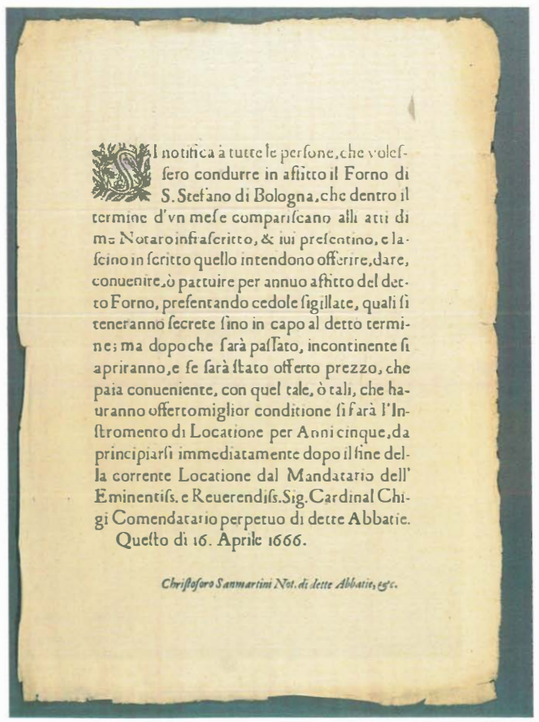

Si notifica à tutte le persone, che volessero condurre in affitto il Forno di S. Stefano di Bologna, che dentro il termine d'vn mese compariscano alli atti di me Notaro infrascritto, & iui presentino, e lascino in scritto quello intendono offerire, dare, conuenire, ò pattuire per annuo affitto del detto Forno, presentando cedole sigillate, quali si teneranno secrete sino in capo al detto termine; ma dopo che sarà passato, incontinente si apriranno, e se sarà stato offerto prezzo, che paia conueniente, con quel tale, ò tali, che haueranno offerto miglior conditione si farà l'Instromento di Locatione per Anni cinque, da principiarsi immediatamente dopo il fine della corrente Locatione dal Mandatario dell' Eminentiss. e Reuerendiss. Sig. Cardinal Chigi Comendatario perpetuo di dette Abbatie.
Questo di 16. Aprile 1666.

Christoforo Sanmartini Not. di dette Abbatie, &c.

Sempre più nel corso del XVII secolo la regolamentazione della distribuzione è rigidamente fissata: la vendita dei prodotti è strettamente controllata per ciò che riguarda l'organizzazione dei mercati (183), la quantità, la qualità ed il prezzo delle merci (184-185).

TARIFFA OVER CALMIERO PERPETVO
PER LI FORNARI DELLA CITTA' DI BOLOGNA

Ferdin. Casal. Vexil. Iustitiæ.

ILLVSTRISS. ET REVERENDISS. D. BENEDICTVS TITVLI SANCTAE PRISCAE S.R.E. Presbyter Cardinalis Iustinianus Archiepiscopus Bononiæ, &c. de iterato Legatus.

Benedictus Cardinalis Iustinianus Leg.

182 - Bologna, 15 dicembre 1606, calmiere imposto dal cardinale legato Benedetto Giustiniani, Archivio di Stato di Bologna.

183 - Padova, 20 febbraio 1681, planimetria delle botteghe lungo i portici della Piazza del Vino, Archivio di Stato di Padova.

184 - Arezzo, luglio 1682, registrazione dei prezzi dei grani rilevati in giorno di mercato, Archivio di Stato di Arezzo.

185 - aprile-novembre 1656, contabilità di un commerciante di carne, Archivio di Stato di Macerata.

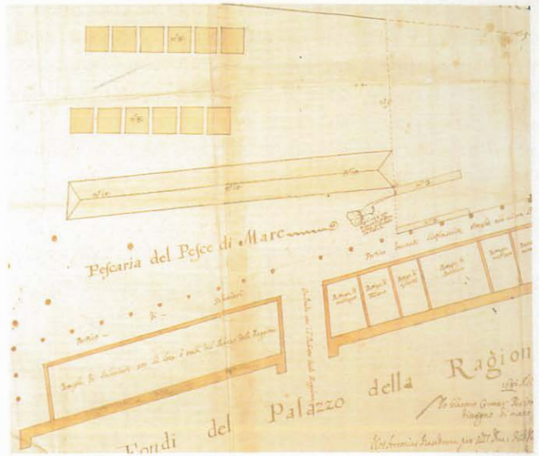

Pescaria del Pesce di Mare

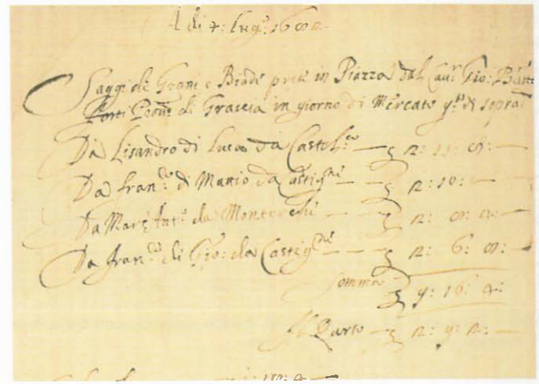

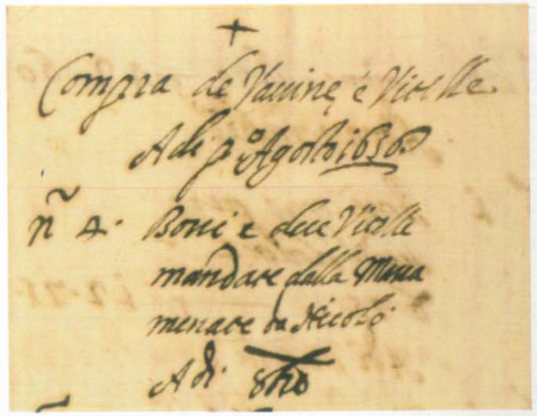

Si cerca di garantire il rifornimento favorendo lo svolgimento delle fiere (186,187) e vengono presi provvedimenti di tutela della produzione interna. È il caso di Trento, dove il principe vescovo proibisce il commercio nella Val di Non di vini e acquaviti prodotti fuori della «podestaria» (188).

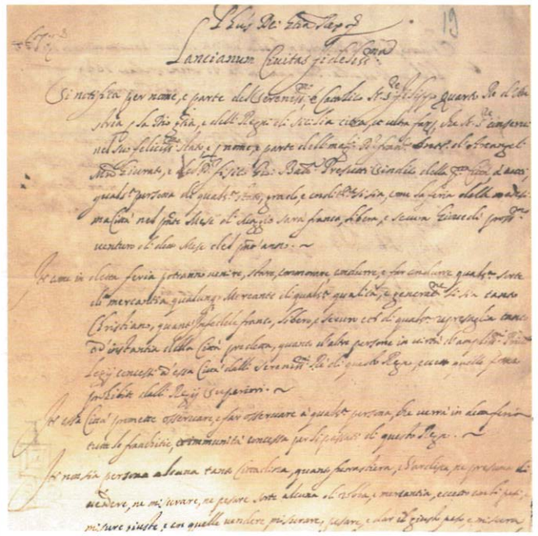

186 - Lanciano, 21 maggio 1639, bando sull'indizione della fiera di maggio, Archivio di Stato di Chieti.

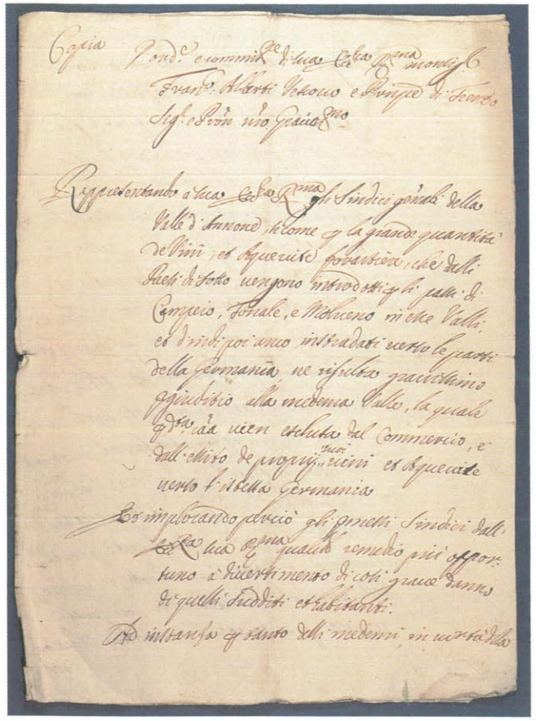

188 - Trento, 24 novembre 1678, il principe vescovo proibisce il commercio di vini forestieri nella Val di Non, Archivio di Stato di Trento.

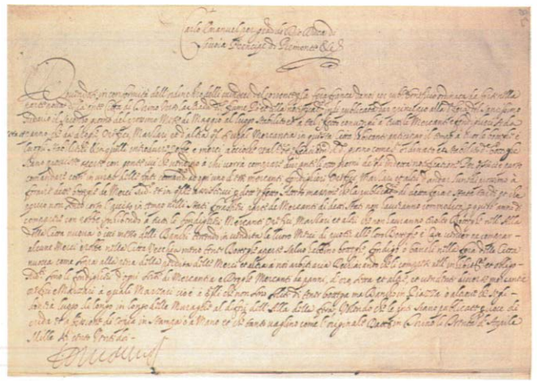

187 - Torino, 30 aprile 1622, Carlo Emanuele II proibisce ai mercanti l'apertura delle botteghe e la vendita durante la fiera del SS. Sudario, Archivio di Stato di Torino.

Allo stesso tempo si conserva un controllo sull'igiene e sulla qualità delle merci allo scopo di tutelare la salute del consumatore, minacciata dalle continue frodi che si moltiplicano nei periodi di carestia (189). Non mancano altresì episodi di abusi commessi dagli ufficiali preposti alla rilevazione delle frodi e motivati essenzialmente dalla percentuale spettante sulla riscossione delle pene (190).

Nel ristagno economico-sociale che caratterizza la società italiana del Seicento, la disponibilità di mezzi finanziari consente sempre, com'è ovvio, un'alimentazione adeguata. Così a Roma in un convitto sorto per l'educazione dei poveri, si rischia, se malati, di morire per troppo cibo! (191). Per tutto il secolo XVII, comunque, i problemi alimentari sono necessariamente condizionati dallo stato di decadenza dell'economia italiana; si raggiunge in questo periodo una grande depressione che determina un generale ristagno produttivo che coinvolge uomini e cose.

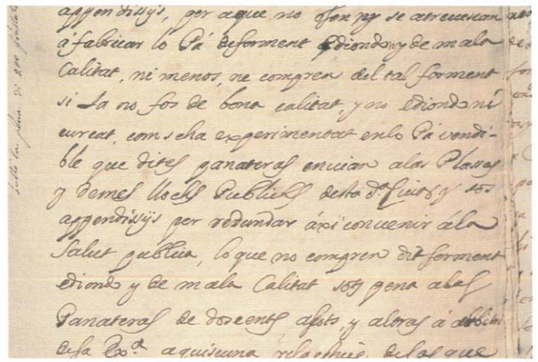

189 - Cagliari, 9 gennaio 1686, il vicerè di Sardegna diffida le «panattare» dall'utilizzare frumento di cattiva qualità, Archivio di Stato di Cagliari.

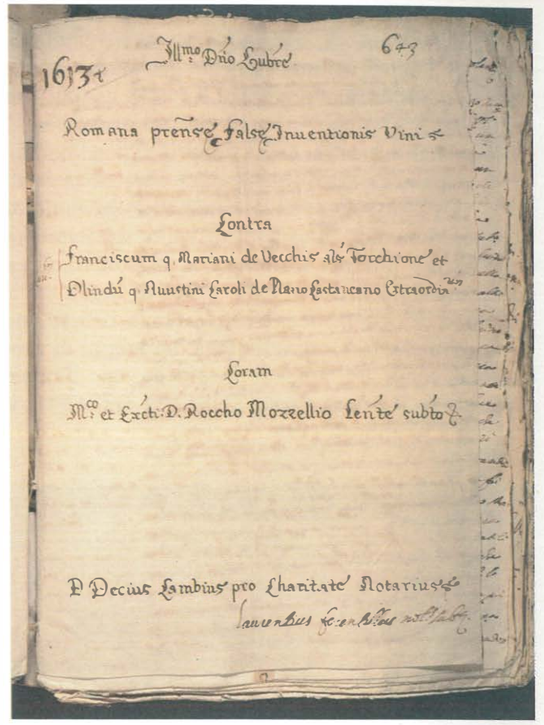

190 - Roma, agosto-settembre 1613, processo a carico di due guardie del gabelliere maggiore accusate di falso ai danni di un'oste, Archivio di Stato di Roma.

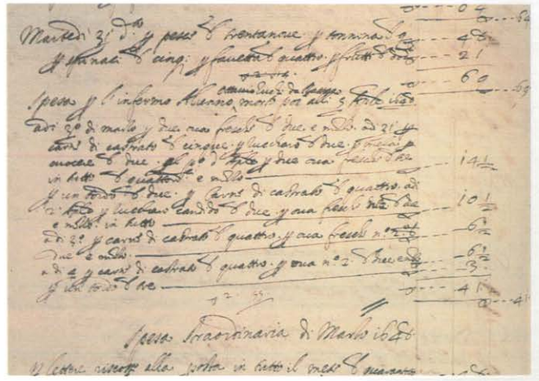

191 - Roma, 1 luglio 1646-31 dicembre 1649, alimentazione somministrata prima della morte ad un alunno del collegio, Archivio Storico del Collegio Nazareno.

L'inizio del nuovo secolo non vede modificata questa situazione di crisi generale particolarmente evidente nell'agricoltura. Anche nel Settecento le città con sufficiente produzione locale continuano ad essere poche e le autorità debbono ricorrere a varie soluzioni per garantire l'approvvigionamento.

Come nel passato, gli organi di governo si occupano, in primo luogo, del rifornimento del mercato urbano, puntando innanzitutto sullo sfruttamento delle risorse interne. L'Annona di Napoli continua ad approvvigionarsi in Puglia (192) ed organizza il trasporto dei grani incettati utilizzando il bestiame reperito anche in località lontane dai luoghi di produzione, come testimonia il documento con il quale l'università di Atessa attesta l'esistenza nel suo territorio di 110 animali (193).

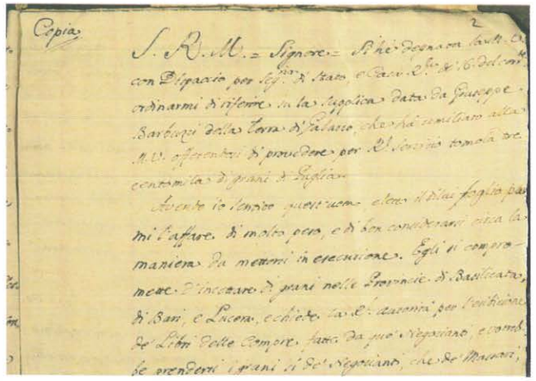

192 - Napoli, 27 ottobre 1767, dispaccio all'uditore di Foggia perché esamini una proposta per la fornitura di frumento alla capitale, Archivio di Stato di Foggia.

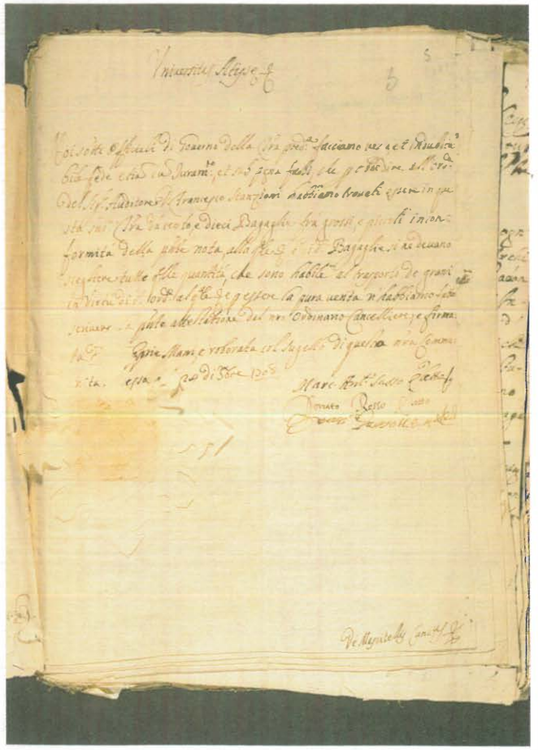

193 - Atessa, 24 settembre 1708, attestazione sull'esistenza di animali da adibire al trasporto di grani, Archivio di Stato di Chieti.

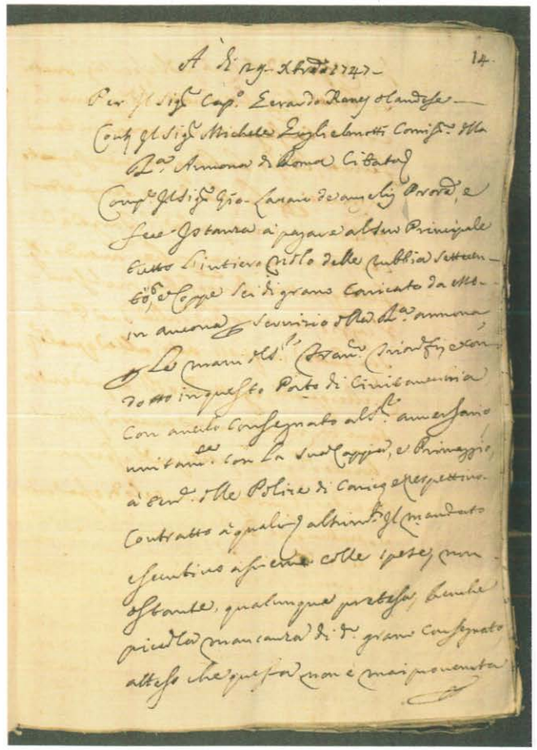

194 - Civitavecchia, 14 dicembre 1747, deposizione di un capitano olandese relativa alla perdita del suo carico di grano, Archivio di Stato di Roma.

Ma le condizioni di viabilità interna talora rendono difficoltoso il trasporto dei cereali. L'Annona di Roma, ad esempio, preferisce trasportare il grano della Marca utilizzando le vie d'acqua e servendosi a tale scopo anche di navi straniere (194).

Qualora le risorse interne si dimostrino inadeguate si continua a fare ricorso al mercato estero per l'acquisto dei cereali. Esempi ci vengono dal Regno di Napoli e dalla Toscana; nel primo caso (195), in osservanza alle disposizioni che impongono ai Presidi delle province l'obbligo di provvedere al fabbisogno delle comunità, il porto di Ortona svolge la funzione di centro di raccolta dei grani acquistati sui mercati veneziani e destinati ad essere distribuiti alle comunità dell'Abruzzo Citra; per la Toscana (196), centro di raccolta è il porto di Livorno, dove esiste un'imponente struttura di immagazzinamento.

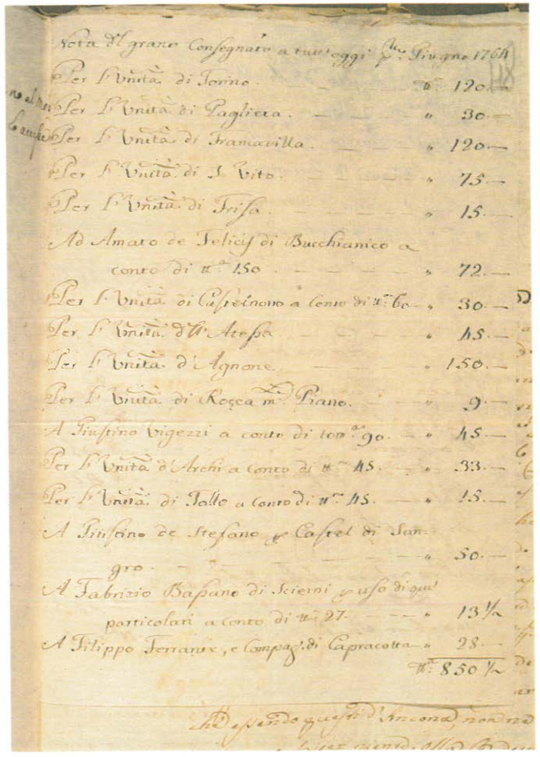

195 - Ortona, 1 giugno 1764, nota del grano consegnato in conto delle quantità necessarie al fabbisogno di alcune comunità, Archivio di Stato di Chieti.

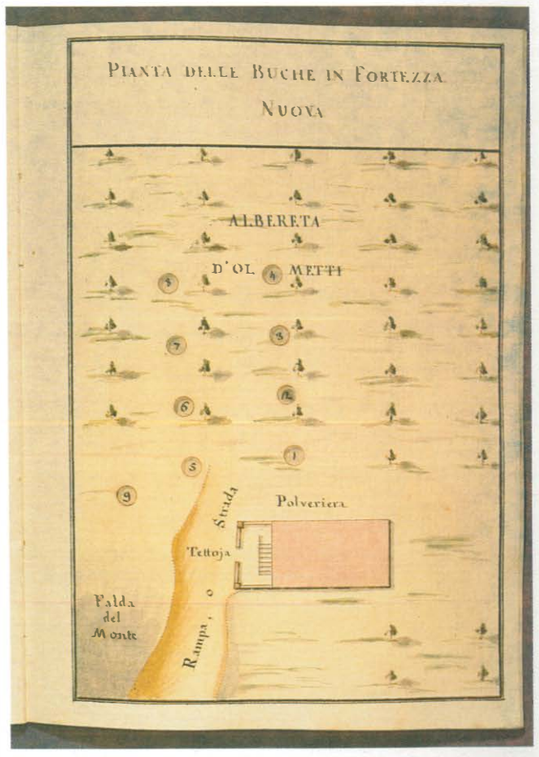

196 - Livorno, sec. XVIII, pianta dei depositi del grano, Archivio di Stato di Firenze.

Nel complesso, comunque, si osserva come la politica attuata dalle magistrature annonarie continui a basarsi su forme di controllo molto stretto della produzione e della circolazione delle derrate.

Tale controllo si attua, in primo luogo, attraverso i censimenti che riguardano innanzitutto i cereali. Nel Regno di Napoli a metà del Settecento viene dato incarico ai Presidi delle province di raccogliere informazioni sulla quantità del grano raccolto e fissarne il prezzo tenendo presenti le condizioni del mercato (197).

Queste rilevazioni, tuttavia, non riguardano esclusivamente i cereali: a Lucca, ad esempio, l'Offizio sopra l'estrazione delle biade censisce, oltre ai grani, le castagne secche la cui farina è utilizzata per la panificazione (198); a Gorizia sono soggette a registrazione anche le quantità di vino necessarie alla popolazione (199).

I dati raccolti attraverso i censimenti costituiscono per le autorità il punto di partenza per un intervento più incisivo sui prezzi che si articola sia nella direzione di una politica calmieratrice, sia in quella di una politica volta ad evitare ogni tipo di accaparramento. I calmieri, però, non vengono imposti solo sui prezzi all'ingrosso dei cereali (200): così, la Dogana delle pecore di Foggia per i territori soggetti alla sua giurisdizione interviene anche per fissare la «voce», vale a dire la valutazione del prezzo dei cereali stabilita in base alle prime contrattazioni di mercato e utilizzata dai massari per la restituzione in natura dei capitali loro anticipati dagli operatori commerciali (201). Riguardo alla politica contro gli accaparramenti, si ricordano i provvedimenti volti a razionare le vendite di generi panificabili: a Lucca i mugnai sono tenuti a rendere nota delle quantità di farina per le quali avevano ottenuto la licenza di vendita (202).

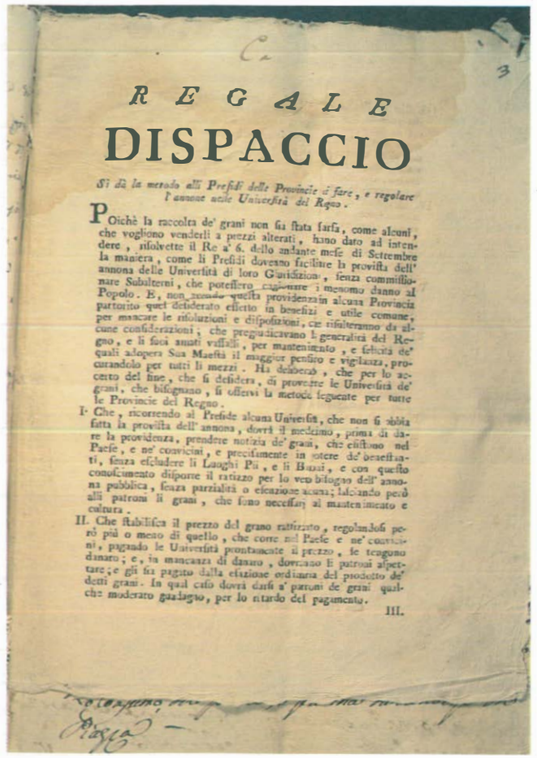

REGALE
DISPACCIO

Si dà la metodo alli Presidi delle Provincie di fare, e regolare l'annone nelle Università del Regno.

Poichè la raccolta de' grani non fu stata farta, come alcuni, che vogliono vendersi a prezzi alterati, hano dato ad intendere, risolvette il Re a' 6. dello andante mese di Settembre la maniera, come li Presidi dovesno facilitare la provista dell'annona delle Università di loro Giurisdizione, senza commilitare Sabalterni, che potessero cagionare il menomo danno al Popolo. E, non ascendo questa provisionain alcuna Provincia partorito quel desiderato effetto in benefizi e utile comune, per mancare le risoluzioni e disposizioni, che risulteranno da alcune considerazioni, che pregiudicavano l'generalità del Regno, e li suoi amati vassalli, per mantenimento, e sebsista de' quali adopera Sua Maestà il maggior pensiero e vigilanza, procurandolo per tutti li mezzi. Ha deliberò, che per lo accerto del fine, che si desidera, di provvedere le Università de' grani, che bisognano, si osservi la metodo seguente per tutte le Provincie del Regno.

I. Che, ricorrendo al Preside alcuna Università, che non si abbia fatta la provista dell'annona, dovrà il medesimo, prima di dare la provisione, prendere notizia de' grani, che esistono nel Paese, e ne' convicini, e precisamente in potere de' possessanti, senza escludere li Luoghi Pii, e li Baroni, e con questo conoscimento disporre il ratizzo per lo vero bisogno dell'annona pubblica, senza parzialità o elezione alcuna; lasciando però alli patroni li grani, che sono necessari al mantenimento e coltura.

II. Che stabilita il prezzo del grano ratizzato, regolandosi però più o meno di quello, che corre nel Paese e ne' convicini, pagando le Università prontamente il prezzo, se ne pagano dinaro; e, in mancanza di danaro, dovranno li patroni aspettare; e gli fu pagato dalla elezione ordinaria del prodotto de' detti grani. In qual caso dovrà darli a' patroni de' grani qualche moderato guadagno, per lo ritardo del pagamento.

III.

197 - Portici, 1 ottobre 1755, Carlo III fissa le competenze dei presidi delle province in materia annonaria, Sezione di Archivio di Stato di Lucera.

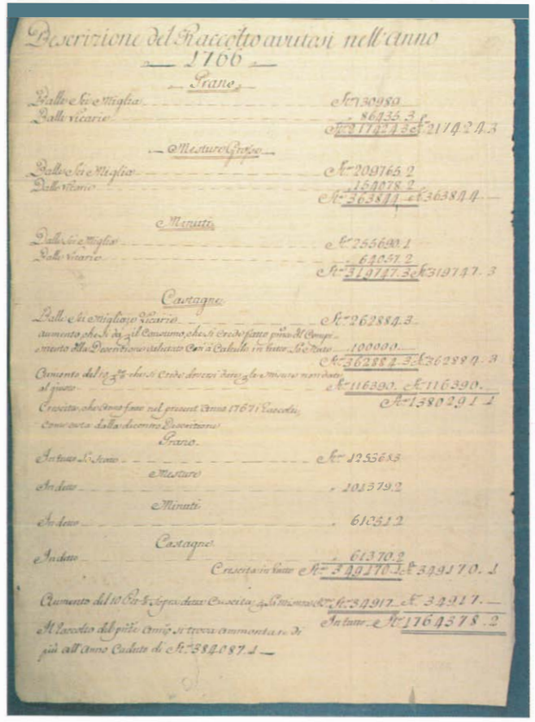

Descrizione del Raccolto avuttasi nell'anno
1766

Grano

Dalle Sei Miglia ... Sc: 30980
Dalle vicarie ... 86435.3
Sc: 117213 3 2174213

Misture Grosse

Dalle Sei Miglia ... Sc: 209765.2
Dalle vicarie ... 154078.2
Sc: 363843 Sc: 363844

Minutti

Dalle Sei Miglia ... Sc: 255600.1
Dalle vicarie ... 63547.2
Sc: 319147 Sc: 319147.3

Castagne

Dalle Sei Miglia e Vicarie ... Sc: 262884.3
Aumento che si fa al Consumo che si crede fatto prima del Compartimento della Descrizione istituito con'a Catasto in tutto Sc: 100000
Sc: 362884.3 Sc: 362884.3
Aumento del 10 per cento che crede devenire dopo che si misure nuovamente il grano ... Sc: 116390 Sc: 116390
Sc: 1380291.2
Crescita che deve fare nel presente Anno 1767 il Raccolto, conforme dalla descritta Descrizione:

Grano

Sc: 1055683

Misture

203792

Minutti

61062

Castagne

61370.2
Crescita che hanno Sc: 399170.1

Aumento del 10 per 8 sopradetto Crescita ... Sc: 39917 Sc: 39917
Intiero Sc: 1764578.2
Il raccolto del pitto Anno si trova accresciuto di Sc: 384087.1 più dell'Anno Caduto di Sc: 384087.1

198 - Lucca, 30 giugno 1766, censimento generale di generi alimentari, Archivio di Stato di Lucca.

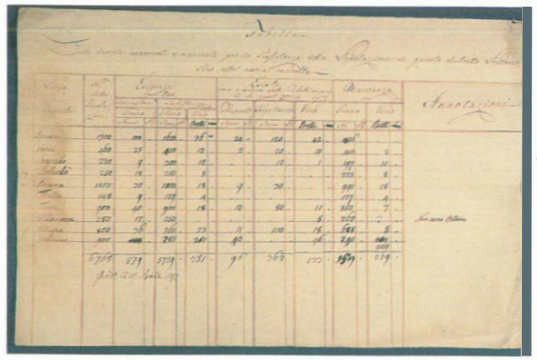

199 - Gradisca, 15 aprile 1797, tabella dei cereali e del vino necessari al fabbisogno degli abitanti, Archivio di Stato di Gorizia.

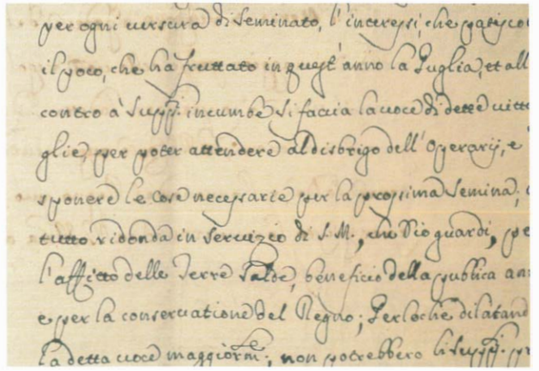

per ogni carrino di seminato, l'incerogni che patisce il poco, che ha fruttato in quest'anno la Puglia, et all contro à Sup.ti incumbe di facia la voce di detti cit glie, per poter attendere al debito dell'Officij, e sponere le cose necessarie per la prossima semina, tutto ridonda in servitio di S.M., che Dio guardi, pe l'affitto delle Terre Salze, beneficio della publica an e per la conservatione del Regno; Per le che, di tutt la detta voce maggiormi, non potrebbero li Sup.ti

201 - Foggia, 1706, istanza dei «massari di campo» per una sollecita determinazione della «voce» dei cereali, Archivio di Stato di Foggia.

202 - Lucca, 1715, nota delle quantità e qualità di farine in possesso dei mugnai, Archivio di Stato di Lucca.

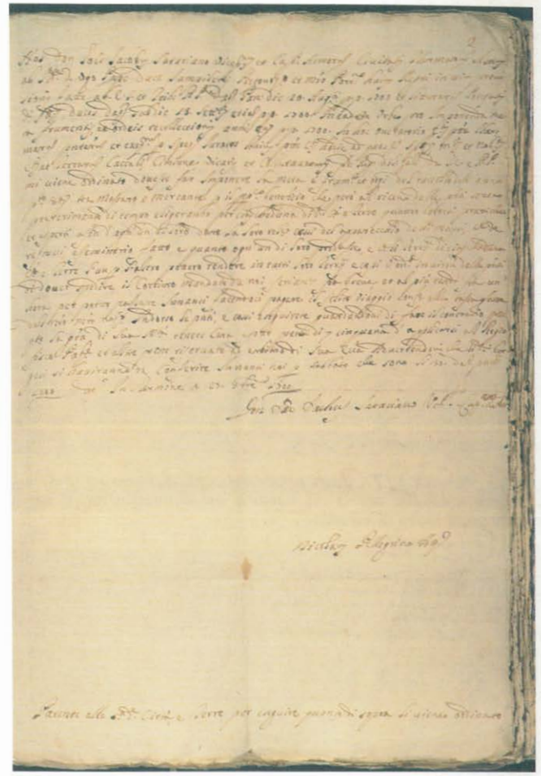

200 - Termini, 31 ottobre 1700, intervento degli organismi cittadini e dell'amministrazione finanziaria nel controllo del prezzo di vendita di frumento e orzo, Archivio di Stato di Palermo.

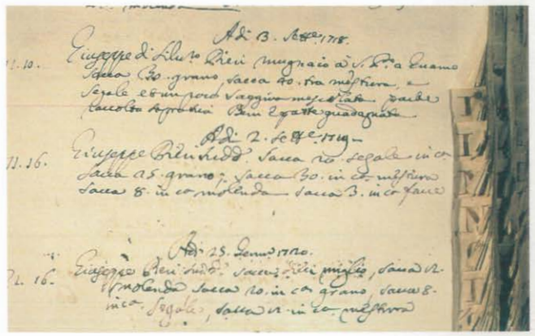

Adì 13. detto 1715.
Giuseppe d'Alberto Rieri mugnaio di S.to a Quarto Salma 130. grano, Salma 40. tra mistura e Segale e con resta d'aggiunta mezzo salma raccolto Agosto in Bini e altre guadagnate

Adì 2. Set.re 1715.
Giuseppe Orlandini Salma 80. segale in co Salma 25. grano, Salma 30. in 40 mistura Salma 8. in co molenda Salma 3. mer Salme

Adì 25. Genn.o 1716.
Giuseppe Rieri detto Salma [illegible] miglio, Salma 12. molenda Salma 10. in co grano Salma 8. mco Segale, Salma 12. in co mistura

A Cagliari, allo scopo di evitare speculazioni sul prezzo del pane, si ingiunge alle «panattare» di acquistare esclusivamente il grano della provvista civica, dietro presentazione di un certificato indicante il quantitativo che sono autorizzate a prelevare (203).

Ai provvedimenti antispeculativi si affianca un deciso intervento per la repressione del contrabbando, fenomeno il cui sviluppo è direttamente proporzionale all'intensificarsi dei controlli sul commercio. Tale intervento si attua sia attraverso un'opera di inquisizione e di sorveglianza, anche armata, dei confini (204,205), sia attraverso un tentativo di rafforzamento del monopolio statale. Un esempio ci viene fornito dalla vendita del pane che in alcune realtà, come a Lucca, viene effettuato esclusivamente nelle botteghe pubbliche, mentre un'apposita magistratura, la Balìa sopra le cantine e fornai, viene istituita per controllare l'attività di osti e fornai ed impedire che vendano il pane (206).

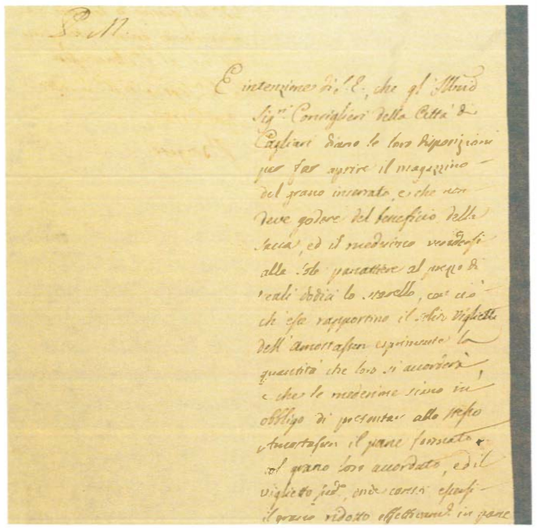

203 - Cagliari, 7 aprile 1783, disposizioni sulla vendita esclusiva alle «panattare» del frumento della provvista cittadina, Archivio storico del comune di Cagliari.

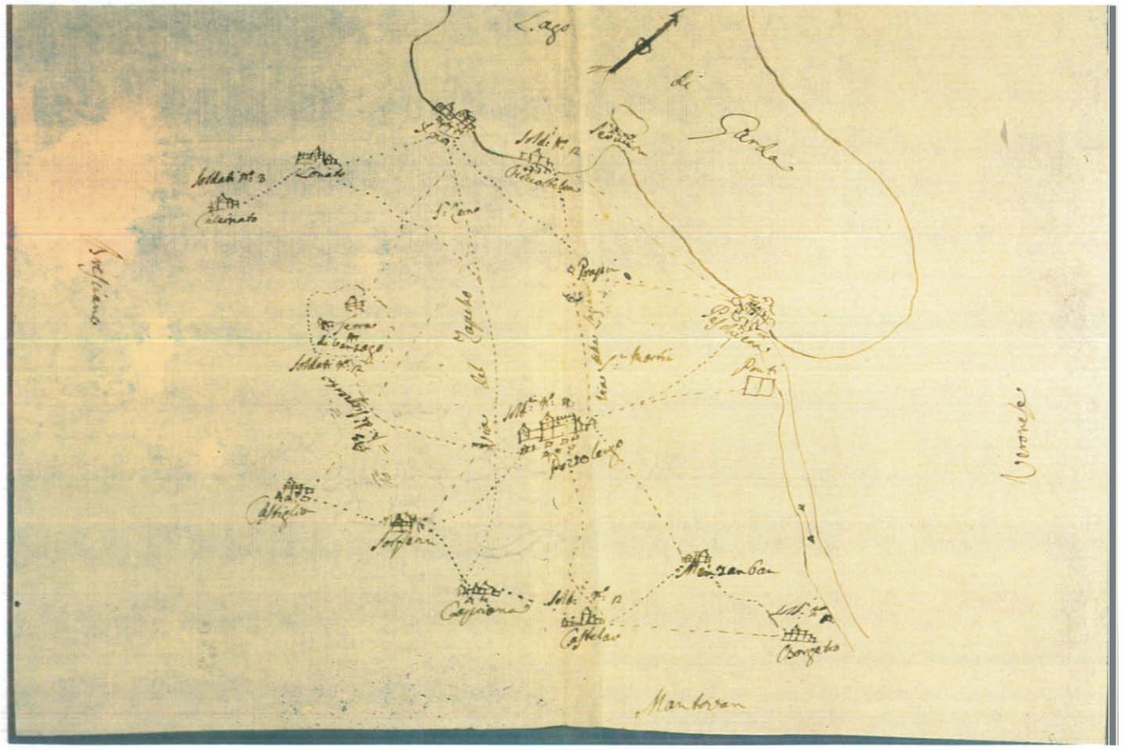

204 - Venezia, 1777, dislocazione sul confine di una compagnia di dragoni a cavallo per la repressione del contrabbando di biade, Archivio di Stato di Venezia.

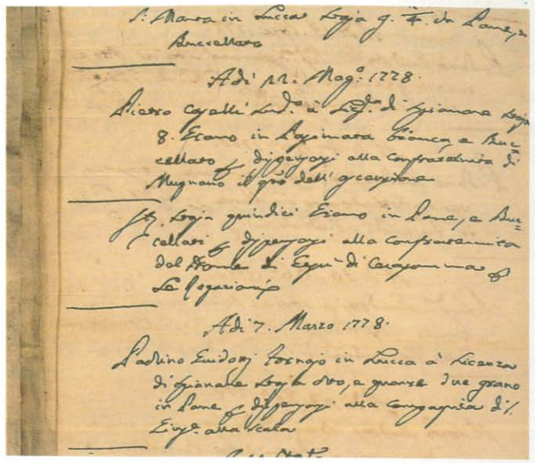

206 - Lucca, 22 maggio 1778, licenza di panificazione, Archivio di Stato di Lucca.

205 - Parma, 22 maggio 1723, mulini sul Po nel territorio tra Cremona e il Piacentino, Archivio di Stato di Parma.

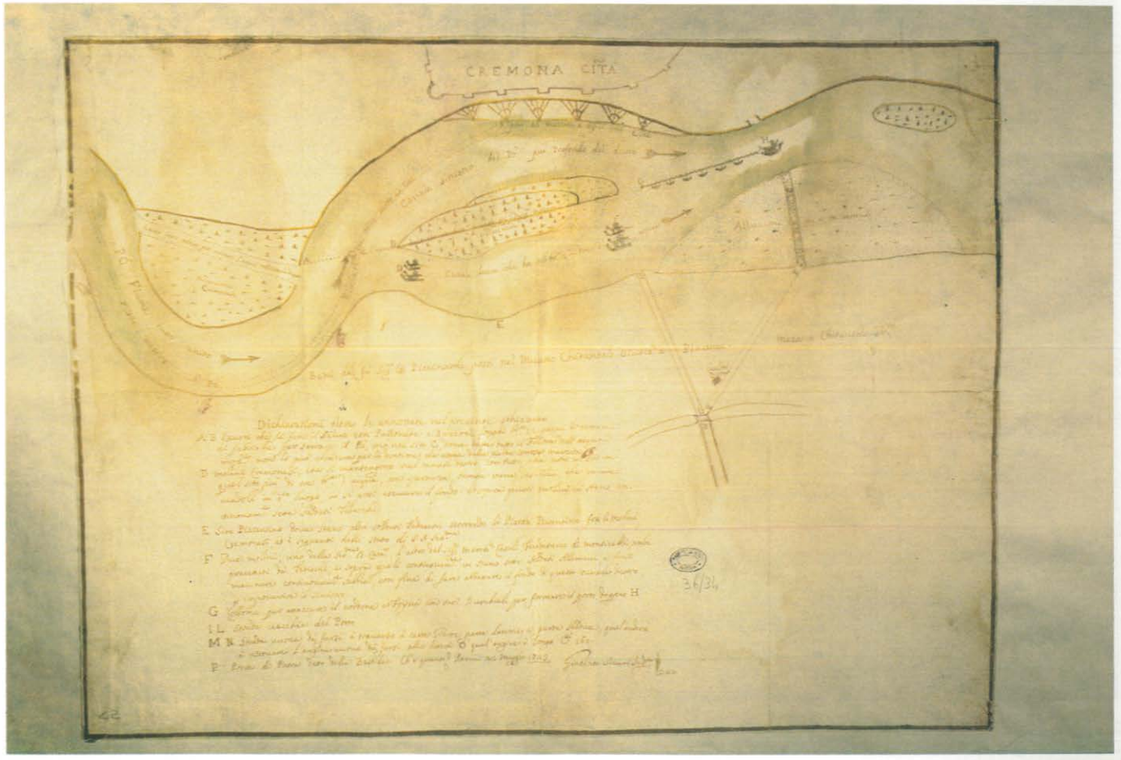

Altro settore nel quale s'impone il monopolio statale è quello della produzione del sale. A Foggia, onde stroncare il fiorente contrabbando, nel 1784 viene avanzata la proposta di costruire un mulino per macinare il sale nel palazzo della Dogana delle pecore (207).

Nel campo della vendita al minuto perdura il ricorso ai calmieri ed i prezzi delle singole merci vengono stabiliti dalle autorità (208,209).

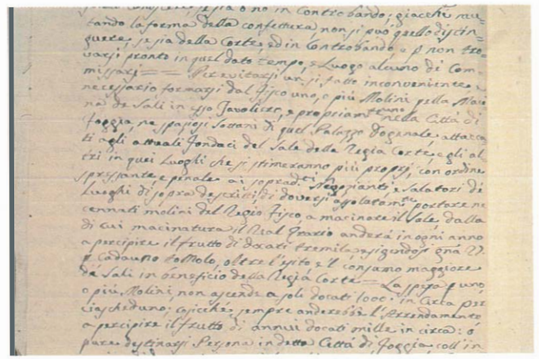

207 - Foggia, 1784, proposta di creazione di mulini per la molitura del sale, Archivio di Stato di Foggia.

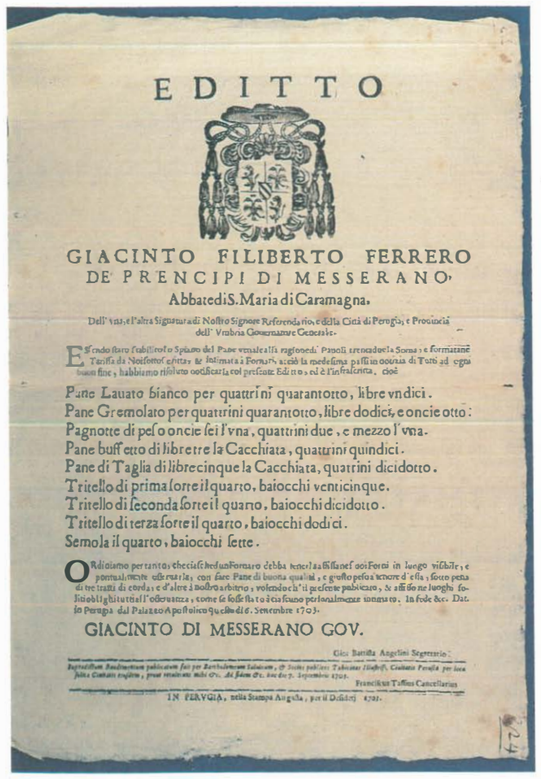

EDITTO

GIACINTO FILIBERTO FERRERO
DE PRENCIPI DI MESSERANO,
Abbate di S. Maria di Caramagna,

Dell'ord. e l'altra Signatura di Nostro Signore Referendario, e della Città di Perugia, e Provincia dell'Vmbria Gouernatore Generale.

ESsendo stato stabilito lo Spaccio del Pane vendereccio ... Tariffa da Noi sotto ... ad ogni buon fine, habbiamo risoluto ... Editto, ed è l'infrascritta, cioè

Pane Lauato bianco per quattrini quarantotto, libre vndici.
Pane Gremolato per quattrini quarantotto, libre dodici, e oncie otto.
Pagnotte di peso oncie sei l'vna, quattrini due, e mezzo l'vna.
Pane buffetto di libre tre la Cacchiata, quattrini quindici.
Pane di Taglia di libre cinque la Cacchiata, quattrini dicidotto.
Tritello di prima sorte il quarto, baiocchi venticinque.
Tritello di seconda sorte il quarto, baiocchi dicidotto.
Tritello di terza sorte il quarto, baiocchi dodici.
Semola il quarto, baiocchi sette.

ORdiniamo pertanto, che ciascheduno Fornaro debba tenere la sua Insegna sopra i Forni in luogo visibile, e puntualmente osseruarla, con fare Pane di buona qualità, e giusto peso à tenore d'essa, sotto pena di tre tratti di corda, e d'altre à nostro arbitrio, volendo che 'l presente publicato, & affisso ne luoghi soliti obblighi tutti all'osseruanza, come se fossi stato ciascheduno personalmente intimato. In fede &c. Dat. in Perugia dal Palazzo Apostolico questo dì 6. Settembre 1703.

GIACINTO DI MESSERANO GOV.

Gio: Battista Angelini Segretario.

Francisc. Toffius Cancellarius.

IN PERVGIA, nella Stampa Angelia, per il Didderi 1703.

208 - Perugia, 6 settembre 1703, prezzi di vendita del pane e derivati del grano, Archivio di Stato di Perugia.

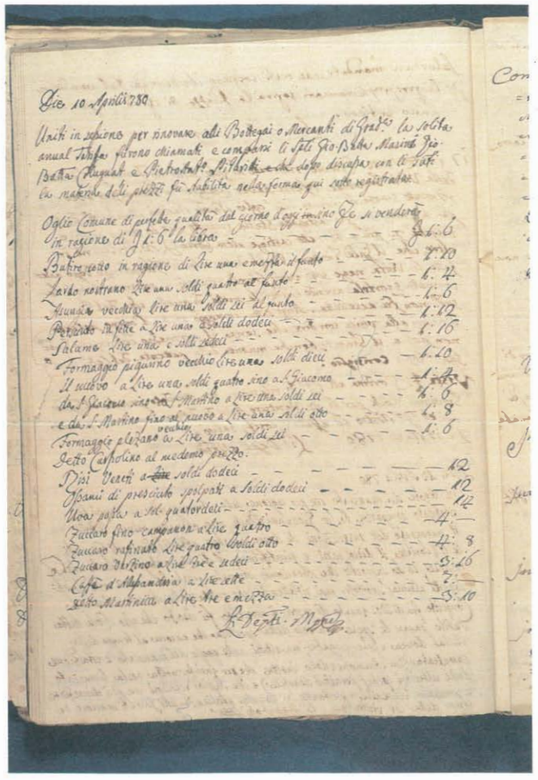

209 - Gradisca, 10 aprile 1780, prezzi di vendita di generi alimentari, Archivio di Stato di Gorizia.

Gli stessi prezzi debbono essere trascritti su appositi modelli da esporsi nelle rivendite (210,211).

A Prato troviamo adottato un altro sistema di controllo consistente nella registrazione giornaliera dei prezzi delle varie «grasce», effettuata mercato per mercato (212).

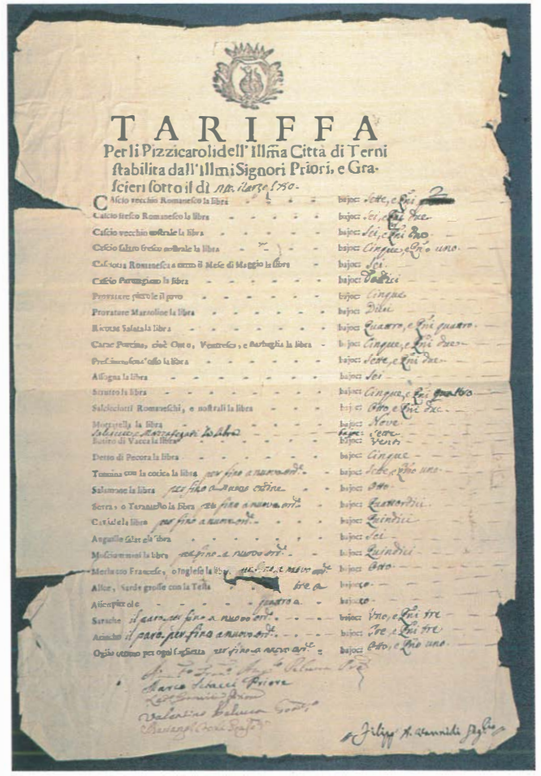

TARIFFA
Per li Pizzicaroli dell'Illma Città di Terni
stabilita dall'Illmi Signori Priori, e Gra-
scieri sotto il dì 22. Marzo 1780.

210 - Terni, 22 marzo, 1780, prezzi di vendita di generi alimentari, Archivio di Stato di Terni.

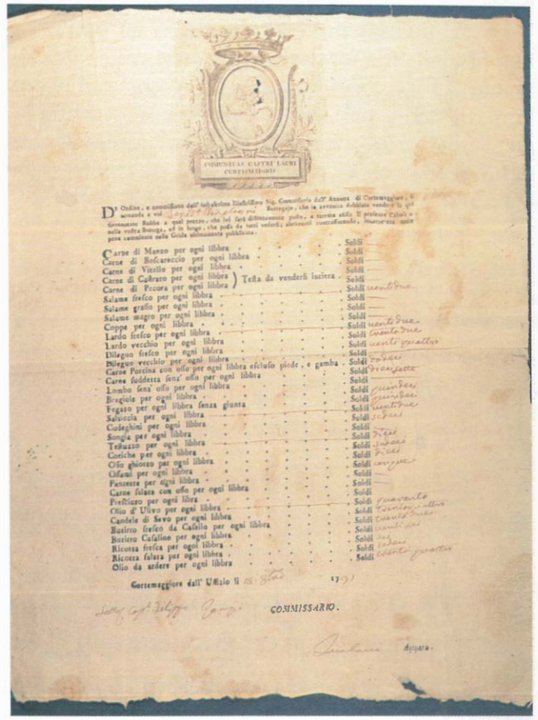

211 - Cortemaggiore, 15 ottobre 1719, prezzi di vendita di generi alimentari, Archivio di Stato di Piacenza.

Gli interventi nel settore della vendita al minuto non si limitano tuttavia alle misure restrittive; non mancano provvedimenti volti a ristrutturare la distribuzione – come le inchieste condotte a Venezia dall'Inquisitorato alle arti per migliorare l'organizzazione della vendita (213) – o ad incoraggiare determinati settori produttivi, come quello della fabbricazione della pasta a Parma (214).

Se la politica annonaria continua ad ispirarsi ai vecchi modelli d'intervento, a partire dalla metà del secolo XVIII si deve registrare l'emergere d'importanti novità. Dopo un periodo iniziale, contrassegnato dal perdurare del ristagno economico, si fanno sentire anche in Italia le positive ripercussioni della più generale ripresa economica europea.

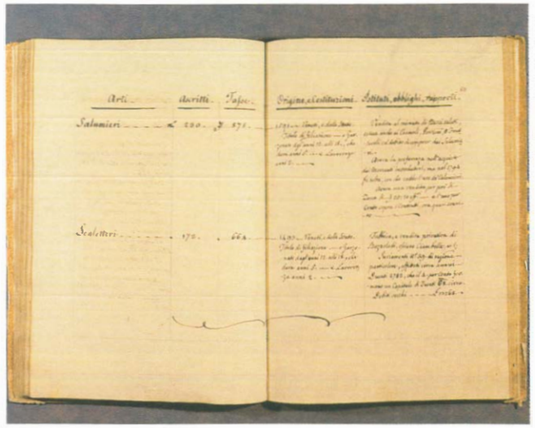

213 - Venezia, 1798-1799, inchiesta sul funzionamento delle corporazioni, Archivio di Stato di Venezia.

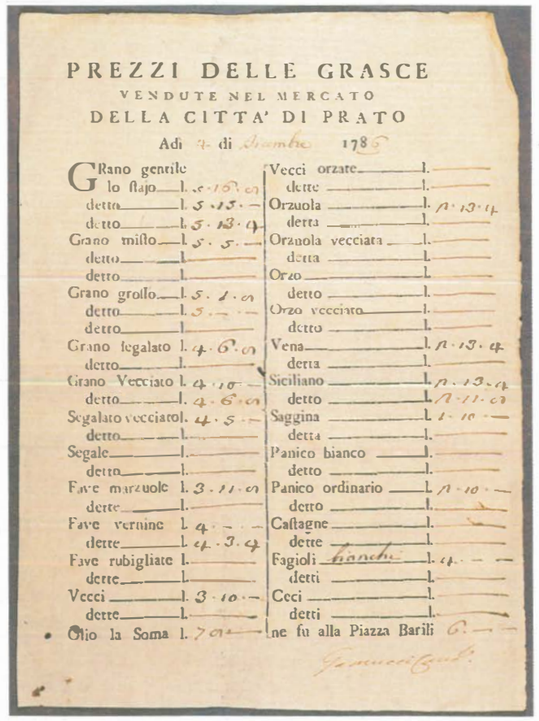

PREZZI DELLE GRASCE
VENDUTE NEL MERCATO
DELLA CITTA' DI PRATO
Adi 4 di Dicembre 1786

Grano gentile lo staio	l. 5 10 —	Vecci orzate	l. —
detto	l. 5 15 —	dette	l. —
detto	l. 5 13 4	Orzuola	l. 1 13 4
Grano misto	l. 5 5 —	Orzuola vecciata	l. —
detto	l. —	detta	l. —
detto	l. —	Orzo	l. —
Grano grollo	l. 5 1 —	detto	l. —
detto	l. 5 — —	Orzo vecciato	l. —
detto	l. —	detto	l. —
Grano legalato	l. 4 6 —	Vena	l. 1 13 4
detto	l. —	detta	l. —
Grano Vecciato	l. 4 10 —	Siciliano	l. 1 13 4
detto	l. 4 6 —	detto	l. 1 11 —
Segalato vecciatol.	4 5 —	Saggina	l. 1 10 —
detto	l. —	detta	l. —
Segale	l. —	Panico bianco	l. —
detto	l. —	detto	l. —
Fave marzuole	l. 3 11 —	Panico ordinario	l. 1 10 —
detto	l. —	detto	l. —
Fave vernine	l. 4 — —	Castagne	l. —
detto	l. 4 3 4	dette	l. —
Fave rubigliate	l. —	Fagioli bianchi	l. 4 — —
detto	l. —	detti	l. —
Vecci	l. 3 10 —	Ceci	l. —
detto	l. —	detti	l. —
Olio la Soma	l. 70 —	ne fu alla Piazza Barili	6 — —

Gennaro Gub.

212 - Prato, 4 dicembre 1786, prezzi di vendita di generi alimentari, Sezione di Archivio di Stato di Prato.

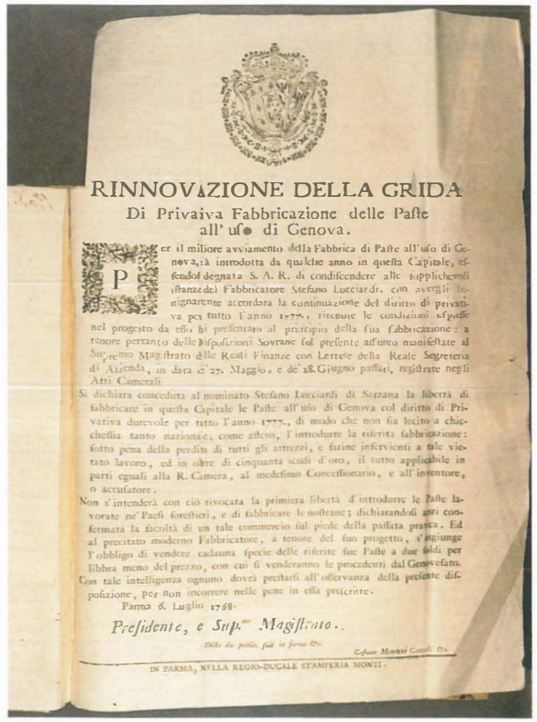

RINNOVAZIONE DELLA GRIDA
Di Privativa Fabbricazione delle Paste
all'uso di Genova.

Per il migliore avviamento della Fabbrica di Paste all'uso di Genova, già introdotta da qualche anno in questa Capitale, essendosi degnata S. A. R. di condiscendere alle suppliche ed istanze del Fabbricatore Stefano Lucciardi, con avergli benignamente accordata la continuazione del diritto di privativa per tutto l'anno 1775, ritenute le condizioni espresse nel progetto da esso lui presentato al principio della sua fabbricazione: a tenore pertanto delle disposizioni Sovrane sul presente assunto manifestate al Supremo Magistrato delle Reali Finanze con Lettere della Reale Segreteria di Azienda, in data de' 27. Maggio, e de' 28. Giugno passati, registrate negli Atti Camerali

Si dichiara conceduta al nominato Stefano Lucciardi di Serzana la libertà di fabbricare in questa Capitale le Paste all'uso di Genova col diritto di Privativa durevole per tutto l'anno 1775, di modo che non sia lecito a chicchessia tanto nazionale, come estero, l'introdurre la riferita fabbricazione: sotto pena della perdita di tutti gli attrezzi, e farine inservienti a tale vietato lavoro, ed in oltre di cinquanta scudi d'oro, il tutto applicabile in parti eguali alla R. Camera, al medesimo Concessionario, e all'inventore, o accusatore.

Non s'intenderà con ciò rivocata la primiera libertà d'introdurre le Paste lavorate ne' Paesi forestieri, e di fabbricare le nostrane; dichiarandosi anzi confermata la facoltà di un tale commercio sul piede della passata pratica. Ed al precitato moderno Fabbricatore, a tenore del suo progetto, s'ingiunge l'obbligo di vendere cadauna specie delle riferite sue Paste a due soldi per libbra meno del prezzo, con cui si venderanno le precedenti dal Genovesato.

Con tale intelligenza ognuno dovrà prestarsi all'osservanza della presente disposizione, per non incorrere nelle pene in essa prescritte.

Parma 6. Luglio 1768.

Presidente, e Sup.mo Magistrato.

Cesare Monti Cancell. Ec.

IN PARMA, NELLA REGIO-DUCALE STAMPERIA MONTI.

214 - Parma, 6 luglio 1768, bando per la concessione della privativa per la produzione della pasta «all'uso di Genova», Archivio di Stato di Parma.

Lo sviluppo delle vie di comunicazione e degli scambi commerciali, la crescita demografica e il movimento ascendente dei prezzi agiscono sull'economia e sulla società, incoraggiandone una lenta ripresa. La presenza di una nuova classe dirigente, rinnovata in seguito ai rivolgimenti politico-dinastici verificatisi in alcuni importanti stati italiani, favorisce una presa di coscienza del ritardo accumulato in Italia. I nuovi regnanti avvertono la necessità di razionalizzare gli apparati statali e di potenziare, al tempo stesso, il settore economico e produttivo. Il problema alimentare si pone al centro dell'opera riformatrice, alla quale si affianca un vivace dibattito (215,216).

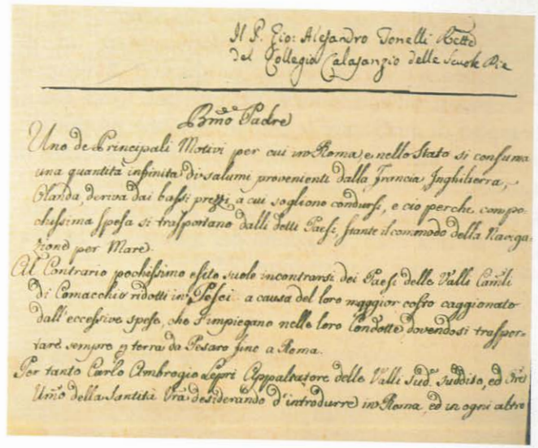

M.S. Ecc.mo Alessandro Donelli Rettore del Collegio Palatino delle Scuole Pie

Primo Padre

Uno de' principali Motivi per cui non Roma, e nello Stato si consuma una quantità infinita di salami provenienti dalla Francia, Inghilterra, Olanda, deriva dai bassi prezzi a cui vogliono condursi, e ciò perche, composti senza spesa di trasportarsi dalli detti Paesi, stante il commodo della Navigazione per Mare.

Al Contrario pochissimo effetto suole incontrare dei Paesi delle Valli Camili di Comacchio ridotti in Pesci a causa del loro maggior costo caggionato dall'eccessive spese, che s'impiegano nelle loro condotte dovendosi trasportare sempre per terra da Pesaro fino a Roma.

Per tanto Carlo Ambrogio Negri Appaltatore delle Valli Suddette, ed Ebreo Unito della Santità Vra desiderando d'introdurre in Roma, ed in ogni altro

215 - 18 novembre 1761, richiesta di esenzione dal dazio per il pesce salato prodotto nelle Valli di Comacchio, Archivio di Stato di Roma.

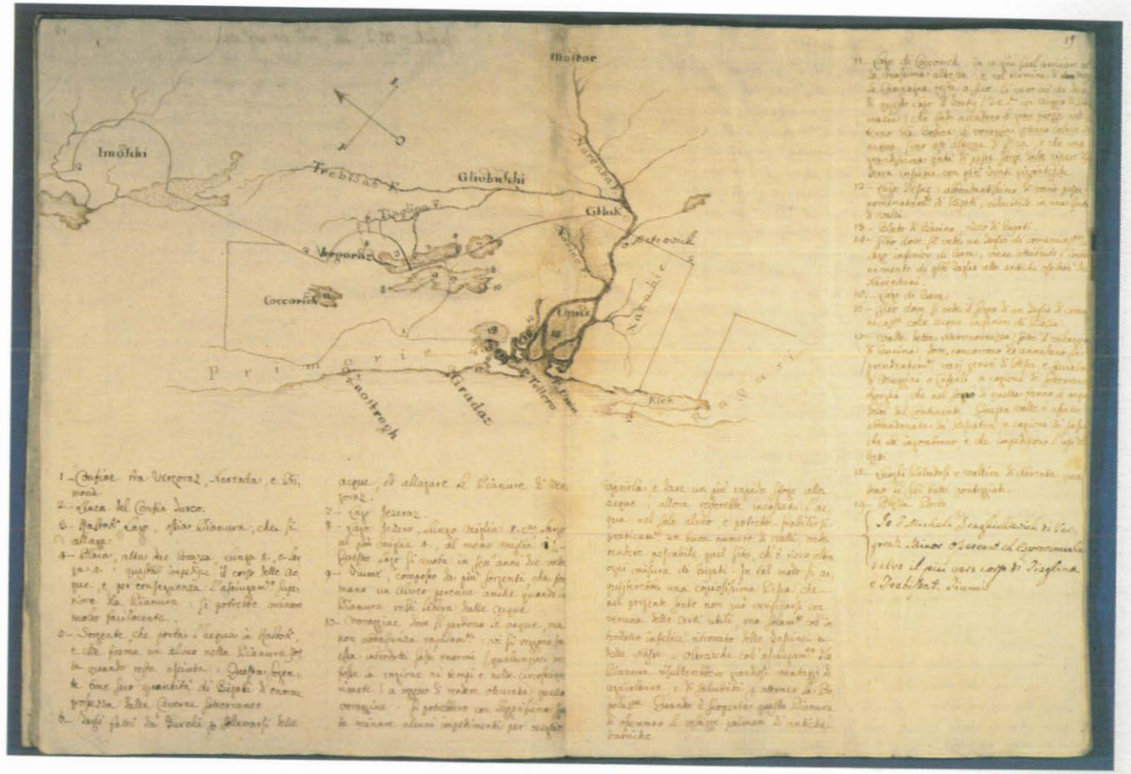

216 - (Spalato), 1787, mappa del territorio tra Imoschi e Ragusi, Archivio di Stato di Venezia.

Nascono accademie e società agrarie che si fanno promotrici d'iniziative finalizzate ad un miglioramento e ad un rilancio produttivo. A Venezia, i Deputati all'agricoltura, istituiti nel 1768 con il compito di analizzare le nuove tecniche produttive, svolgono attività di stimolo verso le accademie di agricoltura sorte nelle città dello stato (217). L'azione dei governi si muove su più fronti e si procede ad una ristrutturazione del settore con la creazione di nuove magistrature (218).

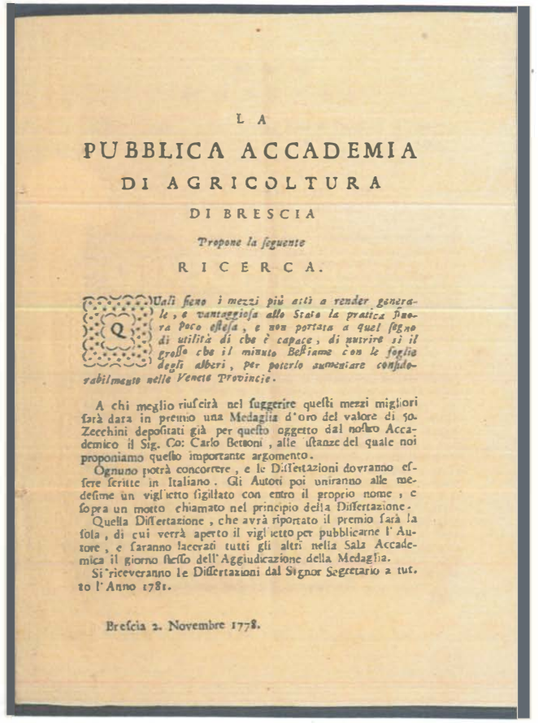

L A

PUBBLICA ACCADEMIA

DI AGRICOLTURA

DI BRESCIA

Propone la seguente

R I C E R C A.

Quali siano i mezzi più atti a render generale, e vantaggiosa allo Stato la pratica finora poco estesa, e non portata a quel segno di utilità di che è capace, di nutrire si il grosso che il minuto Bestiame con le foglie degli alberi, per potervi aumentare considerabilmente nelle Venete Provincie.

A chi meglio riuscirà nel suggerire questi mezzi migliori sarà data in premio una Medaglia d'oro del valore di 50. Zecchini depositati già per questo oggetto dal nostro Accademico il Sig. Co: Carlo Bettoni, alle istanze del quale noi proponiamo questo importante argomento.

Ognuno potrà concorrere, e le Dissertazioni dovranno essere scritte in Italiano. Gli Autori poi uniranno alle medesime un viglietto sigillato con entro il proprio nome, e sopra un motto chiamato nel principio della Dissertazione.

Quella Dissertazione, che avrà riportato il premio sarà la sola, di cui verrà aperto il viglietto per pubblicarne l'Autore, e saranno lacerati tutti gli altri nella Sala Accademica il giorno stesso dell'Aggiudicazione della Medaglia.

Si riceveranno le Dissertazioni dal Signor Segretario a tutto l'Anno 1781.

Brescia 2. Novembre 1778.

217 - Brescia, 1778, bando di concorso per un nuovo metodo di alimentazione del bestiame con foglie di alberi, Archivio di Stato di Venezia.

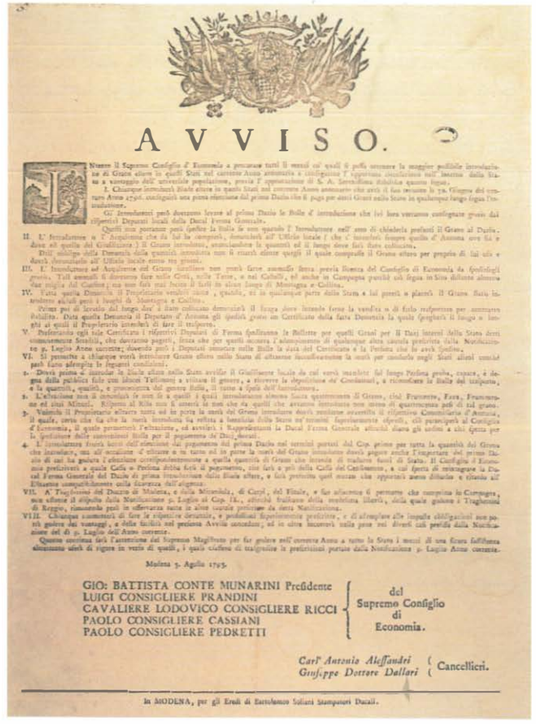

A V V I S O.

Nissuno Il Supremo Consiglio d' Economia a pervenire tutti li vascelli, ed quelli di pella entrare la maggior possibile introduzione di Grani ottere in quelli Stati nel corrente Anno attendere a configurare l' opportuna considerazione nell' interno della Stato a sovvegno della universale popolazione, previa l' approvazione di S. A. Serenissima, diretta in questa lingua.

I. Chiunque introdurrà Stato ottere in quelli Stati nel corrente Anno attenente che avrà il suo arrivo li 7. Giugno del corrente Anno 1755. configurà una pena eccezione del prima Dazio che li pago per detti Grani nella Stato in qualunque luogo fogna l'introduzione.

Gli introducenti però dovranno levare al prima Dazio le Bolle d' introduzione che loro verranno configurate gratis dal rispettivi Deputati locali della Darsi Prima Generale.

Quelli non portanno però ripetere la Bolla se non quando l' introduzione nell' atto di chiederla profanti il Grano al Dazio.

II. L' Introduttore o l' Acquirente che di tal le caricherà, dovranno all' Ufficio locale (che è' introdotto) ottere quello d' Ancona ove ha a dove ad quello del Condizione) il Grano introdotto, assicurandone le quantità ed il luogo dove farà dato collocato.

Dall' ufficio della Dimanda della quantità introdotta non è ricavà ottere quegli il quale compratte il Grano ottere per proprio di lui uso e dovrà introdurlo all' Ufficio locale come sta giusto.

III. L' Introduttore ed Acquirente del Grano introdotto non potrà farne ascendo lotta prima licenza del Consiglio di Economia da spedirsegli gratis. Tali annuali si dovranno fare nelle Città, nelle Terre, e nel Castelli, ed anche in Campagna partiti nel luogo in Sito diverso almeno due miglia dal Castello; e non non farà mai lecito di farli in altro luogo di Montagna e Collina.

IV. Tutta quella Dimanda il Proprietario vendirà darà, quello, di di quelsiegni parte della Stata e tal prezzi a piacerà. Il Grano farà introdotto solidi però i luoghi di Montagna e Collina.

Prima poi di levarsi del luogo dov' è stato collocato dimandarà il luogo dove intende fosse la vendita e di farlo registrare per assicurare l'obbligo. Data quella Dimanda il Deputato d' Ancona gli spedirà gratis un Certificato della fatta Dimanda la quale spogliarà il luogo e lascerà ai quali il Proprietario introdurrà di fare il trasporto.

V. Preferendo ogni tale Certificato i rispettivi Deputati di Porma spedizione le Bollette per quelli Grani per il Dazi interni dello Stato detti comunemente Stradali, che dovranno pagarsi, senza che per quelli occorra l' adempimento di qualunque altra cautela prescritta dalla Notificazione p. Luglio Anno corrente; dovendo però i Deputati consegnare nelle Bolle la data del Certificato e la Persona che le avrà spedite.

VI. Si permette a chiunque vorrà introdurre Grano ottere nello Stato di ottenere dissoddisfazione in mesi per condurlo negli Stati alleati senza però fare adempiere le seguenti condizioni.

1. Dovrà prima di condur le Barche ottere nello Stato avvisare il Giustificante locale da cui verrà munirle del luogo Persona prova, esatta, e degna della pubblica fede con idonei Testimoni a vittare il genere, e riceverne la deposizione del Condottieri, a ricondurre le Bolle del transporto, e la quantità, qualità, e provenienza del genere dette, il tutto a spese dell' introduttore.
2. L' esclusione non è accordata se non di a quelli i quali introdurranno ottere Stato quattromesi di Grano, cioè Frumento, Farr, Frumentone ed altri Minuti. Ripetto al Riso non è ancora di non che da quelli che avranno introdotto non ottere di quattromesi però di tal grano.
3. Volendo il Proprietario ottere tutto od in parte la metà del Grano introdotto dovrà prestarne ricevuta al rispettivo Commissario d' Ancona, di quale, certa che fia che la metà introdotta sia refata a beneficio della Stata ne rimetterà figurativamente ricevuta, cioè principale al Consiglio d' Economia, il quale permetterà l'estrazione, ed avviserà i Rappresentanti la Darsi Prima Generale affinchè diarsi gli ordini a chi spetta per la spedizione delle convenienti Bolle per il pagamento de' Dazi dovuti.
4. L' introduttore dovrà farsi dall' esercente dal pagamento del prima Dazio nel termini portati dal Cap. prima per tutta la quantità del Grano che introduce, ma all' esclusione d' ottere o in parte ed in parte la metà del Grano introdotto dovrà pagare anche l'importare del prima Dazio di cui la grazia l' esclusione corrispondentemente a quella quantità di Grano che introdu di vendere fuori di Stato. Il Consiglio d' Economia prefiniverà a quale Città o Persona debba farsi il pagamento, che farà a più della Città del Confinante, a cui spetta di rimborsare la Dazi Generale del Dazio di prima introduzione dello Stato ottere, e farà proveduto quel mezzo che opportuni aerea difficile e ritenda all' Estrazione compatibilmente colla discrezione dell' esigenza.

VII. A Tagliamoni del Duzzo di Modena, e della Mirandola, di Carpi, del Finale, e far allacciare il pertanto che compriva in Campagna, non ostante il disposto dalla Notificazione p. Luglio di Cap. IX., attesa l'urgente della mentovata libertà, della quale godono i Tagliamoni di Reggio, rimanendo però in osservanza tutte le altre cautele prescritte da detta Notificazione.

VIII. Chiunque contravverrà di fare le rispettive denunzie, e produrrà figurativamente prefiniere, o di adempiere alle impalte obbligazioni non potrà godere del vantaggi, e della facilità nel presente Avviso concedute; ed in altre incorrerà nella pena nel diretti colla perdita della Notificazione del dì 9. Luglio Anno corrente.

Questa sovrana farà l'attenzione del Supremo Magistrato per far godere nell' corrente Anno a tutto lo Stato i mezzi di una Grata fabbrica alcunissimo alieni di ripiere in verità di quelli, i quali ristrette di trasgredire le prefiniveri portate dalla Notificazione p. Luglio Anno corrente.

Modena 5. Agosto 1755.

GIO: BATTISTA CONTE MUNARINI Presidente
LUIGI CONSIGLIERE PRANDINI
CAVALIERE LODOVICO CONSIGLIERE RICCI
PAOLO CONSIGLIERE CASSIANI
PAOLO CONSIGLIERE PEDRETTI
} del Supremo Consiglio di Economia.

Carl' Antonia Alessandri
Giuseppe Dottore Dallari
} Cancellieri.

In MODENA, per gli Eredi di Bartolomeo Soliani Stampatori Ducali.

218 - Modena, 5 agosto 1755, bando sull'importazione di grano emesso del Supremo consiglio di economia, Archivio di Stato di Modena.

Grandi energie sono indirizzate ad incrementare la produzione agraria. Da un lato si cerca di riorganizzare l'assetto giuridico della proprietà con la lotta contro la manomorta, gli usi civici ed il frazionamento dei latifondi, dall'altro si avviano grandi opere di bonifica e dissodamento allo scopo di ampliare le superfici coltivate. Vengono incoraggiati anche miglioramenti agli impianti di trasformazione (219-221) ed alle strutture d'immagazzinamento (222).

219 - Venezia, 7 maggio 1783, mappa del territorio presso Pordenone con casa e mulino, Archivio di Stato di Venezia.

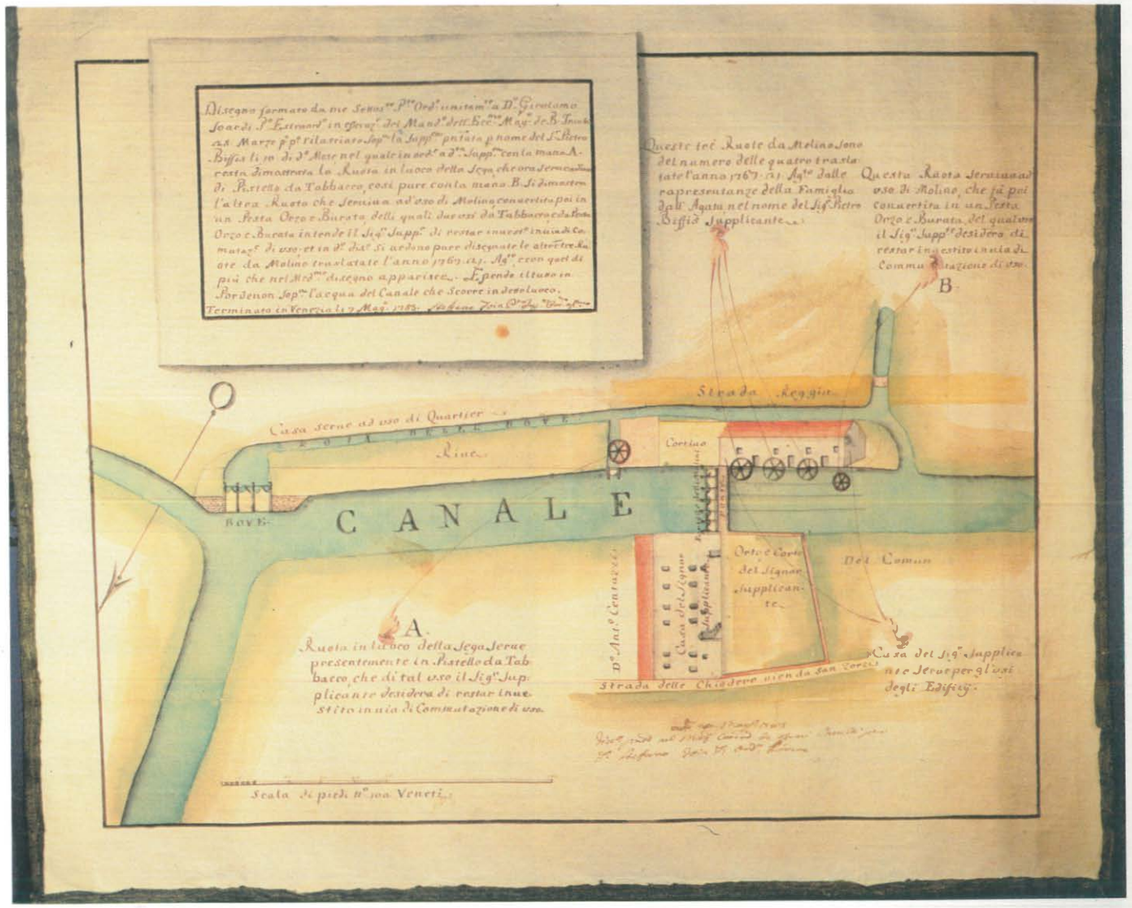

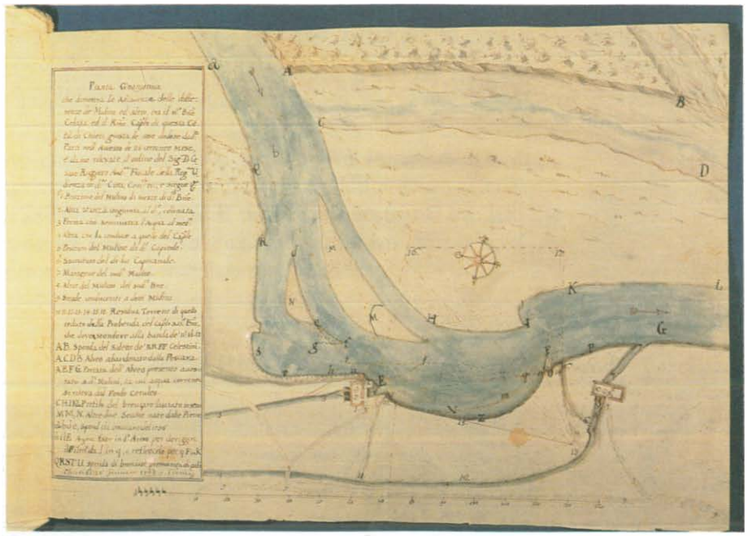

220 - Chieti, 28 gennaio 1760, mappa del fiume Pescara con mulini, Archivio di Stato di Chieti.

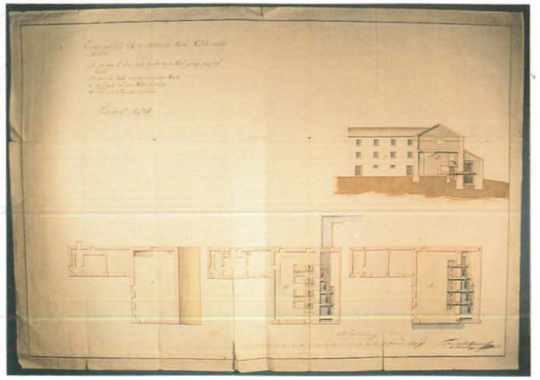

221 - Trieste, 2 maggio 1788, pianta e sezione del mulino comunale sul torrente Rosandra in località Zaule, Archivio di Stato di Trieste.

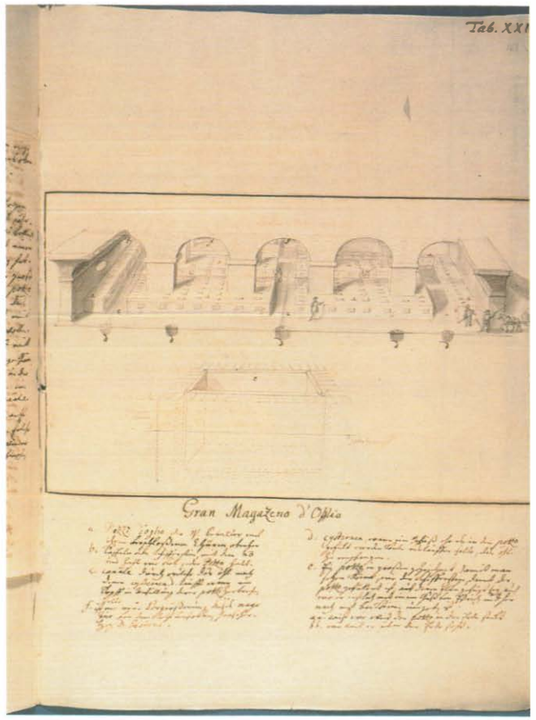

222 - I metà sec. XVIII, disegno del «gran magazeno d'oglio» del Pittor Sassone, Archivio di Stato di Lucca.

Si favorisce, altresì, lo sviluppo di colture come riso, mais e patate che, tuttavia, in alcune parti della penisola, incontrano ancora forti resistenze (223-224).

L'intento riformatore unito al sempre presente desiderio di controllo della produzione e della fiscalità, si manifesta nel Settecento anche con la redazione dei nuovi catasti che diventano, tra l'altro, strumento ed incentivo per miglioramenti fondiari (225).

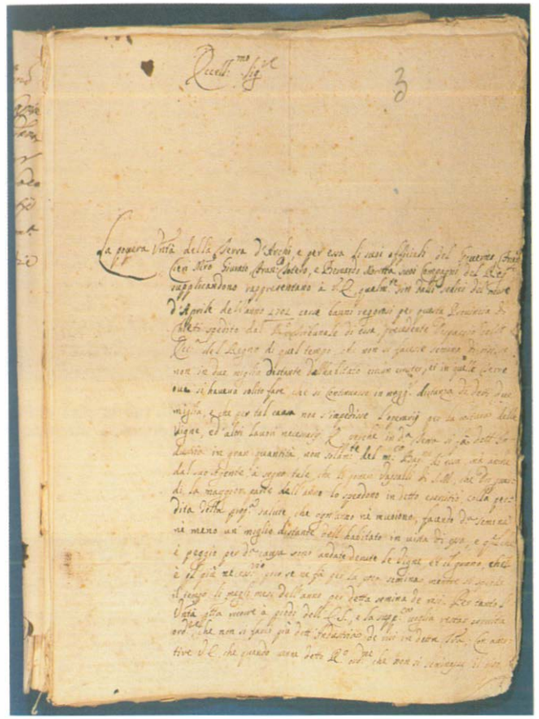

223 - Archi, aprile 1705, richiesta degli amministratori comunali perché venga proibita la semina del riso, Archivio di Stato di Chieti.

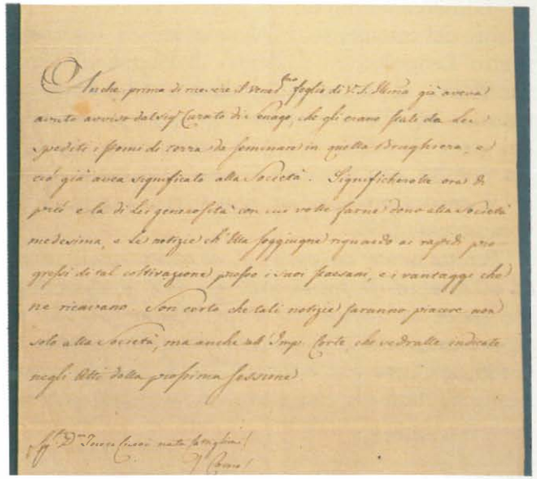

224 - Milano, 20 gennaio 1786, il segretario della Società patriottica si complimenta per l'iniziativa di far coltivare le patate, Archivio di Stato di Como.

225 - Pescorocchiano, 1750, foglio di catasto onciario, Archivio di Stato dell'Aquila.

L'intervento diretto dei governi opera anche nel settore del commercio. In alcuni stati – la Toscana di Pietro Leopoldo ed il Regno di Napoli di Ferdinando IV – si procede all'abolizione del sistema vincolistico ed alla liberalizzazione della circolazione dei grani (226-228). È da registrare, però, che questa politica non è generalizzata: a Modena Ercole III è ancora propenso ad uno stretto controllo del commercio (229).

Strettamente collegato al dibattito intellettuale ed all'intento riformatore dei governi, è l'interesse che nasce in questo secolo per l'alimentazione di alcune categorie di lavoratori, come il personale di bordo dell'armata veneziana (230). Contemporaneamente si afferma la consapevolezza dell'intimo nesso esistente tra alimentazione e sanità, sia nel senso di

FERDINANDO · IV.

Per la grazia di Dio Re delle Sicilie, di Gerusalemme &c. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro &c. &c. Gran Principe Ereditario della Toscana &c. &c. &c.

FERDINANDO.

FERDINANDO CORRADINI

227 - Caserta, 10 dicembre 1794, disposizioni di Ferdinando IV di Napoli in materia di annona, Sezione di Archivio di Stato di Lucera.

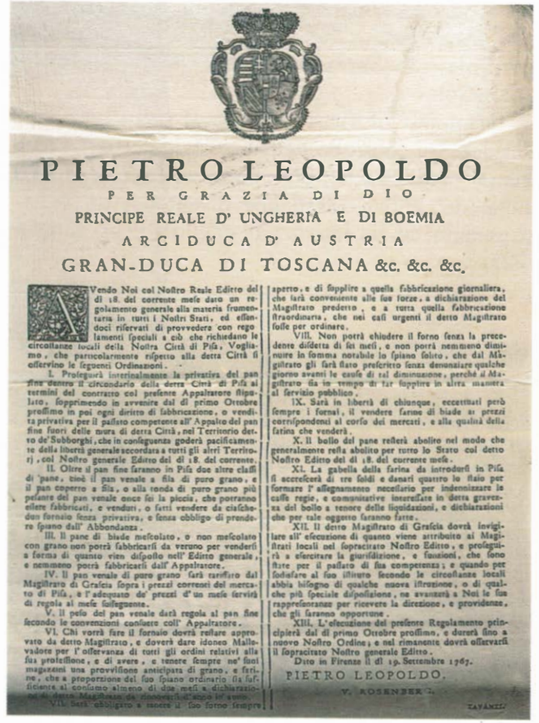

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

Avendo Noi col Nostro Reale Editto del di 18. del corrente mese dato un Regolamento generale alla materia frumentaria in tutti i Nostri Stati, ed ellendoci riservati di provvedere con regolamenti speciali a ciò che richiedano le circostanze locali della Nostra Città di Pisa, Vogliamo, che particolarmente rilpetto alla detta Città si osservino le seguenti Ordinazioni.

I. Proseguirà interinalmente la privativa del pan fine dentro il circondario della detta Città di Pisa ai termini del contratto col presente Appaltatore stipulato, sopprimendo in avvenire dal di primo Ottobre prossimo in poi ogni diritto di fabbricazione, o vendita privativa per il passato competente all' Appalto del pan fine fuori delle mura di detta Città, nel Territorio detto de' Subborghi, che in conseguenza goderà pacificamente della libertà generale accordata a tutti gli altri Territori, col Nostro generale Editto del di 18. del corrente.

II. Oltre il pan fine faranno in Pisa due altre classi di pane, cioè il pan venale a fila di puro grano, e il pan coperto a fila, o alla tonda di puro grano più pesante del pan venale once sei la piccia, che potranno esser fabbricati, e venduti, o fatti vendere da ciascheduno fornaio senza privativa, e senza obbligo di prendere spiano dall' Abbondanza.

III. Il pane di biade mescolato, o non mescolato con grano non potrà fabbricarsi da veruno per venderli a forma di quanto vien disposto nell' Editto generale, e nemmeno potrà fabbricarsi dall' Appaltatore.

IV. Il pan venale di puro grano farà tariffato dal Magistrato di Grascia sopra i prezzi correnti del mercato di Pisa, e l' adequato de' prezzi d' un mese servirà di regola al mese susseguente.

V. Il peso del pan venale darà regola al pan fine secondo le convenzioni confuete coll' Appaltatore.

VI. Chi vorrà fare il fornaio dovrà restare approvato da detto Magistrato, e dovrà dare idoneo Mallevadore per l' osservanza di tutti gli ordini relativi alla sua professione, e di avere, e tenere sempre ne' suoi magazzini una provvisione anticipata di grano, e farine, che a proporzione del suo spiano ordinario sia sufficiente al consumo almeno di due mesi, e dichiarazione detto Magistrato da rinnovarsi di anno in anno.

VII. Sarà obbligato a tenere il suo forno sempre aperto, e di supplire a quella fabbricazione giornaliera, che farà conveniente alle sue forze, a dichiarazione del Magistrato predetto, e a tutta quella fabbricazione straordinaria, che nei casi urgenti il detto Magistrato fosse per ordinare.

VIII. Non potrà chiudere il forno senza la precedente didetta di sei mesi, e non potrà nemmeno diminuire in somma notabile lo spiano solito, che dal Magistrato gli sarà stato prefcritto, senza denunziare qualche giorno avanti le cause di tal diminuzione, perchè il Magistrato sia in tempo di far supplire in altra maniera al servizio pubblico.

IX. La vendita delle farine di grano, biade, e castagne sarà permessa in Pisa nel modo che vien dichiarato nell' Editto generale.

X. Il Bollo del pane resterà abolito nel modo, che generalmente resta abolito per tutto lo Stato col detto Nostro Editto del di 18. del corrente mese.

XI. La gabella della farina da introdursi in Pisa si accrescerà di tre soldi e denari quattro lo staio per formare l' assegnamento necessario per indennizzare le calle regie, e comunitative interessate in detta gravezza del bollo a tenore delle liquidazioni, e dichiarazioni che per tale oggetto saranno fatte.

XII. Il detto Magistrato di Grascia dovrà invigilare all' esecuzione di quanto viene attribuito ai Magistrati locali nel sopracitato Nostro Editto, e proseguirà a esercitare la giurisdizione, e funzioni, che sono state per il passato di sua competenza, e quando per sodisfare al suo istituto secondo le circostanze locali abbia bisogno di qualche nuova istruzione, o di qualche più speciale disposizione, ne avanzerà a Noi le sue rappresentanze per ricevere la direzione, e provvidenze, che gli saranno opportune.

XIII. L'esecuzione del presente Regolamento principierà dal di primo Ottobre prossimo, e durerà fino a nuovo Nostro Ordine, e nel rimanente osserverà osservarsi il sopracitato Nostro generale Editto.

Dato in Firenze il dì 19. Settembre 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI

228 - Pisa, 19 settembre 1767, regolamento per la città di Pisa delle norme contenute nell'editto di Pietro Leopoldo, Archivio di Stato di Pisa.

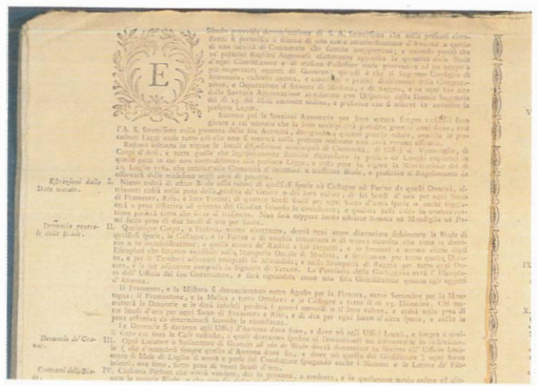

229 - Modena, 30 luglio 1794, disposizioni di Ercole III d'Este in materia annonaria, Archivio di Stato di Modena.

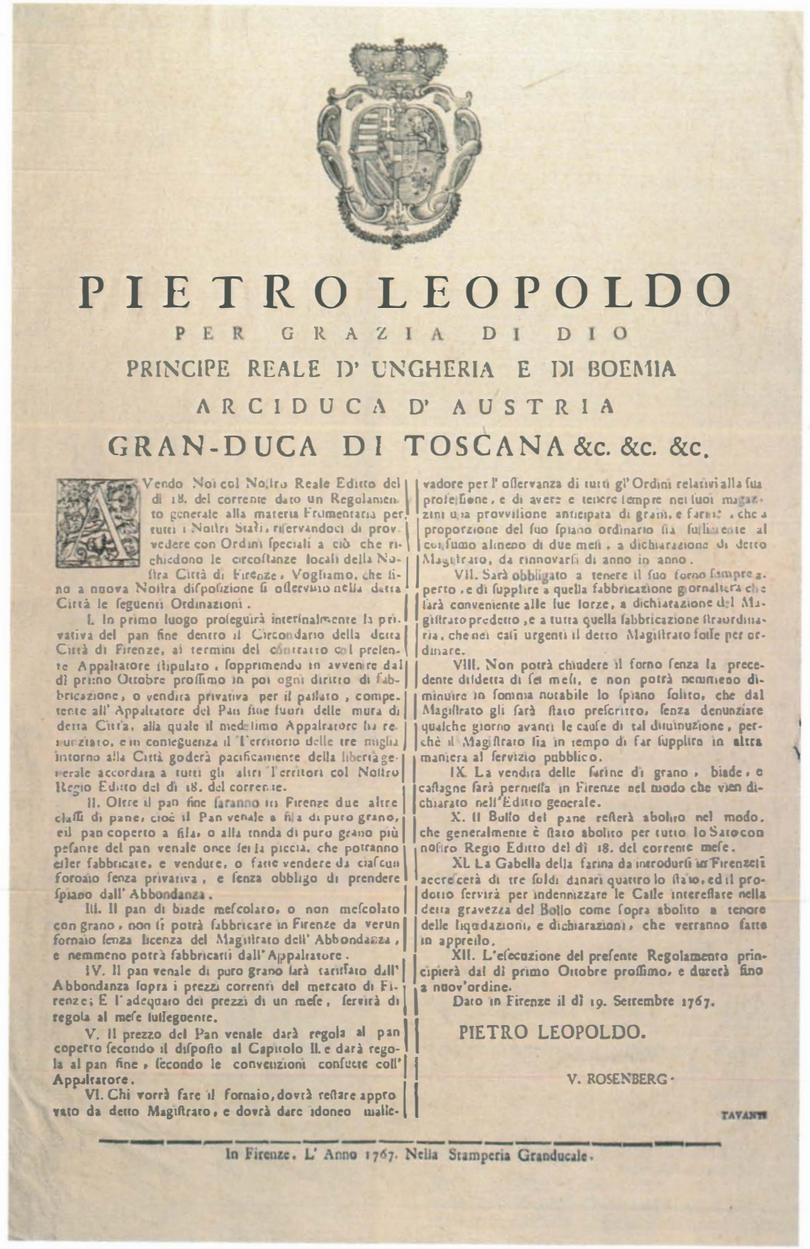

PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRAN-DUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

Avendo Noi col Nostro Reale Editto del di 18. del corrente dato un Regolamento generale alla materia Frumentaria per tutti i Nostri Stati, riservandoci di provvedere con Ordini speciali a ciò che richiedono le circostanze locali della Nostra Città di Firenze, Vogliamo, che fino a nuova Nostra disposizione si osservino nella detta Città le seguenti Ordinazioni.

I. In primo luogo proseguirà interinalmente la privativa del pan fine dentro il Circondario della detta Città di Firenze, ai termini del contratto col presente Appaltatore stipulato, sopprimendo in avvenire dal di primo Ottobre prossimo in poi ogni diritto di fabbricazione, o vendita privativa per il passato, competente all' Appaltatore del Pan fine fuori delle mura di detta Città, alla quale il medesimo Appaltatore ha renunziato, e in conseguenza il Territorio delle tre miglia intorno alla Città goderà pacificamente della libertà generale accordata a tutti gli altri Territori col Nostro Regio Editto del di 18. del corrente.

II. Oltre il pan fine faranno in Firenze due altre classi di pane, cioè il Pan venale a fila di puro grano, ed pan coperto a fila, o alla tonda di puro grano più pesante del pan venale once sei la piccia, che potranno esser fabbricate, e vendute, o fatte vendere da ciascun forcaio senza privativa, e senza obbligo di prendere spiano dall' Abbondanza.

III. Il pan di biade mescolato, o non mescolato con grano, non si potrà fabbricare in Firenze da verun fornaio senza licenza del Magistrato dell' Abbondanza, e nemmeno potrà fabbricarli dall' Appaltatore.

IV. Il pan venale di puro grano sarà tariffato dall' Abbondanza sopra i prezzi correnti del mercato di Firenze; E l' adequato dei prezzi di un mese, servirà di regola al mese susseguente.

V. Il prezzo del Pan venale darà regola al pan coperto secondo il disposto al Capitolo II. e darà regola al pan fine, secondo le convenzioni consuete coll' Appaltatore.

VI. Chi vorrà fare il fornaio, dovrà restare approvato da detto Magistrato, e dovrà dare idoneo malievadore per l' osservanza di tutti gl' Ordini relativi alla sua professione, e di avere e tenere sempre nei suoi magazzini una provvisione anticipata di grani, e farine, che a proporzione del suo spiano ordinario sia sufficiente al consumo almeno di due mesi, e dichiarazione di detto Magistrato, da rinnovarsi di anno in anno.

VII. Sarà obbligato a tenere il suo forno sempre aperto, e di supplire a quella fabbricazione giornaliera che farà conveniente alle sue forze, a dichiarazione del Magistrato predetto, e a tutta quella fabbricazione straordinaria, che nei casi urgenti il detto Magistrato fosse per ordinare.

VIII. Non potrà chiudere il forno senza la precedente didetta di sei mesi, e non potrà nemmeno diminuire in somma notabile lo spiano solito, che dal Magistrato gli sarà stato prefcritto, senza denunziare qualche giorno avanti le cause di tal diminuzione, perchè il Magistrato sia in tempo di far supplire in altra maniera al servizio pubblico.

IX. La vendita delle farine di grano, biade, e castagne sarà permessa in Firenze nel modo che vien dichiarato nell' Editto generale.

X. Il Bollo del pane resterà abolito nel modo, che generalmente è stato abolito per tutto lo Stato con nostro Regio Editto del dì 18. del corrente mese.

XI. La Gabella della farina da introdursi in Firenze si accrescerà di tre soldi danari quattro lo staio, ed il prodotto servirà per indennizzare le Calle interessate nella detta gravezza del Bollo come sopra abolito a tenore delle liquidazioni, e dichiarazioni, che verranno fatte in appresso.

XII. L'esecuzione del presente Regolamento principierà dal di primo Ottobre prossimo, e durerà fino a nuov'ordine.

Dato in Firenze il dì 19. Settembre 1767.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ROSENBERG.

TAVANTI

In Firenze, L' Anno 1767. Nella Stamperia Granducale.

226 - Firenze, 19 settembre 1767, bando di Pietro Leopoldo di Toscana esecutivo del regolamento generale in materia frumentaria, Archivio di Stato di Firenze.

igiene pubblica (231,232), sia come attenzione per l'alimentazione dei malati (233).

Nonostante tutto, però, il Settecento risulta ancora tutt'altro che immune dal riproporsi delle carestie. Terribile, come risulta dalle numerose testimonianze, fu quella che negli anni 1763-1764 coinvolge gran parte della penisola (234-237).

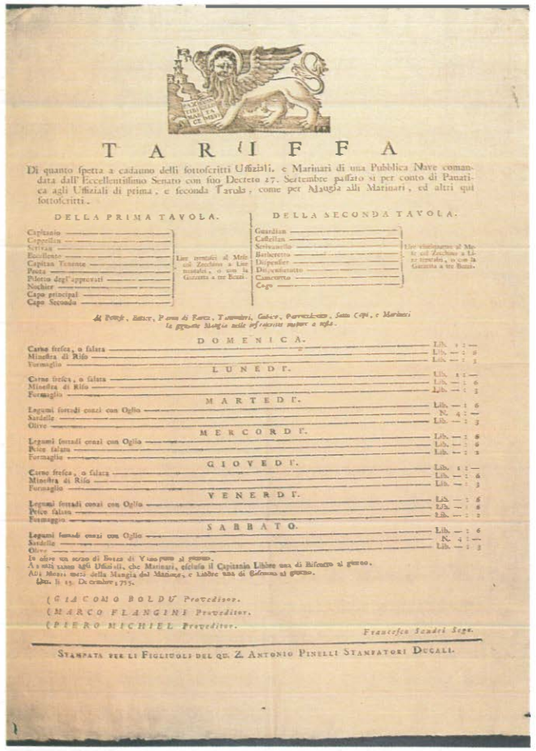

T A R I F F A

Di quanto spetta a cadauno delli sottoscritti Uffiziali, e Marinari di una Pubblica Nave comandata dall' Eccellentissimo Senato con suo Decreto 27. Settembre passato si per conto di Panatica agli Uffiziali di prima, e seconda Tavola; come per Aggiuga alli Marinari, ed altri qui sottoscritti.

DELLA PRIMA TAVOLA.

Capitanio
Capellan
Scrivan
Ecceliente
Capitan Terzier
Prota
Piloto degl' apprestri
Nochier
Capo principal
Capo Seconda

DELLA SECONDA TAVOLA.

Guardian
Cabellan
Scrivanello
Barberetto
Dispenser
Dis[illegible]
Cancerotta
Cago

Lire centesimi di Mistura, ed Zuchero a Liri tremesi, o sia la Guzzetta a tre Bozzi.

Lire centesimi di Mistura, ed Zuchero a Liri tremesi, o sia la Guzzetta a tre Bozzi.

Di Venerdì, Sabbato, Prima di Festa, Travestire, Gobo, Portenchetto, Santa Capo, e Marinari la seguente Mangia nelle sopraccitate mattine a soga.

DOMENICA.

Carne frescia, o salata — Lib. 1 : —
Minestra di Riso — Lib. — : 9
Formaglio — Lib. — : 3

LUNEDI'.

Carne frescia, o salata — Lib. 1 : —
Minestra di Riso — Lib. — : 6
Formaglio — Lib. — : 3

MARTEDI'.

Legumi formadi conzi con Oglio — Lib. — : 6
Sardelle — N. 4 : —
Olive — Lib. — : 3

MERCORDI'.

Legumi formadi conzi con Oglio — Lib. — : 6
Pesce salato — Lib. — : 9
Formaglio — Lib. — : 3

GIOVEDI'.

Carne frescia, o salata — Lib. 1 : —
Minestra di Riso — Lib. — : 6
Formaglio — Lib. — : 3

VENERDI'.

Legumi formadi conzi con Oglio — Lib. — : 6
Pesce salato — Lib. — : 6
Formaglio — Lib. — : 3

SABBATO.

Legumi formadi conzi con Oglio — Lib. — : 6
Sardelle — N. 4 : —
Olive — Lib. — : 3

Le olive ven serano di Bozza di Vino pinto al giorno.
A tutti vanno agli Uffiziali, che Marinari, eccetto il Capitanio Libre una di Biscotto al giorno.
Alli Mozzi, metà della Mangia del Mattino, e Libre una di Biscotto al giorno.
Data li 15. Ottobre 1755.

GIACOMO BOLDU' Provveditore.
MARCO FLANGINI Provveditore.
PIETRO MICHIEL Provveditore.

Francesco Sandri Segr.

STAMPATA PER LI FIGLIUOLI DEL QU. Z. ANTONIO PINELLI STAMPATORI DUCALI.

230 - Venezia, 15 dicembre 1755, tariffa dei costi per la «panatica» del personale di bordo dell'armata veneziana, Archivio di Stato di Venezia.

231 - Cagliari, 2 dicembre 1771, norme igieniche impartite ai medici provinciali, Archivio di Stato di Cagliari.

232 - Venezia, 1 giugno 1768, istruzioni per l'esecuzione di lavori ai pozzi pubblici, Archivio di Stato di Venezia.

234 - Stignano, 1763, descrizione delle condizioni di vita nel territorio, dopo la carestia, narrate da un notaio, Archivio di Stato di Reggio Calabria.

ISTRUZIONE
DEL PROTOMEDICATO GENERALE
DI SARDEGNA
AI TENENTI PROTOMEDICI E MEDICI PROVINCIALI
concernente varie cautele e precetti in vantaggio della pubblica sanità
in data de' 2 dicembre 1771

NELLA REALE STAMPERIA DI CAGLIARI

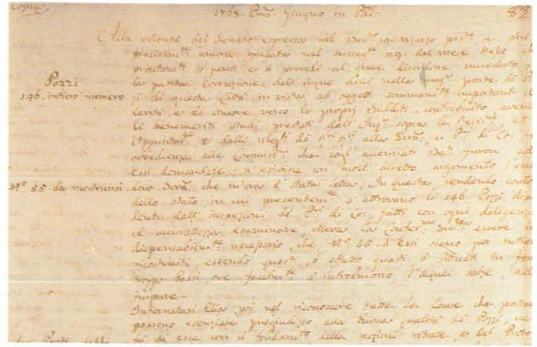

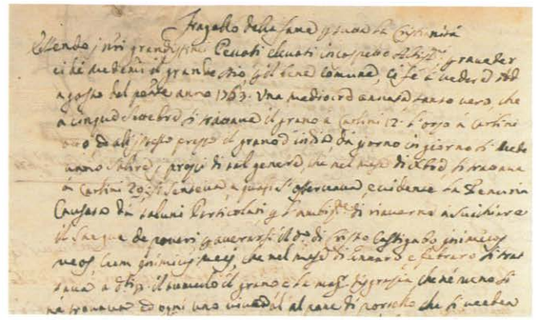

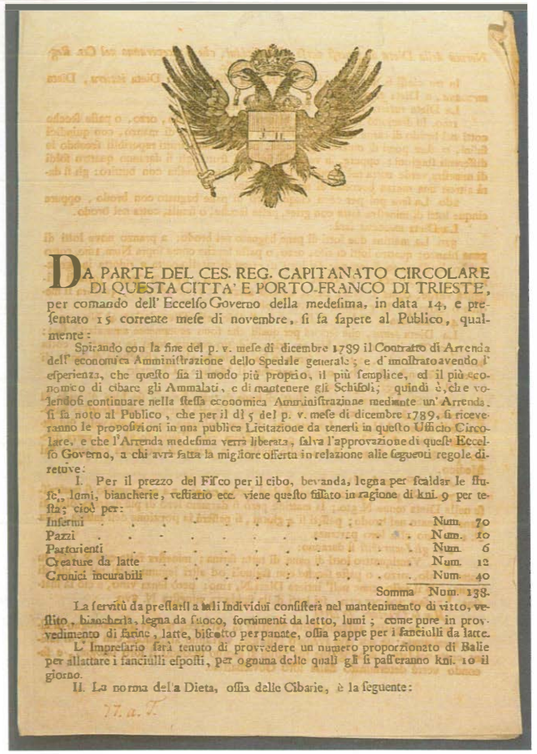

DA PARTE DEL CES. REG. CAPITANATO CIRCOLARE DI QUESTA CITTA' E PORTO-FRANCO DI TRIESTE, per comando dell' Eccelso Governo della medesima, in data 14, e presentato 15 corrente mese di novembre, si fa sapere al Publico, qualmente:

Spirando con la fine del p. v. mese di dicembre 1789 il Contratto di Arrenda dell' economica Amministrazione dello Spedale generale; e d' molto avendo l' esperienza, che questo sia il modo più proprio, il più semplice, ed il più economico di cibare gli Ammalati, e di mantenere gli Schiavi; quindi è, che volendosi continuare nella stessa economica Amministrazione mediante un Arrenda, si fa noto al Publico, che per il dì 5 del p. v. mese di dicembre 1789, si riceveranno le proposizioni in una publica Licitazione da tenersi in questo Ufficio Circolare, e che l'Arrenda medesima verrà liberata, salva l'approvazione di questo Eccelso Governo, a chi avrà fatta la miglore offerta in relazione alle seguenti regole direttive:

I. Per il prezzo del Fisco per il cibo, bevanda, legna per scaldar le stufe, lumi, biancherie, vestiario ecc. viene questo stillato in ragione di kni. 9 per testa; cioè per:

Infermi	Num. 70
Pazzi	Num. 10
Partorienti	Num. 6
Creature da latte	Num. 12
Cronici incurabili	Num. 40
Somma	Num. 138.

La servitù da prestarsi a tali Individui consisterà nel mantenimento di vitto, vestito, biancheria, legna da fuoco, fornimenti da letto, lumi; come pure in provvedimento di farine, latte, biscotto per panate, ossia pappe per i fanciulli da latte.

L' Imprestario sarà tenuto di provvedere un numero proporzionato di Balie per allattare i fanciulli esposti, per ognuna delle quali gli si passeranno kni. 10 il giorno.

II. La norma della Dieta, ossia delle Cibarie, è la seguente:

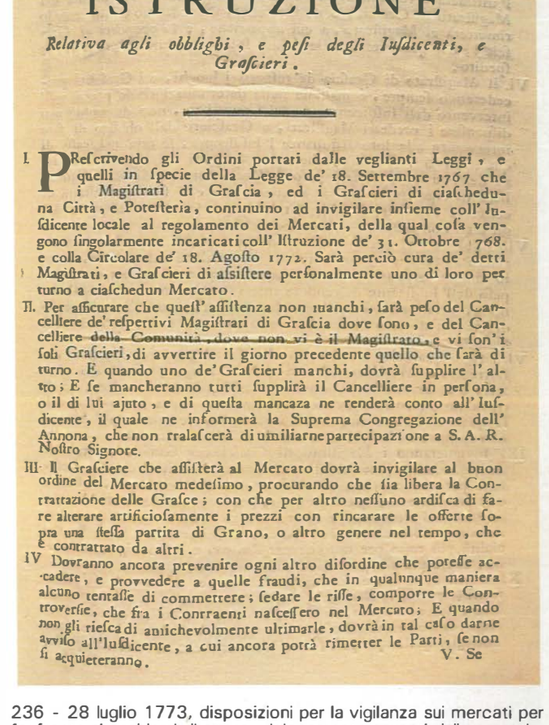

ISTRUZIONE

Relativa agli obblighi, e pesi degli Insdicenti, e Grascieri.

I. Prescrivendo gli Ordini portati dalle veglianti Leggi, e quelli in specie della Legge de' 18. Settembre 1767 che i Magistrati di Grascia, ed i Grascieri di ciascheduna Città, e Potesteria, continuino ad invigilare insieme coll' Insdicente locale al regolamento dei Mercati, della qual cosa vengono singolarmente incaricati coll' Istruzione de' 31. Ottobre 768. e colla Circolare de' 18. Agosto 1772. Sarà perciò cura de' detti Magistrati, e Grascieri di assistere personalmente uno di loro per turno a ciaschedun Mercato.

II. Per assicurare che quest' assistenza non manchi, sarà peso del Cancelliere de' respettivi Magistrati di Grascia dove sono, e del Cancelliere ~~della Comunità, dove non vi è il Magistrato~~, e vi son' i soli Grascieri, di avvertire il giorno precedente quello che sarà di turno. E quando uno de' Grascieri manchi, dovrà supplire l' altro; E se mancheranno tutti supplirà il Cancelliere in persona, o il di lui ajuto, e di questa mancaza ne renderà conto all' Insdicente, il quale ne informerà la Suprema Congregazione dell' Annona, che non tralascerà di umiliarne partecipazione a S. A. R. Nostro Signore.

III. Il Grascière che assisterà al Mercato dovrà invigilare al buon ordine del Mercato medesimo, procurando che sia libera la Contrattazione delle Grasce; con che per altro nessuno ardisca di fare alterare artificiosamente i prezzi con rincarare le offerte sopra una stessa partita di Grano, o altro genere nel tempo, che è contrattato da altri.

IV. Dovranno ancora prevenire ogni altro disordine che potesse accadere, e provvedere a quelle fraudi, che in qualunque maniera alcuno tentasse di commettere; sedare le risse, comporre le Controversie, che fra i Contraenti nascessero nel Mercato; E quando non gli riesca di amichevolmente ultimarle, dovrà in tal caso darne avviso all' Insdicente, a cui ancora potrà rimettere le Parti, se non si acquieteranno.

V. Se

233 - Trieste, 16 novembre 1789, tipi di dieta per i malati contemplati nell'appalto dell'amministrazione dell'Ospedale generale, Archivio di Stato di Trieste.

236 - 28 luglio 1773, disposizioni per la vigilanza sui mercati per far fronte ai problemi di approvvigionamento causati dalle carestie, Archivio di Stato di Pisa.

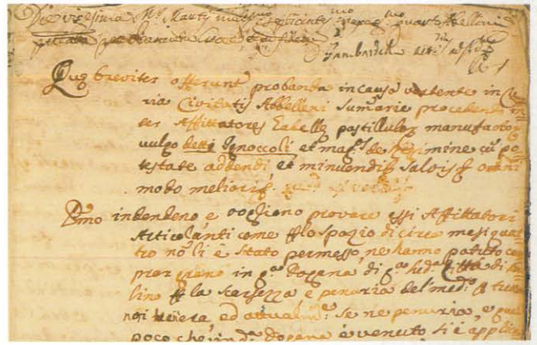

237 - Avellino, 1764, controversia tra l'Università e gli appaltatori della gabella degli «ignoccoli» in seguito alla stasi della lavorazione determinata dalla carestia, Archivio di Stato di Avellino.

235 - Sessa Cilento, 1763-1764, descrizione della carestia nel Regno di Napoli, Archivio di Stato di Salerno.

Nell'Ottocento cominciano a concretizzarsi i processi innovativi avviati nel secolo precedente, si amplia il dibattito e prendono avvio le prime grandi inchieste nazionali.

I primi elementi d'innovazione si affacciano sin dall'inizio del secolo con la dominazione francese. Avvalendosi di strutture amministrative e di governo più funzionali, s'interviene sui problemi annonari con maggior efficacia (238).

Ma, soprattutto, s'incoraggia la sperimentazione di nuove tecniche e nuove colture; significativi gli interventi effettuati per favorire la ricerca agronomica nelle Università del Regno Italico con il potenziamento degli orti agrari (239-241).

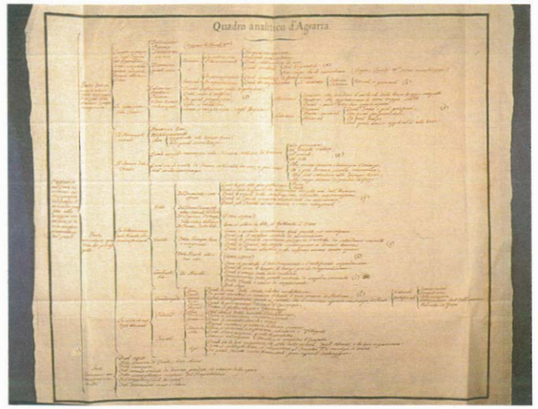

238 - (1804), studio sulla possibilità di ricavare in agricoltura il massimo profitto con la maggiore economia, presentato per la cattedra di agraria dell'Università di Pavia, Archivio di Stato di Milano.

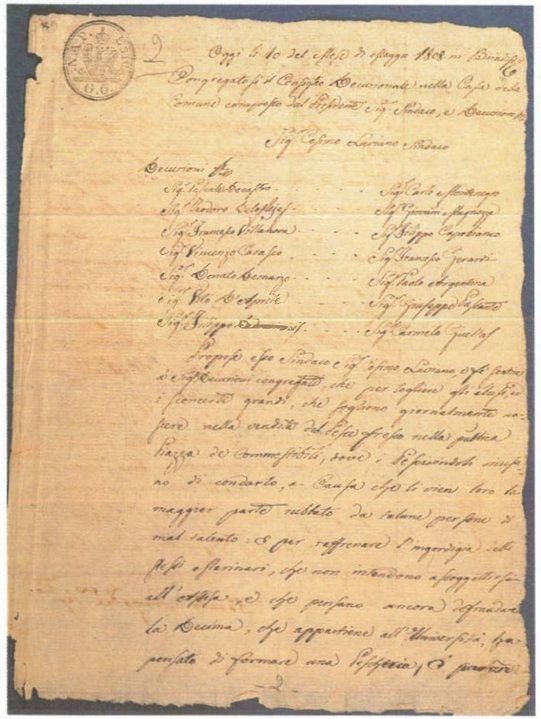

239 - Brindisi, 10 maggio 1808, disposizioni per l'allestimento di un locale destinato alla vendita del pesce fresco, Archivio di Stato di Brindisi.

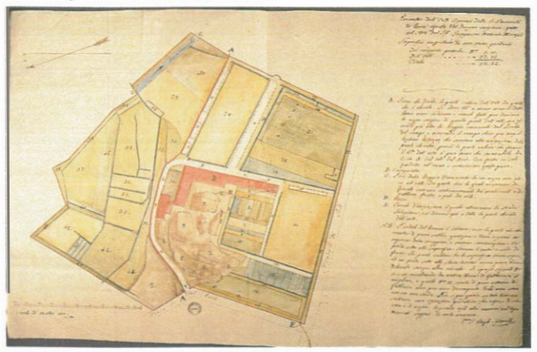

240 - Pavia, (1810), pianta dell'orto agrario dell'Università, Archivio di Stato di Milano.

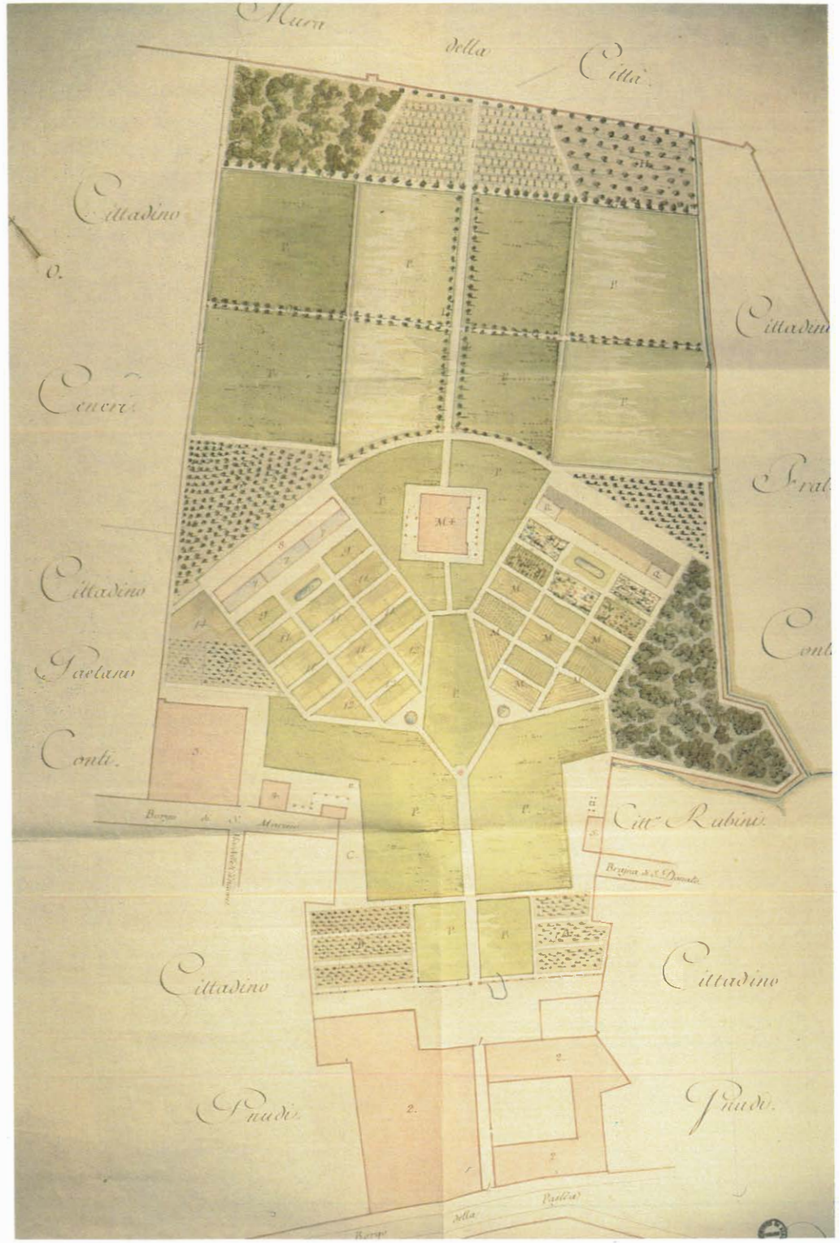

241 - Bologna, 21 gennaio 1804, pianta dell'orto agrario dell'Università, Archivio di Stato di Milano.

Nel quadro di quest'attività si colloca l'iniziativa di Filippo Re, docente di agraria presso l'Università di Bologna, il quale nel 1809 presenta gli «Annali di agricoltura del Regno», dove pubblica dati e relazioni sull'agricoltura italiana (242-243). Con gli Annali, indirizzati ai «proprietari e dilettanti di agricoltura del Regno d'Italia», il Re intende farsi promotore non solo di una valorizzazione dell'agricoltura italiana, di cui vuole evidenziare i meriti, ma anche stimolare la ricerca di nuove tecniche colturali e diffonderne la conoscenza per migliorare la produzione.

Strettamente connesse alla ricerca ed alla sperimentazione sono le inchieste che vengono avviate per conoscere le reali condizioni del paese. Fondamentale è quella murattiana del 1811-1812 che offre un quadro preciso della situazione agricolo-alimentare nelle province meridionali (244-246).

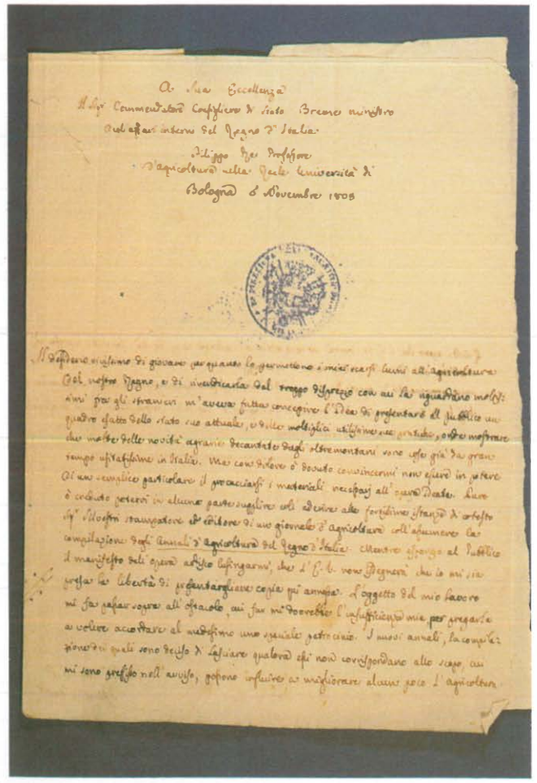

242 - Bologna, 6 novembre 1808, Filippo Re comunica al ministro dell'interno di aver accettato la proposta di pubblicare i suoi «Annali», Archivio di Stato di Milano.

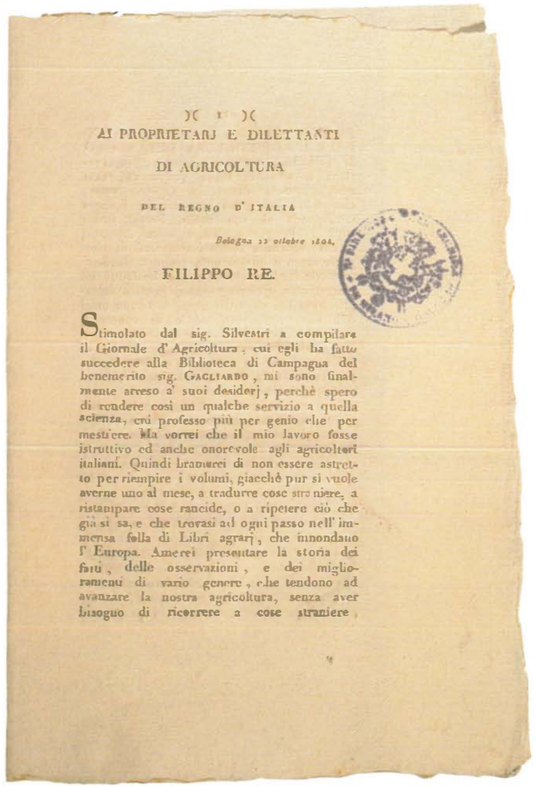

AI PROPRIETARJ E DILETTANTI

DI AGRICOLTURA

DEL REGNO D'ITALIA

Bologna 22 ottobre 1808.

FILIPPO RE.

Stimolato dal sig. Silvestri a compilare il Giornale d'Agricoltura, cui egli ha fatto succedere alla Biblioteca di Campagna del benemerito sig. Gagliardo, mi sono finalmente arreso a' suoi desiderj, perchè spero di rendere così un qualche servizio a quella scienza, cui professo più per genio che per mestiere. Ma vorrei che il mio lavoro fosse istruttivo ed anche onorevole agli agricoltori italiani. Quindi bramerei di non essere astretto per riempire i volumi, giacchè pur si vuole averne uno al mese, a tradurre cose straniere, a ristampare cose rancide, o a ripetere ciò che già si sa, e che trovasi ad ogni passo nell'immensa folla di Libri agrarj, che inondano l'Europa. Amerei presentare la storia dei fatti, delle osservazioni, e dei miglioramenti di vario genere, che tendono ad avanzare la nostra agricoltura, senza aver bisogno di ricorrere a cose straniere,

243 - Bologna, 22 ottobre 1808, presentazione degli Annali d'agricoltura del Regno d'Italia, Archivio di Stato di Milano.

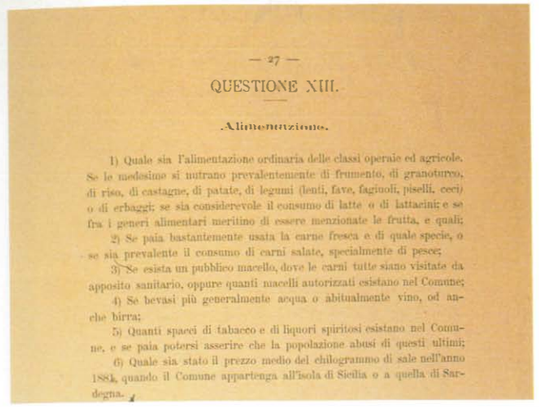

— 27 —

QUESTIONE XIII.

Alimentazione.

1) Quale sia l'alimentazione ordinaria delle classi operaie ed agricole. Se le medesime si nutrano prevalentemente di frumento, di granoturco, di riso, di castagne, di patate, di legumi (lenti, fave, fagiuoli, piselli, ceci) o di erbaggi; se sia considerevole il consumo di latte o di latticinii; e se fra i generi alimentari meritino di essere menzionate le frutta, e quali;

2) Se paia bastantemente usata la carne fresca e di quale specie, o se sia prevalente il consumo di carni salate, specialmente di pesce;

3) Se esista un pubblico macello, dove le carni tutte siano visitate da apposito sanitario, oppure quanti macelli autorizzati esistano nel Comune;

4) Se bevasi più generalmente acqua o abitualmente vino, od anche birra;

5) Quanti spacci di tabacco e di liquori spiritosi esistano nel Comune, e se paia potersi asserire che la popolazione abusi di questi ultimi;

6) Quale sia stato il prezzo medio del chilogrammo di sale nell'anno 1881, quando il Comune appartenga all'isola di Sicilia o a quella di Sardegna.

244 - Sepino, 1811, inchiesta murattiana, Archivio di Stato di Campobasso.

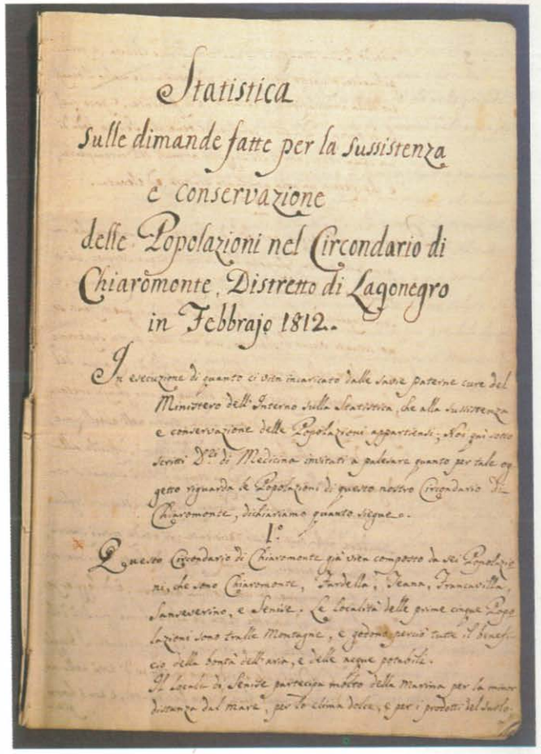

Statistica

Sulle dimande fatte per la Sussistenza

e Conservazione

delle Popolazioni nel Circondario di

Chiaromonte, Distretto di Lagonegro

in Febbrajo 1812.

In esecuzione di quanto ci viene ingiunto dalle Sovrane paterne cure del Ministero dell'Interno sulla Statistica, che alla Sussistenza e conservazione delle Popolazioni appartenenti, Noi qui sotto segnati Dr. di Medicina incaricati a praticare quanto per tale oggetto riguarda le Popolazioni di questo nostro Circondario di Chiaromonte, dichiariamo quanto segue.

1°

Questo Circondario di Chiaromonte già ben composto da sei Popolazioni, che sono Chiaromonte, Fardella, Teana, Francavilla, Sanseverino, e Senise, e Località delle prime cinque Popolazioni sono sulle Montagne, e godono perciò tutti il benefizio della bontà dell'aria, e delle acque potabili.

L'ultimo di Senise partecipa molto della Marina per la maggiore distanza dal mare, per la clima dolce, e per i prodotti del suolo.

245 - Senise, 22 giugno 1812, inchiesta murattiana, Archivio di Stato di Potenza.

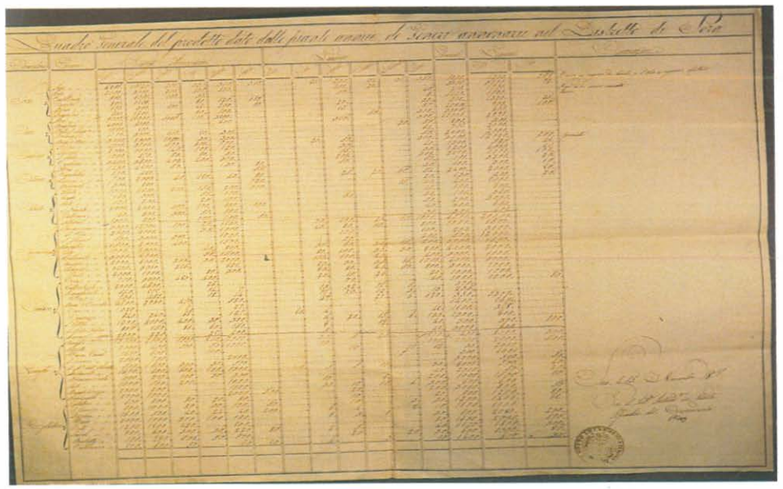

246 - Sora, 15 novembre 1811, inchiesta murattiana, Archivio di Stato di Caserta.

Il dibattito e la ricerca non si esauriscono, però, con l'esperienza francese ma proseguono per tutto il secolo nelle numerose accademie e società agrarie operanti nella penisola, mettendo in evidenza, da un lato, l'arretratezza che permane in alcune zone (247-249) e dando spazio, dall'altro, alle proposte di ammodernamento tecnologico (250-254).

247 - Catanzaro, 1838-1842, disegno di un aratro presentato alla Società economica di Calabria Ultra, Archivio di Stato di Catanzaro.

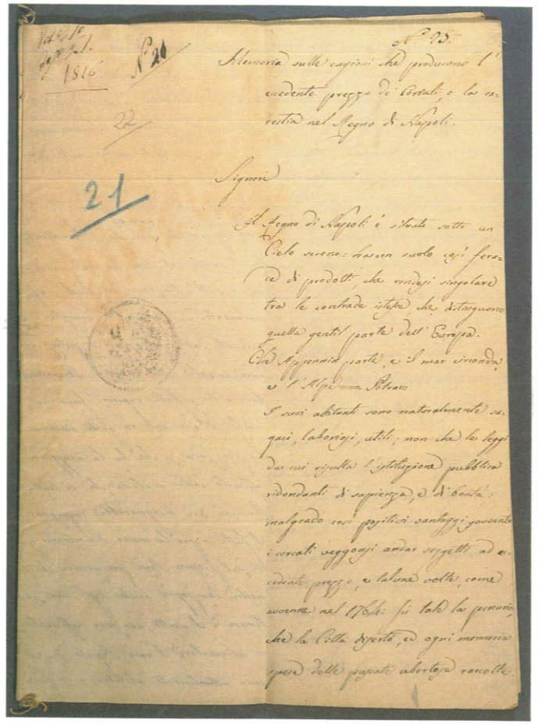

249 - Montefalcione, 1 maggio 1821, relazione alla Reale società economica sulle cause della carestia nel Regno di Napoli, Archivio di Stato di Avellino.

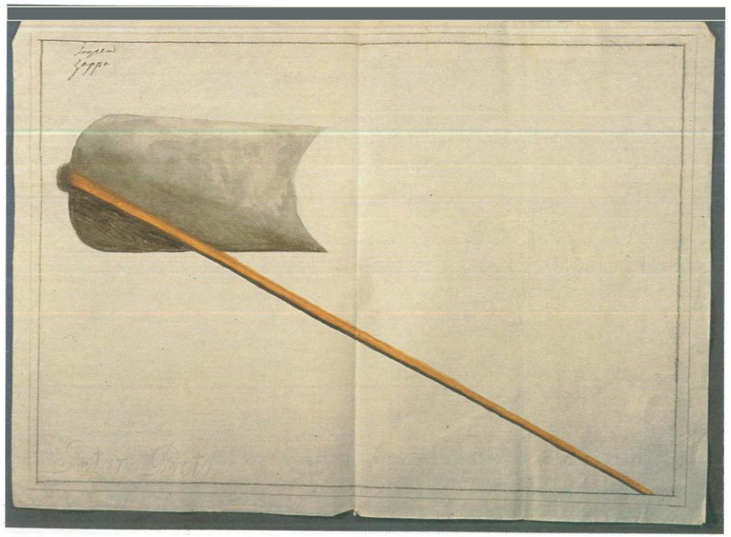

248 - Catanzaro, 1838-1842, disegno di una zappa presentato alla Società economica di Calabria Ultra, Archivio di Stato di Catanzaro.

250 - Napoli, 17 marzo 1821, modello degli utensili raccomandati dal Supremo magistrato della sanità per le operazioni di scarico dei cereali, Archivio di Stato di Foggia.

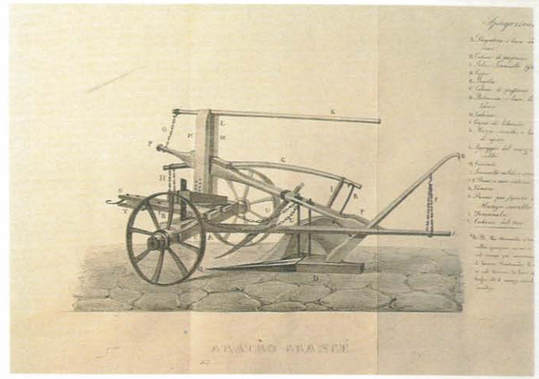

251 - 1834, aratro Grangè presentato all'Accademia dei Georgofili di Firenze, Archivio di Stato di Foggia.

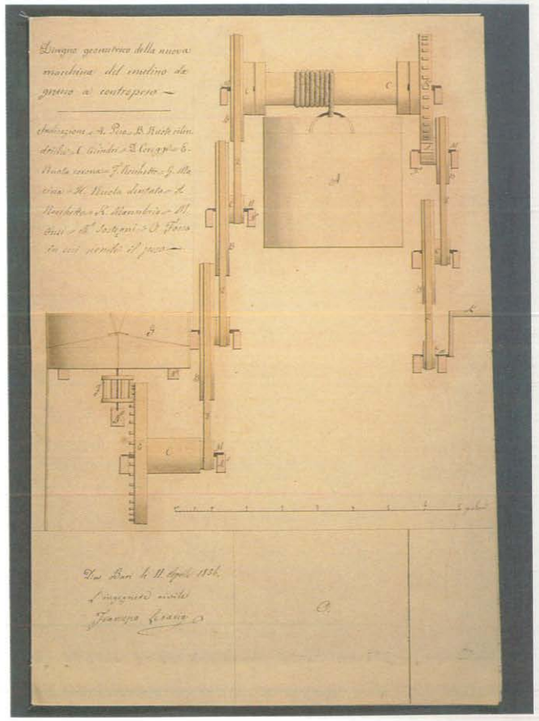

252 - Bari, 11 aprile 1856, disegno di un nuovo tipo di mulino da grano, Archivio di Stato di Bari.

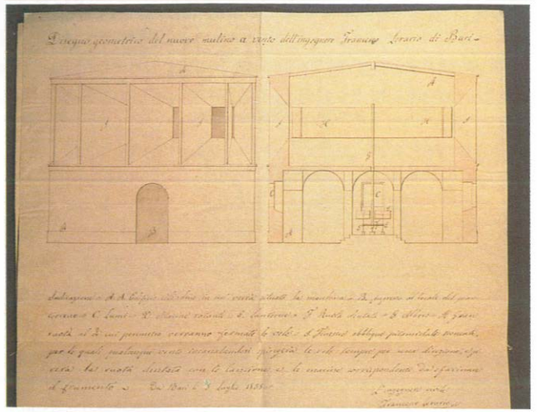

253 - Bari, 8 luglio 1858, disegno di un nuovo tipo di mulino a vento, Archivio di Stato di Bari.

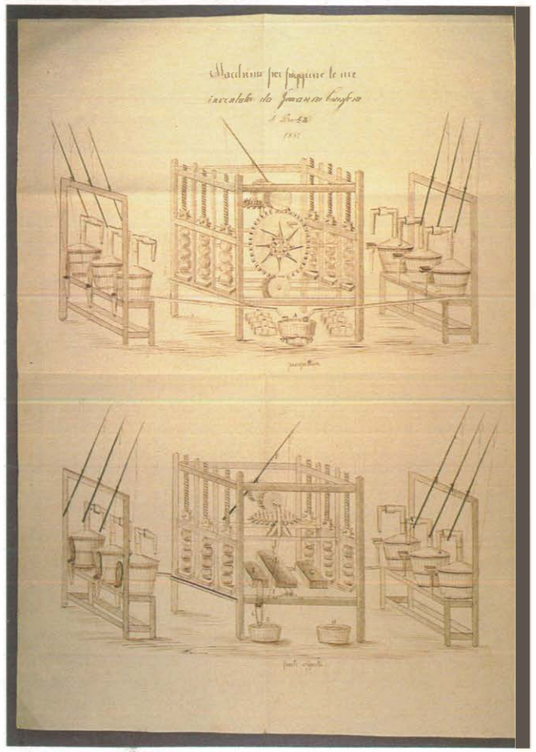

254 - Barletta, 1857, disegno di una nuova macchina per pigiare l'uva, Archivio di Stato di Bari.

Non minore attenzione è dedicata alle condizioni alimentari dei ceti meno abbienti, come dimostra l'interesse per le zuppe dette «alla Rumphort» che, già sperimentate in Svizzera, Francia e Baviera, cominciano ad apparire anche in Italia. Si tratta di zuppe – ideate dal filantropo conte di Rumphort e destinate all'alimentazione dei poveri e dei carcerati – preparate utilizzando tecniche di cottura ed ingredienti di basso costo (ossa di bovini, patate, riso, cavoli, cipolle), che consentivano un'adeguata alimentazione con la massima economia (255, 256).

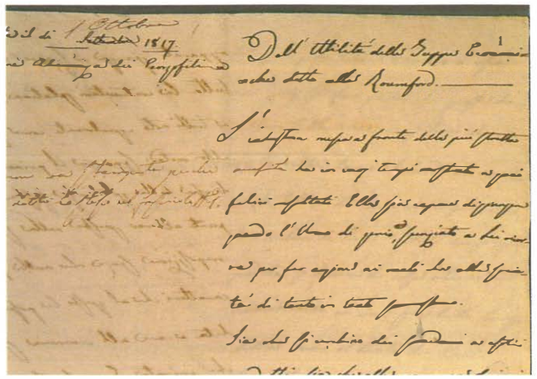

255 - Firenze, 1 ottobre 1817, relazione sull'utilità delle «zuppe economiche», Archivio storico dell'Accademia economico-agraria dei Georgofili.

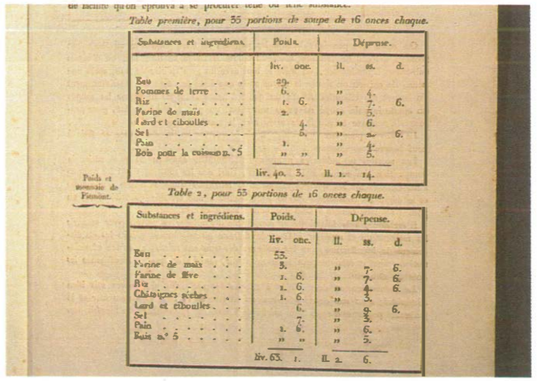

Table première, pour 35 portions de soupe de 16 onces chaque.

Substances et ingrédiens.	Poids.	Dépense.
	liv. onc.	li. ss. d.
Eau	29.	
Pommes de terre	6.	» 4.
Riz	1. 6.	» 7. 6.
Farine de maïs	2.	» 5.
Lard et ciboules	4.	» 6.
Sel	8.	» 2. 6.
Pain	1.	» 4.
Bois pour la cuisson n.° 5	» »	» 5.
	liv. 40. 3.	li. 1. 14.

Poids et nouveau de Froment.

Table 2, pour 35 portions de 16 onces chaque.

Substances et ingrédiens.	Poids.	Dépense.
	liv. onc.	li. ss. d.
Eau	53.	
Farine de maïs	3.	» 7. 6.
Farine de fève	1. 8.	» 7. 6.
Riz	1. 6.	» 4. 6.
Châtaignes sèches	1. 6.	» 3.
Lard et ciboules	6.	» 9. 6.
Sel	7.	» 3.
Pain	1. 8.	» 6.
Fruit n.° 5	» »	» 5.
	liv. 63. 1.	li. 2. 6.

256 - (1812), tabella degli ingredienti e dei costi delle «zuppe economiche», Archivio di Stato di Cuneo.

L'inchiesta murattiana e quella di Filippo Re avevano anticipato molte delle questioni che si ritrovano come centrali nelle indagini postunitarie, con le quali la nuova classe dirigente tenta di arrivare ad una conoscenza delle reali condizioni del paese all'indomani della sua unificazione.

L'«Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola» avviata nel 1877 da una commissione parlamentare presieduta da Stefano Jacini è, senza dubbio, da considerare come il primo grande momento conoscitivo dell'Italia unita.

Essa resta una delle principali fonti per conoscere le condizioni alimentari, oltre naturalmente alle altre problematiche economiche e sociali, delle masse popolari dell'intero territorio nazionale. Particolarmente utili a questo scopo sono le numerose monografie circondariali rimaste in massima parte inedite, le quali, ancor più che i volumi a stampa dell'inchiesta, contengono minuziose descrizioni delle condizioni alimentari della classe agricola locale, dell'organizzazione della produzione agricola, degli strumenti di produzione, fino ad arrivare alle condizioni di vita «materiali e intellettuali» del mondo contadino (257-264).

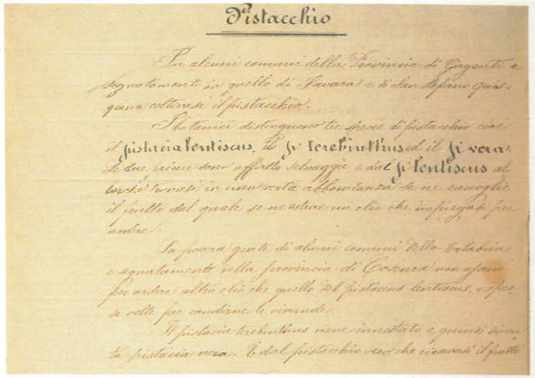

258 - Girgenti, 1879, monografia sul circondario per l'inchiesta Jacini, Archivio centrale dello Stato.

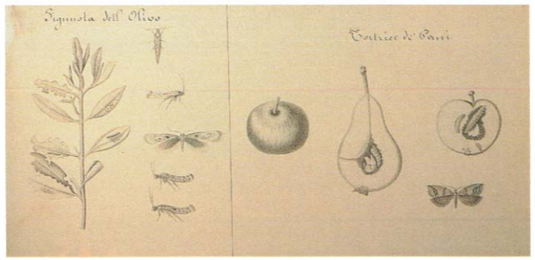

257 - Benevento, 1879, monografia sul circondario per l'inchiesta Jacini, Archivio Centrale dello Stato.

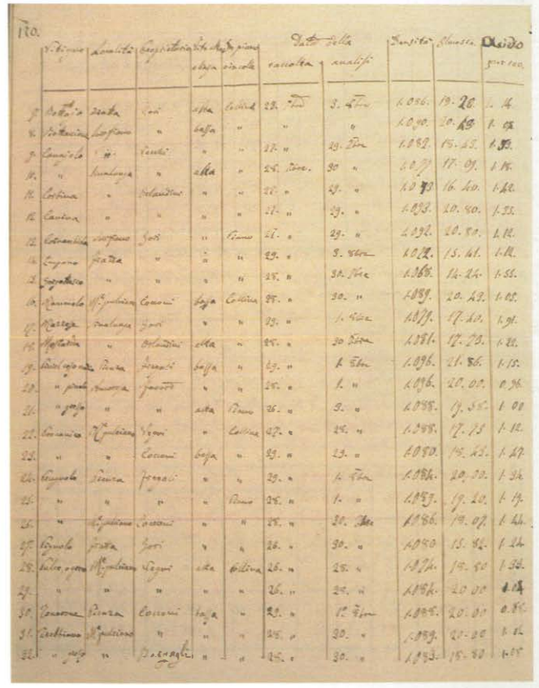

259 - Montepulciano, 1879, monografia sul circondario per l'inchiesta Jacini, Archivio Centrale dello Stato.

	Bovini	Capre	Suini	Ovini	Formaggio grasso	Formaggio magro	Caciocavallo	Burro	Ricotta	Lana sudicia	Latte consumato
Gravedona	3003	699	—	1341	11,000	21,650	7230	10335	900	34	9615
Dongo	3135	1903	700	3714	38,280	11,600	8020	1330	7200	31	13021
Menaggio	2176	365	90	113	—	19.070	2.950	12.950	5100	18	15487
	8316	2957	790	6268	49280	42300	18200	30615	13200	83	38023

Formaggio burro ed altri latticini

Modo di prepararli e di venderli. Apparecchi adoperati per l'esercizio di queste industrie

Il Paese che si ottiene in generale calcolando non ha fortemente i pregi di quello del basso Milanese, del Lodigiano

260 - Como, 1879, monografia sul circondario per l'inchiesta Jacini, Archivio Centrale dello Stato.

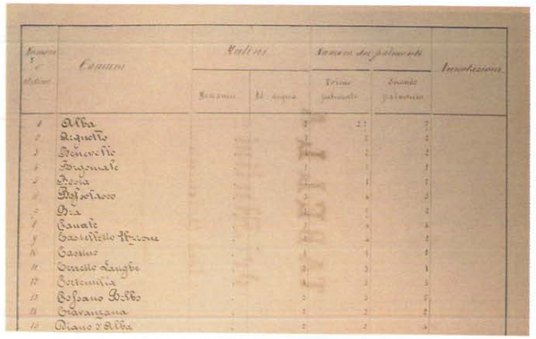

Numero d'ordine	Comuni	Mulini: numero	Mulini: macine	Numero dei palmenti: prima qualità	Numero dei palmenti: seconda qualità	Osservazioni
1	Alba			3	22	
2	Arguello			1	1	
3	Benevello			1	1	
4	Borgomale			1	1	
5	Bossia			1	1	
6	Bossolasco			1	1	
7	Bra			3	4	
8	Canale			1	1	
9	Castelletto Uzzone			1	1	
10	Cerreto Langhe			1	1	
11	Cortemilia			1	1	
12	Cossano Belbo			1	1	
13	Feisano			1	1	
14	Govone			1	1	
15	Grinzane			1	1	
16	Guarene			1	1	
17	Levice			1	1	
18	Magliano Alfieri			1	1	
19	Mango			1	1	
20	Monchiero			1	1	
21	Monforte			1	1	
22	Montelupo			1	1	
23	Murazzano			1	1	
24	Neive			1	1	
25	Neviglie			1	1	
26	Niella Belbo			1	1	
27	Novello			1	1	
28	Perletto			1	1	
29	Piobesi			1	1	
30	Pocapaglia			1	1	
31	Priocca			1	1	
32	Rocca Cigliè			1	1	
33	Roddi			1	1	
34	Rodello			1	1	
35	Sanfrè			1	1	
36	Santo Stefano Belbo			1	1	
37	Serralunga			1	1	
38	Sinio			1	1	
39	Treiso			1	1	
40	Vezza d'Alba			1	1	

261 - Alba, 1879, monografia sul circondario per l'inchiesta Jacini, Archivio Centrale dello Stato.

Circolo 1.°

Prospetto dei Molini e delle Macinazioni

Comuni	Numero dei Palmenti: Macine a cilindri	Numero dei Palmenti: a vapore	Numero dei Palmenti: con forza animale	Numero dei Palmenti: totale	Quantità media dei generi che macinano ogni anno: Frumento in quintali	Quantità media dei generi che macinano ogni anno: Granoturco in quintali
Cento	12	—	—	12	6000	2000
Pieve	—	—	—	—	—	—
S. Agostino	—	—	1	1	20	40
Poggio Renatico	—	6	—	6	5000	3000
Totale	12	6	1	19	11020	15040

262 - Cento, 1879, monografia sul circondario per l'inchiesta Jacini, Archivio Centrale dello Stato.

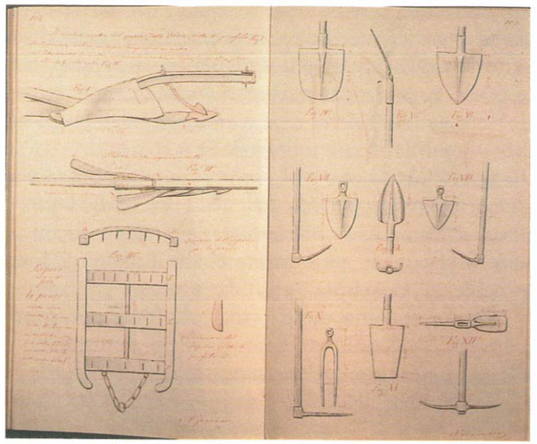

263 - Pinerolo, 1879, monografia sul circondario per l'inchiesta Jacini, Archivio Centrale dello Stato.

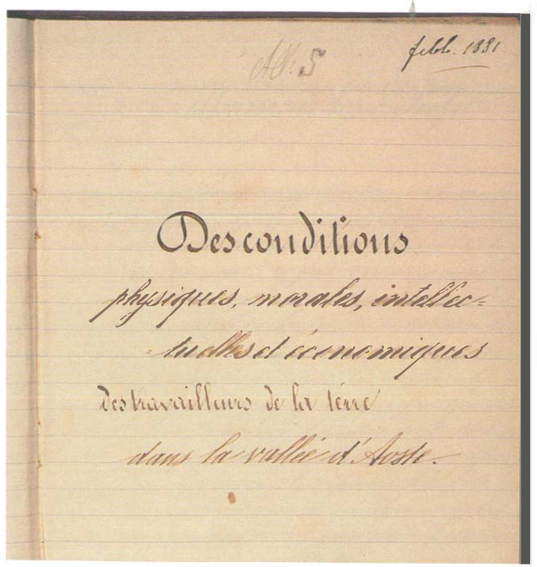

N.° 5 febb. 1881

Des conditions physiques, morales, intellectuelles et économiques des travailleurs de la terre dans la vallée d'Aoste.

264 - Valle d'Aosta, (1879-1880), monografia sul circondario per l'inchiesta Jacini, Archivio Centrale dello Stato.

La logica del «conoscere per amministrare» è alla base anche dell'«Inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie dei comuni del Regno» istituita formalmente nel 1885 in seguito all'epidemia di colera dell'anno precedente. L'inchiesta si riallaccia ai tentativi avviati fin dal 1878 dal Consiglio superiore di sanità per indagare sulle condizioni sanitarie del Paese i cui tassi di mortalità elevatissimi sono da ricondurre in massima parte alle abitudini alimentari delle classi popolari. Le risposte fornite dagli ufficiali sanitari dei singoli comuni al programma-questionario dell'inchiesta – soprattutto per quanto concerne le sei domande della questione XIII, riferita appunto alle condizioni alimentari – sono una fonte preziosa sia per conoscere le abitudini alimentari della popolazione agricola, sia per osservare i dislivelli presenti tra città e campagna e soprattutto per correlare i livelli alimentari con le condizioni sanitarie locali (265).

Sebbene nei risultati di tutte le inchieste ottocentesche, da quelle napoleoniche a quelle postunitarie, si trovino ampiamente descritte le precarie condizioni alimentari delle masse popolari ed in genere il loro misero livello di vita, derivante da un sistema agricolo con profonde connotazioni semifeudali (266,267), il prelievo fiscale dei vari governi si concentra spesso sui beni di prima necessità, provocando un ulteriore peggioramento della situazione e la reazione spesso violenta delle classi popolari.

Un esempio emblematico in questo senso è la tassa sul macinato, che accompagna come un'ombra la vita materiale delle classi popolari del XIX secolo (268,269).

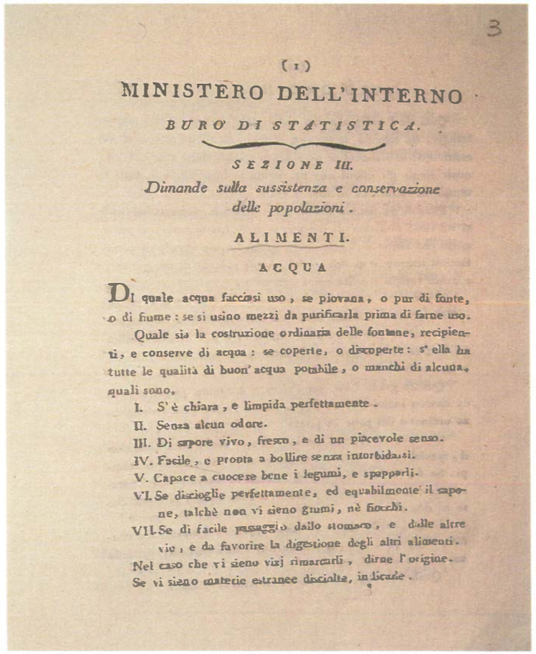

3

(1)

MINISTERO DELL'INTERNO

BURO DI STATISTICA.

SEZIONE III.

Dimande sulla sussistenza e conservazione delle popolazioni.

ALIMENTI.

ACQUA

Di quale acqua facciasi uso, se piovana, o pur di fonte, o di fiume: se si usino mezzi da purificarla prima di farne uso.

Quale sia la costruzione ordinaria delle fontane, recipienti, e conserve di acqua: se coperte, o discoperte: s'ella ha tutte le qualità di buon'acqua potabile, o manchi di alcuna, quali sono.

I. S'è chiara, e limpida perfettamente.
II. Senza alcun odore.
III. Di sapore vivo, fresco, e di un piacevole senso.
IV. Facile, e pronta a bollire senza intorbidarsi.
V. Capace a cuocere bene i legumi, e sapparli.
VI. Se disciogliesi perfettamente, ed equabilmente il sapone, talchè non vi sieno grumi, nè fiocchi.
VII. Se di facile passaggio dallo stomaco, e dalle altre vie, e da favorire la digestione degli altri alimenti.

Nel caso che vi sieno vizi rimarcarli, dirne l'origine.

Se vi sieno materie estranee discioltesi, indicarle.

265 - Rieti, 1885, questionario per l'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie dei comuni, Archivio di Stato di Rieti.

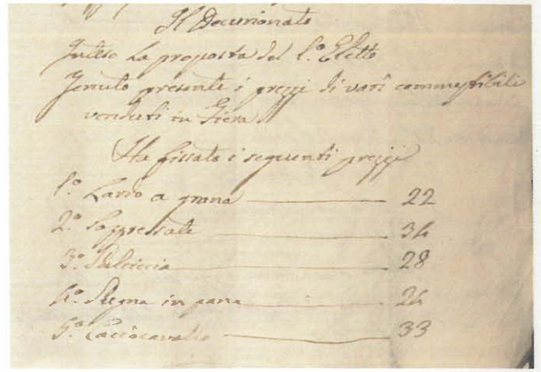

Il Decurionato

Inteso la proposta del S.r Sindaco

Inteso gl'esponenti i prezzi di varii commestibili vendibili in Piazza

Ha fissato i seguenti prezzi

1.° Lardo a grana	22
2.° Soppressata	24
3.° Salsiccia	28
4.° Sarma in carne	24
5.° Caciocavallo	33

266 - Ginosa, 22 aprile 1853, prezzi dei generi alimentari stabiliti dal Decurionato, Archivio di Stato di Taranto.

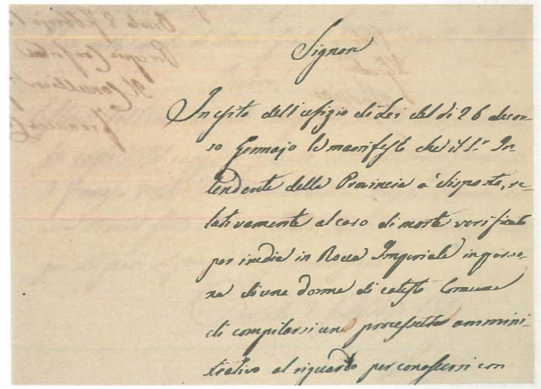

Signor

In esito dell'uffizio di Lei del d.° 26 decorso Gennajo D.mo n.° 56 del Vol.° In Tendente delle Provincie a chiedere se effettivamente il caso di morte verificato per inedia in Rocca Imperiale in persona di una donna di cetto Comune di compilarsi un processetto amministrativo al riguardo per conoscersi con

267 - Oriolo, gennaio-marzo 1860, indagini su un decesso per inedia, Archivio di Stato di Cosenza.

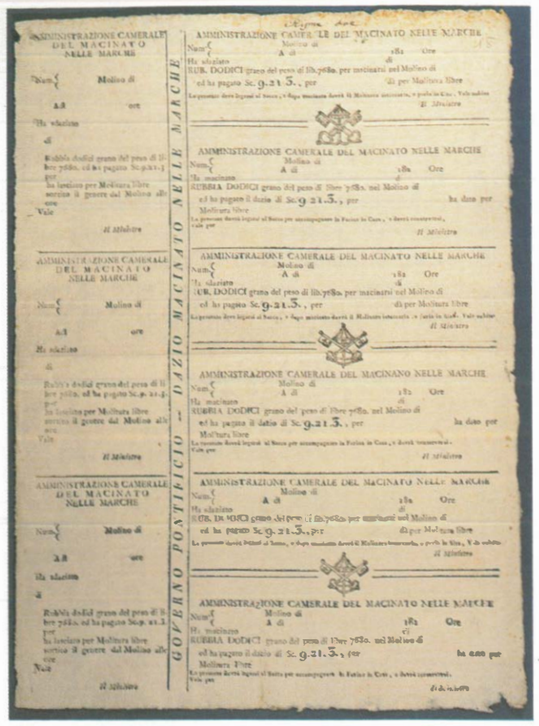
GOVERNO PONTIFICIO — DAZIO MACINATO NELLE MARCHE

AMMINISTRAZIONE CAMERALE DEL MACINATO NELLE MARCHE

Num.° Molino di — A dì — ore

Ha macinato — di

RUBBIA DODICI grano del peso di libre 7680. nel Molino di — ed ha pagato Sc. 9.21.3., per — di per Molitura libre — ha dato per Molitura libre — Vale — Il Mulinaro

268 - Roma, (1820), bollettario delle ricevute di pagamento del dazio sul macinato, Archivio di Stato di Roma.

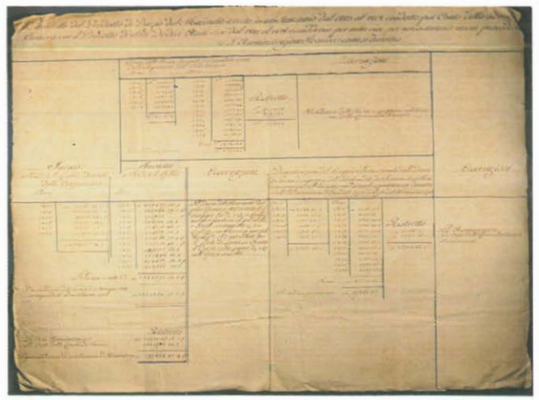

269 - Roma, 1826, raffronto del ricavato del dazio sul macinato in diversi anni, Archivio di Stato di Roma.

In alcuni stati, tuttavia, questa esisteva già in precedenza: nello Stato Pontificio, ad esempio, era in vigore sin dal Cinquecento e fu più volte reintrodotta e rimossa nel corso dei secoli (270). Con la dominazione francese, nel 1809, questa tassa viene imposta su tutto il territorio del Regno d'Italia, suscitando una violenta reazione popolare, nella quale si canalizzano i rancori accumulati sin dall'inizio contro l'occupazione francese (271-276).

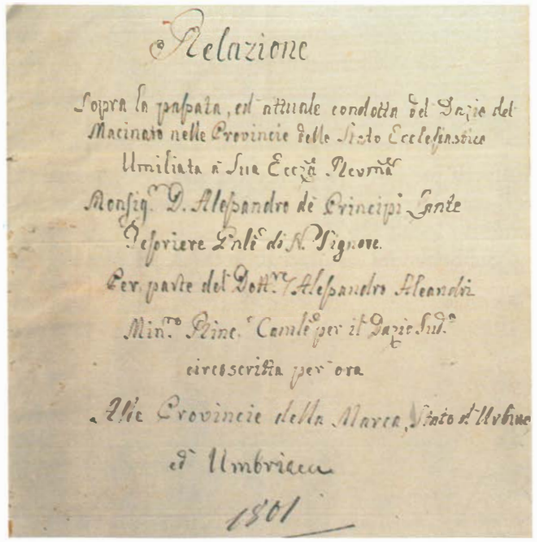
Relazione

Sopra la paga, ed attuale condotta del Dazio del Macinato nelle Provincie dello Stato Ecclesiastico

Umiliata a Sua Eccza Revma

Monsig.r D. Alessandro de Principi Lante

Governare Luogotenente di N. Signore.

Per parte del Dott.re Alessandro Alessandri

Min.o Prine.e Camle per il Dazio Sud.o

circoscritta per ora

alle Provincie della Marca, Stato d'Urbino

ed Umbriaca

1801

270 - Roma, 1801, relazione sulla resa del dazio sul macinato, Archivio di Stato di Roma.

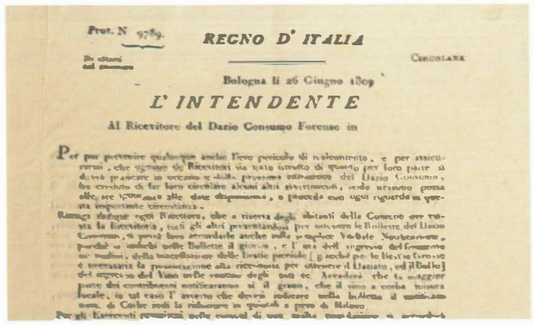
Prot.N 9789. REGNO D' ITALIA

Circolare

Bologna li 26 Giugno 1809

L' INTENDENTE

Al Ricevitore del Dazio Consumo Forense in

Per non prevenire qualunque anche lieve pericolo di malcontento, e per assicurare, che niuno de' Ricevitori sia reso istrutto di quello per loro parte si deve procurare in vicinanza delle prossime raccolte del Dazio Consumo, ho creduto di far loro cambiare alcuni stampati, onde niuno possa allegare, per iscusarsi delle date disgrazie, o frodi, che ogni riguardo in questa importante circostanza.

Rimane dunque ogni Ricevitore, oltre a riserva degli obblighi della Cauzione ora vigente, che il Ricevitore, darà gli altri prestandosi per ottenere le Bollette del Dazio Consumo, si provvederà loro accuratamente anche nelle prossime Vacabili Aggiustazioni, purchè si munisca delle Bollette di giorno, e l'ora dell'ingresso del Foraggio in Mulini, della macinazione delle locali partite [g anche per le locali Cavalle e necessaria la presentazione alla ricevuta per ottenere il Bollato, ed il Bollo] del ingresso del Vino nelle cantine degli Osti ec. Avvedesi che la maggior parte dei contribuenti semplificheranno se il grano, che il vino a cerchia bisogna locale, in tal caso l' avvertirà che diversi indicare nella bolletta il numero num. di Carbe onde la rilasciare in quantità a peso di Mulino

Per gli Esercenti [illegible]

271 - Bologna, 26 giugno 1809, disposizioni sulla compilazione delle bollette del «dazio consumo forense», Archivio di Stato di Bologna.

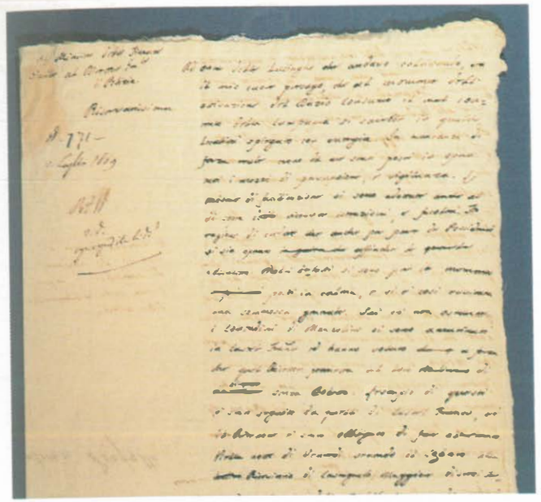
272 - Bologna, 2 luglio 1809, rapporto del prefetto sul dazio di consumo, Archivio di Stato di Bologna.

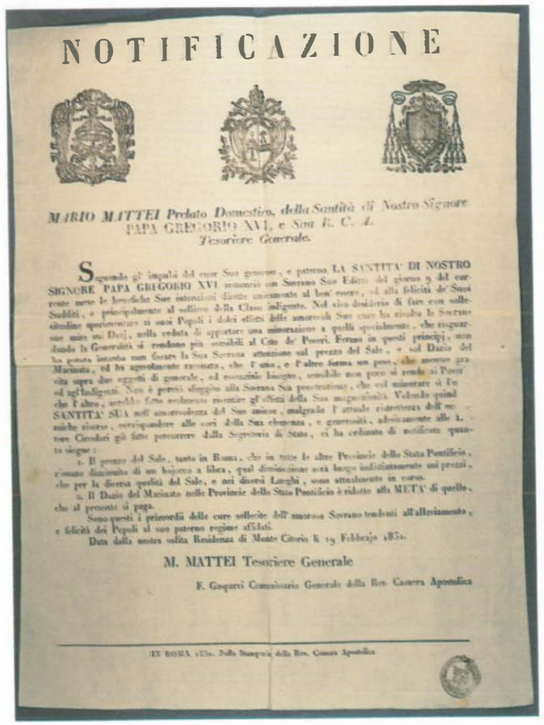
NOTIFICAZIONE

MARIO MATTEI Prelato Domestico, della Santità di Nostro Signore PAPA GREGORIO XVI, e Suo R. C. A. Tesoriere Generale.

Seguendo gli impulsi del cuor Suo generoso, e paterno LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA GREGORIO XVI munendosi con Sovrano Suo Editto del giorno 9 del corrente mese le benefiche Sue intenzioni dirette costantemente al ben essere, ed alla felicità de' Suoi Sudditi, e principalmente al sollievo della Classe indigente. Nel vivo desiderio di fare con sollecitudine sperimentare ai suoi Popoli i dolci effetti delle amorevoli Sue cure ha rivolta la Sovrana sua mente ai Dazi, nella veduta di apportare una miserazione a quelli specialmente, che pagano sulle derrate, che più da vicino servono al sostentamento della vita umana, e fissato di ridurre ad una sola quelle diverse, che sotto varie denominazioni gravitano sul Macinato, sul Dazio del Macinato, ed ha agevolmente ravvisato, che il vino, e l'altre bevande non meno, che la carne, ed il sale costituiscono una sussistenza generale, ed essenziale bisogno, sembrato non poco si rende ai Poveri ed agl'Indigenti. Non è potuti sfuggire alla Sovrana Sua penetrazione, che col minorare in fatti che l'altro, sarebbe stata realmente mentire gli effetti della Sua magnanimità. Volendo quindi SANTITA' SUA nell'amorevolezza del Suo animo, malgrado l'attuale ristrettezza dell'erario anche risolve, corrispondere alle cure della Sua clemenza, e generosità, abbassando alle L. [illegible] tore Circolari già fatte pervenire dalla Segreteria di Stato, ci ha ordinato di notificare quanto siegue:

1. Il prezzo del Sale, tanto in Roma, che in tutte le altre Provincie dello Stato Pontificio, rimane diminuito di un baiocco a libra, qual diminuzione avrà luogo indistintamente sui prezzi, che per la diversa qualità del Sale, e nei diversi Luoghi, sono attualmente in corso.

2. Il Dazio del Macinato nelle Provincie dello Stato Pontificio è ridotto alla META' di quello, che al presente si paga.

Sono questi i primordii delle cure sollecite dell'amorosa Sovrano tendenti all'alleviamento, e felicità dei Popoli al suo paterno regime affidati.

Data dalla nostra solita Residenza di Monte Citorio li 19 Febbrajo 1831.

M. MATTEI Tesoriere Generale

F. Gasparri Commissario Generale della Rev. Camera Apostolica

IN ROMA 1831. Dalla Stamperia della Rev. Camera Apostolica

REGNO D' ITALIA

AVVISO

L' INTENDENTE DI BOLOGNA

In seguito di quanto è stato disposto nel Prefettizio Proclama del giorno 5 corrente prescrive tutti gli esercenti Osterie, Mulini, Macellerie, Vendita, o fabbricazioni d' Acquevite, Salsamentaria, Prestini, o forni, che avessero pagati i Diritti fissi di Licenza, e ogni altri Dazi dipendentemente dall' ora soppresso nuovo Dazio di Consumo nelle Comuni aperte a rivolgersi alle Ricettorie, o Dispense di Finanza, le quali contro il ritiro delle licenze medesime, e delle Bollette di Dazio pagato riconosciute le firme restituiranno quanto per questo titolo lo è stato dalla Finanza percetto o in denaro, od in Viglie.

Rimesso con ciò in piena attività il Dazio Consumo nelle Comuni aperte, che vigeva a tutto il 30 Giugno prossimo scorso si ritengano confermate le convenzioni, le subconvenzioni, ed i contratti, che pel nuovo Piano ora tutto erausi sospesi, od ove qualche nuovo esercizio si fosse aperto, chi credesse di continuare, dovrà rivolgersi al Contrazionato della rispettiva Comune per ottenere la subconvenzione, e se non potessero fra essi amichevolmente convenirsi, data sicurtà per l' assicurazione dell' esistenza dell' esercizio, o garanzia del pagamento di affitto, che fosse ragionevolmente determinato, potranno, o li contrazionati, o gli esercenti in tal caso rivolgersi alle Vice Prefetture, del distretto, od a questa Prefettura per combinare l' affitto da pagarsi a tutto Ottobre prossimo venturo.

Dall' Intendenza li 13 Luglio 1809.

L' INTENDENTE

FRICERIO.

T. CARECA Segretario

BOLOGNA. TIPOGRAFIA MARSIGLI.

273 - Bologna, 13 luglio 1809, avviso relativo al pagamento del dazio di consumo per gli esercizi di vendita, Archivio di Stato di Bologna.

274 - Roma, 19 febbraio 1831, bando sulla riduzione della tassa sul macinato, Archivio di Stato di Roma.

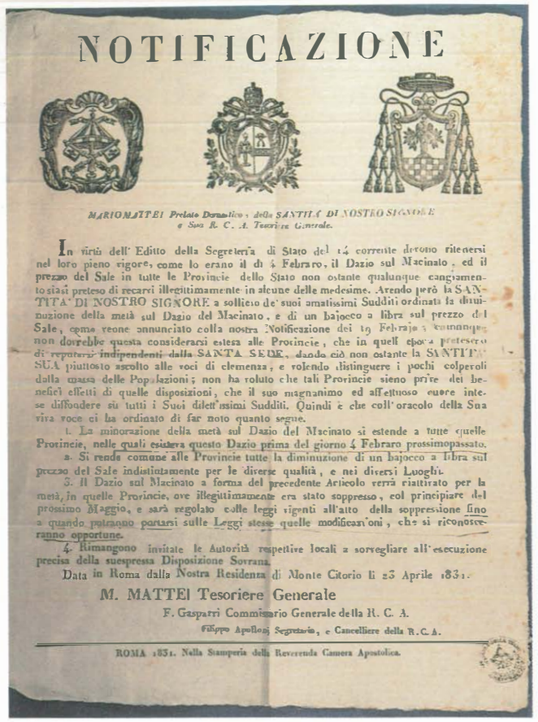

NOTIFICAZIONE

MARIO MATTEI Prelato Domestico di Sua SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE e Suo R. C. A. Tesoriere Generale.

In virtù dell' Editto della Segreteria di Stato del 14 corrente devono ritenersi nel loro pieno vigore, come lo erano il dì 4 Febraro, il Dazio sul Macinato, ed il prezzo del Sale in tutte le Provincie dello Stato non ostante qualunque cangiamento siasi preteso di recarvi illegittimamente in alcune delle medesime. Avendo però la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE a sollievo de' suoi amatissimi Sudditi ordinata la diminuzione della metà sul Dazio del Macinato, e di un bajocco a libra sul prezzo del Sale, come venne annunciato colla nostra Notificazione dei 19 Febraio; comandiamo non dovrebbe questa considerarsi estesa alle Provincie, che in quell epoca presero di recente indipendenti dalla SANTA SEDE, dando ciò non ostante la SANTITÀ SUA piuttosto ascolto alle voci di clemenza, e volendo distinguere i pochi colpevoli dalla massa delle Popolazioni; non ha voluto che tali Provincie sieno prive dei benefici effetti di quelle disposizioni, che il suo magnanimo ed affettuoso cuore intese diffondere su tutti i Suoi dilettissimi Sudditi. Quindi e che coll' oracolo della Sua viva voce ci ha ordinato di far noto quanto segue.

1. La minorazione della metà sul Dazio del Macinato si estende a tutte quelle Provincie, nelle quali esisteva questo Dazio prima del giorno 4 Febraro prossimopassato.

2. Si rende comune alle Provincie tutte la diminuzione di un bajocco a libra sul prezzo del Sale indistintamente per le diverse qualità, e nei diversi Luoghi.

3. Il Dazio sul Macinato a forma del precedente Articolo verrà ristrittato per la metà, in quelle Provincie, ove illegittimamente era stato soppresso, col principiare del prossimo Maggio, e sarà regolato colle leggi vigenti all'atto della soppressione fino a quando potranno portarsi sulle Leggi stesse quelle modificazioni, che si riconosceranno opportune.

4. Rimangono invitate le Autorità respettive locali a sorvegliare all'esecuzione precisa della suespressa Disposizione Sovrana.

Data in Roma dalla Nostra Residenza di Monte Citorio li 23 Aprile 1831.

M. MATTEI Tesoriere Generale

F. Gasparri Commissario Generale della R. C. A.

Filippo Apolloni Segretario, e Cancelliere della R.C.A.

ROMA 1831. Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica.

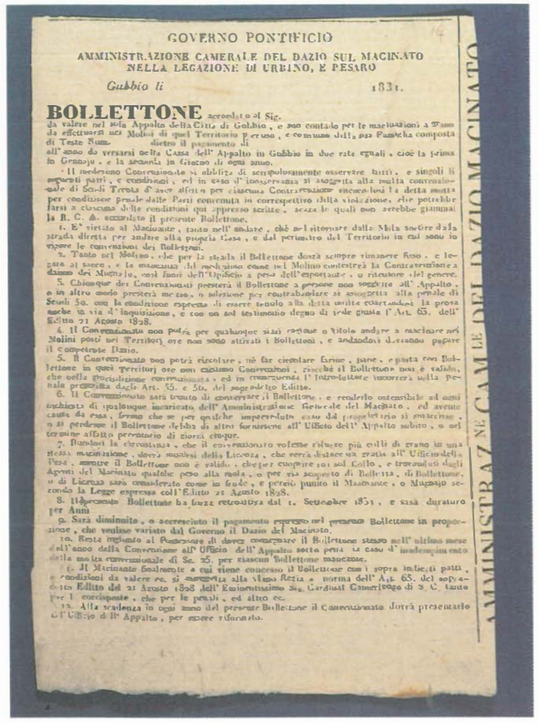

GOVERNO PONTIFICIO

AMMINISTRAZIONE CAMERALE DEL DAZIO SUL MACINATO NELLA LEGAZIONE DI URBINO, E PESARO

Gubbio li 1831.

BOLLETTONE accreditato al Sig. da valere nel solo Appalto della Città di Gubbio, e suo contado per le macinazioni a Mano da effettuarsi nei Mulini di quel Territorio Perugino, e comune alla sua Parrocchia composta di Tutte Num. diretto al pagamento di all' anno da versarsi nella Cassa dell' Appalto in Gubbio in due rate eguali, cioè la prima in Gennajo, e la seconda in Giugno di ogni anno.

1. Il suddetto Contraente sarà obbligato di scrupolosamente osservare tutti, e singoli li seguenti patti, e condizioni, ed in caso d' inosservanza si assoggetta alla multa convenzionale di Scudi Trenta d'oro effettiva per ciascuna Contravenzione encorsa dal detto mutuatario per condizione grande delle Parti convenuta in corrispettivo della violazione, che potrebbe farsi a ciascuna delle condizioni qui appresso scritte, senza le quali non avrebbe giammai la R. C. A. accordato il presente Bollettone.

2. E' vietato al Macinante, tanto nell' andare, che nel ritornare dalla Mola andare dalla strada diretta per andare alla propria Casa, e dal perimetro del Territorio in cui sono in vigore le convenzioni dei Bollettoni.

3. Tanto nel Molino, che per la strada il Bollettone dovrà sempre rimanere fisso, e legato al sacco, e la macinata del medesimo come nel Molino consegnata la Contravvenzione a danno del Macinante, così fuori dell' Opificio a peso dell' esportante, o ricevitore del genere.

5. Chiunque dei Contravventori possessi il Bollettone a persone non soggette all' Appalto, o in altro modo presterà mezzo, o adesione per esentabilmente si assoggetta alla penale di Scudi 50. con la condizione espressa di essere tenuto alla detta multa contrattuale la prova anche in via d' Inquisizione, e con un sol testimonio degno di fede giusta l' Art. 65. dell' Editto 21 Agosto 1828.

4. Il Contravventore non potrà per qualunque siasi ragione o titolo andare a macinare nei Molini posti nei Territori ove non sono attivati i Bollettoni, e soltanto dovranno portare il competente Dazio.

5. Il Contravventore non potrà circolare, nè far circolare farine, pane, e pasta con Bollettone in quei Territori ove non esistono Convenzioni, giacchè il Bollettone non è valido, che nella giurisdizione convenzionata, ed in contravvenzione l' intestatario incorrerà nella penale prescritta dagli Art. 55. e 56. del suppedito Editto.

6. Il Contravventore sarà tenuto di conservare il Bollettone, e renderlo ostensibile ad ogni richiesta di qualunque incaricato dell' Amministrazione Generale del Macinato, ed avente causa da essa, bruno che se per qualche imprevedibile caso dal proprietario si esercitasse, o si perdesse il Bollettone debba di altro farnisene all' Ufficio dell' Appalto subito, o al termine assegnato pervenuto di fuori cinque.

7. Bandisce la circostanza, che il Contravventore volesse ridurre più colli di grano in una sola macinazione dovrà munirsi della Licenza, che verrà datasi un gratis all' Ufficio delli Pesi, munire il Bollettone non è valido, che per eseguire un sol Collo, e trovandosi dagli Agenti del Macinato qualche peso alla mola, o per via scoperto il Bollettone, o di Licenza sarà considerato come in frode, e perciò punito il Macinante, o Macinato secondo la Legge espressa coll' Editto 21 Agosto 1828.

8. Il presente Bollettone ha luogo cotesto dal 1. Settembre 1831, e sarà duraturo per Anni

9. Sarà diminuito, o accresciuto il pagamento espresso nel presente Bollettone in proporzione, che venisse variato dal Governo il Dazio del Macinato.

10. Resta inoltre al Contravventore di dover consegnare il Bollettone stesso nell' ultimo mese dell' anno della Convenzione all' Ufficio dell' Appalto senza pena la casa d' inadempimento della multa convenzionale di Sc. 25. per ciascun Bollettone mancante.

11. Il Macinante finalmente a cui viene concesso il Bollettone con i sopra inseriti patti, e condizioni da valere ec. si assoggetta alla Visita Retta, a norma dell' Art. 65. del sopracitato Editto del 21 Agosto 1828 dell' Eminentissimo Sig. Cardinal Camerlengo di S. C. tanto per l' esercente, che per le penali, ed altro ec.

12. Alla scadenza in ogni anno del presente Bollettone il Contravventore dovrà presentarlo all' Ufficio di Pr. Appalto, per essere rilasciato.

AMMINISTRAZIONE CAMERALE DEL DAZIO MACINATO

275 - Roma, 23 aprile 1831, bando sulla reintroduzione della tassa sul macinato nelle province che si erano dichiarate indipendenti, Archivio di Stato di Roma.

276 - Gubbio, 1831, regolamento d'appalto per il dazio sul macinato, Archivio di Stato di Roma.

Con l'unificazione nazionale l'imposta viene abolita, ma già nel 1864 il nuovo parlamento nazionale torna a pensare ad un ripristino. La proposta viene avanzata da Saracco nel corso di una interrogazione sulla situazione finanziaria del paese, ma l'allora ministro delle finanze Marco Minghetti risponde ricordando l'odiosità della tassa e dichiarando che il suo ripristino non è nel programma finanziario del suo Gabinetto. Ad appena un anno da questo rifiuto Quintino Sella, subentrato nel frattempo al Minghetti, presenta un disegno di legge che prevede la reintroduzione dell'imposta, provocando numerose reazioni. Malgrado le forti opposizioni, nel maggio 1868 la legge viene approvata ed il 1 gennaio 1869 diviene operante su tutto il territorio nazionale (277).

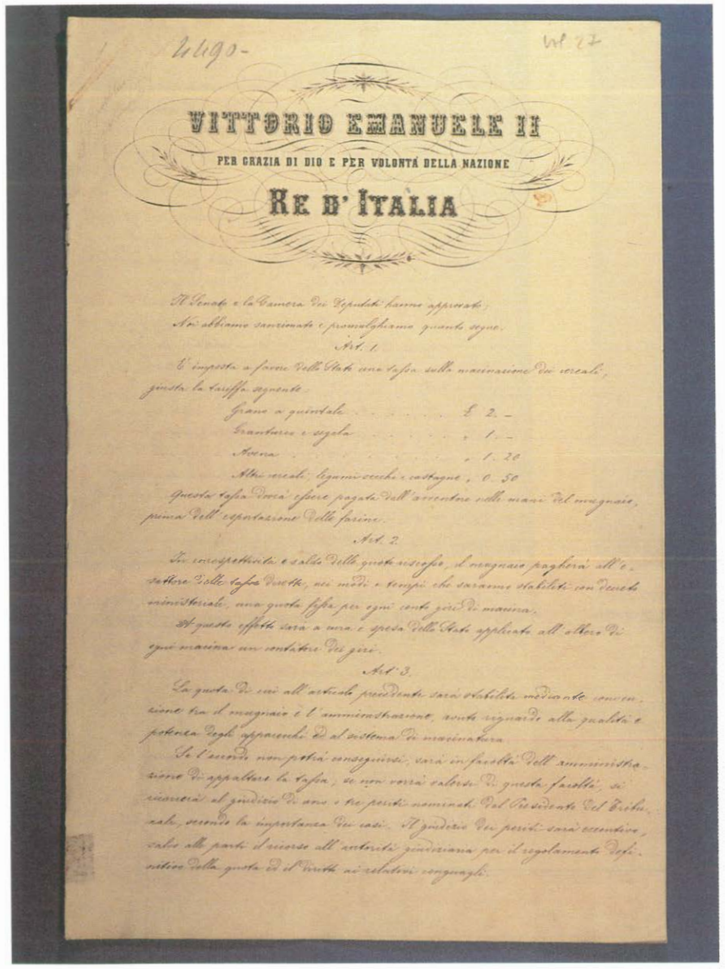

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa sulle macinazioni dei cereali, giusta le tariffe seguenti:

Grano e granturco . . . . . L. 2.—
Granturco e segala . . . . . » 1.—
Avena . . . . . » 1.20
Altri cereali, legumi secchi e castagne . » 0.50

Questa tassa dovrà essere pagata dall'esercente nelle mani del mugnaio, prima della esportazione delle farine.

Art. 2.

Ogni esercente è tenuto a dichiarare, al mugnaio presso il quale intende fare macinare, la quantità delle farine che vuole ritirare, affinchè il mugnaio possa liquidare la tassa dovuta, nei modi e tempi che saranno stabiliti con decreto ministeriale, una quota fissa per ogni cento giri di macina.

A questo effetto sarà a cura e spesa dello Stato applicato all'albero di ogni macina un contatore dei giri.

Art. 3.

La quota di cui all'articolo precedente sarà stabilita mediante convenzione tra il mugnaio e l'amministrazione, avuto riguardo alla qualità e potenza degli apparecchi ed al sistema di macinatura.

Se l'esercente non potrà consentire, sarà in facoltà dell'amministrazione di applicare la tassa; se non sarà caduto di questo fatto, si ricorrerà al giudizio di uno o tre periti nominati dal Presidente del Tribunale, secondo la importanza dei casi. Il giudizio dei periti sarà eseguito, salvo alle parti il ricorso all'autorità giudiziaria per il regolamento definitivo della quota ed il diritto ai relativi compensi.

277 - 7 luglio 1868, decreto istitutivo della tassa sul macinato, Archivio Centrale dello Stato.

Nel 1869 scoppiano le prime violente rivolte contro l'applicazione della tassa con epicentro nell'area emiliana, dove il 5 gennaio 1869 nelle province di Bologna, Parma e Reggio Emilia viene proclamato lo stato d'assedio (278-281).

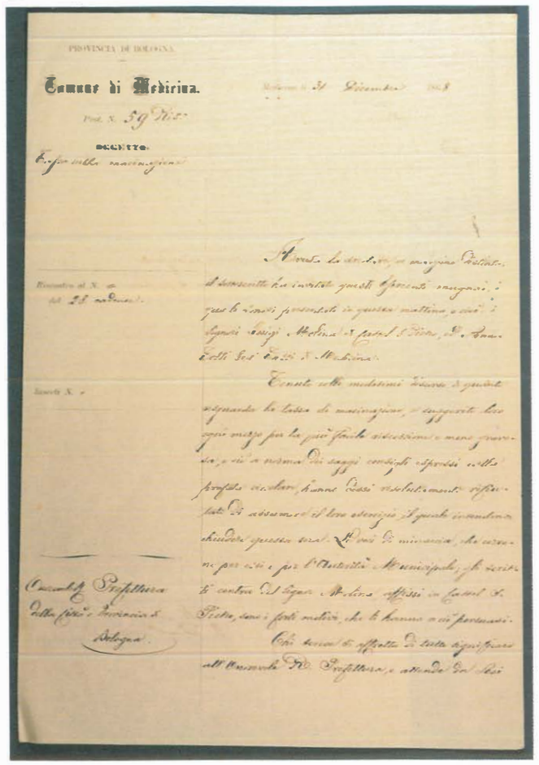

278 - Bologna, 31 dicembre 1868, rapporto del sindaco di Medicina sui disordini per la tassa sul macinato, Archivio di Stato di Bologna.

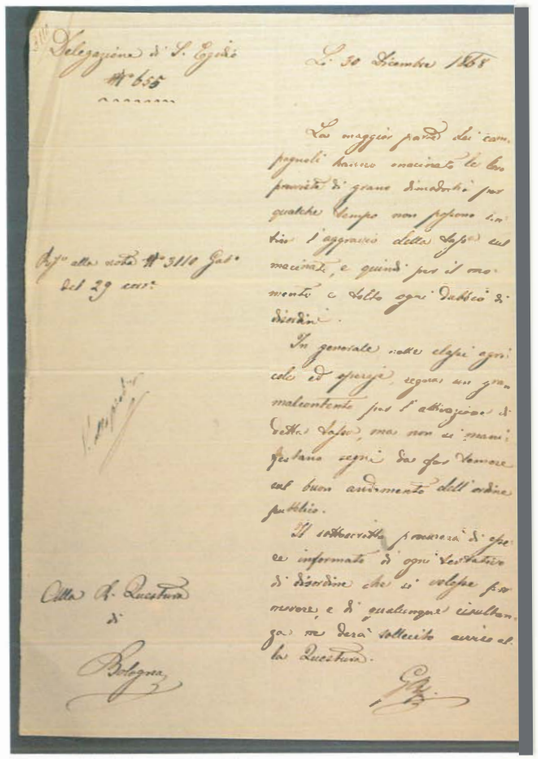

279 - S. Egidio, 12 dicembre 1868, rapporto del delegato di polizia al questore di Bologna sui disordini per la tassa sul macinato, Archivio di Stato di Bologna.

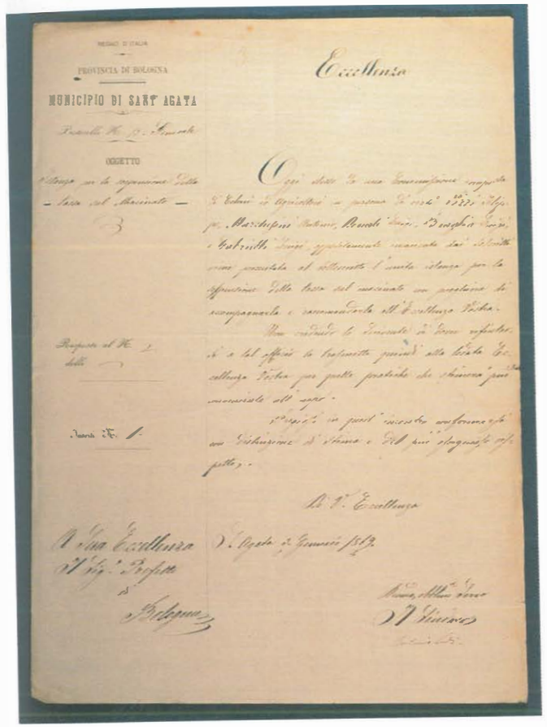

280 - S. Agata, 1 gennaio 1869, istanza dei capi famiglia per la sospensione della tassa sul macinato, Archivio di Stato di Bologna.

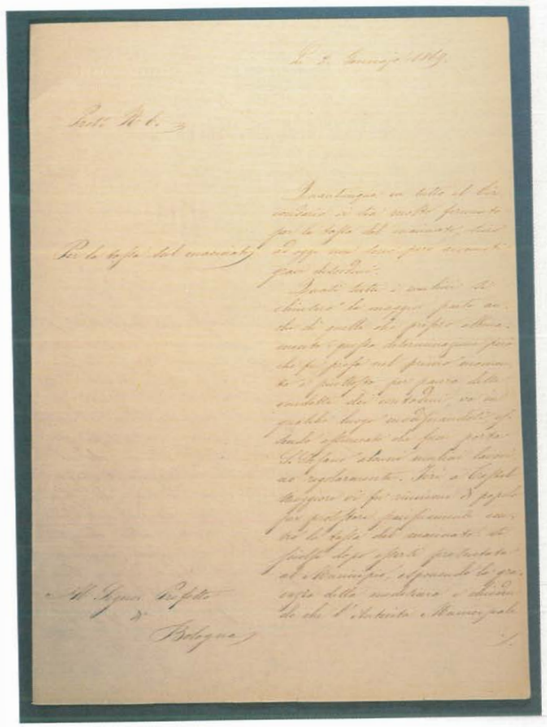

281 - Bologna, 2 gennaio 1869, rapporto del questore sui disordini per la tassa sul macinato, Archivio di Stato di Bologna.

Il movimento si estende spontaneamente in numerose altre regioni investendo l'intero territorio nazionale. Secondo la stampa dell'epoca alla fine si contarono 257 morti e più di un migliaio di feriti (282,283).

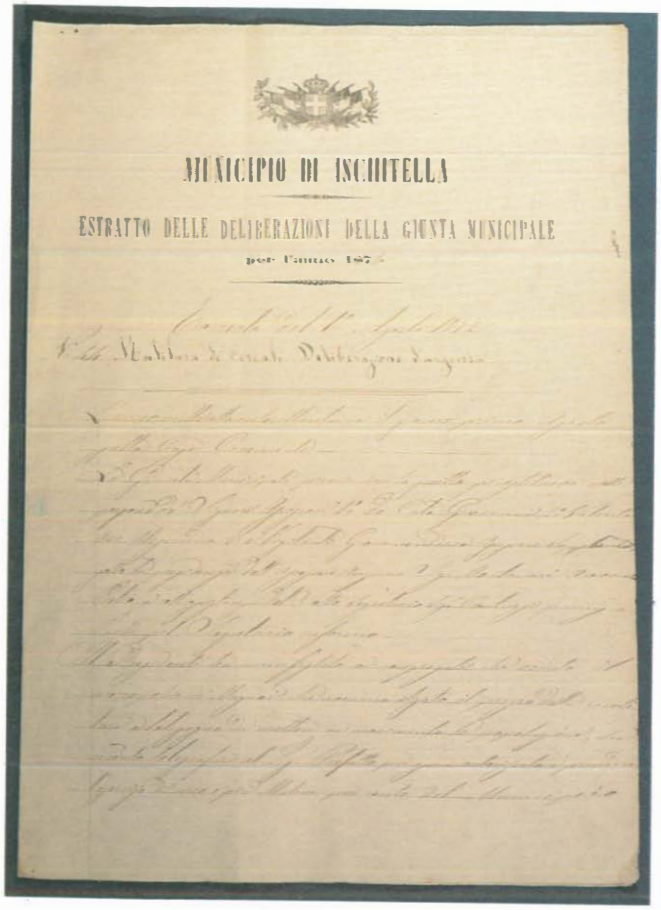

MUNICIPIO DI ISCHITELLA

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

per l'anno 187

282 - Ischitella, 1 agosto 1872, delibera municipale sulla diminuzione della «mulenda» per evitare disordini, Archivio di Stato di Foggia.

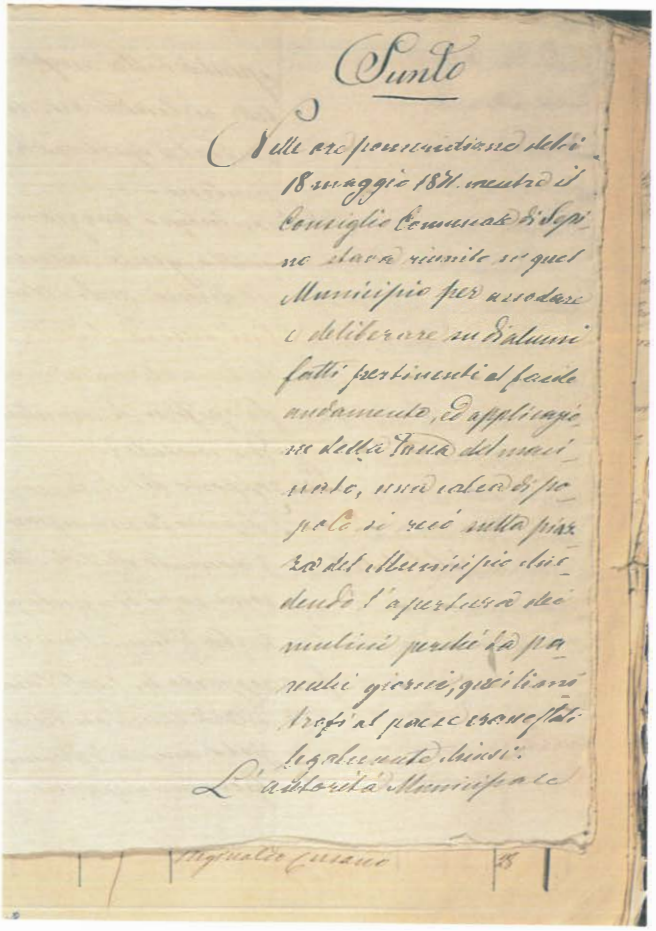

Sunto

283 - Sepino, 1871, atti di un processo per ribellione alla tassa sul macinato, Archivio di Stato di Campobasso

1 1743-1788

«Ricetta per fare il pane schiavonesco all'uso di Corato».

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI LUCERA, *Atti dei notai, Repertori*, vol. 89, fasc. 476.

Non era raro il caso che i notai inserissero nei protocolli e registri utilizzati nel corso della loro attività annotazioni che nulla avevano a che fare con essa. Esercizi letterari, disegni, segnalazioni di eventi pubblici e privati di particolare rilievo, indicazioni delle quali si desiderava conservare memoria, trovano posto in questa produzione documentaria arricchendola di informazioni inaspettate (di norma non mediate) sulla vita e sugli interessi del notaio e dell'ambiente in cui egli viveva.

Di tale antico costume il repertorio del notaio Ferrandina costituisce un esempio tipico anche se relativamente tardo. Sull'ultima carta del volume, di seguito alla ricetta qui considerata, è, infatti, annotato un sonetto «capitato in Vieste» nel febbraio 1775 che nella sua forma letteraria attesta tutto il livore riservato in quegli anni agli aderenti alla soppressa Compagnia di Gesù.

L'annotazione della ricetta attiene, invece, a un livello più quotidiano degli interessi del notaio, desideroso di fissare sulla carta non solo gli ingredienti nelle opportune proporzioni, ma anche il segreto per una perfetta cottura del dolce.

Di questo, infatti, si tratta: di una sorta di panforte o panpepato preparato rimestando in un paiolo, posto sul fuoco, due elementi fondamentali dell'alimentazione mediterranea, vale a dire il vino (in questo caso nella sua variante di mosto cotto) e la farina. Ad essi si aggiungevano, secondo i gusti dei tempi, spezie, quali il pepe, «la polve di Cipro», il «carofano» e frutta candita polverizzata («scorze di cetrangolo portagallo»).

Si tratta, del resto, di un dolce molto noto nelle province pugliesi, al punto che a fine Seicento il Pacichelli poteva annotare che in Capitanata ve n'era un tal «dispaccio» da permettere ad alcune famiglie di «costituire alle fanciulle la dote».

Di tale successo è, d'altro canto, attestazione l'interesse dimostrato per la ricetta dal notaio Ferrandina, ma soprattutto l'ampia diffusione della stessa (anche se con le inevitabili varianti locali) e la sua persistenza fino ai nostri giorni. [m.c.n.]

2 Sec. XVIII, Casale Monferrato

Ricetta per la preparazione di sei piatti: stufato, polpette, polpettone, pasticciata, fricassea, pesce marinato sotto aceto.

ARCHIVIO DI STATO DI ALESSANDRIA, *Opera pia della Misericordia di Casale Monferrato*, b. 1401.

La Compagnia della misericordia fu fondata nel 1528 in Casale Monferrato «essendo... molta necessità et carestia di grano et altre uittoualie nella patria del Monferrato, per modo di prouedere, et souuenire alle grauezze occorse per la guerra, peste, et saccheggiamenti di pessima gente», come si legge negli statuti. La compagnia era governata da un priore, da un sotto priore e da tre reggenti, eletti con votazione segreta: i suoi compiti precipui dispensare elemosine «ai puoveri, et bisognosi (...) fuori di (...) città come di dentro: et specialmente per li habitanti, et dimoranti nel dominio del Monferrato (...) in grano, vino, legne, olio, sale et altre cose necessarie al uiuere de puoveri», prestare su pegno «a persone le quali habbino il modo di restitoire», curare e medicare gratis i malati. Questo ordinamento e le funzioni amministrate si mantengono sostanzialmente immutati attraverso le trasformazioni istituzionali della compagnia divenuta nel secolo XIX pio istituto, congregazione di carità, opera pia. Nel 1875, infine, con l'impianto dei filatoi in Casale e la creazione di un Monte di pietà e di una Cassa di risparmio per gli operai, le funzioni caritative vengono riassorbite dalle caratteristiche di

un ente assistenziale d'impronta filantropica, già dal 1852 sotto il controllo dello stato. L'Opera pia verrà soppressa nel 1937, quando l'Ente comunale di assistenza – allora istituito – assumerà la gestione della beneficenza e dell'assistenza pubblica, poi passate alla regione nel 1977.

La Compagnia della misericordia gestiva un patrimonio sufficiente «per pagare uno medico, et uno cirogico et mantenere (...) uno maestro de scola, uno maestro de capella per insegnare lettere e musica (...) et una appoteca de cose medicinali». Ai primi di agosto, epoca nella quale si effettuava il riscatto dei pegni e l'accumulo di grano nei magazzini, lo speziale della compagnia, che gestiva la farmacia, «appoteca», in società con i Reggenti, redigeva l'inventario dei beni mobili e immobili che doveva essere presentato il giorno dell'Assunzione al momento del rinnovo del contratto societario. Ciò avvenne puntualmente anche il 15 agosto 1728: in quel giorno lo speziale, Domenico Chiovini, presentò il suo inventario costituito da quindici fogli cuciti in un fascicolo rilegato sommariamente con una copertina di carta grigia, suddiviso in «elettuarj e confettioni cordiali», «siropi solutiui», «pillole», «oglij», «balsami», «spiriti», «droghe», «acque distillate», «unguenti», «cerotti».

Tra la copertina e la c. 1 dell'inventario sono state rinvenute due carte manoscritte sul *recto* e *verso*, recanti sei ricette per la preparazione di diversi piatti. Il supporto è una carta di mediocre qualità vergata ma non filigranata. Lo scrivente, che non è lo speziale della compagnia, ha utilizzato una penna d'oca abbastanza consumata e inchiostro molto acido, che ha, a tratti, corroso la carta.

Si hanno fedeli calchi di perifrasi dialettali, come a c. 2*r*, riga 10 «chome bogllie» e riga 13-14 «tanto che sia presa»; oppure tentativi di fedele trascrizione degli originali dialettali come ad esempio «grasia» per «grasa» e «cigolla» per «sigùla» (c. 1*r*, righe 3-4), «intregi» per «antrej» (ivi, riga 5), «péparo» per «pévar» (ivi, riga 6), «taglliure» per «tajùri» (ivi, riga 12), «pransémo» per «pransému» (ivi, riga 15), «aràmo» per «aràm» (ivi, riga 18), «bande» per «bandi» (ivi, riga 21).

Lo scrivente inoltre, con ogni evidenza, è illetterato, in quanto non spezza sillabicamente le parole in fin di riga, ma va a capo casualmente (c. 1*r*, riga 4-5: «g/arofari»; c. 2*r*, riga 10-11: «smarciss/e»). Forse la ricetta fu consegnata allo speziale da qualche domestico perché la copiasse ed egli la dimenticò nell'inventario. In mancanza di elementi per una certa datazione, tuttavia, si è ritenuto di considerare valida la prima metà del secolo XVIII. Si fa seguire una trascrizione integrale del documento, corredata da alcune note essenziali.

carta 1*r*

1. Per fare stufato si batte bene
2. la carne é poi si mete il suo agllio[1]
3. si pista il suo lardo con la sua gra[2]
4. sia con la sua cigolla piena di g[3]
5. arofari intregi noce muschata canella[4]
6. intrega é ũ poluere é peparo Va[5]
7. cotto con ũ pocho di acietto é poi
8. si fa pigliare il colore é poi si me
9. tte il suo brodo

10. Per fare le porpette in in trege si
11. pigllа la sua Carne magra di cose (...)[6]
12. si fa le sue taglliure si bateno[7]
13. bene con la costa del coltello si pig
14. lia lardo si pista bene con agllio
15. saruia é pransemo formagio é ũ ouo[8]
16. peparo macato é canella é la sua[9]
17. salle é si fa le sue porpette é po (...)
18. si metano nel suo piatto di aramo[10]
19. con il suo formago di sopra con ũ po
20. cho di butiro é si fanno pigllare il
21. colore a tutte le due e bande é poi[11]
22. si mette il suo brodo

[1] «agllio»: lo scrivente rende con il raddoppio della «L» dopo la doppia «G» il suono «j» del dialetto: in questo caso, «aj», ma cfr. anche «pigliare» (pijà), «bogllie» (bujì), ecc.
[2] «grasia»: grasso (dial. «grasa»).
[3] «cigolla»: cipolla (dial. «sigùla»).
[4] «intregi»: interi (dial. «antré»).
[5] «ũ»: un, probabilmente «un poco di».
[6] «cose (...)»: probabilmente la lacuna del foglio va integrata cose(tto), cfr. carta 1*v*, riga 13.
[7] «taglliure»: probabilmente «tajùri» o «tajòuri», trito.
[8] «pransemo»: prezzemolo (dial. «pransému»).
[9] «macato»: ammaccato, pestato grossolanamente nel mortaio (dial. «macà»).
[10] «aramo»: rame (dial. «aràm»).
[11] «bande»: lati (dial. «bandi»).

carta 1*v*

1. Per fare porpetone pisto si pigllia
2. quelle giunte si fano Cosere bene si[12]
3. pigllia quella carne si pista bene
4. con ũ pane grattatto & bro(u)atto nel[13]
5. brodo con il suo formagio canella
6. noce muschatta peparo machatto
7. la sua salle con il suo ouo hò due
8. con la sua grassia di manzo si
9. pista tuto insieme é si fa il suo po
10. rpetone si mette nel suo piatto di
11. aramo con ũ pocho di butirro

12. Per fare pastizada si pigllia il[14]
13. suo Cosetto di uitello é si batte ben
14. e e si fa li soi larderi grosi come il
15. dito con la sua gucia si inlarda[15]
16. bene con garofari intregi Canella
17. intrega peparo noce moschata
18. e Canella in poluere sugo di limone
19. con le sue taglliure di limone senca[16]
20. scorsa con le sue fogllie di lauro
21. con la sã grasia di manzo é la(r)do
22. pisto con ũ pocho di acietto é si fa
23. pigllіare il suo Colore é poi si
24. mette il suo brodo

carta 2*r*

1. Per fare fricasada bia(n)cha[17]
2. di carne cotta hò di polastro
3. si taglia la sua Carne in taglli
4. ure con pransemo noce muschatta
5. é tre unzze di butiro con ũ pocho[18]
6. di brodo é si fa bogllire ũ
7. pocho é poi si pigllia due ho tre
8. rossi di oui con due hò tre lim
9. oni ho à renssi cũ ũ pocho di[19]
10. acietto chome bogllie si smarciss[20]
11. e bene lo cui con quel bruscho e[21]
12. come bogllie si mette nella Carne é
13. si rugllia bene tanto che sia pre[22]
14. sa e si serue chalda

15. Per fare la Conca di ligemo al[23]
16. Pesie prima e si fa rustire il suo[24]
17. Pessie é poi si mette dantro à du
18. na pugniatta é poi si fa la sua
19. conca si pigla rosso marino fogllie[25]
20. di lauro bono, con ũ limone pella
21. to tagliatto à belle tagiure, ũ qua
22. rto hò meza unsia di garofari
23. intregi con il medemo di Canella
24. intrega

carta 2*v*

1. Con del acietto che si forte con
2. unsie tre o quatro di Cuchamo[26]
3. in poruere con la sua salle é si fa
4. boglire tutto in sieme meza ora con
5. del peuero machatto é si mette di sopr(a)
6. a suo pessie che boglia é poi si me
7. te il suo corperto[27]

[12] «giunte»: avanzi, o ritagli di carne (dial. «giònti»).
[13] «brouatto»: imbrodato, inzuppato nel brodo (dial. «brovà»).
[14] «pastizada»: pasticciata. Il piatto e la grafia sono originari dell'area veneto-istriana. (Battaglia, XII, 790: vedi Bibl. pag. 249).
[15] «gucia»: probabilmente goccia; «inlarda»: lardellare (dial.: anlardà).
[16] «senca»: senza (dial.: sença).
[17] «fricasada»: fricassea. È registrata una voce regionale piemontese «fricassato», per «cotto in fricassea» (Battaglia, VI, 360: vedi Bibl. pag. 249).
[18] «unzze»: oncie (dial. «unsi»).
[19] «à renssi»: aranci. In questo caso la voce originale non è dialettale e la trascrizione approssimativa è dall'italiano (dial.: «portügal»).
[20] «smarcisse»: purifica, chiarifica: forse da un antico «smorchiare», comunque dal dial. «smarsìss».
[21] «bruscho»: agro (dial. «brüsch»).
[22] «rugllia»: rimescola (dial. «rujé»).
[23] «conca»: probabilmente concia. «ligemo», malgrado le ricerche, rimane oscuro.
[24] «rustire»: arrostire (dial.: «rustì»).
[25] «rosso marino»: rosmarino.
[26] «Cuchamo»: probabilmente Cùrcuma.
[27] «corperto»: coperto, coperchio (dial.: «quér-c»).

[g.m.p.]

3 1443 feb. 26 - 1444 feb. 20

«Conto delle entrate e delle spese giornaliere dell'Hôtel di Savoia».

Archivio di Stato di Torino, *Camerale, Comptes journalliers de l'Hôtel de la Maison de Savoie*, inv. 39, f. 18, n. 76.

Nei domini sabaudi, i problemi connessi alla gestione economica e ai metodi di reperimento delle risorse necessarie al mantenimento della casa signorile, designata nella documentazione col termine di *hospicium domini* e successivamente di *hôtel*, fecero ben presto emergere la necessità di una valida organizzazione amministrativa a livello sia centrale sia periferico. Già nel XIII secolo erano state introdotte da Pietro II e Filippo I riforme per una più razionale gestione delle finanze del comitato. Alle dirette dipendenze del Conte di Savoia operavano funzionari con compiti amministrativi e di controllo. *I clerici computorum* avevano l'incarico di *audire computos*, di esaminare cioè le operazioni contabili dei funzionari periferici (ballivi, castellani e mistrali), mentre i *clerici hospicii domini* dovevano predisporre i rendiconti delle entrate e delle spese della casa. Uno di questi aveva la direzione amministrativa dell'*hotel* che era articolato in più servizi.

Dal 1275 fu demandato a una nuova figura di funzionario, il tesoriere generale, il compito di raccogliere le entrate dei domini comitali e di provvedere poi a versare le somme necessarie all'*hospicium*.

Al XIV secolo risalgono le prime tracce documentarie della regolamentazione della Camera dei conti, organo preposto al controllo dell'amministrazione finanziaria, presso il quale operavano i *magistri* e i *clerici computorum*; la Camera conservava copia delle diverse serie contabili prodotte dai funzionari centrali e periferici. Fra queste particolarmente rilevanti per ricchezza di informazioni sono i «conti dell'hôtel» (secc. XIII-XV), che contengono l'elenco delle entrate in denaro e la registrazione giornaliera delle spese ripartite secondo i servizi di corte.

Le annotazioni relative ai consumi alimentari sono suddivise fra le voci «dispensa», «buticlaria» e «coquina». Il servizio della dispensa era preposto al rifornimento e alla conservazione del grano, nonché alla preparazione del pane che era destinato non solo alla corte e al personale dipendente ma anche al mantenimento dei cani ed era il mezzo principale di elargizione delle elemosine. La «buticlaria» provvedeva al rifornimento del vino; la «coquina» si occupava della preparazione dei pasti giornalieri da servire alla corte, della salatura e conservazione delle vettovaglie e, spesso, del mantenimento dei dipendenti.

Si tratta di un'ingente mole di dati che consente di ricostruire le consuetudini alimentari della corte sabauda e di valutarne le modificazioni sul medio e lungo periodo. [p.c.]

4 — 1557 mar. 10, Arezzo

Il Provveditore di palazzo annota le spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari destinati alla mensa dei Priori (companatico, grano, vino rosso, vino bianco dolce, olio).

Archivio di Stato di Arezzo, *Comune, Provveditore di palazzo*, reg. 12.

Il Provveditore di palazzo era il magistrato che si occupava, in genere, di tutto quanto atteneva all'amministrazione del palazzo di residenza dei Priori delle arti e del Gonfaloniere di giustizia, la prima magistratura civica di Arezzo. Tra i compiti del Provveditore di palazzo rientrava quello di provvedere alla mensa dei priori e perciò all'approvvigionamento di tutti i generi di consumo che ad essa erano destinati, di cui teneva accurata registrazione annotando le spese relative. [a.d.a.]

5 — 1538, Siena

Menu di una cena della Signoria di Siena.

Archivio di Stato di Siena, *Concistoro*, b. 2215.

Ormai la guerra bussa alle porte, i giochi nello scacchiere politico internazionale sono pressoché fatti, a Siena si vivono gli ultimi bagliori di libertà che si riflettono, probabilmente con motivi diplomatici, nella ricca cena che la Signoria (il Concistoro) imbadisce nel 1538. Il documento, che non consente di conoscere il numero e l'importanza politica dei commensali, è dovizioso, però, nel descrivere la quantità e qualità dei cibi e i relativi costi.

Il Concistoro attivo fin dalle origini del comune si affiancò, a partire dal sec. XIV, al Consiglio generale nel governo della città. Divenne progressivamente supremo organo politico e fu composto da un numero variabile di membri che dette il nome al governo stesso (governo dei Ventiquattro, dei Trentasei, dei Quindici, dei Nove, ecc.). Intorno alla metà del secolo XV fu, in larga parte, esautorato dall'istituzione della Balìa e perse definitivamente autorità politica durante il periodo mediceo-lorenese. Fu soppresso da Napoleone nel 1808.

Si trascrivono due documenti cartacei contenuti in un inserto di carte sciolte senza data e senza numerazione. Le carte provengono dalla serie di scritture concistoriali, nella quale sono confluiti documenti a carattere eterogeneo raccolti in fascicoli per lo più disposti in ordine cronologico. La datazione del documento per quanto approssimativa è riconducibile attorno al 1538, anno in cui risultano magistrati in carica – quali giudici di Rota – due dei personaggi indicati nelle carte stesse.

Spese de la cena.

Per 15 caponi, cioè 10 arosto e cinque lessi		lire 11, soldi 6
Per vinti starne		lire 10, soldi –
Per paia dieci di piccioni		lire 8, soldi –
Per dieci massi di trulole		lire 1, soldi –
Per cinque masi di tordi		lire 1, soldi 10
Per due capretti		lire 2, soldi 6
Per due salcicioni		lire –, soldi 18
Per lire sei di mose[1]		lire 1, soldi –
Per lire quatro e meso di sapa[2]		lire –, soldi 16
Per lire dieci e once 8 di lardo		lire 1, soldi 12
Per due melsarele[3] per il guasino[4]		lire –, soldi 2
Per settanta huova		lire 1, soldi 15
Per tre lepri		lire 2, soldi 3
Per aranci e limoni		lire –, soldi 9
Per sei ciervelli di porco		lire –, soldi 6
Per una schena di porco		lire 1, soldi 8
Per tre paia di starne		lire 2, soldi 1
Per insalata e radici		lire –, soldi 6
Per due candeli di quatro per lira ali cuohi		lire –, soldi 2
Per due bichieri rotti		lire –, soldi 16
		lire 48, soldi 6
Item u' poha di mancia ali cuohi	soldi 14	
Item u' poha di mancia alo speditore[5]	lire 1, soldi –	
Et alo spetiale e per più altre cose come si vede nela lista	lire 21, soldi 2	
	lire 22, soldi 16	lire 22, soldi 16
		lire 71, soldi 2

[1] «Mosa», piccolo cacio racchiuso in una vescica e legato a mezzo.
[2] «Sapa», mosto cotto simile alla moderna mostarda.
[3] «Melsarele», milze.
[4] «Guasino», guazzetto cioè sugo.
[5] «Speditore», l'incaricato che 'spicciava' le varie commissioni per allestire il pranzo.

La lista dello spetiale e di altre piccole spese.

Libbre di biricuocolo[6]	lire	1,	soldi	–
Sapa uno boccale				
Bibbiano[7] 2 fiaschi	lire	,	soldi	1, denari 4
Malignano[8] 4 ⟨fiaschi⟩				
Uva secca libbre 3	lire	–,	soldi	7
Uva	lire	–,	soldi	10
Una oncia di pepe	⟨lire⟩	–,	soldi	4
Una ⟨oncia⟩ di spine[9]	⟨lire⟩	–,	soldi	10
2 ⟨once⟩ di cennamo[10]	lire	1,	⟨soldi⟩	–
2 libbre di pasta di marzapane	lire	2,	⟨soldi⟩	–
libbre 3 di zuccaro	lire	3,	⟨soldi⟩	–
Una guastardina[11] d'acqua rosa	⟨lire⟩	–,	soldi	14
3 marzapani	lire	4,	soldi	10
3 libbre di confetti	lire	3,	soldi	–
Savorito uno boccale	lire	–,	soldi	15
Savore[12] di mortina[13]	lire	–,	soldi	4
Acqua canfa per le mani	lire	–,	soldi	10
	lire	18,	soldi	2
E per il savore di guisciole[14]				
che era libbre 3 once 2	lire	3,	soldi	–
	lire	21,	⟨soldi⟩	2

Messer Pietro Pavolo Flaminio da Orvieto, Messer Cristofano Passarino e Messer*** da Unano.

[6] «Biricuocolo», l'antenato dei moderni cavallucci, tipici dolci senesi.
[7] «Bibbiano», vino proveniente dall'omonima località della campagna senese.
[8] «Malignano», vino proveniente dalla omonima località della campagna senese.
[9] «Spina», probabilmente chiodi di garofano.
[10] «Cennamo», cannella.
[11] «Guastardina», vaso di vetro.
[12] «Savore», salsa speciale.
[13] «Mortina», mortella o mirto.
[14] «Guisciole», visciole cioè particolare tipo di ciliege di sapore acidulo.

[p.t.]

6 1765-1810, Latisana

Mensuale di spese cibarie del monastero di S. Antonio di Terziarie francescane, sorto nel 1685.

Archivio di Stato di Udine, *Congregazioni religiose soppresse*, b. 251.

Fra i vari registri di spese, questo riguarda in particolare le spese per il vitto. Il periodo storico è compreso fra gli ultimi decenni della dominazione veneta, in cui Latisana era sede di giurisdizione feudale, e i primi anni della dominazione napoleonica durante la quale la città entra a far parte del Dipartimento di Passariano. [i.z.p.]

7 1796 mag. 25-27, Pavia

Note di spese per vitto somministrato a Napoleone Bonaparte, nei giorni del saccheggio di Pavia, nella sede pavese del Collegio Caccia di Novara.

Archivio di Stato di Novara, *Collegio Caccia*, b. 110, n. 29.

Dal 22 al 24 maggio 1796 Pavia insorse contro l'esercito di occupazione francese; l'insurrezione fu presto repressa ma Bonaparte volle punire la città ribelle abbandonandola al saccheggio dei soldati. Il saccheggio durò dal pomeriggio del 25 al mezzogiorno del 26.

Il Nobile collegio Caccia di Novara aveva in Pavia un palazzo adibito a convitto per i propri studenti che frequentavano la locale università. Il convitto comprendeva una cucina notevolmente fornita e il tenore di vita degli studenti, in particolare l'alimentazione, era proprio del ceto aristocratico. Durante l'occupazione francese il palazzo fu abbandonato dagli studenti; rimasero nella sede gli inservienti, e tra questi il cuoco, che si occupò di provvedere al cibo per Bonaparte. Il cuoco annotò scrupolosamente le spese sostenute e i cibi utilizzati (formaggio, salame, uova, pane, burro, fragole, zucchero, asparagi, limoni). [g.s.]

8 [1606-1607]

Banchetto offerto dalla comunità di Parma ad Ottavio Farnese con l'omaggio anche di un'armatura.

Archivio di Stato di Parma, *Mappe e disegni*, vol. 66, n. 310.

Il disegno, pubblicato più volte per illustrare scene di vita della corte farnesiana, è stato generalmente riferito ad un omaggio fatto dalla comunità di Parma al duca Ottavio Farnese e, quindi, su questo presupposto, datato al 1560/70 circa ed attribuito, seppure solo in forma dubitativa, al Caramosino. In realtà, un più attento esame della raffigurazione porta ad individuare nel personaggio onorato dal pranzo comunitativo Ottavio, figlio naturale di Ranuccio I Farnese, e a spostare la datazione della scena di almeno un trentennio più avanti.

Ranuccio sposò Margherita Aldobrandini, nipote di papa Clemente VIII nel 1599, ma il matrimonio, nel primo decennio, fu tormentato da diversi aborti naturali o dalla morte dei piccoli nati, per cui il duca temette di rimanere senza eredi.

Nel 1604 Ottavio, nato dalla relazione tra il duca e Briseide Ceretoli nel 1598, venne legittimato ed il padre si preoccupò della sua educazione. Da quel momento ufficialmente ricevette i donativi, costituiti da argenti acquistati a Milano, che le comunità di Parma e Piacenza erano solite fare ai signori. Nel 1607, con atto del 23 luglio del notaio Lodovico Medici, Ranuccio concesse ad Ottavio il possesso di Borgosandonnino – l'attuale Fidenza –, Fiorenzuola e altre terre dell'ex stato Pallavicino, l'intera Val di Nure con le Ferriere e la signoria di Civita Ducale, Leonessa, Monreale, Penne, Campoli, Ortona negli Stati dell'Abruzzo, e Castellamare, Altamura, Roccaguglielma nel Regno di Napoli. Con il testamento redatto il giorno successivo, Ranuccio inseriva Ottavio nella successione al ducato.

Il 5 gennaio 1607 venne presentato al Comune di Parma il conto per «armatura, stoco, centura» dorate. L'armatura era decorata di «veluto morello per la centura et firmitura», di «pasamano doro per orlar li merletti» insieme a «raso morello» e «setta bianca et morella». Era completata da «un para de guanti», da «il stoco» e da una «centura». Negli anni precedenti abbiamo solo l'acquisto di argenteria, mentre in questo l'armatura rappresenta un'eccezione notevole (Archivio del Comune di Parma, *Minute delle ordinazioni*, b. 324, III.4.65), per cui si può presupporre che abbia costituito il regalo dell'anno prima e che a questo evento la scena rappresentata si riferisca: due scalchi portano vassoi con il «dono fatto dalla comunità di argenti ed altro», mentre un terzo si avanza, sulla destra, con un «bacile de scartocini de soldini». La lunga tavola con due ali estreme che si sporgono all'esterno è dominata dall'immagine dell'«armatura donata dalla città al signor Ottavio» e da un volo di colombi. Il giovane principe siede sul lato destro e al suo fianco sono altri rampolli dell'aristocrazia locale. Sul tavolo un ricco servizio con le portate.

I Farnese sono la famiglia principesca italiana della quale abbiamo più notizie relative ai pranzi di corte, momento raffinato, al quale essi dettero una particolare impronta di eleganza e ricercatezza. Si

pensi alla maiolica turchina che alla fine degli anni '70 del XVI secolo le ceramiche dei Pompei di Castelli producevano in esclusiva per il cardinale Alessandro Farnese e per il duca Ottavio, i cui servizi sono stati recentemente ricostruiti seguendone le tracce in molteplici collezioni di diverse nazioni.

Sante Lancerio cantiniere di Paolo III Farnese, ha lasciato uno dei primi trattati sui vini, mentre con il «Trinciante» del 1581 di Vincenzo Cervio, al servizio del cardinale Alessandro Farnese – completato da Fusoritto da Narni, altro trinciante dello stesso cardinale –, abbiamo un'opera fondamentale sul servizio delle carni. Anche Bartolomeo Scappi, famoso trattatista di gastronomia dello stesso secolo, si era formato alla corte di Paolo III. Un altro ricettario importante è quello di Maria di Portogallo, sposa del duca Alessandro Farnese, rimasto a lungo inedito. Ricettari farnesiani sono anche quelli del palermitano Carlo Nascia (1684) e del bolognese Antonio Maria Dalli (1701), entrambi pubblicati da poco. Numerose anche le descrizioni di particolari banchetti banditi in solenni occasioni. Dalla tradizione ducale (farnesiana e borbonica), oltre che da quella locale, nasce il mito e la realtà della cucina di Parma, famosa nel mondo e componente essenziale ancor oggi dell'immagine della città a livello internazionale.

Il disegno del banchetto offerto ad Ottavio (che arrestato per ordine del padre nel 1622 finì i suoi giorni a Parma nel carcere della Rocchetta), ci riporta al clima fastoso dei convivi farnesiani. Forse serviva come appunto per realizzare un quadro che ricordasse l'evento. Quale autore si può ipotizzare un artista della cerchia dei pittori di corte, allora dominata da cremonesi e bolognesi. Un nome che potrebbe essere avanzato è quello del cremonese Gervasio Gatti, che nel 1609 realizzò due quadri: un ritratto di Ottavio «in piedi vestito di cremosino, e il ritratto in piedi della sig.ra Isabella Farnese vestita di verde» (*Casa e Corte farnesiana*, b. 26 fasc. 2).

Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi orientativa che andrebbe suffragata da ulteriori elementi. [m.d.a.]

9 1395 apr. 15 - dic. 10

«Conto del nobile Giacomo Champione, castellano e ricevidore de' dritti e redditi dei luoghi di Susa e Bossoleno».

Archivio di Stato di Torino, *Camerale, Conti delle castellanie, Castellania di Susa*, articolo 74, mazzo 14, n. 71.

I conti delle castellanie (secc. XIII-XVI) sono fonti di rilievo in materia di alimentazione.

Dall'analisi dei dati relativi alle entrate e alle spese delle circoscrizioni amministrative dei domini sabaudi è possibile infatti trarre preziose informazioni sui raccolti, i consumi, gli approvvigionamenti in natura, i flussi di derrate nei mercati locali.

Questa serie documentaria è conservata nell'archivio della Camera dei conti, organo dell'amministrazione sabauda a cui era rimesso fra l'altro il controllo dell'attività economica dei funzionari comitali.

La Camera ebbe i suoi primi regolamenti nel XIV secolo, ma già nella seconda metà del Duecento per opera di Pietro II e Filippo I erano state introdotte nell'ordinamento finanziario importanti innovazioni, ispirate al modello inglese. Pietro di Savoia infatti, che visse per molti anni presso la corte inglese prima di succedere al titolo comitale, e il fratello Filippo ebbero la possibilità di conoscere e osservare il sistema utilizzato in Inghilterra per la gestione delle finanze regie.

L'amministrazione locale sabauda era basata sulle castellanie, circoscrizioni territoriali sulle quali il conte esercitava il proprio *dominium* tramite funzionari da lui nominati e direttamente dipendenti e la cui istituzione è anteriore al XIII secolo.

Fu Pietro II però a regolamentare la nomina e le funzioni dei castellani, a creare la carica di ballivo (funzionario, nominato dal conte, che presiedeva ad una balliva, circoscrizione territoriale corrispondente a più castellanie) e a predisporre un sistema di rigoroso controllo dei rendiconti dei funzionari comitali. I castellani esercitavano nel territorio di loro competenza funzioni amministrative, giudiziarie e militari; erano pertanto preposti alla riscossione dei redditi in denaro e in natura provenienti dalle terre e dagli uomini sottoposti alla signoria e alla giurisdizione del *dominus*. Provvedevano inoltre alle spese necessarie per il funzionamento della castellania e a versare le eventuali «remanencie» ai funzionari dell'amministrazione centrale. I castellani disponevano dettagliati rendiconti delle entrate e delle spese, sottoposti poi, insieme alle pezze giustificative, all'esame dei *clerici computorum*. Effettuato il controllo i conti erano trascritti secondo uno schema che prevedeva l'elenco delle «recepta» in denaro indicate secondo il titolo e la descrizione di quelle in natura ripartite in base alla tipologia. Seguiva la registrazione delle uscite, distinte fra «expense», ossia spese ordinarie, e «librate», spese effettuate per mandato del conte o del tesoriere generale.

L'istituzione della Camera dei conti perfezionò le procedure di controllo: i rendiconti dei castellani erano presentati alla Camera, esaminati dai *clerici*, approvati dai *magistri* e infine trascritti sempre secondo lo schema precedente dai segretari su rotoli pergamenacei talora di monumentali dimensioni. [p.c.]

10 1066 giu. 4, Lucca

Saracino quondam Widi *dà a livello due porzioni di terra con alberi, poste in Tassiniano, a Pietro e a Giovanni* quondam Verandi.

Archivio di Stato di Lucca, *Diplomatico, Spedale di S. Luca.*

La terra è concessa ad un canone annuo di staia 12 «de grano bono sicco», 12 «de fave bone sicche», 12 «de milio bono sicco cum aliquantulo panico» e nel caso che detta terra «per ostem de rege aut marchioni devastata fuerit», per un canone pari alla metà «de illi labori seo vino qui ibi remanserit». [m.b.]

11 1044 set., Venosa

Savino, sacerdote, e sua madre Gemma, abitanti nel castello di Montemilone, donano un mulino con orto nella contrada de fugardi *all'abate Giovanni del monastero di S. Nicola di Morbano.*

Archivio di Stato di Potenza, *Capitolo della Cattedrale di Venosa*, perg. n. 4.

Il documento si riferisce ad un'epoca, durante la quale nell'Italia meridionale si diffusero molti insediamenti monastici italo-greci (secc. X-XI). Anche la Basilicata settentrionale, in modo prevalente la zona del Vulture, fu interessata da tale fenomeno. Nel territorio venosino uno degli insediamenti monastici documentati è appunto quello di S. Nicola di Morbano.

La presenza dei monaci italo-greci fu molto importante per la regione non solo da un punto di vista strettamente spirituale, ma anche economico. È alla loro iniziativa che si devono in buona parte il dissodamento e la coltivazione dei loro possedimenti. In questa luce acquista un significato particolare il fatto documentato nella pergamena, vale a dire la donazione di un mulino con orto fatta da un sacerdote di Montemilone all'abate del monastero bizantino di Morbano. Il mulino, insieme alle altre macchine idrauliche, costituiva un elemento essenziale nell'economia agraria dell'epoca ed era prevalentemente posseduto da signori o da monasteri. Il documento si può considerare una delle più antiche testimonianze dell'estistenza di mulini ad acqua in una zona, quella del nord della Basilicata, molto fertile e ricca di grano. Per il territorio di Venosa, in modo particolare, documenti coevi ci testimoniano la presenza di un gran numero di tali macchine idrauliche. Ancora alla fine del secolo XVI una cronaca venosina registrava la presenza sul territorio di dodici mulini dove si recavano a macinare non solo i cittadini ma anche gli abitanti delle terre circonvicine.

Il documento, datato al IV anno di impero di Costantino, presenta problemi di datazione. Come fece infatti notare già a suo tempo il Borsari, se si tratta di Costantino IX, il quarto anno del suo impero corrisponde al 1045-46, se invece di Costan-

tino X, al 1062-63, mentre il mese di settembre della XIII indizione rimanda agli anni 1044 o 1059. La presenza del termine *regis*, inoltre, secondo il Borsari, dimostrerebbe che il documento sarebbe stato redatto addirittura dopo il 1130. [v.v.]

12 1364 feb. 3, Catania

Federico il Semplice concede in perpetuo al monastero di S. Martino delle Scale di Palermo, per il sostentamento dei frati, ventiquattro botticelle annue di tonnina salata dalle tonnare della Regia corte.

Archivio di Stato di Palermo, *Tabulario di S. Martino delle Scale*, perg. n. 267.

Le fonti documentarie per la storia dell'alimentazione conservate nell'Archivio di Stato di Palermo presentano, per l'epoca medievale e moderna, la caratteristica di trovarsi sparse fra documentazione di altra natura che si comprende in fondi archivistici di carattere più generale e di estensione cronologica plurisecolare. Tale caratteristica è da porre in relazione in primo luogo con la singolare continuità istituzionale nel Regno di Sicilia, dove l'organizzazione statuale, nonostante il succedersi di dominazioni diverse, si mantiene pressoché inalterata nelle sue linee fondamentali dall'epoca della monarchia normanna fino a quella delle grandi riforme amministrative borboniche del primo quarto del secolo XIX. Pochi uffici centrali, le cui competenze furono in genere ben determinate fin da principio e la cui attività si svolse ininterrottamente nel corso dei secoli, trattarono insieme con le altre anche la materia annonaria nei vari ambiti d'intervento, senza tuttavia che negli archivi da essi prodotti si possano riconoscere nuclei consistenti di documentazione che con una seriazione continua vi si riferiscano specificatamente.

L'attenzione per il problema alimentare, in secondo luogo, pare competere più propriamente alle magistrature municipali che non a quelle centrali, come si può facilmente rilevare dalla tipologia degli atti del Senato di Palermo, pubblicati nei vari codici diplomatici che li raccolgono. Le *universitates civium*, che pure durante la dominazione sveva avevano cominciato a fare la loro comparsa sebbene in funzione subalterna, con l'avvento della dinastia aragonese ricevettero il pieno riconoscimento giuridico sotto il profilo istituzionale. Il re Federico III dedicò non pochi capitoli all'elezione, alle attribuzioni e alle competenze degli organismi municipali: i magistrati cittadini amministravano il patrimonio della *universitas* e ne assicuravano l'ordine pubblico, si occupavano fra l'altro specificamente di annona, curando l'approvvigionamento di vettovaglie di cui fissavano il prezzo con l'imposizione della «meta», sovrintendevano ai pesi e alle misure, procedevano in via giurisdizionale contro i trasgressori. Ufficiali alle dipendenze dei giurati (che a Palermo si dissero catapani o maestri di piazza) provvedevano all'osservanza delle disposizioni in materia annonaria. Ricordiamo inoltre, sempre a tale proposito, che i capitoli sulla buona amministrazione del patrimonio civico dei viceré Marcantonio Colonna e Conte di Castro, rispettivamente degli anni 1582 e 1622, stabilivano che le riunioni del Senato di Palermo dovessero tenersi tre volte alla settimana e il lunedì in particolare «per trattare delli negozii dell'amministrazione di vittovaglie».

Nondimeno, documentazione significativa per la storia dell'alimentazione nell'isola è certamente contenuta nei grandi complessi archivistici prodotti dalle magistrature centrali.

Nei *Tabulari*, che assumono la denominazione della istituzione di provenienza, si contiene l'archivio diplomatico dell'Archivio di Stato di Palermo. Fra le più antiche pergamene si possono ritrovare privilegi, benefici, immunità, concessi o confermati di volta in volta dall'autorità sovrana a favore di chiese e monasteri al fine di somministrare agli ecclesiastici il sostentamento necessario ad esercitare il loro ministero. Se un atteggiamento di liberalità e di devozione da parte di chi detiene il supremo potere è certamente diffuso e largamente riscontrabile nelle altre realtà statuali, in Sicilia comunque acquista una valenza particolare in ragione dell'ampia facoltà di intervento del re di Sicilia nella materia ecclesiastica, tale da configurarsi, secondo l'opinione di autorevoli storici del diritto, come vero e proprio cesaropapismo. Ciò in conseguenza sia del privilegio di «Apostolica legazia», concesso nel 1098 da papa Urbano II al Gran conte Ruggero e ai suoi successori, i quali come speciali legati *a latere* del pontefice, lo rappresentavano nell'isola (l'istituto fu abolito soltanto nel 1867), sia per il diritto di regio patronato sulla massima parte delle istituzioni religiose, nonché per il diritto del regio *exequatur* e dello *ius spolii* sui benefici vacanti. [s.s.]

13 1344 lug.-dic., Siena

Tavoletta di Gabella, denominata «Il buon governo di Siena», attribuita ad Ambrogio Lorenzetti.

Archivio di Stato di Siena, *Tavolette di Gabella*, n. 16.

L'opera, dipinta sulla copertina di un registro di conti proveniente dall'ufficio finanziario della Gabella, raffigura in forma simbolica l'ideale di buon governo che la classe dirigente dell'epoca riteneva di aver realizzato e appartiene alla collezione delle tavolette dipinte di Biccherna, di Gabella e di altre istituzioni senesi, conservata presso il museo dell'Archivio di Stato di Siena.

Il motivo pittorico, assai diffuso in Siena, consiste nell'immagine di un vecchio (simbolo di saggezza) seduto in trono con i più significativi attributi del potere, dallo scettro al sigillo della città, effigiato sullo scudo. In alto compare la scritta *C.S.C.V.*, che significa *Civitas Senarum Civitas Virginis*: Siena si definisce infatti «città della Vergine», in quanto si ritiene protetta da Maria. Al di sotto dell'immagine compaiono gli stemmi del camarlingo e dei tre esecutori, che ressero l'ufficio della Gabella nel semestre indicato.

I Nove governanti di Siena, convinti di rappresentare, in tutto, il governo ideale, vollero lasciare memoria commissionando – in un tentativo ben riuscito di autoglorificazione – ad Ambrogio Lorenzetti, per una sala del Palazzo pubblico, l'allegoria del «Buon Governo», riproposta anche, ad opera dello stesso pittore, sulla copertina di un registro di amministrazione della Gabella generale dei contratti.

L'ufficio della Gabella era preposto fin dal sec. XIII all'esazione di numerose imposte che modernamente si potrebbero definire indirette. Alle origini era diretto da un camarlingo e da tre esecutori, il numero dei quali aumentò progressivamente. Con la riforma medicea (1561) le competenze dell'ufficio furono ristrette e Pietro Leopoldo di Lorena ne ridusse ulteriormente le mansioni. Fu soppresso da Napoleone nel 1808. [m.a.c.]

14 1308, Lucca

Normativa relativa alla giurisdizione, attribuita a vicari, e capitanei, sopra i trafficanti di biade ed olio.

Archivio di Stato di Lucca, *Statuti del Comune*, vol. 1.

Tra le norme in materia di approvvigionamento di cereali, redatte in occasione di fatti di particolare gravità e poi rimaste in vigore come disposizioni generali, è individuabile tutta una serie di misure tese a reprimere ogni sorta di traffici illeciti di vettovaglie. A tale scopo venne data piena balia agli ufficiali specie nelle «forze», cioè in luoghi strategici o in terre di confine, più facilmente battute dai contrabbandieri.

Ciò testimonia inoltre come in Lucca ancora non fosse istituzionalizzata una magistratura ordinaria nel settore annonario. [m.b.]

15 1262, Siena

Norme statutarie relative all'approvvigionamento di generi alimentari nel comune di Siena.

Archivio di Stato di Siena, *Statuti del comune di Siena*, n. 2.

Statuto del comune di Siena redatto in lingua latina nel 1262 (vedi Bib. p. 260). Vi sono riportate norme già in vigore dal 1179 con aggiunte fino al 1270. Il registro è ripartito in cinque distinzioni di cui le ultime due, provenienti da una compilazione diversa, sono state allegate posteriormente.

Una materia amministrativa e di sussistenza di così ampio respiro necessitava di precise norme *erga omnes* e il comune di Siena, ormai affermato, pensò di regolamentare con lo statuto del 1262 anche mercati, viabilità, pedaggi, igiene annonaria e quant'altro fosse pertinente all'approvvigionamento dei generi alimentari, statuendo e riconfermando anche norme già in vigore dal 1179. Un'ampia parte della normativa si riferisce all'istituzione di un mercato in *Campo Fori*, l'attuale Piazza del Campo. Ancor più la piazza si affermava così come centro pulsante della vita cittadina. [p.t.]

16 1173 nov., Venezia

Statuto del doge Sebastiano Ziani «de edulis vendendis per veronenses soldos et de ponderibus ac mensuris» e istituzione dell'ufficio dei giustizieri.

Archivio di Stato di Venezia, *Secreta, Ducali e atti diplomatici*, b. 6, n. 2A.

Il documento è comunemente conosciuto come «legge annonaria». Emanata in un periodo in cui il potere del doge è ancora notevolmente ampio, benché sempre sottoposto al parere e all'assenso di giudici e sapienti, essa deve essere ratificata dall'assemblea del popolo: alla sottoscrizione autografa del doge seguono infatti quelle di una sessantina di persone, insignite alcune di particolari dignità ma altre completamente prive di distinzione; tra i nomi quelli delle maggiori casate veneziane. L'atto è infine corroborato dal segno tabellionare e dalla sottoscrizione del notaio.

Vengono definite le norme per il commercio delle vettovaglie, le pene ai contravventori e il loro prezzo; la vigilanza sull'applicazione di quanto fissato è affidata ai giustizieri, appositamente istituiti.

Le vicende della Giustizia sono esemplificative della peculiarità della storia delle istituzioni a Venezia: qui infatti gli uffici, generalmente sorti per risolvere problemi di natura contingente, tendono in breve a stabilizzarsi e gradualmente poi a strutturarsi in più magistrature tra loro interdipendenti per la stessa materia ma con competenze specifiche; anche l'archivio offre pertanto la medesima continuità e ricchezza di documentazione fino alla caduta della Repubblica nel 1797.

Ai giustizieri compete inizialmente il completo controllo del solo settore legato alla vittuaria (produzione, commercio, distribuzione, prezzi, pesi e misure, frodi, contrabbandi, dazi, polizia) con giurisdizione quasi esclusivamente civile, ma in breve il loro controllo si estende su tutte le arti. Dopo la divisione nel 1261 in «vecchi» e «novi», ai secondi spetterà la materia del vino alla spina (al minuto); per il relativo dazio da questi ultimi si staccherà nel 1501 un collegio di Sette savi sopra la giustizia nova: in rapporto a ciò esso avrà anche il controllo dei luoghi di mescita – quali «furatole», «bastioni», «magazzini» (nei primi si offrono cibi grossolani a basso prezzo, nei secondi vino di infima qualità, nei terzi vino e denaro su pegno) e alberghi, ma anche «burchi» e «zattere» – e delle arti dei tavernieri, «bastioneri», albergatori, «burchieri». Nel 1565 verranno infine creati i provveditori alla giustizia vecchia, con giurisdizione civile di primo grado e di appello delle cause giudicate dai giustizieri, come organo esecutivo delle provvisioni emanate dal Collegio dei savi e dal Senato e per provvedere di generi alimentari la città di Venezia; per questo saranno competenti sulle arti dei «compravendi pesce» (vedi scheda n. 125), «frutaroli», «scaleteri» (vedi scheda n. 25), «gallineri» e altri. [a.s.]

17 1346, 1348, Lucca

Descrizione della carestia che colpì la Toscana nel 1346 e della «morìa grande» che si ebbe per la peste del 1348.

Archivio di Stato di Lucca, *Manoscritti*, vol. 107.

La raffigurazione è tratta dalla cronaca lucchese scritta da Giovanni Sercambi. Il Sercambi (1347-1424) fu tra i più convinti fautori della signoria dei Guinigi e ricoprì incarichi politici durante la reggenza di Lazzaro Guinigi. Alla morte di questi cooperò per assicurare l'avvento del figlio Paolo e fu proprio nei mesi immediatamente precedenti l'ascesa di Paolo alla signoria di Lucca che il Sercambi ultimò la sua cronaca. Successivamente iniziò la stesura di una seconda parte rimasta interrotta a causa della sua morte e priva di illustrazioni.

Il Sercambi nella descrizione della pestilenza del 1348 diede una interpretazione fortemente moralistica dell'epidemia, presentandola come castigo divino sceso sugli uomini peccatori simbolicamente raffigurato dai diavoli che scagliano saette e versano il veleno della peste su un mucchio desolato di corpi agonizzanti o già morti. [m.b.]

18 1327 gen. 26, Napoli

Roberto d'Angiò re di Sicilia, comunica ai mastri portulani, ai procuratori e agli altri ufficiali del ducato di Calabria di aver autorizzato i siciliani a lui fedeli a provocare danni a «Frederici De Aragonia hostis nostri ac insule Sicilie detentoris illiciti» e ai di lui sudditi, e a vendere le vettovaglie e le altre cose catturate durante le scorrerie ai danni dei vascelli e delle galere – e in particolare 1000 salme di frumento – ai fedeli cittadini di Reggio stremati dalla fame. Comunica altresì di aver esentato costoro dal pagamento dello «ius passagii, pedagii, dohane et fundia».

Biblioteca comunale di Reggio Calabria, *Capitoli, grazie, privilegi della città di Reggio Calabria.*

La lettera di Roberto d'Angiò ai mastri portulani, ai procuratori e agli altri ufficiali del ducato di Calabria rispecchia la situazione economica e politica della città di Reggio coinvolta nel contrasto che oppose Angioini e Aragonesi per il predominio sull'Italia meridionale e duramente colpita dagli effetti devastanti degli episodi bellici. Nonostante la pace di Caltabellotta, infatti, non mancarono ripetute incursioni sulle rispettive coste tanto da parte degli Angioini che degli Aragonesi.

I reggini più volte «fecero tumulto», tentando di ribellarsi ai re angioini, ma la città restò sotto il dominio di questi; d'altra parte la posizione geografica di Reggio, il cui possesso rappresentava la sicurezza per tutto il regno, fece sì che gli Angioini facilmente perdonassero i ribelli e concedessero privilegi tendenti a favorire gli approvvigionamenti della città e a concederle sgravi fiscali per consentirle di far fronte alla grave penuria di viveri. [l.d.b.]

19 1287 gen. 22, Siena

Statuto dei Signori del divieto, poi Abbondanza. Le norme sono relative al funzionamento dell'ufficio che provvedeva ad approvvigionare il comune di Siena e adottava misure repressive contro frodi, incette ed esportazioni illecite.

Archivio di Stato di Siena, *Abbondanza*, vol. 2.

In funzione di strettissimo controllo sulla circolazione e macinazione delle granaglie, già dalla metà del secolo XIII, era stata istituita la magistratura dei *Domini mugnaiorum* che provvedeva anche a riscuotere le gabelle imposte sul trasporto di tali generi. L'ufficio, che poi assunse diverse denominazioni (Ufficio del divieto, Signori della canova), prese il nome definitivo di Abbondanza alla fine del secolo XIV.

È appena il caso di rilevare che, data l'importanza della magistratura, le funzioni, compatibilmente con l'evoluzione sociale e politica, rimasero pressoché inalterate fino alla soppressione leopoldina. [p.s.m.]

20 1346, Siena

Registro di entrata e uscita di grano e granaglie dell'ufficio dei Signori della canova, poi Abbondanza.

Archivio di Stato di Siena, *Abbondanza*, reg. 63.

In quell'anno «grano venne al porto di Talamone da le parti di Cicilia furo otto cocche in più volte; il quale grano si dè la magior parte a tutto el contado del comuno di Siena, ché era carestia; e poco ne venne a Siena».

Sulla copertina è disegnato un gallo ruspante.

Per le notizie sulla magistratura dell'Abbondanza vedi scheda n. 19. [p.s.m.]

21 1341 ago. 24, Lucca

Bandi emessi dal Maggior officiale del fondaco per regolare il commercio di biade e vino.

Archivio di Stato di Lucca, *Curia del fondaco*, vol. 9.

Il Maggior ufficiale, di cui si trova la prima menzione nel *Liber officialium* all'anno 1327, insieme al Consiglio dei sei costituì la Curia del fondaco che ebbe competenza amministrativa e giudiziaria sulle attività commerciali ed artigianali e quindi sulle concentrazioni di materiali a scopo conservativo ovvero sull'«infondacare» merci varie.

Nell'ambito di tali attribuzioni rientravano il bandire che nessuno potesse «vendere u comprare farina, grano u altra biada forestieri, se non in su la piassa del Fondaco», le norme di macinazione e quelle di vendita di «vino a minuto». [m.b.]

22 1393 ago. 1, Lucca

Stabilita l'elezione di «uno soprastante overo massaio» ed un «misuratore vel servigiale», fissandone i relativi compiti, sono ribaditi ed aggiornati gli ordinamenti dell'Offizio per l'esercizio del controllo annonario.

Archivio di Stato di Lucca, *Offizio sopra l'abbondanza*, vol. 1.

Il libro di statuti venne compilato per delibera del Consiglio generale del 23 dicembre 1387 con aggiunte autenticate da pubblici cancellieri.

Una regolamentazione sistematica in materia annonaria ha inizio sin dalla recuperata libertà dai pisani (a. 1369) con l'elezione, di volta in volta, di sei appositi cittadini che già il 14 agosto 1370 sono detti *sex super blado* e poi sempre più spesso esplicitamente deputati *super Abundantia*. Essi assumono stabilmente la carica a scadenza semestrale a partire dal 12 maggio 1374 fino al 1473 allorché per i *sex spectabiles cives super Annonam* è fissato un rinnovo annuo che però dura fino al 1483, anno in cui l'Abbondanza è soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite all'Offizio sopra le entrate. Trascorsi 30 anni avviene una nuova separazione tra annona ed entrate, e quindi l'erezione dei magazzini nella Cittadella di Paolo Guinigi ed infine l'instaurarsi di un effettivo monopolio governativo su pane e pasta, rendono sempre più stretta la connessione pane/potere già evidenziabile in queste norme statutarie. [m.b.]

23 1379 nov. 11 - 1383 apr. 1, Perugia

Statuto dell'Annona.

Archivio di Stato di Perugia, *Comune, Statuti*, reg. 7.

Il cosiddetto «statuto dell'Annona» del comune di Perugia, redatto in lingua volgare, presenta una struttura composita costituita essenzialmente da due parti: la prima, in copia, è dell'anno 1379, la seconda, in originale, è del 1383.

Le norme del 1379 sono copia di una deliberazione consiliare presa dai priori e dai camerlenghi delle arti nel mese di novembre: essa costituisce l'atto finale di tutta una serie di provvedimenti precedenti, adottati a seguito di un raccolto di grano particolarmente scarso e volti a scongiurare la «carestia vel pestifera fames» che si profilava per l'inverno ormai prossimo.

Non a caso, sono proprio le prime rubriche a ribadire il divieto di portare fuori dal contado cereali, pane, vino, olio, bestiame, lardo, carne salata e altri generi; pur trattandosi di norme statuarie consuete, in questa sede assumono notevole rilevanza sia per il minuzioso dettaglio, sia per la gravità delle sanzioni pecuniarie e personali previste: un'estrazione di grano senza l'autorizzazione necessaria, a seconda dei quantitativi estratti comporta, in caso di insolvenza della multa in denaro, pene che vanno dall'amputazione del piede destro all'impiccagione o alla confisca dei beni.

I successivi capitoli definiscono i compiti e i poteri degli ufficiali dell'Abbondanza, tra i quali in primo luogo gli acquisti di grano nella quantità che «a loro paresse utele e abesongnevele» e la facoltà di esigere, con provvedimenti coattivi, l'assegna dei cereali e la loro vendita sul mercato ai prezzi imposti dal comune.

Seguono le norme che fissano i salari degli ufficiali e dei loro collaboratori (notai, garzoni, fanti, consultore, depositario) e una rubrica che prevede l'elezione di un bargello cui affidare il compito di vigilare affinché i cereali non escano dal contado.

La seconda parte dello statuto contiene norme e provvedimenti emanati nell'aprile del 1383 direttamente dai cinque ufficiali dell'Abbondanza in carica (uno per ciascuna porta della città), in base ai poteri loro conferiti dal Consiglio dei priori e dei camerlenghi delle arti. Tale normativa assume un carattere ancora più restrittivo: l'assegna dei cereali viene resa obbligatoria anno per anno entro due mesi dal raccolto e, volendo far cessare inganni e frodi, si impone a podestà, castellani, vicari e sindaci del contado di denunciare, pena forti multe, le esportazioni clandestine; si vieta a chiunque di acquistare o vendere senza autorizzazione grano o biade oltre le tre corbe, quantitativo ritenuto necessario per il sostentamento annuo di una persona.

Pene severissime sono previste per gli ufficiali che si lasciano corrompere: una multa di cinquecento lire di denari, il taglio della mano destra e della lingua «sicche maie non possa parlare».

L'ultimo trentennio del Trecento segna una svolta importante nella storia politica perugina: questo arco di tempo vede infatti il tramonto dei popolari e il riaffermarsi della nobiltà appoggiata dalla Chiesa.

La disastrosa guerra intrapresa da Perugia nel 1369 contro l'esercito papale si conclude l'anno successivo con l'onerosa pace di Bologna; da questa data si impone – sia pure in gran parte solo formalmente – il dominio pontificio sulla città.

Nel maggio del 1371 la crisi di potere e la fame connessa alla guerra inducono il popolo minuto alla rivolta contro il popolo grasso, a tutto vantaggio dei nobili che si servono dell'insurrezione popolare per consolidare i propri poteri.

Conseguenza della rivolta sarà una prima dittatura ecclesiastica cui farà seguito quella ben più opprimente del legato pontificio Gerardo du Puy, abate del monastero maggiore di Cluny, meglio noto come «abate di Monmaggiore». Contro costui i perugini insorgono alla fine del 1375 costringendolo a lasciare la città.

Nonostante la cacciata del legato, Perugia continua ad essere divisa al suo interno dalle lotte di partito sino alla fine del secolo.

Lo stato di disagio determinato dalla crisi politica è aggravato dalla crisi agricola che, iniziata intorno alla metà del secolo, è ormai divenuta cronica: nel 1376 il Chiugi, «granaio» del comune, arriva appena a fornire alla città 2000 corbe di grano all'anno contro le 15.000 del 1321. Le cause sono da attribuire in gran parte agli eventi naturali – carestie e pestilenze – che si abbattono ripetutamente su città e contado, ma forse vanno anche individuate nel massiccio sfruttamento intensivo delle terre del Chiugi attuato negli anni precedenti.

Per fronteggiare la situazione, la politica economico-annonaria del comune si muove lungo due linee direttive complementari: da una parte, favorisce il ritorno alle terre abbandonate, promuove l'incremento della produttività, cerca di venire incontro ai fabbisogni della popolazione con acquisti – anche in mercati lontani –, di grano da vendere sul mercato a prezzi politici; dall'altra, rafforza l'azione di tutela sui cereali e sugli altri alimenti di prima necessità esistenti nel territorio perugino.

Lo stesso ufficio dell'Annona, che si è venuto

evolvendo nel corso del secolo XIV, dimostra di aver ormai raggiunto intorno agli anni '80 la configurazione di una vera e propria magistratura, con poteri e compiti ben definiti e con un assetto organizzativo e amministrativo sempre più razionalizzato.

Ne sono testimonianza le due redazioni statutarie del 1379-1383 (in volgare) e del 1389 (in latino); quest'ultimo statuto («Ordinamenta et statuta Camere Abundantie») presenta, rispetto al precedente, un *corpus* ancora più organico e dettagliato di norme, le quali risultano altresì confermate nei più tardi statuti del comune del 1526 (edizione a stampa), sia pure con alcune *additiones*. Tra queste aggiunte, le più significative riguardano l'annullamento del divieto di portare fuori dal contado olio e vino «quia est magna copia in civitate et comitatu» e la nuova normativa sul numero e sulla procedura di elezione degli ufficiali dell'Abbondanza (dal luglio 1526 dovranno essere eletti dal Consiglio dei priori in numero di dieci – due per porta – e con incarico annuale). [s.b.]

24 1474-1518, Venezia

Capitolare della Ternaria vecchia.

Archivio di Stato di Venezia, *Ternaria vecchia e nuova*, b. 1, *Capitolare I.*

Il capitolare (vedi scheda n. 25) è stato redatto nel 1474, probabilmente per ordine dei quattro magistrati (Bartolomeo Vallaresso, F. Dandolo, N. Zorzi, Pietro Bondumier) – i cui stemmi appaiono in calce al testo insieme alle iniziali dei nomi – e conserva copie di leggi dal 1340.

I Visdomini sono un ufficio di istituzione medievale, forse addirittura molto anteriore all'anno Mille, con competenze generali sull'approvvigionamento e il mercato all'ingrosso in entrata ed uscita (compresa l'attività di polizia) anche di olio, grascia (formaggio, carni salate, caviali), vino e frumento (poi sottrattigli dagli officiali al dazio del vin e al frumento: vedi schede nn. 134 e 25), sui relativi dazi e i tributi fiscali, sul controllo dei pesi e delle misure; fino all'istituzione degli officiali sopra Rialto (vedi scheda n. 25) forse anche sull'affitto di botteghe, stazi e tavole di proprietà pubblica. L'ufficio tra il 1229 e il 1248 si divide in tre tavole, dei lombardi, del mare e della ternaria (ternieri sono originariamente i venditori di olio); quest'ultima si distinguerà in vecchia, per l'olio prodotto nello Stato da terra, e nova, per quello da mar.

Dal 1531 gran parte delle competenze della ternaria verranno assorbite dai provveditori sopra oli, ma in un'ottica più ampia, proponendosi questi, nel nuovo quadro cinquecentesco, anche l'incremento della produzione olearia e calmierando i prezzi anche attraverso immissioni di prodotto a prezzo controllato tramite l'ufficio della doanetta; ad essi spetterà anche il controllo delle arti specifiche dei «saoneri», «botteri», «casaroli» (venditori di formaggio) e «sagomadori» (misuratori) da olio. La caduta della Serenissima nel 1797 determina anche la fine di tutti questi uffici. [a.s.]

25 1233, Venezia

«Capitolare del Offitio sopra al formento in Rialto».

Archivio di Stato di Venezia, *Ufficiali al formento in Rialto*, b. 1, *Capitolare.*

Il capitolare (raccolta delle leggi statutarie relative alla magistratura, delle quali ogni magistrato all'atto di assumere il ministero deve giurare l'osservanza), di elegante fattura, è stato redatto nella terza decade del secolo XVI, sotto il ducato di Andrea Gritti, essendo in carica Antonio Barbaro e Marcantonio Querini; dopo la rubrica per materie, il testo della carta 1 è collocato in una cornice azzurra e oro adorna di fregi floreali; in alto il S. Marco in oro in forma di leone passante tenente il libro chiuso, in basso gli stemmi del doge, cimato del corno ducale, e degli ufficiali, sul lato destro l'immagine di un santo con una spiga in mano, forse S. Brizio, sul lato sinistro lo stemma di Ag(ostino) F(erro?); sulla carta di fronte sotto il titolo del volume adorno di fregi e di un mazzo di spighe, lo stemma e, su rasura, il monogramma di A. Molin. Il capitolare, che porta leggi dal 1233, è probabilmente copia di altro già in lingua volgare, di molto posteriore all'istituzione dell'ufficio.

Gli officiali al formento (frumento), due in Rialto e due a S. Marco, sono infatti di origine antichissima; con competenze amplissime in materia di annona fino alla metà del Trecento, sono poi affiancati nel 1349 dal collegio alle biave e nel 1365 dagli omonimi provveditori; ad essi rimane così solo l'amministrazione dei fondaci della farina a S. Marco e Rialto e il controllo, insieme ai provveditori, sulle arti dei «biavaroli», «fontegheri», «burchieri» (trasportano il grano in barca), «fruttaroli», «pistori» (fornai), «lasagneri» e «scaleteri» (producono e vendono biscotti e dolci al forno).

Dopo l'istituzione dei provveditori, al collegio resterà il potere decisionale (sempre secondo le direttive del Senato e, nel solo Cinquecento, anche del Consiglio di dieci) e l'attività normativa e giudiziaria di appello interno. I tre provveditori rappresentano l'organo esecutivo, mentre i due sopraprovveditori, eletti dal 1526, quello di controllo, anche contabile, sugli officiali al formento. Ad essi spetta tutta la materia relativa all'approvvigionamento, alla polizia (controllo del contrabbando, con giurisdizione e inquisizione) e l'incanto dei dazi. Gestiscono inoltre i forni e i mulini pubblici, conseguentemente anche le biade a prezzi calmierati e l'approvvigionamento di pan biscotto per la marina militare, l'esercito e per i territori che ne abbisognino. La Camera del frumento, analogamente a quella del sal (vedi scheda n. 41), ha funzioni di banca pubblica e amministra anche i depositi dei privati. Tutti questi uffici terminano con la caduta della Repubblica di Venezia nel 1797. [a.s.]

26 1370 ago. 22, Siena

Il Consiglio generale delibera di reperire 25.000 fiorini d'oro per far fronte alle spese di approvvigionamento del grano necessario alla comunità.

Archivio di Stato di Siena, *Consiglio generale*, vol. 180.

In quell'anno «la carestia era grande in Siena e per lo paese d'ogni cosa da vivare: el grano valea soldi 28 lo staio, in quello di Firenze valeva lire 4 lo staio. E quelli de' Biado di Siena mandoro uno bando che chi volesse recare grano in Siena, venda ciò che vuole e andò a soldi 52 lo staio [...]. Una presta si pose in Siena a balzi, ché così fu deliberato nel conseglio, di 25^{m} fiorini d'oro».

La carestia era un male ricorrente tanto che, nel giugno 1374, il Consiglio generale (vedi scheda n. 29) conferirà maggiore autorità agli Ufficiali del biado per far fronte ad un'ulteriore emergenza (AS Siena, *Consiglio generale* vol. 184, c. 39). [p.s.m.]

27 1379 mar. 20, Ascoli

Riunito il Consiglio maggiore e generale dei Duecento e dei 48 Saggi del Consiglio d'ordine, gli Anziani del comune di Ascoli, in accordo con il collaterale e vicario del podestà e con tutti i consiglieri, considerando lo stato di urgente necessità di grano della città e la mancanza del denaro per pagare il frumento già acquistato e da acquistare nel Regno «pro habundantia et ubertate habenda in dicta civitate omnium victualium et maxime gravi caristia vitanda», eleggono Emidio di Domenico di Mariano, ascolano, sindaco e procuratore, con l'incarico di recarsi ad Aquila per ottenere un mutuo di 2000 fiorini d'oro, sotto garanzia dei beni stessi della città e dei cittadini.

Archivio di Stato di Ascoli Piceno, *Archivio storico del comune, Archivio segreto anzianale, Pergamene*, T.III.6.

Nel corso del Trecento si intensifica e si manifesta in tutte le sue conseguenze l'endemica carenza di frumento patita dalla città di Ascoli, dovuta sia alla natura montuosa e boscosa del suo territorio, sia al

forte frazionamento della proprietà terriera, testimoniato già dal catasto del 1381, ed aggravata dalla inadeguatezza delle tecniche agricole che non consentivano uno sfruttamento intensivo e razionale delle limitate risorse naturali.

Nella seconda metà del secolo la situazione fu ulteriormente compromessa dagli effetti della violenta epidemia di peste del 1347-48, che causò spopolamento delle campagne, abbandono delle colture, siccità e conseguente carestia, la cui incombente minaccia rimase costante anche nei secoli seguenti.

Unico rimedio a tale critica situazione era il ricorso continuo all'acquisto di grano forestiero, attinto soprattutto dall'Abruzzo e dalle Puglie, cioè dalle tradizionali riserve cerealicole meridionali a connotazione fortemente commerciale.

La soluzione di tali problemi era oggetto di preoccupazione viva e continua per gli organi del potere comunale di Ascoli, ognuno dei quali era investito di specifici compiti volti al primario obiettivo di provvedere ad un sufficiente approvvigionamento di grano e soddisfare le esigenze vitali della cittadinanza.

Gli statuti civici del 1377, oltre a prevedere l'elezione di un «officiale forestiero de lo blado» da parte del Consiglio generale per sovrintendere ai rifornimenti alimentari (di cui tuttavia non si trova menzione negli atti comunali pervenuti), stabilivano che lo stesso Consiglio si riunisse ogni anno «per l'habundantia del grano».

Così, nelle deliberazioni consiliari anche dei secoli seguenti la «provisio granaria» figura regolarmente al primo posto, come pure ricorre ripetutamente il divieto assoluto per chiunque di trasportare grano fuori della città, mentre ne viene favorito ed agevolato in ogni modo l'afflusso anche con esenzioni da gabelle ed immunità riservate ai venditori forestieri.

Di specifica competenza degli Anziani era provvedere all'acquisto annuale di 4000 some di grano in Puglia – per lo più a Vasto e a Manfredonia – su delibera del Consiglio, utilizzando i denari del comune e gli introiti delle gabelle.

In situazioni di particolare emergenza – come quella rispecchiata dalla presente delibera, in cui a distanza di appena un mese si torna ad approvare, ribadendola più energicamente, una decisione della medesima assemblea che nel solo 1379 deliberò ben sette volte su tale oggetto – gli Anziani, pressati dalla necessità di acquistare una maggiore quantità di grano, erano costretti a contrarre ingenti mutui con città dell'Abruzzo, soprattutto con L'Aquila. A causa delle disponibilità finanziarie comunali sempre più inadeguate al crescente fabbisogno di approvvigionamento alimentare, tale ricorso a prestiti esterni, nonché ad ulteriori sovvenzioni da parte di altri comuni della Marca pontificia, da intervento straordinario divenne sempre più prassi abituale del governo comunale. [c.c.]

28 — 1361 set. 24, Perugia

Marino di Marcuzio di porta S. Pietro, sindaco e procuratore del comune di Perugia, fa fede che Pietro di Bonuzio, sindaco del castello di Sarteano, ha venduto nella piazza del comune di Perugia 200 corbelli di grano proveniente da Sarteano, come stabilito nei patti.

Archivio di Stato di Siena, *Diplomatico Domenico Bandini*, 1361 settembre 24.

La necessità, a volte contingente, di tenere rapporti di buon vicinato è documentata da scambi di grano fra Sarteano e Perugia; forse non è casuale che uno dei contraenti sia la città umbra, se si considera che dalla stessa veniva importato il pesce per il fabbisogno dello Stato senese. Un'ulteriore vendita di grano è documentata tre anni più tardi, a conferma, probabilmente, di un rapporto economico ricorrente instaurato dalle due comunità (A.S. Siena, *Diplomatico Domenico Bandini*, 1364 sett. 27).

La pergamena, già appartenente al comune di Sarteano, è confluita in seguito a vicende storiche complesse nell'archivio della famiglia Fraticelli e successivamente in quello della famiglia Bandini di Sarteano che ha donato le proprie carte all'Archivio di Stato di Siena negli anni '70 di questo secolo. [p.t.]

29 — 1257 lug. 31, Siena

In previsione di una carestia il Consiglio generale di Siena delibera di inviare due ambasciatori a Manfredi, reggente di Puglia e di Sicilia, perché rifornisca la città di grano e di biado.

Archivio di Stato di Siena, *Consiglio generale*, vol. 6.

La rigidità in materia annonaria era giustificata e giustificabile anche a causa delle continue carestie. Tra l'altro il documento attesta i rapporti tra Siena ghibellina e Manfredi, al quale la città si ritenne in diritto di richiedere l'approvvigionamento di granaglie.

La magistratura competente è il Consiglio generale, organo legislativo del comune composto da un numero variabile di cittadini che deliberava sulla cosa pubblica. Attivo a partire dalle origini del comune fu progressivamente esautorato da magistrature più ristrette, quali il Concistoro e la Balìa. Con la riforma medicea (1561) e poi con l'avvento dei Lorena (1737), le sue mansioni furono ulteriormente limitate. Fu soppresso da Napoleone. [m.a.c.]

30 — 1380 mar. 17, Napoli

Giovanna, Regina di Sicilia, considerando «specialis benevolentie zelum et sincere devotionis affectum pro preteritis temporibus et usque ad presentia tempora... per homines civitatis Excoli dilectos devotos nostros», da disposizione al portulano e procuratore della provincia di Puglia di concedere agli ascolani di trarre da quel territorio 2000 salme di grano per l'approvvigionamento della città che «penuriam victualium patitur», e di accordarne il pagamento ad un prezzo inferiore a quello corrente «ut dicti homines gratitudinem nostram erga eos in hac parte cognoscant... quod eis de nostra liberalitate specialis affectus existat et digna consideratio nos invitet», a condizione che tale frumento sia trasportato, per mare, dal Regno, per soddisfare esclusivamente le esigenze dei cittadini ascolani, e non sia assolutamente destinato ad altri.

Archivio di Stato di Ascoli Piceno, *Archivio storico del comune, Archivio segreto anzianale, Pergamene*, K.III.1.

Fin dagli albori della sua autonomia, la vita politica ed economica di Ascoli fu condizionata e caratterizzata dalla sua particolare posizione di terra di frontiera, situata proprio al confine col Regno di Napoli, che fu quindi, necessariamente, interlocutore costante e riferimento obbligato del comune ascolano. Tra il '300 ed il '600 innumerevoli furono i privilegi e le concessioni da parte dei sovrani napoletani rivolte alla libertà di commercio, di pascolo e di trasporto di frumento o di altri generi di prima necessità, alle esenzioni da dazi e gabelle, alla protezione da molestie e rappresaglie, e accompagnate sempre da attestazioni di stima e di riconoscimento per la devozione e la sincerità di cui Ascoli dava prova.

Emerge con forte evidenza, dal documento, come soprattutto in materia di approvvigionamento alimentare, si attuasse una politica di piena disponibilità da parte dei sovrani del Regno nei confronti di Ascoli, definita «fidelis», e quanto vivo fosse il loro interesse a mantenere buoni i rapporti con essa, soddisfacendo, «pro conservatione fidei et devotionis eorum», le continue richieste di frumento.

Ascoli, oppressa costantemente dall'insufficienza delle colture e dei raccolti, riceveva dal Regno l'apporto più considerevole e continuo di grano; ed i re di Sicilia riservarono un trattamento di favore agli ascolani, dato il rigido sistema protezionista cui era solitamente improntata la politica economica del loro stato.

I documenti attestano che i successori di Giovanna nel corso dei due secoli seguenti mantennero la stessa posizione nei confronti di Ascoli, il cui rapporto privilegiato si faceva sempre più saldo anche per i consistenti aiuti da essa forniti in tempo di guerra e per la baronia di alcune località frattanto acquisita nel Regno. Significativa al proposito la condotta tenuta da Ferdinando II, che nel 1465 – soltanto cinque anni dopo aver dato ordine assoluto che neppure un chicco di grano fosse esportato dal Regno «né per mare né per terra da persona del mundo» – poiché si pativa «penuria di victovaglie», derogò a tale ordine e accordò agli Ascolani per i loro «merita et servitia» di fruire del consueto approvvigionamento. [c.c.-l.c.]

31 1302 giu. 21, Siena

Durante una grave carestia, quindicimila poveri supplicano i Nove governatori della città di Siena affinché provvedano a fornire loro elemosine sufficienti a non morire di fame. Il Consiglio generale delibera che il governo conduca un'inchiesta presso l'Ospedale S. Maria della Scala e la Casa della misericordia per stabilire se e in quale misura si possa soddisfare la richiesta.

Archivio di Stato di Siena, *Consiglio generale*, vol. 61.

Nonostante le attenzioni, e forse anche l'oculata amministrazione dei governanti, la carestia era spesso incombente. Nella fattispecie i Nove, espressione della ricca mercanzia al potere, prima di «dare» non trovarono di meglio che istituire una commissione d'inchiesta per accertare la reale situazione e vedere se eventualmente «posset transire quod non fieret modo dicta elemosina».

La Casa di S. Maria della misericordia fu sede di una confraternita di oblati ed oblate che svolse attività assistenziale in Siena nei secc. XIII-XIV. [m.a.c.]

32 1318, Siena

Disposizione statutaria con cui si dà l'incarico a un frate dell'Ospedale di S. Maria della Scala di Siena di distribuire, dietro indicazione del rettore, ai «poveri vergognosi» e ad alcune famiglie e persone particolari l'elemosina settimanale di «pani interi» (rubrica LII). Si statuisce inoltre, che il «pellegriniere» debba distribuire ai mendicanti il «pane rotto» e gli avanzi delle mense dei frati, delle suore e degli infermi (rubrica LIII).

Archivio di Stato di Siena, *Ospedale S. Maria della Scala*, reg. 2.

L'Ospedale S. Maria della Scala, istituto di beneficenza e ausilio per bisognosi, pellegrini e ammalati, attivo dalla fine del XII secolo, affiancò il governo di Siena nello svolgimento di vaste mansioni assistenziali usufruendo di un cospicuo patrimonio accumulato attraverso lasciti e oblazioni da parte di privati cittadini. Si avvalse inoltre dell'operato di numerosi «luoghi pii» ad esso sottomessi sia in città che nel contado. Mantiene tuttora la stessa denominazione, nonostante le trasformazioni istituzionali intercorse in epoca moderna e contemporanea. Nel Medioevo era compresa fra i compiti di questo ente anche la distribuzione a varie categorie di poveri delle elemosine di «pani interi» e «pani rotti» di cui si occupava il «pellegriniere», colui che in un luogo pio aveva cura dei pellegrini. La sottile distinzione nei tipi di pane si riduceva ad evidenziare il tipo di povertà degli aventi diritto: il «pane intero» toccava ai «poveri vergognosi», nobili decaduti ai quali era concesso un trattamento di favore rispetto agli altri poveri, quello «rotto» – unitamente agli avanzi delle mense dei frati e dei malati – spettava ai mendicanti. Tali notizie si ricavano dallo statuto in esame che contiene anche le disposizioni alimentari per i degenti.

Lo statuto è un testo volgarizzato composto da due registri, di cui il primo contiene le disposizioni statutarie del 1318 con rubrica e addizioni fino al 1379; il secondo è la trasposizione in volgare dello statuto del 1305. [e.j.]

33 Sec. XV, Siena

Elargizione di grano da parte dell'Ospedale S. Maria della Scala: un frate dell'istituto, in veste nera, presiede alla consegna di un sacco di grano ad un religioso rappresentante di un «luogo pio» soggetto all'ospedale.

Archivio di Stato di Siena, *Tavoletta dipinta dell'Ospedale*, n. 96.

La tavoletta dipinta – attribuita alla bottega di Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta – proviene dall'archivio dell'Ospedale S. Maria della Scala di Siena. Le due figure sulla destra sono due inservienti: uno di essi è un famiglio del S. Maria della Scala, come mostra la veste grigia che indossa.

L'offerta di grano attesta i rapporti esistenti tra l'ospedale e i molti «luoghi pii» e ospedaletti, che si assoggettarono al potente istituto senese, dal quale ottennero protezione e i necessari mezzi di sussistenza. Il patto di dipendenza prevedeva, in particolare, che l'ospedale di Siena fornisse in perpetuo ai «luoghi pii» sottomessi quantità stabilite di generi di prima necessità, quali grano, olio, vino, cera ed anche denari.

I «luoghi pii» costituivano pertanto una rete capillare per l'assistenza, nel contado, a pellegrini, ammalati e bisognosi.

Per le notizie sull'Ospedale S. Maria della Scala vedi scheda n. 32. [m.a.c.]

34 1298, Prato

«Liber bladi terre Prati et districtus». Censimento delle disponibilità annonarie della città e del contado e del comune di Prato.

Sezione di Archivio di Stato di Prato, *Comune*, vol. 2863.

Nel XIII secolo il libero comune di Prato, al pari di altri comuni medievali, affronta il problema dell'approvvigionamento alimentare da un lato attraverso la progressiva estensione del controllo sul contado (che si manifesta anche nelle ripetute proibizioni di esportazione di grano e cereali verso altre città), dall'altro attraverso vari interventi di contenimento del prezzo del pane e di regolamentazione della vendita delle granaglie.

In questa prospettiva, la conoscenza della reale disponibilità di grano e biade sia in città che nel contado e del numero delle bocche da sfamare, appariva indispensabile per attivare un'efficace politica annonaria. Alcuni comuni procedettero così a dei veri e propri «censimenti», di cui peraltro rimangono rarissime tracce documentarie. Quelli effettuati dal comune di Prato nel 1298 e nel 1339, documentati in modo pressoché completo in questi quaderni, rivestono pertanto un particolare interesse, poiché permettono di indagare il rapporto fra situazione alimentare e consistenza demografica.

Il primo censimento venne effettuato in un anno in cui il problema alimentare apparve molto acuto, come dimostrano i provvedimenti deliberati il 29 gennaio 1299. In quell'occasione, gli Otto, il Gonfaloniere e i Dodici ordinano che vengano eletti per due mesi quattro «buonuomini» che «habeant plenum, generale et merum arbitrium et potestatem stantiandi, ordinandi et providendi omni modo et via quibus eis videbitur, ad hoc ut habeatur copiam in terris Prati et eius districtus frumenti».

La rilevazione del 1298 appare fatta da due ufficiali ed un notaio appositamente eletti i quali registravano, in quaderni diversi a seconda delle porte e delle ville in cui erano divise la città e il contado, le dichiarazioni dei singoli. Ogni quaderno contiene l'elencazione dettagliata dei fuochi, il numero delle bocche per fuoco e le relative scorte di annona. Coloro che non possedevano niente venivano elencati a parte oppure inseriti nell'elenco generale con l'annotazione «nichil habet». [d.t.]

35 1339, Prato

Censimento delle disponibilità annonarie della città e del contado di Prato.

Sezione di Archivio di Stato di Prato, *Comune*, vol. 2870.

Si tratta del secondo censimento (dopo quello del 1298 per cui cfr. scheda 34) effettuato dal comune di Prato sul proprio territorio. In questo caso, la documentazione pervenutaci è molto più completa e comprende praticamente tutta la città e il distretto. Per ogni porta e villa vengono registrati i fuochi, le bocche, la farina e i cereali posseduti, nonché le quantità di grano prelevate dalla «canova» del comune. Da questi dati emerge una disponibilità di granaglie di circa 110 staia pro-capite in città e 7 staia pro-capite nel contado.

Questa rilevazione viene effettuata anch'essa in

un momento in cui, ad una situazione politica tormentata che vede la crescente ingerenza di Firenze negli ordinamenti interni del comune pratese – anche attraverso la figura del «vicario regio» rappresentante il duca Carlo di Calabria (in realtà sempre un fiorentino) –, fa riscontro una situazione di crisi economica e alimentare, conseguenza anche delle devastazioni compiute nel contado dalle fazioni in lotta.

Il 1° gennaio 1339, al tempo di Acciaiuolo di Niccolò Acciaiuoli vicario regio, il Consiglio degli Otto deliberava che venissero eletti, per quell'anno, nove «offitiales ad scribendum granum et farinam ad soprascriptas portas». [d.t.]

36 1412 ago.-set., Lucca

Censimento del grano, miglio, fave ed altre biade esistenti nei comuni di S. Pietro, S. Casciano e S. Ivo.

Archivio di Stato di Lucca, *Governo Guinigi*, vol. 34.

Su commissione del Consiglio *magnifici domini lucani*, il 31 agosto «fuit incepta perquisitionis dictorum grani et milei et bladi»; il censimento fu eseguito «cum diligentia maxima» in base a dichiarazioni giurate corporalmente e venne ultimato il 2 settembre di quello stesso anno. Nella descrizione si indicano, accanto al nome del capo famiglia, il numero delle bocche, il nome di ciascun componente e gli anni di ciascun figlio, oltre alla quantità e qualità delle biade possedute. [m.b.]

37 1407 apr. 1, Siena

Elezione di una balìa di sei cittadini affinché provvedano alla realizzazione di una piazza, nei pressi del Campo, da adibire alla vendita di grano, biado, legumi e pollame. La stessa balìa ha la competenza di far piantare alberi fruttiferi, soprattutto ulivi, in città e nel contado e di curare la manutenzione di fiumi, fossati e canali per l'irrigazione delle zone verdi.

Archivio di Stato di Siena, *Consiglio generale*, vol. 203.

Nel Quattrocento Siena afferma orgogliosamente il carattere popolare del proprio governo ancora capace di grandi investimenti pubblici.

La città tutela i suoi enti assistenziali e culturali (Ospedale, Studio, ecc.) e dà manifestazioni di magnificenza con notevoli, costosi interventi artistici e urbanistici non tralasciando di curare l'approvvigionamento e la salute pubblica.

La Balìa, attiva a partire dal secolo XIII, fu in origine una commissione di cittadini incaricata – in via straordinaria – di trattare con potere esecutivo affari particolari. Intorno alla metà del secolo XV divenne una magistratura permanente, con spiccata autorità politica, che si affiancò al Concistoro fino a limitarne i poteri. Durante il periodo mediceo (1561-1737) svolse funzioni di governo su materie esulanti l'ordinaria amministrazione; le sue competenze vennero poi notevolmente ristrette con l'avvento degli Asburgo-Lorena e Pietro Leopoldo soppresse l'ufficio nel 1786. [p.t.]

38 [1318]

Rappresentazione dei pozzi di sale posseduti dal comune di Parma nel territorio di Salsomaggiore, Salsominore e Tabiano.

Archivio di Stato di Parma, *Pergamene miniate.*

È la riproduzione su pergamena di un dipinto che si trovava sulla parete del palazzo municipale, il quale, come tutti i palazzi civici di quel tempo, doveva essere riccamente decorato con affreschi. Purtroppo da tempo quelle pitture sono scomparse senza lasciare traccia, per cui si comprende il carattere eccezionale – finora non completamente valorizzato dagli storici locali, peraltro – di questa «riproduzione» su pergamena che permette di conoscere lo stile e la tipologia di almeno una parte della decorazione ad affresco che, come in tutti gli altri palazzi comunali in cui è rimasta (Padova con quello astrologico e dei lavori dell'uomo; Mantova, con scene di battaglia), doveva ornare le pareti con temi laici per celebrare eventi, personaggi e fatti significativi della vita cittadina.

La scritta che regge il Torello, colto in una posizione accovacciata dalla quale sembra rizzarsi in piedi, dice infatti: «Isti putei quorum imago in presenti pariete depicta est obtenti sunt per sententiam lattam contra marchiones de Sypiono in favorem magnifici et gloriosi populi civitatis Parmae».

Lo stemma del comune di Parma si presenta, nel Medioevo, nella duplice rappresentazione: la croce azzurra in campo oro su di uno scudo ed il «torello rampante», cioè la figura di un giovane toro alzato sulle zampe posteriori, omaggio tributato al podestà Torella da Strada, di origine pavese, che resse l'ufficio nel 1221 e iniziò la costruzione del palazzo comunale facendovi porre in pietra il proprio stemma come era uso. Su una colonna in piazza Grande (l'attuale piazza Garibaldi) venne eretta una statua al Torello, che in una festa annuale, che portava il suo nome, nei secoli dal XIII al XV, veniva rivestito di stoffa, mentre un gran pranzo nella sala del consiglio solennizzava la *libertas* comunale con la partecipazione dei consiglieri e dei rappresentanti delle corporazioni delle arti.

La figura del Torello, confrontando le varie rappresentazioni superstiti, sembra in origine procedere sulle quattro zampe, poi accovacciarsi e solo lentamente e più tardi rizzarsi sulle quattro zampe, aggressivo e scalciante in aria. In un sigillo usato dopo la vittoria su Federico II (1248), il Torello affianca anche la Madonna regina, in trono.

I pozzi dai quali si estraeva fango ricco di sale minerale, proveniente dalle sedimentazioni di età geologiche nelle quali il mare, poi scacciato, occupava l'intera pianura padana, erano una grande ricchezza per il medioevo e si trovavano nei territori di Salsomaggiore, Salsominore, Tabiano e Scipione. Dai pozzi si traeva con secchi il fango limaccioso che veniva depurato e fatto bollire per raccogliere il sale così purificato. Sfruttati sin da prima del Mille i pozzi erano stati concessi a enti ecclesiastici, feudatari e privati. Tra i feudatari ebbero ben presto il sopravvento i Pallavicino. Il comune allorché si sentì forte cercò di acquisire questa industria sia comperando da conventi e privati, sia requisendo pozzi, sia aprendone dei nuovi.

La pergamena riproduce ciascun pozzo con il suo nome. Nonostante la produzione in proprio del sale (il predominio nella zona era conteso oltre che dai Pallavicino, anche dal comune di Piacenza) ci si doveva rifornire anche dall'Adriatico con burchi che risalivano il Po o carri che percorrevano la via Emilia. Il controllo dei pozzi di sale era molto importante, e l'episodio rappresentato dalla pergamena celebra la lotta che dovette sostenere il comune. [m.d.a.]

39 1203 nov. 14, Siena

Bartolomeo di Rinaldino, podestà di Siena, il conte Ildibrandino Aldobrandeschi e una compagnia commerciale composta da otto cittadini senesi stipulano un accordo per la gestione delle dogane del sale di Grosseto e di Siena. Sia le spese che i guadagni saranno ripartiti equamente fra i tre contraenti.

Archivio di Stato di Siena, *Diplomatico, Riformagioni*, 1203 novembre 14.

Al lettore moderno forse potrà sembrare eccessiva l'importanza che, in epoca medievale, si attribuiva allo sfruttamento e commercio del sale.

Ma questo era un bene di prima necessità in quanto indispensabile per la conservazione delle carni. Il suo approvvigionamento fu dunque una delle incombenze del potere centrale, come ci attestano anche le svariate petizioni per la «limosina del sale» rivolte ai governanti da comunità, luoghi pii e privati fino all'età moderna.

Questo documento è uno dei più antichi in materia e fa riferimento all'accordo intercorso fra Siena e i potenti vicini Aldobrandeschi per la gestione delle dogane del sale. È sintomatico che nell'accordo entrasse una compagnia commerciale di otto

cittadini senesi, testimonianza di una già attiva imprenditorialità.

Fin dal XIII secolo è documentata l'esistenza di un ufficio denominato Dogana del sale, che gestiva la vendita del sale ai cittadini senesi e alle comunità soggette. Successivamente divenne banca e monopolio con il nome di Monte e Sale; con i proventi derivanti dalla vendita del sale veniva garantito il debito pubblico. Agli inizi del Cinquecento alla Dogana del sale fu unito l'ufficio della Grascia. Pietro Leopoldo abolì la Dogana del sale e della grascia e ne passò le competenze alla Dogana e alla Depositeria. [p.s.m.]

40 1432 feb. 4, Perugia

Il consiglio dei priori e dei camerlenghi delle arti, avendo riscontrato che la città di Perugia con il suo contado «iam ad maximam salis penuriam deducta est, quo sine, vita hominum male nutritur», decide di nominare tre ufficiali ai quali affidare l'incarico dell'approvvigionamento del sale e della costruzione di un deposito pubblico (canova) per la sua conservazione. Viene stabilito uno stanziamento straordinario di mille fiorini d'oro da prelevare dagli introiti del sussidio focolare dell'esercizio dell'anno successivo o di quello corrente, qualora la costruzione del deposito venisse realizzata in tempi brevi.

Archivio di Stato di Perugia, *Comune, Consigli e riformanze*, vol. 69.

L'attenzione riservata dal comune all'approvvigionamento del sale e alla gestione della gabella che gravava sulla vendita del sale stesso, è comprovata dalla redazione di un *corpus* statuario del 1389 che raccoglie in modo organico le disposizioni sull'appalto della relativa comunanza e sulle modalità che ne regolavano la concessione. [s.b.]

41 1416, Venezia

Capitolare degli officiali super sale maris.

Archivio di Stato di Venezia, *Provveditori al sal*, b. 2, *Capitolare degli officiali sopra lo Rialto e degli officiales super sale maris.*

Il codice è composto dai capitolari (vedi scheda n. 25), solo in un secondo momento legati insieme, di due diverse magistrature, gli officiali soprastanti Rialto e gli officiali sopra il sal da mar; benché le prime leggi trascritte risalgano alla seconda metà del secolo XIV, la formula del giuramento e i primi capitoli sono probabilmente anteriori di un secolo.

Anticamente sembra esistessero dei camerlenghi e dei visdomini al sal. Nel secolo XIII è ormai ben attestato a Venezia l'ufficio dei salinieri di Chioggia, coadiuvati da 10 notabili chioggiotti, detti salineri *de foris* (il monopolio del sale di Chioggia risale al 1184, quello da mar al 1283).

Essendo essi insufficienti come magistratura specifica, dopo il calo della produzione chioggiotta, la crescita dell'area da rifornire e di quella di importazione, vengono istituiti nella seconda metà del Duecento gli officiali sopra il sal da mar, inizialmente come una divisione amministrativa degli officiali soprastanti Rialto.

A loro spetta il controllo della produzione, l'importazione, l'esportazione, il deposito, la distribuzione, la registrazione e la riscossione dell'imposta, nonché la repressione del contrabbando, con giurisdizione civile e penale, per il sale proveniente dal mare e da Pirano via mare (mentre agli officiali alle rason nove spetterà quello proveniente da Chioggia, da terra fino a Verona e da Pirano via terra); dal 1283 avranno anche competenza specifica, in materia, sulla navigazione.

La fissazione del prezzo spetta invece ad un collegio di varia composizione; dal 1383 esiste un apposito collegio deputato sopra le cose dei sali.

Nel 1428 le competenze degli officiali di Rialto, del sal da mar e delle rason nove in materia di sale da terra e da mar e, dal 1454, anche delle rason vecchie, in entrata e in uscita, confluiscono al nuovo ufficio dei provveditori al sal. Essi sono inoltre obbligati a ispezionare periodicamente le camere di Terraferma, Dalmazia e Albania, per il controllo del movimento del sale e la revisione contabile; hanno cassa propria per la gestione dei proventi della tassa sul sale – proventi che servono per finanziare i lavori di edilizia pubblica, dei lidi e dei lazzaretti in periodi di peste; per ciò gestiscono anche un'ulteriore imposta sul vino importato dalle Marche.

Questa camera del sal, divenuta, analogamente a quella del frumento (vedi scheda n. 25), una vera banca pubblica, provvede alla gestione del debito pubblico ammortandolo coi proventi del deposito pubblico del sal e degli investimenti del deposito, volontario o forzoso, dei capitali privati; finanzia inoltre la politica annonaria con l'acquisto e la distribuzione di pane calmierato alla popolazione e alla flotta.

L'ufficio dei provveditori al sal viene soppresso alla caduta della Repubblica di Venezia. [a.s.]

42 1397 giu. 23, Treviso

Registro in cui venivano annotati gli ingressi in città, per la Porta S. Tommaso, delle biade e dei legumi provenienti dal contado.

Archivio di Stato di Treviso, *Comune, Biave*, b. 1514, reg. 1.

Vigeva, alla fine del Trecento, l'obbligo – imposto in via generale dalle «terminazioni» del Senato di Venezia e tradotto in specifiche norme immediatamente cogenti dai consigli di governo locali (sull'attività dei quali vigilava il podestà, patrizio veneziano nominato dalla Dominante) – di registrare, a fini annonari e fiscali, la qualità e la quantità delle derrate alimentari provenienti dalle campagne e introdotte nel capoluogo della podesteria. L'uso era assai probabilmente più antico, risalendo quasi sicuramente alla prima età comunale.

L'analisi, sotto il profilo economico, dell'attività di governo nel territorio trevigiano da parte dei diversi regimi succedutisi nel corso del secolo XIV, consente di rilevare un elemento fondamentale comune: la costante preoccupazione di disporre di quantità di grano sufficienti a soddisfare la domanda interna. Le carestie, le ricorrenti epidemie, soprattutto a partire dal 1348, le continue guerre, con le inevitabili conseguenze negative per la produzione dei cereali, rendevano sempre presente e attuale la minaccia della fame. La volontà e la capacità dei governanti di risolvere il problema dell'approvvigionamento di cereali non erano solo una manifestazione di previdenza e di saggezza amministrativa, ma rappresentavano il requisito necessario ed indispensabile per ottenere e dirigere il consenso popolare. Per conseguire questo risultato, le autorità cittadine, fin dai primi decenni del secolo, misero in atto una politica di rigido controllo sulla produzione, conservazione e commercializzazione dei grani. Risale al 1315 l'istituzione di un organo di controllo che sarebbe stato ereditato successivamente, conservando le stesse caratteristiche e funzioni, dalla podesteria trevigiana durante l'intero corso della dominazione veneziana: ogni anno, dopo la mietitura, apposite commissioni di ufficiali si recavano in ogni villaggio del distretto e della Podesteria medesima, per accertare e registrare le quantità di grano, sia vecchio che nuovo, esistente in ogni abitazione ed ordinavano ai detentori di conservarlo e di non venderlo ad alcuno senza un esplicito permesso del podestà. In caso di bisogno, se il podestà l'avesse richiesto, ogni famiglia del contado avrebbe dovuto portare in città tutto il grano per l'ammasso, trattenendo solo quello necessario al consumo ed alla semina. Questa complessa operazione richiedeva un non facile lavoro di censimento sia dei nuclei familiari, sia delle risorse disponibili e rendeva necessario acquistare in tempo utile il grano mancante anche sul mercato veneziano. Contemporaneamente furono emanate leggi di carattere repressivo per scoraggiare o ridurre i frequenti fenomeni di accaparramento illegale e di contrabbando.

Per la conservazione di notevoli quantità di cereali – da vendersi a prezzo imposto nei momenti di bisogno – venne istituito nel 1317 il fondaco alle biade, e per i proprietari che possedessero fondi agricoli in località diverse da quella in cui abitavano, venne prescritto il rilascio di un'apposita autorizzazione, la «bolletta», per poter esportare la quota di produzione agricola loro spettante in base al con-

tratto. Era una norma alla quale non sfuggivano né i monasteri, né i cittadini trevigiani o veneziani (che per consuetudine antica avevano il diritto di portare a Venezia la rendita dei loro fondi), né gli abitanti del distretto e neppure le potenti famiglie feudali, come i conti di Collalto per le terre che possedevano fuori del feudo. Nei momenti in cui la crisi delle campagne si fece più acuta, furono presi provvedimenti legislativi atti a garantire una maggior produzione di derrate alimentari: controllo e chiusura dei mercati cerealicoli minori del distretto trevigiano, esenzioni fiscali quinquennali per chi veniva ad abitare nel territorio di Treviso, messa a coltura di nuove aree, soprattutto per la produzione di frumento, che avrebbe potuto essere liberamente venduto sul mercato di Venezia, in deroga alle norme vigenti. La sottomissione di Treviso a Venezia accelerò il processo già da tempo in atto, di «conquista» del contado trevigiano: il mercato della terra conobbe un processo di espropriazione più accentuato. I veneziani furono in un certo senso incoraggiati dall'allenamento della restrittiva legislazione veneziana del secolo precedente per gli investimenti fondiari fuori del Dogado; ora essi a Treviso erano considerati come «non forestieri» e potevano perciò acquistare proprietà terriere senza obbligo di seguire le particolari procedure riservate invece agli stranieri. Le conseguenze non si fecero attendere. Il mercato della terra fu sottoposto ad una notevole pressione di vendite, che fu causa di abusi e di confusione, tanto che nel 1343 il doge Andrea Dandolo fu costretto ad emanare una normativa piuttosto rigida, nota con il nome di «vendite ad stridas», per porre ordine al mercato delle compravendite di beni immobili. Un ulteriore segno dei cambiamenti in atto proviene dall'analisi dei contratti agrari: si nota un progressivo abbandono dei contratti di livello e l'affermazione di contratti a breve termine (i più diffusi sono quelli a cinque anni), nei quali si riscontrano sempre più spesso particolari patti, attraverso i quali il proprietario impone al conduttore di privilegiare i due prodotti maggiormente richiesti dal mercato: il frumento ed il vino. Verso la fine del secolo, la percentuale media del frumento prodotto nella podesteria di Treviso portato in città ai proprietari si aggirò attorno al 45,5% sul totale della raccolta: una quantità rilevante, sulla quale le autorità non potevano certamente non esercitare un'attenta vigilanza, sia ai fini fiscali, sia per un'oculata politica annonaria. Ne derivò la necessità di registrare non solamente le dichiarazioni dei contadini agli ufficiali del comune, ma anche di controllare il grano che entrava in città, con un duplice vantaggio sia per i cittadini, che potevano in qualunque momento giustificarne la provenienza ed evitare l'accusa di contrabbando o di aggiotaggio, sia per le autorità, che così potevano prevenire speculazioni e disporre degli strumenti conoscitivi necessari per indirizzare la politica annonaria del comune. A questo va aggiunto l'obbligo, fatto a tutti i mugnai, di recarsi in città ogni anno, all'inizio del governo del nuovo podestà, per prestare il giuramento circa l'impegno di svolgere la propria attività con onestà e nel rispetto delle leggi in materia di macinatura del grano. Tutte queste precauzioni, tuttavia, non furono sufficienti a garantire l'osservanza delle norme e ad impedire il contrabbando, soprattutto verso Venezia ed i territori di Feltre e di Belluno. Pur attraverso le innovazioni e le variazioni legislative, inevitabilmente intervenute nel corso di circa quattro secoli, il sistema produttivo, annonario e commerciale relativo alle derrate alimentari, rimase sostanzialmente invariato sino alla caduta della Repubblica Veneta. Successivamente, sino all'unità nazionale, fu in vigore, anche in Treviso, la legislazione unitaria del Regno Italico e del Regno Lombardo-Veneto (perdurante quest'ultima, per le Venezie, sino al 1866), attraverso i rispettivi supremi organi di governo in sede locale, ossia la Prefettura del Tagliamento e la Delegazione provinciale. [c.co.-m.v.v.]

43 Sec. XV

Statuti, privilegi, patti, convenzioni e concessioni diverse alle comunità del Contado di Ventimiglia e Valle di Lantosca.

Archivio di Stato di Torino, *Camerale, Statuti capitoli ed ordinamenti*, art. 694, paragrafo 6, reg. 6.

Gli statuti delle comunità della contea di Ventimiglia e della valle di Lantosca sono raccolti in un unico codice redatto nel secolo XV integrato da disposizioni emanate agli inizi del secolo successivo.

Questi territori entrarono a far parte nel 1388, con l'esclusione del comune di Ventimiglia, dei domini sabaudi nell'ambito della spedizione a Nizza condotta da Amedeo VII con l'appoggio della famiglia Grimaldi di Beuil. L'intervento sabaudo si inseriva nel contesto delle lotte fra i pretendenti all'eredità di Giovanna I in Provenza e rispondeva a una politica di espansione regionale mirante a ottenere il controllo delle grandi vie di comunicazione. Nizza infatti era il punto d'arrivo della strada che dal Piemonte conduceva al mare. La condizione giuridica dei singoli comuni fu regolata in base ai patti di dedizione e al grado di autonomia già raggiunto. I comuni, infatti, per tutto il medioevo dipesero dal principe mantenendo particolari condizioni giuridiche, che solo nell'età di Emanuele Filiberto si cercò di uniformare. Nel 1431, le comunità della contea di Ventimiglia e della valle di Lantosca, a conferma delle proprie prerogative autorizzate dal rappresentante ducale nel territorio, raccolsero e pubblicarono gli statuti e i privilegi loro riconosciuti dagli Angioini a partire dal 1289, noché i patti stipulati con i Savoia e le successive riconferme.

Si è scelto di presentare in questa sede tale documento, quale esemplificazione di una tipologia di fonti che può offrire, come è stato evidenziato da Anna Maria Nada Patrone, molteplici chiavi di lettura per la storia dell'alimentazione.

Accanto alle disposizioni annonarie, ricche di informazioni, ma non sempre specchio fedele della realtà quotidiana, altre norme permettono di conoscere gli elementi costitutivi del regime alimentare di un momento o di un periodo. Così, per esempio, quelle concernenti le coltivazioni e l'allevamento, tese ad assicurare alla comunità una certa quantità di determinati prodotti. I calmieri inoltre testimoniano delle gerarchie dei prezzi delle derrate, consentendo pertanto di individuare gli alimenti che più facilmente giungevano sulle tavole delle persone di rango sociale elevato.

Informazioni sugli inquinamenti, sulle sofisticazioni alimentari e sulle patologie animali si possono trarre dalle norme igienico-sanitarie e dalle disposizioni per la macellazione e la vendita delle carni. Un contributo indispensabile è anche offerto dalla regolamentazione relativa al commercio delle derrate, alle fiere e ai mercati, per i quali si arrivava sovente a precisare gli orari di apertura, le modalità di vendita, diritti e doveri di venditori e acquirenti. [p.c.]

44 1407 mag. 4, Taranto

Re Ladislao concede ai cittadini di Taranto di prorogare di quindici giorni la consueta fiera annuale di maggio e di tenerne un'altra di otto giorni nel mese di agosto, con esenzione, per entrambe e per il mercato settimanale del lunedì, dal pagamento dei diritti di fondaco e di dogana.

Archivio di Stato di Lecce, *Pergamene di Taranto, Diplomi sovrani e signorili*, perg. n. 32.

Questo privilegio venne concesso agli abitanti di Taranto dal re Ladislao pochi giorni dopo la celebrazione delle sue nozze con Maria d'Enghien, vedova del principe di Taranto, Raimondello del Balzo Orsini e contessa di Lecce. Alla morte di Raimondello, infatti, Ladislao, approfittando della debolezza di Maria, aveva cercato di conquistare il principato di Taranto, ma le nozze, celebrate il 24 aprile 1407, posero fine alle dure lotte e Ladislao concesse ai tarantini, in sollievo dei danni sofferti per serbarsi fedeli a Maria, questo importante privilegio che li esimeva dal pagamento di qualsiasi diritto di fondaco e di dogana durante le fiere annuali, cosa assai notevole per una città di mare come Taranto. [l.b.]

45 1404, Mantova

Statuti riformati gonzagheschi, libro XII, rubrica 10: «De blado, legumine et farina non extrahendis».

Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*, b. 3037.

Il sistema annonario mantovano fa riferimento a una serie di norme che denunciano la costante preoccupazione, manifestata dalle autorità governative che si sono succedute, di garantire il rifornimento di viveri sia alla città che al territorio. Già nei *libri iurium* di epoca comunale si trovano disposizioni per la regolamentazione dell'approvvigionamento alimentare e della sua distribuzione. Anche negli statuti bonacolsiani dell'inizio del XIV secolo emergono le tendenze generali che il legislatore affronta in materia annonaria: determinazione della quantità di cereali e leguminose prodotte e fabbisogno della popolazione; rifornimento urbano e controllo delle modalità distributive; repressione del contrabbando e controllo del movimento di cereali all'interno del contado. Ugualmente vengono regolamentate le attività molitorie e di pesca. Negli statuti riformati da Francesco Gonzaga nel 1404 le medesime problematiche riemergono costantemente, collegate all'esigenza di assicurare autonomia alimentare alla città e al territorio e scongiurare le conseguenze di eventuali carestie derivanti da calamità naturali o eventi bellici. La rubrica 10 del libro XII vieta espressamente a chiunque di esportare cereali, leguminose e farine dal Mantovano senza apposita licenza rilasciata dalle autorità competenti. [d.f.]

46 1470 dic. 6, Milano

I governatori e deputati sopra gli ordini e provvisioni delle biade comunicano al duca l'apertura della tratta generale a Cremona e ai seguenti prezzi per soma: frumento - soldi 32, frumentata - soldi 23, segala - soldi 16, miglio - soldi 12, legumi - soldi 12. L'incarico temporaneo quale «officiale deputato sopra le tratte» è affidato ad Anselmo da Baggio.

Archivio di Stato di Milano, *Archivio ducale, Carteggio sforzesco*, cart. 897.

Nel periodo relativo al documento in questione il Ducato di Milano poteva non solo provvedere al fabbisogno cerealicolo della propria popolazione, ma poteva anche raccogliere una certa quantità di grani da avviare al mercato internazionale. Questo commercio si sviluppava soprattutto con la Liguria, la Svizzera ed i territori veneziani di Bergamo e Brescia.

L'Ufficio di provvisione delle biade aveva sede nella corte dell'arengo a Milano ed aveva una propria cancelleria composta da due coadiutori e due cancellieri ai quali, nel 1471, furono aggiunti un altro coadiutore e un «rasonatore». Uno dei compiti principali dell'ufficio consisteva nel riscuotere i proventi derivanti dai dazio sul commercio delle biade e dalle condanne e confische inflitte ai contravventori.

Per tratta si intende l'operazione, controllata dal governo ducale, di vendita delle licenze di esportazione e trasporto dei grani. La tratta veniva aperta all'inizio dell'inverno, quando i paesi importatori cominciavano ad avvertire la necessità di incrementare le scorte e veniva chiusa in primavera, quando i prezzi delle derrate cominciavano a salire e le scorte cominciavano ad esaurirsi quasi ovunque. Le tratte potevano essere «generali», quando la facoltà di acquistare licenze di esportazione e trasporto era riconosciuta a chiunque, o «particolari» quando permettevano all'unico compratore della licenza di agire in regime di monopolio. [f.au.].

47 1207 ott. 4, Milano

Gualtiero de Trenno canevario del comune di Milano confessa di aver ricevuto da Albergato, arciprete di S. Maria del Monte, otto lire di terzuoli per riscattare un giumento, tre staia di miglio e sette staia di panico, che Arderico Serlotterio e Anselmo Averlogio preposti all'Ufficio della biada avevano sequestrato agli uomini di Varano, mentre trasportavano quella biada a S. Maria del Monte.

Archivio di Stato di Milano, *Diplomatico, Pergamene per fondi*, cart. n. 133.

Nel documento vengono citati ufficiali operanti in epoca comunale a Milano: il canevario e gli ufficiali delle biade.

Il canevario era l'amministratore delle finanze dello stato e, come tale, rappresentava sempre il comune negli atti in cui questo acquistava, vendeva od affittava beni immobili. La carica sembra dapprima affidata ad una sola persona poi a due o più, fino a quando nel 1211 gli ordinamenti del podestà Guglielmo de Lando fissarono in sei il numero dei canevari.

Gli ufficiali delle biade preposti alla tassa sui grani e alla sorveglianza sul commercio interno degli stessi, controllavano anche che l'uscita dal territorio comunale avvenisse regolarmente. Il documento testimonia che essi avevano anche la facoltà di sequestrare merci e mezzi di trasporto. [g.c.p.]

48 1248 giu. 26, Siena

Maffeo di Azzo da Montepulciano, in nome proprio e per conto di Benincasa pizzicagnolo suo socio, rilascia quietanza al camarlingo del comune di Siena per un risarcimento di danni.

Archivio di Stato di Siena, *Diplomatico, Riformagioni*, 1248 giugno 26.

Maffeo e il socio avevano subìto in territorio senese il sequestro di 13 asini, carichi di altrettante some di grano estratte illegalmente dalla giurisdizione. Sia gli animali che il grano erano stati bruciati pubblicamente nella piazza del Campo di Siena. La somma risarcita ammonta a lire 22, meno 12 denari.

Il controllo sulla circolazione delle granaglie era di vitale importanza per una economia a precipua base agraria. Ristrettissime barriere doganali regolavano la materia e la inosservanza delle norme veniva punita talvolta in maniera eccessiva, come risulta dal documento preso in esame.

Per le norme statutarie sull'argomento si veda la scheda n. 15. [p.t.]

49 1471 ago. 19, Milano

I deputati sopra le biade chiedono al duca, in merito al suo ordine di mettere all'incanto gli uffici di capitano del divieto, di scrivere ai maestri delle entrate affinché consultino i deputati prima di nominare i titolari degli uffici.

Archivio di Stato di Milano, *Archivio ducale, Carteggio sforzesco*, cartella 901.

L'ufficio di capitano del divieto era un ufficio venale di primaria importanza per la repressione del contrabbando delle biade che si svolgeva lungo i confini dello stato.

L'ufficio di capitano di Piacenza, di cui si parla nella missiva, fu messo all'incanto per 290 fiorini per una durata di due anni ed i deputati proposero che venisse affidato, con un salario di 25 fiorini al mese, a Giovanni Galeazzo del Conte, già commissario per la tratta e le frodi nel piacentino, che si mostrò disposto a ricoprire i due incarichi, rinunciando al salario del primo, purché quello di capitano gli fosse affidato gratuitamente.

È interessante notare il tentativo compiuto dall'ufficio di provvisione delle biade di farsi riconoscere la facoltà di esprimere un parere, anche puramente consultivo, sulla nomina dei capitani. [f.au.]

50 1471 set. 10, Milano

Gabriele della Croce, amministratore generale delle biade «delle munizioni», comunica al duca i prezzi del frumento nelle varie zone del ducato: Milano - 28 grossi per moggio, Milanese - 25/26 grossi per moggio, Pavese e Lomellina - 18 grossi per sacco, Novarese - 26 grossi per sacco, Alessandria - 18 grossi per moggio, Tortonese - non è pervenuta la valuta.

Archivio di Stato di Milano, *Archivio ducale, Carteggio sforzesco*, cartella 901.

L'amministratore delle biade delle «munizioni» curava l'approvvigionamento annonario dei presidi e dei castelli militari. [f.au.]

51 1426 ago. 23, Siena

Istituzione di una balìa di tre cittadini incaricati di provvedere alla costruzione di una pescheria nella zona di Grosseto, per approvvigionare di pesce la città di Siena.

Archivio di Stato di Siena, *Consiglio generale*, vol. 211.

Poiché l'approvvigionamento del pesce costituiva un grave problema e i senesi erano costretti ad acquistare dai perugini quello del Trasimeno, tra il 1426 e il 1469 si progettò ripetutamente la costruzione di una peschiera nel Grossetano (vedi anche scheda n. 52). Lo storico senese Giovanni Antonio Pecci riferisce che un lago artificiale fu realizzato solo nel 1489, ma che «a cagione dell'impeto delle acque, nel mese di dicembre 1492, il muro del lago rovinò, e allagando la campagna vicina, cagionò molti danni con morte d'uomini e di bestiame».

Per le notizie sulla balìa, vedi scheda n. 37. [e.j.]

52 1469 set. 17, Siena

Nelle more della costruzione di un lago nella zona di Grosseto, utile all'approvvigionamento del pesce in città, i senesi stipulano un accordo biennale con i perugini per la fornitura di 200.000 libbre di pesce all'anno. Viene altresì concordato il prezzo della vendita al minuto sul mercato di Siena.

Archivio di Stato di Siena, *Consiglio generale*, vol. 233.

Nello stesso mese, è da notare, che il Concistoro approva anche il prezzo delle carni da vendersi al minuto nel bimestre in corso (A. S. Siena, *Concistoro*, 618, c. 4*v*).

Per l'inquadramento storico e l'argomento vedi scheda n. 51. [e.j.]

53 1277 mar. 16, Perugia

I Consigli speciale e generale del comune e del popolo di Perugia chiedono il parere a un consiglio di giurisperiti sulla richiesta di pesce per la cena di Venerdì santo (26 marzo), inoltrata dal pontefice Giovanni XXI, affinché il dono offerto non assuma il significato di una servitù. Uno dei consiglieri, «Giulius Symonis», propone che vengano donate 300 tinche della migliore qualità così distribuite: 100 per il papa, 25 per il sindaco del comune incaricato della presentazione dell'offerta e il resto per i cardinali. La decisione è rimessa al Consiglio del popolo.

Archivio di Stato di Perugia, *Comune*, *Consigli e riformanze*, vol. 9.

In questi anni Perugia, alla vigilia del nuovo conflitto con Foligno dal quale risulterà definitivamente vincitrice nel 1289, vive un clima politico di spiccata autonomia. Il comune popolare è ormai affermato con l'instaurazione del capitano del popolo nel 1255 e le tensioni tra nobiltà e popolo si sono acquietate, lasciando spazio ad un periodo di ordine e di armonia sociale ed economica senza precedenti. Accanto alla redazione del *corpus* statutario che recepisce le nuove istanze antinobiliari, si provvede alla sistemazione urbanistica della città con la costruzione del nucleo centrale della piazza e della fontana, che divengono, anche simbolicamente, il fulcro del nuovo regime.

Le ingerenze dell'autorità papale sono mal tollerate e si vuole che il dono di pesce per la mensa dei cardinali, richiesto al comune in occasione delle festività natalizie e pasquali a partire dal 1258, non assuma il significato di un obbligo compromettente per la libertà acquisita. La decisione viene perciò demandata al parere di alcuni esperti i quali devono assicurare le autorità che, almeno sotto l'aspetto giuridico, l'eventuale risposta favorevole non costituisca necessariamente un precedente di servitù. I giureconsulti chiamati ad esprimersi sono personaggi illustri come *Gilius Symonis* che, consigliere fin dal maggio del 1266, ricoprirà tra il 1284 e il 1298 numerosi ed importanti incarichi pubblici; nel 1295-96 sarà nominato podestà di Iesi. [t.b.]

54 1279, Perugia

«Qualiter pisces emantur pro comuni ad lacum et portentur Perusium et vendantur ad pondus et de officialibus eligendis».

Archivio di Stato di Perugia, *Comune*, *Statuti*, vol. 1.

«Cum habundantia piscium faciat esse alia victualia viliora», per favorire l'immissione sul mercato dei prodotti ittici, si eleggono «unum bonum hominem» e un notaio che devono recarsi al lago di Perugia per acquistare il pesce *pro comuni* e fermarsi in quel luogo per tutto il periodo invernale, per far trasportare il pesce a Perugia a spese del comune. Un altro ufficiale con relativo notaio riceverà il pesce a Perugia, provvederà a pesarlo, ad esaminarlo e a stabilire il prezzo di vendita *pro libra* di lasche grandi, minute e piccole nonché degli altri pesci; a tale prezzo deve essere messo in vendita *pro comuni* e il ricavato destinato all'erario pubblico.

L'abbondanza della fauna ittica, costituita prevalentemente da tinche e lasche, ma anche da gamberi, lucci e trote, trova conferma nell'assenza di espliciti divieti di esportazione e nella tutela pubblica dei diritti dei venditori perugini di pesce per gli eventuali danni subiti in altre giurisdizioni. [m.c.]

55 1342, Perugia

«De glie pescie del laco da recare a Peroscia al tempo de la Quaraesema. E per cuie se vendano. E de l'anguille de mectere en lo laco».
«De le tenche, overo bruglie e anguille de laco a certo tempo da non prendere».

Archivio di Stato di Perugia, *Comune*, *Statuti*, vol. 2.

Le rubriche tratte dallo statuto del comune e del popolo di Perugia del 1342 evidenziano l'interesse dell'autorità pubblica a disciplinare, da una parte, lo sfruttamento delle acque del lago Trasimeno e a promuovere, dall'altra, un'azione di incremento e di tutela della fauna ittica.

Per garantire l'approvvigionamento di pesce sul mercato cittadino, il comune impone agli appaltatori dei diritti di pesca e ai «lacosciani» (pescatori del lago) di far affluire ogni giorno in tempo di quaresima determinate quantità di pesce; onde far fronte alle accresciute esigenze della popolazione, la prima norma statutaria prevede un aumento da venti a trenta some giornaliere, metà a carico degli appaltatori e metà a carico dei lacosciani.

Gravano su queste due categorie – che contribuiscono sempre per la metà – anche i periodici interventi di ripopolamento della fauna ittica; nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno il comune impone loro di immettere nel lago ben diecimila anguille. Questa qualità, proveniente di solito dal fiume Chiana, doveva evidentemente risultare meno abbondante rispetto alle tinche e alle lasche per le quali la normativa non fa alcuna menzione.

L'altra misura cautelativa adottata dal comune per proteggere la fauna ittica e favorirne il naturale incremento è costituita dai divieti generali di pesca che vigono nel periodo della riproduzione: si proibisce la pesca delle tinche con reti grandi e «retacchie» da maggio a settembre e quella delle anguille e delle «bruglie» (avannotti) prima di un determinato periodo dalla loro immissione nel lago. [m.c.]

56 Sec. XIV *ex.*

«Parimenti ordiniamo che chiunque intenda luare prima di S. Michele di settembre versi 20 soldi al Regno e 10 al curatore e che gli ufficiali della curatoria ne richiedano i giurati ogni qualvolta sia previsto».

Archivio di Stato di Cagliari, *Commentaria et Glosa in Cartam de Logu. Legum, et ordinationum sardarum noviter recognitam, et veridice impressam...*, Hieronymi Olives Sardi, Calari 1708.

La fame era una costante della vita sarda e nei momenti di maggiore crisi produttiva induceva nel-

l'uomo comportamenti illeciti e talvolta autopunitivi, specie se arrivava a mettere in gioco la sua sopravvivenza.

È il caso dell'avvelenamento dell'acqua dei fiumi, degli stagni, e delle peschiere con l'euforbia (*lua*), erba da cui fuoriesce un lattice tossico che disciolto nell'acqua diventa letale per i pesci i quali, risaliti in superficie, possono essere presi con facilità e nessuna fatica, benché «in pregiudicio non solo del bestiame che vi si abbevera, ma ancora degli uomini che mangiano di quel pesce con pericolo infin della vita».

Questa pratica era diffusa in tutta la Sardegna fin dai tempi più antichi; infatti con il citato capitolo della Carta de Logu, promulgata alla fine del XIV secolo da Eleonora d'Arborea e che ebbe vigore di legge in tutta l'isola per diversi secoli, si intendeva se non vietare questo tipo di pesca, veloce e certamente in grado di far fronte ad immediate ristrettezze alimentari, quanto meno regolamentarla al fine di limitare i danni, che sicuramente procurava al patrimonio ittico. [a.a.]

57 1296, Como

Definizione della quantità di pesce che i comuni devono fornire durante la Quaresima.

Archivio di Stato di Como, *Comune*, *Statuta comunis Cumarum*, vol. 49.

Il codice degli statuti di Como del 1296 contiene, al titolo «De piscatoribus», disposizioni in materia di pesca, vendita ed approvvigionamenti ittici. Gli statuti, tra l'altro, definiscono minutamente la quantità di pesce che i vari comuni devono fornire durante la Quaresima «ad piscariam comunis Cumarum», per ciscun giorno della settimana; disciplinano l'uso delle reti indicando quelle proibite.

È proibito pescare «cum reti magno spisso vel de muzeta inter maius et kalendas septembris» o usare la rete che «appellatur bigezum et guadetum». Inoltre si dispone «quod nemini liceat inter kalendas madii et Kalendas iulii agones capere, vendere nec donare nec lacum piscari reti spisso vel muceta in dictum tempus» e «quod nemini liceat piscari lacum Cumarum nec lacum Lugani reti, quod appellatur muzete».

Nella seconda metà del XIII secolo, fino alla perdita di autonomia della città, ceduta alla signoria viscontea nel 1335, anche il comune di Como vede esplodere le rivalità tra le famiglie appartenenti agli schieramenti contrapposti dei guelfi e dei ghibellini. I Vitani, di parte guelfa, ed i Rusconi, ghibellini, si combattono aspramente e si alternano nelle massime cariche comunali, costituendo alleanze con le famiglie milanesi dei Della Torre e dei Visconti, appartenenti alle opposte fazioni.

Nel 1296, data non indicata nel codice, ma riferita dagli storici locali e supposta esatta dal Manganelli, si opera la prima codificazione di carattere generale, seguita, nel 1335, dalla riforma statutaria ordinata da Azzone Visconti, signore di Milano, che il 25 luglio 1335 aveva fatto il suo ingresso in città. Francesco Sforza dispone nel 1458 un'altra riforma statutaria, della quale sono incaricati Pietro Cotta, consigliere segreto ducale, e Sillano de Nigris, consigliere di giustizia.

Gli statuti contengono numerose disposizioni in materia annonaria. Le norme «*offitii victualium*», presenti nell'ampia codificazione del 1335, riprendono gran parte delle disposizioni precedenti, confermando l'impegno degli amministratori per assicurare «l'abbondanza delle vettovaglie», attraverso il controllo e la taratura dei pesi, bilance e stadere, perché non si commettano frodi, il controllo del mercato e delle esportazioni dei grani, la disciplina delle attività dei macellai, tavernieri, «molinarii» e fornai, la regolamentazione della pesca e della vendita del pesce e degli altri generi alimentari. L'ufficio che esercita funzioni giurisdizionali e amministrative sulle materie elencate è quello delle vettovaglie.

Le attribuzioni dei giudici e le modalità di elezione vengono fissate dagli statuti cittadini e subiscono modifiche ed integrazioni successive fino alla emanazione di una nuova normativa del 1613, che introduce trasformazioni nel sistema di elezione dei giudici delle strade, delle vettovaglie e della pescagione. A questi ultimi erano state, in precedenza, attribuite le competenze in materia di pesca e commercio del pescato, originariamente spettanti ai giudici delle vettovaglie.

L'Ufficio conserva le proprie attribuzioni con le *Novae Constitutiones* di Carlo V, che rispettano le disposizioni statuarie delle singole comunità, purché non si presentino difformi dal nuovo codice, e con le riforme teresiane.

Viene abolito nel 1786, da Giuseppe II che trasferisce le competenze dei giudici ad un delegato delle vettovaglie, provvisto di funzioni esclusivamente amministrative. [m.p.]

58 1342, Arezzo

Rubrica statutaria contenente norme sul funzionamento dei frantoi.

Archivio di Stato di Arezzo, *Comune*, *Statuti e riforme*, vol. 1.

Nei codici contenenti gli statuti ed ordinamenti della città di Arezzo (serie documentaria il cui registro più antico rimastoci, dell'anno 1327, si conserva presso l'Archivio di Stato di Firenze) si possono reperire numerose disposizioni atte a regolare la vendita o la produzione di generi alimentari. In particolare in ciascuno statuto si diffonde su tale argomento il libro IV dell'ordinamento stesso, quello dedicato al diritto e alla procedura criminale, in quanto, fissando norme precise per i produttori o per i rivenditori, stabilisce anche le diverse pene da infliggere ai contravventori o agli inadempienti.

Tali disposizioni sono finalizzate, oltre che a regolamentare produzione e vendita, anche a garantire la freschezza e la bontà dei generi alimentari, salvaguardando altresì il fabbisogno della cittadinanza. [a.d.a.]

59 1173 gen. 27, Milano

Maifredo Visconti console di Milano, col collega Gregorio giudice detto Cacainarca, *sentenzia in una lite vertente tra il monastero di S. Ambrogio da una parte e Arnaldo da Bollate e i cugini Guglielmo e Lanterio detti* de Valle *dall'altra, perché questi ultimi non volevano demolire o abbassare i propri molini nel letto della Vepra, sebbene contro le convenzioni ingorgassero i molini del monastero.*

Archivio di Stato di Milano, *Diplomatico, Pergamene per fondi*, cart. 312.

Nel documento è citato «Johannes Arnulfi de Landriano, magister molendinorum». I maestri di mulini erano ufficiali designati dal comune per regolare le acque dei mulini e per dare il loro parere in tutte le questioni riguardanti i mulini stessi.

Per una analisi dell'istituto dei consoli e di quello dei giudici in epoca comunale, si rimanda alla bibliografia al riguardo.

Resta solo da dire che la presenza delle due più eminenti cariche del comune si giustifica col fatto che si tratta di una sentenza e che la stessa è emessa in favore del monastero di S. Ambrogio così importante nella vita cittadina milanese. [g.c.p.]

60 1281 mar. 28, Siena

Norme statutarie della magistratura che soprintendeva alla gestione dei mulini e all'operato dei mugnai.

Archivio di Stato di Siena, *Abbondanza*, vol. 1.

Per le notizie relative alla magistratura annonaria dell'Abbondanza vedi scheda n. 19. [e.j.]

61 Secc. XIV *ex.* - XV *in.*

Pianta prospettica della media Val Baganza.

Archivio di Stato di Parma, *Congregazione dei cavamenti*, b. 217, fasc. 1.

Il torrente Baganza (che nasce nell'Appennino con un ramo dalla Cisa e l'altro da Groppo e confluisce nella Parma a sud della città omonima) taglia a metà la rappresentazione. Il sistema collinare, partendo dalla pianura, si eleva sino ad indicare le rocce della montagna. La visione è speculare rispetto al torrente; per cui è indifferente il lato dal quale si guarda la carta. Gli abitati sono indicati con una casa in miniatura e i toponimi Felino e Sala Baganza sono rappresentati da un castello, poiché al cartografo interessava definire i termini istituzionali ed amministrativi con i quali il territorio era suddiviso: «jurisdictio Felini», che si contrappone alla «jurisdictio Salae». Si evidenziano così gli ambiti delle giurisdizioni feudali sul territorio. Dall'esaltazione degli elementi descrittivi emerge che il contenzioso nasceva dal problema di controllare le acque del torrente attraverso sistemi di chiuse e di canalizzazioni posti nel fondovalle, in modo da definire con precisione l'autorità sui cinque mulini identificabili con ampie ruote mosse dall'energia idraulica. La signoria su Sala Baganza dal 1258 spettò ai Sanvitale, mentre Felino fu dei Rogeri dal 1186 fino al 1346, allorché divenne feudo dei Rossi. I mulini della giurisdizione di Felino erano localizzati su un *canale molendinorum*, o di Felino, che a monte, ai piedi di Cella di Corte Palmia (frazione ora di Terenzo), riceveva le acque del Baganza.

La distanza reale tra questa località e Felino è di 14 Km circa ma nell'iconografia risulta molto ridotta visivamente.

Sul fondovalle è anche un altro «canale» o ramo detto «Felegaroli» a ridosso di Castellaro Baganza, da cui deriva il rio delle Ginestre, qui segnato come «chiusa». Qui è anche una «salda» che separa la zona del greto dal corso d'acqua. Quest'area verrà occupata nel XVIII secolo dal parco legato alla residenza ducale di Sala Baganza (*Mappe e Disegni*, vol. 17, tav. 18 e 44). Il canale sul quale insistevano longitudinalmente i mulini a ruota verticale era creazione artificiale, ed era attivo ancora nel XIX secolo, come scrive Lorenzo Molossi: «I canali di S. Michele in Tiorre e di Felino, che hanno acque perenni, volgono sempre il primo 5 mulini, e l'altro uno, servendo poi anche nell'inverno ad un opificio pel raffinamento del rame. Tengonsi pure in modo a gualchiere, ed un frantoio da noci». Dunque, nell'Ottocento dei cinque mulini del XV secolo ne sopravviveva ancora uno, mentre le acque perenni – da qui il vantaggio di averle canalizzate, sottraendole all'incerto flusso del torrente – fornivano energia ad altre attività artigianali.

L'altro edificio ligneo presente verso Sala dovrebbe essere il cosiddetto mulino di Sala, per far funzionare il quale esisteva un apposito canale, documentato nella cartografia settecentesca. [m.d.a.]

62 Sec. XIV *ex.*, Lucca

Giovanni Sercambi consiglia i nobili e potenti uomini Dino, Michele, Lazzarino e Lazzaro Guinigi, già arbitri del governo, a perseguire una politica commerciale protezionistica.

Archivio di Stato di Lucca, *Governo Guinigi*, vol. 38.

Il Sercambi, che tenne bottega di speziale nel centro della città, partecipò ai pubblici uffici e favorì l'ascesa di Paolo Guinigi alla Signoria di Lucca, ricevendone a ricompensa un assegno e forniture di articoli di cancelleria, droghe, medicinali, cera e confetture per la corte. In questo consiglio politico esorta tra l'altro ad ostacolare l'introduzione di vino forestiero per evitare danni al commercio del prodotto locale ed a favorire lo spaccio nel contado di «tucte quelle mercantie che di Lucca si cavassero» pagando gabella. [m.b.]

63 1399 feb. 5, Treviso

Elenco di persone che hanno ottenuto la prescritta lettera di licenza per trasportare il vino, lungo il Sile, da Treviso a Venezia.

Archivio di Stato di Treviso, *Comune, Messi-licenze*, b. 1556, reg. 2.

Secondo consuetudini probabilmente assai più antiche, risalenti all'età comunale, l'uso dei dazi sull'esportazione vinicola richiedeva particolari procedure amministrative, quali appunto le «lettere di licenza», rilasciate da appositi funzionari. Detti organi amministrativi operavano in base alle direttive generali del Senato di Venezia e alla normativa specifica in materia, attributo dei consigli cittadini, sulle deliberazioni dei quali vigilava il podestà. Dai primi anni del secolo successivo, con l'istituzione della Provvederia, supremo organo amministrativo locale, vennero demandate appunto ai provisori gran parte delle accennate competenze amministrative, pur sempre nell'ambito degli indirizzi generali di Venezia, dei poteri normativi dei consigli cittadini e della supervisione del podestà.

Ma fin dal XIV secolo, Treviso, ormai sotto la signoria di Venezia, conservava in gran parte anche in materia di agricoltura e di annona la normativa statutaria dei precedenti periodi comunale e signorile. L'intervento legislativo della Dominante si limitava per lo più, come nelle altre città di terraferma, alla regolamentazione fiscale delle attività produttive e commerciali. La coltivazione della vite ed il consumo e la commercializzazione del vino – cui si prestava in modo particolare e per antica tradizione il territorio trevigiano e soprattutto la zona collinare – avevano ben presto resa necessaria, data la loro rilevanza economica (e fiscale per il pubblico erario), una legislazione puntuale e rigorosa in merito alla produzione vinicola. Già nel corso del Trecento, speciali commissioni di ufficiali del comune avevano il compito di registrare, nel territorio della podesteria di Treviso (e, in periodo veneziano, anche delle altre podesterie e contee della Marca), le quantità di vino prodotto e conservato, i consumi, nonché il numero di componenti ciascuna famiglia, ai fini dell'imposizione tributaria sul consumo. A periodi di penuria produttiva si alternavano inevitabilmente periodi di sovrapproduzione, nel corso dei quali le autorità intervenivano sovente, onde sostenere i prezzi e combattere la concorrenza dei vini padovani e di altre località vicine, con provvedimenti fiscali e tariffari. Scarse sono le notizie circa la quantità di vino prodotto: la documentazione accenna spesso alla distinzione tra vino bianco e vino rosso (il vino della «primacqua»), nonché ai vini locali ed ai vini importati. Per quanto concerne i dazi sul commercio vinicolo, la normativa variava ovviamente nel tempo: si sa, ad esempio, che nel 1371 il podestà, nel dare applicazione alle nuove disposizioni ducali (ossia del Senato veneziano) sull'imposta gravante sul vino nuovo e della «primacqua», stabilì che l'imposta stessa fosse di 26 soldi piccoli per carro, ma che i vini di Montebelluna e del Montello, più pregiati, venissero tassati per 36 soldi al carro. Precise disposizioni regolavano poi le «bollette» da chiedersi ai dazieri per il trasporto del vino. Gran parte del prodotto veniva esportato a Venezia e, come in genere per le derrate agricole, il trasporto veniva effettuato preferibilmente per via d'acqua, tramite il fiume Sile. Il Senato veneziano per quanto concerne l'indirizzo legislativo generale, i consigli locali e, dai primi anni del XV secolo, la Provvederia, supremo organo amministrativo della podesteria, organo che agiva attraverso specifici uffici minori, il podestà infine, che vigilava sull'esecuzione delle direttive di Venezia, erano le magistrature che sovrintendevano durante i circa quattro secoli della signoria veneziana in Treviso alla produzione, al consumo ed al commercio del vino. Tale situazione perdurò sostanzialmente invariata sino alla caduta della Repubblica Veneta. Nel corso del settantennio successivo, sino al 1866, la legislazione in materia agricola, annonaria e commerciale (e quindi anche in riferimento alla attività vinicola) fu quella del Regno Italico prima e successivamente del Regno Lombardo-Veneto (perdurante quest'ultima anche oltre, sino appunto al 1866). I supremi organi di governo e amministrativi in sede locale, rispettivamente la Prefettura del Tagliamento e la Delegazione provinciale, sovrintendevano, attraverso appositi uffici, alla regolamentazione della produzione, dell'approvvigionamento annonario e della commercializzazione dei prodotti vinicoli. [c.co.-m.v.v.]

64 1359 dic. 6, Siena

Ritenendo che la vernaccia sia un toccasana per la salute del corpo, il Consiglio generale di Siena delibera che gli ufficiali di Gabella provvedano a concedere le relative autorizzazioni per la vendita del prodotto sia al minuto che all'ingrosso.

Archivio di Stato di Siena, *Consiglio generale*, vol. 164.

La peste nera del 1348, che decimò la popolazione senese, spezzò l'equilibrio cittadino e rimase una presenza paurosa ed incombente per buona parte del secolo. Si tentò di ovviare al male con i più svariati provvedimenti: nella deliberazione presa in esame, il Consiglio generale (vedi scheda n. 29), a salvaguardia della salute pubblica, stabilì di facilitare ed incentivare la vendita e il consumo di vernaccia. [p.t.]

65 1447, Roma

Disposizioni dei conservatores camere Urbis *che fissano i prezzi dei vari tipi di pesce e di carne venduti nella città di Roma.*

Archivio di Stato di Roma, *Camerale I, Camera Urbis*, reg. 7.

I calmieri costituivano lo strumento al quale più di frequente facevano ricorso le autorità preposte al controllo della vendita dei generi alimentari per impedire speculazioni sui prezzi delle derrate di prima necessità. Il provvedimento in questione riguarda due generi il cui consumo, sia pure per motivi di ordine diverso, aveva un ruolo importante nell'alimentazione. Se da un lato, infatti, a causa delle rigorose prescrizioni religiose, che imponevano l'astensione dal consumo della carne nei giorni di venerdì e sabato, durante l'Avvento, la Quaresima e le altre feste religiose – in sostanza per circa un terzo dei giorni dell'anno – il pesce compariva di frequente sulle tavole, dall'altro, il consumo della carne conobbe nel tardo medioevo un deciso aumento.

Dai calmieri si possono trarre indicazioni preziose sulla varietà e la qualità degli alimenti, nonché sulle gerarchie di gradimento. Nel caso dei pesci la disposizione dei conservatori offre un'elencazione dettagliata delle specie più apprezzate sul mercato romano. I più pregiati erano lo storione – insieme all'anguilla il pesce più ricercato nel medioevo – la *laccia* (cheppia o alosa), e la trota. Ma accanto a questi, sulla tavola dei romani trovavano posto anche altri pesci di acqua dolce, come barbi, lucci e tinche, né mancavano i pesci di mare, in primo luogo triglie, scorfani, sogliole, che giungevano dalle vicine località di Ostia e Nettuno, e cefali e spigole, allevate negli stagni costieri («ciefali e spioli di stagno»).

Quali fossero esattamente le competenze dei *conservatores camere Urbis*, una magistratura che costituiva la pietra angolare della struttura amministrativa del comune romano, non è chiaro, né sappiamo dire quando venne istituita. La prima menzione si trova negli statuti cittadini del 1363, ma la sua creazione viene fatta risalire agli anni di Innocenzo VI, ossia al periodo in cui, dopo l'intervento del cardinale Albornoz, ebbe luogo una serie di riforme politiche e l'autonomia, anche amministrativa, del comune di Roma venne regolamentata e ridotta. Il problema, peraltro, riguarda più in generale le istituzioni comunali romane nel loro complesso. Il tema infatti, dopo alcuni fondamentali studi pubblicati tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del secolo successivo, e basati principalmente sui due statuti cittadini del 1363 e del 1461, non ha più goduto di una grande fortuna. Ciò è accaduto non solo per il convergere dell'attenzione della storiografia su altre problematiche, ma anche per una oggettiva difficoltà causata dalla carenza di fonti. Essendo andata quasi completamente distrutta la documentazione del comune romano anteriore al XIV secolo, ogni ulteriore indagine dovrebbe indirizzarsi verso la documentazione comunale conservata sia negli altri archivi della città, laici ed ecclesiastici, sia negli archivi non romani.

Il registro nel quale si trovano le disposizioni dei conservatori sui prezzi delle derrate alimentari rappresenta un caso emblematico. Fa parte di una serie conservata nel fondo *Camerale I* dell'Archivio di Stato di Roma e documenta alcune competenze dei conservatori della Camera capitolina – quali il controllo dei mercati e dell'igiene pubblica e l'emanazione di norme concernenti la vendita al dettaglio delle derrate alimentari – che non sono elencate dalle rubriche statutarie. Da queste sappiamo che i conservatori, eletti fra i cittadini in numero di tre – due tra il popolo e il terzo tra i nobili – duravano in carica due mesi ed avevano poteri molto ampi, non inferiori a quelli del senatore, il cui operato, anzi, era sottoposto al loro controllo, potendone i conservatori riformare i giudizi e correggere gli atti. Oltre a supplirlo durante il periodo di vacanza e ad affiancarlo quando venivano ricevute ambascerie, erano anche i depositari del tesoro pubblico, e custodivano il Campidoglio ed i prigionieri in esso rinchiusi. Avevano ancora la giurisdizione sulle ammende fino a 25 lire che imponevano e facevano riscuotere dai loro ufficiali. [a.l.]

66 Sec. XV, Pistoia

Tabella dei prezzi del pane.

Archivio di Stato di Pistoia, *Opera di S. Jacopo*, reg. 28.

Dal 1284 gli statuti pistoiesi contengono precise disposizioni sulla preparazione e la vendita del pane, che non era venduto a peso, ma secondo il prezzo fissato dal comune – e per esso dall'Opera di S. Jacopo – per i singoli pezzi. Ciò eliminava la necessità di pesare di volta in volta il pane in vendita ad un certo prezzo, il cui peso però variava in ragione delle frequenti oscillazioni subite dal prezzo del grano.

Tra il 1450 ed il 1470 gli operai di S. Jacopo stabilirono in una tabella la precisa corrispondenza che doveva esserci tra il prezzo del grano – variabile da 8 a 60 soldi per «omina» (misura di capacità allora usata a Pistoia per cereali, legumi etc.) – ed il peso del pane venduto ad un prezzo fisso. Si legge in calce alla tabella: «Gli operai di S. Jacopo [...] siano tenuti et obligati sotto vinculo di giuramento di dare la vendita del pane secondo la soprascripta descriptione, ne per magior ne per minore prezo ne peso, dando detta vendita ogni domenica mattina secondo la valuta del grano sarà valutato il sabato precedente. E per avere vera notitia del prezo del grano il camarlingo dell'Opera insieme col chonestabile del palagio de Signori Priori di Pistoia siano tenuti ogni sabato in piaza vedere la valuta del grano e di quello fare rapporto alli operai ogni sabato sera et di lor mano scrivere la valuta in uno libro a'cciò deputato».

Fin dal periodo dell'autonomia comunale di Pistoia, conclusosi nel 1401 con il definitivo assoggettamento alla vicina Firenze, il controllo del commercio delle derrate alimentari e, più generalmente, del mercato cittadino fu esercitato, per conto e per delega del comune, dall'Opera di S. Jacopo. Istituzione questa sorta nel XII secolo per la cura della cappella ove si conservava la reliquia iacopea giunta da Compostella intorno al 1140. Gli operai laici, nominati dal comune, gestivano il cospicuo patrimonio sorto intorno al culto del santo e svolgevano rilevanti funzioni amministrative nell'ambito cittadino. Tra queste, il controllo dei pesi e delle misure pistoiesi e la complessa organizzazione del mercato delle grasce.

L'Opera fu soppressa, insieme con altre importanti istituzioni pistoiesi, dal granduca riformatore Pietro Leopoldo con *motuproprio* del 1° settembre 1777, che assegnò al comune il patrimonio e le prerogative fino ad allora propri dell'Opera. [r.m.t.]

67 1371, Lucca

Norme statutarie sulla macellazione e sulla vendita delle carni compilate dai nove cittadini a ciò deputati dal Consiglio generale il 7 dicembre 1371 nell'ambito di competenza della Curia del fondaco.

Archivio di Stato di Lucca, *Curia del fondaco*, vol. 1.

La giurisdizione della Curia del fondaco era

esercitata nell'ambito della città, dei borghi, dei sobborghi e delle «seimiglia», attraverso il controllo diretto ed immediato di ufficiali da essa dipendenti, mentre l'attività di controllo nel contado, nelle vicarie, nelle capitanie e nella forza era esplicata tramite organi locali collegati alla Curia.

Rientravano nella sua sfera di controllo anche gli operatori delle «arti minori» quali i venditori di cereali, i panettieri, i mugnai, i pescatori e pescivendoli ed anche i venditori di «triccoli» (ovvero di uova, pollame, frutta, verdura ed altro), ai quali assegnava apposite aree in piazza S. Michele per i loro banchi, e i venditori di carne in genere.

Per quest'ultimo settore era stabilita la nomina di un «ufficiale sopra i difetti» il quale aveva l'obbligo di denuncia immediata delle irregolarità rilevate ed era esonerato da alcune forme di giuramento di comprova, tranne che nel caso di denuncia della costituzione di lega tra commercianti allo scopo di imporre una modifica dei prezzi. Minuziose disposizioni vietavano la vendita della carne durante i giorni festivi e la limitavano al giorno della macellazione, o al massimo a quello successivo, nel periodo giugno-agosto; altre regolavano lo smercio delle carni di pecora, da vendersi solo fuori porta S. Donato, e di quelle di maiale, distinguendo tra lattonzoli e troie; severe pene, infine, erano decretate per la vendita di carni fetide, putride o pidocchiose o per quella di bestie morte accidentalmente o per malattia. [m.b.]

68 1472 giu., Siena

Statuto della Mercanzia: norme relative al funzionamento dell'ufficio e alla regolamentazione del commercio in generale.

Archivio di Stato di Siena, *Mercanzia*, vol. 6.

Il commercio è un'attività in continua espansione che necessita costantemente di sempre nuove attenzioni. È, questa volta, lo statuto della Mercanzia del 1472 a riproporci le norme relative a tutta la materia mercantile.

La Mercanzia, attiva fin dalle origini del comune, subì varie trasformazioni fino ad assurgere a magistratura ordinaria durante il secolo XIII. La sua competenza si estendeva dal controllo sulla gestione e il funzionamento delle botteghe all'esercizio della giustizia su tutta la materia commerciale. Non subì modificazioni di particolare rilievo sotto i Medici, fino a che Pietro Leopoldo di Lorena la soppresse nel 1783. La pregevole miniatura di Sano di Pietro che lo impreziosisce ci riporta a uno dei momenti più significativi dell'attività quotidiana, cioè all'amministrazione della giustizia in materia commerciale.

Sebbene non documentata (la serie delle *Deliberazioni* di Mercanzia ci è pervenuta incompleta) la miniatura del 1472 è stata concordemente attribuita dalla letteratura critica a Sano di Pietro (vedi Bibl. p. 260). Immediata è l'identificazione della miniatura con la raffigurazione del «Tribunale di Mercanzia», opera forse di Lippo Memmi, che troviamo nella pagina iniziale dello statuto del 1342-1343.

Da quel prototipo, elaborato secondo uno schema semplice e conciso, Sano si discosta solo per riproporre in un lessico più «moderno», dove si accentuano i ritmi decorativi del fregio a foglie d'acanto e più amplificati si fanno quelli spaziali della scena a capo pagina e dove scoperte sono le concessioni al modulo prospettico, la rappresentazione, solo apparentemente narrativa, dell'attività primaria e maggiormente significante della Mercanzia, la sua funzione di organismo giudiziario in un ambito socialmente ed economicamente così rilevante per Siena come quello legato al commercio.

Lo statuto, cominciato a scrivere nel mese di giugno del 1472, come viene esplicitamente indicato a c. 11, deve essere stato decorato da Sano via via che i vari fascicoli venivano terminati dallo *scriptor*, cioè tra giugno e gli ultimi mesi di quell'anno, dato che la decorazione si interrompe nel mese di novembre. Troppo stringenti del resto appaiono le analogie stilistiche e compositive con le miniature del «Graduale a Vigilia Sancti Andreae usque ad Vigiliam Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli» (cod. 27.11), oggi conservato nella Libreria Piccolomini del Duomo di Siena e per il quale l'artista ricevette nel gennaio 1472 dall'Opera il pagamento finale: uno stesso uso – che è una costante delle imprese miniatorie del periodo tardo di Sano – della gamma cromatica fredda del porpora e dell'azzurro, e soprattutto un rapporto formale strettissimo con la processione della Candelora miniata a c. 34*v* di quel Graduale. [p.s.m.-c.a.]

69 1488, Bologna

Statuto della Società dei pescatori.

Archivio di Stato di Bologna, *Codici miniati*, vol. 78.

Dalla prima metà del XIII sec. fino ai primi anni del XIV sec., il «popolo» di Bologna s'inserì nel governo della città attraverso le Società d'arti e armi.

Tra le prime, una particolare rilevanza politica ed economica, in relazione alla storia dell'alimentazione, fu assunta dalle corporazioni dei beccai, dei venditori di pesce o pescatori, e dai commercianti di carni salate o salaroli.

Ma se a queste tre categorie fu accordato il privilegio di costituirsi in società, esso fu negato agli addetti ai trasporti e al vettovagliamento, le cosiddette «società proibite», costituite da mugnai, fornai e brentatori, questi ultimi addetti al trasporto del vino.

La minaccia di un rincaro dei costi di trasporto e di un pericoloso rialzo dei prezzi dei generi alimentari, indussero il comune a vietare l'istituirsi di corporazioni in quei settori specifici.

Solo all'inizio del XV sec., cioè in una fase di piena decadenza politica delle società d'arti, anche la antiche «società proibite» ottennero il diritto di unirsi in corporazioni.

Il cardinale legato Baldassar Cossa concesse ai fornai e ai brentatori di associarsi e di redigere i rispettivi statuti. [g.m.]

70 Sec. XV, Bologna

Statuto della società dei fornai.

Archivio di Stato di Bologna, *Comune, Capitano del popolo, Società d'arti*, b.VIII *bis*.

Per il commento si veda la scheda n. 69. [g.m.]

71 1410, Bologna

Statuto della società dei brentatori.

Archivio di Stato di Bologna, *Codici miniati*, vol. 32.

Per il commento si veda la scheda n. 69. [g.m.]

72 1343, Siena

Norma statutaria per i pranzi nuziali: invitati e menu. La disposizione, nel limitare ad un massimo di sessanta invitati equamente distribuiti tra uomini e donne la partecipazione ai banchetti nuziali, indica nei dettagli le portate nonché le porzioni di cibo spettanti a ciascun commensale.

Archivio di Stato di Siena, *Statuti di Siena*, vol. 28.

Il potere spesso si «gratifica» con delle limitazioni. Lo statuto di Siena preso in esame – compilato per moderare lo sfarzo nell'abbigliamento, nelle feste, nei matrimoni, nei funerali e nelle nomine dei cavalieri – contiene anche delle norme restrittive relative all'alimentazione e nella fattispecie ai banchetti nuziali. Dalla qualità e quantità del cibo si desume chiaramente che le norme erano dirette agli opulenti cittadini, nel tentativo di frenare lo spreco, possibile origine del disordine sociale. [m.a.c.]

73 1350 gen., Trieste

Normativa statutaria relativa alla riscossione del dazio dei generi alimentari.

Biblioteca Civica di Trieste, *Archivio diplomatico, Statuta civitatis Tergesti*, coll. ß EE2.

Questo statuto, che sostituisce il precedente datato 1315-1318, pubblicato sotto il podestà Giovanni Foscari, segna un passo avanti nella distribuzione delle materie. Si compone di quattro libri: I, dedicato alle pubbliche cariche; II, relativo al «criminale» e norme di polizia annonaria (sul vino, frutta, fieno, «beccherie» etc.); III, relativo al diritto civile; IV, relativo ai dazi (sul sale, «beccherie», carne salata, pesce, vino, olio, formaggio etc.), seguono le addizioni, del 1351 e del 1357. Le miniature, nei colori fondamentali rosso e blu, occupano quattro linee di scrittura all'inizio d'ogni libro, tre all'inizio d'ogni capitolo, e sono forse di due mani diverse. Spesso il corpo miniato della lettera è contornato da sottili arabeschi floreali o da animali fantastici; si alternano gustose vignette a motivi floreali ed animali. Tra le altre alla c. 248*v*, una O contiene il daziere con i pesci sul banco e alla c. 249*r* è raffigurato un altro daziere in atto di pesare la carne salata. [r.d.n.e.]

74 1303-1307, Parma

Norme statutarie relative alla vendita del vino al minuto.

Archivio di Stato di Parma, *Comune, Statuti*, vol. 3.

Gli statuti del comune di Parma, pubblicati nel secolo scorso da Amadio Ronchini, sono ovviamente una fonte indispensabile per la storia dell'alimentazione. In questa sede tuttavia preferiamo richiamare l'attenzione sul volume 3, poiché esso è stato commentato visivamente con disegni marginali che servivano per segnalare particolari capitoli.

Si tratta di una forma disegnativa molto povera ed elementare, ottenuta con semplici schizzi ad inchiostro sulla pergamena, che indicano tuttavia una stilizzazione spontanea, talora non mediata dalle soluzioni offerte dalla pittura contemporanea, databile alla fine del sec. XIV o al massimo agli inizi del successivo. In alcuni casi i riferimenti all'iconografia ufficiale, una cura maggiore nel disegno, sono evidenti e dimostrano che diverse sono le mani che hanno tracciato gli abbozzi, tutti molto efficaci visivamente e di immediata lettura. Sono disegni molto simili a quelli contemporanei rimasti graffiti su affreschi o pareti di quei secoli. In questa sede essi vengono presentati e schedati per la prima volta, poiché sono una fonte straordinaria per la storia della cultura materiale. Disegni simili si trovano inoltre su statuti o altri volumi, quali i *libri iurium*, di altri archivi italiani, per cui si richiama l'attenzione dei colleghi e degli studiosi su di essi. Molti gli schizzi attinenti all'alimentazione e alla legislazione ad essa relativa. A c. 11*v* sono raffigurati oggetti attinenti alla vendita del vino:

1) Boccali al cap. LXII «de pena tabernarii vendentis vinum ad menutum aliter quod cum buçola»
2) Brenta al cap. LXV «de pena vendencium vinum infra confines platee»
3) Brenta ai cap. LXXIII; LXXIIII; LXXV; LXXVI, «de brentatoribus». [m.d.a.]

75 [1330], Prato

Norme statutarie relative alla nomina dei ponderatori.

Sezione di Archivio di Stato di Prato, *Comune*, vol. 5.

Questo antico statuto del comune di Prato, che per note, ricordi e altri segni marginali sembrerebbe l'esemplare appartenuto all'ufficiale incaricato del «danno dato», in materia di annona e uffici relativi contiene varie rubriche, come quella che regola l'elezione e i compiti dei ponderatori sul pane e sul vino, sui pesi e le misure, sui mugnai, sui pizzicagnoli ecc.

Nella rubrica LXXXXV (c. 22) si stabilisce che i ponderatori siano due, vengano eletti dagli Otto difensori e dal gonfaloniere, durino in carica due mesi e vengano affiancati da un notaio. Essi dovranno, inoltre, essere «secolari» e di buona condizione, tali cioè da possedere beni per almeno 300 lire di estimo (che verranno portate a 600 negli statuti cinquecenteschi).

I loro compiti consistevano nel sorvegliare su tutti i generi venduti «a misura» (pane, olio, vino, grano, biada, sale, cera, pepe), sigillando ogni anno, nel mese di gennaio, le misure con il sigillo di ottone del comune di Prato. Le misure usate per il grano e le biade, inoltre, dovevano essere confrontate ogni anno «ad pilam (...) de petra que est in ecclesia plebis Sancti Stephani de Prato».

Gli statuti cinquecenteschi aggiungono a queste mansioni anche il compito di tenere il «peso pubblico». L'ufficio viene inoltre dotato di più estese competenze giurisdizionali e di polizia. Lo statuto del 1505, alla rubrica XXVI, regola inoltre l'elezione e determina i compiti di un altro importante ufficio, quello dei «tassatori della carne e del pesce». Si tratta di quattro «boni viri» cui erano conferiti pieni poteri in materia annonaria: essi dovevano stabilire settimanalmente i prezzi della carne, del pesce e del pane facendone affiggere la tariffa nei luoghi più frequentati della città ed esercitavano una funzione ispettiva sulla macellazione. [d.t.]

76 [Sec. XIV, Sassari]

Si dispone che i due pesatori e i due scrivani preposti all'ufficio della stadera, tutti boni et legales, *siano sottoposti al regime della* vacatio *e tenuti a presentare fideiussioni, con divieto di richiedere, ricevere o comprare dagli utenti alcun tipo di formaggio, pecora o agnelli e con l'obbligo per i pesatori di controllare ed eventualmente rettificare la stadera con un campione di pietra conservato nell'abitazione di un* vir legalis.

Archivio di Stato di Sassari, *Comune, Carte antiche, Statuti sassaresi*, vol. 1.

Uno degli aspetti nodali della politica municipale è rappresentato dalla difesa della comunità dei consumatori: in questa ottica va inteso l'intervento dell'istituzione a tutela della pubblica fede nelle operazioni di pesatura delle merci, con particolare riguardo ai prodotti alimentari. A tale scopo lo statuto del comune di Sassari – espressione di una realtà istituzionale che si innesta nel vasto filone del comune podestarile tipico dell'Italia centro-settentrionale e che si modificherà solo con l'avvento catalano-aragonese – istituisce figure di ufficiali che assommano alla competenza tecnica la onestà per garantire la massima imparzialità e prevede che sia di acclamata dirittura morale anche il cittadino preposto alla custodia del campione di pietra cui si fa ricorso per il riconoscimento della certezza per la pesatura pubblica. [p.ca.]

77 1447 mag. 22, Roma

Disposizioni dei conservatores camere Urbis *relative alla vendita del pesce nella città di Roma.*

Archivio di Stato di Roma, *Camerale I, Camera Urbis*, reg. 6.

A Roma nel XV secolo la vendita del pesce aveva luogo in tre mercati: uno, testimoniato almeno dal XII secolo, aveva sede nell'area antistante la chiesa di S. Angelo *in foro piscium*, un altro si svolgeva presso la chiesa dei SS. Celso e Giuliano nel rione Ponte e il terzo era situato davanti a S. Maria Rotonda (S. Maria sopra Minerva). Una dettagliata normativa regolamentava ogni operazione in questo settore del commercio; c'era, infatti, da parte delle autorità cittadine, piena consapevolezza della necessità di sottoporre a rigorosi controlli l'attività dei rivenditori, non solo allo scopo di prevenire artificiosi rialzi dei prezzi, ma anche per tutelare i consumatori dai numerosi tentativi di frode, non ultimi quelli concernenti la qualità e la freschezza della merce.

L'arretratezza delle tecniche di conservazione, unita alla facile deperibilità del pesce creavano non pochi problemi per la salute dei consumatori. Se si aggiunge la scarsa propensione all'onestà da parte dei venditori – che un'anonima cronaca romana tar-

domedioevale definiva «li peiori uomini dello munno» – si comprende l'insistenza con cui ricorrono nei bandi dei conservatori le disposizioni tese ad evitare che venisse messa in vendita merce avariata: è il caso della proibizione di «vendere (...) nullo pesce fracido o vero puczolente» o dell'obbligo di gettare nel fiume il pesce rimasto invenduto al termine della giornata. [a.l.]

78 1353 nov. 8 - 1472 gen. 9

«Liber Statutorum terrae Cornilii cum eius curia»

Archivio di Stato di Parma, *Comune, Statuti*, vol. 68 (169).

L'espansione territoriale del comune di Parma è avvenuta lentamente e non senza contrasti. La feudalità del contado, di antica origine – nel X secolo già raggruppata, all'epoca del re d'Italia, nel consorzio nobiliare Obertengo – ha opposto, in modi e forme diverse, un'accanita resistenza. La feudalità rurale costituì veri e propri stati, talora autonomi, che accerchiarono il territorio comunale e ne resero difficile l'ampliamento fino ai confini naturali rappresentati dal Po e dal crinale appenninico, un processo d'espansione che fu già del vescovo di Parma, allorché deteneva anche il potere politico.

Corniglio, ad esempio, era territorio montano e feudo vescovile dal 1195. Alla comunità locale concesse gli statuti il vescovo Ugolino de' Rossi, che cedette poi il territorio al nipote Beltrando de' Rossi nel 1350.

A questa famiglia appartenne sino al 1599, allorché fu incamerato dal duca Ranuccio I Farnese per l'estinzione senza eredi legittimi del ramo dei conti di Corniglio. Il paese si trova a 668 m. sul livello del mare, nell'alta Val Parma, su di un colle prominente sopra la confluenza del torrentello Bratica nella Parma. Vicini sono i monti Orsaro (m. 1836) e il Lago Santo da cui si domina la Val di Magra, il golfo di La Spezia e Livorno, giungendo nei giorni particolarmente limpidi a vedere l'isola Gorgona. Territorio di confine dunque tra stati e terre diverse, dall'economia poverissima. Ancora all'epoca della Restaurazione l'unica via percorribile collegava Corniglio con il pontremolese, mentre la strada per Parma era nel fondovalle, soggetta a frequenti interruzioni. La presentazione degli statuti di Corniglio vuole indicare i gravi problemi alimentari delle zone di montagna, la loro economia povera, che ha portato, dal XVIII secolo in poi, ad una fortissima emigrazione che, in parte, perdura ancor oggi.

Corniglio è dunque solo un caso che potrebbe coinvolgere comunità come Bardi, Berceto, Bedonia, Borgo Val di Taro, solo per citare alcuni tra i feudi montani parmensi che hanno avuto maggior rilevanza storica. Già agli inizi del XVII secolo i borgotaresi, ad esempio, lavoravano come stagionali nelle maremme toscane o vivevano di contrabbando. Un'altra professione che permetteva di sopravvivere era quella di «orsari» o «scimmiari», cioè domatori di bestie selvatiche da presentare nei circhi e nelle fiere di tutta Europa, specialmente nei paesi nordici.

Ancor oggi l'emigrazione parmense è attestata con il maggior numero di presenze nei paesi di lingua inglese. Così una recente pubblicazione ricorda in Svezia il tarsognino Antonio Franchi, come re dei suonatori ambulanti d'organetto o il girovago ammaestratore di orsi Guglielmo Puelli, originario di Varano Melegari, illustri rappresentanti di una schiera molto più grande, della quale testimonianze di vario genere sono anche conservate presso il museo privato di Ettore Guatelli ad Ozzano Taro, dedicato alla civiltà contadina.

Anche l'economia che emerge dalla lettura dello statuto di Corniglio dà l'idea di una comunità povera. Gran spazio è dedicato al pascolo bovino o suino. Solo nel XV secolo si precisa meglio l'esistenza di ovini, equini, dai quali vengono distinti gli asini e i muli. Un pericolo ancora presente era quello dei lupi, per cui si parla ancora di «clamores luporum» e di premi di 20 soldi imperiali a chi «moriatur vel alio modo ceperit vel occiderit» un lupo. Il pascolo degli animali creava diversi problemi: danni alle colture ed alle proprietà pubbliche e private, appropriazioni indebite, sconfinamenti. Tra gli animali da controllare le galline, le oche ed i cani. Una forma di gestione degli animali sulla quale si insiste è la soccida, che interessava i cittadini che affidavano il proprio bestiame ai montanari. Il mercato di Corniglio è il punto di riferimento per il commercio locale. Altri prodotti sui quali si insiste: la raccolta della legna (non si parla dei frutti del sottobosco o di prodotti come ghiande e castagne la cui farinazione è documentata, ad esempio, dagli statuti di Bardi) e la produzione di «biade», termine che comprende sia i raccolti delle fienagioni che le colture di cereali in genere. Tra i reati più perseguiti: furti di bestiame, violenze alle cose ed alle persone ed incendi. Sono gli atti tipici dei contrasti tra vicini in un territorio povero, con pochi terreni recuperati e dissodati per la coltivazione. Precise anche le norme per i «mezadros et colonos», sugli obblighi nel lavorare i campi, tra i quali la doppia zappatura annuale e la consegna della paglia.

Un aspetto che non emerge, se non nella dizione generale di proprietà comuni, è la sopravvivenza delle *comunalie*, forma di gestione dei beni tuttora esistente, seppur organizzata nelle Comunità montane. Le *comunalie* del parmense sono circa 40 ancor oggi. Al fianco della proprietà privata e dei beni pubblici appartenenti al feudatario o al comune, la *comunalia* è l'altra grande forma di proprietà collettiva. Ogni anno i capifamiglia si riunivano e distribuivano terreni coltivabili o boschi da sfruttare tra i singoli nuclei familiari sulla base delle necessità di ciascun gruppo, con una gestione di tipo comunistico. Non occorrevano accordi scritti, né patti: bastava la parola degli intervenuti perché le decisioni avessero valore di sanzione. Da qui il fatto che le *comunalie* non hanno lasciato alcuna forma di documentazione diretta. [m.d.a.]

79 1473, Lecce

Capitoli, ordini e statuti regolanti la vendita di diversi tipi di carne, di pesce e di altri generi alimentari – pane, cereali, legumi – imposti alla città di Lecce secondo l'antica consuetudine di detta università.

Archivio di Stato di Lecce, *Codice di Maria d'Enghien*, vol. 1.

Tutto il manoscritto, conosciuto con il nome di «Codice degli statuti di Maria d'Enghien», è una raccolta di norme e regolamenti di interesse fiscale ed amministrativo riguardanti la città di Lecce ed i casali vicini negli anni 1372-1450. Non si tratta di una raccolta organica ed ufficiale bensì di semplici disposizioni volute da Maria d'Enghien, contessa di Lecce, poi regina di Napoli, e da suo figlio, il principe Giovanni Antonio del Balzo Orsini, ed ancora in vigore sotto il regno di Ferdinando I d'Aragona.

Il codice fu fatto compilare da Antonello Drimi per suo uso, nel 1473, allo scopo di riferirsi ad esso per diretta consultazione, circa trenta anni dopo la morte di Maria d'Enghien.

L'analisi degli statuti ci fornisce un quadro completo delle condizioni sociali ed economiche della contea di Lecce tra la fine del XIV secolo e la prima metà del XV. I capitoli relativi alla vendita della carne, del pesce, del pane, delle mandorle ed altra frutta, del grano e dei legumi, che nel manoscritto seguono gli statuti, regolamentavano la vendita di tali derrate con l'indicazione del prezzo imposto nella città ai singoli prodotti.

Attraverso essi apprendiamo quale era e quali compiti aveva il magistrato che soprintendeva alla annona ed al controllo di pesi e misure; si tratta del catapano, che, coadiuvato dal capitano, dal sindaco, dagli auditori, e da altri *boni homini*, controllava e stabiliva il prezzo dei generi e ne regolamentava la vendita. Nessuno, ad esempio, poteva vendere il pesce, tanto nella città di Lecce, quanto fuori città, per la distanza di mezzo miglio, senza licenza del catapano. Al catapano era altresì consentito gettare per terra la carne o il pesce non buono durante lo svolgimento dei mercati o dei così detti panieri franchi – cioè esenti da gabelle – se ricorrenti in giorni festivi, ispezionare le panetterie ed ogni cosa commestibile. A lui era lecito gettare il pane per terra se non di peso giusto o mal cotto e non bianco, aumentare o diminuire, insieme con il capitano, sindaco ed auditori, il prezzo di vendita delle carni. [l.b.]

80 1428 ott. 18, Como

Raynaldus de Regius, *podestà,* Luchinus de Conago, *referendario, ed il Consiglio di provvisione del comune di Como, si riuniscono per determinare la meta del pane venale di frumento. Nel corso della riunione vengono illustrati i risultati dell'«assaggio» del pane, descrivendo tutte le operazioni della panificazione, dall'acquisto del frumento alla cottura, e precisandone i costi.*

Archivio di Stato di Como, *Comune, Ordinationes civitatis Novocomi de anno 1427 usque ad annum 1429*, vol. 1.

Nella prima metà del XV secolo, dopo un periodo di riacutizzazione dei conflitti tra le famiglie Rusca e Vitani per l'egemonia sulla città, seguito alla morte del duca Gian Galeazzo Visconti nel 1402, si afferma nuovamente la dominazione viscontea. Nel 1416 Filippo Maria rientra in possesso di Como e cerca di assicurare l'equilibrio tra le opposte fazioni.

L'ordinamento amministrativo di Como, accanto ai funzionari dipendenti dalla amministrazione centrale del Ducato, podestà, tesoriere, referendario, castellano, vede, a guida della città, il Consiglio generale, costituito da 150 *cives*, di cui 50 soprannumerari, e la sua giunta esecutiva, rappresentata dai Dodici di provvisione. Il Consiglio svolge funzioni prevalentemente amministrative ed è competente a nominare i magistrati e gli ufficiali della comunità, che, in alcuni casi, esercitano la loro funzione non solo all'interno del comune, ma anche sui territori ad esso appartenenti. Il Consiglio dei decurioni, pur con modifiche dell'*iter* elettivo e della composizione numerica, esercita a lungo le proprie competenze, permanendo durante le riforme amministrative di Giuseppe II. La soppressione della secolare istituzione viene, infine, decretata con l'arrivo dell'armata francese, nel 1796.

Il controllo del mercato dei grani, della panificazione e della vendita del pane costituisce preoccupazione rilevante delle autorità cittadine, che devono soddisfare i bisogni della popolazione ed assicurare i rifornimenti dei generi di prima necessità.

Gli statuti emanati nel 1335 contengono numerose disposizioni a disciplina del commercio dei cereali e dell'attività dei *molendinarii* e *pistores*. Questi ultimi, in particolare, sono tenuti a rispettare i pesi imposti per la confezione del pane, la buona qualità della materia prima impiegata, la corretta cottura, le forme prescritte, le modalità previste per l'esposizione nei luoghi di vendita, i tempi concessi per la confezione del pane dall'acquisto del frumento. Dalle disposizioni si intuisce un rigoroso sistema di registrazioni e controlli, che vede impegnati gli ufficiali del comune ed i giudici delle vettovaglie ad evitare l'incetta di frumento, prevenire le frodi, assicurare la buona qualità del pane venduto e la quantità sufficiente.

Il controllo dei prezzi da parte dell'autorità pubblica viene esercitato attraverso la determinazione dei calmieri. Di essi si ha notizia dai registri delle ordinazioni cittadine, conservati a partire dal 1427 e dai registri denominati «calmieri dei grani», conservati, sia pure in modo incompleto, dal 1561. Questi ultimi contengono, relativamente ai secoli XVI-XVII, i prezzi del frumento, segale e miglio, in base ai quali i giudici delle vettovaglie determinavano «li comuni pretii», in ciascun giorno di mercato, descrivono gli «assaggi» dei vari tipi di pane, con le regole per la determinazione del peso ed indicano le «mete» del pane stesso. Attraverso gli assaggi ordinati dal Consiglio dei decurioni e dall'Ufficio di provvisione, dei quali ci riferiscono entrambe le scritture, si riproducevano tutte le operazioni della panificazione, verificando i costi e la resa e, quindi, la quantità di pane corrispondente ad un certo prezzo di vendita. Gli assaggi che, come sostiene il Mira, rappresentano una verifica straordinaria dei prezzi del pane, riguardavano tutti i tipi di pane commercializzato. Dai documenti citati si ha notizia di assaggi per il pane di frumento, prodotto con farina di frumento, di formentada, preparato con segale e frumento, e di mistura, confezionato con farina di miglio e segale. [m.p.]

81 Sec. XV, Venezia

«Catastico delle banche» di carne a S. Marco e a Rialto.

Archivio di Stato di Venezia, *Provveditori alle beccarie*, b. 5.

Nel registro sono annotate, per ogni singolo banco, le assegnazioni e le successive variazioni. Alla fine di questa sezione è disegnata la disposizione delle «banche» a Rialto. La carta a sinistra si riferisce alla banca C, che il 28 marzo 1469 viene concessa dai governatori alle entrate al nobile Caterino Zeno; questi il 10 ottobre 1471 ottiene di mantenere la riserva di due banche, una a S. Marco e l'altra a Rialto, fino al suo ritorno dall'ambasciata in Persia. Dopo la sua morte, nel 1379, il collegio alle beccarie ne autorizza la nuova assegnazione. I patrizi veneziani usavano investire anche in queste attività, che poi subcedevano ad altri.

I governatori alle entrate vengono istituiti nel 1433 e subentrano agli officiali alle rason vecchie per controllare, in relazione ai dazi, tutti i reggimenti da terra e da mar e le magistrature veneziane specificamente competenti (tra le quali appunto gli officiali alle beccherie, al dazio del vin e alla giustizia vecchia) (vedi schede nn. 134 e 16); hanno giurisdizione specifica e sono giudici di appello in materia di contrabbandi per tutto lo stato; vengono parzialmente esautorati nel secolo XVIII dai revisori e regolatori alle entrate.

Gli uffici con competenza specifica sulle carni sono il collegio e gli officiali alle beccarie, ai quali si affiancano nel 1545 gli omonimi provveditori: essi devono provvedere all'approvvigionamento per la città di carni fresche e insaccate, anche mediante appalti; ne controllano perciò la qualità, i prezzi e le misure di peso; riscuotono i relativi dazi, gestendo una propria camera, e assegnano i posti di vendita in privativa; svolgono infine attività di polizia; dal secolo XV controllano anche le arti legate alle carni – «becheri», «scortegadori» e «luganegheri» (macellai, scuoiatori e salsicciai) – e alla lavorazione del cuoio – «scorzeri», «curameri» e «calegheri» – con il relativo «fontego dei curami» (fondaco dei cuoi) alla Giudecca; i provveditori hanno giurisdizione specifica, anche penale, dal 1573 e diritto di inquisizione dal 1551 in materia di frodi e contrabbandi su tutto lo Stato.

Dal 1598 è sicuramente attivo anche un Collegio di XII o dei becheri, di varia composizione, cui subentra fino al 1620 il Collegio di cinque savi sopra le beccarie; la competenza, più che altro consultiva, viene poi demandata ai cinque savi alla mercanzia, attivi in materia commerciale sin dai primi decenni del Cinquecento.

Il 1797 segna la fine di tutti questi uffici. [a.s.]

82 1468, Arezzo

Tariffario consultato dagli ufficiali della Dogana per la determinazione delle gabelle che le diverse merci, a seconda della quantità trasportata, dovevano pagare.

Archivio di Stato di Arezzo, *Comune, Statuti della Dogana*, vol. 5.

Fra i molti generi di commercio elencati figurano svariati generi alimentari:
«cascio d'ogni rasgione», «carne seccha e lardo», «fichi secchi», «spetierie grosse», «mele», «pepe penneti zuchero scamonea et altre spetierie», «melarancie», «pescie frescho et secho», «pescie d'Arno», «vino», «olio», «salvaggine», «chamangiare», «agli sechi», «poponi aretini e forestieri», «fructi», «noci e chastagne seche», «nociuole», «huova», «olive».

Con lo svolgimento delle sue complesse e delicate funzioni, relative in particolare al controllo del transito delle merci dentro e fuori il capitanato d'Arezzo (e dunque con la riscossione delle gabelle delle porte, ma non di queste soltanto), l'ufficio della Dogana di Arezzo riveste un ruolo di primaria importanza nel quadro della vita economica aretina. Di questa intensa e secolare attività resta ricca testimonianza storica nel complesso delle carte dell'archivio di Dogana: libri di doganieri e di veditori alle porte, registri dei maestri di dogana e di cassieri alle porte, ma anche veri e propri codici contenenti ordinamenti specifici per questo importante ufficio, gli statuti della Dogana, qualcosa di ben distinto dai più generali statuti ed ordinamenti comunitativi.

Una particolarità interessante sta nel fatto che lo statuto di cui sopra, come gli altri statuti della Do-

gana, aveva una sua denominazione caratteristica: veniva chiamato «quarto vecchio», così come ad altri erano stati dati i nomi «libro rosso», «libro del Moisè», ecc., rimasti poi anche nella segnatura archivistica di queste unità documentarie. Tale particolarità sottolinea il fatto che questi libri dovevano essere ben conosciuti nella realtà cittadina, sia da parte degli abitanti di Arezzo e dei vetturali che trasportavano le merci che, naturalmente, da parte degli operatori che ne facevano uso, i quali, certamente, nella pratica quotidiana indicavano gli ordinamenti della Dogana con il loro nome «volgare». E di quanto il «quarto vecchio», ad esempio, debba essere stato usato e consultato negli armadi e sugli scaffali dell'ufficio di Dogana possiamo renderci conto osservando l'annerimento e la vera e propria consunzione della pergamena nell'angolo inferiore, quello che appunto veniva toccato per sfogliare le carte. [a.d.a.]

83 1439 ott. 3, Palermo

Pietro Speciale, conservatore del Real patrimonio, invita Ruggero Salamone, rettore di Termini, a rispettare le esenzioni fiscali sulla macellazione e salatura di maiali già concesse a Bartolomeo Cancello, secreto di Ciminna, sulla base dei privilegi accordati agli abitanti di Termini.

Archivio di Stato di Palermo, *Tribunale del real patrimonio*, (Numerazione provvisoria), vol. 172.

L'attività amministrativa e di governo comincia ad essere testimoniata a partire dal XIV secolo anche se con lacune che lo riguardano tutto. Dall'epoca angioina, com'è noto, gli atti emanati all'autorità sovrana vennero registrati con regolarità nell'ufficio della Cancelleria reale, ma anche in quelli del protonotaro del Regno e della Magna curia dei maestri razionali, che nel 1569 assunse la denominazione di Tribunale del real patrimonio (denominazione con la quale si indica l'intero complesso archivistico). Dal 1414 inoltre, i provvedimenti che importassero un onere per l'erario vennero registrati anche presso l'ufficio del Conservatore del real patrimonio, istituito da Ferdinando I il Giusto al fine di rimettere ordine nella finanza pubblica, dissestata dalle appena trascorse lotte di potere. Il sistema della tripla, a volte quadrupla, registrazione consente in qualche caso raffronti, in altri integra lacune.

La Magna curia dei maestri razionali, che, con la riforma dei tribunali disposta da Filippo II nel 1569, mutò la propria denominazione in quella di Tribunale del real patrimonio, ampliando e meglio specificando le sue competenze, svolgeva la funzione di supremo organo di controllo e di giurisdizione in materia finanziaria. Dell'ufficio ricordiamo, in quanto significativa per un'analisi delle tematiche legate all'alimentazione, l'attività di controllo sull'amministrazione delle *universitates* in materia, fra l'altro, di produzione, distribuzione e commercializzazione di derrate, nonché quella esercitata sulla contabilità del maestro portulano, al fine di verificare il volume delle esportazioni dei cereali. Tale funzionario infatti soprintendeva ai porti e alle marine (i «caricatori», chiamati anche *oneratoria*, che erano in numero di 11, di cui 8 di pertinenza dell'erario) per l'estrazione o tratta (cioè l'esportazione) dei cereali, esigendone il diritto di tratta (*ius tractarum*), il cui valore fu variamente fissato nel tempo. [s.s.]

84 1322 apr. 10, Prato

Elenco degli animali macellati e messi in vendita a Prato nel giorno di sabato 10 aprile 1322.

Sezione di Archivio di Stato di Prato, *Comune*, vol. 2856, quaderno 9.

Molti generi alimentari erano soggetti al pagamento di una gabella, cioè di una imposta indiretta che poteva essere direttamente percepita dal comune oppure appaltata a un privato attraverso una pubblica gara o «incanto». A Prato, attorno al 1320-1330, la gabella delle carni era amministrata direttamente dal comune, secondo quanto stabilito dallo statuto del 1333 che fissava con precisione gli importi da pagare per ogni animale.

Della gestione diretta della gabella del macello esercitata dal comune si conservano due quaderni nei quali sono registrati, giorno per giorno, gli animali uccisi e messi in vendita dai beccai e tavernai pratesi dal 1° settembre al 10 aprile 1322. Da questi documenti, messi a confronto con i dati relativi alla coeva situazione demografica, emerge una disponibilità di carne per abitante di circa 19,7 Kg. annui. Da sottolineare che in settembre i consumi appaiono estremamente dilatati a causa della grande fiera che si teneva il giorno 8. [d.t.]

85 1338 giu. 9, Prato

Atto di appalto della gabella del macello rogato dal notaio Filippo di ser Bardo di Prato.

Sezione di Archivio di Stato di Prato, *Comune*, vol. 879.

Si tratta del più antico atto di appalto della gabella del macello a Prato, fonte molto preziosa per conoscere l'importanza di questo cespite per la finanza comunale del XIV secolo. La «kabella macelli bestiarum que occiduntur in terra Prati» venne venduta a tali Biligiardo di Tura e Puccio del fu Gherarduccio della porta Capo di Ponte per un anno, a partire dal 13 giugno 1338, per la somma di lire 1780. [d.t.]

86 1298-1299, Prato

Censimento delle colombaie esistenti nel territorio del comune di Prato per l'imposizione di una tassa sui colombi domestici.

Sezione di Archivio di Stato di Prato, *Comune*, vol. 1853, quaderni 4 e 5.

Il comune di Prato, nel XIII secolo, aveva imposto una tassa sui colombi domestici e periodicamente procedeva al censimento delle colombaie e delle coppie di piccioni. In particolare, ci rimangono i dati relativi a due di queste rilevazioni: quella del 1298 e quella del 1299. Nel corso della prima si contarono 251 colombaie e 4042 paia di piccioni, nel corso della seconda, invece, 261 colombaie e 3347 coppie di piccioni. Dopo il 1320, a causa delle guerre che insanguinarono il territorio pratese, molte colombaie (soprattutto delle case magnatizie) andarono distrutte e non furono più ricostruite. La tassa venne quindi abolita.

L'importanza del piccione nella dieta alimentare del tempo è confermata anche dalle leggi e disposizioni comunali, molto severe contro il frodo e il bracconaggio. Il prezzo di vendita di questo volatile era addirittura calmierato: nel 1288, per esempio, esso non poteva superare i 15 denari a paio e non si poteva acquistarne più di due paia al giorno. [d.t.]

87 1510 lug. 21, Arezzo

Quattro cittadini aretini, appositamente eletti e deputati dal Consiglio generale, fissano i capitula platee et plateole, *disposizioni per lo svolgimento dei mercati di piazza Grande e di piazza S. Michele.*

Archivio di Stato di Arezzo, *Comune, Deliberazioni del magistrato dei Priori e del Consiglio generale*, 16.

Fra le disposizioni che gli organi consiliari preposti all'amministrazione della città di Arezzo dettavano per un ordinato e regolare svolgimento della vita pubblica (e che venivano registrate dal cancelliere del comune nei libri detti delle deliberazioni o delle provvisioni), numerose e frequentemente ricorrenti sono quelle in merito ai mercati cittadini della «piazza» e della «piazzuola», cioè al mercato di piazza Grande e a quello della piazzetta S. Michele, sui quali si vendevano praticamente tutti i generi di

consumo alimentare. I capitoli stabiliscono l'entità della tassa che, a seconda della natura della merce messa in vendita, i rivenditori dovevano pagare al compratore del mercato, cioè a colui che, mediante gara d'appalto, si aggiudicava l'uso di quel suolo pubblico. La necessità di fissare tali disposizioni trova la sua spiegazione nello scopo di togliere ogni motivo di contesa fra i rivenditori del mercato stesso e il compratore. Nei capitoli, ben evidenziati dal richiamo apposto sul margine delle carte dal cancelliere, sono menzionati diversi generi alimentari. [a.d.a.]

88 1529 mar. 3, Genova

Istruzioni del doge, dei governatori e procuratori della Repubblica di Genova a Sinibaldo Fieschi, ambasciatore a Carlo V.

Archivio di Stato di Genova, *Archivio segreto*, b. 2707 C.

Il governo genovese sollecita dall'imperatore, insieme ad altro, la possibilità per i mercanti genovesi di procurarsi tratte di grano nei domini asburgici, segnatamente in Sicilia. Il regolare approvvigionamento granario è presentato come una condizione necessaria alla stabilità politica, e quindi alla fedeltà asburgica, della neonata Repubblica di Genova. [c.bi.]

89 1555, Siena

In occasione dell'assedio che precede la caduta della Repubblica di Siena, per far fronte alla carenza di vettovaglie, vengono razionati i viveri e si istituiscono le tessere per il pane.

Archivio di Stato di Siena, *Abbondanza*, vol. 117.

Nel 1555 le truppe imperiali e medicee cingono d'assedio Siena; i giorni in cui l'Impero era alleato dei Senesi sono ormai un lontanissimo ricordo. Le vettovaglie scarseggiano, i viveri vengono razionati con l'istituzione delle tessere del pane.

Gli ambasciatori senesi a Roma tessono le ultime tele o almeno tentano di farlo chiedendo l'aiuto dei Francesi alleati. Incalzati dalle notizie disperate provenienti da Siena (il pane razionato è sufficiente ancora per 14 giorni!) forzano i tempi. Ma ormai la situazione è irreversibile, le truppe spagnole di lì a poco entreranno in Siena, ponendo così fine alla Repubblica.

Il registro contiene l'elenco dei cittadini che, in quanto abili alla difesa, avevano diritto al pane. La popolazione è ripartita, sulla base della divisione territoriale e amministrativa della città di Siena, in «Terzi» (Terzo di Città, Terzo di S. Martino, Terzo di Camollia) e, nell'ambito di ciascun Terzo, per parrocchie.

Il registro, che non contiene indicazioni cronologiche, è stato datato sulla base dell'anno riportato sulle due tessere del pane incollate sulla prima carta. [e.j.]

90 1584-1683, Venezia

Repertorio di leggi in materia sanitaria.

Archivio di Stato di Venezia, *Provveditori alla sanità*, b. 5.

Il sommario, uno dei primi esempi di repertori per una magistratura, contiene i regesti ordinati per materia di leggi (dalla fine del secolo XV) riguardanti la sanità e l'igiene pubblica; nella terza sezione sono raccolte, tra le altre, le norme da osservarsi «nel tempo che principiasse el mal contagioso (...) et ancora nel tempo di sanità per conservation de quella», relativamente a «li formenti, farine et altre sorte de biave et scandella» (orzo di Galizia o selvatico), «li vini e agreste» (vino prodotto da uve acerbe), «acqua de vitta et asedi» (aceto), «le carne d'ogni sorte», «el pesce e salumi e salumeri», «li frutaroli et herbaroli», «li casaroli» (vedi scheda n. 24) «et ogli», «li luganegeri» (vedi scheda n. 81), «li gallineri», «ovaroli» (venditori di pollame e uova) «et oseladori» (uccellatori), «l'aquaroli».

Nel frontespizio in basso sono disegnati gli stemmi dei provveditori in carica al momento della compilazione.

I tre provveditori vengono istituiti nel 1486 con competenza amplissima in materia di sanità e igiene pubblica (perciò anche sul transito delle merci, sul commercio dei commestibili e sulle acque termali) e giurisdizione anche criminale; sono coadiuvati dal 1556 da due sopraprovveditori. Ambedue questi uffici terminano alla fine del XVIII secolo. [a.s.]

91 1540 set. 7, Roma

Lettera del cardinale Farnese con la quale si dà «ampla et libera facultà» al governatore della città di Rieti di eseguire tutte le provvigioni relative all'abbondanza di frumento in un periodo di penurie e difficoltà per i reatini.

Archivio di Stato di Rieti, *Comune, Riformanze*, b. 66.

Il 1540 fu, per la città di Rieti, un anno di intensi disordini. Nell'estate, infatti, un gruppo di cittadini e contadini entrarono armati nella città e incendiarono alcune abitazioni fra le quali la casa di Mario Aligeri, che a quel tempo era vicelegato di Perugia e dell'Umbria.

A provocare siffatte scorrerie sarebbero stati i rancori di parte tanto che il papa, temendo che potessero ripetersi, ordinò che si giustiziassero gli autori, alcuni dei quali furono puniti con la pena di morte, altri con l'esilio perpetuo e la confisca dei beni, e, nel contempo, incaricò il cardinale Alessandro Cesarini di riportare l'ordine nella città.

Il cardinale Farnese (del quale il documento non riporta il nome ma, sicuramente, uno dei cardinali nipoti di papa Paolo III) scrive al governatore di Rieti nella sua veste di rappresentante del potere centrale e temporale della Chiesa.

Il governatore veniva nominato dal papa o dal legato pontificio preposto alla legazione nella cui circoscrizione territoriale si trovava la sede governativa. Era tenuto, secondo il diritto in vigore a quel tempo, a prestare giuramento nelle mani del medesimo legato o di altro cardinale. Rivestiva, inoltre, la carica di luogotenente e aveva competenza giudiziaria, sia in materia civile che criminale, rappresentava l'amministrazione centrale – quindi, lo Stato della Chiesa – nella giurisdizione, ed era incaricato di prendere tutti quei provvedimenti che il legato, al quale era soggetto, gli ordinava di emanare, per sopperire alle necessità e ai bisogni locali del momento.

Le funzioni del governatore rimangono pressoché invariate fino all'unità d'Italia. [a.m.s.]

92 1586 mag. 15, Parigi

Enrico III, re di Francia, chiede ad Amutar, sultano dell'Impero turco, di concedere alla Francia e ai suoi alleati licenza di esportare grano dalla provincia d'Albania.

Archivio di Stato di Modena, *Cancelleria, Sezione interno, Annona e frumenteria*, filza 72.

Nelle economie preindustriali il problema dell'approvvigionamento di derrate alimentari riveste una importanza capitale, particolarmente laddove – come nel Ducato estense – il sistema economico è un sistema chiuso, di autoconsumo e di sussistenza, teso a garantire i due alimenti fondamentali: il pane e il vino.

Un tale assetto, fondato su un equilibrio piuttosto precario, si dimostra spesso insufficiente e comunque sensibile all'azione perturbatrice di molteplici fattori di diversa natura.

Intanto, il livello delle conoscenze tecniche ed agronomiche è tale da non consentire di controllare l'andamento della produzione agricola di fronte a fasi meteorologiche sfavorevoli o semplicemente di fronte ad una crescita della domanda di mezzi di sussistenza; d'altra parte, vanno pure considerati i guasti arrecati alle campagne dalle continue guerre e dalle operazioni militari.

Le cadute della produzione, anche di proporzioni non troppo gravi, finiscono per trasformarsi in vere e proprie crisi di sussistenza, quando ad esse si sommano fattori negativi di più stretto ordine economico: impoverimento dei terreni in relazione ad un eccessivo sfruttamento, rottura del rapporto ottimale tra produzione ed incremento demografico, con conseguente aumento della domanda di derrate, lievitazione dei prezzi, disordine monetario.

Così, nonostante il Cinquecento, in generale, rappresenti un momento economico di segno sostanzialmente positivo, per tutto il secolo nei domini estensi si susseguono cicliche fluttuazioni della produzione cerealicola, con alternanza di buoni raccolti e di gravi carestie.

La crisi di più drammatiche proporzioni si verifica nell'ultimo decennio del secolo, ma le prime avvisaglie si manifestano già negli anni immediatamente precedenti, quando la produzione comincia a scarseggiare e non riesce a coprire i fabbisogni. Le misure volte ad organizzare contigentamenti pubblici e a vietare le esportazioni si rivelano del tutto insufficienti; non resta che ricorrere alle importazioni dai mercati esteri, rivolgendosi anche a paesi lontani, ricchi di grani esportabili (la Germania, per esempio o il Levante e qui in particolare l'Albania).

Operazioni del genere comportano non pochi problemi, sia a causa dei costi spesso esorbitanti, sia a causa delle difficoltà connesse alle trattative per ottenere le licenze e in questo senso possono risultare assai utili le mediazioni di personaggi potenti ed influenti, come nella fattispecie il re di Francia.

Enrico III, interessato alla questione dal cardinale Luigi d'Este, scrive perciò al sultano turco, perché voglia accordare alla Francia ed ai suoi alleati (fra i quali il ducato estense) licenza di acquistare grano dalla provincia d'Albania, che ne produce in eccedenza. [c.b.]

93 1555 lug. 18, Roma

Il camerlengo, Guido Ascanio Sforza, ed il chierico di camera, Vitellozzo Vitelli, stipulano un contratto con la compagnia dei mercanti fiorentini Cavalcanti, Giraldi e soci per l'acquisto di 10.000 rubbia di grano in Levante ed il trasporto dello stesso via mare a Gaeta o Civitavecchia.

Archivio di Stato di Roma, *Notai segretari e cancellieri della Reverenda camera apostolica, notaio Ceccolus Hieronimus de Tarano*, vol. 452.

Sono gli anni in cui l'Italia è ancora teatro delle lotte per la supremazia tra le potenze straniere: nel 1559 il trattato di Cateau-Cambresis sancirà il predominio spagnolo su circa metà della penisola interessando il Regno di Napoli, il Ducato di Milano e lo Stato dei Presidi. Dopo il breve pontificato di Marcello II (9 aprile - 1 maggio 1555) sale al soglio pontificio il cardinale Gianpietro Carafa che, con il nome di Paolo IV, governerà lo Stato della Chiesa dal 1555 al 1559. I quattro anni del suo pontificato coincidono con un periodo di carestia dovuto sia ad una diminuzione della produzione nelle terre meridionali dello Stato, sconvolte dagli avvenimenti bellici, sia al persistere del fenomeno dell'accaparramento dei prodotti agricoli da parte dei feudatari. Il decennio 1550-1560 è caratterizzato da un cambiamento delle condizioni strutturali del mercato cerealicolo in seguito al peggioramento, in tutta l'area mediterranea, delle condizioni di approvvigionamento granario, dato il perdurare delle guerre. La crisi agricola, fenomeno generalizzato in Italia, spinge i diversi stati a rivolgersi in modo massiccio al grano straniero.

Roma, pur trovandosi al centro di una vasta zona agricola potenzialmente autosufficiente per soddisfare la richiesta interna, soprattutto negli anni di scarso raccolto, finisce con il trovarsi in situazioni di vera indigenza. Diventa, quindi, una necessità per l'Annona rivolgersi alle altre province dello Stato ed al mercato estero. Sino alla metà del secolo XVI la gestione del settore annonario risulta ancora affidata a diversi poli istituzionali tra i quali prevale la Camera apostolica. Non mancano, però, segni tangibili di quella trasformazione che, nell'ambito di una generale politica di modernizzazione, coinvolge anche il settore annonario e porterà di lì a poco alla definitiva affermazione di una magistratura specifica, la Prefettura dell'annona. Interessante in questo contratto è che il camerlengo ed il chierico di camera agiscono come rappresentanti della Camera apostolica e della congregazione cardinalizia «super procurando ubertate annone Alme Urbis». L'atto è conservato negli atti del notaio che, in qualità di segretario e cancelliere della Reverenda Camera apostolica, è tenuto a registrare tutte le disposizioni emanate dal pontefice ed i contratti con i privati in cui la Camera è parte attiva. [m.a.q.]

94 1594 set. 30

Entrate ed uscite generali dei possedimenti del duca di Parma.

Archivio di Stato di Parma, *Computisteria farnesiana*, vol. 270.

I bilanci annuali degli Stati farnesiani evidenziano un fenomeno tipico del XVI secolo nei rapporti tra il nord e il sud della nostra penisola. Nella prima metà del secolo, nel momento dello scontro tra Spagna e Francia, la nobiltà padana, prevalentemente costituita dai cadetti desiderosi di formarsi uno stato autonomo attraverso l'esercizio delle armi, trova conveniente l'unione in matrimonio con aristocrazie meridionali, detentrici di feudi nel Mezzogiorno. Questo assicurarsi territori e quindi rendite, sia al nord che al sud, con i Farnese raggiunge l'apice. Essi hanno, dal 1545, i ducati di Parma e Piacenza, ma anche i territori laziali di Castro e Ronciglione, oltre ai possessi tradizionali della famiglia. Nel regno di Napoli hanno poi gli «Stati» d'Abruzzo (Città Ducale, Leonessa, Monreale, Campoli, Castello Borbone, Castello della Posta, Ortona, S. Valentino, Pianella, L'Aquila, ecc.) ereditati da Margherita d'Austria e diverse località da Castellamare ad Altamura e Roccaguglielma, alle quali, finché Margherita visse, si aggiungeva il reddito sulla «dogana di Puglia», poi devoluto alla Camera regia di Napoli.

Scrive Romani: «I diritti di cui godevano nel Meridione il figlio e i nipoti di Margherita d'Austria non erano certo minori di quelli dei grandi feudatari locali: portolanie, maestro d'ascia civile e criminale, passi, porti, guadi, pedaggi, 'escadentie su mortificij di tutti quei beni che escadessero da quelle persone che non lassassero heredi' giuspatronato su tutti i benefici ecclesiastici, diritti di pascolo, legnatico, erbatico, raccolta di frutti selvatici e bacche, 'foglie di moro', decime, monopolio su mulini, folli, trappiti, peschiere, osterie, forni ecc.». Da queste «risorse» i Farnese ricavano somme ingenti (130.000 scudi circa nel 1589, 150.000 nel 1593) che venivano spese al nord, dove la famiglia aveva anche il marchesato di Novara e lo Stato Pallavicino (inserito tra Parma e Piacenza). Questo sistema molto articolato di territori unificati da uno stesso signore, ma con storie, tradizioni, obblighi e doveri feudali diversi e molteplici mostrava il massimo della sua potenzialità nella formazione del bilancio dello Stato. Il prelievo fiscale finiva al nord ed in particolare nelle spese della corte e nel rifacimento di Parma, non designata, ma di fatto identificata come la capitale dell'intero sistema.

Un confronto tra i bilanci d'entrata e d'uscita dimostra chiaramente il prelievo fiscale, peraltro operato, come si è detto, su attività produttive, del meridione.

Al massimo sfruttamento corrisponde il minimo investimento: il grano che proviene dal sud serve anche per arginare le carestie, che dal 1592 travagliano la pianura padana, ed anche in anni di penuria i Farnese riescono ad avere eccedenze che vendono all'estero con indubbi vantaggi economici. Il trasporto è assicurato via mare dalla Repubblica di Genova che fornisce le navi. In cambio, oltre al grano, i duchi di Parma offrono allo Stato vicino le braccia dei propri prigionieri per i remi delle galere. Chi accetta di servire Genova vedrà dimezzata la pena. Il sud serve anche quale banco di prova della classe dirigente farnesiana. La dinastia solo recentemente e non senza contrasti (si pensi all'assassinio del duca Pier Luigi nel 1547 da parte dell'aristocrazia piacentina e al periodo travagliato, conclusosi solo nel 1556, dalla successione di Ottavio) poteva contare su collaboratori a livello internazionale, provenienti da ogni parte d'Italia. L'aristocrazia e la borghesia piacentina e parmigiana rimangono a lungo estranee sia alla gestione dello stato che alla vita di corte. La loro fedeltà dinastica, le loro capa-

città, la loro potenzialità a partecipare alle istituzioni di governo vengono vagliate nell'amministrazione dei feudi meridionali, vero e proprio banco di prova per le possibilità di proseguire nella carriera. Questa classe dirigente, giovane, aggressiva, ambiziosa, inevitabilmente amministra il sud mirando al ritorno al nord, dove veramente si potevano consolidare posizioni di prestigio di recente acquisizione, cercando di rispondere con la massima efficacia alle richieste ducali.

Le spese per Parma diventano sempre più ingenti e tutti gli altri possessi farnesiani dovranno concorrere al soddisfacimento delle esigenze della capitale. Solo «per li viviri della tavola di sua altezza et di chi mangia in corte et altre spese di casa», nel 1594, l'anno che abbiamo preso in esame, spende 30.926 scudi. I debiti ammontano a 179.949 scudi sui quali si pagano 11.141 scudi di interesse. Parma dà un'entrata di 52.925 scudi contro un'uscita di 137.446. Le spese della corte ascendono a 93.816 scudi, mentre il resto del disavanzo è per le spese che si potrebbero considerare statali: amministrazione della giustizia, esercito, fattori commerciali, affitti, spese per edifici ecc. Come si vede l'intero motore dello Stato farnesiano è la corte, che peraltro, dopo la morte di Ottavio Farnese (1588), è stata grandemente ridotta di numero. Nel secolo successivo il legame tra cortigiano e casa del principe sarà ancora più stretto. L'inflazione è stata calcolata, tra il 1550 e il 1650, aumentare al 120%; i cortigiani riescono ad avere aumenti in denaro che corrispondono all'80% del potere d'acquisto perduto dalle loro provvigioni, per cui l'integrazione salariale viene compensata dall'ammissione sempre più ampia alla «tavola grande» del principe e all'abitazione in corte o addirittura con compensi in natura (grano, olio, derrate alimentari, immagazzinate nei grandi saloni della Pilotta, costruita sotto Ranuccio I).

L'indebitamento porterà alla creazione del Monte Farnese a Roma, nel 1605, attraverso il quale Ranuccio I otterrà forti crediti, contando sul prestigio che ancora la famiglia godeva nell'Urbe. Ma proprio l'indebitamento del Monte Farnese con i piccoli risparmiatori e l'impossibilità di restituire i capitali depositati porteranno, con le due guerre cosiddette di Castro, alla perdita dei feudi laziali. [m.d.a.]

95 1521 ago. 20, Bruges

Carlo V e la regina Giovanna, per accrescere i proventi dell'erario e per non gravare ulteriormente i sudditi di tributi, vendono alla città di Catanzaro per la somma di 15.000 ducati le funzioni fiscali, i diritti di focatico e del sale.

Archivio di Stato di Catanzaro, *Diplomatico, Pergamene a quaderno*, n.l.

Carlo V vende alla città di Catanzaro alcune funzioni fiscali, sollecitato soprattutto da varie necessità economiche, tra le quali il pagamento degli stipendi degli armigeri e dei fanti al proprio servizio. L'Impero, quindi, attraverso questa scrittura pubblica, demanda ai cittadini catanzaresi le proprie funzioni, esercitate in loco attraverso la Regia curia, cui spettavano di diritto le competenze in materia fiscale.

Il documento esaminato ha una notevole importanza, in quanto consente all'università di Catanzaro, mediante l'acquisto di varie funzioni fiscali, di liberarsi dal tentativo d'infeudamento prodotto da Tiberio Carafa duca di Nocera, il quale pare avesse versato per tale motivo la somma di 15.000 ducati.

La città di Catanzaro si ribella, per cui Carlo V, monarca benevolo nei confronti della stessa, interviene prima con un privilegio, datato 1521 aprile 25, dove stabilisce di non venderla, e successivamente con questa scrittura pubblica dove, dietro pagamento della stessa somma richiesta per l'infeudamento, viene premiato l'atteggiamento dei catanzaresi, che si affrancano a proprie spese e confermano la demanialità della città. [a.g.]

96 1576 apr. 13, Madrid

Memoria inviata nel 1571 da Madrid al viceré di Napoli, duca di Alcalà, con l'invito a pronunciarsi sulle proposte in essa formulate.

Archivio di Stato di Napoli, *Sommaria, Consultarum*, vol. 5, f. 146.

Quanto alla forma, il documento è assimilabile a quella letteratura «arbitrista» che fiorisce nell'area spagnola fra la fine del secolo XVI e il principio del secolo XVII, caratterizzandosi per il manifesto intento di prospettare rimedi atti ad arrestare il decadimento economico in corso e ad evitare il collasso delle finanze statali. L'autore della memoria – la cui identità ci è sconosciuta – auspica un intervento teso a modificare le linee direttrici del commercio granario meridionale in un senso che, a suo giudizio, procurerebbe un grosso beneficio al fisco regio, senza peraltro riuscire di pregiudizio ai *partners* commerciali interessati, Napoli e Venezia. Queste ultime dovrebbero scambiarsi i principali mercati di approvvigionamento, rispettivamente la Puglia e la Sicilia. L'operazione comporterebbe qualche svantaggio sotto il profilo doganale, perché i veneziani dovrebbero pagare, oltre alla normale «tratta», anche il «novo imposto», gravante sui prodotti pugliesi, mentre ai napoletani toccherebbe versare il diritto di «tratta» al regno di Sicilia. Tuttavia, entrambi gli acquirenti realizzerebbero sensibili risparmi sui noli delle imbarcazioni utilizzate per il trasporto del frumento e sulle assicurazioni marittime.

Nel tratteggiare tale progetto, l'anonimo consigliere della corte spagnola sembra ignorare il viluppo di interessi che si è andato organizzando intorno all'Annona della capitale e gli equilibri sociali e politici che sono ad esso direttamente connessi. Ben più avvertito appare invece il cardinale di Granvela – subentrato proprio nel 1571 all'Alcalà – il quale stende l'oblio sulla questione, finché, cinque anni più tardi, il viceré principe di Pietrapersia, dietro una precisa sollecitazione del sovrano, dà seguito alla pratica, chiedendo consulta alla Sommaria. Ma anche allora, il tribunale evita di assumere una posizione nettamente a favore della risistemazione delle rotte commerciali, visto che essa comporterebbe un maggior onere per le finanze napoletane, riuscendo vantaggiosa soltanto dal punto di vista spagnolo.

Le consulte della Sommaria – da non confondersi con la serie *Consultationum*, riguardante «concessioni di rendite fiscali fatte da' Sovrani a persone benemerite» – sono espressioni dell'attività consultiva che, accanto a quella amministrativa, giurisdizionale e di controllo contabile, è esplicita dall'organo. Esse coprono un arco di tempo molto ampio, quasi tre secoli (1539-1806) giungendo senza soluzioni di continuità sino al momento in cui, per effetto delle riforme attuate in età napoleonica, la stessa Sommaria cessa di esistere. L'apparente uniformità della serie nel succedersi regolare dei registri, cela però differenze non trascurabili di contenuti; perché se è vero che non mutano dal '500 al '700 le competenze istituzionali della Camera – almeno nelle linee fondamentali – è vero anche che diversa è, di tempo in tempo, l'importanza politica del tribunale. I problemi economico-finanziari sui quali la Sommaria è chiamata a formulare il suo parere variano per numero e per rilevanza in relazione al peso che la Camera riesce a conquistare nella dialettica fra le supreme magistrature del Regno e dei ceti in esse rappresentati. [f.d.n.]

97 1539 lug. 18, Napoli

Il viceré don Pietro di Toledo conferisce a Giovan Battista Manso la patente di commissario regio generale sopra la grassa di Napoli, in occasione dell'inizio delle ostilità con i Turchi.

Archivio di Stato di Napoli, *Consiglio collaterale, Curiae*, vol. 9.

Giovan Battista Manso apparteneva ad una famiglia popolare destinata ad una brillante *escalation* sociale. Nel 1538 era stato uno dei deputati della piazza del popolo che avevano eletto ambasciatore presso il sovrano fra' Giovan Battista Carafa, affinché contrattasse a Madrid le grazie e i privilegi richiesti dalle piazze napoletane. Il Manso, fedele al Toledo, venne ricompensato l'anno seguente con l'ufficio di commissario *pro tempore* per l'annona, carica che consentiva notevoli possibilità di lucro. Nel 1556 lo ritroviamo deputato nel parlamento convocato dal nuovo viceré duca d'Alba. Qualche mese più tardi, nell'agosto dello stesso anno, viene nominato consigliere del Sacro regio consiglio. Iniziavano così le fortune di una famiglia di origine popolare che avrebbe ricoperto un ruolo di primissimo piano nella vita culturale napoletana dei primi decenni del Seicento. Il nipote del Manso, divenuto

marchese di Villa, fu principe della celebre Accademia degli Oziosi; mecenate e poeta, ospitò nella sua villa di Sorrento Milton e Tasso e protesse il giovane Gian Battista Marino. [i.a.]

98 1538 gen. 13, Prato

Deliberazioni degli ufficiali dell'Abbondanza.

Sezione di Archivio di Stato Prato, *Comune*, vol. 3741.

Anche il comune di Prato, al pari di altri comuni, usava «far canova», cioè mettere in un pubblico magazzino una certa quantità di grano e biada così da garantire il sostentamento dei cittadini anche in periodi di carestia o di fronte a necessità straordinarie. Il compito di sorvegliare la tenuta di questa riserva era affidato, solitamente, a quattro «ufficiali del grano e del biado», detti poi «dell'abbondanza». Essi erano incaricati di amministrare il deposito di grano e di concedere agli «ufficiali sopra far fare lo pane del comune» la quantità di cereali necessaria per la distribuzione del pane ai poveri.

Nel Consiglio generale del 15 ottobre 1464 fu deliberato che la canova venisse affidata agli ufficiali delle «case pie», cioè a quegli istituti di beneficenza che esercitavano in Prato, per i loro ingenti patrimoni, un importante ruolo economico e sociale (Ceppo di Francesco di Marco Datini, Ceppo vecchio, Ospedale della misericordia e dolce, Opera del sacro cingolo, Monte di pietà). Ognuno di questi istituti era tenuto a concorrere alla canova con determinati quantitativi di grano. La canova ebbe nuovo incremento dopo la rifondazione e riunificazione delle «case pie» voluta nel 1545 da Cosimo I. Le deliberazioni di quell'anno mostrano che gli ufficiali dell'abbondanza vengono direttamente eletti dal Consiglio generale tra i rettori e governatori delle «case pie», le quali concorrono alla canova con ingenti quantitativi di grano.

Gli ufficiali eletti avevano inoltre il compito di indicare in che proporzione dovessero essere fatti i «mescoli» di biade e grano per la farina da pane, nonché il prezzo di vendita della farina. [d.t.]

99 1539

«Libro di capitoli dello offitio et offitiali di Grascia et Regolatori di tutte l'arte della terra di Prato...».

Sezione di Archivio di Stato di Prato, *Comune*, vol. 3744.

L'ufficio della Grascia viene compiutamente delineato in questi «capitoli» del 1539. I suoi compiti coprono due importanti settori della vita economica e sociale: quello dell'approvvigionamento alimentare e del controllo sulla circolazione dei generi da un lato, quello dei prezzi dall'altro.

Relativamente al primo, per ovviare all'inconveniente e al disordine che viene a crearsi allorché beccai, pizzicagnoli, tavernieri e osti si accaparrano la maggior parte dei prodotti in vendita nel mercato cittadino del lunedì, «con assai danno del particulare», si escogita, nel 1539, l'espediente di permettere l'acquisto ai soli privati fintanto che viene esposta nella piazza del mercato, a cura dell'ufficio, una banderuola. Tale sistema, che non riuscirà comunque ad impedire che i commercianti comprino attraverso terze persone, susciterà la protesta dei fiorentini i quali, nel 1590, per bocca del segretario Jacopo Dani, imporranno all'ufficio di Grascia di Prato di ritardare l'esposizione della banderuola per permettere loro di arrivare a Prato in tempo per l'acquisto dei prodotti migliori.

I generi sui quali l'ufficio esercitava il compito di imporre il prezzo erano i seguenti: il pane, la crusca, la farina, la carne, il cacio, l'olio, i pesci «di Perugia, di laghi, d'Arno, di Bisenzio, di fosse e d'altri fiumi» (c. 2). Essi dovevano inoltre controllare a qual prezzo gli albergatori vendessero le loro grasce ai viandanti «acciò non possino esser da quelli angariati, come già n'è suto doglienza» (c. 2). Nel 1568 si procede ad una prima, significativa riforma sollecitata dalla Pratica segreta «perché le pene ordinate et stabilite per li capitoli et leggi anteriori sono hoggi di poco momento respetto all'astutia et malignità de' sottoposti alla Grascia di Prato, i quali sono disubidienti e fanno poco conto delli offitiali di Grascia (...)» (c. 15). Con questa riforma si stabilisce, in particolare, che gli ufficiali e il provveditore di grascia possano controllare che tutte le bestie macellate e da macellarsi siano sane e che non vengano vendute le cosiddette «malecarni» nelle beccherie dove si vendono le buone. [d.t.]

100 1557 giu. 12, Roma

Bartolomeo Camerario, prefetto dell'annona, nomina Antonio Paganello sostituto e luogotenente generale per tutto lo Stato ecclesiastico.

Archivio di Stato di Roma, *Camerale II, Annona*, b. 94, fasc. 4.

Durante il pontificato di Paolo IV (vedi scheda n. 94) un momento importante nell'ambito di una politica economico-alimentare è la nomina a prefetto di Bartolomeo Camerario. Al nuovo prefetto viene data larga autonomia decisionale e potere giudiziario per i reati che avevano attinenza con l'annona e nel 1557 gli stessi poteri vengono concessi anche al Paganello in quanto sostituto e luogotenente generale del Camerario. A partire dalla seconda metà del secolo XVI la documentazione fornisce testimonianza costante dell'attività della magistratura annonaria e, nel 1576, il provvedimento con il quale Gregorio XIII nomina Andrea Spinola prefetto dell'annona ne definisce gli ampi poteri. Nei secoli successivi l'Annona di Roma rimane stabilmente affidata, sino alle riforme ottocentesche, ad un chierico di Camera affiancato dalla Congregazione cardinalizia dell'annona, ristrutturata da Sisto V nel 1588 (vedi scheda n. 140). [m.a.q.]

101 1556 ott. 10, Venezia

«Parte» del Senato istitutiva del magistrato sopra beni inculti.

Archivio di Stato di Venezia, *Biblioteca*, vol. 2842.

I provveditori sopra beni inculti sono definitivamente istituiti con decreto dei pregadi nel 1556 con il fine di incentivare, nel quadro della conversione dei capitali veneziani verso la Terraferma, lo sviluppo dell'agricoltura nello Stato veneto, creando, attraverso opere di bonifica, nuove aree coltivabili al fine di assicurare l'approvvigionamento di cereali nello stato; controllano pertanto l'attività dei consorzi, riscuotendo i «campatici» (imposta sulla proprietà fondiaria) destinati a finanziarne i lavori pubblici, e concedono le investiture d'acque per irrigazione e uso industriale; hanno giurisdizione specifica civile e penale.

La loro attività si svolge d'intesa (ma talora anche in opposizione) con i savi ed esecutori alle acque, i quali dall'inizio del Cinquecento si propongono invece il mantenimento dell'equilibrio idrografico della Terraferma per la tutela della laguna veneziana.

Nella seconda metà del Settecento eleggono a loro interno i deputati all'agricoltura (vedi scheda n. 217).

Tutti questi uffici terminano con la fine della Repubblica di Venezia. [a.s.]

102 1593 gen. 29, Genova

I Collegi della Repubblica di Genova approvano i capitoli del Magistrato dei provveditori del vino.

Archivio di Stato di Genova, *Archivio segreto*, b. 1028, doc. 85.

Passata e risolta con l'arrivo dei cereali baltici portati dai velieri «nordici» (olandesi e anseatici), la carestia dei primi anni '90, le competenze del Magistrato dell'abbondanza vengono alleggerite isti-

tuendo due magistrature particolari per l'approvvigionamento del vino e dell'olio nella città di Genova. Per primo viene istituito il Magistrato dei provvisori del vino. Il magistrato si compone di cinque membri, in carica per quindici mesi. Il provvedimento mira a conservare il monopolio della distribuzione di vino ai fondachi pubblici, e si abbina al divieto, spesso reiterato, di vendere il vino nelle bettole. [c.bi.]

103 1593 nov. 16, Genova

Istituzione del Magistrato dei provvisori dell'olio.

Archivio di Stato di Genova, *Archivio segreto*, b. 1028, doc. 114.

Pochi mesi dopo i provveditori (o provisori) del vino (vedi scheda n. 102), sono istituiti i provisori dell'olio: con durata temporanea, quattro anni, come era prassi consueta a Genova, ma poi rinnovati sino alla fine della Repubblica. È precisato che il magistrato sia composto di cinque nobili, in carica per venti mesi. Dopo questo provvedimento, e dopo il precedente, il Magistrato dell'abbondanza specializza ufficialmente la sua competenza nell'approvvigionamento granario. [c.bi.]

104 1583 apr. 1[5], Roma

Il camerlengo cardinale Aloysius Cornelius *affida a* Rutilius Tart[a]rus *di Piperno, commissario apostolico, l'appalto per la riscossione della tassa sul sale per la salara di Roma.*

Archivio di Stato di Frosinone, *Collezione pergamene*, n. 243.

La fornitura coattiva del sale a carico delle comunità costituì una delle più antiche e sostanziose entrate dello Stato pontificio.

Le comunità erano obbligate ad acquistare una determinata quantità di sale, spesso superiore alle esigenze effettive, presso le varie «salare» che amministravano il monopolio sul sale. Ne esistevano a Roma, Cervia, Corneto, Cesenatico etc.

La «salara» di Roma comprendeva territori facenti parte della provincia di Campagna e Marittima e di una parte del Patrimonio. Fu Paolo II nel 1467 ad imporre la «coattiva fornitura del sale». In caso di guerre, o nei momenti di necessità era facile ricorrere ad aumenti del prezzo del sale per procurarsi nuove entrate.

Diversi pontefici rinnovarono i divieti di importare sale dall'estero: Callisto III, Giulio III, Gregorio XIII, Clemente VIII. Era la Camera apostolica ad appaltare la riscossione della tassa sul sale. Venivano dati due appalti. uno riguardava le salare di Cervia, Cesenatico e Comacchio ed uno la salara di Roma. L'appaltatore doveva fornire alle comunità una determinata quantità di «sale nero» o «sale ordinario», poteva anche vendere ai privati il «sale bianco» o «sale straordinario».

La Camera apostolica fu il massimo organo finanziario dello Stato della Chiesa, al quale spettava l'amministrazione di tutte le entrate del papato. A capo di essa era il camerlengo che si avvaleva della collaborazione dei chierici di camera.

Sottoposto al camerlengo era il tesoriere generale che aveva il compito di tenere i principali libri contabili della S. Sede ed in più controllava i conti dei funzionari e dei privati con maneggio di denaro pubblico. Al di fuori della Curia romana, esercitavano il loro ufficio, i tesorieri provinciali e i collettori come funzionari della Camera apostolica. Il tesoriere provinciale era il rappresentante della Camera apostolica nella regione a lui affidata.

I registri contabili delle tesorerie provinciali e delle dogane dovevano essere sottoposti periodicamente al controllo della Camera apostolica.

L'imposta del sale era la seconda imposta generale dopo quella detta del «focatico». Tutti i comuni, infatti, erano obbligati ad acquistare una quantità di sale, stabilmente fissata, al prezzo determinato dalla Camera e senza tenere conto del bisogno effettivo. [v.f.]

105 1587 dic. 17, Mantova

«Ordini sopra le provigioni delle vetovaglie della città di Mantova...».

Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*, b. 3037.

L'area produttiva e commerciale del Mantovano nell'ambito padano risulta autosufficiente ed esportatrice; la gerarchia delle strutture annonarie, non particolarmente complesse, trova una sistemazione dal punto di vista istituzionale nel corso del Cinquecento, in particolare sotto il dominio del duca Guglielmo Gonzaga che promuove un'importante politica di riforme amministrative e finanziarie. Nel 1573 viene istituito il Maestrato ducale che riunisce le competenze di tre precedenti diversi uffici: il Massaro generale, i Maestri delle entrate e il Fattore generale. La nuova magistratura ha l'incarico di amministrare tutti i proventi dello stato e le funzioni espletate sono suddivise tra sei uffici, uno dei quali è quello dell'Annona, cui viene preposto un prefetto. Esso sovrintende al vettovagliamento della città, controlla di conseguenza la produzione agraria del ducato, disponendo la descrizione delle «bocche e biade», e ha facoltà di emettere calmieri, ne sovrintende l'osservanza e controlla peso e qualità delle merci. A maggior integrazione delle competenze di tale ufficio, il duca Vincenzo emana nel 1587 gli «Ordini sopra le provigioni delle vetovaglie (...)» che regolano, in una serie articolata di capitoli, l'attività dei «fornari», «fondachieri da farine», «molinari», «beccari». [d.f.]

106 1591 ago. 15, Piacenza

Gride generali sopra le biade per l'anno 1591.

Archivio di Stato di Piacenza, *Real giunta d'annona e altre magistrature annonarie, Congregazione dell'abbondanza*, b. 2, fasc. 1/25.

Il governatore e maggior magistrato, di concerto col priore e i deputati della Congregazione dell'abbondanza, e di concerto col Vicario vescovile per quanto riguarda le persone ecclesiastiche, emana una serie di provvedimenti, in 23 capitoli, per la regolamentazione dell'approvvigionamento, del commercio e del consumo del grano e altri cereali, dei legumi e in generale delle cosiddette «biade».

Il ducato di Piacenza, ormai stabilmente sotto la dominazione dei Farnese (è del 1585 la restituzione ad Ottavio Farnese del castello di Piacenza, ultimo atto dell'occupazione spagnola), dovette affrontare alla fine del sec. XVI, in città e maggiormente nel contado, una serie di crisi annonarie, fra cui particolarmente grave quella determinata dal cattivo raccolto e conseguente carestia del 1590, a cui si aggiunse un'epidemia di peste protrattasi anche nell'anno successivo. La politica annonaria del ducato era allora ispirata ai criteri del sistema vincolistico tipici dell'*ancien régime*: «notificazione» del raccolto, introduzione forzosa del grano in città, controllo rigido del mercato e della circolazione interna ed esterna, calmierazione del prezzo del pane e di altri generi alimentari di base, regolazione dell'attività dei fornai. Lo strumento esecutivo dell'organizzazione dell'annona dei cereali (e anche di ghiande e castagne, cibo importantissimo per la parte collinare e montana del contado) erano le «Gride generali sopra le biade», emanate annualmente, che applicavano quei criteri vincolistici con parziali modifiche di un testo di base immutato suggerite anno per anno dalla congiuntura della produzione granaria e dalla relativa situazione alimentare. L'Archivio di Stato le conserva in successione pressoché ininterrotta per quasi due secoli, dal 1568 al 1749. Preposta all'annona cittadina era la Congregazione dell'abbondanza, organo collegiale comunitativo di 12 membri nominati dall'Anzianato e presieduto dal governatore, rappresentante del governo ducale (il governatore era magistratura dello stato che di diritto presiedeva sia gli organismi comunitativi come le Congregazioni sia quelli governativi, le Giunte, che avevano competenza su varie materie). L'incombenza della Congregazione dell'abbondanza era di «invigilare sopra l'esecuzione degli ordini antichissimi dell'Abbondanza che si pubblicano ogni anno, sottoscritti dalla potestà ecclesiastica e laica, e servono per mantenere la città e suo mercato provveduti del bisognevole» (così in una relazione mano-

scritta settecentesca sulle istituzioni del ducato pubblicata da S. Di Noto). Era cioè preposta all'approvvigionamento della città, al controllo dell'importazione ed esportazione dei cereali e dei commestibili, alla calmierazione dei prezzi. Compito specifico del governatore era l'esecuzione e l'amministrazione del contenzioso giudiziaro. Alla Congregazione dell'abbondanza e a quella della grassina (vedi scheda n. 153) si affiancavano altre magistrature di antica istituzione ma in realtà private di poteri reali con l'istituzione delle due Congregazioni, direttamente controllate, attraverso il governatore, dal potere ducale: il Capitaneato del divieto, con compiti di ricognizione delle frodi e del contrabbando dei grani, e con giurisdizione sull'intero territorio del ducato, il Vicario urbano, magistratura personale con giurisdizione sulla città, e il Vicario foraneo, altra magistratura personale con giurisdizione però sul contado. [c.v.]

107 1596 lug. 5, Roma

«Bando sopra il condurre li grani, biade e legumi a Roma».

Archivio di Stato di Roma, *Bandi*, collezione II, cart. 366, n. 78.

Il camerlengo nella sua qualità di capo della Camera apostolica sin dal secolo XV – epoca cui risalgono la migliore definizione delle prerogative sia della Piena camera, organo collegiale di cui era presidente, sia del tesoriere generale cui viene affidata la gestione della finanza statuale – risulta avere un ruolo primario anche nel settore annonario. Anche quando a partire dalla metà del secolo XVI sarà operativa la Prefettura dell'annona (vedi scheda n. 100) il camerlengo non verrà esautorato totalmente del suo potere in materia annonaria, al contrario si configurerà come il capo naturale del prefetto.

È il camerlengo che firma le diverse disposizioni e gli ordini che servono per rendere più incisiva l'azione della Prefettura annonaria.

Particolarmente interessante risulta il bando in oggetto in quanto, anche se emesso in un periodo di crisi annonaria, conferma l'importanza che veni a data all'approvvigionamento della capitale e la definitiva affermazione della magistratura prefettizia. [m.a.q.]

108 1598, Matera

Descrizione e riduzione in pianta di una masseria con 45 versure di terra, con grottiglio, palazzo, una grotta, due fosse, una palombaia ed una grottaglia con un albero e tre alberi, sita nella contrada delle Matinelle di Matera, di proprietà del monastero benedettino di SS. Lucia ed Agata della stessa città.

Archivio di Stato di Mantova, *Corporazioni religiose, Monastero di S. Lucia e Agata, Benedettine, Platea dei Beni*, vol. 1598.

La platea del monastero di Santa Lucia ed Agata, dell'ordine di S. Benedetto, offre, su scala regionale, la più antica testimonianza iconografica dei corpi di fabbrica e degli altri elementi costituenti l'unità produttiva più diffusa nel mezzogiorno: la masseria.

Il disegno, realizzato con ogni probabilità nel 1662 ovvero in periodo immediatamente successivo, fa parte della platea dei beni del monastero indicato, redatta nel 1598 dal canonico Giovanni Battista di Nella e ridotta in pianta dal compassatore Francesco di Renza conseguentemente all'azione avviata dagli enti ecclesiastici di riordino e verifica dei propri patrimoni in conformità alle disposizioni tridentine.

Lo schematico tratteggio della casa rurale, pur nella sua semplicità ed essenzialità, evoca le più diffuse colture locali – grano, orzo, fave, cicerchie – a cui i diversi corpi di fabbrica offrivano ambienti per le prime lavorazioni e depositi e magazzini per la conservazione e lo stoccaggio dei medesimi.

La descrizione di grotte e grottaglie naturali e la presenza di pozzi, cisterne e palombaie attesta indirettamente l'esercizio di industrie collegate all'allevamento di bestiame: bovini, ovini, caprini, a cui le prime offrono il ricovero, i secondi l'acqua necessaria. Questi elementi iconografici testimoniano l'assetto colturale e produttivo dei territori, sia naturali che modificati dall'azione dell'uomo, e lasciano intravvedere in controluce i più diffusi generi alimentari utilizzati per il proprio sostentamento sia dalla comunità proprietaria sia dalla collettività locale: cereali e leguminose, carni di diverso tipo (bovine, di montone, di capra, di pecora, di agnello) e prodotti lattiero-caseari in tutta la gamma di lavorazioni locali: ricotte fresche e toste, formaggi, caciocavalli e burro. [a.m.]

109 1569, nov. 8, Torino

Il duca Emanuele Filiberto ordina la consegna di grano, farina, marzaschi, legumi e riso.

Archivio di Stato di Torino, *Corte, Editti originali*, mazzo 3, 1566-1588, n. 16.

Nel 1553, allorché Emanuele Filiberto assunse la corona ducale, una parte cospicua dello Stato sabaudo era occupata dai Francesi e dagli Spagnoli. Appartenevano ancora ai Duchi di Savoia solamente Vercelli, Ceva, Fossano, Ivrea, la valle d'Aosta e la contea di Nizza.

Le successive vicende militari e diplomatiche condussero nel 1559 alla pace di Cateau-Cambrésis che sancì la restituzione del ducato a Emanuele Filiberto con l'eccezione di alcune piazze, fra cui Torino. Solo nel 1563 il duca poté insediarsi in questa città che, in base all'accordo di Blois concluso l'anno precedente, gli fu restituita dai Francesi insieme a Chieri, Chivasso e Villanova d'Asti.

Fin dal 1559 Emanuele Filiberto diede avvio a una radicale opera di ricostruzione e riorganizzazione dello stato, predisponendo e attuando una serie di riforme che in parte accoglievano le innovazioni introdotte dai Francesi.

In quest'ambito non trascurò i problemi connessi all'approvvigionamento annonario, particolarmente rilevanti in un paese che aveva subito, per circa venticinque anni, guerre e occupazioni straniere.

Per tutto il regno di Emanuele Filiberto non si ha tuttavia traccia documentaria di un organo istituzionale stabile preposto all'annona. Solo nel 1571 risulta attivo un Magistrato delle biade. L'interesse a far fronte alle esigenze alimentari della popolazione è peraltro attestato da una serie di provvedimenti tesi a conoscere le risorse del paese.

Gli ordini di «consegna» delle persone dei cereali o di altre vettovaglie divennero un elemento costante della politica annonaria dei duchi sabaudi. Le dichiarazioni effettuate dai capifamiglia venivano annotate per ogni comunità in appositi registri, le cui copie erano trasmesse dagli ufficiali locali alle autorità centrali.

A partire dall'età di Carlo Emanuele I sino al 1624 l'organo preposto a raccogliere queste informazioni fu il Magistrato dell'abbondanza. La prima attestazione della sua esistenza risale al 1581. L'editto del 12/10/1587 e alcuni provvedimenti successivi ne definirono le attribuzioni: esso svolgeva funzioni consultive e giurisdizionali, con competenza esclusiva giudiziaria per i reati connessi ai problemi di approvvigionamento delle vettovaglie. Aveva inoltre generale competenza su tutto ciò che concerneva le esigenze annonarie: dal censimento delle disponibilità alimentari al controllo dell'esportazione, alla regolamentazione degli accumuli di vettovaglie e dei mercati, alla distribuzione dei grani ai poveri.

Nel 1624 queste attribuzioni passarono al Magistrato straordinario istituito due anni prima da Carlo Emanuele I allo scopo di limitare i poteri della Camera di conti. Nel 1631 il Magistrato straordinario cessò di funzionare. Le sue competenze assorbite dal potere ducale furono attribuite nel tempo a magistrature diverse dello stato a seconda dei campi di intervento. Questa situazione perdurò sino al 1695, quando fu creata una Delegazione temporaria. Nel 1746 venne istituita una Delegazione stabile sopra l'annona e successivamente, nel 1782, a livello periferico furono costituite le giunte provinciali con competenze di carattere economico e giurisdizionale definite progressivamente sino al 1798. [p.c.]

110 [1571]

Registro delle consegne delle bocche, dei grani e di altre vettovaglie raccolte nelle terre del Piemonte in esecuzione dell'Editto 16/7/1671.

ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Corte, Materie economiche, Annona*, mazzo 1, n. 5.

Per il commento vedi scheda 109. [p.c.]

111 1573-1575

«Grani dei granari del'Abondanza».

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Camerale II, Annona*, b. 90, fasc. 5.

L'approvvigionamento della capitale è sempre stato, e non solo nel corso del secolo XVI, una delle maggiori preoccupazioni dei pontefici. L'aumento demografico, fenomeno tipico che contraddistingue il secolo, ha inciso notevolmente sull'aumento dei problemi della città la cui sopravvivenza dipendeva dallo sfruttamento del territorio sia di quello immediatamente vicino sia del restante. Tra i compiti della Prefettura dell'annona (vedi scheda n. 100) rientra la cura dello stoccaggio dei grani introitati. I cereali giunti in città vengono conservati nei magazzini, la cui esistenza ci è attestata dai registri dei «monizionieri» dell'Abbondanza sin dal 1450. Era compito dei misuratori provvedere al controllo periodico degli stoccaggi al fine di evitare ogni forma di accaparramento.

Questo controllo permetteva di avere un'esatta conoscenza del mercato dal momento che la panificazione e la relativa vendita del pane era monopolio dei fornai; a Roma erano una minima parte i privati che panificavano per proprio conto e che quindi detenevano autonome scorte di grano.

I fornai romani erano organizzati in «università» e si distinguevano in «baioccanti e decinanti». I primi, maggiormente soggetti al controllo dell'autorità pubblica, prendevano il nome dalla «baiocchella», una piccola pagnotta che costava un baiocco e di cui faceva uso quasi tutto il popolo. I «decinanti», invece, producevano il «pane di decina» o pane bianco, destinato alle classi agiate, e godevano di maggiore libertà.

Durante il pontificato di Gregorio XIII (1572-1585) il numero dei granai di Roma subì un aumento al fine di incrementare le provviste dell'annona romana. [m.a.q.]

112 1546 gen. 18, Gessate

Descrizione di biade, bocche e perticato della comunità di Gessate, pieve di Gorgonzola, fatta dal capitano Ambrogio de' Rossi, commissario delle biade, alla presenza di padre Abraham di Beomonti, che sottoscrive di propria mano, e di Luca da Colonio, console del detto luogo. Per ogni «fuoco» presente nella comunità sono indicati: le «biade» di cui dispone; i terreni coltivati con le forme di conduzione e di ripartizione del raccolto e gli animali da lavoro a disposizione; le quantità di raccolto comprate, vendute, o condotte in città, i componenti del nucleo familiare (bocche).

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Atti di governo, Censo parte antica*, cart. 13/B.

La descrizione, formata in obbedienza a una grida generale che imponeva la raccolta di tali informazioni a cura di commissari delle biade all'uopo nominati, fa parte di una serie di analoghe notificazioni di numerose comunità dello Stato con ogni probabilità provenienti dall'archivio del Magistrato camerale.

In altre notificazioni coeve, relative alla stessa operazione di rilevamento, è calcolata esplicitamente la quantità necessaria per il consumo, ed è indicata la quantità di grani da condurre in città entro una data stabilita sotto pena di sanzioni pecuniarie.

Le *Novae Constitutiones* del 1541 (la cui compilazione era stata ordinata dall'ultimo duca Sforza, Francesco II, e che vennero definitivamente abolite solo da Giuseppe II nel 1786) affidavano la conservazione della «Annonae ubertas (...) ad commodum subditorum, et huius Imperii tutelam» a una specifica magistratura, i *Praefecti annonae*. Nello stesso anno 1541 il Magistrato delle entrate ordinarie (o Magistrato ordinario), il Magistrato delle entrate straordinarie (o Magistrato straordinario) e i prefetti dell'annona sono aboliti, e le loro competenze riunite in un'unica magistratura. Nel 1548 le competenze annonarie sono di nuovo separate, con la creazione di un Ufficio delle biade; una ulteriore riorganizzazione avviene nel 1563, quando con dispaccio del 16 aprile Filippo II ricostituisce i due Magistrati, ordinario e straordinario, riunendo al secondo l'Ufficio delle biade (per l'organizzazione del Magistrato straordinario per la gestione delle materie annonarie si veda il documento 1673 dicembre 14, scheda n. 154). Questo assetto istituzionale resta da allora sostanzialmente immutato fino alle grandi riforme della metà del XVIII secolo.

Vino e carne non rientrano nella competenza degli uffici annonari del Magistrato straordinario; sono però significativamente accomunati al pane in un paragrafo del titolo *De publicanis et vectigalibus* delle *Novae Constitutiones* (lib. IV) che stabilisce che il dazio su questi generi non possa intendersi incluso in alcun genere di concessione o esenzione se non in essa esplicitamente nominato.

Al Magistrato ordinario spetta in primo luogo «vectigalium cura» in cui «potissimum nervi Principatus constituuntur» (*Novae Constitutiones* del 1541, lib. I, tit. *De officio Quaestorum ordinariorum reddituum*). L'appalto delle entrate dei molteplici dazi è una importantissima fonte di reddito per le casse dello Stato, tanto da provocare talvolta (cfr. documento 1619 settembre 2, scheda n. 173) un conflitto di interessi con l'esigenza di assicurare alla capitale un abbondante rifornimento di generi alimentari.

Nel corso del XVII secolo i problemi annonari della città di Milano e dello stato in genere sono in più occasioni affidati a delle Giunte composte da rappresentanti delle maggiori magistrature della città e dello stato, tanto da suscitare le proteste del Magistrato straordinario in difesa della sua giurisdizione (si veda il documento 1673 dicembre 14, scheda n. 154).

Il controllo della vendita del pane e degli altri generi alimentari nella città di Milano era di competenza del Giudice delle vettovaglie della città e del Vicario di provvisione, che aveva anche l'autorità di fissare la «meta» (calmiere) relativa. Compito dell'ufficio del Vicario di provvisione, magistratura della città di Milano, è «ea tum servanda, tum (...) ordinanda, quae utilitati, ac decori publico conveniunt»; sua prima preoccupazione dev'essere quindi di assicurare che «ea quae concernunt victum hominum Civitatis Mediolani, et suburbiorum, justis et decentibus pretiis vendantur» (*Novae Constitutiones*, lib. V, tit. *De officio Vicarii Provisionum...*). In virtù di tali responsabilità, e dell'importanza della città capitale, il Vicario di provvisione è in genere consultato per ogni decisione riguardante la politica annonaria dello stato, ed è chiamato a far parte delle citate Giunte sull'annona. [m.s.]

113 1509 gen. 25, Napoli

«Capituli del ben vivere».

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Reali dispacci*, vol. I, inc. 4.

Sul finire del gennaio 1509 il viceré conte di Ripacorsa emanò per il regno di Napoli una prammatica dal titolo significativo: i «Capituli del ben vivere». Il bando era destinato ad un notevole successo nel campo della legislazione annonaria, perché esaminava nei dettagli il complesso settore degli approvvigionamenti della capitale. I «Capituli» si occupavano in primo luogo di regolamentare la panificazione, ma non tralasciavano gli altri generi alimentari, dalla carne alle verdure, al pesce, alla frutta, combattendo frodi e adulterazioni. Nel leggere la prammatica vien da pensare che nella prima metà del Cinquecento sulle tavole dei napoletani fossero presenti cibi molto variati, senza quell'assoluta prevalenza del pane che caratterizzerebbe la dieta mediterranea. La carne vaccina, di vitello, quella di castrato, le salsicce, il fegato, la trippa si alternano al

tonno e alle alici, al cacio fresco, al pollame e ai salumi, garantendo un notevole apporto proteico. Condimento principale è l'olio, ma è usato anche il grasso di maiale sciolto al fuoco dal quale si ricava l'«insogna» o strutto. Assenti il burro e il latte (quest'ultimo riservato ad un limitatissimo uso medicinale); onnipresente invece il vino, difeso con cura dagli annacquamenti e dalle frodi.

Alla normativa del Ripacorsa si andarono aggiungendo e sovrapponendo nel corso degli anni seguenti moltissimi provvedimenti particolari, che finirono col rendere le leggi in materia estremamente complesse e farraginose. Dalla seconda metà del Cinquecento e fino a tutto il Seicento, per il susseguirsi delle carestie e per la crescita della popolazione nella capitale, si moltiplicarono i bandi, i decreti vicereali, le prammatiche che regolamentavano singole materie (l'estrazione dei generi alimentari dal regno, le operazioni di immissione e di distribuzione della farina nella capitale, i sistemi di pesatura della frutta o dei pesci, i luoghi deputati alla vendita all'ingrosso o al dettaglio e così via). Sul finire del Seicento la legislazione annonaria era divenuta così complicata che un grassiere dell'epoca avvertì la necessità di unirla in un volume, insieme alla più rilevante giurisprudenza sull'argomento. Il codice è ora conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli e riassume gran parte della normativa vigente nel settore. [i.a.]

114 1562 lug. 9, Perugia

Il legato pontificio Giulio della Rovere, cardinale di Urbino, proibisce il trasporto e il commercio di prodotti alimentari fuori del territorio perugino, seguendo un indirizzo che appare consolidato nella politica annonaria cittadina già dal periodo dell'esperienza comunale per garantire alla città la massima disponibilità di prodotti alimentari. Polli e uova possono essere esportati solo se destinati a Roma.

Archivio di Stato di Perugia, *Comune, Editti e bandi*, vol. 6.

Nel 1540 Perugia si ribellò al papa per l'imposizione della tassa dei tre quattrini a libra di sale. Già qualche anno prima il pontefice era dovuto intervenire a seguito di un tumulto originato dal rientro in città dei figli di Malatesta IV Baglioni (ultimo vero signore di Perugia) che aveva causato la morte del legato apostolico. In questo clima incerto in cui inizia con decisione a profilarsi la formazione unitaria e politica dello Stato Pontificio, la ribellione dei perugini induce Paolo III ad assediare la città che è costretta alla resa il 5 giugno 1540. Paolo III reprime la rivolta, demolisce le case del quartiere dei Baglioni, signori di Perugia, e sopprime le magistrature cittadine; nel centro fa erigere, da Antonio da Sangallo il giovane, la Rocca Paolina che per oltre tre secoli doveva rappresentare il dominio papale.

La gestione della politica annonaria, esercitata autonomamente fino al 1540, dai Priori delle arti, passa nelle mani del legato pontificio di Perugia e dell'Umbria. Le stesse disposizioni sono contenute in un bando più generale in materia di abbondanza. [v.b.]

115 1558 mag. 13, Arezzo

Gli Ufficiali di grascia registrano nelle loro scritture un bando che hanno fatto emanare per gli ortolani al fine di regolamentare la vendita di ortaggi, verdure, agrumi.

Archivio di Stato di Arezzo, *Comune, Ufficiali di grascia*, vol. 2.

Gli Ufficiali di grascia erano una magistratura locale che aveva il compito di provvedere all'approvvigionamento e alla stabilità dei prezzi delle derrate alimentari nella città di Arezzo e nelle sue cortine e camperie, cioè i comunelli e le ville rurali che costituivano il contado aretino. Essi stabilivano i prezzi di qualsiasi genere di carne e di pesce, fissavano il peso del pane e il suo prezzo, sorvegliavano le vendite al minuto denunciando gli inadempienti. Istruzioni in questo senso ricevevano attraverso le magistrature che la dominante, Firenze, destinava all'amministrazione o al controllo del distretto, di cui Arezzo faceva parte. [a.d.a.]

116 [Sec. XVI]

Norme statutarie relative alla vendita di animali commestibili.

Archivio di Stato di Potenza, *Statuti capitoli e privilegi delle università*, vol. 1.

Gli statuti di Moliterno, scritti intorno al 1539, risalgono con molta probabilità al secolo XV. In essi, accanto alle disposizioni disciplinanti il danno dato, si enucleano capitoli di carattere annonario e di polizia sanitaria.

Come tutti gli statuti di compilazione più recente, anche quelli di Moliterno non determinano i prezzi dei commestibili ma si limitano a prescrivere che i catapani, al loro ingresso, provvedano alle misure e ai pesi ed emanino gli statuti del pane, della carne, del vino e degli altri commestibili secondo le condizioni dei tempi (cap. 33). Soltanto al cap. 31 viene fissato come prezzo massimo delle trote in tempo di Quaresima cinque grana per rotolo, e la pena di due tarì per chi abbia osato venderle ad un prezzo maggiore.

Qualora un taverniere, macellaio, o una panetteria avessero contravvenuto agli statuti emanati, avrebbero emendato la pena di sette tarì e mezzo, pena da esigersi o da comporsi ad arbitrio dei catapani senza licenza dell'ufficiale (cap. 34). Se inoltre i catapani avessero trovato le misure e i pesi mutati rispetto al passato, avrebbero potuto ridurli alle misure e ai pesi antichi (cap. 35).

Era vietato vendere gli animali commestibili ai forestieri: la pena di un augustale non si applicava solo nel caso in cui i macellai della città avessero offerto ai venditori una somma inferiore a quella offerta dai macellai forestieri, e ciò in base al principio che «in foris puplicis licitum sit unicuique rem suam facere meliorem» (cap. 27).

Il macello delle carni poteva avvenire soltanto in piazza o nei luoghi designati (cap. 38): ciò era evidentemente prescritto sia per garantire la pubblica nettezza che per agevolare il pubblico sindacato sulla quantità delle carni vendute. Probabilmente per lo stesso motivo, qualora un taverniere allevasse per la sua taverna un *mannarinum*, vale a dire una bestia da macello, era tenuto a venderne tre quarti al macello conservandone per la taverna solo il restante quarto (cap. 39). Similmente, al fine di evitare commerci illeciti della carne, era prescritto che i massari per le loro necessità facessero macellare non più di due animali all'anno (cap. 36).

Infine, gli statuti prescrivono la pena di due tarì per il mugnaio presso il cui mulino qualcuno avesse ritrovato il frumento portato a macinare o la farina diminuiti (cap. 37). [v.v.]

117 1543, dic. 29, Lucca.

Lo Spettabile offizio sopra la munizione stabile bandisce il divieto di far incetta di farina di castagne e se ne determinano le pene per i trasgressori.

Archivio di Stato di Lucca, *Anziani al tempo della libertà, Deliberazioni*, vol. 154.

La Munizione stabile a partire dal 27 gennaio 1540 ebbe l'incarico di provvedere al deposito annonario non più in via temporanea, come già fu nel 1476 con la speciale deputazione pur detta *pro Stabili et perpetua Munitione Lucani Comunis*, bensì con l'assegnazione di un adeguato capitale e l'annua elezione di sei cittadini i quali talvolta operarono insieme al principale Offizio sopra l'abbondanza formando un unico collegio.

Rientrò fra i suoi compiti anche il rinnovare le granaglie e farine immagazzinate, ed a ciò provvedeva tramite il rifornimento all'Abbondanza per la produzione del pane venale, la vendita ai cittadini ed il prestito ai comuni nelle vicarie, che distribuivano alle famiglie della comunità ed erano tenuti, al tempo del nuovo raccolto, a restituire la quantità di alimenti «incredenziati» oppure a pagarne il prezzo.

Nell'ambito di una politica di approvvigionamento del contado del tutto subordinata alle prioritarie esigenze annonarie cittadine, si inserisce, anche il divieto, imposto agli abitanti di alcune zone del Lucchese, di consumare questo alimento fondamentale. [m.b.]

118 1552 set. 26, Arezzo

L'Ufficiale degli straordinari cita dinanzi agli Ufficiali di grascia un nutrito numero di cittadini abitanti nelle cortine di Arezzo che hanno vendemmiato le uve senza rispettare le norme stabilite dagli ordinamenti comunitativi.

ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Comune, Ufficiali di grascia*, vol. 1.

Per il commento si veda la scheda n. 115. [a.d.a.]

119 1511 ago. 13, Perugia

I Priori della arti per ovviare agli abusi commessi dai fornai e dai panettieri nella vendita del pane, e « ad subventioni et relevamento de li poveri homini», fissano il prezzo di vendita del pane e le sue caratteristiche commerciali, stabilendo la pena di 20 soldi per ogni «piccia» venduta irregolarmente.

ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Comune, Editti e bandi*, vol. 2.

Nel 1511 non vi furono a Perugia eventi particolari dal punto di vista politico. Per quello che concerne la politica annonaria il provvedimento rientra nel quadro degli interventi periodici attuati al fine di mantenere il controllo sulla gestione dei prodotti alimentari di primaria importanza.

Agli inizi del XIV secolo il comune di Perugia è governato dai Priori delle arti, magistratura costituita di dieci membri, scelti tra gli iscritti alle arti, nel numero di due per ogni porta (Porta Sole, Porta S. Pietro, Porta Eburnea, Porta S. Susanna, Porta S. Angelo). I priori a loro volta eleggevano un *Prior priorum*.

Tra le varie competenze, legislative e amministrative, dei priori, era anche la determinazione della politica annonaria della città e del suo territorio, esercitata tramite gli Officiali dell'abbondanza; quando la gestione della stessa comportava delle implicazioni di carattere politico, intervenivano direttamente con piena autonomia. Nel 1540, a seguito della guerra del sale, le varie magistrature comunali e quindi anche i priori, persero gran parte delle loro prerogative discrezionali a favore dei rappresentanti del potere centrale, pur mantenendo formalmente invariate le competenze originariamente esercitate. [l.r.]

120 1575 mag. 18

«Banno de li Metitori»: ordine di «precettazione», a seguito di uno sciopero, dei mietitori che si rifiutano di prestare il loro servizio data l'esiguità del compenso.

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Sommaria, Bannorum*, vol. 10.

Il provvedimento si inserisce in una fase di acuta tensione dei rapporti sociali nelle campagne, collegata con il ritmo ascensionale dei prezzi del frumento. L'anno precedente, il 1574, ha visto il primo sciopero agrario di cui si abbia notizia nel Mezzogiorno. La mietitura in Capitanata, regione a forte produzione granaria, viene effettuata da lavoratori stagionali, assoldati non singolarmente ma in gruppo, attraverso gli «antineri». È in primavera che i mietitori convergono nella zona dalla terre circonvicine, perché, a causa del clima, le messi vi maturano precocemente; più masserie contigue offrono loro occupazione per l'intera stagione, al termine della quale si spostano altrove. Il salario che viene corrisposto ai lavoratori è rigidamente regolato, su base generale e/o locale, sia per quanto riguarda la durata della giornata lavorativa, sia per quello che attiene alle modalità di pagamento e all'entità massima del salario stesso. Nel 1574, cercando di trarre profitto da una particolare congiuntura climatica, che espone il raccolto al rischio di deperimento, i mietitori chiedono un salario più alto. Proprietari e massari acconsentono ma, una volta messo al sicuro il frumento, passano al contrattacco, denunciando l'accaduto al viceré. Il cardinale di Granvela ordina allora che siano incarcerati 42 «antinieri» e che il provvedimento sia eseguito con il massimo di pubblicità. Le misure repressive sono giustificate con l'avere i mietitori richiesto un salario insolito per il lavoro solito. Dominante è, infatti, all'epoca, la concezione secondo cui il compenso non va di volta in volta commisurato al tipo e alla quantità di lavoro prestato in una determinata circostanza, ma deve comunque rimanere identico a quello fissato dalle prammatiche e dagli statuti delle università.

Il bando in esame ribadisce, a distanza di un anno che i mietitori non possono accordarsi con i proprietari o i massari per un salario superiore a 16 carlini, se calcolato per versura, o a 22,5 grana, se calcolato per giornata lavorativa. Nel caso in cui gli operai agricoli si rifiutino di prestare la loro opera pur di non soggiacere alle condizioni stabilite, verrà loro comminata una pena gravissima: la galera a vita. Siffatta severità ben esprime l'interesse governativo per il grano pugliese dal quale dipende l'approvvigionamento della capitale e che alimenta un non trascurabile commercio internazionale, fonte di considerevoli entrate fiscali.

L'importanza e la specificità dei bandi, a fronte di altre manifestazioni dell'attività normativa, è stata di recente sottolinata da V. Conti. Lo studioso ha messo in rilievo come i bandi assolvano ad un'insostituibile funzione di canale di comunicazione fra l'autorità e i sudditi, soprattutto nei momenti di più acuta tensione sociale e politica, quando si pone con urgenza la necessità di regolamentare in tempi brevi i comportamenti collettivi. Viceversa, i bandi ci aiutano a comprendere quali siano i problemi cui, in una particolare congiuntura, si attribuisce interesse prioritario da parte dei rappresentanti governativi. Non va dimenticato, inoltre, che il bando ha una duplice valenza: da un lato declamazione orale, dall'altro testo scritto e affisso. In una società scarsamente alfabetizzata, la reiterata declamazione dell'editto, nei luoghi deputati, risponde ad un'esigenza pratica, portare a conoscenza del pubblico la volontà del governo nel più breve tempo possibile; ma, al tempo stesso, «manifestava eloquentemente la presenza, spesso più metafisica che fisica, dello stato e della sua autorità». D'altra parte, non minore effetto di suggestione esercita sullo stesso analfabeta «il mistero della scrittura, sormontata dalle elaborate insegne dell'autorità (...) da cui il bando promanava».

Esempi di bandi vicereali per la fine del '500 sono conservati nella serie *Bannorum* della Camera della sommaria, che raccoglie, prevalentemente, «bandi per subaste ed offerte a farsi partiti, affitti e vendite di opere di provenienza fiscale» dal 1550 al 1750. [f.d.n.]

121 1556 gen. 11, Roma

Processo contro Marc'antonio Colonna per ribellione e lega con gli spagnoli in cui viene accusato di aver provocato la carestia a Roma impedendo il passaggio delle vettovaglie.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Tribunale criminale del governatore, Processi, Secolo XVI*, vol. 24, fasc. 4.

Il processo, conservato negli atti del Tribunale criminale del governatore, è uno dei più significativi tra quelli che in quegli anni vedono coinvolti i grandi proprietari ed i nobili accusati di imboscare i cereali (vedi scheda n. 93). La politica portata avanti dal prefetto Bartolomeo Camerario (vedi scheda n. 100), non solo non riuscì ad impedire l'aumento dei prezzi ma finì con l'incoraggiare l'attività di accaparramento da parte dei proprietari fondiari. Contro questi speculatori si appunta la lotta del papa che diventa ancora più dura se in essi ritrova anche un nemico politico, come appunto la famiglia Colonna. [m.a.q.]

122 1532 ago. 6, Perugia

I Priori delle arti, constatato che i prezzi di vendita della carne sono soggetti a continue lievitazioni anche nel corso della stessa giornata, impongono ai macellai

l'esposizione quotidiana di un elenco dettagliato dei prodotti posti in vendita e dei relativi prezzi.

ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Comune, Editti e bandi*, vol. 3.

Il 1532 fu per Perugia e il suo contado un anno molto turbolento per il verificarsi di episodi, anche violenti, di conflitto tra la famiglia Baglioni – in particolare Braccio e Ridolfo, dichiarato ribelle – e Clemente VII. Nel mese di aprile l'esercito papale si stanziò dapprima a Castiglion del Lago e poi, attraversando il territorio perugino, ad Assisi e Sassoferrato. L'arrivo ed il permanere di contingenti militari comportarono una situazione di precarietà nei rifornimenti, connotata anche da fenomeni speculativi posti in essere dai commercianti a danno della popolazione. [l.r.]

123 1547 gen. 7, Lucca

Provvedimenti presi dal Maggior officiale del fondaco e dell'Offizio sopra la grascia in materia di disciplina dei prezzi di vendita per carni, formaggi e pesci.

ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Offizio sopra la grascia*, vol. 1.

A partire dal decreto del Consiglio generale del 4 gen. 1547, all'Offizio sopra la grascia passò tutta la giurisdizione dell'antica Curia del fondaco regolamentata dalle norme statutarie aggiornate da successive riforme e periodicamente riassunte e pubblicate in forma di «bando generale».

Con l'ordine qui bandito i trasgressori potevano essere denunciati da chiunque sia al Maggior officiale che alla grascia e la pena era dimezzata se l'accusato confessava, ma era raddoppiata se la colpa veniva prima negata e poi provata, e, subendo un progressivo inasprimento se il reo vi ricadeva, passava dalle 2-10 lire della prima volta, al bando dalla città e territorio per 6 mesi alla quarta volta «in circulo di un anno». Per «ritrovare la fraude» furono poi assegnati due cavalieri ordinari ed altri segreti «sopra li disculi».

Il confronto dei listini dei prezzi consente infine di segnalare l'importanza del pesce nei consumi alimentari dei lucchesi e l'ampia diffusione, in particolare, di quello d'acqua dolce. [m.b.]

124 1586-1590, Nocera dei Pagani

Assise della carne bufalina e suina venduta nell'Università dal 1586 al 1590.

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, *Comune, Registro dei parlamenti di Nocera*, b. 6.

Durante il periodo del viceregno spagnolo, nelle varie università continuavano a riunirsi i pubblici parlamenti per deliberare i provvedimenti da adottarsi nell'interesse dell'*universitas civium*. I parlamenti deliberavano quindi anche su tutte le questioni relative all'amministrazione del comune, come la ripartizione delle imposte e l'annona. La pubblica autorità interveniva direttamente nel controllo sull'annona, sui mercati e sulle vendite nella persona dei catapani che erano eletti dal parlamento. Già in epoca normanna il catapano era un funzionario amministrativo e giudiziario locale, preposto alla sorveglianza dei commerci e dei mercati. Nel sec. XVII il Du Cange nel *Glossarium mediae et infimae latinitatis* così lo definiva: «Hodie catapanus vocatur publicus minister, annonae, ponderibus, mensurisque praefectus».

Intorno ai generi di prima necessità continuava il sistema delle «assise», sedute nelle quali, fin dall'epoca normanna, la pubblica autorità procedeva ogni anno alla designazione dei prezzi dei generi alimentari. Nel sec. XVI queste sedute assunsero una frequenza mensile, poiché la necessità di regolamentare i prezzi era sempre più avvertita per gli abusi dei negozianti, i quali, dato il limitato volume del commercio che c'era in quel periodo, di frequente si accordavano fra di loro per prevaricare sia sui produttori che sui consumatori. [p.m.,a.so.]

125 1595-1683, Venezia

«Il Rosa, de deliberationi delli illustrissimi. V. savii sopra le mariegole et mestieri».

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Giustizia vecchia*, b. 5, reg. 12.

Nel volume le disposizioni sono ordinate per corporazione: si inizia, a carta 3*r*, con l'arte dei «compravendi pesce» (commercianti all'ingrosso che acquistano il pesce «al palo» e lo rivendono ai pescivendoli). Benché esso conservi documenti dal 1541 al 1683, la sua redazione risale al 1595 – posteriore dunque all'ufficio stesso: gli atti infatti realmente prodotti dai cinque savi sono relativi solo agli anni 1577-78.

A carta 2*v*, sotto l'iscrizione, miniatura in oro di S. Marco in forma di leone passante che tiene lo stemma del doge Lunardo Donà, cimato del corno ducale, sovrastante quelli dei tre provveditori, posti a loro volta sopra un cartiglio con il motto «ne pereant mandata iustitiae»; l'insieme è sorretto dalla figura del Tempo, di aspetto giovanile, con un ginocchio a terra ma pronto a scattare, la clessidra appoggiata sulla coscia, gli sproni d'oro ai piedi, i capelli e la veste mossi dal vento. L'allegoria sembra voler auspicare la perpetuità del buon governo veneziano.

I Savi alle mariegole (mariegola è il codice che raccoglie lo statuto della corporazione e le leggi o disposizioni relative ad essa emanate da organi superiori o autonomamente dallo stesso suo capitolo) vengono saltuariamente nominati nel secolo XVI dal consiglio di dieci per rivedere e riformare i regolamenti delle arti e, in seguito, anche per meglio definire i prezzi dei prodotti; nel 1585 subentra definitivamente a loro il preesistente collegio alle arti, di varia composizione. [a.s.]

126 1565 mar. 26, Ascoli

Il Consiglio dei cento e della pace del comune di Ascoli delibera l'accoglimento della supplica dei «fornari» della città, cui è stata imposta una nuova gabella, di confermare una serie di capitoli, relativi alla regolamentazione della loro attività, il primo dei quali prevede l'elezione da parte del Consiglio stesso di «tre o quattro huommi estimati et pratichi» che, durando in carica quattro mesi, insieme agli Anziani del comune, sovrintendano all'attività suddetta e garantiscano il rispetto delle norme da parte dei «fornari» stessi, e reprimano eventuali abusi.

ARCHIVIO DI STATO DI ASCOLI PICENO, *Comune, Archivio segreto anzianale, Pergamene*, S. III.8.

Il Cinquecento fu un secolo particolarmente travagliato, nel territorio ascolano come in gran parte della penisola, dalla scarsezza del pane e dalla difficoltà di approvvigionamento, dovute ad un susseguirsi di agenti atmosferici avversi, che, ora con piogge devastanti, ora con siccità e conseguenti carestie, aggravarono la consueta penuria di frumento e la cronica insufficienza dei raccolti.

È in tale contesto, e quindi nell'ambito degli interventi volti ad affrontare il problema alimentare piuttosto che le rivendicazioni di carattere corporativo, che si colloca la deliberazione del Consiglio dei cento e della pace. Espressione della fase più avanzata del governo comunale ascolano, il Consiglio venne creato soltanto nel 1474, per esigenze di ordine pubblico, in aggiunta al Consiglio generale ed agli Anziani, e confermato nel 1482 da Sisto IV, nell'ambito della concessione ad Ascoli della *libertas ecclesiastica* (1482-1502), pienamente operante dal '500 in poi.

La conferma dei capitoli dei «fornari» (o «panifici» in altre delibere, o «panifacoli» negli statuti) si inserisce in una serie di deliberazioni analoghe e contemporanee relative alle varie corporazioni o arti cittadine (contenuta nel *Liber supplicationum* del comune). Risulta, tuttavia, difficile individuare la configurazione che assume l'associazione dei fornai: non menzionati dagli statuti come arte, privi di rappresentanza consolare e di rilievo politico, ottenevano l'approvazione dei capitoli dietro supplica e non erano tenuti alla tipica offerta del cero al santo patrono. Solo occasionalmente risultano interlocutori dell'autorità comunale, che interveniva nei loro confronti mossa da intenti economici e sociali, dettati non dalla sensibilità per gli interessi della categoria, ma unicamente dalla preoccupazione per le sorti cit-

tadine, in funzione delle quali era indotta a controllare e tutelare – specialmente in periodi critici come quello cui ci riferiamo – un'attività di così primaria importanza per il benessere della collettività.

Chi intendeva esercitarla, e si trattava di un numero limitato, fissato rigidamente a dieci – tanto da indurre in alcuni casi le assemblee comunali a deliberare sulla «previsio panificum de reductione eorum ad numerum decem» (riformanze del 3/10/1540 e del 3/7/1565) doveva disporre di un capitale minimo di 50 scudi, sottostare a norme ben precise sull'igiene e la quantità di produzione, accettando imposizioni sui limiti dei prezzi (una sorta di calmiere) e sulla fonte da cui acquistare.

Negli statuti ascolani non si trova menzione alcuna degli «huommi estimati et pratichi» previsti nella delibera, ma dalle riformanze consiliari relative al secolo XVI si apprende che era attraverso gli uomini sopra citati, appositamente eletti in genere dal Consiglio dei cento e della pace e dagli Anziani, ma talvolta anche da quello generale, che si esplicavano l'intervento ed il controllo del governo comunale sull'attività di panificazione e sul rifornimento di grano, e la stessa fonte consente di individuarne meglio caratteri e competenze.

Eletti regolarmente, come un organo non occasionale ma istituzionalizzato, a cadenze brevi ma non uguali di tempo, in numero di quattro o di otto («duo cives pro quolibet quarterio»), denominati in genere *grasserii* (o *grassierii* o *grascierii*), operavano facendo capo al Locotenente, oltre che agli Anziani, con il compito precipuo di provvedere «pro abundantia panis et provisione ipsius», per cui erano di loro competenza le previsioni per i rifornimenti necessari, la gestione del denaro per le relative spese e i mutui, la riscossione delle apposite tasse dovute dai cittadini, la determinazione della quantità di grano da assegnare ai panificatori, lo scandaglio del pane ed il suo prezzo di vendita.

Sottoposti a giuramento, s'impegnavano ad esercitare il loro ufficio «fideliter, pure absque fraude», non perseguendo altro se non il «publicum comodum», sotto pena della rimozione dalla carica, multa e confino, ed il loro operato era soggetto all'approvazione di due o quattro «cives ad revidenda computa grassieriorum» eletti dagli Anziani.

L'autonomia e il potere decisionale di cui godevano nel valutare situazioni ed esigenze erano tuttavia ampi e sempre più autorevole il ruolo loro affidato, nonché crescente la stima loro esplicitamente tributata dal 1470 (anno della prima elezione documentata) attraverso tutto il secolo XVI, tanto da essere investiti di *omnis potestas et auctoritas* del Consiglio stesso che li eleggeva. Nel corso del secolo XVII i *grasserii* sussistettero con le stesse competenze ed attribuzioni, talvolta denominati *abundantiarii* ma subirono gli effetti del progressivo accentramento di poteri in atto da parte dell'amministrazione pontificia in ogni settore, e del conseguente indebolimento delle autonomie comunali e svuotamento di autorità dei suoi organi: era ancora la deliberazione di un'assemblea cittadina ad eleggere i *grasserii*, ma in esecuzione di un bando del cardinale legato, cui essi dovevano fare costante riferimento ed al cui consenso erano tenuti a sottoporre il loro operato. [c.c.-l.c.]

127 1574 mag. 5, Bologna

Società dei fornai. Norme di cottura del pane.

Archivio di Stato di Bologna, *Assunteria d'arti, Notizie sopra le arti - Fornari.*

Una speciale congregazione del Senato cittadino, l'Assunteria d'arti, controllava l'osservanza delle norme che regolavano l'organizzazione delle società d'arti, l'esercizio delle varie attività e la produzione alimentare. [g.m.]

128 1595 mag. 13, Chieti

13 fornai locali e lombardi, residenti in Chieti, si obbligano nei confronti del camerlengo e degli amministratori della città a confezionare pane necessario al vitto della popolazione cittadina, con le quantità di frumento acquistate al prezzo stabilito nell'assise fino all'esaurimento delle scorte; gli amministratori assicurarono in contropartita la privativa nell'esercizio della panificazione.

Archivio di Stato di Chieti, *Corti locali, Obblighi «penes acta»*, a. 1595.

Alla fine del Cinquecento l'esercizio della panificazione in Chieti è gestito in regime di monopolio da una nutrita colonia di immigrati lombardi che la esercitano accanto a fornai locali. Segnale ulteriore di una massiccia migrazione dal nord verso il meridione è la presenza del veneto Giovan Battista Robezza, elemento di un'altrettanto nutrita colonia di mercanti veneti stabilitasi nel Chietino e nel Lancianese dalla metà del secolo, quale principale commerciante in granaglie della città; nella sua bottega i fornai acquistano complessivamente 108 some e 38 salme di grano.

Le Corti locali erano magistrature di prima e seconda istanza, in alcuni casi persino di terza. Costituite da un governatore e da altri subalterni, il più rilevante tra i quali era il «mastrodatti», si distinguevano in corti regie e feudali. Nelle corti regie il governatore, laureato spesso in *utroque iure*, era di nomina sovrana, nelle baronali il magistrato era scelto tra i fedeli del feudatario e, quasi mai laureato, era affiancato da un consultore che stilava le decisioni sotto l'aspetto del diritto. Mentre le corti regie giudicavano su un ambito territoriale comunale, le baronali abbracciavano spesso due o più centri costituenti lo stato feudale.

La corte baronale risiedeva generalmente nella città più importante ed era sostituita nei centri minori da luogotenenti del governatore. Esercitava una giustizia sia civile che criminale e più generiche attività di polizia.

Per il tema specifico sono interessanti le numerose controversie inerenti produzione, distribuzione e commercializzazione di generi alimentari, ma soprattutto una forma di contrattazione particolare molto in uso nel Meridione nei secoli XVI-XVIII, qual'era quella delle obbliganze *penes acta*. Più agile ed informale della stipulazione notarile, veniva preferita a questa nel caso di contratti agrari a breve termine, di locazione di opere, di stipulazione di convenzioni per regolare rapporti tra operatori in campo alimentare.

L'obbliganza *penes acta* presentava indubbi vantaggi per i contraenti. L'obbligo ricevuto dal «mastrodatti» veniva trascritto su appositi volumi e sottoscritto dalle parti; in caso di inadempienza la corte stessa spediva lettere esecutoriali che permettevano il sequestro dei beni del debitore inadempiente per una rapida soddisfazione del creditore, evitando così il ricorso a lunghe e defatiganti vertenze giudiziarie. [a.d.c.]

129 Sec. XVI, Bologna

Lista di dazi e calmieri del pane della città di Bologna.

Archivio di Stato di Bologna, *Assunteria d'arti, Notizie attinenti all'arte dei fornari*, filza 16 P.

Si veda la scheda n. 127. [g.m.]

130 1590 set. 7-8, Ferrara

Il magistrato «sopra l'Abbondanza» della città di Ferrara dispone la confezione e la vendita di due tipi di pane: uno, di farina di frumento prodotto localmente, da vendersi a prezzo di calmiere ai «poveri (...) che non hanno modo di provedersi di frumenti e di farine per far pane»; l'altro, di fior di farina di frumento importato, per «comodo, et satisfattione de gli agiati, et de' stranieri».

Archivio di Stato di Modena, *Cancelleria, Sezione interno, Annona e frumentaria*, filza 72.

L'ultimo decennio del XVI secolo si apre con una gravissima carestia, prolungata e generalizzata, che rende drammatico il problema del grano in tutto il Mediterraneo, colpendo anche aree tradizionalmente esportatrici.

Per il ducato estense la situazione è disastrosa: la coltura dei cereali, se da sempre è scarsamente produttiva nel distretto modenese, è invece assai più proficua nei territori ferrarese e reggiano. Ora però i raccolti sono pessimi ovunque; l'estensione generale della crisi o chiude i mercati esteri o impone condizioni esosissime per le esportazioni.

Il pane, alimento base della popolazione, scarseggia e comunque raggiunge prezzi insostenibili per la gran parte dei consumatori.

Come sempre in tali frangenti le autorità annonarie comunali, al fine di procurare le scorte alimentari indispensabili per la sussistenza minima dei cittadini, fanno ricorso agli ammassi pubblici, vale a dire ai quantitativi di grani che esse stesse provvedono annualmente ad immagazzinare. Gli ammassi sono costituiti per una parte dai grani prodotti localmente e conferiti per legge (vi è infatti l'obbligo di versare una quota del raccolto, calcolata al netto del consumo e della semina) e per l'altra parte da quelli eventualmente acquistati in altre zone, all'interno o all'esterno del ducato.

A gestire dunque la formazione e la distribuzione degli ammassi pubblici sono magistrature locali, che, magari con denominazioni diverse («Annone», «Abbondanze», etc.), ritroviamo in tutte le città del ducato, con funzioni e modi di intervento non troppo dissimili, dalla fissazione dei prezzi di calmiere del frumento e del pane, all'esercizio di uno stretto controllo sul mercato dei grani e delle farine. Istituzioni come il magistrato ferrarese «sopra l'Abbondanza» applicano quindi un regime annonario che è derivazione diretta della politica autarchica dei comuni medievali, politica adottata perché ogni città fosse in qualunque circostanza bastante a sé stessa. A questo scopo fondamentale risponde l'azione degli uffici deputati all'annona, azione che si esplica attraverso una rigida disciplina: divieto di esportare grani fuori dal territorio, obbligo di introdurli entro le mura e di non spostarli fino alla formazione degli ammassi, vendita in luogo stabilito, acquisto solo per il diretto consumo.

Nonostante tutto, però, la fase della distribuzione si rivela un anello debolissimo della catena e l'obiettivo di tutelare la popolazione, almeno per i bisogni primari, anche nelle circostanze più critiche, non può dirsi raggiunto. [c.b.]

131 1587 gen. 10, Capua

«Bancale della Casa santa dell'Annunziata in Capua».

MUSEO PROVINCIALE CAMPANO IN CAPUA, *Archivio storico del Comune, Bancale della Casa santa dell'Annunziata.*

Dalla dichiarazione «al governatore delle figliole della Casa santa dell'Annunziata» di tale Isabella de Nicastro «che vive alla casa» con retta a pagamento, si deduce che il vitto non variava neanche per le malate, se Isabella «(...) fa le spese del suo et compra di suoi proprij denari di tutte le cose necessarie per sostenere de la sua vita, dopo il pane che solamente li da la detta Casa santa, et questo à causa ché non può magnare quello che magnano l'altre figliole che stanno qui dentro per ritrovarsi mal sana come hanno declarato li signori Medici di detta Città di Capua (...)». [e.a.]

132 1557 giu. 14, Rieti

Capitoli relativi alla macellazione e vendita delle carni approvati ed emanati dal Generale consiglio dei cento e di governo della città di Rieti.

ARCHIVIO DI STATO DI RIETI, *Comune, Riformanze*, b. 72.

La città di Rieti da diversi anni era in guerra con gli abitanti di Città Ducale e Cantalice – poste nel Regno di Napoli – per questioni di confine.

Bernardino Savelli ricevette ordine dal comune di Rieti di avanzare contro Cantalice e nel febbraio 1557, con 300 archibugieri e 30 cavalli, attaccò le genti del castello e appiccò il fuoco a molte case. I cantaliciani uscirono allora a combattere uccidendo e ferendo parecchi soldati reatini.

Per ordine del papa giunsero in Rieti il 20 aprile dello stesso anno 2.000 guasconi mandati in suo aiuto dal re di Francia. Il 25 aprile il comandante delle truppe guascone richiese al comune di Rieti di fornirgli soldati d'artiglieria e di assisterlo con vettovaglie e con ogni altra cosa necessaria alla guerra. I combattimenti continuarono senza che il castello fosse preso. I guasconi e i reatini desistettero da quell'impresa ma non senza arrecare danni. Questi ultimi, infatti, indignati delle risultanze della guerra, tagliarono i vigneti di Cantalice e bruciarono le case

delle campagne. I cantaliciani non tardarono, però, a vendicarsi e, partiti i guasconi da Rieti, si unirono ad alcuni soldati del presidio comandato da Ascanio della Cornia, inviati a guardare la frontiera di Città Ducale e, nella notte tra il 29 e il 30 aprile a Pratolungo, fecero preda di circa 200 buoi e cavalli e uccisero 4 pastori.

Il Generale consiglio dei cento è un organo che venne istituito in seno al comune di Rieti verso la fine del XIV secolo. Ad esso spettava il potere legislativo che condivideva con altri consigli. Le proposte di riforma o di istituzione di nuove norme, spesso venivano fatte dal Consiglio dei priori, assieme ai 24 membri del Consiglio di credenza e ai 12 della Libbra maggiore e mediocre che deliberavano in via preliminare su tutti i provvedimenti di carattere economico e di politica interna ed esterna per presentarli poi all'approvazione del Consiglio dei cento. Questo si riuniva su mandato dei priori – uno dei quali era chiamato gonfaloniere o priore dei priori – e alla presenza del governatore della città.

Dal 1772 e fino al settembre 1816 era chiamato semplicemente Generale consiglio. Dall'ottobre 1816 è stato chiamato Consiglio comunale e i consiglieri venivano nominati dal cardinale Segretario di stato prefetto della Sacra consulta «in conformità dell'art. 153 del moto proprio dei 6 Luglio».

Il diritto di vendere le carni veniva dato in appalto per concorso dai 4 deputati sopra il macello insieme col gonfaloniere.

Il macellaio aggiudicatario doveva dichiarare la qualità, la quantità e il prezzo delle carni che avrebbe messo in vendita e doveva accettare tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. [a.m.s.]

133 1598, mar. 17, Chieti

Capitoli, patti e convenzioni stabiliti tra i gabelloti della carne ed i tagliatori in Chieti per la durata di un anno.

ARCHIVIO DI STATO DI CHIETI, *Corti locali, Obblighi penes acta*, a. 1598.

Per il commento si veda la scheda n. 128. [a.d.c.]

134 1572, Venezia

Tariffa dei dazi del vino.

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Biblioteca*, L 201.

Il volume è un prontuario dei dazi da pagare in entrata e in uscita, distinto per tipologia del vino e per quantità; le unità di misura per i liquidi sono «anfore», «bigonci» e «quarte», per le monete «lire di piccoli», «soldi» e «denari». L'immagine rappresenta il «mezà» (banco) di un mercante, affiancato da due assistenti, mentre scrive su un registro, probabilmente contabile.

La gestione di questa imposta spetta agli omonimi officiali, sicuramente già esistenti nella seconda metà del secolo XII, i quali riscuotono i dazi di importazione ed esportazione del vino e dell'uva, con completa giurisdizione sui contrabbandi; essi controllano anche la vendita del vino alla spina (vedi scheda n. 16) nelle osterie, nei «bastioni» (vedi scheda n. 16), nelle «malvasie» (dove si vendono per asporto vino e liquori di Levante e di Spagna) e nelle «banderuole» (per consumo); queste rivendite erano di ragione dello stato e date in concessione a privati.

Gli Officiali al dazio del vin, analogamente ai provveditori, ai revisori e all'inquisitore sopra dazi (essi pure competenti in materia, ma in modo meno specifico), vengono soppressi dai governi succeduti alla Repubblica di Venezia. [a.s.]

135 1569 apr. 19, Bari

«Capitoli del Dacio del Mare», relativi all'ammontare del dazio dovuto da cittadini e forestieri per scaricare o

imbarcare merci nel porto di Bari, rinnovati e ampliati dal Parlamento dell'Università di Bari.

ARCHIVIO DI STATO DI BARI, *Comune, Libro Rosso dell'Università di Bari.*

I «Capitoli» fissano il dazio dovuto da cittadini e forestieri per la «carricatura et discarricatura» nel porto di Bari di «ogni sorte di mercanzia».

Non ne sono esenti generi alimentari di prima necessità come olio, vino, carne salata, pesce (fresco e salato), cacio e ricotta, frutta e verdura.

Solo ai cittadini baresi è, poi, accordata una riduzione (metà del dazio dovuto) per le spezie e lo zucchero.

La gabella non viene applicata il lunedì e nei giorni in cui si svolgono in Bari le tre fiere. [g.ma.]

136 Sec. XVI, L'Aquila

Elenco dei generi alimentari e merci di altra natura sottoposti al pagamento del pedaggio nei passi consentiti.

ARCHIVIO DI STATO DELL'AQUILA, *Archivio civico aquilano*, S. 85.

Il controllo minuziosissimo delle merci ai passi è nella fattispecie attentissimo e determinato, anche, da ragioni che esulano dalla pura e semplice fiscalità. Il controllo in effetti viene effettuato per impedire che entrino nella Città merci provenienti da zone nelle quali erano stati registrati casi di peste. [g.l.]

137 1577 mag. 21, Matera

Il sindaco ed eletti dell'università di Matera fanno inserire nel protocollo del notaio Nicolao Giovanni Jaculano della stessa città l'ordine e l'autorizzazione della Regia camera della sommaria del 2 maggio 1577 all'aumento, fino a tre tomoli per carro, della «gabella della giumella» di grano ed orzo, prodotti da conservare successivamente in idonee fosse, al riaffitto nell'anno successivo dei diritti già baronali di bagliva, mastrodottia, pesi e misure e portolania, ed all'affitto delle difese delle Murgie e della Rifeccia preferibilmente a massari, per sollevare la medesima università dal debito contratto per il ritorno al regio demanio.

ARCHIVIO DI STATO DI MATERA, *Archivi notarili, Protocolli originali, notaio Nicolao Giovanni Joculano di Matera*, aa. 1555-1578.

Nel 1577, sottoponendosi ad un notevolissimo sforzo finanziario, l'università di Matera riuscì a tornare definitivamente al regio demanio. Di qui la necessità dell'incremento delle varie voci di entrata.

L'aumento della gabella di grano e orzo fino a tre tomoli a carro rimpingua i proventi derivanti anche da altre gabelle all'epoca in vigore: dei forni, del vino, della carne, delle mercanzie, delle frasche e bardella e del mobile. Adesso si aggiungono i nuovi introiti, già baronali, della bagliva, mastrodottia, pesi e misure e portolania; nonché l'affitto, preferibilmente concesso ai massari, di altre difese comunali da sottrarre eventualmente all'esercizio degli usi civici.

L'assetto geomorfologico della città – organizzatasi e sviluppatasi urbanisticamente in due grossi quartieri, i cosiddetti Sassi, sui pendii della gravina che attraversa e lambisce tutto l'insediamento – aveva consentito, sin dai tempi più antichi, la conservazione delle derrate alimentari in grotte e fosse naturali. Ancora in epoca moderna una zona del territorio cittadino, posta fuori le mura, era denominata contrada delli «Foggiali», a memoria della presenza in essa di innumerevoli fosse per la conservazione dei prodotti della terra sin dal tempo dei romani.

Fosse e grotte erano comunque presenti su tutta l'area urbana ed extraurbana ed in particolare nel sito dove si riscuoteva la gabella di grano ed orzo, comunemente chiamata «gabella della giumella», alludendo a porta Giumella ove veniva percepita l'imposta in natura e dal cui ponte «(...) si possono scaricare le carrette piene di grano (...)» nelle fosse e grotte che insistono nel fossato sottostante.

La particolare conformazione topografica dell'ambito urbano rendeva particolarmente agevole in città lo stoccaggio dei diversi generi alimentari per soddisfare le necessità annonarie della comunità, mentre la vivacità dei rapporti sociali tra i gruppi cittadini aveva favorito l'affermazione e l'ascesa della categoria dei massari, principali beneficiari, come dispone la Sommaria, dei contratti di affitto delle difese dell'università. [a.m.]

138 1575 giu. 27, Milano

Hieronimus Morosinus, *vicario di provvisione della città di Milano, l'Ufficio di provvisione ed i sindaci della comunità di Milano, da una parte, e* Ioannes Lambertengus, *procuratore della comunità di Como, dall'altra, in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti, stabiliscono nuovi ordini sulla pesca, approvati il 6 agosto dello stesso anno da Antonio de Guzman, governatore dello stato di Milano.*

ARCHIVIO DI STATO DI COMO, *Comune, Volumi*, n. 68.

I capitoli stabiliscono, tra l'altro, i periodi di proibizione della pesca, a protezione delle varie specie ittiche, e disciplinano l'uso delle reti, indicando quelle consentite:

«2° (...) niuna persona di qual si voglia stato, grado ut supra ardisca pescare né far pescare in modo alchuno pesci di sorte alcuna nelli tempi delle lor freghe et questo s'habbia di osservare sempre generalmente in tutti li laghi et fiumi et specialmente nelli tempi qua di sotto specificati (...):
li persichi non si possano peschare da Pasqua di resurrectione sino a maggio;

li temoni non si possano pescare per tutto giugno sino a mezo luglio;
agoni non si possano pescare da Pasqua di resurrectione sino a Santo Barnaba;
antesini non si possano peschare da niuno tempo né medemamenti quelli pesci picoli chiamati stachete (...);
balbi et cavedeni non si possano pescare per tucto il mese di maggio;
burbori sive carpani non si possano peschare per tutto il mese di giugno et luglio;
li persichi piccoli de due onze in giù, tructelle, tenche et carpeni et di tre onze inclusive in giù non si puossino peschare da niuno tempo (...);
l'altra sorte di pesce non si possi pescare al tempo della loro frega come di sopra, eccettuando il luzzo, quale per esser tanto nocivo all'altro pesce si permette che si puossa pescare da ogni tempo.

3° E più si comandi che niuna persona da niuno tempo ardisca di gettare pasta, né altra compositione nociva alli pesci, né per tal modo pescare né far pescare sotto la pena detta di sopra».

Soddisfare la richiesta di pesce, alimento fondamentale per la popolazione, tutelando le acque del lago e dei fiumi dal depauperamento ittico, è problema di non facile soluzione per le autorità comunali, consapevoli che l'abbondanza del pesce ed il contenimento dei prezzi sono stretta conseguenza di una oculata disciplina dell'attività peschereccia. Le limitazioni ed i divieti presenti negli statuti e nelle disposizioni emanate nel passato, spesso inapplicate, appaiono ormai, insufficienti. Si rende necessario, inoltre, coordinare le disposizioni in vigore nel comune di Milano ed in quello di Como, dalle cui giurisdizioni il lago dipende. I capitoli concordati nel 1575 tra le due città ridefiniscono, in forma più adeguata, i periodi di divieto della pesca, i tipi di rete consentiti e le misure di controllo necessarie ad evitare gli «sfrosi».

L'attenzione dei pubblici amministratori per i problemi della pesca caratterizza anche i secoli successivi: le numerose disposizioni emanate dalle autorità confermano l'importanza che gli antichi regimi attribuivano alle acque, quale riserva di risorse alimentari, e l'impegno a tutelarle.

Il secolo XVI, con l'abdicazione di Carlo V e la conclusione della lunga guerra tra Francia e Impero vede l'affermazione della dominazione degli Asburgo di Spagna sul Ducato di Milano. La pace di Cateau Cambrésis, stipulata tra Filippo II ed Enrico II, sancisce definitivamente la conclusione del conflitto.

Massima autorità dello stato diviene il governatore, residente a Milano, diretto rappresentante della corona, provvisto dei massimi poteri civili e militari. Egli è affiancato da una Cancelleria e da un Consiglio segreto e presiede la Cancelleria di guerra. Accanto ad essi esercitano la loro attività le antiche

magistrature ducali, preposte ai vari settori dell'amministrazione.

Nelle città, e quindi anche a Como, viene insediato un governatore o castellano, di nomina regia, con l'incarico di comandante militare; permangono il Consiglio dei decurioni ed il Consiglio di provvisione, che, con autonomia, esercitano le loro funzioni, unitamente agli altri uffici e magistrature civiche.

Agli amministratori cittadini resta confermato, tra gli altri compiti, l'onere di assicurare gli approvvigionamenti ed il controllo dei prezzi dei generi di prima necessità. [m.p.]

139 1585 lug. 25, Rieti

Il capitano Giovanni Battista de Nobilibus, *membro del Generale consiglio dei cento della città di Rieti, sulla proposta relativa all'approvvigionamento del pane, dice che la città «dia a tutti forastieri che portano li grani de fuora uno giulio per quarto, acciò se dia animo di portare li grani».*
La proposta viene approvata dal Consiglio.

Archivio di Stato di Rieti, *Comune, Riformanze*, b. 82.

L'anno 1585 vede ancora non risolti diversi problemi che gravavano sulla comunità di Rieti: la secolare questione della Cascata delle Marmore, la lite sorta tra Francesco Savarelli e Matteo Secenari, i lavori per la costruzione della pila nel fiume Velino, nonché le vertenze della comunità di Rieti con i castelli soggetti. Continua ancora l'irruzione dei banditi nelle campagne. Il precario stato in cui si viene a trovare la città influisce negativamente sull'economia della stessa che si vede addirittura costretta a deputare Ascanio Buccione a «pigliare due mila scudi à censo in Roma o in Rieti, dove se trovarano, et li dia SS.ri Presidenti del Monte, li quali provedano di grano, et tengano conto d'ogni cosa» (riformanza del 7.7.1585).

Per il commento si veda la scheda n. 132. [a.m.s.]

140 1588 mar. 13, Roma

Chirografo di Sisto V con cui istituisce un fondo di 200.000 scudi da «mettersi in deposito appresso Gio. Agostino Pinelli depositario dell'Abbondanza di Roma per capitali, comodo e servitio di detta Abbondanza».

Archivio di Stato di Roma, *Notai segretari e cancellieri della Reverenda camera apostolica, notaio Tydeus De Marchis*, vol. 1078.

Il pontificato di Sisto V (1585-1590) fu, per lo Stato Pontificio, un periodo per molti aspetti importante. A Felice Peretti si devono, difatti, molti interventi di natura politica che portano lo Stato a vivere un periodo di pace e tranquillità nonché provvedimenti in campo amministrativo e finanziario. Tra le altre cose è da segnalare la creazione dell'Erario sanziore in Castel Sant'Angelo come fondo di riserva, dotandolo di un capitale di 15.000 scudi, e l'istituzione di Congregazioni cardinalizie cui affida singoli settori dell'amministrazione. Anche il settore annonario rientra tra i suoi campi di intervento: la Congregazione dell'abbondanza ha specifiche competenze sull'approvvigionamento ed affianca l'opera del prefetto dell'Annona e del camerlengo. Altro significativo intervento di Sisto V è l'istituzione di questo fondo che doveva servire esclusivamente per l'Annona. [m.a.q.]

141 1581 giu. 8, Palermo

Il viceré Marc'antonio Colonna concede ad Alessandro Caldoria e a Nicolò de Auxilia licenza e privativa per lo sfruttamento di un «secreto di potere uscire oglio da un certo frutto che si mangia» per la durata di nove anni.

Archivio di Stato di Palermo, *Real cancelleria*, reg. 466.

A partire da secolo XV, ma soprattutto nel XVI, si assiste ad un generalizzato progresso tecnologico, che, nei più svariati ambiti di attività, si giova delle innovazioni prodotte dalle invenzioni, che costituiscono uno dei più interessanti aspetti della storia economica preindustriale siciliana. Lo spirito d'iniziativa di numerosi inventori trova il suo corrispettivo in una politica statale volta a incentivare la ricerca di nuove tecniche, tanto da giungere alla creazione di nuove figure giuridiche, come i monopoli, le licenze e le privative, che erano una sorta di brevetti concessi per un determinato periodo di tempo.

Tale fenomeno è ampiamente documentato anche in un settore assai tradizionalista come quello dell'agricoltura. Sotto la spinta della crescita della popolazione, dell'aumento dei prezzi e del più generalizzato elevarsi del tenore di vita, si sperimentano nuove tecniche di produzione e si cerca di introdurre nuove colture. Il settore della pesca è pure coinvolto in questo fenomeno anche e soprattutto in relazione alla relativa carenza nel Cinquecento, a differenza dell'epoca precedente, della carne, di cui il pesce si propone come ottimo sostituto.

La Cancelleria è il supremo organo di emanazione e di registrazione degli atti sovrani nonché, durante l'epoca della monarchia indipendente, importante organo di governo e di amministrazione centrale. All'ufficio faceva capo l'attività legislativa e di governo e inoltre l'emanazione di provvedimenti a favore di privati, in seguito alle suppliche dagli stessi presentate, e ancora le sentenze e comunque tutto quanto comportasse l'obbligo della registrazione (e della relativa tassazione). [s.s.]

142 1596 lug. 19, Palermo

Il viceré Giovanni Ventimiglia marchese di Geraci concede al capitano greco Pietro Castrioto e a Luchi licenza di potere liberamente viaggiare per i porti della Sicilia al fine di introdurre nell'isola nuove colture alternative al grano, concedendogliene privativa per dieci anni.

Archivio di Stato di Palermo, *Real Cancelleria*, reg. 532.

Per quanto riguarda l'inquadramento del documento nel periodo storico e nell'ambito della magistratura si rinvia alla scheda n. 141. [s.s.]

143 1596 mag. 13, Napoli

Pagamento di 45 ducati effettuato da Pietro Paolo Stubo in favore di monsignor Dell'Isola per l'acquisto di un congegno per fare maccheroni.

Archivio Storico del Banco di Napoli, *Banco di S. Eligio, Giornale copiapolizze.*

L'attestazione di un pagamento per un «ingegno da maccaroni» oltre a riferirsi alla meccanizzazione ormai compiuta nel sec. XVI della produzione di paste alimentari, offre uno spunto per la ricerca su quella che, in documenti coevi, viene indicata come l'attività dell'Arte dei vermicellari, corporazione simile alle *Universitas et ars vermicellarorum* della Roma del XVI secolo. Particolare interesse riveste la descrizione dell'ingegno, alquanto complicato e fornito di diverse trafile per vari tipi di pasta.

Il Banco di Napoli trae origine dai banchi pubblici dei luoghi pii, sorti a Napoli tra XVI e XVII secolo: Banco della pietà (1539), Banco dei poveri (1563), Banco dell'Annunziata (1587), Banco del popolo (1589), Banco dello Spirito Santo (1590), Banco di S. Eligio (1592), Banco di S. Giacomo e Vittoria (1597), Banco del Salvatore (1640). Gli antichi banchi prosperarono per oltre due secoli, pur se con ricorrenti crisi; nel 1794 Ferdinando IV di Borbone riunì tutti i pubblici istituti di credito in un Banco nazionale di Napoli, che non decollò ed anzi diede inizio ad una profonda crisi durata circa un ventennio. Solo con Giuseppe Bonaparte, nel 1806, si riorganizzò la struttura creando il Banco dei privati (con la riunione dei banchi della Pietà, dei Poveri, di Sant'Eligio e dello Spirito Santo), affidando al Banco di S. Giacomo, con il nome di Banco di Corte, il servizio di tesoreria dello stato e sopprimendo i banchi del Popolo e del Salvatore (il banco dell'Annunziata era fallito nel 1702). Nel 1808 il

Banco dei privati fu chiuso e le sue funzioni riassorbite nel Banco di corte. Gioacchino Murat, nel 1808, istituì un Banco delle Due Sicilie, sotto forma di società per azioni, che nel 1809 si fuse con il Banco di corte generando il Banco delle Due Sicilie. La restaurazione borbonica conservò sostanzialmente inalterato l'istituto napoleonico. In seguito ai moti rivoluzionari dal 1848-1849 si costituì il Banco regio dei Domini al di là del Faro che nel 1860 prese il nome di Banco di Sicilia. Con l'Unità d'Italia il Banco delle Due Sicilie divenne Banco di Napoli; nel 1866 fu riconosciuto istituto di emissione, diritto che perse nel 1926, quando fu dichiarato istituto di credito di diritto pubblico.

Nell'archivio storico del Banco di Napoli, istituito da Ferdinando di Borbone nel 1819, si custodiscono tutte le scritture degli antichi banchi, che possono dividersi in due grandi categorie: scritture patrimoniali e scritture apodissarie. Le scritture patrimoniali si riferiscono alla vita interna dei banchi, come ad es. i verbali delle adunanze dei governatori o i registri delle rendite provenienti dai beni di proprietà dei banchi.

Le scritture apodissarie riguardano particolarmente i rapporti con la clientela e sono costituite dalle fedi di credito, dalle polizze e dai registri (giornali copiapolizze, pandette, libri mastri dei creditori, libri mastri delle notate fedi, ecc.). La consistenza attuale dell'archivio è valutabile in circa 300.000 unità. [m.se.]

144 1591 ago. 27, Genova

I Collegi propongono ai Consigli di autorizzare l'infeudazione di terre nel Dominio di Terraferma per incrementare la produzione granaria.

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Archivio segreto*, filza 1028, doc. 42.

La messa a coltura del territorio della Repubblica, sia in Terraferma sia in Corsica, fu un argomento ricorrente del dibattito politico genovese. In particolare si pensava di poter ottenere una produzione cerealicola che pur non potendo soddisfare il fabbisogno della Repubblica ammortizzasse gli effetti delle cattive annate. Puntualmente la proposta fu avanzata durante la crisi del 1591. L'area da mettere e coltura era individuata nel capitanato di Sarzana. [c.bi.]

145 Sec. XVI, Lucca

«Trattato d'agricoltura» di Giovanni di Vincenzo Sanminiati; capitolo dedicato al frumento e agli altri cereali.

ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Dono Paganini*, vol. 3.

La ricchezza di notizie contenute nell'opera permette tra l'altro di segnalare un ricorrente riferimento al valore nutritivo di certi alimenti, a ciò che «è di più sostentamento alli stomachi digestivi de contadini faticanti» come nel caso di pane fatto mescolando farina d'orzo con altre farine di fave o di veccie, oppure usando le fave sia come legume «schietto, che mescolato con farina di grano, o d'altre biade di spiga o veccie et (...) del segale et del miglio».

Altrettanto precise le notazioni sulle proprietà conservative di alcuni alimenti coltivati nel lucchese, quali il farro ed il riso. [m.b.]

146 1591 feb. 7, Genova

I Collegi chiedono al Maggior consiglio di approvare una maggiorazione della tassa sulle fortune per soccorrere i poveri della città e delle tre podesterie suburbane in tempo di carestia.

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Archivio segreto*, filza 1028, doc. 25.

La tassazione diretta delle fortune era una misura eccezionale nel sistema fiscale genovese, fondato principalmente sulle imposte indirette. La grave crisi dell'inizio degli anni '90 spinge l'oligarchia a soccorrere i popoli della città e delle podesterie suburbane (quelli la cui riottosità era più temibile, per ragioni di ordine pubblico) anche ricorrendo ad una sovvenzione straordinaria all'Ufficio dei poveri. [c.bi.]

147 1591 ago. 12, Genova

I Collegi della Repubblica chiedono al Minor consiglio autorità straordinaria per un anno per far fronte all'emergenza annonaria.

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Archivio Segreto*, filza 1028, doc. 40.

Il 1591-92 fu per Genova l'anno dell'ultima grande crisi granaria, lo spartiacque tra un Cinquecento punteggiato da allarmi di carestia e dalla ricerca di approvvigionamenti su mercati spesso controllati da potenze ostili, e due secoli di saldo controllo dell'annona grazie al flusso di grano nordico. La richiesta di autorità straordinaria presentata, e ottenuta, dai Collegi segnala la gravità dell'emergenza. [c.bi.]

148 1591 nov. 27-28, Tresnuraghes

La popolazione di Tresnuraghes invia una protesta all'arcivescovo turritano metropolitano contro la decisione del vicario della diocesi di Bosa, che assegna ai consiglieri della città 25 rasieri del grano conservato nel deposito, essendo invece lo stesso già destinato, sia per la semina che per il sostentamento, ai poveri, i quali trarrebbero grave pregiudizio da tale provvedimento in un'annata tanto sterile.

ARCHIVIO DI STATO DI NUORO, *Atti Notarili, Tappa di Bosa, Miscellanea*, atto n. 105.

L'andamento ciclico di fattori climatici avversi che si abbatte sullo statico mondo rurale sardo fa della carestia un flagello ad andamento pluriennale che non conosce differenziazioni geografiche ed al quale, pertanto, non si sottraggono neppure i centri delle zone situate lungo la costa, dipendenti, nelle forme di più importante sussistenza, dal loro entroterra. La «politica del grano» si rivela dunque causa di gravi ingiustizie e sperequazioni fra le differenti classi sociali, entro le quali la ripartizione della razione quotidiana di grano viene oltretutto calcolata a livelli di mera sussistenza. Alla popolazione sarda – e quella del paese di Tresnuraghes, situato sulla costa occidentale della Sardegna, non fa purtroppo eccezione – non resta altro che protestare contro l'iniquità dei provvedimenti emanati dall'alto, i quali finiscono sempre per avvantaggiare le classi più ricche. [a.t.s.]

149 1651-1652

«Reintegrazione delli Regii Tratturi della Regia Dohana di Foggia, per li quali calano d'Abruzzo in Puglia e per essi da Puglia in Apruzzo, come anco delli Bracci, che tiene ciascheduno d'essi e di quelli, che sono nel distretto della Puglia, ordinata e fatta per l'Illustrissimo Signor Reggente Ettorre Capecelatro, Marchese del Torello, del Conseglio Collaterale di sua Maestà, commessali dallo Eccellentissimo Signor Conte d'Oñatte e Villa Mediana, anco per essecutione dell'ordini di Sua Maestà delli 23 dicembre 1649, Principiata nell'Anno Corrente 1651».

ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *Dogana delle pecore di Foggia*, s. I, vol. 18.

Per secoli, in mancanza di una rete viaria interna degna di tal nome, i tratturi, che congiungevano i pascoli estivi dell'Appennino centrale a quelli invernali della pianura pugliese, funsero da vie di comunicazione per il versante adriatico del Mezzogiorno.

Anche dopo l'istituzione della Dogana delle pe-

core di Foggia (voluta da Alfonso I d'Aragona alla metà del secolo XV) si trattò sempre, però, di tracciati continuamente insidiati dall'estendersi delle aree limitrofe, a pascolo o a coltura che fossero. Il ripetersi delle usurpazioni, soprattutto in periodi di espansione agricola, provocò le rimostranze dei «locati» (i proprietari delle greggi) e determinò una serie di interventi dell'autorità centrale e doganale, che a partire dal 1574, assunsero la veste di operazioni di verifica e «titolazione» dei percorsi stessi.

Una delle prime e più note di tali operazioni fu appunto quella portata a compimento tra il 1651 e il 1652 dal marchese di Torello, dal reggente della Sommaria, Ettore Capecelatro, e da alcuni suoi delegati.

Già nel 1646, dopo l'ispezione effettuata nel Viceregno di Napoli dal visitatore generale Joan Chacon Ponce de Leon, Filippo IV aveva ordinato al viceré, duca d'Arcos, di fargli pervenire una relazione nella quale si esaminassero i problemi che condizionavano l'esistenza stessa della Dogana delle pecore di Foggia.

Per gli effetti combinati e devastanti della grave morìa di pecore dell'inverno 1611-1612 e del conseguente venir meno del credito, la consistenza del patrimonio zootecnico doganale si mantenne per lungo tempo notevolmente al di sotto dei livelli registrati tra gli ultimi decenni del XVI secolo e i primi anni del XVII, con spiacevoli conseguenze anche per le finanze statali, per le quali le entrate della Dogana delle pecore costituivano una rendita di tutto rispetto.

Naturale appare, pertanto, la riconferma nel 1649 al viceré, conte di Oñate, degli ordini reali non ancora eseguiti, nella speranza che ciò valesse a migliorare la condizione del settore armentizio riportandolo ai valori di sessant'anni prima.

Del resto la salvaguardia dei privilegi giuridici ed economici, concessi all'allevamento transumante delle regioni del versante adriatico del Regno, costituiva – insieme all'amministrazione dei pascoli demaniali – il nucleo originale delle competenze della Dogana delle pecore di Foggia, fin dal momento della sua istituzione. Oltre ai pascoli demaniali e non, alla giurisdizione doganale furono tuttavia assoggettate – seppure indirettamente – anche le «portate», vale a dire notevoli estensioni di terre a coltura quasi essenzialmente cerealicola, fornitrici della grascia napoletana. Non si deve, infatti, dimenticare che il Tavoliere con le sue «masserie di campo» (aziende agricole che producevano per il mercato), la sua limitata popolazione, le sue eccedenze produttive, costituì sempre per la capitale una delle maggiori aree di approvvigionamento. A ciò si aggiunga che la presenza a Foggia della Dogana non solo consentiva alle autorità centrali un controllo diretto e attento su un territorio che travalicava ampiamente i confini provinciali, ma permetteva loro di valersi, a livello periferico, della struttura e degli uomini di tale magistratura per sostenere l'azione degli operatori commerciali o, addirittura, per sostituirla, soprattutto nei momenti difficili per la produzione.

Si trattava anche per la Dogana di un'azione ben più complessa della pura e semplice acquisizione delle derrate prodotte e del loro trasporto alla capitale. La congenita debolezza finanziaria che, di norma, costringeva i «massari di campo» pugliesi a dipendere dal credito mercantile e baronale, richiedeva, infatti, una mediazione costante dell'autorità doganale e, per suo tramite, della Camera della sommaria, tra gli interessi dei due «ceti».

Non di rado, però, le autorità finanziarie dovevano intervenire in maniera più esplicita, accordando dilazioni nel pagamento di fitti e debiti contratti dai «massari» o, addirittura, finanziando direttamente le aziende agricole in difficoltà. [m.c.n.]

150 [1686]

Atlante delle locazioni ordinarie e aggiunte della regia Dogana delle pecore di Puglia di Antonio e Nunzio Michele, regi compassatori.

ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *Dogana delle pecore di Foggia*, s. I, atlante 20.

Alla fine del XVII secolo l'opera cartografica dei Michele di Rovere costituisce quasi un'esplosione grafica e cromatica che si differenzia non poco dalla coeva produzione dei compassatori doganali e che preannuncia, seppure con canoni tecnici meno puntuali, i migliori lavori realizzati dagli agrimensori della Dogana nel secolo successivo. Prima dell'atlante redatto dai Michele, pochi erano stati gli esempi di produzione corografica in grado di reggerne il confronto. Tra essi certamente l'opera di Giuseppe de Falco (vedi scheda n. 149). Il confronto tra quest'ultima opera e quella dei Michele non appaia singolare, anche se oggetto delle raffigurazioni sono nel primo caso essenzialmente i percorsi tratturali, nel secondo i territori sfruttati per le produzioni tipiche in ambito doganale.

Nell'uno e nell'altro caso, infatti, gli autori riescono a enucleare nelle loro opere – a volte con pochi semplici tratti – i caratteri più salienti delle aree raffigurate e degli insediamenti urbani e rurali in esse compresi, in alcuni casi rappresentandoli con grande analiticità.

I Michele riescono, inoltre, a cogliere con grande efficacia quella coesistenza di allevamento e cerealicoltura estensiva che caratterizzava le terre soggette alla giurisdizione doganale e che fu all'origine di tanti conflitti tra gli operatori dei due settori, soprattutto nei momenti in cui le due attività produttive erano in espansione. Tanto era avvenuto nel XVI secolo, tanto avvenne a partire dagli ultimi anni del secolo seguente e per tutto il XVIII.

Non fu tuttavia la conflittualità tra le due attività concorrenti a determinarne le difficoltà nel secolo XVII. Nel Cinquecento l'accresciuta domanda di frumento e di cereali in genere, conseguente all'incremento demografico registratosi nel Viceregno, aveva determinato l'aumento della superficie coltivata, ma ciò non aveva nuociuto che limitatamente alla pastorizia transumante. Questa stava vivendo anche essa una fase di crescita, che si sarebbe protratta fino al primo decennio del secolo successivo, quando la crisi congiunturale che colpì l'economia doganale a partire dall'inverno 1611-1612, si combinò con la crisi più generale del credito e, quindi, delle attività commerciali e manifatturiere che investì di lì a poco l'Europa intera.

Né la crisi si limitò all'allevamento. La contrazione della domanda, la diminuzione del credito e, non ultime, le difficoltà climatiche stavano piegando i «massari di campo» della provincia (soprattutto quelli economicamente più deboli) e determinando la riduzione delle estensioni a coltura.

Eppure, nonostante la crisi produttiva, in Capitanata ogni anno finivano sul mercato notevolissime quantità di derrate agricole e di prodotti dell'allevamento e, per tutto il XVII secolo, il Tavoliere continuò a essere, insieme alla Sicilia, il granaio del Viceregno.

Di questa realtà economica il lavoro dei Michele può considerarsi l'immagine fedele, anche se simbolica.

Per le competenze annonarie attribuite alla Dogana si rinvia alla scheda n. 149. [m.c.n.]

151 1691 mag. 5, Chieti

Relazione della Regia udienza della provincia di Abruzzo Citra, residente in Chieti, indirizzata al Consiglio collaterale, circa la coltivazione del riso che si esegue nei territori di Villanova, Vallemare e Reja, lungo le rive dei fiumi Pescara e Nora nonostante reiterati bandi che ne proibivano la coltura fin dal 1678.

ARCHIVIO DI STATO DI CHIETI, *Regia udienza provinciale*, b. XXVIII, fasc. 815.

La coltivazione del riso, eseguita in zone paludose lungo la riva dei fiumi, venne osteggiata con numerose prammatiche riconoscendosene la pericolosità per la salute umana. Alla fine del Seicento se ne limita la coltura al Vallo di Cosenza, ad alcune zone irrigabili del Principato Ultra, alle paludi lungo i fiumi Pescara e Nora. Combattuta dalle autorità locali, venne appoggiata invece spesso dai contadini ed imposta dai baroni sui terreni feudali.

La Regia udienza, magistratura provinciale collegiale composta da un preside – cui competeva il governo militare e politico della provincia – un caporuota, due uditori, un avvocato fiscale, un avvocato dei poveri e numerosi subalterni, esplicava le sue funzioni come organo giudiziario e di polizia. Esercitava giurisdizione civile e criminale, giudicando in prima istanza nelle cause civili delle ve-

dove, dei pupilli e dei miserabili e contro i reati commessi dai governatori e giudici baronali nell'esercizio della propria carica. Era tribunale di appello per le sentenze dei giudici di prima, seconda e terza istanza e per quelli municipali, baronali e regi.

Pur non potendosi definire una magistratura annonaria, esplicava tuttavia un'attività anche in questo senso. Procedeva *ad modum belli*, ossia con abbreviazione dei termini a difesa, in una sorta di procedimento di urgenza, per i delitti di incendio di case e pagliari, selve, boschi, seminati, vettovaglie accantonate sia nei centri abitati che in campagna. Con delega regia, il preside e l'Udienza inviavano commissari per controllare la buona tenuta delle taverne sotto l'aspetto igienico.

Le vicende locali della magistratura si snodarono attraverso una serie di peregrinazioni in vari centri della provincia. Unico tribunale collegiale regio estese la propria giurisdizione sulle due province di Abruzzo Citra ed Ultra fino a metà Seicento.

Nel 1497 ne è documentata la presenza a Lanciano mentre una Bolla di papa Clemente VII la dà residente a Chieti nel 1526. In ogni caso con prammatica del 25 aprile 1558 se ne fissò la sede nella capitale della provincia.

Nel 1646 la città di Chieti fu venduta al Caracciolo, duca di Castel di Sangro. Ma costituendo un'antitesi la presenza di una magistratura regia provinciale in una città infeudata la Regia udienza venne trasferita nella vicina Ortona. L'allontanamento della magistratura durò tuttavia breve tempo poiché Chieti provvide ben presto a riscattarsi dalla condizione feudale.

Intanto l'ambito della giurisdizione territoriale del tribunale si era ridotto con la creazione di un'Udienza ad Aquila nel 1641. Un'ulteriore riduzione l'Udienza chietina la subirà nel 1685 quando anche Teramo otterrà un proprio tribunale collegiale che giudicherà sui centri siti oltre la riva sinistra del fiume Pescara. L'Udienza teramana continuerà ad avere in comune con la chietina il preside. [a.d.c.]

152 1628 dic. 28, Venezia

Relazione di Nicolò Da Ponte, «provveditor sopra i formenti», presentata in collegio alla fine del suo mandato.

Archivio di Stato di Venezia, *Collegio, Relazioni*, b. 58.

I provveditori sopra i formenti, in ispezione nello stato, sono saltuariamente eletti – soprattutto dalla seconda metà del sec. XVI fino alla fine del secolo XVIII – in numero di uno o più, in rapporto alle zone da visitare, con una specifica commissione, solitamente conferitagli dal Senato.

Questi compiti e i risultati conseguiti sono dettagliatamente esposti nella relazione: definire la necessità di biade per lo stato e la quantità prodotta, analizzarne i prezzi e le modalità di importazione a Venezia, di esportazione in altri stati e di distribuzione nel territorio, al fine di giungere alla proposizione di metodi per la riduzione dei costi e l'eliminazione del contrabbando. È inoltre prevista, come sempre, l'ispezione, con controllo anche contabile, delle «camere» del territorio, con giurisdizione e inquisizione.

Le prime righe della relazione evidenziano come vi sia una certa conflittualità tra il collegio alle biave e il collegio: il primo infatti tende a gestire in modo esclusivo ed autonomo la materia, tanto da ritenere sufficiente una relazione finale orale presso di sé, senza rinviare – come d'obbligo – l'ufficiale all'organo superiore, il collegio appunto; quest'ultimo invece commette al provveditore di presentarne immediatamente ad esso una scritta. [a.s.]

153 1626 lug. 11, Piacenza

Grida sopra la grassina del M.DC.XXVI.

Archivio di Stato di Piacenza, *Real giunta d'annona e altre magistrature annonarie, Congregazione della Grascia*, b. 119, n. 25.

Il governatore e maggior magistrato emana una serie di provvedimenti per regolare l'approvvigionamento della «grassina», cioè della carne di bovini, castrati, «biume» (pecore macellate) e polleria.

La Congregazione della grassina o della grascia, si trovava, come la Congregazione dell'abbondanza, sotto il diretto controllo ducale, essendo anch'essa presieduta dal governatore. Nella presente grida anzi neppure si fa cenno alla Congregazione, che compare praticamente solo nella sottoscrizione del priore sotto quella del governatore. Era infatti composta dal priore della comunità e da due membri nominati dall'Anzianato, sotto la soprintendenza del governatore, senza il quale non poteva riunirsi. Durò ininterrottamente dal sec. XVI al 1806, e così ne riassumeva le incombenze la citata relazione settecentesca sulle istituzioni dei ducati: «sopraintende ai prezzi delli commestibili venali della città, della carne e d'ogni genere soggetto ai calmieri, quali si formano in questa Congregazione, poi si soscrivono dal governatore e priore della comunità e si affiggono nelle botteghe ed altri luoghi ove si vende al minuto». [c.v.]

154 1673 dic. 14, Milano

Consulta del Magistrato straordinario al governatore con cui si auspica il ritorno delle materie annonarie sotto il pieno controllo del Magistrato stesso, eliminando le molteplici turbative alla sua giurisdizione in questo campo.

Archivio di Stato di Milano, *Atti di governo, Annona parte antica*, cart. 30.

Il magistrato «tiene una cancelleria piena di officiali, à quali restano distribuite le provincie respettivamente del Stato»; costoro «(...) in principio di cadun mese mandano li libri delle terre limitate (...) al Magistrato, quale (...) concede le licenze di dette limitationi, (...) in modo che non possa seguir doglianza di quei sudditi, né scarsezza nel centro dello stato» (si tratta di licenze concesse a terre «montuose, e sterili» dello stato e agli «svizzeri di qua da monti», coi quali esistevano particolari accordi); le «condotte de grani» per queste terre sono indirizzate ai mercati di Intra e Pallanza e di Como e Varese, dove dei commissari del magistrato ne curano la distribuzione, tenendone apposite registrazioni. La concessione di licenze per i trasporti di grani all'interno dello stato spetta al magistrato; in ogni città vi sono inoltre dei «commissari della tratta, con facoltà di concedere le licenze à particolari», limitatamente a trasporti entro la loro giurisdizione, i quali devono rimettere «di tempo in tempo un quinternetto delle concessioni da loro fatte». Disposizioni particolari regolano le «condotte» di grani, con obbligo di notifica alla partenza e all'arrivo. «Vi sono pure (...) li Capitani dello sfroso ripartiti in tutto lo stato, (...) con'obligo, di battere i cammini, invigilare alle fraudi, riconoscere, e contrasegnare le licenze de conducenti, e fare inventioni, con formare li processi contro contraventori, che perfezionati indi rimettono al Tribunale (...)». Attraverso i suoi ufficiali, il magistrato raccoglie notizie sui prezzi dei grani, in modo da avere gli elementi per «allargar la mano, o restringerla», e «ha cura delle propalationi de grani raccolti, delle introduttioni nelle città capitali della parte dominicale (...)»; «acciò tutto con giusta distribuzione possi passare, si firmano dal magistrato tutte le licenze, passando sotto l'occhio suo ogni minima concessione de grani per ogni parte, che la sia destinata». Inoltre, perché «l'osservanza delle disposizioni tutte dell'annona sia sempre più alla memoria d'ogn'uno, il Tribunale raccorda annualmente à ss.ri governatori per tempi la pubblicatione della Grida generale delle biade (...)».

«Ma perché le corrutele de tempi, e gl'abusi, che la malizia ha introdotti (...) hanno in qualche parte impedito l'effetto di sì buone istituzioni (...)»: il magistrato è stato costretto a chiedere «l'assistenza militare à suoi officiali (...), ma hoggi si riconosce quanto che differendosi quasi tutta al bracchio militare l'auttorità, di ovviar à sfrosi, il rimedio è ormai fatto peggiore del male», con «la soldatesca avida de guadagni», e incapace di «conoscere se siano legitime, o non le licenze» che procede «contro gl'uni (...) per ignoranza, contro altri per malizia». È quindi necessario riportare sotto il controllo dei rappresentanti del magistrato l'attività dei mili-

tari, come è necessario eliminare l'autonomia di azione «delli podestà forensi, et luogo tenenti dell'Auditor generale, che vengono delegati (...) alla cura de sfrosi», i quali «ne men trasmettono li processi, che fanno» al magistrato, che vede così gravemente turbata la sua giurisdizione e sminuite le possibilità di controllo. Altri problemi provoca la disposizione che «le licenze tutte de grani per li mercati, e da luogo à luogo (...) vadino contrasegnate con la firma del governo (...) con notabil disturbo principalmente de sudditi poveri» a causa dei ritardi che ciò comporta: ritardi che in qualche occasione fecero sì che «s'hebbe a sedare qualche tumulto, che fu per nascere». Il magistrato chiede quindi «di reintegrare questo Tribunale nella libera amministrazione, che gli spetta» in materia annonaria; tanto più che, come è detto poche righe sopra, una disposizione regia del 1650 ordinava all'allora governatore marchese di Caracena che «havendo sua Maestà in questo stato un Tribunale proprio, e perpetuo d'annona (...) come il Magistrato straordinario, procurasse iscusar il ridurre di trattarne alle Gionte particolari, et a quella, che haveva introdotto di annona», e che se anche una Giunta apposita si rivelasse necessaria «questa s'intendesse solo per la particolar provvisione della città di Milano, e senza pregiudizio della giurisdizione, et auttorità del Tribunale».

La consulta illustra il modo in cui il magistrato è organizzato per la gestione delle materie annonarie ed espone gli inconvenienti che derivano dal mancato rispetto della sua giurisdizione in questo campo, chiedendo il ripristino della sua esclusiva competenza in merito, come stabilito nelle nuove costituzioni. [m.s.]

155 1613 dic. 12, Mantova

Commissione ducale per l'istituzione di due provveditori all'annona.

ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, *Archivio Gonzaga*, b. 3037.

Disordini e conflitti di competenze portano nel corso del Seicento a istituire nuove cariche per una migliore distribuzione delle incombenze; nel 1613 una commissione ducale dispone l'istituzione di due provveditori, in appoggio all'ufficio del Maestrato, con il compito di ispezionare le piazze, beccherie e pescherie della città, onde garantire l'osservanza della normativa che regola il commercio di vettovaglie; concede inoltre la facoltà di applicare direttamente pene e sanzioni ai trasgressori, senza l'intervento di ulteriori forme di giudizio. [d.f.]

156 1633 ott. 7, Mantova

Istituzione di una Congregazione annonaria.

ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, *Archivio Gonzaga*, b. 3037.

«Per lo vigilante governo dell'annona», viene istituito nel 1633 una Congregazione composta da tre ufficiali, direttamente dipendenti dal duca, con ampia facoltà di emanare provvedimenti ed esercitare controlli sulla qualità e sul peso dei generi alimentari e sull'applicazione dei calmieri. Tale attività interferisce con quella dell'Ufficio dell'annona, dipendente dal Maestrato ducale, provocando inevitabili conflitti di competenze; se apparentemente l'ufficio è finalizzato a una specializzazione dei ruoli, in realtà esso manifesta l'espressione della volontà statuale di esercitare un più diretto controllo in materia annonaria. Più in generale, l'episodio riflette la tendenza della linea politica seicentesca del ducato gonzaghesco, ormai votato a una decadenza irreversibile: gli ultimi duchi si trovano ad arbitrare più che a mediare, guidare e organizzare le spinte e le esigenze di diversi gruppi e interessi sociali e tale atteggiamento si riflette anche nell'amministrazione annonaria. [d.f.]

157 1608, Modena

Cesare d'Este, duca di Modena, su istanza del Consiglio dei conservatori della comunità, approva il regolamento per la gestione dell'Impresa formentaria.

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Cancelleria, Sezione interno, Annona e frumentaria*, filza 72.

Col 1598 lo stato estense, in mancanza di un erede legittimo per il duca Alfonso II, subisce la mutilazione ratificata dalle convenzioni faentine: Ferrara, centro dei domini di casa d'Este, torna per devoluzione al papato e Modena, seconda città del ducato, ne diviene la capitale.

L'economia risente fortemente del distacco del ferrarese, che aveva costituito l'area granifera del ducato; a Modena, in particolare, il problema alimentare assume toni drammatici, al punto che anche nelle annate normali si deve ricorrere alle importazioni.

Il settore annonario mostra di richiedere un'attenzione tutta particolare e, se già gli statuti cittadini medievali prevedevano norme ed istituti a salvaguardia della popolazione in caso di eventi calamitosi, a partire dalla seconda metà del '500, alle autorità municipali cominciano ad affiancarsi funzionari governativi; anche la normativa fondamentale, rappresentata dal *corpus* statutario della comunità, viene integrata da tutta una serie di disposizioni (gride, notificazioni, bandi, etc.) emanate con regolarità da organi ducali di governo.

La cronica debolezza dell'economia modenese, aggravata dalle carestie, che nel corso del XVI secolo si susseguono gravissime ad un ritmo impressionante, induce ad attribuire le funzioni annonarie per la città e il distretto di Modena ad un organo appositamente costituito, l'Impresa formentaria.

Tale organismo, sottoposto all'autorità ducale, gode però almeno in parte di autonomia, esprimendo con ciò una certa ambiguità istituzionale, con una commistione di poteri fra stato e comune: non a caso i capitoli per la gestione dell'ente sono «confirmati da S.A. Serenissima, a richiesta de SS. Conservatori della Città di Modona».

In realtà la materia annonaria è tradizionalmente competenza della comunità e spesso l'intervento del duca risulta tutto sommato formale; tuttavia in alcune circostanze, come durante la terribile carestia della fine del XVI secolo, i duchi dimostrano una buona dose di diffidenza nei confronti dell'azienda annonaria ed è il governatore della città (di nomina ducale) a fornire valutazioni e suggerimenti circa la situazione ed i relativi provvedimenti.

L'Impresa, comunque, funge a Modena tra il XVI e il XVII secolo da ente ammassatore e monopolizza l'approvvigionamento e la distribuzione dei grani e la confezione e la vendita del pane.

Gli interventi si concretizzano nell'imporre condizioni alla circolazione dei grani perché affluiscano alla città, nel censire i raccolti, nel procedere all'acquisto dei quantitativi necessari e, quando la situazione lo richieda, nel razionare le scorte.

Diversi organi compongono l'ente: i presidenti, il ragionato, il depositario, il granarolo, il sindaco, il tesoriere; la gestione però in definitiva è tutta nelle mani dei presidenti (in numero di quattro, eletti dal Consiglio della comunità), i quali sono dotati di amplissime facoltà e di una spiccata autonomia decisionale. Proprio tali facoltà ed autonomia, mentre dovrebbero consentire di operare con tempestività in caso di necessità, finiscono per lasciare grossi margini a manovre illecite e abusi: cosa che puntualmente si verificherà, costituendo uno dei motivi determinanti nella decisione di abolire l'Impresa formentaria, nel 1650. [c.b.]

158 1650 ago. 1, Modena

Il conservatore Giovanni Torre comunica a Francesco I d'Este, duca di Modena, la risoluzione presa dal Consiglio della comunità di abolire l'Impresa formentaria e di lasciare libera la panificazione.

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Cancelleria, Sezione interno, Annona e frumentaria*, filza 60.

Il lungo periodo di difficoltà registratosi tra la fine del XVI e la prima metà del XVII secolo ha lasciato il suo segno sull'ente annonario modenese.

Il ricorso massiccio alle importazioni, anche da paesi lontani, ha costretto l'Impresa formentaria ad accendere mutui con privati e talvolta a contrarre

prestiti onerosi dai banchieri; la vendita a prezzo di calmiere – quasi sempre inferiore al costo – ha comportato una perdita secca, con ripercussioni facilmente immaginabili sul bilancio, dissesti finanziari a carico della comunità e, indirettamente, una crescente pressione fiscale.

L'amministrazione dell'Impresa formentaria versa in uno stato deficitario cronico, cui si sommano gli effetti deleteri di irregolarità ed illeciti nella gestione; l'ente si dimostra ormai ingovernabile, è privo di capitali, non riesce più ad assolvere in alcun modo i compiti per i quali pure era stato creato.

Le soluzioni che vengono adottate hanno un carattere dichiaratamente transitorio, volte come sono ad arginare la situazione nell'immediato.

Soppressa la Formentaria e preso atto dell'opportunità non più rinviabile di organizzare un nuovo sistema di approvvigionamento, questo sarà affidato ora agli stessi fornai, la cui attività – cessato il regime monopolistico dell'Impresa – viene liberalizzata, sempre comunque nei limiti delle disposizioni e dei calmieri stabiliti dalla comunità e sotto il controllo delle autorità annonarie.

Un nuovo ente, la Congregazione del panificio, curerà la liquidazione dei debiti ed eserciterà funzioni di controllo sugli acquisti dei grani e sulla panificazione.

I poteri della Congregazione appaiono quindi piuttosto ridotti e, d'altra parte, le disposizioni che si emanano in questo torno di tempo si limitano a fissare indirizzi e linee estremamente generali di politica annonaria, rinviando decisioni e determinazioni ai singoli casi ed agli specifici problemi, ove e quando si presentino. [c.b.]

159 1694

«Compendio delle denuntie rusticali» di grani, bestiame e bocche nel distretto di Modena.

Archivio di Stato di Modena, *Cancelleria, Sezione interno, Annona e frumentaria*, filza 61.

Il primo livello di intervento statale in materia annonaria è il controllo dei raccolti.

Annualmente, con gride, è prescritto l'obbligo per quanti ne possiedano di denunciare le quantità di grani raccolti, il bestiame allevato e le «bocche», vale a dire gli abitanti, compresi gli ecclesiastici, con esclusione dei bambini di età inferiore ai tre anni.

Le denunce dovrebbero consentire agli organi competenti di conoscere la disponibilità complessiva dei generi alimentari di prima necessità in rapporto al fabbisogno ed inoltre di porre un freno alle speculazioni ed agli accaparramenti. A questo scopo è stabilito infatti il divieto per ogni cittadino del ducato di tenere presso di sé quantità che eccedano il fabbisogno della famiglia, calcolato nell'arco di un anno, comprendendovi la quota da destinarsi alla successiva semina.

La prassi della denuncia è però inficiata dalla impossibilità di controllare i dati, sulla cui veridicità i dubbi sono più che legittimi, visto che i proprietari di grani hanno tutto l'interesse a minimizzarne la consistenza, onde evitare requisizioni per gli ammassi pubblici ed avere agio per possibili speculazioni. Così, se il raccolto risulta scarso o al limite del fabbisogno complessivo, le manovre speculative tendono a ritardare l'immissione sul mercato delle eccedenze accaparrate, almeno fino alla primavera, periodo in cui i prezzi sono più remunerativi.

Ad ogni buon conto, l'organo preposto alla registrazione delle denuncie, con competenza per la città ed il distretto di Modena, è la Congregazione dell'abbondanza, che dal 1659 ha sostituito la Congregazione del panificio; al di là di questa funzione, l'Abbondanza ha poteri estremamente ridotti.

Cominciano probabilmente a farsi strada nuovi indirizzi in campo economico, favorevoli alla liberalizzazione del commercio dei prodotti agricoli; sicuramente si va affermando la tendenza a diradare e a rendere meno rigido l'intervento della autorità statale in materia annonaria, anche se la disciplina del mercato granario resta tuttora condizionata dal principio per cui tutta la produzione locale va comunque destinata alla copertura del fabbisogno interno. [c.b.]

160 1604, Lucca

Pianta ed alzato degli edifici della Cittadella, posseduti dall'Offizio sopra l'abbondanza in Lucca e nello Stato.

Archivio di Stato di Lucca, *Offizio sopra l'abbondanza*, vol. 109.

La Cittadella era un agglomerato di edifici all'interno della cinta muraria, con diverse case murate «a più solara», corte e cortili scoperti e lastricati per soleggiare i grani, dieci forni per far pane, «farineria», stalla, pozzi, molini e magazzini per diverse sorte di «robbe da vivere», soprattutto per i grani pubblici e privati ma anche per il sale, per la legna e per l'olio.

Nel periodo luglio-settembre i privati abitanti in città, esclusi osti e cantinieri, consegnavano il loro grano presentando un giuramento scritto in cui dichiaravano di prelevare pane solo per consumo personale e familiare.

Ma, trascorso un anno, se fossero rimaste più di 10 staia di grano in deposito, erano tenuti a venderne il 10% all'Abbondanza.

Sotto il profilo organizzativo accanto a numerosi salariati – mugnai, fattori, fornai, venditori, carrettieri – stavano il primo ministro, con funzione di controllo sul personale, il capo-fornaio, responsabile su forni e molini, un cassiere ed uno scritturale. [m.b.]

161 1642-1643, Lucca

Pianta ed alzato della «nuova fabbrica della molina».

Archivio di Stato di Lucca, *Beni e fabbriche pubbliche*, vol. 1.

Il nuovo molino posto in Lucca nel «loco detto a Porta S. Pietro» fu iniziato nel novembre 1642 ed ultimato nel gennaio seguente e fu dotato di «tre palmenti che macinano in un istesso tempo». [m.b.]

162 1631 apr. 8-26, Pistoia

Censimento delle bocche e dei prodotti alimentari disponibili.

Archivio di Stato di Pistoia, *Comune di Pistoia, Abbondanza*, 1.

L'8 aprile 1631, mentre ancora infieriva l'epidemia di peste iniziata a Pistoia nell'ottobre 1630, il Magistrato dell'abbondanza, eletto per arginare la grave carenza di cereali, dispose che venisse effettuato un censimento delle «bocche» e dei prodotti disponibili a Pistoia, nei comunelli limitrofi, le cortine, e nelle podesterie di Serravalle e Larciano, Montale e Tizzana. Il 26 aprile successivo, fatto «il calculo e sunto della robba e bocche», gli abbondanzieri pubblicarono un bando che intendeva garantire il pieno controllo delle risorse annonarie del territorio pistoiese.

Assai interessanti per la storia demografica e dell'alimentazione risultano i dati analitici e complessivi del censimento, riassunti nella tabella riportata nella pagina seguente.

Nei periodi di carestia, la vigilanza sul commercio del grano e delle biade veniva affidata ad una magistratura straordinaria, l'Abbondanza, documentata dalla prima metà del XV secolo al 1767. Compito degli abbondanzieri era soprattutto quello di impedire speculazioni e frodi annonarie. [r.m.t.]

163 1655

Materiali preparatori per una riforma del Magistrato dell'abbondanza.

Archivio di Stato di Genova, *Manoscritti*, vol. 269.

Il Magistrato dell'abbondanza riuscì ad assicurare con un certo successo l'approvvigionamento granario di Genova, smorzando se non altro gli effetti delle carestie. Era però costantemente in perdita: e il governo si propose a più riprese di ovviare alla situazione. Una discussione particolarmente vi-

prodotti, in staia (1 staio= kg 19,41)	Pistoia (bocche 7.500)	Cortine (bocche 13.000)	Podesteria di Serravalle e Larciano (bocche 4.419)	Podesteria di Montale (bocche 2.738)	Podesteria di Tizzana (bocche 2.918)	Totali (bocche 30.575)
farina di castagne	4.600	9.846	1.726	3.046		19.218
vecciato	12.500	3.799	249	715	613	17.876
grano	15.000	798	488	319	331	16.936
miglio	4.500	2.247	177	295	333	7.552
saggina	3.500	1.998	219	191	246	6.154
molenda			1.233	668	475	2.376
fave	1.300	455	50	147	313	2.265
panico	1.100	384	72	40	13	1.609
orzo	400	185		68	33	686
segalato			270			270
farina castagne					211	211
bianche segale			180			180
«stietto»			46			46
farina di molenda			40			40
orzuola			33			33
farina di grano			12			12
orzato			7			7
Totali	42.900	19.712	4.802	5.489	2.568	75.471

(Tabella allegata alla scheda n. 162)

vace ebbe luogo nel 1655, quando venne presa a riferimento la situazione degli anni 1648-1649, di carestia e di alti prezzi del grano in tutta Europa. Nella circostanza i consiglieri che si accingevano ad esaminare la questione ricevettero un memoriale che riepilogava le qualità di pane vendute in città, e le quantità di mine di grano ordinariamente smaltite dal Magistrato. Di lì a un anno la grande peste, che falcidiò la popolazione genovese, interruppe il dibattito. Il Magistrato non venne riformato. [c.bi.]

164 [1610-1620]

Proposte di Andrea Spinola in materia d'annona.

ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Senato, Miscellanea*, b. 1192 *bis*.

Andrea Spinola [1562 ca.-1631] fu il più vivace e prolifico scrittore politico genovese del primo quarto del '600: diffuse in forma manoscritta cinque tomi di «Ricordi», che miravano a consigliare e indirizzare la classe dirigente genovese, della quale Spinola stesso faceva parte, verso una riconversione «morbida» alle attività commerciali e armatoriali abbandonate a vantaggio della finanza. Nostalgico della Genova artigiana e frugale del '500, e di una politica attenta al benessere della popolazione subalterna, Spinola dedicò al tema dell'annona uno dei più lunghi tra le centinaia dei suoi «ricordi». [c.bi.]

165 1645 dic. 6, Termini

Relazione del capitan d'armi della città di Termini sull'imposizione della «meta» dei frumenti ed orzi del raccolto dell'anno precedente nel caricatore della città. Vi sono allegate: una relazione dei borghesi delle città comprese nella circoscrizione territoriale del caricatore di Termini, una relazione degli intermediari nella vendita dei cereali, l'atto di imposizione della meta sul commercio dei cereali da parte dei deputati appositamente eletti.

ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *Tribunale del real patrimonio, Mete di frumenti*, reg. 92.

Il documento, anche soprattutto per gli allegati nei quali si articola, offre un esempio compiuto dell'attività svolta dagli organismi municipali nel commercio dei cereali con interventi rivolti a calmierare il mercato, avendo comunque acquisito anche le posizioni, talora contrastanti, dei produttori e degli intermediari alla vendita.

Per il commento si veda la scheda n. 141. [s.s.]

166 1645, Bologna

«Indice direttorio delle più importanti materie che si contengono ne i libri del Magistero de i Signori Collegi, ordinato, e composto da i Tribuni della plebe, e massari dell'arti».

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Tribuni della plebe*, vol. 1.

L'attività di questa magistratura, che assunse il nome dalla divisione in quattro «tribù» o quartieri della città, è documentata dal 1545.

Essa era finalizzata al controllo del mercato dei generi alimentari, che si esplicava attraverso una serie di norme incentrate sulla regolamentazione dei prezzi, della qualità e della quantità dei prodotti e delle condizioni del mercato. [g.m.]

167 1676 nov. 24, Bologna

Bando del Senato riguardante i prezzi del pesce.

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Assunteria d'arti, Notizie sopra le arti, Pescatori*, t. I.

Per il commento si veda la scheda n. 166. [g.m.]

168 1686 apr. 11, Bologna

Bando dei Tribuni della plebe riguardante i prezzi delle carni salate.

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Notizie sopra le arti, Beccari*, t. I.

Per il commento si veda la scheda n. 166. [g.m.]

169 1696 ago. 22, Civitavecchia

Assegna, rilasciata dal notaio e cancelliere generale di Civitavecchia, di quanto prodotto da Bartolomeo Aloysius *nella tenuta di S. Marinella.*

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Camerale II, Annona*, b. 1, fasc. 4.

Era di competenza del prefetto dell'annona anche il controllo della produzione cerealicola di tutto lo stato. Tale controllo veniva realizzato obbligando gli agricoltori a fornire all'Annona di Roma una dichiarazione giurata (assegna) sia della produzione cerealicola ottenuta, sia dei campi messi a coltura. In tal modo l'autorità centrale era in grado di conoscere la reale entità della produzione nelle province al fine di attuare una politica di programmazione sempre più necessaria data la generale crisi economica che colpisce l'Italia nel secolo XVII. Si registra nello Stato Pontificio, in questo secolo, una forte diminuzione della granicoltura a favore di altre colture ed un ampliamento delle superfici a pascolo che incidono sfavorevolmente sulla già critica situazione agricola resa tale anche dalle frequenti carestie. [m.a.q.]

170 1629 lug. 10, Milano

Grida di Filippo IV, re di Spagna e duca di Milano, che fissa le norme per l'introduzione di grani nella città di Milano nell'anno 1629.

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Atti di Governo, Annona parte antica*, cart. 37.

È imposto il trasporto a Milano di metà della parte dominicale dei grani raccolti in un raggio di 15 miglia da Milano e in altre terre specificate nella grida stessa, ad eccezione dei soli «(...) beni catastrati all'estimo rurale, purché siano propri di persone veramente rurali (...)», e sono fissate le norme e le sanzioni relative. Dell'esecuzione di quanto disposto è incaricato il Magistrato straordinario.

Annualmente era pubblicata una «grida generale delle biade» e spesso, ad integrazione di essa, erano pubblicate gride analoghe a quella qui presentata che fissavano le norme per assicurare il rifornimento di grani della città capitale dello Stato.

Si veda anche il commento al documento 1546 gennaio 18, scheda n. 112. [m.s.]

171 1693-1700

Nota delle tratte concesse.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Congregazione del sollievo*, b. 3, fasc. 1.

Sin dal secolo XVI il mercato cerealicolo era sottoposto al principio del divieto di libera esportazione dei cereali. Tale divieto era mitigato, in determinati casi, dalla concessione di autorizzazioni particolari all'esportazione (tratte). Se l'autorizzazione riguardava il distretto di Roma, cioè le 40 miglia intorno alla città, era concessa dal prefetto dell'annona; se diversamente incideva su di una delle altre province dello stato o sull'estero, la tratta era concessa dal camerlengo a seguito di chirografo papale. Il secolo XVII è un periodo costellato di interventi vincolistici che cercano tra l'altro di fissare l'entità delle licenze di tratta all'estero. Nel 1689 un decreto specifico venne a regolamentare in maniera articolata la vasta materia delle esportazioni.

La Congregazione del sollievo, *congregatio sublevaminis*, fu istituita da Clemente XI nel 1701 per rinnovare e promuovere l'agricoltura, l'annona e la grascia, per la conservazione delle arti in genere e l'introduzione di nuove, nonché per incrementare il commercio. La direzione venne affidata al cardinale Galeazzo Marescotti; era composta da altri quattro cardinali ed un segretario e vi partecipavano i presidenti dei vari dicasteri economici, quattro deputati non ecclesiastici, oltre ai consoli dell'agricoltura ed ai conservatori capitolini. La Congregazione aveva competenza su tutto lo stato. [m.a.q.]

172 1635-1674, Lucca

Qualità e prezzi di grascia in vendita a Lucca.

ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Spedale di S. Luca*, vol. 729.

L'antico «Spedale» di S. Luca, sorto sin dalla II metà del sec. XIII e divenuto poi, già nel corso del '500, per inesorabile processo d'accentramento fulcro dell'intera assistenza e beneficenza lucchese, ed infine trasformato dai principi Baciocchi in una generale amministrazione degli «Spedali» ed ospizi, con questa serie di listini-prezzo viene ad offrire, sotto il profilo documentario, una fonte primaria per la ricostruzione della storia annonaria lucchese.

Cosí, ad esempio, si rende possibile evidenziare anche l'andamento di mercato a cavallo e durante i 4 anni in cui rimase in vigore per i mercanti il divieto di importare grani esteri; tentativo già attuato nel 1633 ma sfociato nell'immediato ripristino del loro commercio a causa delle proteste e del malcontento sollevati. [m.b.]

173 1619 set. [2], Milano

Consulta del Magistrato ordinario al governatore duca di Feria con cui esprime il parere che non si debba acconsentire alla pubblicazione di una grida proibitiva dell'esportazione di carni, burro, olio, formaggio e grassine, richiesta con suo memoriale dal Vicario di provvisione di Milano per mantenere l'abbondanza di tali generi nello stato e in particolare nella città, per il danno che ciò avrebbe comportato per l'impresa del Dazio della mercanzia e di conseguenza per la Regia camera.

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Atti di governo, Annona parte antica*, cart. 5.

La data riportata sul documento appare errata, come si evince dal testo, che fa riferimento al 4 settembre come data di trasmissione del citato memoriale al Magistrato, e dalla trasmissione dello stesso memoriale in data 7 settembre ai dazieri della mercanzia con termine di tre giorni per dare il loro parere.

Non infrequenti, oltre ai contrasti di merito come quello qui esemplificato, sono i conflitti giurisdizionali tra le diverse magistrature, specie tra il Magistrato ordinario, cui faceva capo appunto il sistema daziario, e il Magistrato straordinario, competente per l'annona e per la repressione dei contrabbandi.

Si veda anche il commento al documento 1546 gennaio 18, scheda n. 112. [m.s.]

174 1692 dic. 9, Trento

Giuseppe Vittorio Alberti d'Enno, principe vescovo di Trento, dà disposizioni in materia di dazi, sia per le merci importate che per quelle in transito ed esportate.

ARCHIVIO DI STATO DI TRENTO, *Archivio del Principato vescovile, Atti trentini*, serie I, b. 22, fasc. 11.

Il principato vescovile di Trento fu istituito nel 1004 e fu la più alta magistratura territoriale del Trentino fino al 1803, anno della sua secolarizzazione. Nel XVII secolo il principe vescovo di Trento era ancora, nel suo territorio, il supremo signore, feudatario diretto dell'imperatore, nonostante già dal XIII secolo i conti del Tirolo, avvocati della Chiesa, avessero progressivamente limitato di fatto il suo potere, rendendo ereditaria la loro carica e appropriandosi di una buona parte del suo territorio.

Il territorio del principato era diviso, a fini politico-amministrativi e giudiziari, in numerose giurisdizioni, alcune delle quali concesse in feudo dal principe vescovo a famiglie nobili trentine, altre amministrate direttamente da funzionari vescovili. Il documento in esame è un proclama a stampa concesso dalla cancelleria del principe vescovo e rivolto sia alla città di Trento che a «cadauna giurisdizione del dominio temporale dell'eccellenza sua reverendissima».

In nove punti sono fissate le norme che regolano l'applicazione del dazio nel Principato, sia riguardo alle merci importate ed esportate che a quelle semplicemente in transito.

Il testo del documento permette di rilevare alcuni dati sulla situazione. Al primo punto viene sottolineato che gli ufficiali del dazio devono diligentemente «osservare il tenore delle tariffe delli Daci

(...) non aggravando alcuno contro il loro tenore». Ciò fa supporre che probabilmente essi abusassero del loro ufficio, magari a proprio vantaggio personale. In secondo luogo la puntigliosa casistica presa in esame e le pene severe previste, fanno supporre una forte attività di contrabbando, attività del resto ampiamente comprovata da numerosi altri documenti coevi. L'annotazione manoscritta sul margine inferiore del proclama dichiara che esso è stato affisso in Levico *in loco solito Communis* e letto pubblicamente *alta voce*. [p.p.]

175 1632 ott. 14, Sassari

Il viceré di Sardegna, marchese di Almonazir, considerate le ragioni che hanno provocato l'estrema povertà della città di Bosa, nell'ordinare ai consiglieri di tale città di adottare una serie di provvedimenti, impone di proibire la vendita senza autorizzazione del pane cotto, prima che la città abbia fatto le provviste.

Archivio di Stato di Nuoro, *Atti Notarili, Tappa di Bosa, Miscellanea*, fasc. B/3.

Nel quadro della normativa annonaria adottata dalle istituzioni centrali, acquista un certo rilievo il sistema dell'«afforo» o stoccaggio a prezzo fisso. Teoricamente indirizzato ad assicurare il soddisfacimento delle necessità primarie del popolo, specialmente in tempi di carestia, per esempio mediante il rifornimento dei cereali indispensabili per la semina e per il sostentamento, dimostra di frequente la propria inefficacia inducendo alla emanazione di provvedimenti a carattere locale dettati dall'emergenza di situazioni contingenti. [a.t.s.]

176 1680 gen. 27, Napoli

Gli inquisitori della Giunta di stato raccolgono prove per la causa dei Brancati, mercanti imputati di fellonia per aver esportato clandestinamente tre tartane di grano in Messina durante l'occupazione francese.

Archivio di Stato di Napoli, *Segreteria dei Viceré, Giunta di Stato*, vol. 1830.

«Ad Andrea Bracato c'ha mandato il grano a Messina / li saranno cacciate le stentina» minacciavano alcuni cartelli apparsi in Napoli nei primi mesi del 1678. Come ha ricordato Giuseppe Galasso, «dall'estate del 1674 alla primavera del 1678 la vita napoletana fu dominata dal problema messinese». Causa occasionale della rivolta della città siciliana fu il divieto imposto dallo stratigoto Diego de Soria di approvvigionarsi di grano napoletano. Ma sullo sfondo non era difficile scorgere l'ostilità franco-spagnola esplosa nel dicembre 1673 che, alimentando velleità indipendentistiche, fomentava i disordini nelle zone tradizionalmente più inquiete del regno. Durante la fase più acuta della rivolta, tre tartane di proprietà di Andrea Brancato e di suo figlio Domenico, cariche di grano proveniente dalla Puglia, vennero catturate senza troppe difficoltà dai francesi e condotte nel porto di Messina. Non fu difficile spargere tra il popolino della capitale la voce che i Brancato avessero stipulato un'intesa segreta con i francesi e che le loro navi si fossero docilmente arrese a questi ultimi per ignobili motivi di interesse. L'episodio, del resto, era accaduto proprio nel momento più caldo dell'agitazione: nei primi mesi del 1676 era stata istituita una Giunta degli inconfidenti, incaricata di una vera e propria caccia alle streghe, con l'obbiettivo di smascherare spie, traditori, doppiogiochisti veri o presunti. Davanti a questa Giunta finirono, il 25 aprile 1679, anche i Brancato. L'opinione pubblica era manifestamente ostile, ma è probabile che l'odio fosse stato alimentato ad arte. I Brancato avevano costruito la loro fortuna col commercio dei grani e dell'olio ed erano i fornitori ufficiali della città: ormai ricchissimi, erano per molti gli emuli di un Bartolomeo d'Aquino, o dei celebri Roomer e Vandeneiden.

Il 28 aprile 1679 giungeva a Napoli il visitatore generale inviato dal sovrano, con il consueto compito di investigare sull'operato dei ministri: era il milanese Danese Casati. Nonostante le non lievi incombenze del suo ufficio, il Casati non rinunciò a presiedere di persona anche la Giunta degli inconfidenti per la causa Brancato. Dopo l'istruttoria della Giunta, il processo per fellonia venne avocato dal Collaterale e, nell'aprile del 1680, venne discusso in presenza del visitatore. Andrea Brancato, nel frattempo, era morto in carcere. Il processo ebbe vastissima eco, perché la difesa di Domenico fu assunta dal maggiore avvocato del tempo: Francesco D'Andrea. Malgrado l'ostilità generale nei confronti dei Brancato, nonostante la presenza del visitatore e le indubbie difficoltà della difesa, D'Andrea vinse brillantemente il processo e il 12 aprile 1681 Domenico Brancato usciva dalle carceri della Vicaria. Quanto all'avvocato D'Andrea, non si può certo affermare che non gliene venissero vantaggi, giacché il suo palmario fu, in quest'occasione, di ben cinquemila ducati, qualcosa come duecento milioni di oggi. [i.a.]

177 1681 lug. 4, Napoli

Il Consiglio collaterale invia al sovrano una consulta sulle presunte malversazioni di Pietro Emilio Guaschi, nominato giudice di Vicaria, ma osteggiato dalle piazze nobili che lo accusano di corruzione nell'ufficio precedente di «credenziero e conservatore delle fosse de' grani».

Archivio di Stato di Napoli, *Consiglio collaterale, Consulte originali*, vol. 1, inc. 36.

La Pasqua del 1672 rischiò di essere molto amara per i napoletani: il grano bagnato, che ancor oggi è alla base del dolce più tradizionale della cucina partenopea – la celebre pastiera – era arrivato a prezzi astronomici, inaccessibili alle classi popolari. Fu grazie allo spirito di organizzazione e all'attivismo dimostrato da Pietro Emilio Guaschi, conservatore alle fosse del grano, che su molte tavole napoletane anche quell'anno fece bella mostra di sé la squisita crostata. L'intraprendente avvocato riuscì infatti a costituire ad Aversa un magazzino per la raccolta e la vendita del grano di Terra di Lavoro, bloccando gli accaparratori della provincia. Nel settembre di quello stesso anno, però, il Guaschi rinunciò improvvisamente al suo incarico: non voleva sottostare alle continue pressioni degli eletti nobili, i quali gestivano l'annona della capitale e conducevano spesso operazioni non perfettamente limpide col concorso degli speculatori.

Due anni dopo, il 1° maggio 1674, il Guaschi venne nominato eletto del popolo. L'opposizione delle piazze nobili fu durissima (gli eletti nobili si asserragliarono dentro S. Lorenzo per impedirgli di entrare), ma non valse a nulla. Ottenuto l'appoggio del viceré, negli anni che seguirono il Guaschi non si preoccupò molto delle voci che lo accusavano di essersi arricchito con la connivenza alle frodi dei panettieri e con le estorsioni ai bottegai. Ma già sul finire del 1679 le sue fortune andarono attenuandosi. Dopo aver ottenuto, grazie alla sua amicizia col viceré, la nomina a giudice perpetuo nella Vicaria criminale, il 22 novembre il Guaschi venne sospeso dall'incarico di eletto del popolo e non poté più sottrarsi al «sindacato» richiesto dalle piazze nobili. Queste lo accusarono di malversazioni compiute durante l'incarico, svolto molti anni prima, alla conservatoria delle fosse del grano e ne bloccarono la nomina a giudice. Si trattava ormai di una questione politica, che dové discutersi in Collaterale, dove la difesa del Guaschi venne assunta dal massimo avvocato napoletano, Francesco D'Andrea, mentre patrocinatori degli eletti nobili furono Antonio Cajafa e Filippo Maresca. Il Guaschi, nel frattempo, si era recato in Spagna per trovare appoggi alla sua causa. Quando, il 2 giugno 1681, l'ex-eletto tornò a Napoli con la conferma del suo nuovo incarico, le piazze nobili rinnovarono i loro attacchi e gli impedirono di prendere possesso dell'ufficio fino al luglio 1682. Le disavventure del Guaschi dovevano probabilmente servire da monito a chi avesse tentato di attaccare il monopolio degli eletti nobili nella gestione annonaria della capitale e di ostacolare la loro amministrazione, che non fu quasi mai un modello di specchiata onestà. [i.a.]

178 1626 gen. 16, Torino

Vittorio Amedeo, principe di Piemonte, dà mandato al

magistrato consigliere senatore e capitano generale di giustizia cauda di procedere contro i contravventori al divieto di esportazione di grani e altre vettovaglie.

ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Corte, Editti originali*, mazzo 7 bis, 1623-37, n. 58.

Per il commento si veda la scheda n. 108. [p.c.]

179 1624 apr. 1, Verona

Autorizzazione alla cottura del «pane matto».

ARCHIVIO DI STATO DI VERONA, *Antico archivio del Comune, serie processi*, b. 170, fasc. 1279.

Il 1° Aprile del 1624 il podestà di Verona, Giovanni Vendramin, concede a tutti i «pistori» (fornai) della città e territorio di Verona, di fare «pane matto», ben cotto e ben stagionato, che pesi un'oncia meno per soldo del pane da bolla (così detto perché ogni fornaio era tenuto a mettere il bollo della propria bottega), che venga fatto a forma doppia, che venga venduto nelle botteghe e nei banchi in piazza insieme al pane «da bolla», con l'obbligo che ciascuna bottega, contemporaneamente, sia fornita di entrambi i tipi di pane, affinché ciascuno possa acquistare il tipo di propria necessità.

Il massaro, il gastaldo e i ragionieri dell'Arte dei pistori, di contro, si obbligano a consegnare, ogni mese, 1400 minali di frumento, portato da non meno di cinque miglia fuori da Verona, e trasportato nel mercato vecchio delle biave affinché sia venduto a beneficio dei poveri, cioè al prezzo ordinario e corrente (calmierato) di detto mercato. [a.mi.]

180 1617 ott. 6, Milano

Capitoli dell'accordo tra la Regia camera e gli appaltatori dei «datii dei pristini di pane bianco venale di Milano», cioè della fabbricazione e vendita del pane nella città, per gli anni 1618, 1619, 1620.

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Atti di Governo, Annona parte antica*, cart. 40.

In coda al testo a stampa dell'accordo sono aggiunti a mano i nomi degli appaltatori per ogni «pristino» della città, con l'indicazione dell'importo che si impegnano a pagare. Nel testo sono specificate, oltre alle condizioni dell'appalto e ai termini di pagamento, le norme da seguire nella fabbricazione del pane con le proporzioni tra la quantità di frumento e il pane da esso ricavato, di cui tener conto nella imposizione della «meta».

Per il commento si veda la scheda n. 112. [m.s.]

181 1666 apr. 16, Bologna

Bando per la gara d'appalto per la conduzione del forno di S. Stefano.

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Demaniale, S. Stefano*, b. 122, n. 1058.

Tra gli svariati aspetti del mercato alimentare in Bologna, un caso particolare è quello relativo a un tipo di pane, detto volgarmente «di ruzzoli», prodotto dal forno dell'Abbazia di S. Stefano.

Alla metà del X sec., l'abbazia fu sede di un convento di benedettini e appartenne poi ai monaci celestini; nel XVI sec. divenne commenda e fu infine amministrata direttamente dal senato cittadino.

Il patrimonio immobiliare era costituito da case in città e da terreni agricoli in campagna, che venivano generalmente concessi in enfiteusi.

Un cespite non secondario delle entrate dell'abbazia era costituito dalla privativa della confezione e della vendita del pregiato pane «di ruzzoli».

Il privilegio di cuocere e vendere quel tipo di pane fu accordato nel 1449 da papa Nicolò V, che stabilì anche l'esenzione dal pagamento dei dazi, a cui erano sottoposti gli altri forni.

La conduzione del forno era concessa mediante appalto. [g.m.]

182 1606 dic. 15, Bologna

Bando del legato cardinale Benedetto Giustiniani, «Tariffa over calmiero perpetuo per li fornai della città di Bologna».

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Assunteria d'arti, Notizie sopra le arti - Fornari.*

Per il commento si veda la scheda n. 166. [g.m.]

183 1681 feb. 20, Padova

Planimetria di botteghe lungo i portici della piazza del Vino, attuale piazza delle Erbe, e «stazi» di varie «fraglie» al centro della piazza stessa.

ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA, *Fraglie laicali diverse*, b. 11, t. 282.

Non essendo stati reperiti documenti relativi alla mappa, la lettura della stessa, per quanto parziale, è consentita da altra mappa simile, di due anni anteriore, conservata nel medesimo fondo archivistico e di mano del medesimo perito Giacomo Cromer. La mappa più recente sembra infatti ricalcare in parte la carta più antica dato che come quella rappresenta i dodici «stazi» dei «faveri» (fabbri) al n. 8, l'area occupata dai «portadori» (di vino) al n. 9, quella occupata dalla pescheria del pesce d'acqua dolce (n. 10), i cinque termini con l'impronta di «formaglie» che, vicino alle pescherie, delimitavano l'area occupata dai «casalini» (venditori di formaggio). Delle altre aree della piazza contrassegnate da un numero non si è in grado di dare ragione data la mancanza di documentazione. La mappa più recente, comunque, come attestano l'attergato e l'autenticazione della perizia in data 22 febbraio 1681 da parte del pretore Antonio Basadonna, nacque per una vertenza relativa presumibilmente agli spazi occupati sulla piazza dalle varie «fraglie», vertenza portata al tribunale competente delle «vittuarie» e danni dati.

Il disegno è tratto, come è evidenziato dalla posizione archivistica, dal fondo delle «fraglie».

Le «fraglie», o corporazioni di mestiere, nate in periodo comunale come libere associazioni di artigiani senza alcun intervento delle autorità superiori, vennero progressivamente acquistando forza politica con un lento processo evolutivo che culminò, come in altre città dell'Italia centrale e settentrionale, nella seconda metà del '200. Lo testimonia il predominio assunto dai dodici Anziani, di cui otto tratti dalle arti, la magistratura dei Quindici gastaldi delle arti, sorta nell'ultimo quarto del '200, e infine l'Unione delle arti, costituitasi nel 1295. Malgrado una certa autonomia le arti dipendevano, tuttavia, dal comune cittadino e trovavano determinati limiti alla loro azione negli statuti e nelle leggi. L'influsso di Venezia, che tenne sempre in diretta soggezione le arti, risultò determinante per Padova, che ben presto creò magistrature generali e speciali per la sorveglianza diretta sui traffici e sulle industrie. La giurisdizione di tutte le diverse magistrature che si occupavano delle arti venne nel 1282 raccolta in un solo ufficio, che si chiamò successivamente «ufficio delle vettovaglie e dei danni dati».

Il periodo signorile, che inizia nel 1318 con Iacopo da Carrara, segna il declino politico delle arti e l'ultima decisione del Consiglio dell'unione delle arti porta la data del 1321.

Con il dominio veneziano, iniziato nel 1405, le corporazioni persero definitivamente ogni carattere politico, rimanendo semplici associazioni economiche, di cui il governo veneziano si servì come strumento fiscale, imponendo a ciascuna arte di versare nell'erario l'insieme dell'estimo dei singoli membri. Il confronto tra antichi e più recenti statuti delle «fraglie» mostra inoltre il loro passaggio graduale da libere associazioni in unioni forzate, piene di vincoli durissimi con lo scopo di fare dell'industria un monopolio sempre più rigoroso. A questo ormai anacronistico monopolio pose fine nell'aprile 1806

il decreto napoleonico di soppressione delle «fraglie» stesse. [r.t.]

184 1682 lug., Arezzo

Il provveditore di grascia registra i prezzi dei grani rilevati sulla piazza di Arezzo in giorno di mercato.

Archivio di Stato di Arezzo, *Comune, Ufficiali di grascia, Squarci dei prezzi del grano*, reg. 8.

Per il commento si veda la scheda n. 115. [a.d.a.]

185 1656 apr.-nov.

Registro di uscita di un commerciante di carni non identificato.

Archivio di Stato di Macerata, *Archivio della Curia generale della Marca d'Ancona, Registri*, b. 152, reg. 37.

Il registro è intitolato «compra di capre e vaccine e cora e sego». Mancano elementi sufficienti per identificare il proprietario; con ogni probabilità si tratta tuttavia di un commerciante di fuori della Marca d'Ancona (forse umbro): infatti in esso sono annotati acquisti di buoi, vitelli, manzi, cuoio, pellami e sego comprati nella Marca o «mandati dalla Marca». Il registro fa parte dell'archivio della Curia generale della Marca d'Ancona, l'organo incaricato di amministrare la giustizia per conto dei legati pontifici in questa provincia dello Stato ecclesiastico ed appartiene ad un cospicuo gruppo di volumi (130 ca.) rinvenuti durante i lavori di riordinamento dell'archivio (non ancora terminati) ed attinenti a diversi enti pubblici e privati della Marca: comuni, corporazioni, enti ecclesiastici e famiglie, aziende commerciali ed artigiane, ma anche singoli individui.

Il motivo per cui tali registri si trovano all'interno di un archivio giudiziario è ancora da verificare, ma con tutta probabilità è dovuto al fatto che essi furono esibiti alla curia stessa nel corso dei processi ed allegati ai relativi fascicoli processuali. Smembratisi questi, a causa delle fortunose vicende dell'archivio, anche i registri hanno perso la loro posizione originaria e con questa le ragioni più evidenti della loro presenza dell'interno del fondo. [pi.ca.]

186 1639 mag. 21, Lanciano

Bando del mastrogiurato ed amministratori della città di Lanciano, circa l'indizione della fiera di maggio.

Archivio di Stato di Chieti, *Regia udienza provinciale*, b. VI, fasc. 179.

Le fiere di Lanciano avevano raggiunto una notevole importanza durante il Medioevo conservandola fino al Quattrocento inoltrato. Nel XVI secolo continuarono a rivestire un ruolo preminente quale centro di scambi commerciali tra mercanti di varia provenienza, non ultimi numerosi veneti che stabilitisi nella provincia vi monopolizzarono ben presto particolari settori commerciali. A metà Seicento altre fiere, quali quella di Senigallia nel confinante Stato Pontificio, divennero polo d'attrazione di un consistente volume d'affari distogliendo dalle fiere lancianesi anche mercanti abruzzesi; tuttavia queste ultime restarono un punto di riferimento per la commercializzazione delle derrate alimentari prodotte nella regione oltre a modeste quantità di merci d'importazione.

Tra i capitoli del bando in oggetto sembra interessante segnalare il seguente: «Item non sia persona alcuna tanto cittadina quanto fuorastiera, ch'ardisca, ne presuma vendere, ne far vender nessuna sorte di carne, cascio, pesce fresco, ne salato ne fuora ne dentro la feria se pria non li sarà apprezzato dal detto magnifico sindico o suoi grassieri sotto pena di docati due d'applicarsi ut supra».

In tempo di fiera acquistava rilevanza la figura del mastrogiurato, il quale accanto alle ordinarie funzioni di amministrazione dell'università, svolgeva attività giurisdizionale di «mastro di fiera» con il potere di giudicare sia in ambito civile che criminale, tutte le vertenze insorte nell'ambito territoriale della fiera. Nelle controversie criminali i suoi giudizi erano subordinati al parere o al voto del giudice ordinario o del governatore locale purché laureato. Dalla metà del Cinquecento in poi svariate prammatiche disciplinarono la funzione giurisdizionale del mastrogiurato con particolare riferimento alle «fiere franche» di Lanciano, Lucera ed Aversa. [a.d.c.]

187 1622 apr. 30, Torino

Carlo Emanuele II proibisce ai mercanti di aprire le botteghe e di vendere merci durante la fiera del SS. Sudario stabilita nella città di Torino fatta eccezione per le botteghe esistenti nei posti destinati per detta fiera.

Archivio di Stato di Torino, *Corte, Editti originali*, mazzo 7, 1620-22, n. 5.

Per il commento si veda la scheda n. 108. [p.c.]

188 1678 nov. 24, Trento

Il principe vescovo di Trento Francesco Alberti Poja proibisce l'introduzione, il transito e la vendita nella Val di Non di vini e acqueviti non prodotti nella «podestaria» di Trento.

Archivio di Stato di Trento, *Archivio del principato vescovile di Trento, Atti trentini*, serie I, b. 27, fasc. 53.

La giurisdizione della Val di Non e di Sole era amministrata da un capitano, di nomina vescovile, che risiedeva a Cles e che aveva anche competenza giudiziaria, in seconda istanza per le cause civili.

Il presente documento, copia di una «grida» o proclama vescovile, venne emesso dalla cancelleria del principe vescovo, come esplicitamente dichiarato nel testo stesso, e, nella sua forma originale, portava la sottoscrizione del cancelliere e del segretario. Emesso in più copie a stampa il proclama veniva poi consegnato al commissario della valle perché fosse reso pubblico. A tale scopo il testo veniva letto pubblicamente, o meglio «gridato», e le copie a stampa venivano «affisse ne soliti luoghi».

Il provvedimento che vieta l'importazione ed anche il transito di vini ed acqueviti stranieri nella valle ricalca numerosi altri provvedimenti similari di epoche precedenti e intende, con una politica economica protezionistica, difendere e valorizzare al massimo il prodotto locale, nonché evitare ogni possibile concorrenza sul mercato tedesco, già da tempo oggetto consolidato del commercio enologico trentino.

Si veda anche la scheda n. 174. [p.p.]

189 1686 gen. 9, Cagliari

Don Antonio Lopez de Ayala Velasco Cardonas viceré, luogotenente e capitano generale del Regno di Sardegna, diffida le panattare del castello di Cagliari e delle sue appendici dal panificare con frumento di cattiva qualità, sotto la pena, per le contravventrici, di 200 frustate, e affinché tale risoluzione viceregia, assunta nella Reale udienza a sale congiunte, sia universalmente nota, dispone che venga emesso apposito «pregone» da pubblicare nei luoghi consueti.

Archivio di Stato di Cagliari, *Reale Udienza*, cl. IV, b. 71, fasc. 13.

Nei secoli XVI e XVII, in pieno dominio spagnolo, gli organi di governo del Regno di Sardegna, sia statali che municipali, continuarono a regolamentare, come già era avvenuto nel medioevo, l'attività delle panattare – donne del popolo tradizional-

mente addette alla confezione ed alla cottura del pane – con una serie di disposizioni che evidenziano il ripetersi nel tempo delle seguenti costanti: l'imposizione del peso, del prezzo, dei punti di vendita e, talvolta, della forma del pane. L'autorità, inoltre, si poneva anche il problema del controllo della qualità del prodotto, nel difficile tentativo di porre fine ad alcune dannose violazioni contro l'igiene e la sanità. Tra i cibi soggetti ad essere manipolati il pane non faceva eccezione; al contrario, l'adulterazione di questo alimento era, nei secoli addietro, un fatto assai frequente. Espressione non solo di frode alimentare deliberata, spesso questo fenomeno era legato ai periodi di carestia che induceva a confezionare il pane con ogni sorta di ingredienti (persino polvere di calcare e argilla) che, ovviamente, procuravano gravi intossicazioni ed elevata mortalità. Peraltro il controllo della qualità del cibo non era sufficiente ad assicurare l'osservanza delle norme alimentari, per cui si ricorse a specifici provvedimenti normativi – contemplanti sia il divieto che la pena, proporzionata all'entità del reato – fra i quali si comprendono le ordinanze del viceré di Sardegna, la cui attività legislativa abbracciava la materia annonaria.

Nel pregone in questione, deliberato in seno alla Reale udienza – organo giudiziario e consultivo presieduto dallo stesso viceré – appare evidente come l'adulterazione dei cibi, vero e proprio attentato alla salute pubblica, fosse ritenuta un reato ben più grave di altre frodi alimentari e tale, perciò, da giustificare una certa severità della pena. Appartiene a questa logica la decisione viceregia di comminare severissime pene corporali alle panattare cagliaritane che avessero venduto pane da loro stesse confezionato con frumento di scadente qualità. [a.p.]

190 1613 ago. 18 - set. 9, Roma

Processo a carico di due «straordinari» del gabelliere maggiore accusati di falsa invenzione ai danni di un oste e condannati dal governatore di Roma alla perdita dell'ufficio ed all'esilio da tutto lo Stato ecclesiastico.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Tribunale del governatore*, b. 216.

L'episodio sembra particolarmente rappresentativo di una tendenza, che si manifesta già agli inizi del secolo, ad inasprire la pressione fiscale sul contribuente ed a potenziare il ruolo dei doganieri che, accanto alla facoltà di disporre di proprie guardie («straordinari») abilitate ad inquisire su tutte le frodi, acquisiscono a partire dal 1628 anche una parte del potere giurisdizionale nella materia. Gli ufficiali dei doganieri avevano diritto, secondo la normativa vigente, ad una percentuale sulle penalità che gravavano sui frodatori, cosa che probabilmente li induceva ad un esercizio più che zelante della loro attività. È appena il caso di osservare che i rapporti tra queste «forze dell'ordine» e la popolazione dei commercianti non erano tra i più cordiali: spesso capita di imbattersi nel racconto di veri e propri scontri, non soltanto verbali, tra gli straordinari e i commercianti e a volte troviamo addirittura tracce di scarsa simpatia verso gli straordinari anche da parte di qualche consumatore, il quale, per esempio, si rifiuta di sottoporre la merce acquistata al loro controllo. I notai registravano spesso querele a carico degli straordinari o per «false invenzioni» (così si chiamavano le scoperte di frodi) o per corruzione o per prepotenze. A tali querele seguivano regolari processi, ma tutto ciò non contribuiva certo ad accreditare l'immagine di questi ufficiali presso la popolazione. Durante il processo di cui si presenta un documento, emerge la significativa circostanza che a carico di uno dei due ufficiali processati, Francesco de Vecchis, soprannominato non a caso il Torchione, viene prodotto un certificato penale rilasciato dal tribunale della Reverenda camera apostolica, che lo mostra recidivo per la terza volta (aveva commesso lo stesso reato una prima volta nel 1606 ed una seconda volta nel 1610). Le prime due volte era stato il suo stesso datore di lavoro, ed anche questo non è senza significato, a pagare la cauzione garantendo per lui. Tali precedenti impediscono tuttavia che sia concesso a lui il perdono che viene invece dato al suo compagno. [v.v.s.]

191 1648 mar. 30 - apr. 4, Roma

Spese sostenute per l'alimentazione di un alunno infermo del Collegio Nazareno di Roma.

ARCHIVIO STORICO DEL COLLEGIO NAZARENO DI ROMA, reg. 97 (numerazione provvisoria).

All'alunno infermo Ottavio Zucchi di Bassano, morto il 5 aprile 1648, sono somministrate negli ultimi sei giorni di vita dieci uova fresche, quattro porzioni di carne di castrato, due tordi, zucchero, zucchero candito e mele per una spesa complessiva di 41 baiocchi.

La dieta descritta si inserisce in una politica alimentare del Collegio Nazareno finalizzata a sostenere il malato con abbondanza di proteine e zuccheri; da notare inoltre che per l'acquisto degli alimenti descritti furono spesi 41 baiocchi, mentre per un alunno sano nello stesso periodo vengono spesi di media 26 baiocchi.

Il Collegio Nazareno di Roma, fondato nel 1630 e gestito dai Padri Scolopi, accoglieva istituzionalmente «alunni» ospitati gratuitamente e, a partire dal 1645 circa, anche convittori a pagamento, le cui rette furono di fondamentale sostegno per un bilancio che per tutto il XVII secolo fu spesso fortemente passivo. Nonostante le oggettive difficoltà, le spese per l'alimentazione furono comunque sempre rilevanti e costituirono la voce di maggiore entità tra le uscite annuali. Nel secolo successivo il Collegio migliorò e stabilizzò la propria condizione economica e si caratterizzò decisamente quale scuola di istruzione secondaria per i giovanetti delle classi abbienti e «progressiste» romane e non romane. [a.l.b.]

192 1767 ott. 27, Napoli

Dispaccio inviato dal segretario di stato alla Reale azienda, Giovanni de Goyzueta, all'uditore della Regia dogana delle pecore di Puglia, Pietro Antonio Torelli, per affidargli l'esame della proposta di Giuseppe Barbuzzi di Palazzo per la fornitura di 300.000 tomoli di frumento all'annona di Napoli.

ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *Dogana delle pecore di Foggia*, ser. V, b. 124, fasc. 5844.

Dopo la grande carestia conosciuta dal Regno di Napoli nel biennio 1763-1764, l'attenzione delle autorità napoletane per il mercato foggiano e per le derrate in esso commercializzate, risultò confermata e acuita.

Nel 1765 e nel 1766 (nonostante il miglioramento della congiuntura produttiva) il governatore della Dogana delle pecore, marchese Angelo Granito, fu incaricato dal Tanucci dell'acquisto diretto sulla piazza foggiana di circa 40.000 tomoli annui di frumento «per uso de' Regii forni e Real Baraccone». L'anno seguente, assente il Granito, l'ufficio toccò all'avvocato fiscale Carlo Maria Valletta che, conformandosi all'operato del suo superiore, era invitato a non valersi della propria autorità di funzionario doganale e ad affidarsi, invece, al libero mercato come un qualsiasi privato cittadino.

La dichiarata volontà dell'autorità centrale di non indurre turbative nel mercato con un intervento esplicito dei poteri dello stato in un'area così rilevante per l'approvvigionamento annonario della capitale, non doveva, però, avere il conforto degli avvenimenti.

Le iniziali richieste del Valletta provocarono, infatti, le immediate reazioni negative dei «massari» e dei negozianti foggiani interpellati, i quali giunsero a invocare una pretesa «scarsezza» del raccolto nonostante l'annata in questione non presentasse particolari difficoltà. Solo la precisazione fornita dal Granito al suo rientro da Napoli sulla decisa volontà regia di acquistare nella provincia almeno 100.000 tomoli per conto della Giunta dei regi forni e baraccone, convinse i detentori di frumento foggiani ad aderire alle richieste sul finire dell'agosto. Proprio contro «l'ingordigia ed avidità de' Negozianti e Massari impostatori», colpevoli, a suo dire, di aver «sparso per tutto l'immagine d'una vera imminente carestia», nonostante la «ricolta ubertosa», nell'ottobre del 1767 il Barbuzzi propose al re per il tramite della Segreteria di stato e casa reale un piano per l'approvvigionamento della capitale, con una serie di misure atte a favorire la sua opera. In primo

luogo chiedeva che ai negozianti napoletani e provinciali fosse vietato l'acquisto di frumento, mentre lui agiva per conto della corte e che, anzi, si ordinasse loro di consegnargli quanto già incettato, giungendo a costringerli ad esibire i loro libri contabili. Ai mercanti e ai «massari di campo» delle province di Basilicata, Terra di Bari e Capitanata, interessate all'incetta, il Barbuzzi si impegnava tuttavia a lasciare le quantità loro necessarie per uso proprio e, limitatamente ai secondi, alla prosecuzioni della loro attività produttiva. Per la migliore riuscita della sua impresa, chiedeva, quindi, di essere dotato di una forza di polizia di venti uomini e di soprintendere di persona alle operazioni di imbarco.

L'interesse suscitato nelle autorità centrali dalla proposta, le spinse a sentire su di essa il parere dell'eletto del popolo di Napoli, Giovanni Lembo e, quindi, su suggerimento dello stesso, a chiedere il parere sull'affare di un «Ministro di molta prudenza» il quale, convocato il Barbuzzi, ne esaminasse le richieste e lo affiancasse in un eventuale «ratizzo».

La scelta cadde sull'uditore Torelli il quale non poté tuttavia adempiere l'incarico ricevuto, non essendo riuscito a rintracciare il Barbuzzi a Spinazzola, suo luogo di residenza.

Per le competenze annonarie attribuite alla Dogana si rinvia alla scheda n. 149. [m.c.n.]

193 1708 set. 24, Atessa

Fede di verità dell'università di Atessa circa l'esistenza nel proprio territorio di centodieci animali da adibire al trasporto dei grani «incettati» in Puglia per provvedere al fabbisogno dell'annona di Napoli.

Archivio di Stato di Chieti, *Regia udienza provinciale*, b. XXXIV, fasc. 1008.

È noto il regime instaurato fin dal tempo dei sovrani aragonesi per assicurare che fosse sempre ben provvista l'annona napoletana. Agli inizi del Settecento la Puglia era ancora uno dei principali granai della capitale; molto spesso per provvedere al trasporto in Napoli del grano ci si rivolgeva anche ad altre regioni più lontane.

In margine al provvedimento è riportata la nota dei proprietari degli animali.

Per il commento si veda la scheda n. 151. [a.d.c.]

194 1747 dic. 14, Civitavecchia

Deposizione del capitano olandese Gerardo Raney al Consolato del mare di Civitavecchia relativo alla perdita di parte del carico di grano da trasportarsi da Ancona a Civitavecchia.

Archivio di Stato di Roma, *Consolato del mare di Civitavecchia*, b. 1022.

Il consolato del mare di Civitavecchia, come altri simili organi coevi istituiti in altri stati italiani, fu il risultato di una linea economica di indirizzo mercantilistico che prese avvio, a Roma, con il pontificato di Benedetto XIV. Il consolato, come disposto nel *motuproprio* del 27 gennaio 1742, era un organo giudiziario laico, i cui componenti erano scelti tra i membri del collegio dei mercanti della città portuale pontificia. La competenza su tutte le cause «attive e passive» di commercio si estendeva anche alle liti tra stranieri e regnicoli. Questo aspetto dell'attività del consolato fu sempre particolarmente importante, data la preponderanza del trasporto marittimo estero nei traffici mercantili di Civitavecchia e per la conseguente richiesta, da parte delle potenze marinare, di chiarezza e speditezza nella risoluzione delle cause di commercio.

Il caso del capitano olandese Raney, qui riprodotto, è tipico di questa funzione del consolato. Si tratta infatti di una deposizione, resa dal capitano ai consoli, che tende ad attribuire alle «fortune del mare» la perdita di una parte del carico di grano a lui affidato e da trasportarsi da Ancona a Civitavecchia per conto dell'annona romana.

Molti altri casi simili sono registrati nei volumi di questo archivio che offre, pertanto, dati di notevole interesse per la storia dell'alimentazione e delle strutture di trasporto ad essa dedicate nello Stato Pontificio nel secolo XVIII. [e.l.s.]

195 1764 giu. 1, Ortona

Nota delle quantità di grano estratte dal fondaco del porto di Ortona e consegnate ai rappresentanti delle università di Torino (Torino di Sangro), Paglieta, Francavilla, S. Vito, Frisa, Bucchianico, Atessa, Agnone, Roccamontepiano, Castel di Sangro, Scerni, Capracotta, in conto delle quantità dichiarate necessarie al fabbisogno delle rispettive annone.

Archivio di Stato di Chieti, *Regia udienza provinciale*, b. CXIV, fasc. 3628.

Il rigido inverno del 1763 provocò nel Regno di Napoli una grave carestia e ne derivò la necessità di reperire all'estero granaglie per il fabbisogno alimentare della popolazione. Nel maggio '64 un carico di 1458 tomoli di grano vennero acquistati sui mercati veneti per incarico del preside della provincia e stivati nel fondaco di Ortona. Gli uditori della Regia udienza provvidero a controllare che se ne facesse un'equa distribuzione per le annone delle università su indicate.

Il sistema annonario vigente a metà Settecento nelle università del Regno di Napoli comportava l'obbligo per i sindaci e gli eletti di provvedere, ogni anno, all'accantonamento della quantità di grano necessaria al fabbisogno dell'intera comunità in base al consumo corrente; le eventuali carenze venivano coperte con acquisti eseguiti su altri mercati o con «ratizzi» tra i maggiori produttori di cereali della zona. Nel '64 si impose ai proprietari la vendita forzosa di grani e granturchi ad un prezzo non superiore a 2 carlini per tomolo. Negli anni successivi si dettarono disposizioni per le rivele dei grani da farsi nel mese di agosto di ogni anno. Nel 1788 il sistema delle annone venne abolito e conservato soltanto per la capitale. [a.d.c.]

196 metà sec. XVIII

Piante delle buche da grano in Livorno.

Archivio di Stato di Firenze, *Dogana di Livorno*, reg. 1.

Le piante furono compilate attorno alla metà del XVIII secolo come corredo ad un'inchiesta sullo stato di conservazione dei magazzini del grano a Livorno. Il grano che affluiva nel porto labronico dalle più diverse piazze internazionali poteva infatti, a richiesta dei mercanti, essere immagazzinato nelle «buche» della dogana dietro pagamento di un diritto. In questo modo, al servizio offerto ai mercanti si accompagnava, per lo stato, il vantaggio di disporre con continuità di una scorta assai consistente di grani cui poter attingere per l'approvvigionamento interno negli anni di carestia. Si pensi che la capacità complessiva delle buche del grano di Livorno era di circa 141.000 sacca, pari a ben 103.000 ettolitri. [a.c.]

197 1755 ott. 1, Portici

Reale dispaccio che definisce le competenze dei presidi delle Provincie in materia di annona.

Sezione di Archivio di Stato di Lucera, *Regia udienza provinciale, Processi civili*, b. 17, fasc. 100.

Istituite da Ferrante I nell'ambito della riforma che interessò gli ordinamenti politici e giuridici del Regno, le Udienze provinciali – che andavano a sostituire magistrature giudiziarie di origine bizantina – erano per lo più competenti in cause demaniali e feudali, civili e criminali, con esclusione di quelle riguardanti persone o materie privilegiate. Esse operavano in prima istanza per materie quali l'ordine pubblico, la sanità, la finanza, gli affari religiosi e l'istruzione, ed in appello sui decreti emanati dalle Corti locali – sia regie che baronali – e producevano atti decisionali di vario tipo quali decreti o dispacci e provvisioni riguardanti ogni aspetto della vita cit-

tadina. Il preside – governatore della Provincia – durante i suoi due anni di carica era a capo di questo tribunale, con facoltà di proporre le cause, determinare quelle che dovevano passare in giudicato ed emanare gli ordini di carcerazione, curando insieme a tre uditori l'osservanza delle prammatiche vigenti nel corso di ogni procedimento giudiziario. A completare la dotazione del tribunale erano poi il caporuota, l'avvocato fiscale e l'avvocato dei poveri, il cassiere – unico deputato alla riscossione dei proventi di cancelleria e delle multe – nonché un cancelliere incaricato di redigere rubriche e registri, vari inquisitori, segretari ed uscieri.

In qualità di capi delle Regie udienze i presidi delle provincia avevano il dovere di facilitare, nelle università della loro giurisdizione, l'approvvigionamento annonario previsto dalle autorità superiori nell'interesse della cosa pubblica; tale competenza non sempre era stata effettivamente esercitata, e per tale motivo furono definite con il dispaccio in oggetto le istruzioni destinate ai presidi in materia di annona.

Per provvedere a questa il preside ebbe il compito di raccogliere informazioni sulla quantità di grano in possesso di benestanti, baroni e luoghi pii, fissarne il prezzo in relazione a quello normalmente praticato nel circondario e comunicarne notizia al sovrano. Il dispaccio prevedeva che i proprietari di grano – o, in mancanza di questo, i prestatori di denaro – eleggessero un deputato che insieme ad altri due eletti in Parlamento generale dovevano occuparsi della panificazione e della vendita del pane, il cui introito – dedotte ovviamente le spese – andava a coprire l'importo del grano o del denaro acquisito.

Con la prammatica del 16 maggio 1778 al preside sarà dato altresì l'obbligo di tenere un registro di tutte le «rivele» dovute dai coltivatori di grano, sia proprietari che semplici conduttori; tali rivele, raccolte dai sindaci di ciascuna università, dovevano essere peraltro sollecitamente trasmesse dal preside al ministro di Azienda, insieme ad una previsione del raccolto. Effettuata poi quest'ultima – e non oltre il 15 settembre – lo stesso preside trasmetteva al ministro di Azienda anche le relazioni – consegnategli entro la fine di agosto da sindaci, eletti e cancellieri – sulla quantità del grano raccolto da ogni coltivatore e sulla collettiva finale. Con la prammatica 28 aprile 1781 si prescrisse inoltre che le rivele dovessero essere giurate e che sindaco, eletti, cancellieri, barone o governatore dovessero ammetterle come veritiere solo dopo accurata analisi. Da queste norme si evince che per lunghi anni furono tenuti in vigore il sistema del «ratizzo» e quello della compera diretta, sia per contante che a credito, già introdotte con lo stabilimento del 1759; un programma trasmesso dal preside della provincia di Capitanata ai governatori delle università nel maggio 1778 prevedeva infatti che sindaco, eletti e cancellieri dovessero indicare i soggetti benestanti che dietro obbligazione si impegnavano a fornire la quantità di grano necessaria al previsto consumo di pane e farina in ogni università. In alternativa si disponeva che il reperimento del grano potesse avvenire – sempre a cura dei governatori locali – mediante ratizzo proporzionale alla quantità necessaria; in tal caso la consegna del ratizzato andava fatta ai deputati appositamente eletti in Parlamento tra i cittadini benestanti, che potevano obbligarsi a pagarne il prezzo con il ricavato della vendita. Il prezzo relativo era fissato secondo la partita di rendite e compere, aggiungendo a favore del venditore un carlino ogni tomolo.

La subdelegazione di Molise e Capitanata stabiliva poi, in un ordine del 5 luglio 1780, che si dovesse procedere in pubblico Parlamento ad eleggere dei soggetti probi ed onesti, capaci di scrivere, di cui due sarebbero stati riconfermati dal preside, per adempiere alla carica di deputati dell'annona: queste modalità rimarranno in vigore per molti anni. I deputati proposti erano scelti tra il primo ed il secondo ceto – nobili e nobili residenti. – Con dispaccio del 23 aprile 1782, in seguito alla consulta della Giunta dell'annona del Regno, il sovrano decideva poi che la elezione dei deputati annonari dovesse avvenire entro il mese di maggio di ogni anno, per dare ad essi il tempo occorrente ad accordarsi con i deputati ancora in carica, prima di subentrare loro ai primi di agosto.

Intanto, con dispaccio 10 novembre 1780 si era stabilito che si prendessero in affitto per tempo fosse e magazzini occorrenti alla conservazione del grano, che rimaneva consegnato *in solidum* agli amministratori e ai deputati annonari nonché ad un cassiere eletto dai ratizzati, il quale introitava poi il denaro della panizzazione.

Tali disposizioni sono sostanzialmente riconfermate da un Real dispaccio del 16 agosto 1793, dove si specifica però che nel caso si adotti il sistema del ratizzo il pagamento dovuto ai ratizzati debba avvenire *per aes et libram*, qui con il significato di tutte le forme legali. Nel 1788, tuttavia, le forme del ratizzo e del prestito di denaro erano state sospese, prestandosi a gravi inconvenienti, la responsabilità dei quali era attribuita alle stesse autorità locali e ai deputati. Questi vennero esortati con la prammatica 6 luglio 1788 a trattare la questione con prudenza, soprattutto per evitare ostacoli alla libera contrattazione del genere durante la formazione dell'annona e rincari dei prezzi, nonché ad acquistare il grano occorrente in piccole quantità pagandole di volta in volta al prezzo corrente; si prevedeva inoltre la possibilità per gli amministratori di ricorrere direttamente al trono in caso di necessità, per non lasciare più ai presidi o ai tribunali alcun arbitrio. [c.a.m.a.]

198 1766 giu. 30, Lucca

Censimento generale del grano, «mesture, minuti e castagne secche» esistenti nello Stato lucchese.

Archivio di Stato di Lucca, *Offizio sopra l'estrazione delle biade*, reg. 5.

A garantire l'osservanza del divieto di esportare generi panificabili, stabilito sin dall'antico statuto del 1308, il Consiglio generale con delibera del 9 dicembre 1550 deputò tre cittadini i quali ebbero autorità di condannare i contravventori, senza possibilità di ricorso, a pene pecuniarie, personali o miste, ed anche a morte. Inoltre fu data loro facoltà di censire le bocche e le vettovaglie dello stato ogni volta che lo avessero reputato utile per conoscere le pubbliche necessità alimentari.

Tutta la normativa dell'estrazione delle biade fu dichiarata perpetua il 21 giugno 1611 estendendo il divieto anche ai risi ed ai legumi. [m.b.]

199 1797 apr. 15, Gradisca

Tabella indicante le quantità di cereali e di vino necessarie alla sussistenza degli abitanti sottoposti alle giurisdizioni dipendenti da Gradisca. Di fianco vengono indicate le quantità già disponibili e quelle ancora mancanti dei medesimi generi.

Archivio di Stato di Gorizia, *Atti politico-amministrativi e giudiziari di Gradisca (secc. XVII-XIX)*, collocazione provvisoria b. 18.

Durante l'avanzata delle truppe francesi, nel 1797, la cittadina di Gradisca, sede di fortificazioni sin dal periodo della dominazione veneta, si trovò a proteggere la ritirata degli Austriaci, battuti al Tagliamento. La compilazione della tabella risale, in particolare, al periodo che intercorse fra la resa della guarnigione austriaca di stanza a Gradisca, avvenuta il 19 marzo 1797, e l'inizio delle trattative di pace tra Francia ed Austria. In seguito al trattato di Campoformio, stipulato il 17 ottobre 1797, la cittadina fu, sino al 1805, nuovamente sottoposta all'Austria.

Per l'inquadramento del fatto nell'ambito della magistratura si rimanda alla scheda n. 209. [l.p.]

200 1700 ott. 31, Termini

I deputati eletti dai giurati di Termini per l'imposizione della meta dei frumenti ed orzi del raccolto dell'anno precedente nel caricatore di Termini, alla presenza del viceportulano e del capitan d'armi della città, fissano il prezzo di vendita degli stessi generi.

Archivio di Stato di Palermo, *Tribunale del real patrimonio, Mete dei frumenti*, n. 49.

Il documento risulta particolarmente significativo per la partecipazione congiunta, ma distinta per sfere di competenza, degli organismi cittadini e dell'amministrazione finanziaria dello stato, rappresentata dal viceportulano, nell'intervento di controllo del prezzo di vendita del frumento e dell'orzo, tradizionale fondamento dell'alimentazione in Sicilia e al

contempo grosso cespite di entrate per le casse regie per via del pagamento dei diritti dovuti per il loro commercio *infra et extra regnum*.

I viceportulani erano funzionari preposti ai caricatori dell'isola; riscuotevano i proventi dello *ius tractarum* (o *exiture*), vigilavano sui permessi di estrazione, cioè di esportazione dei cereali, avevano delegate alcune delle importanti attribuzioni del maestro portulano. Quest'alto funzionario, oltre alle specifiche competenze di carattere finanziario e amministrativo, esercitava anche funzioni di natura giurisdizionale ordinaria e straordinaria, competendogli l'amministrazione della giustizia civile e penale nella materia del commercio del grano, nonché l'esercizio del mero e misto imperio sugli ufficiali dipendenti. [s.s.]

201 1706, Foggia

Istanza dei «massari di campo» della città di Foggia al governatore della Dogana delle pecore, Domenico Garofalo, per una sollecita determinazione della «voce» dei cereali.

Archivio di Stato di Foggia, *Dogana delle pecore di Foggia*, ser. I, b. 358, fasc. 12713.

La «voce» non era il prezzo dei prodotti destinati direttamente al mercato. Era, invece, una valutazione stabilita in base alle prime contrattazioni stipulate dopo il raccolto sulla piazza foggiana e utilizzata per le restituzioni in natura dei capitali, anticipati appunto «alla voce» ai «massari di campo» pugliesi da operatori commerciali locali o napoletani.

Dal momento che tali anticipazioni costituivano per le aziende produttrici la forma più consueta di finanziamento, i viceré e la Camera della sommaria avevano ad esse dedicato grande attenzione già dal XVI secolo.

A partire dalla seconda metà del secolo seguente e poi per tutto il XVIII è inoltre attestato (dapprima sporadicamente, in seguito con continuità) l'intervento diretto dei governatori doganali nella fissazione delle «voci» del grano e dell'orzo, prodotti nelle «massarie di campo» dei territori sottoposti alla giurisdizione della Dogana. Pur senza colpire il profitto mercantile, nell'opera di mediazione tra gli interessi degli imprenditori agricoli e quelli del ceto mercantile, le autorità doganali svolgevano, tuttavia, una sorta di funzione calmieratrice dei prezzi delle derrate proprio nel momento in cui esse erano poste sul mercato.

Per quanto fosse della massima importanza garantire se non la floridezza, almeno la sopravvivenza delle aziende agricole, fornitrici della «grascia» napoletana, assai più rilevanti per le sorti economiche e sociali del paese apparivano, infatti, le esigenze annonarie della capitale e il contenimento dei prezzi su quella piazza commerciale. Nonostante queste premesse non del tutto favorevoli, il «ceto» dei «massari» foggiani premeva affinché il governatore Garofalo, convocati i rappresentanti dei mercanti, provvedesse a fissare la «voce». Solo così gli imprenditori agricoli avrebbero potuto valutare i prodotti già consegnati al momento del raccolto (a saldo dei debiti contratti) e destinare al mercato le eccedenze, da cui realizzare i capitali necessari per pagare la manodopera salariata e avviare i lavori per l'annata agricola seguente.

Per le indicazioni relative alle competenze dell'istituto doganale si rinvia alla scheda n. 149. [m.c.n.]

202 1713-1720, Lucca

«Note rese dai mugnai sulla quantità di farine da loro tenute per vendere sulla piazza o al proprio molino, dietro licenza dell'Offizio».

Archivio di Stato di Lucca, *Offizio sopra gli appalti*, reg. 2.

Un Offizio di tre cittadini sopra gli appalti venne istituito per la prima volta il 26 gennaio 1593. Furono essi che, insieme ad altri sei deputati, stesero «ampio e ragionato riassunto» della normativa stabilita in materia fin dal sec. XIV ed in seguito riconfermata, corretta e richiamata all'osservanza.

L'obiettivo era di impedire che i generi panificabili subissero una rincorsa nei prezzi a causa delle intermediazioni di mercati e rivenditori: la vendita doveva essere diretta, dal produttore al consumatore.

A tal fine era proibito «incanovare» ovvero «infondacare» – come si diceva in antico – cioè fare incetta di tali merci a scopo di lucro e l'Offizio doveva vigilare assiduamente spiando, processando e condannando.

La licenza di tenere e vendere generi panificabili per conto dei possidenti era concessa solo dietro opportune garanzie stipulate per contratto con granaioli e rivenduglioli vari, quanto ai mugnai veniva concesso loro di vendere i grani ricevuti in paga del proprio lavoro, cioè le così dette «molende». [m.b.]

203 1783 apr. 7, Cagliari

P. Silvestro Borgese, segretario di stato e di guerra presso il viceré di Sardegna, in esecuzione delle istruzioni viceregie invita i consiglieri di Cagliari a dare disposizioni affinché il frumento della provvista cittadina sia venduto alle sole panattare, a 12 reali lo «starello», purché siano munite del certificato dell'amostassen indicante la quantità di grano che verrà loro concessa, e affinché le stesse panattare siano obbligate a sottoporre al controllo di detto amostassen *il pane prodotto con il grano loro accordato.*

Archivio Storico del Comune di Cagliari, *Sezione antica, Biglietti della Segreteria di stato*, vol. 135, fasc. 2.

Con il passaggio della Sardegna ai Savoia, in base al trattato di Londra del 2 agosto 1718, la trattazione degli affari politici, giuridici, amministrativi riguardanti l'isola venne affidata alla Regia segreteria di stato e guerra, istituita nella città di Cagliari. Tale ufficio, presieduto dal viceré, fu soppresso nel 1848 in seguito alla fusione dell'isola con gli stati sabaudi di terraferma (1847).

Preponderante fu l'ingerenza della Regia segreteria nell'operato della magistratura civica cagliaritana. Mediante un continuo e minuzioso controllo della sua attività amministrativa, l'organo primario del governo sabaudo mirava a contenere la spesa pubblica e a ridurre i privilegi e l'autonomia concessi dai sovrani catalano-aragonesi alla città di Cagliari. Le disposizioni viceregie trasmesse alla municipalità con una cadenza quasi giornaliera, evidenziano questa linea politica ed il persistere, anche in epoca sabauda, di un'economia artigianale e protezionistica di cui la panattara era un'espressione tipica. Infatti, il regime di controlli e restrizioni cui erano ancora soggette le panificatrici cittadine ne condizionava sensibilmente l'attività. Essendo incaricate dallo stesso comune di confezionare il pane destinato a soddisfare i bisogni della collettività, queste donne avevano l'obbligo di acquistare il grano della provvista civica che veniva loro venduto purché fossero munite di un certificato nel quale l'*amostassen*, funzionario addetto all'annona sin dal XIV secolo, contrassegnava il quantitativo di grano che erano autorizzate a prelevare. Tale prassi era finalizzata a razionare la vendita del frumento poiché incombeva sempre sulla città lo spauracchio dei cattivi raccolti e ad evitare, conseguentemente, le speculazioni sul prezzo del pane, causate dalla frequente penuria di questo alimento. Le panattare, inoltre, erano tenute a presentare il pane confezionato all'*amostassen*, funzionario il quale verificava se utilizzassero effettivamente per panificare tutto il grano che prelevavano.

Nonostante intorno alla metà dell''800 siano stati introdotti a Cagliari sistemi di panificazione più economici e razionali con l'impianto di alcune «fabbriche», così chiamate perche confezionavano pane in grande quantità, la produzione artigianale delle panattare continuò ad essere preminente nella città fino agli albori del XX secolo. L'importanza del loro ruolo va attribuita al fatto che la confezione e la cottura del pane erano ovunque attività legate al mondo femminile e familiare, nel quale si riconoscevano alle donne capacità consolidate da una lunga tradizione. [a.p.]

204 1777, Venezia

Ducale a Giacomo Zambelli, inquisitore alle biave, e schizzo del territorio di confine tra il lago di Garda, il Salodiano e il Bresciano con la dislocazione dei soldati.

Archivio di Stato di Venezia, *Provveditori alle biave*, b. 78.

All'inquisitore viene comunicato con lettera ducale l'incarico conferitogli di inquisire con rito del Senato su un presunto contrabbando di biade ai confini, con una compagnia di dragoni a cavallo ai propri ordini.

L'inchiesta era stata dapprima affidata ai rettori locali, ai quali il Senato veneziano aveva inviato la compagnia di soldati per presidiare le zone sospette, quindi all'inquisitore, avendo la situazione assunto connotazioni più gravi.

Le competenze dell'inquisitore alle biave, di nomina occasionale, sono definite da una specifica commissione, sempre però con giurisdizione e inquisizione. [a.s.]

205 1723 mag. 22, Parma

Mappa del territorio tra Cremona ed il piacentino con i mulini sul Po.

Archivio di Stato di Parma, *Mappe e disegni*, vol. 36, n. 34.

La rappresentazione, opera di Giacinto Sicuri, sottolinea i gravi problemi di tutela territoriale che, dal XVI secolo, avevano colpito Cremona. La riva posta tra la città ed il fiume veniva sfaldata dalla corrente. Durante tutto il XVII secolo ingegneri ed architetti tentarono di porre freno a questa erosione. Qualsiasi soluzione al problema presupponeva un accordo con il ducato di Parma e Piacenza, al quale spettava la sovranità su parte del Po. Il fiume dunque era contemporaneamente confine statale, via di comunicazione, fonte di energia idrica per i mulini natanti, riserva di pesca e di caccia – specialmente nelle golene e sulle isole – fonte di legname, zona di pascolo brado (nel colornese erano i pascoli della razza dei cavalli farnesiani, particolarmente pregiati, vanto, come quelli gonzagheschi, della famiglia). Il trasporto del grano e del sale era assicurato da barconi governati da «padroni» ai quali veniva concessa una particolare licenza di navigazione. Questo commercio, come dimostra la legislazione longobarda, non era mai venuto meno. Sulle rive erano pontili d'attracco chiamati porti. Bergantini con birri di una parte e dell'altra degli stati rivieraschi controllavano continuamente che non avvenissero sconfinamenti. Uno dei problemi più seri era determinato dal contrabbando o dalle razzie di bestiame e di altri beni da una riva all'altra. Durante le piene, il controllo si faceva molto più pressante, sia per allestire affrettate difese contro le inondazioni, sia per sorvegliare che gli abitanti della riva opposta, nottetempo, non tentassero di rompere gli argini dei loro frontisti per alleggerire la pressione del fiume ed evitare danni al proprio territorio. Un contenzioso sempre aperto tra vicini era determinato dal mutare del corso del fiume che creava nuove vie d'acqua, sabbie e, lentamente, isole, destinate negli anni a coprirsi di vegetazione dapprima spontanea. L'occupazione di quelle terre emerse è attuata con una strategia ben documentata: si sostiene il terreno con riporti, con pennelli, con difese, quindi si taglia il fieno, poi si piantano alberi, si costruiscono capanni provvisori o si porta al pascolo il bestiame, infine, quando il terreno si presta, si dissoda, si mette a coltura e si costruisce un'abitazione in muratura. L'emersione di nuove terre determina conflitti di proprietà tra lo stato, i feudatari, le comunità od i privati, proprietari di terreni posti a fronte delle nuove formazioni, in un intreccio che coinvolge spesso diritti feudali e gestione allodiale dei beni. La ricchissima cartografia conservata in diversi fondi dell'Archivio di Stato di Parma dimostra la necessità di riscrivere di continuo iconograficamente il percorso del fiume. Anche un mutamento di pochi metri poteva creare un vero e proprio conflitto internazionale, con gravi ripercussioni sulle popolazioni locali, che fomentavano azioni di rappresaglia contro i frontisti, mettendo in atto «turbative» che spesso sfociavano in vere e proprie azioni criminali. Un'attività curiosa di carattere economico era la «ghiacciata». Si approfittava del fatto che le acque, in certe zone dove la corrente era molto rallentata – per ottenere ciò talora si creavano veri e propri piccoli canali artificiali –, durante l'inverno formavano uno strato di ghiacchio, al di sotto del quale si rifugiavano i pesci, divenendo così facile preda. Lo stesso ghiaccio veniva prelevato per essere conservato in ghiacciaie ricoperte da terra, per l'uso collettivo e privato durante l'intero anno.

I mulini sul Po, protagonisti del famoso romanzo di Riccardo Bacchelli, a lungo furono una presenza tipica del paesaggio fluviale. Lo sfruttamento dell'energia idraulica era possibile solo con forti correnti perenni. I mulini, talora legati tra loro, venivano fermati con un pilone. Dal XVI secolo la forma del mulino galleggiante su barche si impone e si afferma, anche per il carattere torrentizio di gran parte dei corsi d'acqua che scendevano dall'Appennino. Solo sulla Trebbia e sul Taro erano attestati diversi mulini in muratura o natanti. In certe zone della collina sono documentati mulini azionati dallo sfruttamento dell'energia eolica per mezzo di pale orientabili.

I mulini sul Po appartenevano a privati, ad enti ecclesiastici ed a feudatari, ma non mancavano quelli della Camera ducale farnesiana. Dalla fine del XVI secolo la Camera ducale è gestita come un'azienda privata tesa a produrre il massimo reddito per cui interviene in tutti i settori produttivi. Ovviamente la macinazione dei cereali, legata anche alla gestione della politica annonaria e al contenimento degli effetti negativi delle ricorrenti crisi agricole, costituiva sia un reddito statale che un efficace momento d'intervento politico.

Ai mulini camerali era convogliata anche la produzione delle fattorie camerali distribuite su di un arco territoriale che circondava a sud la città di Parma tra la pianura e la prima collina. Non a caso questa zona è la stessa dalla quale, alla fine del secolo scorso, prese l'avvio l'industria agro-alimentare, che caratterizza ancor oggi l'economia provinciale. Il potenziamento e la organizzazione delle fattorie camerali fu opera, sotto Ranuccio I, del tesoriere generale dello stato Bartolomeo Riva, piacentino d'origine e, probabilmente non a caso, figlio di mugnaio. Egli assicurò alla propria famiglia il controllo dei mulini sulla Trebbia, con sistemi non sempre ortodossi. Tra le iniziative prese dal Riva, ricordiamo l'atto fatto redigere il 7 agosto 1612 dal notaio camerale Giacomo Muratori con il quale si stabiliva la denominazione di origine controllata del formaggio parmigiano, identificandolo in quello prodotto dalle fattorie camerali del Cornocchio, di Fontevivo, Madregolo e Noceto. La presenza alla stipula dell'accordo, con Sante Bernarduzzi anziano dell'arte dei lardaroli e formaggiai di Parma, del mercante genovese Giovan Battista Caffarena, sottolinea il valore commerciale dell'iniziativa. Il potenziamento dei mulini sul Po è un altro aspetto di questa politica che ebbe notevoli conseguenze anche nei secoli successivi. [m.d.a.]

206 1778-1780, Lucca

Pietro Caselli, fornaio in Lucca, ha licenza di spianare grano per fare pane, pasimate bianche, gialle e buccellati per dispensarsi a diverse confraternite in occasione di festività.

Archivio di Stato di Lucca, *Balìa sopra le cantine e i fornai*, reg. 8.

Una balìa di tre cittadini fu eletta nel Consiglio generale del 7 luglio 1677 per impedire le vendite illegali di pane che si verificavano da parte di privati, proprio a causa del monopolio statale, allorché le canove pubbliche erano costrette, per smaltire le vecchie provviste di grano acquistate con maggior costo in tempo di necessità, a tenere alto il prezzo del pane.

Non cessando le irregolarità, dall'aprile al settembre 1695 fu tentata la via delle concessioni, ma visto il calo delle vendite pubbliche fu subito ripristinata la balìa che venne denominata «sopra fornari e cantine». Era infatti suo compito controllare che nelle rivendite di vino a minuto non fossero venduti anche cibi cotti e che i fornai si limitassero a far pane solo col grano dei privati cittadini e per conto dei medesimi, guadagnando sulla lavorazione non

già dalla proibita vendita fuori dalle botteghe di stato.

La balìa aveva comunque potere di concedere licenze sia per lo spiano del pane, che per vendere vino nelle cantine di case dei privati possidenti. [m.b.]

207 1784

Proposta inoltrata al sovrano da Gervaso Contini per la creazione di mulini per la molitura del sale nei locali inferiori del palazzo della Dogana delle pecore di Foggia ed in altre località del Tavoliere di Puglia.

ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *Dogana delle pecore di Foggia*, serie V, b. 79, fasc. 5186.

La libertà di consueto accordata ai numerosi negozianti di cacio, salumi e capperi della provincia di macinare il sale occorrente alla salatura di quei generi ovunque lo ritenessero opportuno, nonché il permesso di venderlo ai «locati» della Dogana delle pecore o scambiarlo con il cacio da questi fornito, costituiva sostanzialmente un danno notevole per l'Arrendamento ed il fisco regio, poiché la maggior parte del sale acquistato dai negozianti proveniva dal contrabbando e veniva a costituire, se rivenduto, fonte notevole di illeciti guadagni.

Poiché gran parte del commercio di tali generi avveniva sulla piazza di Foggia, la proposta del Contini, di stabilire nella città un mulino controllato dal fisco mediante l'impiego di appositi commissari, sembra formulata nell'interesse dell'erario, destinatario naturale degli eventuali proventi che il progetto indicava nella misura non trascurabile di tremila ducati annui.

Essendo gli interessi particolari del fisco eminentemente curati in Foggia dalla magistratura doganale (vedi scheda n. 149), il governatore della Dogana delle pecore, barone Mascari, formò nel 1784 una relazione puntuale ed articolata in cui contestava il costo complessivo dell'operazione, considerando meno impegnativo l'impianto di un mulino direttamente alle saline di Barletta, dove non soltanto l'adiacenza dei bacini salati e la presenza di personale non rendevano indispensabili l'acquisizione di fondaci e l'impiego di nuovi commissari di controllo, ma dove altresì si poteva evitare di impiantare costosi forni avendo la possibilità di lasciar asciugare all'aperto, in estate, il sale prima di passarlo alle macine. [c.a.m.a.]

208 1703 set. 6, Perugia

Il governatore generale di Perugia e della provincia dell'Umbria, Giacinto Filiberto Ferrero, stabilisce le tariffe per la vendita dei vari tipi di pane e dei derivati del grano, con l'obbligo per ciascun fornaio di osservarle e di tenerle esposte nel proprio forno in luogo visibile.

ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Comune, Editti e bandi*, vol. 28.

Le varietà di pane poste in vendita riguardano il «pane lavato bianco», il «pane gremolato», le pagnotte del peso di sei once, il «pane buffetto di libre tre la cacchiata» e il «pane di taglia di libre cinque la cacchiata». [s.b.]

209 1780 apr. 10, Gradisca

Determinazione dei prezzi dei generi alimentari per l'anno 1780, riportata in esteso nel registro dei provvedimenti emanati dai deputati dell'annona e sanità in carica negli anni 1777-1780.

ARCHIVIO DI STATO DI GORIZIA, *Atti politico-amministrativi e giudiziari di Gradisa (secc. XVII-XIX)*, collocazione provvisoria b. 17.

Documentazione prodotta dall'ufficio annonario che stabiliva i prezzi dei vari generi alimentari e sovrintendeva alle macellazioni.

I deputati dell'annona e sanità dipendevano dal Consiglio capitaniale delle unite contee principesche di Gorizia e Gradisca. Quest'ultimo, organo collegiale di nomina regia, fu istituito nel 1754. In seguito alla generale riforma dell'amministrazione promossa da Giuseppe II, nel 1783 il Consiglio capitaniale venne soppresso e in Gradisca operò, quale semplice giudizio locale, la Pretura. Nel 1791 l'imperatore Leopoldo II, succeduto al fratello, ripristinò il Consiglio capitaniale delle unite contee. Il breve periodo dell'occupazione francese, che precedette la stipulazione del trattato di Campoformio, non lasciò tracce significative nel sistema amministrativo finora descritto. [l.p.]

210 1780 mar. 22, Terni

«Tariffa per li pizzicaroli dell'illustrissima città di Terni stabilita dall'illustrissimi signori priori, e grascieri».

ARCHIVIO DI STATO DI TERNI, *Comune, Primo deposito*, b. 1787.

Terni alla fine del '700 era un centro agricolo-artigianale dello Stato pontificio. Il problema dell'approvvigionamento alimentare fu al centro delle preoccupazioni economiche dell'amministrazione pontificia. Il sistema annonario divenne un tentativo di risposta autoritaria alle difficoltà generate da questa situazione e si concretizzò nel controllo dell'approvvigionamento dei generi alimentari e dei relativi prezzi di vendita. I pizzicaroli – oltre ai normali generi di consumo quali l'olio – vendevano molti tipi di carne in quantità sufficiente per un anno, rispettando i prezzi stabiliti dai grascieri e affissi al pubblico mediante apposita tabella.

Il sistema annonario di Terni, dopo i numerosi cambiamenti di epoca medievale, venne fissato nel 1548 dal Consiglio di cerna. Basandosi su leggi generali vigenti venne compilato un capitolo annonario il quale fissava i prezzi delle varie granaglie, ne vietava il monopolio ai privati, l'incetta e il traffico. All'inizio del '700 si registra un fatto di assoluto rilievo per l'annona cittadina: la fondazione di un Monte frumentario avente per scopo il prestito in natura. L'apparato annonario era composto da una commissione che si riuniva alla metà di luglio dopo le assegne; membri attivi di questa commissione erano i grascieri. Essi avevano il compito di controllare il prezzo dei grani, la loro qualità e le modalità di contrattazione per stabilire il prezzo del pane. Avevano inoltre il potere di far aprire al pubblico commercio tutti i magazzini, compresi quelli dei privati. Non si occupavano solo di grano, ma dei generi di consumo compresi carne, formaggi, olio e pesce.

L'organo a cui spettava il diritto di rendere esecutive le proposte in materia alimentare erano i Magnifici priori: sei magistrati che venivano eletti ogni due mesi e costituivano il supremo organo del comune. [c.m.]

211 1719 ott. 15, Cortemaggiore

Il Commissario dell'annona di Cortemaggiore stabilisce un calmiere dei prezzi di vari generi di carne e derivati, latticini e candele di sego, da esporsi in ogni rivendita.

ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA, *Real giunta d'annona e altre magistrature annonarie. Congregazione della grascia*, b. 119, fasc. 46.

I calmieri dei prezzi delle carni suine e bovine, di burro, ricotta e candele di sego erano stabiliti, per Piacenza, dalla Congregazione della grascia, su proposta del vicario urbano e del notaio attuaro; per altre località del contado il calmiere veniva invece reso noto dai giudici delle vettovaglie, o commissari dell'annona. [c.v.]

212 1786 dic. 4, Prato

Prezzi delle grasce vendute sulla piazza del mercato di Prato il 4 dicembre 1786.

Sezione di Archivio di Stato di Prato, *Comune*, vol. 3997.

La riforma dell'ufficio di Grascia del 1589 stabiliva che il provveditore di Grascia fosse tenuto a registrare, mercato per mercato, i prezzi delle varie grasce. Questo tipo di registrazione continuerà ad essere effettuato fino al 1791, costituendo così un'importante serie per lo studio dell'andamento dei prezzi. [d.t.]

213 [1798-1799], Venezia

Ragionamento sopra la corporazione delle arti di Venezia.

Archivio di Stato di Venezia, *Inquisitorato alle arti*, b. 2, *Arti di Venezia*, 1797.

Il manoscritto redatto da Apollonio del Senno, e dedicato nel 1805 all'imperatore Francesco I, benché posteriore all'ufficio probabilmente ne utilizza i materiali: l'archivio dell'Inquisitorato alle arti è infatti in prevalenza composto dalle risposte delle singole corporazioni ai quesiti posti loro dal magistrato nel 1773 e nel 1785, dalle elaborazioni statistiche e dalle proposte finali.

Le informazioni sono ordinate per sezioni nelle quali vengono riorganizzate le arti al fine di proporne una modificazione (apertura, chiusura agli stranieri o ai sudditi, confluenza in altre) o addirittura, per talune, la soppressione.

L'inquisitore viene nominato nel secolo XVIII dapprima saltuariamente e dal 1777 stabilmente, dapprima col proposito di fare un'inchiesta sul solo settore della vittuaria per migliorarne la produzione e la distribuzione riducendo i prezzi, ma presto l'inchiesta fu ampliata a tutto il sistema corporativo veneziano, per il quale verranno periodicamente suggeriti rimedi in rapporto anche alla struttura organizzativa e alla normativa.

L'autore della memoria afferma «la massima della necessità e della utilità delle corporazioni» e fa vedere «l'erroneità del moderno, assoluto principio di tutte indistintamente abolirle». Ma la caduta della Repubblica e soprattutto l'avvento dei francesi segnano la fine di questo sistema organizzativo: nel 1807 Eugenio Napoleone, viceré d'Italia, sopprime tutte le confraternite, le compagnie e in genere tutte le società laicali e religiose. [a.s.]

214 1768 lug. 6, Parma

Rinnovazione della grida di privativa fabbricazione delle paste all'uso di Genova.

Archivio di Stato di Parma, *Gridario*, vol. 91.

Il ministro riformatore Guglielmo Du Tillot, che esprime il momento più alto ed innovativo dell'illuminismo nei ducati borbonici, non riesce ad intaccare le tradizionali forme monopolistiche delle organizzazioni industriali e commerciali, che anzi riaffermano i propri interessi particolari facendo riapprovare i loro antichi statuti. Per incentivare il commercio e rompere il blocco corporativo egli organizzò il Congresso di commercio prima e il Tribunale sul commercio poi (dal 1767), che anticipano la Camera di commercio del XIX secolo; oltre a varie iniziative promozionali, intese anche a favorire momenti di formazione ed istruzioni per gli artigiani, egli incentivò il sistema delle privative industriali. La soluzione di richiamare dall'estero industriali, dando loro appoggi finanziari, garanzie di servizio ed altre facilitazioni, era in quegli anni oggetto di ampio dibattito tra gli economisti specialmente lombardi – basta citare, a titolo esemplificativo, gli scritti di Pietro Verri – e suscitò notevoli opposizioni anche tra diversi funzionari dello stato borbonico. Tuttavia fu la scelta, inevitabile in parte, sulla quale il Du Tillot cercò di impiantare, seppur con risultati discutibili, un rinnovamento della produzione industriale di Parma. Tra le fabbriche promosse, dai filatoi di seta a quelle di stoffe e tessuti di vario tipo, ai cotonifici, vanno ricordate due industrie che ebbero notevole – ed hanno tuttora – importanza per l'economia parmense: la fabbrica delle maioliche e dei vetri (creata nel 1761), che continua ancor oggi con diverse industrie vetrarie di importanza internazionale, ed i pastifici. Oggi le industrie trainanti dell'economia locale sono quelle alimentari, da quelle tradizionali di prosciutti e salami e del formaggio grana, a quelle della pasta e dei prodotti da forni, della distribuzione del latte, della lavorazione del pomodoro, al punto che si è parlato di Parma come della Food Valley italiana. Quale segnale della fase arcaica di questa economia che si sarebbe sviluppata soprattutto nel XIX secolo e nel nostro, si è pensato di presentare questo documento che rinnova a Stefano Lucciardi la privativa della pasta all'uso di Genova, dal 1768 al 1777. La grida intendeva, inoltre, incoraggiare il commercio delle paste lavorate e riconfermava la possibilità di fabbricare «paste nostrane», incentivando la concorrenza, senza che questa attività pregiudicasse l'esclusiva di produzione concessa al sarzanese.

Lucciardi, infatti, originario di Sarzana, aveva potuto impiantare la sua fabbrica di pasta alla genovese nel 1763. A Piacenza la fabbricazione dei vermicelli e delle paste secche era stata concessa in privativa sin dal 1754 a Gaetano Verdelli. La pasta all'uso di Genova era una pasta gialla detta anche zafferanata o con zafferano, perché aromatizzata e tinta appunto con gli stimmi del pistillo del Croco sativo. La farina portata o riposta nei «bigonsi», veniva stacciata, quindi, preparata la pasta, essa veniva calcata e pressata nella «gramola», per mezzo di una «stanga», sulla quale faceva pressione col proprio corpo, sedendovi sopra, il pastaio, che talora si teneva con una mano ad una corda che pendeva dal soffitto. La stanga, che fendeva anche la pasta con la parte inferiore a spigolo, veniva spostata sulla gramola in modo che tutto l'impasto fosse lavorato uniformemente. La pasta così lavorata veniva passata nello «strettoio», simile alla pressa dei cartai, e messa nella «campana» – un cilindro metallico collocato nel «pancaccio». Tra due «cosciali» in legno erano poste due traverse. In quella inferiore, detto pancaccio, era la campana. La pasta qui posta veniva compressa dalla «vite» che, intagliata nella traversa superiore detta «madrevite» o «chiocciola», veniva fatta girare da una «grillanda» o da una «stanga» introdotta tra i pioli di essa e mossa da due uomini.

In altri casi si usava un «verricello» o una ruota dentata che serviva per muovere il verricello. La pasta così pressata veniva spinta nella «stampa», un disco di rame mobile, bucherellato, posto sul fondo della campana. Per ogni tipo di pasta vi era una particolare stampa che permetteva di ottenere forme a tondo, a stella o con altre figure. Si potevano ottenere paste bucate con una «stampa» detta «a anima». I fori della stampa erano conici, sempre più larghi all'interno della campana che all'esterno. La pressione sulla pasta era ottenuta facendo forza, con il sistema a vite di cui si è detto, sul «toppo», un cilindro di legno, che a sua volta comprimeva la «piastra», cioè un disco metallico che combaciava perfettamente con l'interno della campana, evitando così la fuoriuscita della pasta a causa della compressione. Vi erano due tipi di strettoio: uno per le paste lunghe a ruota orizzontale e campana verticale, l'altro per le paste tagliate con ruota verticale e campana orizzontale. Le paste lunghe venivano rotte a mano e ad esse si facevano assumere forme diverse che mantenevano mentre disseccavano, le tagliate invece venivano recise con una lama, imperniata al centro della stampa e fatta girare circolarmente. Queste paste erano piene come le «lentine», i «semini», le «pontine», le «grandine» ecc. o bucate, come le «campanelline», le «stelline» e così via.

La incentivazione promossa dal Du Tillot all'industrializzazione nel campo alimentare, solo marginalmente toccò altri generi, quali la produzione di olio di faggio, dopo aver verificato l'impossibilità della coltivazione degli olivi. Ignorò totalmente invece i caseifici e la produzione del formaggio, allora in grave crisi, per cui il parmigiano che si esportava in realtà era prodotto a Piacenza e a Lodi. [m.d.a.]

215 1761 nov. 18

Carlo Ambrogio Lepri, appaltatore delle valli del Comacchio, di pertinenza della Camera apostolica, rivolge al pontefice Clemente XIII una supplica allo scopo di ottenere l'esenzione dal dazio, imposto dalla Dogana di Roma, per il pesce salato che si produceva nelle valli.

Archivio di Stato di Roma, *Camerale II, Dogane*, b. 11.

Alla metà del secolo XVIII le questioni vitali dell'economia dello Stato Pontificio erano state ampiamente dibattute senza peraltro approdare a soluzioni definitive o ad impostazioni chiare e sicure di politica economica che capovolgessero le sorti di un sistema produttivo e commerciale asfittico, soffocato tra l'altro, da una legislazione fiscale e doganale ispirata ai principi del più rigido protezionismo.

Nel settore dei rifornimenti alimentari tale criterio era venuto però poco a poco ad incrinarsi e i casi di concessione di permessi di esportazione di derrate, di esenzione dalle gabelle e dai dazi esistenti fra le diverse province dello stato, si susseguivano a ritmo crescente a partire dal secolo XVII, seguendo il ben noto andamento a fisarmonica, che aboliva i dazi in epoca di carestia per ripristinarli in periodi di abbondanza.

In materia di approvvigionamenti alimentari non era mai stato possibile infatti elaborare ed applicare un regime doganale, «infra et extra Statum», a carattere costante ed omogeneo fra le diverse province dello stato, ed ancora alla metà del secolo XVIII ci si affidava, stagione per stagione, provincia per provincia, all'analisi del singolo caso e della singola circostanza circa l'opportunità di concedere o meno esenzioni dal dazio, di permettere le tratte di un determinato genere alimentare oppure di negarle. D'altra parte è noto come l'amministrazione «della grascia» e quella delle dogane fossero intimamente connesse per la natura stessa delle materie trattate e soprattutto, per l'unione – protrattasi per almeno due secoli – delle cariche amministrative dei due settori in una sola persona, circostanza questa che permetteva al chierico responsabile dei due dicasteri di modulare la regolamentazione doganale sulle differenti esigenze di rifornimento alimentare delle province dello stato, a seconda dell'andamento dei raccolti nazionali e delle offerte del mercato internazionale.

Negli anni trenta del Settecento, tuttavia, la competenza sulle dogane si sganciò dalla persona del presidente della grascia e venne attribuita al tesoriere generale la giurisdizione sulle «dogane generali di Roma» riunite in «azienda economica» e poste sotto la direzione amministrativa di Girolamo Belloni, nel quadro di un più ampio tentativo di razionalizzazione e sistemazione della gestione delle finanze statali. È difatti al tesoriere generale che verrà «girata» la supplica che Carlo Ambrogio Lepri, appaltatore delle valli di Comacchio, rivolgeva al pontefice nel 1761 onde ottenere l'esenzione dal dazio delle dogane di Roma per un genere alimentare prodotto nelle zone palustri da lui amministrate: le anguille salate.

Il tesoriere nell'accogliere l'istanza e nell'esprimere parere positivo mostra di aver attentamente considerato le ragioni che Lepri adduce a sostegno della sua richiesta e nel motivare l'esenzione lascia trasparire lo sforzo degli amministratori più consapevoli di destreggiarsi nella giungla dei vincoli e dei balzelli, che soffocava i pur rari e timidi tentativi di rianimare il commercio interno, per venire incontro ed accogliere i suggerimenti e le indicazioni di quei pochi, finanzieri o commercianti che fossero, che tenevano le fila dei coraggiosi tentativi di risollevare le sorti della finanza, del commercio e della produzione agricola dello stato.

Nel caso che qui si esamina il Lepri, imprenditore ricco di iniziative, animatore di una serie di progetti economici e di audaci operazioni commerciali nel corso dei due decenni a cavallo tra il primo e il secondo cinquantennio del Settecento (commercio dell'olio, manifattura dei velami, dei fustagni, fabbricazione delle candele), rilevò, tra l'altro, l'appalto delle valli del Comacchio e nel ventennio durante il quale ne fu responsabile, risollevò le sorti dell'attività di pesca, salatura, marinatura e conservazione del pesce (per lo più anguille) che si allevava in quelle zone e che ne costituiva l'unica risorsa: le opere di canalizzazione degli argini da lui realizzate permisero uno sfruttamento più razionale dei terreni paludosi destinati all'allevamento del pesce. Realizzata in breve tempo una produzione considerevole di pescato adeguatamente confezionato per la conservazione, Lepri decise di dirottare le esportazioni, in precedenza indirizzate verso Milano e Venezia, sulla capitale dello stato nella quale si registrava constantemente un notevole consumo di «salume» importato dall'estero (Francia ed Inghilterra).

Nell'affrontare questa conversione di rotta, in considerazione dell'alto costo del trasporto via terra che andava ad incidere pesantemente sul prezzo e quindi sulle possibilità di smercio del prodotto, Lepri chiese l'esenzione dal dazio di ingresso in Roma del pesce conservato delle valli.

Le argomentazioni alle quali l'appaltatore affida l'accoglimento favorevole della propria istanza si articolano su tre piani: il primo argomento, di carattere strettamente economico, si sforza di dimostrare come la Camera, pur perdendo un centinaio di scudi l'anno nell'operazione, poteva rifornire il mercato cittadino di un genere prodotto nello stato a prezzi più vantaggiosi di quello estero; in secondo luogo si pone all'attenzione delle autorità la drastica riduzione della fuga di liquidi all'estero che sarebbe conseguita all'incremento di un genere di largo consumo prodotto nello stato, considerazione questa ampiamente utilizzata dalla pubblicistica dell'epoca favorevole al liberismo in economia; in terzo ed ultimo luogo Lepri adduce una motivazione relativa alla qualità del proprio prodotto «apprezzato e gradito e che riesce anche più salubre degli altri salumi forastieri».

È chiaro che il mercato romano rimase dominato dal pesce salato che arrivava in quantità considerevoli e a prezzi vantaggiosissimi al porto di Ripa Grande, ma l'attenzione dedicata dal tesoriere ad una iniziativa commerciale che contrastasse il predominio inglese e francese sul mercato del pesce conservato, costituisce una spia interessante del grado di consapevolezza della classe dirigente e delle scelte che di lì a poco si dovevano operare soprattutto in materia di abolizione dei dazi interni e di riforma doganale.

L'istituzione delle dogane ai confini varata da Pio VI con un chirografo del 26 parile 1786 prevede difatti al capo II «che le manifatture nostrali stabilite e da stabilirsi entro allo Stato Pontificio (...) si sgravino da tutti i dazi e gabelle, si liberino da quei vincoli e vessazioni che oppongansi alla loro propagazione, incremento e perfezione (...)». [o.v.]

216 *ante* 1787 lug. 30, [Spalato]

Mappa del territorio tra Imoschi e Ragusi; interventi proposti per migliorare la pescosità e la salubrità dei terreni.

Archivio di Stato di Venezia, *Giustizia vecchia*, b. 225, filza 291 VI.

Il disegno è inserto in un fascicolo relativo a un progetto di bonifica e di convogliamento delle acque in alcuni laghi che, opportunamente modificati, dovrebbero essere un *habitat* ideale per l'allevamento di «bisati» (anguille).

Nel quadro della discussione sulla riforma delle arti nella seconda metà del Settecento, vengono proposti alcuni studi per migliorare e rendere più competitivo il settore alimentare. L'unica analisi a giungere operativamente a termine è quella sulla pesca nella Dalmazia, che però non riesce a dare alcun frutto per la caduta della Repubblica veneta.
Autore: fra Michele Draghichievich di Vergoraz, minore osservante ed *esprovinciale*. [a.s.]

217 1778, Brescia

Bando di concorso dell'Accademia agraria di Brescia per la ricerca di un metodo per nutrire il bestiame con foglie di alberi.

Archivio di Stato di Venezia, *Deputati all'agricoltura*, b. 21, fasc. 8.

Il proclama è corredato da una memoria del conte Carlo Bettoni, il quale offre al vincitore una medaglia d'oro.

Le Accademie di agraria, istituite verso la metà del Settecento nelle città dello Stato da terra e da mar, sono controllate e dirette, insieme alle scuole di agraria e di veterinaria dello Studio di Padova e di Venezia, dall'ufficio dei Deputati all'agricoltura, sorto a Venezia nel 1768 col fine di analizzare le nuove tecniche produttive per un miglioramento dell'agricoltura e della pesca.

Le memorie scientifiche lette in queste accademie sono il frutto di esperimenti portati avanti dalla classe dirigente locale, tipica espressione del nuovo atteggiamento nei confronti della terra venuto a formarsi, nel Veneto come in tutta Europa, lungo il Settecento. [a.s.]

218 1795 ago. 5, Modena

Il Supremo consiglio di economia concede agevolazioni per le importazioni di grano dall'estero.

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Cancelleria, Sezione interno, Annona e frumentaria*, filza 72.

La seconda metà del XVIII secolo è contrassegnata a Modena dall'affermarsi di un nuovo modo di pensare e di affrontare i problemi dello stato, secondo i temi della cultura illuministica. L'attività di governo del duca Francesco III prima e di Ercole III poi attende alla ricostruzione del ducato, che esce stremato dalle guerre del cinquantennio precedente. Le strutture pubbliche dello stato estense risultano sottoposte ad una forte tensione di rinnovamento, che ha inizio con l'avvento al potere di Francesco III, per proseguire in crescendo con Ercole III, che gli succede nel 1780, fino al 1796, anno dell'occupazione francese.

La questione più scabrosa sembra fin dal primo momento quella economico-finanziaria e la si affronta attraverso una complessa operazione di generale riorganizzazione della struttura statale, che, toccando un ampio ventaglio di settori, risponde ad esigenze giuridico-politiche non meno che a bisogni economici in senso stretto.

Se è vero che lo stato è ormai concepito come portatore di un interesse generale, o, per dirla col Muratori, della pubblica felicità, tale interesse va gestito da adeguate strutture, che siano in grado di esercitare un potere effettivo e reale. Vanno perciò impostati diversamente i rapporti, finora sotto il segno del privilegio, con luoghi, ceti e persone, così che sia possibile a tutti partecipare al processo produttivo; più specificamente, occorre almeno ridurre la compressione regolamentare che fin qui ha reso inerte l'economia, attivare i mercati, riorganizzare il sistema viario: in una parola, si tratta di trasformare una economia di sussistenza e di assistenza in una economia di impresa.

Prima di tutto però ci si trova a dover fare i conti con la realtà delle cose e con la perenne difficoltà di assicurare gli approvvigionamenti; bisogna tentare di rendere meno pesanti le conseguenze delle carestie che continuano a ripetersi, sollevare il punto di caduta del *deficit* granario, incrementare il prodotto medio annuo dei cereali.

Viene avviata una politica di liberalizzazione del commercio dei grani, nel tentativo di fare del denaro un mezzo di investimenti e di produttività, oltre che di mero profitto. Dal divieto imposto alle varie annone, abbondanze, ecc. di svolgere attività commerciale, si passa alla loro soppressione; si vuole far cessare un monopolio che si è dimostrato di impaccio per il mercato libero e gli imprenditori privati: a questi si cerca di dare stimolo anche attraverso la concessione di agevolazioni sulla importazione di grano dall'estero. Si spera così di raggiungere il duplice obiettivo di creare nuove risorse per gli approvvigionamenti e al tempo stesso di incentivare l'iniziativa di produttori e mercanti. Ma sul mercato interagiscono gli effetti perturbatori dell'azione condotta contro la Chiesa in questo stesso periodo, con la soppressione di enti religiosi e la confisca dei loro beni. I varchi così aperti favoriscono l'avanzare di un ceto di imprenditori, che si applicano alla conduzione di quei beni; gli alti canoni pagati per i contratti di livello chiedono un pronto e cospicuo realizzo, che la classe emergente di grossi livellari ed affittuari trova la maniera di conseguire attraverso il tentativo di impiantare un nuovo monopolio del mercato granario. Forti quantitativi vengono sottratti al commercio interno, per lucrare sulle esportazioni; i prezzi fanno registrare una brusca impennata verso l'alto e diventano proibitivi per i più.

La situazione si fa tanto delicata da indurre il governo ducale a rivedere le proprie posizioni: saranno ricostituite le annone e la normativa tenderà nuovamente ad irrigidirsi, riproponendo i tradizionali schemi vincolistici.

Protagonista della gestione economica e finanziaria dello stato è il Consiglio di economia, l'organo di governo cui, a far data dal 1768 (anno della sua istituzione), è affidata appunto l'intera amministrazione economico-finanziaria – in senso lato – del ducato, con ampio mandato di riformarla e migliorarla anche nei contenuti normativi.

Da notare che, fra le competenze del Consiglio, voluto come struttura unificante della pubblica economia, è ricompreso il controllo sull'operato delle comunità e sull'attività dei corpi e congregazioni in seno alle stesse deputati all'annona, dando con ciò pratica applicazione ad un nuovo concetto di comune come circoscrizione amministrativa che, in quanto tale, non può non inserirsi nel più ampio quadro politico, normativo e gestionale del complesso statale. [c.b.]

219 1783 mag. 7, Venezia

Mappa del territorio presso Pordenone con casa e mulino.

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Provveditori sopra beni inculti, Disegni, Treviso-Friuli*, rotolo 404, mazzo 4B, disegno 2.

Il disegno è stato compilato in seguito ad una richiesta presentata da Pietro Biffis ai provveditori sopra beni inculti per ottenere una investitura d'acque per la quarta ruota di un mulino.

Le ruote offrono l'esempio di un sistema misto di utilizzo della struttura (sega, pesta tabacco, mulino e pesta orzo e buratto).

Autori: Foin Stefano, perito ordinario del magistrato sopra beni inculti, e Soardi Girolamo, perito straordinario. [a.s.]

220 1760, gen. 28, Chieti

Pianta geometrica del tratto del fiume Pescara lungo il quale sono edificati i molini del barone Tiberio Celaja e del Capitolo metropolitano di Chieti, redatta dall'ingegnere Michele Clerici.

ARCHIVIO DI STATO DI CHIETI, *Regia udienza provinciale*, b. CII, fasc. 3229.

Esempio di cartografia settecentesca eseguito da uno degli ingegneri maggiormente attivi nel chietino dal quale, in margine ad una lite per l'utilizzazione delle acque del fiume, si rileva su un breve tratto del Pescara la quantità di molini costruiti lungo il suo corso con un intenso sfruttamento delle sue acque.

Per il commento si veda la scheda n. 151. [a.d.c.]

221 1788 mag. 2, Trieste

Pianta e sezione del mulino di proprietà del comune di Trieste, sito sul torrente Rosandra in località Zaule.

ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE, *Direzione delle Fabbriche, Archivio Piani*, n. 501/a.

Il rilievo fu eseguito a cura della Direzione delle fabbriche del litorale a corredo della documentazione sul contratto di permuta tra lo stabile raffigurato e il vecchio fondaco dei grani sito nella città di Trieste. L'autore è Francesco Antonio Humpel, cesareo regio ingegnere.

La Direzione delle fabbriche fu istituita a Trieste nel 1754, per offrire supporto tecnico alle molteplici iniziative di sviluppo dell'emporio triestino avviate con la proclamazione del porto franco. L'ufficio, che operò fino al 1862, aveva compiti di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza nel campo delle opere pubbliche, con giurisdizione estesa a tutto il litorale austriaco. Nel caso specifico, la Direzione fungeva da organo incaricato della gestione tecnica degli immobili appartenenti al demanio statale e comunale. [p.d.]

222 [I metà sec. XVIII]

«Gran magazzino d'oglio» fatto costruire dagli ultimi granduchi di Casa Medici per favorire in Livorno il commercio all'ingrosso di questo importante genere alimentare. I negozianti che avessero voluto depositarvi

l'olio pagavano «una crazia al mese, cioè una lira all'anno» e il Granduca provvedeva a curarne la buona conservazione tenendovi un apposito custode sorvegliante.

ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Biblioteca, Manoscritti*, vol. 106, *Storie di Cristoforo Sassone, Reise von Rom, nach Livorno und durch Toscana.*

I tre volumi di questo giornale di viaggio di Georg Christof Martini, detto il Pittor Sassone, (I: Vienna-Napoli, II Napoli-Roma, III Roma-Lucca; 1722-1745) – ritirati per ordine governativo in Tarpea, cioè nel deposito delle cose più riservate della Repubblica, forse temendo per quanto vi era liberamente scritto di cose e persone di Lucca e della preziosa arte della seta e della tessitura – contengono numerosi disegni e una minuziosa descrizione di quanto l'erudito tedesco, pittore, cultore delle cose antiche ovvero antiquario e naturalista, vide ed apprese nel suo viaggio poi divenuto stabile soggiorno lucchese (1727-1745).

In particolare dal testo risulta che il magazzino livornese aveva una capacità di 24.000 barili d'olio (calcolando un barile in misura fiorentina come equivalente a 16 fiaschi, cioè 85 libbre di peso) e ciascun pozzo, che poteva contenere da 30 a 50 barili, portava una targa in lavagna con indicato il proprio numero distintivo ed il numero di barili introdotti.

Il grande fabbricato era coperto da un soffitto a volta reale e pavimentato con lastre scalpellinate che formavano, a lato dei pozzi, larghi corridoi percorsi da un canale centrale terminante in un pozzetto scavato sotto il pavimento e ricoperto da una pietra forellata, così da permettere il recupero dell'olio che si fosse accidentalmente versato. [m.b.]

223 1705 apr., Archi

Supplica del mastrogiurato ed amministratori dell'università di Archi diretta ad ottenere la proibizione della semina sui terreni feudali imposta dal barone ai cittadini, con danno alle colture granarie ed alle vigne gravemente trascurate, oltre a notevole danno per la salute.

ARCHIVIO DI STATO DI CHIETI, *Regia udienza provinciale*, b. XXXII, fasc. 945.

Per il commento si veda la scheda n. 133. [a.d.c.]

224 1786 gen. 20, Milano

Il segretario della Società patriottica di Milano, Carlo Amoretti scrive alla nobildonna comasca Teresa Ciceri, complimentandosi per l'iniziativa da lei intrapresa di far coltivare le patate nella brughiera della località di Senago e manifesta l'intenzione della società di istituire un premio per promuovere la coltura del nuovo prodotto.

ARCHIVIO DI STATO DI COMO, *Ex museo*, b. 103, fasc. 95.

La Società patriottica di Milano fu istituita nel 1776 dal governo austriaco per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e delle manifatture in Lombardia.

I soci erano in maggioranza rappresentanti dei grandi proprietari terrieri, che il governo aveva voluto rendere partecipi dell'azione di rinnovamento, col duplice intento di migliorare la produttività della regione e, di conseguenza, aumentarne le rendite. A questi erano affiancati scienziati e tecnici, che contribuirono ad imprimere all'Accademia un carattere soprattutto pratico e sperimentale.

Il periodo più proficuo fu quello della segreteria dell'abate Carlo Amoretti, che, portato più verso realizzazioni concrete che verso studi e discussioni teoriche, si fece promotore di numerose iniziative. La Società avviò, tra l'altro, a livello sperimentale, la coltivazione delle patate per sfruttare i terreni incolti o poco produttivi della pianura asciutta e delle valli prealpine.

La nobile comasca Teresa Ciceri, su invito dell'Amoretti, incoraggiò la diffusione della coltura delle patate nelle terre di sua proprietà, con l'intento di migliorare l'alimentazione dei contadini.

L'attenzione verso questo nuovo commestibile continuò nel Comasco da parte della Prefettura del Dipartimento del Lario nel periodo «francese».

La produzione cominciò a dare buoni risultati nei primi decenni dell'Ottocento; particolarmente adatte alla coltivazione si rivelarono le zone di alta pianura e le valli montane, dove la patata, dopo una crisi alla metà del secolo, divenne, al pari delle castagne, fonte di sussistenza per i contadini per la maggior parte dell'anno e merce di vendita e di scambio con cereali, quali il granoturco, più tradizionalmente consumati. [a.b.]

225 1750, Pescorocchiano

Catasto onciario che si inserisce nel lungo processo di rilevazione catastale iniziato da Carlo III di Borbone.

ARCHIVIO DI STATO DELL'AQUILA, *Catasti onciari*, vol. 82.

La singolarità del pezzo esposto sta nel fatto che il catastiere disegna con arguzia la professione svolta dal capo famiglia. [v.c.]

226 1767 set. 19, Firenze

Bando a stampa del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo sulla legge generale in materia frumentaria.

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Bandi e ordini del Granducato di Toscana*, vol. 5.

Il regolamento presentato è uno dei molti che seguirono la legge generale in materia frumentaria pubblicata in Toscana il 18 settembre 1767. Con essa la Toscana governata dal giovane sovrano asburgico Pietro Leopoldo si avviò, sotto l'influenza delle dottrine fisiocratiche e dell'esperienza francese dei primi anni '60, sulla strada della liberalizzazione del commercio frumentario, ponendosi quale uno dei modelli di riferimento in materia di riforme annonarie a livello europeo. Questo regolamento è relativo alla nuova normativa riguardo alla pubblica panificazione per la città di Firenze. Da esso risulta come fossero ancora presenti misure restrittive e di controllo, a dimostrazione della cautela con la quale si continuavano a considerare i problemi del consumo e del controllo sociale sulla città. [f.m.]

227 1794 dic. 10, Caserta

«Determinazione sovrana» relativa all'annona.

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI LUCERA, *Regia udienza provinciale, Carte varie*, vol. 41, fasc. 27.

La grave situazione verificatasi nel 1793, anno che si caratterizzò per una grande alterazione nei prezzi del grano e di ogni genere di vettovaglie, induce l'autorità sovrana a riformare il ramo dell'annona lasciando incaricata dell'annona del Regno la preesistente Giunta annonaria ed istituendo invece una Deputazione per l'annona della capitale. Quest'ultima ebbe il compito non solo di proporre al sovrano, previa approvazione del Supremo consiglio delle reali finanze, quanto conveniva al bisogno annonario della capitale, ma anche di indagare sui meccanismi che conducevano ormai abitualmente all'incetta fraudolenta di vettovaglie nonché sui maneggi privati che aprivano largo campo alle frodi. Fin dal 1788 il sovrano aveva sospeso lo stabilimento dell'annona nelle comunità del Regno secondo la forma prevista nel 1759, lasciando che l'approvvigionamento venisse fatto tramite appalto e comunque senza obbligo dei possessori di grano al ratizzo né concessione di denaro a mutuo. Ciò avveniva poiché proprio tali espedienti erano ritenuti dalle autorità soggetti alle più diverse malversazioni, e si preferì accordare ai «reggimentari» delle comunità la libertà di decidere solo se operare acquisti di grano sufficiente per brevi periodi – uno o

due mesi – riconvertendo subito il ricavato del consumo giornaliero in ulteriori acquisti, e vendendo il pane ad un prezzo proporzionale a quello del grano.

Sempre allo scopo di ovviare alle incette di vettovaglie, dannose soprattutto per la popolazione meno abbiente, la deputazione istituita per la capitale propose al sovrano la estensione della libertà frumentaria che sulla base della determinazione in oggetto viene definita come libertà di introdurre, fabbricare e vendere a prezzo libero pane, grano, farina e paste manufatte in ogni luogo della capitale, sia all'ingrosso che al minuto, nonché di aprire dentro o fuori le mura della città «centimoli», forni, «maccheronaie» e fabbriche di sfarinati.

La libertà frumentaria si configura subito incompatibile con il sistema dell'arrendamento della farina, con cui l'avvocato fiscale del Real patrimonio, Nicola Vivenzio, trattò, per incarico del sovrano, un regolare accordo, recepito nella prammatica 29 marzo 1796.

Tale accordo tra l'altro aboliva la riscossione della cartella sul trasporto di grano, farina ed altri generi attraverso la capitale, ma solo una volta introdotto il grano nella città stessa; si rendeva inoltre libera la scelta tra mulini, mulini ad acqua e «centimoli» previo tuttavia il ritiro di una cartella in cui fosse annotato il peso del grano da macinare, cui doveva corrispondere il peso della farina ricavata, onde esercitare il maggiore controllo possibile sul contrabbando. L'arrendamento conservava il diritto a riscuotere il dazio sull'immagazzinamento, e a vigilare sulle consegne di grano effettuate dai bastimenti, che dovevano essere accompagnate dal certificato redatto dai regi misuratori. Si accordava infine ai «viaticali» il diritto alla restituzione del dazio pagato all'arrendamento su grano e farina nel caso che, entro otto giorni dalla immissione quei generi fossero ricondotti fuori dal distretto.

La libertà frumentaria era garantita dall'autorità sovrana, e nessuna prerogativa personale, neppure quella degli assentisti regi e dell'Amministrazione dei regi forni poteva ostacolarla, ferma restando l'eccezione dell'uso fraudolento del diritto concesso; con la sua introduzione si abolivano quindi le leggi e le prammatiche emanate all'epoca della privativa, dichiarate non adatte al nuovo sistema. [c.a.m.a.]

228 1767 set. 19, Firenze

Il regolamento d'attuazione per la città di Pisa delle norme contenute nell'editto del 18 settembre contiene indicazioni precise circa la panificazione e l'esercizio dei forni: progressiva abolizione di ogni privativa, tipi di pane e loro pesi e tariffe, abolizione dei bolli del pane, vigilanza del magistrato della grascia.

Archivio di Stato di Pisa, *Comune, Divisione D*, vol. 216.

Il testo va riferito alla legge del 18 settembre 1767, primo consistente intervento del Granduca per realizzare la libera circolazione dei grani entro lo stato (vedi commento scheda n. 236).

Con l'avvento al trono di Pietro Leopoldo il 21 settembre 1765 il Consiglio di reggenza venne sostituito con il Consiglio di stato e furono ristrutturate le segreterie; in questa occasione fu riorganizzata anche la segreteria di stato in cui sedeva il Rosemberg, controfirmatario del presente regolamento. [g.t.]

229 1794 lug. 30, Modena

Ercole III d'Este, duca di Modena, emana norme generali in materia annonaria.

Archivio di Stato di Modena, *Cancelleria, Sezione interno, Annona e frumentaria*, filza 72.

Nel corso del XVIII secolo, mentre si diffondono le teoria fisiocratiche, si vanno verificando le condizioni di una maggiore stabilità (accrescimento della popolazione, favorevole situazione di mercato).

D'altro canto, le carenze croniche dell'economia modenese non possono essere risolte dal pur consistente aumento delle superfici coltivate a grano e dalla introduzione, massiccia a partire dalla seconda metà del secolo, della coltura del mais. Inoltre, il verificarsi di nuove carestie, dopo un periodo di relativa tranquillità nel primo cinquantennio del '700, induce il duca Ercole III a ritenere tuttora preferibile «il sistema di una cauta amministrazione d'annona a quello di una facilità di commercio che sarebbe inopportuna».

In fin dei conti la politica annonaria degli Estensi non mostra ancora di aver mutato indirizzo, così che, sotto la pressione delle esigenze di un'economia improntata al principio di sussistenza ad all'autoconsumo, si persiste nel considerare i grani oggetto di amministrazione e non di commercio.

Effettivamente, le riserve avanzate già dalla seconda metà del '600 sulla reale efficacia ed opportunità del sistema vincolistico, insieme all'affermarsi di nuove idee anche di politica economica, esercitano una qualche influenza sull'azione di governo e la questione della libertà del commercio dei grani diventa un aspetto della generale polemica che nel secolo dei lumi investe le istituzioni vigenti.

In ogni caso però le disposizioni di questi anni in materia annonaria conservano una chiara vocazione vincolistica e non si discostano dalla preoccupazione di disciplinare il momento amministrativo piuttosto che quello commerciale. Si continua pertanto a fare il censimento annuale dei raccolti e delle bocche, si vietano categoricamente le esportazioni, si impongono generali e forti limitazioni alla circolazione dei cereali ed alla iniziativa di produttori e mercanti. [c.b.]

230 1755 dic. 15, Venezia

«Tariffa della mercede per conto di panatica al personale di bordo dell'armata veneziana».

Archivio di Stato di Venezia, *Provveditori all'armar*, b. 208.

La tabella, distinta nelle due mense e per giorno della settimana, è definita dai provveditori all'armar secondo le disposizioni avute dal Senato veneziano.

I diversi uffici della Serenissima che si occupano della marina militare sono principalmente i provveditori all'armar, i pagadori all'armamento e i deputati alle pubbliche spedizioni, tutti di origine tardomedievale e attivi fino alla caduta della Repubblica di Venezia; al riguardo compete loro anche l'approvvigionamento, la revisione della contabilità delle navi pubbliche e la conservazione dei «libri accordati» nei quali viene registrato il conto intestato a ciascun salariato per paga, biscotto e panatica. [a.s.]

231 1771 dic. 2, Cagliari

Il protomedico generale di Sardegna impartisce ai tenenti protomedici ed ai medici provinciali istruzioni circa norme igieniche e misure preventive a tutela della sanità pubblica e, tra le altre cose, raccomanda loro di sconsigliare il consumo di frutti acerbi ai quali si deve l'insorgere di disturbi intestinali.

Archivio di Stato di Cagliari, *Atti governativi*, vol. 6, n. 322.

In Sardegna anche durante il periodo sabaudo fame e malattie endemiche erano strettamente legate fra loro.

Questo rapporto non era del tutto sconosciuto all'organo preposto alla sanità pubblica: il Protomedicato generale di Sardegna. Questo istituto, creato da Alfonso V re d'Aragona nel 1456, e mantenuto nella stessa forma dai sovrani sabaudi fino al 1851 – anno in cui venne sostituito dal Magistrato di sanità – aveva, infatti, competenze non solo in materia di igiene e salute pubblica, ma anche di vigilanza su merci e prodotti alimentari.

Il Protomedicato, non potendo risolvere il problema della carenza di generi alimentari, che aveva radici ben più profonde, dava consigli sanitari per evitare per lo meno l'insorgere di malattie conseguenti al frequente consumo, per fame, di cibi inadatti.

Solitamente questi richiami cadevano nel nulla, cosicché in diversi centri dell'isola, come Quartu e Ardauli, erano ancora numerosi coloro che, pur di sfamarsi, non badavano alla qualità del cibo. [a.a.]

232 1786 giu. 1, Venezia

«Parte» del senato sui lavori da eseguirsi per por riparo alla «corruzione delle acque dolci nella maggior parte dei pozzi» di Venezia.

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Provveditori di Comun*, b. 52, *Pozzi* fasc. B.

Il decreto decide il rifacimento di ben 55 dei 146 pozzi pubblici presenti a Venezia, in base ai suggerimenti offerti dai due proti (ingegneri) dei provveditori di comun e della sanità. Il primo massiccio intervento di costruzione e restauro risale al 1364 ed è affidato dal maggior consiglio ai capi sestier.

L'approvvigionamento idrico di Venezia venne assicurato, fino alla costruzione dell'acquedotto nel 1884, dal binomio pozzi – Seriola. Si tratta di un sistema basato da un lato sulla raccolta di acqua piovana nelle migliaia di pozzi pubblici e privati edificati in città, dall'altro sull'apporto integrativo di acqua fluviale attinta da una canaletta (Seriola) ai bordi della terraferma e trasportata a Venezia con appositi burchi.

L'organizzazione di questo complesso servizio fa capo a vari uffici: dal 1487 fino al 1797 i provveditori alla sanità (vedi scheda n. 90) vigilano sull'aspetto igienico, mentre i provveditori di comun sono competenti per la parte tecnica ed edilizia, i capi contrada (parrocchia) eseguono le due aperture giornaliere dei pozzi; altre figure (facchini, negozianti, pievani) hanno compiti specifici e occasionali: per es., in caso di alta marea, si devono chiudere con argilla le fessure di entrata della vasca, affinché essa non venga inquinata dall'acqua salsa.

La costruzione dei pozzi è affidata ad artigiani specializzati (pozzeri); l'attingimento, il trasporto e la distribuzione dell'acqua vengono effettuati in via esclusiva dal corpo degli acquaroli o burchieri da acqua.

I pozzi artificiali «alla veneziana» sono costituiti da una vasca ripiena di sabbia, con al centro una canna, nella quale filtra l'acqua piovana. La vasca, generalmente di forma circolare o quadrangolare, viene scavata fino alla profondità di 3-4 metri al di sotto del livello della comune alta marea. Il fondo e le pareti vengono accuratamente rivestiti di un consistente strato (circa mezzo metro) di argilla della migliore qualità, «manipolata né più né meno di quanto suol manipolarsi quella onde si confezionano le stoviglie e ridotta a pressoché uguale consistenza pastosa», per impedire la minima infiltrazione da e per l'esterno. Al centro del bacino, sopra una lastra di pietra viva, viene costruita la «canna», utilizzando speciali mattoni detti «pozzoli»: il cemento che unisce questi mattoni è composto di due parti di argilla e una di sabbia, allo scopo di lasciar filtrare l'acqua. Sopra la canna viene posta una sponda marmorea («vera»), costituente la parte esterna del pozzo; essa serve non solo di appoggio alle persone che attingono l'acqua, ma anche di elemento decorativo degli spazi urbani e dei cortili interni. Una volta riempito di sabbia dei lidi tutto lo spazio interno compreso tra la canna e le pareti della vasca, la superficie viene pavimentata in leggera contropendenza dal centro al perimetro esterno, in modo da far convergere l'acqua piovana verso le «pielle» (aperture poste nei punti di massimo avallamento del terreno, in numero di due o quattro a seconda delle dimensioni del pozzo); esse, sormontate da una pietra («sigillo») con tanti piccoli fori («gatoli»), immettono l'acqua nelle sabbie attraverso condutture («cassoni»). L'acqua così incanalta passa attraverso le sabbie depurandosi, e infine filtra attraverso le pareti della canna del pozzo, pronta ad essere attinta. [a.s.-m.c.]

233 1789 nov. 16, Trieste

Avviso di pubblica licitazione per l'arrenda dell'amministrazione dell'Ospedale generale di Trieste.

ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE, *Cesareo regio governo del litorale*, b. 845, ad n. 3746/1787.

Il Cesareo regio governo, suprema autorità politico-amministrativa del litorale austriaco, bandiva, di regola con cadenza biennale, un concorso per l'appalto dell'amministrazione dell'Ospedale generale di Trieste.

Nel contratto d'appalto sono previsti tre tipi di dieta («intiera, mezzana, tenue») da somministrare a seconda delle classi in cui vengono ripartiti i ricoverati.

L'ospedale, che all'epoca accentrava in un'unica struttura le funzione dell'assistenza agli infermi poveri, agli orfani ed esposti, agli invalidi ed agli altri indigenti incapaci di procurarsi sostentamento, era stato fondato nel 1773 come prima istituzione statale nel campo dell'assistenza pubblica a Trieste. Con l'inaugurazione del nuovo ospedale, avevano cessato di funzionare gli ospizi e le case di ricovero gestite in città dagli ordini religiosi. [m.c.t.]

234 1736, Stignano

Descrizione delle condizioni di vita nel territorio di Stignano in seguito alla carestia che aveva afflitto la Calabria.

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI LOCRI, *Fondo notarile di Gerace*, b. 145, vol. 1500.

La carestia di cui parla il documento è la terza delle grandi carestie che, negli ultimi 200 anni prima della Rivoluzione francese, interessò la Calabria. La prima si colloca negli anni dal 1590 al 1604, la seconda negli anni intorno al 1672, la terza è quella di cui si parla in questa memoria che il notaio intitola «Fragello della fame per tutta la Cristianità» e colloca, nel protocollo dell'anno 1763, in fondo ad esso, sul *verso* della carta in cui è inserita la formula di verifica e sul *recto* e *verso* dell'ultima carta non numerata del protocollo. La memoria è sottoscritta dal notaio, non è datata, ma è dello stesso anno di redazione del protocollo (1763).

Le fonti notarili dell'epoca hanno accenti drammatici a proposito di tali carestie: «In his temporibus egestatis» (1590), «Ne fame perirent in hoc tam sterili anno» (1594), «Stante sterilitate annorum» (1603), «In questo anno di penuria» (1604) etc.

«Anno della fame» veniva spesso denominato il 1764, anno successivo a quello del documento.

Nessun accenno diretto, nel documento, ad istituzioni annonarie del tempo quali le deputazioni frumentarie o annonarie, ma vi sono riportati i prezzi del grano, dell'orzo, della carne e dell'olio. [d.c.]

235 1763 ago. - 1764 giu., Sessa Cilento

Un notabile di Sessa Cilento, Pietro del Giudice, descrive in un suo libro privato di memorie la carestia che colpisce il Regno di Napoli nel 1763.

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO, *Archivi privati*, b. 31.

Il documento fa parte delle carte private della famiglia. L'autore non cerca riscontri ufficiali ai fatti, ma li descrive da un punto di vista strettamente soggettivo.

Su Napoli regnava il minorenne Ferdinando II di Borbone; al suo posto governava una reggenza composta da vari ministri tra cui il Tanucci. La carestia del 1763 mette in luce tutti i difetti ed i limiti del sistema annonario vigente nel Regno, regolato da una serie di prammatiche che andavano appunto sotto il nome «de annona» del 1737, 1738 e del 1755. Queste prammatiche erano rivolte a regolare la produzione ed il consumo di grano, con un duplice scopo: da un lato assicurare alla città una provvista sicura e permanente del cereale, dall'altro scongiurare proprio il pericolo di eventuali carestie.

In base a tali prammatiche era stabilito un numero fisso di forni pubblici, tenuti al pagamento di una tassa annua, all'acquisto di un quantitativo di grano direttamente dall'amministrazione cittadina, alla vendita di una certa quantità di pane. L'appaltatore del grano doveva inoltre metterne da parte ogni anno sessantamila tomoli per garantirsi da eventuali penurie.

D'altra parte gli amministratori delle università dovevano rivelare entro il mese di agosto di ogni anno la quantità di grano prodotta, la percentuale da conservarsi per la nuova semina e la percentuale

da riservare all'annona. Con la prammatica del 1° ottobre 1755 il comune era preposto agli appalti per l'annona; e quando nelle casse comunali non ci fosse denaro sufficiente a pagare gli appaltatori, questi dovevano versare comunque il grano nel magazzino comunale; dalla successiva vendita avrebbero avuto un carlino in più del prezzo imposto dal governo.

Quest'ultimo fa quindi da mediatore in tutti i rapporti di compravendita, regolando minuziosamente produzione e commercio della materia prima; ma l'agricoltura e il commercio non ne sono incentivate, anzi ristagnano per l'impossibilità di applicare nuovi sistemi di produzione e per le difficoltà a portare le merci da un luogo all'altro del regno a causa dei pedaggi esistenti fra regione e regione.

La carestia del 1763 rivela l'inadeguatezza di questo sistema di controllo. Si fa sentire la necessità di un mercato più libero. La prima iniziativa in tal senso è del 1788, quando il governo scioglie la «colonna olearia» e ne liberalizza l'acquisto e la vendita su tutto il territorio del Regno. [m.t.s.]

236 1773 lug. 28, Firenze

Il cancelliere della Congregazione dell'annona della città di Firenze trasmette al cancelliere della città di Pisa l'«Istruzione relativa agli obblighi e pesi degli iusdicenti e grascieri». L'istruzione, composta di dodici paragrafi, prescrive la vigilanza sui mercati di ogni città e podesterie per i rispettivi magistrati di grascia coadiuvati dai locali giusdicenti, a tale proposito si richiama l'osservanza delle leggi in vigore. La vigilanza sui mercati dovrà essere organizzata assicurando preventivamente i turni per il numero dei «grascieri» impegnati. Il «grasciere» dovrà vigilare a che non vengano artificiosamente alterati i prezzi dei grani, dovrà intervenire qualora si tentassero delle frodi, dovrà sedare le risse e ricorrere al giusdicente locale qualora le parti contendenti non si accordino amichevolmente. Il magistrato della grascia nelle rispettive località di sua competenza dovrà fissare in presenza dell'autorità giudiziaria il prezzo corrente dei grani; in caso di controversia nella determinazione delle tariffe si dovrà ricorrere alla Congregazione dell'annona. I «grascieri» saranno infine incaricati di effettuare visite ai macellai e ai bottegai, di verificare che siano provvisti dei prodotti destinati alla vendita e che provvedano indistintamente quanti concorrono alle loro botteghe; che siano forniti dei pesi e misure con regolare bollo.

ARCHIVIO DI STATO DI PISA, *Comune, Divisione D*, vol. 216.

L'istruzione va letta nel contesto delle norme adottate da Pietro Leopoldo I per far fronte ai problemi di approvvigionamento determinatisi in Toscana a causa delle carestie degli anni sessanta. La scarsità dei raccolti a partire dal 1763 ha riproposto il problema del cattivo funzionamento delle magistrature annonarie insieme alla necessità di rivedere la legislazione vincolistica sul commercio dei generi. L'intervento riformatore di Pietro Leopoldo si ispira al netto rifiuto di imporre dei calmieri e comporta un grosso impegno finanziario dello stato nell'acquisto di grani all'estero tentando insieme di combinare l'elemosina con i lavori pubblici. Il provvedimento più significativo, citato anche nell'istruzione, è la legge promulgata il 18 settembre 1767 con la quale: 1) restò fissato il limite dei prezzi al di là dei quali veniva premessa l'introduzione e l'estrazione delle granaglie del Granducato; 2) fu data piena libertà al trasporto delle vettovaglie da una provincia all'altra nell'interno e abolite le tasse e privative imposte per la fabbricazione e vendita del pane.

La Congregazione dell'annona, magistratura centrale con sede a Firenze, incaricata dei rapporti con gli uffici annonari del dominio, viene istituita con *motuproprio* del 29 ottobre 1768, con le funzioni che avevano in precedenza i magistrati dell'abbondanza e della grascia, in primo luogo il controllo sul commercio dei viveri all'interno e con l'estero. La Congregazione fu abolita il 24 agosto 1775 e al suo posto rimase un deputato incaricato di ricevere le dichiarazioni delle sementi, delle raccolte annuali e dei prezzi del bestiame. [g.t.]

237 1764 feb.- dic., Avellino

Controversia tra l'università di Avellino e gli affittatori della gabella degli «ignoccoli» e di altri lavori di pasta, circa l'«estaglio» della gabella, che i suddetti affittatori si rifiutano di pagare per intero, data la stasi della lavorazione della pasta, dovuta a penuria di grano.

ARCHIVIO DI STATO DI AVELLINO, *Regia udienza di Principato Ultra (1589-1809)*, b. 13, fasc. 115.

L'avvenimento che ebbe maggior peso nell'indirizzare la politica annonaria del governo borbonico alla fine del sec. XVIII fu la grave carestia del 1764. Quell'anno divenne il punto di riferimento di tutte le polemiche, sia favorevoli alla liberalizzazione del commercio dei cereali, sia contrarie. In caso di necessità, maggiori quantità di cereali sarebbero affluite nel Regno, ma si temeva che l'intervento dei monopolisti e speculatori ne avrebbero vanificato gli effetti.

Tutte le disposizioni annonarie che furono date dopo quell'anno dovettero tener conto della carestia e degli effetti che essa aveva avuto, accrescendo nelle masse popolari il timore della fame e rendendo più difficile, di conseguenza, l'adozione di riforme. D'altra parte, gli avvenimenti del 1764, costringendo gli amministratori a fare ingenti approvvigionamenti, pesarono fortemente sui bilanci comunali ed accentuarono la crisi interna dell'istituto dell'annona.

La carestia del 1764 spinse anche ad una estensione delle colture, molti terreni montani furono disboscati e le paludi bonificate, accrescendo enormemente la superficie coltivabile. Tuttavia le conseguenze si avvertirono esclusivamente sul piano della produzione locale, destinata al sostentamento della popolazione, e non su quello della produzione per un mercato più ampio. I benefici andarono agli incettatori, alla classe parassitaria che dalla crisi del 1764 uscì rafforzata.

I commercianti di grano monopolizzavano l'intero mercato, ne controllavano la produzione, la raccolta e la vendita, stabilendone il prezzo con i contratti «alla voce».

In questo contesto si svolge la controversia tra l'università di Avellino e gli affittatori della gabella degli «ignoccoli».

I gabellieri ricorrono alla Corte della città per ottenere dagli amministratori l'esonero dal fitto per la mancanza di grano sia in dogana che in altri luoghi della provincia e fuori di essa; quel poco di grano che arriva in dogana viene interamente assorbito dalla gabella del pane. Pertanto i gabellieri chiedono «l'escomputo» per tutto il tempo della carestia. Essi intendono provare, con più testimonianze, che si recarono fino in Puglia senza che fosse possibile comprare il grano, rimettendoci nelle spese circa trenta ducati per l'uso di «traini, cavalcature ed altro».

La gabella degli «ignoccoli» dispensava la semola per la pasta lavorata a mano, esigendo con lo *jus proibendi* un tornese al rotolo. Era stata introdotta da pochi anni per iniziativa del magnifico Paolo Barrecchia ed imposta dai governanti *pro tempore* che, a detta del Cennamo, erano sempre stati conniventi con gli affittatori «facendogli ogni rilascio».

La risposta dell'università alle richieste degli affittatori è perentoria: questi sono tenuti a procurarsi il grano ed a pagare l'affitto invece di protestare.

Il presente documento non ci consente di conoscere l'esito della vertenza che probabilmente venne trasmessa per competenza alla Regia camera della sommaria, poiché il sindaco fece rilevare il difetto di giurisdizione, trattandosi di affari relativi ad università.

Le Regie udienze, tribunali con giurisdizione penale e civile nell'ambito di ogni provincia, successero ai giustizieri che esistevano già al tempo dei normanni. L'epoca in cui avvenne tale successione non è chiara. Forse il periodo è quello aragonese.

A capo dell'Udienza vi era il più alto rappresentante del potere regio nelle provincie, ovvero il preside, che nello svolgimento delle sue funzioni era coadiuvato da funzionari e subalterni.

Contro le sentenze della Regia udienza, formulate ed emesse da tre giudici, si poteva fare appello alla Gran corte della vicaria ed in ultima istanza al Sacro regio consiglio i cui decreti erano inappellabili.

La Regia udienza di Principato Ultra con la Repubblica partenopea divenne tribunale provvisorio di Montefusco, però dopo questa breve parentesi riprese l'originale denominazione. Conseguentemente alla conquista francese del Regno di Napoli, con legge 20 maggio 1808 il sistema giudiziario bor-

bonico fu abolito ed alla Regia udienza subentrò il Tribunale di prima istanza.

L'udienza ebbe la sua sede a Montefusco fino al 1806, anno in cui Avellino divenne capoluogo di provincia.

Nell'archivio della Regia udienza si trovano numerose controversie tra amministratori di università ed esattori di imposte. Come corti delegate le udienze procedevano ad atti istruttori per incarico ricevuto dal Sacro regio consiglio, dalla Regia camera della sommaria e da altri tribunali speciali. Le deleghe della sommaria concernevano atti civili riguardanti l'interesse del fisco in relazione a quelli delle università. [f.a.]

238 [1804]

«Quadro analitico d'agraria», «cioè l'arte di ricavare dalla superficie del campo il massimo profitto colla maggior economia».

Archivio di Stato di Milano, *Autografi*, scatola 111.

Il prospetto contempla una «Parte fisica», ossia teorica, riguardante l'anatomia e la fisiologia dei vegetali e la composizione dei suoli, nonché una «Parte meccanico-pratica», riguardante gli strumenti e le tecniche di lavorazione e sfruttamento dei terreni, la coltivazione delle piante alimentari, tessili, combustibili, e l'allevamento animale. Completa il quadro una «Parte economico-amministrativa». Frumento, granoturco, riso, radici tuberose, vite, animali da latte, pollame, api sono alcuni dei generi di interesse alimentare considerati nello schema.

Tavola sinottica manoscritta, facente parte di un fascicolo – recante la data di registrazione del Ministero dell'interno 1° marzo 1804 – relativo alla richiesta della cattedra di agraria dell'Università di Pavia da parte di Giuseppe Barelle. Il documento ben esprime il grado di consapevolezza concettuale che viene assumendo la disciplina agraria agli inizi del secolo XIX. A monte, da un lato, il salto qualitativo della botanica post-linneiana, dall'altro, le innovazioni della «nuova agricoltura», quali gli avvicendamenti delle colture. Emblematica, in clima di razionalismo imprenditoriale, la voce «Della sorveglianza occulare del proprietario», significativamente seguita dall'altra, di sapore tardo-illuministico, «Dell'umanità verso i coloni». [m.l.r.]

239 1808 mag. 10, Brindisi

Il sindaco propone l'allestimento di un locale per la vendita del pesce fresco, onde evitare che i pescatori, vendendo la loro merce nella pubblica piazza, vengano derubati da malintenzionati e che qualcuno tra loro stessi, non volendosi assoggettare all'assisa, riesca ad evadere la decima, che appartiene all'università.

Archivio di Stato di Brindisi, *Sez. VI Enti pubblici, Scritture delle università e feudi (poi comuni) di Terra d'Otranto, Conclusioni del parlamento delle università e conclusioni decurionali*, b. 8 fasc. 1.

Il 15 febbraio 1806 Giuseppe Bonaparte, in qualità di luogotenente dell'imperatore, entrò in Napoli con le squadre francesi. Le autorità borboniche vennero sostituite: nella provincia di Lecce al preside borbonico, marchese Dello Schiavo, subentrò il conte Mario Giuseppe Anguissola.

Nel 1808 a Giuseppe Bonaparte successe Gioacchino Murat.

Con l'occupazione del Regno di Napoli da parte delle armate francesi, vennero introdotte leggi ed istituzioni di tipo francese. Furono quindi aboliti i presidi e al loro posto nominati gli intendenti, i Consigli d'intendenza, i Consigli distrettuali e provinciali, furono ripartiti i demani feudali e comunali e nominati i sindaci, gli eletti, i decurioni.

Tra i compiti del primo eletto vi era quello della riscossione delle multe da lui comminate a norma dei regolamenti contro i venditori di commestibili guasti, nocivi o di qualità e peso inferiore a quanto convenuto nell'appalto; contro i venditori che facevano uso di pesi o misure non zeccate o mancanti; contro quelli che, contravvenendo ai regolamenti di polizia urbana, vendevano commestibili o senza il permesso dell'autorità pubblica o ad un prezzo maggiore dell'*assisa*. [r.s.]

240 [1810]

«Perimetro dell'Orto agrario della Reale Università di Pavia copiato dal disegno originale fatto nel 1808 dal sig. ingegnere Antonio Moreschi», con annotazioni a margine circa la struttura generale dell'Orto, sottoscritta dal prof. Bayle-Barelle.

Archivio di Stato di Milano, *Autografi*, scatola 111.

Il disegno illustra un orto agrario universitario di impianto napoleonico: conformazione generale, suddivisione delle superfici, colture praticate. Largo spazio è dedicato alle piante alimentari: frumento, legumi, granoturco, vite, etc.; presenti varietà forestiere come i «Pomi di terra della nuova York» e l'«Arachis hyppogea indiana, ed affricana».

Scopi dell'orto agrario sono da un lato la pratica didattica, dall'altro la sperimentazione delle tecniche di conduzione agricola e, con l'ampliamento dell'orizzonte fito-geografico, l'acclimatamento di piante forestiere. A ciò si deve aggiungere la funzione di centro di diffusione di varietà pregiate tra gli agricoltori. L'orto ci si presenta dunque come lo strumento principe di un'agronomia scientifica, che, fondata sulla ricerca e volta alla diffusione delle conoscenze acquisite, mira ad una crescente redditività delle produzioni. Un'agronomia in ciò funzionale ai tendenziali mutamenti in senso capitalistico delle campagne negli anni napoleonici e promossa dai governi milanesi, tra l'altro, con un'attenta legislazione nel campo dell'istruzione pubblica. Entro quest'ambito, quei «Piani di studj...» universitari del 31 ottobre 1803, che, regolamentando l'insegnamento dell'agraria, prevedono un apposito terreno per l'apprendimento sperimentale. [m.l.r.]

241 1804 gen. 21

«Pianta delli due stabilimenti di Bottanica, e Agraria nella Università di Bologna», sottoscritta da Martinetti, ingegnere nazionale, e da Giosuè Scannagatta e Filippo Re, che approvano il piano.

Archivio di Stato di Milano, *Studi, Parte moderna*, cartella 717.

Concepito a fianco dell'orto botanico, entro un unico spazio, l'orto agrario si vede assegnata la maggior parte del terreno a disposizione. Vaste aree sono dedicate alle piante per l'alimentazione umana e animale: tra l'altro, un pometo, un oliveto, una vigna, nonché campi a foraggio. Particolare l'interesse per la tecnica di allevamento degli alberi da frutta, razionalmente collocati lungo i perimetri degli appezzamenti, da educarsi a piramide o a ventaglio, qualora nani.

I governi napoleonici milanesi si mostrano particolarmente sensibili all'istanza della ricerca agronomica. Significativi interventi nel campo della politica scolastica valorizzano, tra il 1802 e il 1811, le discipline agro-botaniche, secondo un'impostazione sperimentalistica di sapore illuministico. L'orto agrario universitario, in particolare, appare come spazio razionalmente organizzato in funzione dell'insegnamento e della ricerca. Sullo sfondo, le trasformazioni dovute alla «nuova agricoltura» e i processi di ristrutturazione capitalistica nelle campagne, catalizzati dagli stessi eventi napoleonici. Nei «Piani di Studj...» per le università del 31 ottobre 1803, alla voce «Agraria», si fa esplicita menzione del «terreno... assegnato» alla cattedra quale supporto didattico. In questo torno di tempo sorge, *ex novo*, anche l'Orto agrario di Pavia, mentre prosegue la sua attività, iniziata sotto l'egida veneziana, quello di Padova. [m.l.r.]

242 1808 ott. 22, Bologna

Presentazione degli «Annali d'agricoltura del Regno d'Italia, contenenti fatti, osservazioni e memorie sopra tutte le parti dall'economia campestre», indirizzata «ai proprietarj e dilettanti di agricoltura del Regno d'Italia» da Filippo Re.

Archivio di Stato di Milano, *Autografi*, scatola 153.

Uno strumento di confronto e diffusione della

cultura agraria, fondato su ben precisi criteri: la valorizzazione dell'esperienza agricola italiana, la ricerca di nuove proposte di contro ad una letteratura ormai usurata, l'apertura nei confronti del concreto operare in contrapposizione all'astratta teoria, la scelta non elitaria dell'interlocutore. In questo quadro, con il progettato ridimensionamento dell'apporto straniero, l'appello ai futuri collaboratori, non solo tecnici ed intellettuali del settore, ma anche modesti operatori, «fattori, castaldi, affittuarj». Il manifesto di un'agronomia rigorosa, ma pragmatica; un'agronomia innovativa, ispirata alle istanze democratiche della cultura tardo-illuministica e prerisorgimentale. [m.l.r.]

243 1808 nov. 6, Bologna

Filippo Re, docente di agraria presso l'Università di Bologna, nel rammaricarsi di non avere potuto avviare, per mancanza di mezzi, un'opera sull'agricoltura italiana, che ne facesse conoscere i meriti, affrancandola dal disprezzo degli stranieri, informa il Breme, ministro dell'interno, di avere accettato, per raggiungere almeno in parte le suddette finalità, la proposta dell'editore Silvestri per la pubblicazione degli «Annali d'Agricoltura del Regno d'Italia», di cui allega prospetto di presentazione. Nel sostenere l'utilità dell'impresa, che egli è del resto pronto a lasciare qualora non si dimostri atta allo scopo, chiede infine il benevolo interessamento del ministro.

Archivio di Stato di Milano, *Autografi*, scatola 153.

Si veda la scheda n. 242. [m.l.r.]

244 1811, Sepino

Risposte a quesiti statistici sulla sussistenza e conservazione della popolazione relative ai comuni del circondario di Sepino, con notizie sull'acqua e il «cibo ordinario».

Archivio di Stato di Campobasso, *Intendenza di Molise*, b. 1011, fasc. 133.

L'indagine statistica voluta da Gioacchino Murat nel Regno di Napoli, finalizzata alla conoscenza delle effettive condizioni economico-sociali delle province, è seguita, con particolare sollecitudine, dal ministro dell'interno Giuseppe Zurlo. Si occupa della sua realizzazione il 2° burò della IV divisione del ministero, affidato all'arcidiacono Luca de Samuele Cagnazzi. L'indagine, nota come «Statistica murattiana», basa la sua organizzazione sull'apparato amministrativo periferico delle intendenze provinciali, istituite con la legge 8.8.1806 sulla divisione e amministrazione delle province del Regno. In ogni intendenza confluiscono i dati relativi a ciascuna provincia che sono affidati poi, per la rielaborazione, ai cosiddetti «redattori statistici». Per la provincia di Molise è nominato redattore Raffaele Pepe, segretario perpetuo della Società di agricoltura; egli ha il compito di «compendiare e dare uniformità di stile» ai dati pervenuti dai diversi circondari, contenuti nelle relazioni degli incaricati locali. L'inchiesta è suddivisa in 5 sezioni e la terza, «Sussistenza e conservazione della popolazione», riguarda tra l'altro l'alimentazione. Le risposte relative alla III sezione sono affidate, localmente, a due medici di ciascun circondario, selezionati dagli intendenti. Il primo paragrafo del questionario formula quesiti molto articolati sugli alimenti base delle popolazioni e cioè l'acqua, il cibo ordinario, il pane, la carne, il pesce, il vino, l'olio, i latticini, i legumi, gli ortaggi, la frutta e gli «altri generi di alimento ordinario».

Nel fondo *Intendenza di Molise* si conservano le risposte dei 28 circondari molisani, mentre manca la relazione riassuntiva del redattore statistico. Tali fonti archivistiche sono di particolare interesse poiché, raffrontate con quelle conservate in altri Archivi di Stato riescono a dare un quadro complessivo della situazione alimentare nelle province meridionali, evidenziando problemi e carenze, ma suggerendo anche gli interventi più urgenti da attuare. [a.pe.]

245 1812 giu. 22, Senise

«Statistica delle dimande fatte per la sussistenza e conservazione delle popolazioni nel circondario di Chiaromonte».

Archivio di Stato di Potenza, *Intendenza di Basilicata*, b. 1338, fasc. 1 bis.

La nota statistica redatta dal medico Giovan Battista Della Ratta è da ritenersi parte delle risposte riguardanti il circondario di Chiaromonte per l'inchiesta murattiana del 1811-1812. Essa si rivela una fonte assai preziosa sulle condizioni di vita in una zona interna del sud della Basilicata, prevalentemente montuosa e caratterizzata da secoli da un'economia di sussistenza.

Le difficili condizioni di vita della popolazione si riflettono sul tipo di alimentazione la quale, abbastanza ricca nella classe dei possidenti, si rivela piuttosto insufficiente fra i contadini e i ceti più indigenti. Fra quest'ultimi, infatti, il consumo di ortaggi, legumi e frutta prevale decisamente sul consumo della carne. Fra gli ortaggi consumati in maggiore quantità vi sono i peperoni, usati sia per rendere più appetibili le minestre che come companatico, e mangiati crudi, arrostiti o fritti. L'eccessivo uso dei peperoni provoca nella popolazione disturbi fisici di varia natura quali cardialgie e affezioni allo stomaco.

Il pane di frumento era esclusiva prerogativa dei possidenti: nella maggior parte della popolazione si suppliva ad esso con la farina di frumentone e di germano e, quando mancavano anche questi generi, si ricorreva all'uso dei legumi, delle castagne, dei lupini e della frutta secca.

Le patate erano pressoché sconosciute, sicché il Della Ratta auspicava vivamente che i proprietari ne promuovessero la coltivazione.

La carne era consumata prevalentemente dai possidenti e dagli artigiani, mentre i contadini ne mangiavano soltanto durante il Carnevale e quando andavano a lavorare presso i proprietari al tempo della mietitura. Le carni più usuali erano quelle di agnello, castrato, capretto e maiale. La carne vaccina era consumata soltanto qualora gli animali, «dirupati» o feriti, si rendessero inservibili al lavoro nei campi. Il pollo era riservato ai possidenti e prevalentemente in caso di malattia. Anche nel circondario di Chiaromonte, come in molti altri centri abitati della Basilicata, vigeva l'abitudine delle classi più indigenti di cibarsi delle carni di animali morti naturalmente, abitudine che, specifica il Della Ratta, non era nociva in quanto di tali carni «ne usano di raro, e per lo più nella stagione d'inverno, che favorisce la buona digestione». Cucinata per lo più lessa, arrosto o col ragù, la carne era condita con sale e strutto e col suo brodo venivano preparate e condite le minestre di verdure, le zuppe, il riso e la pasta.

Gravi disordini si verificavano nella vendita del pesce, la quale avveniva in case di privati dove chi aveva «più braccio e impertinenza» sceglieva la merce migliore pagandola allo stesso prezzo degli scarti.

Il vino nel circondario era molto abbondante, ma volgeva spesso «al molle ed al grassume, detto moliito; o all'aspro acetoso»; ma se la classe dei possidenti riusciva sempre a procurarsi il vino migliore, gli indigenti ne bevevano «come se gli presenta» con conseguenze negative a carico dello stomaco e dell'intestino.

I latticini (caci, caciocavalli e ricotte) erano di buona qualità «tanto per la bontà dell'erbaggio, quanto perché non si depaupera il latte del grascio butiroso», ma se ne faceva uso prevalentemente da parte dei benestanti.

I nobili e i possidenti si sedevano a mensa due volte al giorno, a mezzogiorno e a sera; i contadini e gli artigiani che lavoravano l'intera giornata alle dipendenze dei proprietari mangiavano invece tre o, addirittura, nei lavori di maggiore fatica, quattro volte al giorno, oltre alle bevute di vino inframezzate fra un pasto e l'altro, con «dispendio significante» per i proprietari «poiché mangiano, e bevono a loro soddisfazione, e senz'assegnamento».

Il Della Ratta ci riferisce inoltre dei problemi d'approvvigionamento d'acqua della popolazione di Senise, la quale si forniva presso due fonti sorgive. L'acqua della fonte superiore, traendo la sua origine da una ghiaia cretosa, era molto pesante e quindi tarda all'ebollizione, non adatta alla cottura dei legumi e di difficile digestione. Migliore quella della fonte inferiore, traente la sua origine da una collina arenosa. Ma l'acqua delle due fonti, raccolta in larghi recipienti coperti, era spesso scarsa e perciò in-

sudiciata dai cittadini costretti a calarsi nelle vasche con i piedi e con i vasi non sempre puliti. [v.v.]

246 1811 nov. 15, Sora

Quadro generale dei generi annonari del distretto di Sora per l'anno 1811.

ARCHIVIO DI STATO DI CASERTA, *Intendenza di Terra di Lavoro, Agricoltura industria e commercio, Annona, Mercuriali*, b. 95.

Il documento riguarda il «Quadro generale del prodotto dato dalle piante annue dei generi annonari nel distretto di Sora»; in esso viene riportata la quantità del raccolto avutasi nell'anno 1811 in tutti i vari comuni del distretto di Sora.

Dalla seconda divisione statistica del Ministero dell'interno veniva inviata richiesta agli intendenti di formulare un quadro del raccolto della loro provincia. L'intendente di Terra di Lavoro a sua volta faceva la stessa richiesta ai sottointendenti dei vari distretti e quindi ai sindaci dei singoli comuni. I dati inviati dai sindaci venivano poi raccolti dal sottointendente che formulava un quadro unico per tutto il distretto.

Alcune volte come interlocutore dell'intendente troviamo il consigliere distrettuale che aveva facoltà di sostituire il sottointendente in caso di assenza o d'impedimento e altre volte il giudice del circondario, come nel caso del documento in esame. [e.d.g.]

247 [sec. XIX]

Disegno di autore ignoto su carta in acquarello colorato, raffigurante un uomo che adopera un aratro trainato da una coppia di buoi.

ARCHIVIO DI STATO DEI CATANZARO, *Intendenza*, b. 37, fasc. 7.

Il disegno si trova all'interno del fascicolo dei verbali di adunanza della Società economica di Calabria Ultra 2ª (1838 ott. 25 - 1842 apr. 21) ed è allegato alla richiesta di compenso per l'esecuzione della tavola rappresentante lo strumento rurale in uso nel comune di Tropea.

L'indagine statistica promossa dalla Reale società economica di Calabria Ultra 2ª si avvalse della collaborazione dei «soci e sindaci» della provincia. Il sindaco del comune di Tropea in risposta a tale indagine inviò la tavola statistica degli strumenti e delle macchine rurali di uso comune, allegandovi il disegno e richiedendo il compenso per l'autore dello stesso. La Società economica, però, nel verbale del 20 dicembre 1838, si pronunciò negativamente, ribadendo che non era stato promesso alcun compenso neanche agli incaricati dei lavori statistici.

La Società economica con l'indagine statistica si prefisse lo scopo di aiutare gli agricoltori a promuovere nuove colture, migliorare i mezzi di produzione ed abbassare i costi per rendere i prodotti competitivi e rispondenti alle esigenze di mercato, dopo i cambiamenti dell'economia nel decennio francese. Essa, tuttavia, risentì sempre dell'influenza del governo che intervenne a ricordare che non doveva «entrare nell'esame degli affari di alta amministrazione» (disposizione del ministro degli affari interni, D. Santangelo, in data 30 novembre 1839) per cui la sua attività si esplicò nel dare direttive per favorire l'introduzione di prodotti come la patata, la carruba, la liquirizia, l'indaco, nella promozione dell'allevamento, nello sviluppo dell'industria serica. [a.g.]

248 [sec. XIX]

Disegno di autore ignoto su carta in acquarello colorato, raffigurante una zappa.

ARCHIVIO DI STATO DI CATANZARO, *Intendenza*, b. 37, fasc. 7.

All'interno del fascicolo dei verbali di adunanza della Società economica di Calabria Ultra 2ª (1838 ott. 25 - 1842 apr. 21, Catanzaro), il disegno è allegato alla richiesta di compenso per l'esecuzione della tavola rappresentante lo strumento rurale in uso nel comune di Tropea.

Per il commento si veda la scheda n. 247. [r.p.-n.r.-r.m.]

249 1821 mag. 1, Montefalcione

Relazione del socio Francesco Saverio Capone, presentata all'adunanza generale della Reale società economica di Principato Ultra del 1° maggio 1816, sulle ragioni che producono l'aumento del prezzo dei cereali e la conseguente carestia nel Regno di Napoli.

ARCHIVIO DI STATO DI AVELLINO, *Reale Società economica di Principato Ultra, 1810-1861*, b. 1, fasc. 21.

Le memorie del socio della Reale società economica Francesco Saverio Capone offrono un quadro assai indicativo del funzionamento del mercato del grano nelle province meridionali tra '700 e '800, prospettando, alle soglie di una violenta epidemia di tifo petecchiale preannunciata da alcune annate di scarsi raccolti, le gravi conseguenze sociali derivanti dal particolare assetto di quel mercato. Il relatore, un ricco possidente dell'entroterra irpino, scartata l'ipotesi che la penuria di cereali possa addebitarsi all'inclemenza del suolo o alla liberalizzazione del commercio, dopo la fine del regno napoleonico, concentra le sue accuse sui pochi monopolisti che gestiscono il mercato cerealicolo i quali «colla forza e coll'astuzia pervengono al privilegio di comprare o di vendere esclusivamente, con che si fanno padroni di estorcere un prezzo altissimo distruggendo le proporzioni del vero valore venale ed in questo modo eseguono la ruina dei cittadini esponendoli a mille rischi e riducendoli in povertà». Tuttavia, l'autore delle «Memorie», sebbene non gli sfugga l'intima connessione tra la struttura del commercio dei cereali e gli assetti latifondisti della proprietà agraria meridionale ed avverta chiaramente il fallimento delle quotizzazioni demaniali e la loro scarsa incidenza sui consolidati equilibri agro-commerciali del Regno, dimostra di non avere chiare le cause remote del movimento speculativo: «se taluno, intanto mi chiedesse donde é che il monopolio dei cereali prende vita e vigore tra noi – osserva Capone – francamente risponderei che gli alimenti a questo gran fuoco si apprestano dalle false voci del popolo e dall'immaginario bisogno».

Scambiando cause ed effetti, indicando in un maggiore controllo da parte dello stato la panacea di tutti i mali, l'autore mette a nudo una visione limitata dei molti processi in atto sul mercato dei cereali. Studi recenti invece hanno ben illustrato la dinamica del commercio del grano nel Regno di Napoli. Dal contratto alla «voce», al controllo dei magazzini e delle vie di comunicazione, soprattutto via mare, si snoda il monopolio di una ristretta oligarchia finanziaria napoletana che, mediante un fittizio giro di cambiali granarie, lucrava grandi profitti, incurante dei reali bisogni della popolazione. Il documento qui esposto rappresenta soltanto una denuncia morale di questi mali, ma rimane una testimonianza significativa del modo in cui funzionava all'alba del XIX sec. l'economia meridionale, costretta in schemi rigidi che espropriavano il produttore del proprio lavoro e rendevano sempre drammaticamente attuale il precario equilibrio malthusiano tra popolazione e risorse e tra consumo e produzione.

Con Ferdinando IV di Borbone si istituiscono le «Accademie di agricoltura ed economia» le quali assunsero successivamente, con decreto di Gioacchino Murat del 16 febbraio 1810, il nome di «Camere agrarie» e con la Restaurazione quello di «Reali società economiche».

Il 1° gennaio 1810 viene inaugurata la «Società di agricoltura di Principato Ultra» con una prolusione di Federico Cassitto che ne fu il primo segretario. Il 1° febbraio 1810 la Società approvava i propri «Statuti particolari» e tracciava il primo programma da attuarsi a partire dall'anno 1811.

Con decreto del 30 luglio 1812 le Società di agricoltura venivano trasformate in Società economiche e se ne ampliò la giurisdizione che comprese, oltre l'agricoltura e la pastorizia, anche le arti, il commercio e le manifatture.

La Società contribuì non poco al benessere della provincia, educò ed indirizzò verso il progresso gli operatori economici di tutti i settori. [i.g.]

250 1821 mar. 17, Napoli

Modello degli utensili raccomandati dal Supremo magistrato di sanità del Regno delle Due Sicilie, per le operazioni di scarico dei cereali importati dal Levante ottomano, allo scopo di fronteggiare la carestia paventata degli intendenti di alcune province ioniche e adriatiche.

ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *Intendenza e governo di Capitanata, Atti*, b. 647.

La critica situazione annonaria di alcune zone del paese e i suoi inevitabili riflessi sui rifornimenti dell'armata avevano indotto il ministro dell'interno *ad interim*, Giuseppe de Thomasis, a permettere l'introduzione nel Regno di cereali provenienti da regioni che il regolamento generale del servizio sanitario marittimo – emanato nel gennaio 1820 – definiva «sospette».

Con nota del 24 febbraio aveva perciò incaricato il Supremo magistrato di attivare «colle dovute cautele sanitarie ed in vari punti del litorale dell'Adriatico» quanto già disposto nel 1815 e 1816 in materia di facilitazioni per l'immissione dei cereali sui mercati di Napoli e delle province. Il 26 di quello stesso mese il Supremo magistrato aveva, pertanto, adottato una serie di misure cui attenersi nel corso delle operazioni di scarico, al fine di tutelare da eventuali contagi la pubblica salute. Con tali disposizioni – comunicate agli intendenti dal soprintendente generale di salute con circolare del 7 marzo – si stabiliva che lo sbarco delle derrate provenienti da località dell'Impero ottomano in cui non fossero in atto epidemie, dovesse aver luogo «sotto contumacia» nei soli lazzaretti dei porti di Brindisi, Bari, Barletta e Manfredonia. Per le operazioni di scarico si dovevano, inoltre, utilizzare «canali, graticole, crivi», vale a dire gli strumenti previsti dal già ricordato regolamento del 1820, per «l'espurgo di separazione» delle granaglie dalle «materie suscettibili» di trasmettere il contagio, ad esse eventualmente frammiste. Un consigliere d'intendenza o altro pubblico funzionario residente nella località portuale avrebbe dovuto vigilare sul rispetto dei provvedimenti adottati, mentre presso ogni deputazione di salute una guardia sanitaria inviata da Napoli sarebbe stata incaricata di coordinare le operazioni secondo quanto praticato nel lazzaretto di Nisida.

In entrambe le parti del Regno il Supremo magistrato di sanità e la Soprintendenza generale di salute erano gli organi preposti alla tutela della salute pubblica, secondo il disposto dell'art. 1 della legge organica del servizio sanitario, emanata il 20 ottobre 1819.

Ambedue le magistrature erano, però, di gran lunga più antiche, rifacendosi direttamente al Tribunale della general salute, istituito a Napoli in occasione della peste del 1656, e al soprintendente generale che ad esso era preposto.

Durante il decennio 1810-20, con r.d. 31 dicembre 1808, si abolì l'originaria commistione di amministrazione attiva e giurisdizione, tipica delle magistrature di *ancién régime*. Si mutò la denominazione del Tribunale in Magistrato di sanità. Si collegarono, inoltre, più strettamente gli organi centrali con le deputazioni di salute, già presenti nei paesi di mare, attribuendo competenze in materia all'intendente, la più alta autorità amministrativa a livello provinciale.

Restaurati i Borbone sul trono di Napoli, anche in campo sanitario la struttura amministrativa riformata dai Napoleonidi restò sostanzialmente inalterata e, anzi, fino al 1819 non conobbe una nuova sistemazione legislativa.

Posto alle dipendenze del ministro dell'interno, il sistema continuò ad articolarsi in un organo deliberativo, costituito dal Supremo magistrato di sanità, e in un organo esecutivo, la Soprintendenza generale di salute, che vigilavano sulla situazione sanitaria del Regno per il tramite degli intendenti e dei deputati di salute locali. [m.c.n.]

251 1834

«Aratro Grangè. Rapporto intorno all'invenzione di Grangè, che procura a tutti gli strumenti aratorj un grandissimo miglioramento. Letto dal sig. march. Cosimo Ridolfi vice-presidente dell'adunanza ordinaria del 5 gennaio 1834 dell'Istituto e Reale Accademia de' Georgofili di Firenze».

ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *Biblioteca*, vol. 59/R.

Nell'ambito della politica di rinnovamento delle strutture giuridico-amministrative del Regno di Napoli voluta dal regime napoleonico, Giuseppe Bonaparte istituisce la Regal società d'incoraggiamento alle scienze naturali, che viene trasformata nel 1808 in Real istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali. Le sezioni in cui l'istituto si articolava – economia, agricoltura e arti, matematica, fisica e chimica, medicina e veterinaria – erano già indicative del suo programma: raccogliere cioè dati ed informazioni di carattere economico e sociale al fine di rendere effettiva la conoscenza delle condizioni di vita delle popolazioni nel regno, promuovere nuove iniziative e proteggere gli studi applicati alle arti. All'Istituto d'incoraggiamento si affiancano nel 1810 le Società di agricoltura istituite da Gioacchino Murat, che nel 1811, a seguito dell'ampliamento delle competenze al settore dell'economia civile e manifatturiera, si trasformano in Società economiche.

Le Società economiche, esistenti in ogni provincia al pari di molte altre istituzioni introdotte nel decennio, continuano ad operare attivamente anche dopo la Restaurazione per volontà di re Ferdinando che nel 1817 approvandone lo statuto mostra di non voler mutare le direttive francesi. Ogni società si articolava in due sezioni: una di economia rurale e l'altra di economia civile, la quale si occupava di manifatture e commercio. I rapporti tra l'Istituto d'incoraggiamento e le Società economiche non furono rapporti di dipendenza in alcun senso ma rapporti di solidarietà e appoggio nel pieno rispetto della libertà di azione; purtuttavia sia dall'Istituto d'incoraggiamento che dall'Accademia delle scienze venivano i programmi, adattati poi dalle Società alle situazioni locali ed all'ambiente, in cui solo attraverso la propaganda, l'istruzione e gli esperimenti esse riuscivano a penetrare, non disponendo di alcun mezzo coercitivo. La Società economica di Capitanata, che nasce sulle fondamenta della Cattedra di agronomia affidata nel 1805 a Giuseppe Rosati, impostò nel corso della sua attività la discussione di una serie di problemi tra i più gravi per l'agricoltura e per lo sviluppo economico della provincia, indicandone spesso la soluzione più efficace.

Dopo la grande vitalità del primo quindicennio, maturata sull'esperienza di personaggi illustri quali Rosatie e Grana, la Società economica di Capitanata rallentò la propria attività negli anni della restaurazione durante i quali pure istituisce un Orto sperimentale, e torna solo dalla seconda metà degli anni '20 all'attività più piena, soprattutto sensibilizzando i coltivatori e gli allevatori nei confronti della gelsicoltura e dell'introduzione di razze pregiate di ovini, agitando il problema delle scuole di veterinaria, realizzando una puntuale descrizione delle arti e delle manifatture esistenti in Capitanata. È poi soprattutto la sensibilità di Gaetano Lotti, intendente di Capitanata dal 1833, a valorizzare le iniziative della Società quali l'introduzione di macchine diverse e trebbiatrici e l'istituzione di premi per l'impianto dei gelsi. La sua attività viene egregiamente ereditata da Francesco Della Martora che saprà ancora più valorizzare gli sforzi della Società dando inizio nel 1835 alla pubblicazione del Giornale degli atti della Società economica di Capitanata, che fino al 1847 costituì un efficace mezzo propagandistico ed apportò, in qualità di pubblicazione eminentemente tecnica, un valido contributo al dibattito di quei problemi agricoli ed economici che più da vicino interessavano la provincia.

Conseguenza notevole di questa attività è l'approvazione da parte dell'intendente Lotti della proposta – pervenutagli dalla Società – che nei comuni della provincia il decurionato si riunisca una volta al mese insieme ai membri della Società per studiare i problemi dell'agricoltura e delle manifatture direttamente *in loco*. Da questa collaborazione nascono infatti negli anni '40 i rapporti e le statistiche redatti da molti comuni della provincia che, trasmessi alla Società, rendono possibile la pubblicazione di un lavoro sullo stato agrario industriale della Capitanata nel Giornale del 1845. Tale attività di raccolta di dati ed elaborazione statistica riprende poi nel '52 per i preparativi della partecipazione alla Pubblica esposizione di arti e manufatti di Napoli, e continuerà fino al 1860, pur tra umilianti ristrettezze di fondi che limiteranno sempre più l'efficacia della Società e la sua forza di penetrazione restringendone progressivamente l'attività. Già nel '48 la pubblica-

zione del Giornale viene sospesa, e sostituita dalla distribuzione di programmi e notiziari, che non potevano destare che in minor misura l'interesse di agricoltori e «industriali», in cui la Società torna ad interessarsi alle tradizionali iniziative destinate al miglioramento economico industriale quali l'incremento di viticoltura, olivicoltura, delle industrie annesse e la propaganda di strumenti agricoli per la lavorazione della terra (temi che l'attività degli intendenti Lotti e Santangelo aveva sempre particolarmente curato).

Il documento esaminato rientra in questa fattispecie di problematiche, ed è accompagnato da un disegno che evidenzia i meccanismi di funzionamento dell'aratro Grangè, definito dal Ridolfi una invenzione «degna veramente del nostro secolo». La macchina essendo dotata di una particolare leva (A, nel disegno) agevola l'opera del lavoratore variando autonomamente la pressione sul terreno secondo le necessità, in relazione diretta con lo sforzo operato dagli animali trainanti. Inoltre il rapporto valuta positivamente la presenza di un sistema di sollevamento molto utile per alzare e voltare l'aratro, che lo rende facilmente trasportabile anche attraverso sentieri impervi azionando una leva superiore (K nel disegno). Infine il rapporto evidenzia che una particolare disposizione di alcune parti del meccanismo rende possibile l'indipendenza dello stesso rispetto al grado di pendenza del suolo, con la conseguente possibilità per il lavoratore di operare anche trasversalmente in collina ripida, evitando così il ricorso all'onerosa operazione della vangatura.

Il pregio maggiore dell'invenzione, secondo il rapporto – che tra l'altro la propone per un premio messo in palio dall'Accademia dei Georgofili di Firenze – consiste nell'agevolare il lavoro umano in qualunque situazione di suolo e in ogni tipo di agricoltura, denotando perciò la diversa sensibilità con cui ormai i tecnici affrontano i problemi attinenti la fatica dell'uomo, nel tentativo di trovare i mezzi più efficaci per alleviarle. [c.a.m.a.]

252 1856 apr. 11, Bari

«Memoria ragionata della nuova macchina del mulino da grano a contropeso ideato dall'ingegnere civile Francesco Lerario di Bari».

Archivio di Stato di Bari, *Intendenza di Terra di Bari, Agricoltura, industria e commercio*, b. 79.

Alla memoria è allegato un disegno geometrico della macchina firmato dallo stesso ideatore. [d.l.]

253 1858 lug. 8, Bari

Descrizione del nuovo mulino a vento ideato dall'ingegnere civile Francesco Lerario.

Archivio di Stato di Bari, *Intendenza di Terra di Bari, Agricoltura, industria e commercio*, b. 79.

Alla relazione è allegato un disegno geometrico raffigurante il mulino. [m.r.s.]

254 1857

Descrizione di una nuova macchina per pigiare l'uva, redatta dall'inventore Giovanni Canfora di Barletta.

Archivio di Stato di Bari, *Intendenza di Terra di Bari, Agricoltura, industria e commercio*, b. 79.

Al fascicolo sono allegati due disegni dello stesso inventore, raffiguranti la macchina da diverse prospettive. [m.t.i.]

255 1817 ott. 1

Cosimo Ridolfi, «Sull'utilità delle zuppe economiche dette Rumford».

Archivio storico dell'Accademia economica-agraria dei Georgofili di Firenze, b. 64, n. 511.

Cosimo Ridolfi (1794-1865), uomo politico moderato toscano (fu tra l'altro, ministro dell'interno e successivamente presidente del Consiglio dei ministri nel 1843), si occupò anche diffusamente di agraria, sia a livello teorico (tenne la cattedra di agraria presso l'Università di Pisa) che a livello di realizzazione pratica (si dedicò per molti anni all'applicazione di nuove tecniche agricole nella sua fattoria di Meleto); fu senatore dopo l'unità d'Italia. In questo saggio il Ridolfi affronta il problema dell'alimentazione di massa degli indigenti, descrivendo le tecniche, già sperimentate in Savoia e Svizzera, utilizzate per fornire, con la massima economia, presso appositi centri di distribuzione, minestre (cosiddette zuppe di Rumford) ai poveri. Il principio basilare di tale zuppa consiste nell'utilizzare delle ossa dei bovini macellati, che fino ad allora a Firenze si abbandonavano «al dente dei cani», insieme naturalmente ai generi alimentari di vario genere, ma comunque tutti di basso costo, quali patate, riso, cavolo (in fondo alla relazione il Ridolfi da 10 ricette diverse di preparazione della zuppa). Particolarmente studiate sono anche le tecniche di cottura, non lasciando al caso né le modalità di utilizzo degli ingredienti (che comunque non si introducono tutti insieme), né le tecniche di cottura delle zuppe, dal fuoco, al tipo di pentole da usare a tale fine – il tutto, come sempre mirato al raggiungimento della massima economia. [e.c.]

256 [1812]

L'amministratore generale della 27ª Divisione militare da disposizione ai sei prefetti in merito alle sostanze alimentari da usarsi per le minestre economiche che devono costituire il nutrimento dei poveri negli ospizi e negli ospedali e dei carcerati, secondo le indicazioni del filantropo conte di Rumphort.

Archivio di Stato di Cuneo, *Dipartimento della Stura*, mazzo 41, fasc. 435.

La data è desunta dagli altri documenti presenti nel fascicolo.

Sono particolarmente interessanti le tabelle indicanti le porzioni che si ottengono con determinate quantità di ingredienti e la spesa corrispondente. [e.v.]

257 1879, Benevento

Jacopo Cima, «Monografia agraria della provincia di Benevento».

Archivio Centrale dello Stato, *Inchieste parlamentari, Archivio della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, b. 4/a.

Le condizioni alimentari della popolazione agricola all'indomani dell'unità sono osservabili tramite una molteplicità di fonti.

Tra queste meritano particolare attenzione le monografie territoriali elaborate tra il 1877 e il 1882 nel contesto dell'Inchiesta Jacini. Si tratta di una vera e propria biblioteca agraria in massima parte inedita, utilizzabile per una molteplicità di aree tematiche forse ancor più dei volumi a stampa dell'Inchiesta che, raccogliendo le relazioni dei singoli commissari relative ad aree geografiche di vaste proporzioni, non offrono quella meticolosità di dati che sono contenuti in questi manoscritti.

I dati relativi all'alimentazione sono in genere contenuti nell'ultima parte delle monografie dedicata alle «Condizioni fisiche, morali e intellettuali dei lavoratori della terra», il cui inserimento nel programma dei lavori si deve ad Agostino Bertani la cui polemica con Stefano Jacini, che non vedeva di buon occhio una impostazione dell'inchiesta sul terreno dei temi sociali, accompagnò come un ombra tutti i lavori della Giunta parlamentare.

Oltre a fornire precise notizie riguardo all'uso dei cibi, le monografie affrontano in modo puntuale temi relativi alle produzioni agricole, agli strumenti agrari, alle tecniche di conservazione offrendo un quadro estremamente preciso delle diversità presenti nell'intero territorio nazionale. [r.l.]

258 1879, Girgenti

«Relazione sulle culture agrarie e sulle industrie speciali derivanti dalle piante della provincia di Girgenti fatta dal membro della Giunta dott. Antonio Aloi».

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Inchieste parlamentari, Archivio della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, b. 3.

Per il commento si veda la scheda n. 257. [r.l.]

259 1879, Montepulciano

«Le georgiche di Montepulciano. Ovvero delle condizioni dell'agricoltura e della classe agricola in questo circondario. Memoria circa lo stato di fatto presentata all'onorevole Giunta parlamentare per l'inchiesta agraria in Italia dal Dr. Antonio Bottoni medico condotto in Castiglione d'Orcia».

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Inchieste parlamentari, Archivio della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, b. 11/a.

Per il commento si veda la scheda n. 257. [r.l.]

260 1879, Como

«L'agricoltura e gli agricoltori del circondario di Como. Memoria per la Giunta sull'inchiesta agraria dell'avv. Giuseppe Gatti, presidente del Comizio agrario di Como».

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Inchieste parlamentari, Archivio della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, b. 12.

Per il commento si veda la scheda n. 257. [r.l.]

261 1879, Alba

Lorenzo Fantino, «Monografia sull'organismo agrario del circondario di Alba».

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Inchieste parlamentari, Archivio della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, b. 10/b.

Per il commento si veda la scheda n. 257. [r.l.]

262 1879, Cento

Filippo Cristiani, «Memoria sull'organismo agrario del circondario di Cento».

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Inchieste parlamentari, Archivio della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, b. 8.

Per il commento si veda la scheda n. 257. [r.l.]

263 1879, Pinerolo

A. Fracasso, A. Fabris, «Monografia agricola del circondario di Pinerolo».

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Inchieste parlamentari, Archivio della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, b. 10/a.

Per il commento si veda la scheda n. 257. [r.l.]

264 [1879-1880], Valle d'Aosta

«Des conditions phisiques, morales inctellettuales et économiques des travailleurs de la Valle d'Aosta» di F. Farinet.

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Inchieste parlamentari, Archivio della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, b. 11/a.

Per il commento si veda la scheda n. 257. [r.l.]

265 1885, Rieti

Questionario per l'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie dei comuni del Regno; risposte al questionario relative al territorio comunale di Rieti.

ARCHIVIO DI STATO DI RIETI, *Archivio storico del Comune di Rieti, Polizia, Sanità pubblica*, b. 118.

L'inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie dei comuni del Regno fu formalmente istituita nel 1885 in seguito all'epidemia di colera dell'anno precedente ma è ricollegabile agli altri tentativi, avviati fin dal 1878 dal Consiglio superiore di sanità, di indagare sulle reali condizioni sanitarie del paese dove, anche a causa della precarietà delle condizioni alimentari, i tassi di mortalità erano elevatissimi.

Gli ufficiali sanitari dei singoli comuni compilarono il programma-questionario dell'inchiesta trasmettendoci una fonte preziosa per conoscere le abitudini alimentari della popolazione. [r.l.]

266 1853 apr. 22, Ginosa

Il Decurionato fissa i prezzi di alcuni generi alimentari quali soppressata, salsiccia, caciocavallo, ricotta fresca, ricotta marzotica e ricotta forte, sgombri, alicette, «vope», sarde, baccalà secco, agnello castrato, capretto, pecora, e altro, tenendo presente quelli della passata fiera di Ginosa.

ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO, *Comune di Ginosa, Libro delle deliberazioni del decurionato degli anni 1852-1855*, b. 38.

Il «decurionato» del Comune di Ginosa stabilisce i prezzi di diversi generi alimentari tra i quali alcuni tipicamente locali. Trattasi di carni fresche ed insaccate, latticini, pesce conservato ed olio. I prezzi sono calmierati in riferimento a quelli correnti alla Fiera di Gravina (Bari) presso la quale i «pizzicagnoli» ginosini si erano, in precedenza, approvvigionati. Sempre nel corso dello stesso anno, il «decurionato» ginosino interviene, con successive delibere, per fronteggiare, con il calmiere, la carenza di alcuni generi alimentari, tra i quali il pane, venuti a mancare per l'insufficienza dei raccolti. [m.d.]

267 1860 gen. 21 - mar. 9, Oriolo

Processo amministrativo sulla morte casuale di Maria Giulia Napoli di Oriolo, avvenuta il giorno 21 gennaio nella contrada Petricella, territorio di Rocca Imperiale. Accertamenti ed indagini sul decesso per inedia.

ARCHIVIO DI STATO DI COSENZA, *Intendenza di Calabria Citra, Annona*, b. 2, fasc. 4.

Il processo fu istruito dal Regio giudicato del Circondario di Oriolo. [s.c.]

268 182[.]

Amministrazione camerale delle Marche. Bollettario in bianco delle ricevute di avvenuto pagamento.

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Camerale II, Macinato*, b. 1.

Per il commento si veda la scheda n. 270. [r.l.]

269 1826, Roma

«Parallelo del prodotto del dazio del macinato avuto in un sessennio dal 1803 al 1808 condotto per conto della Reverenda Camera con il prodotto di altri 12 anni cioè dal 1815 al 1826».

Archivio di Stato di Roma, *Camerale II, Macinato*, b. 5.

Per il commento si veda la scheda n. 270. [r.l.]

270 1801, Roma

«Relazione sopra la passata ed attuale condotta del dazio del macinato nelle provincie dello stato ecclesiastico umiliata a sua eccellenza reverendissima monsignor don Alessandro de' principi Lante, tesoriere generale di Nostro Signore, per parte del dottore Alessandro Aleandri ministro princ(ipale) camerale per il dazio suddetto circoscritto per ora alle province della Marca, Stato di Urbino e Umbria».

Archivio di Stato di Roma, *Camerale II, Macinato*, b. 5.

In antitesi a quanto emergeva dai risultati di tutte le inchieste ottocentesche, da quelle napoleoniche a quelle postunitarie, che hanno sempre sottolineato la precarietà delle condizioni alimentari della popolazione, il prelievo fiscale dei diversi governi si concentrò spesso su beni di primissima necessità provocando un ulteriore peggioramento della situazione.

Un esempio emblematico in questo senso è quello della tassa sulla macinazione dei cereali, passata alla storia come *tassa sul macinato* o *tassa sulla disperazione*.

Questa imposta fu uno dei cardini della politica fiscale del governo pontificio e dal XVI secolo in poi venne più volte introdotta e rimossa fino alle soglie dell'unificazione nazionale. [r.l.]

271 1809 giu. 26, Bologna

Circolare a stampa dell'intendente di Bologna al ricevitore del dazio consumo forense.

Archivio di Stato di Bologna, *Prefettura del Dipartimento del Reno poi Legazione apostolica di Bologna, Atti riservati*, 1809, b. 57.

I fatti narrati nei documenti riguardano episodi di «brigantaggio» verificatisi nel periodo del governo napoleonico, in relazione alla tassa del dazio-macina da pagarsi nella fase di macinazione dei cereali, nella forma di un prelievo sui raccolti.

Il provvedimento fiscale aveva sollevato vivaci proteste da parte dei contadini delle campagne, che erano culminate in molteplici episodi di insurrezione antifrancese. [g.m.]

272 1809 lug. 2, Bologna

Rapporto del prefetto Francesco Mosca al ministro delle Finanze e al direttore di polizia.

Archivio di Stato di Bologna, *Prefettura del Dipartimento del Reno poi Legazione apostolica di Bologna, Atti riservati*, 1809, b. 57.

Per il commento si veda la scheda n. 271. [g.m.]

273 1809 lug. 13, Bologna

Avviso a stampa dell'Intendente di Bologna.

Archivio di Stato di Bologna, *Prefettura del Dipartimento del Reno poi Legazione apostolica di Bologna, Atti riservati*, 1809, b. 57.

Per il commento si veda la scheda n. 271. [g.m.]

274 1831 feb. 19, Roma

Notificazione a firma di M. Mattei tesoriere generale, e F. Gaspari, commissario generale della Reverenda camera apostolica, con la quale il dazio sul macinato venne ridotto della metà in tutte le provincie dello Stato pontificio.

Archivio di Stato di Roma, *Camerale II, Macinato*, b. 1.

Per il commento si veda la scheda n. 270. [r.l.]

275 1831 apr. 23, Roma

Notificazione della Reverenda camera apostolica con la quale la tassa sul macinato venne reintrodotta in tutte le provincie dello Stato ecclesiastico.

Archivio di Stato di Roma, *Camerale II, Macinato*, b. 1.

Per il commento si veda la scheda n. 270. [r.l.]

276 1831, Gubbio

Amministrazione camerale del dazio sul macinato nelle legazioni di Urbino e Pesaro: bollettone con regolamento per la macinazione del grano nel territorio di Gubbio.

Archivio di Stato di Roma, *Camerale II, Macinato*, b. 1.

Per il commento si veda la scheda n. 270. [r.l.]

277 1868 lug. 7, Firenze

Regio decreto n. 4490 istitutivo della tassa sul macinato nel Regno d'Italia.

Archivio Centrale dello Stato, *Raccolta originali delle leggi e dei decreti.*

L'unificazione nazionale portò con sé l'abolizione della tassa sul macinato in tutto il paese, ma già nel 1864 si tornò a parlare del suo ripristino.

Non senza coraggio Quintino Sella la propose al Parlamento nazionale che, malgrado le furibonde reazioni di coloro che avevano combattuto questa imposta nel periodo preunitario, finì per approvarla nel 1868, e il 1 gennaio 1869 essa divenne operante su tutto il territorio nazionale. [r.l.]

278 1868 dic. 12, Bologna

Rapporto del delegato di P.S. di S. Egidio alla Questura sulla tassa del macinato.

Archivio di Stato di Bologna, *Questura, «Agitazione pel macinato»*, b. 58, 1869.

I fatti narrati nei documenti si riferiscono alle agitazioni contadine contro la tassa sul macinato, imposta da una legge del governo italiano, pubblicata il 7 luglio 1868 con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1869.

Nelle campagne emiliane si svilupparono varie forme di protesta contro la tassa, contro i mugnai e gli amministratori comunali, identificati come responsabili di una legge estremamente iniqua. [g.m.]

279 1868 dic. 31, Bologna

Rapporto del sindaco di Medicina alla prefettura sulla tassa del macinato.

Archivio di Stato di Bologna, *Prefettura, Gabinetto*, b. 163.

Per il commento si veda la scheda n. 278. [g.m.]

280 1869 gen. 1, S. Agata

Istanza dei capifamiglia di S. Agata per la sospensione della tassa sul macinato.

Archivio di Stato di Bologna, *Prefettura, Gabinetto*, b. 163.

Per il commento si veda la scheda n. 278. [g.m.]

281 1869 gen. 2, Bologna

Rapporto del questore di Bologna al prefetto riguardante la tassa sul macinato.

Archivio di Stato di Bologna, *Prefettura, Gabinetto*, b. 163.

Per il commento si veda la scheda n. 278. [g.m.]

282 1872 ago. 1, Ischitella

Estratto della deliberazione della Giunta municipale adottata d'urgenza sulla molitura dei cereali, nella quale per motivi di ordine pubblico si prevede, a modifica del regolamento di polizia urbana e rurale, che il sindaco possa imporre un limite al prezzo della «mulenda» riscosso dai locali mugnai, e che il municipio assuma in proprio l'esercizio dei mulini per garantire al Governo la riscossione della tassa sul macinato.

Archivio di Stato di Foggia, *Prefettura di Capitanata, Affari generali*, I serie, b. 43, fasc. 892.

Poiché l'intenzione del legislatore nell'imporre la tassa sul macinato era riscuotere un'imposta proporzionale al peso del grano che il mulino avrebbe convertito in farina, il primo problema che si pose fu quello dell'accertamento inconfutabile di quel peso. Dovendo tralasciare i sistemi, già adottati in passato, di pesare il grano prima o dopo la molitura, poiché essi comportavano la necessità di adottare precauzioni quasi vessatorie per non lasciare largo arbitrio ai contribuenti, si optò per l'impianto di contatori meccanici con i quali si constatava immediatamente la macinazione avvenuta.

La legge del 1868 imponeva una tassa sul macinato «a doppia base»: i cittadini dovevano pagarla ai mugnai in ragione di quintale, i mugnai dovevano ripagarla al fisco in ragione dei giri espressi dal contatore; tuttavia i giri venivano valutati dall'amministrazione in base ad accordi con ciascun mugnaio, regolandosi sulle particolarità dinamiche ed industriali del mulino (forza motrice e stato delle macine), così che le cosiddette «quote fisse» della tassa erano in realtà estremamente variabili non tanto all'interno di una stessa provincia quanto tra provincie diverse. Le accuse di sperequazione notoriamente fatte alla tassa sul macinato spiegano un fenomeno che si diffonde rapidamente, dopo la sua applicazione che procede concretamente solo dal 1870, in diverse provincie: la chiusura dei mulini avveniva presumibilmente per i motivi più svariati, ma quelli privati (abbandono dell'industria come unica possibile alternativa al pagamento della quota nonché alle vessazioni degli agenti governativi) interessarono fino al luglio 1871 ben 3000 mulini in tutta la penisola.

La soluzione scelta dai mugnai costituiva un mezzo per minacciare la pubblica tranquillità ed ottenere dalle autorità, dinanzi al pericolo di una sollevazione popolare, la riduzione delle quote. Se ciò non avvenne, tuttavia in molti casi fu la municipalità a dover correre ai ripari, sobbarcandosi sacrifici non lievi, per evitare i disordini che si paventavano. Il documento esaminato costituisce di ciò un esempio tipico: la classe dei mugnai, gravata da una tassa da corrispondere in ragione dei giri effettuati dai contatori, riscuoteva invece dal cittadino una tassa in ragione di peso, la qual cosa non presupponeva certo una perfetta corrispondenza tra l'introito realizzato dal mugnaio e l'ammontare di ciò che era dovuto al fisco, e cagionava attriti e perplessità. I gestori dei mulini, considerando che solo la sollevazione popolare avrebbe potuto sortire qualche esito, cercavano di provocarla con l'illecito aumento della «mulenda» dovuta sul peso del macinato da ogni cittadino, giustificandola con l'impianto dei contatori. In effetti, in un telegramma inviato al prefetto di Foggia, il sindaco di Ischitella, Montanari, riferisce la minaccia espressa dalla popolazione di invadere i mulini. Tuttavia le autorità municipali, allo scopo di tutelare la pubblica tranquillità, non soltanto deliberano la diminuzione della «mulenda» a £. 1,25, ma decidono, altresì, di dare subito esecuzione all'autorizzazione già ottenuta dalla Prefettura di aprire due mulini gestiti direttamente dall'amministrazione comunale, al fine di rompere il monopolio dei mugnai e vanificarne ogni azione perturbatrice dell'ordine pubblico. [c.a.m.a.]

283 1871, Sepino

Sunto del processo a carico di Giuseppe Barile ed altri, imputati di ribellione all'applicazione della tassa del macinato.

Archivio di Stato di Campobasso, *Miscellanea di atti sul brigantaggio e processi politici*, b. 308.

La legge sul macinato va in vigore dal 1° gennaio 1869 ma, non essendo stati distribuiti tempestivamente i contatori necessari per misurare la farina e applicare la tassa, molti mulini chiudono e viene a mancare il pane. Scoppiano allora, in molte parti d'Italia, tumulti che a volte degenerano in incendi e saccheggi. I fatti di Sepino, verificatisi due anni dopo l'istituzione della tassa, ne sono un esempio. La rivolta, infatti, è originata dalla chiusura e dal disarmo dei mulini da parte dell'agente delle tasse, in seguito al rifiuto dei mugnai di sottostare alle nuove condizioni di pagamento; i rivoltosi ne chiedono la riapertura e, almeno in un primo momento, non rifiutano di assoggettarsi al nuovo onere. La fase istruttoria del processo è curata dalla pretura di Sepino e dal giudicato d'istruzione di Campobasso; il processo si svolge presso il Tribunale civile e correzionale di Campobasso e si chiude, in seconda istanza, presso la Corte di appello di Napoli. [a.pe.]

La bibliografia è stata curata dagli autori delle schede e mantiene la divisione per istituti.

Per gli Archivi di Stato e le Sezioni è indicata la sola denominazione della città, mentre le indicazioni bibliografiche fornite dalle Soprintendenze sono poste di seguito alla città sede dell'istituto archivistico.

ALESSANDRIA

ANONIMO, *La cucineria piemontese, che insegna con facile metodo le migliori maniere di acconciare le vivande sia in grasso che in magro secondo il nuovo gusto*, Vercelli 1771.

ANONIMO, *Il cuoco piemontese ridotto all'ultimo gusto, con nuove aggiunte ad uso anche della nostra Lombardia*, Milano 1828.

ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO (Comitato di Alessandria e Asti), *Atti del convegno di studio sugli usi gastronomici e d'alimentazione*, Alessandria 1981.

GIANCARLO BERTOLINO - LUIGINO BRUNI, *Alla ricerca della cucina alessandrina*, Alessandria 1983.

CHARLES MARIE BRIQUET, *Le filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier*, I, Hildesheim 1984.

SALVATORE BATTAGLIA, *Grande Dizionario della lingua italiana*, VI, Torino 1972, p. 360; XII, Torino 1984, p. 790.

AREZZO

PROSPERO VARESE, *Condizioni economiche e demografiche di Arezzo nel secolo XV*, in «Annali del R. Istituto Magistrale», Arezzo 1926.

OSCAR DI SIMPLICIO, *Due secoli di produzione agraria in una fattoria del senese, 1550-1751*, in «Quaderni Storici», 21 (1972), pp. 781-826.

GIOVANNI CHERUBINI, *Le campagne aretine alla fine del Medioevo*, in *Contributi allo studio della storia di Arezzo*, Arezzo 1974.

ANGIOLO ALDINUCCI, *Economia aretina nei secoli XIV e XV*, Arezzo 1975.

GUIDO GIANNI, *Gastronomia nel medioevo con particolare riferimento a quella aretina*, in *Contributi allo studio della storia di Arezzo*, Arezzo 1975.

RICHARD A. GOLDTHWAITE, *I prezzi del grano a Firenze dal XIV al XVI secolo*, in «Quaderni Storici», 28 (1975), pp. 5-36.

WILHELM ABEL, *Congiuntura agraria e crisi agrarie. Storia dell'agricoltura e della produzione alimentare nell'Europa centrale dal XIII secolo all'età industriale*, Torino 1976.

FRANCO VENTURI, *Quattro anni di carestie in Toscana*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXVIII (1976), pp. 649-707.

GIOVANNI CHERUBINI, *Agricoltura e società rurale nel Medioevo*, Firenze 1977.

GIULIANO PINTO, *Il libro del biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà del '200 al 1348*, Firenze 1978 (Biblioteca storica toscana, XVIII).

GIOVANNI CHERUBINI, *Il tessuto sociale urbano di Arezzo nel Rinascimento*, in *Il Rinascimento in Arezzo*, corso di aggiornamento didattico-metodologico a cura del Provveditorato agli Studi di Arezzo, Arezzo 1978-1979.

MASSIMO MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo*, Napoli 1979.

IVO BIAGIANTI, *Una fattoria in Valdichiana nel XVIII secolo. Montevecchio Vesponi*, in «Rassegna Storica Toscana», XXVII (1981), n. 2, pp. 143-183.

AA.VV., *Cultura contadina in Toscana. Il lavoro dell'uomo. L'ambiente e la vita*, Firenze 1982.

FRANCO CRISTELLI, *Il costo della vita ad Arezzo dal 1500 al 1737. Misure aretine*, in «Atti e memorie della Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze», n.s., XLV (1982), pp. 97-142.

GIULIANO PINTO, *Un paesaggio costruito dall'uomo. L'olivo in Toscana*, in «Etruria Oggi», II (1983), n. 5, pp. 34-38.

DUCCIO BALESTRACCI, *La zappa e la retorica. Memorie familiari di un contadino toscano del Quattrocento*, Firenze 1984 (Quaderni di storia urbana e rurale, IV).

BRUNO DINI, *Arezzo intorno al 1400. Produzioni e mercato*, Arezzo 1984.

FEDERIGO MELIS, *I vini italiani nel Medioevo*, a cura di A. AFFORTUNATI PARRINI, Firenze 1984.

ODILE REDON, *La cucina toscana nel medioevo*, in «Etruria Oggi», III (1984), n. 8, pp. 40-44.

La montagna tra Toscana e Marche. Ambienti, territorio, cultura, società dal Medioevo al XIX secolo, a cura di SERGIO ANSELMI, Milano 1985.

GIOVANNI CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso Medioevo*, Bari 1985.

LAURETTA CARBONE, *La dogana e la vita economica*, in *Memoria e fonti della memoria. Ricerca. Fonti e studi*, Arezzo 1986, pp. 33-46.

ODILE REDON, *Thèmes alimentaires dans les nouvelles toscanes des XIV^e^ et XV^e^ siècles*, in «Ricerche Storiche», XXVI (1986), pp. 3-16.

AA.VV., *Vita civile degli italiani. Società, economia, cultura materiale*, Milano 1987.

ASCOLI PICENO

EMIDIO LUZI, *Compendio di storia ascolana*, Ascoli Piceno 1889.

GIUSEPPE FABIANI, *Ascoli nel Quattrocento*, Ascoli Piceno 1950-1951, voll. 2.

GIUSEPPE FABIANI, *Ascoli nel Cinquecento*, Ascoli Piceno 1957-1959, voll. 2.

CESARE MARIOTTI, *Scritti d'arte e di storia*, Ascoli Piceno 1960.

– *Economia e Società: le Marche tra XV e XX secolo*, a cura di SERGIO ANSELMI, Bologna 1978.

ANTONIO DE SANCTIS, *Ascoli nel Trecento*, Ascoli Piceno 1984-1988, voll. 2.

RENZO PACI, *Demografia, disponibilità alimentari e crisi di morta-*

lità nelle Marche tra XIV e XVIII secolo, in «Proposte e Ricerche», XVI (1986), pp. 9-18.
MASSIMO MONTANARI, *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Bari 1988.

AVELLINO

LUDOVICO BIANCHINI, *De' reati che nuocciono alle industrie, alla circolazione delle ricchezze e al cambio delle produzioni*, Napoli 1830.
CARLO AFAN DE RIVERA, *Considerazioni sui mezzi da restituire il valore proprio a' doni che la natura ha longamente conceduto al Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1833.
LUDOVICO BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie*, Napoli 1839 (rist. Napoli 1971).
VINCENZO BOCCIERI, *L'Archivio di Principato Ultra con sede in Avellino*, Nola 1901.
CARLO FESTA, *La Camera di Commercio di Avellino e le istituzioni che l'hanno preceduta*, Avellino 1960.
GIUSEPPE MARIA GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di FRANCA ASSANTE e DOMENICO DE MARCO, Napoli 1969, voll. 2.
PAOLO MACRY, *Mercato e Società nel Regno di Napoli, commercio di grano e politica economica del 700*, Napoli 1975.
AURELIO LEPRE, *Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento*, Roma 1977.
JOHN DAVIS, *Società ed imprenditori nel Regno borbonico (1815-1860)*, Bari 1979.
MARIO DE CUNZO - VEGA DE MARTINI, *Avellino*, Bari 1985.
AURELIO LEPRE, *Produzione e mercato dei prodotti agricoli: vecchio e nuovo nelle crisi della prima metà dell'Ottocento*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Società e istituzioni*, a cura di ANGELO MASSAFRA, Bari 1988, pp. 121-131.
CARLO ROCCO, *La crisi dei prezzi del Regno di Napoli nel 1820-21*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Società e istituzioni*, a cura di ANGELO MASSAFRA, Bari 1988, pp. 169-179.
MARIO R. STORCHI, *Grani prezzi e mercati nel Regno di Napoli (1806-1852)*, in *Il Mezzogiorno preunitario. Società e istituzioni*, a cura di ANGELO MASSAFRA, Bari 1988, pp. 133-147.

BOLOGNA

UMBERTO SANTINI, *Bologna sulla fine del Quattrocento*, Bologna 1901.
GINA FASOLI, *Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV*, in «L'Archiginnasio», XXX (1935), 4-6, pp. 237-280; XXXI (1936), 1-3, pp. 56-80.
GIOVANNI NATALI, *L'insorgenza del 1809 nel Dipartimento del Reno*, in «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», XV (1936-1937), pp. 43-109.
RENATO ZANGHERI, *Le campagne emiliane nell'epoca moderna*, Milano 1957.
ANTONIO IVAN PINI, *La viticoltura italiana nel medioevo*, in «Studi Medievali», 3ª s., XV (1974), II, pp. 795-884.
ALBERTO GUENZI, *Il «calmiero del formento»: controllo del prezzo del pane e difesa della rendita terriera a Bologna nei secoli XVII e XVIII*, in «Annali della fondazione Luigi Einaudi», XI (1977), pp. 143-201.
BERNARDINO FAROLFI, *Strutture agrarie e crisi cittadina nel primo Cinquecento bolognese*, Bologna 1977.
ALBERTO GUENZI, *Un mercato regolato: pane e fornai a Bologna nell'età moderna*, in «Quaderni storici», 37 (1978), pp. 370-397.
LUCIA FERRANTE, *«Tumulti di più persone per causa del calo del pane...». Saccheggi e repressione a Bologna (1671-1677)*, in «Rivista Storica Italiana», XC (1978), pp. 770-807.
ALBERTO GUENZI, *Sistema annonario e controllo sociale a Bologna nei secoli XVII e XVIII*, in *Città e controllo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo*, a cura di ERCOLE SORI, Milano 1982, pp. 293-306.
– *7 Colonne e 7 Chiese la vicenda ultramillenaria del complesso di S. Stefano in Bologna*, Casalecchio di Reno 1987.

BRINDISI

ANNIBALE DE LEO, *Dell'antichissima città di Brindisi e suo celebre porto*, Napoli 1846 (rist. anast. Bologna 1970).
FERRANDO ASCOLI, *La storia di Brindisi*, Rimini 1886.
NICOLA VACCA, *Brindisi ignorata*, Trani 1954.
GIUSEPPE DI BENEDETTO, *Gli archivi di Stato in terra di Bari*, Roma 1976.
GUIDO LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, Milano 1977.

CAGLIARI

Le costituzioni di Eleonora giudichessa di Arborea intitolate Carta de Logu, colla traduzione letterale dalla sarda nell'italiana favella e con copiose note del Consigliere di Stato... Giovanni Maria Mameli de' Mannelli, Roma 1805.
GIUSEPPE PINNA, *Sulla pubblica sanità in Sardegna dalle origini sino al 1850*, Sassari-Cagliari 1898.
L. LA VACCARA, *La Reale Udienza. Contributo alla storia delle istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e sabaudo*, Cagliari 1928.
ANTONIO MARONGIU, *Delitto e pena nella «Carta de Logu» d'Arborea*, in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975, pp. 75-93.
AA.VV., *Il mondo della Carta de Logu*, Cagliari 1979.
LORENZO DEL PLANTA, *Le epidemie nella storia demografica italiana (secc. XIV-XIX)*, Torino 1980.
GIANCARLO SORGIA - GIOVANNI TODDE, *Cagliari. Sei secoli di amministrazione cittadina*, Cagliari 1981.
ENRICO STUMPO, *I Viceré*, in *La Sardegna*, I, Cagliari 1982, pp. 169-176.
Le opere e i giorni, contadini e pastori nella Sardegna tradizionale, a cura di FRANCESCO MANCONI e GIULIO ANGIONI, Cinisello Balsamo 1982.
FRANCESCO ARTIZZU, *La condizione della donna nelle catalane ordinazioni dei consiglieri di Cagliari*, in *Ricerche sulla storia e le istituzioni della Sardegna medievale*, Roma 1983 (Fonti e studi del «Corpus membranarum italicarum», XXIV), pp. 61-80.
Vestigia vetustatum. Documenti manoscritti e libri a stampa in Sardegna dal XIV secolo. Fonti d'Archivio: testimonianze ed ipotesi. Il Quattrocento. Il Cinquecento, Cagliari 1984.
CLAUDIO CLINI, *L'alimentazione nella storia. Uomo, alimentazione, malattie*, Abano Terme 1985.
Per una storia delle malattie, a cura di JACQUES LE GOFF e JEAN CHARLES SOURNIA, Bari 1986.

GABRIELLA OLLA REPETTO, *La donna cagliaritana tra '400 e '600*, in «Medioevo. Saggi e rassegne», 11 (1987).
GRAZIANO MILIA, *La civiltà giudicale*, in *Storia dei sardi e della Sardegna*. II, *Il Medioevo*, a cura di MASSIMO GUIDETTI, Milano 1988, pp. 218-226.
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CAGLIARI, *Indice dei biglietti della Segreteria di Stato (1721-1812)*, a cura di EVANDRO PUTZULU.

CAMPOBASSO

VINCENZO RICCHIONI, *La «statistica» del reame di Napoli del 1811. Relazioni sulla Puglia*, Trani 1942.
GIORGIO CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, V, Milano 1968.
RENATA DE BENEDITTIS, *Ministero dell'Interno e Intendenza. La statistica murattiana in materia di alimentazione*, in *Gli Archivi per la storia dell'alimentazione, Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988, Atti del Convegno* (in preparazione).

CASERTA

GUIDO LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, Milano 1977.

CATANZARO

VENANZIO D'AMATO, *Memorie historiche della città di Catanzaro*, Napoli 1670 (rist. anast., Bologna 1975).
LUISE GARIANO, *Cronica di Catanzaro*, Catanzaro 1888.
GIULIO PRUNAI, *Le pergamene dell'Archivio di Stato di Catanzaro*, in «Notizie degli Archivi di Stato», X (1950), pp. 112-115.
ANTONIO ALLOCATI, *Le società economiche di Calabria*, in *Atti del II Congresso Storico calabrese*, Napoli 1961, pp. 409-428.
LUCIO LUME, *Catalogo della mostra sul periodo del viceregno spagnolo e austriaco in Calabria (1503-1734)*, in *Atti del III Congresso storico calabrese*, Napoli 1964, pp. 841 e sgg.
GIUSEPPE BRASACCHIO, *Storia economica della Calabria*, III, Chiaravalle Centrale 1977.
GUIDO LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico nel Regno delle due Sicilie (1815-1861)*, II, Milano 1977.
CESARE MULÈ, *Una storia di Catanzaro*, Chiaravalle 1982.
GREGORIO EVARISTO RUBINO - MARIA ADELE TETI, *Catanzaro*, Bari 1987.

CHIETI

PASQUALE LIBERATORE, *Introduzione allo studio della legislazione del Regno delle Due Sicilie ad uso della scuola privata del professore...*, Napoli 1832-1834, voll. 3.
– *Quadro storico-analitico degli atti del governo dei Domini al di qua del faro, ovvero manuale per gli uffiziali giudiziari ed amministrativi*, Napoli 1833.
MARIANO BAFFI, *Al repertorio degli antichi atti governativi, introduzione di...*, II, Napoli 1852.
ADOLFO PANNONE, *Lo stato borbonico, saggio di storia del diritto pubblico napoletano dal 1734 al 1799*, I, Firenze 1924.
ANTONIO ASSIRO, *Antiche magistrature di Terra d'Otranto (1463-1808)*, in «Studi salentini», XXVIII (1967), pp. 1-44.
ANTONIO ALLOCATI, *Lineamenti delle istituzioni pubbliche nell'Italia meridionale*, Roma 1968.
ANTONIO PALMARINI, *I Presidi della provincia del Primo Abruzzo Ultra (Teramo) 1745-1805*, in «Abruzzo», VI (1968), 1, pp. 247-284.
GIUSEPPE MARIA GALANTI, *Della descrizione geografica e politica della Sicilia*, a cura di FRANCA ASSANTE - DOMENICO DE MARCO, II, Napoli 1969.
ANTONIO LUDOVICO ANTINORI, *Annali degli Abruzzi delle origini all'anno 1777*, s.d. (rist. anast., I-XXIV, Bologna 1971-1973).
CORRADO MARCIANI, *Scritti di storia*, Lanciano 1974.
GIANFRANCO INCARNATO, *Grano, riso e riforme nel teramano nella sconda metà del secolo XVIII*, in *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea* a cura di ANGELO MASSAFRA, Bari 1981.

COMO

GIUSEPPE ROVELLI, *Storia di Como descritta dal marchese Giuseppe Rovelli patrizio comasco e divisa in tre parti*, Milano-Como 1789-1803.
– *Liber statutorum Consulum Cumanorum Iustitie et negociatorum. Statutorum Novocomensium pars altera*, a cura di ANTONIO CERUTI, in «Historiae patriae monumenta», t. XVI, *Leges municipales*, t. II, XVI, p. I, Torino (1886), coll. 9-504.
CESARE MANARESI, *Recensione di Claude Campiche Die Comunalverfassung von Como im 12. und 13. jahrhundert...*, in «Periodico della Società Storica Comense», XXVII (1930), pp. 165-180.
– *Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como 1936-1981, voll. 3.
GIUSEPPE MIRA, *Aspetti dell'economia comasca all'inizio dell'età moderna*, Como 1939.
GIUSEPPE MIRA, *I prezzi dei cereali a Como dal 1512 al 1658*, in «Rivista internazionale di scienze sociali» XLVIII (1940), pp. 1-16.
ENRICO BESTA, *Dal Comune cittadino alla Signoria*, in «Como nei secoli», n.s., VII (1951), pp. 44-57.
BRUNO CAIZZI, *Il Comasco sotto il dominio spagnolo. Saggio di storia economica e sociale*, Como 1955.
CATERINA SANTORO, *Gli Offici del comune di Milano e del Dominio Visconteo Sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968.
CATERINA SANTORO, *Gli Uffici del Dominio Sforzesco (1450-1500)*, Milano 1968.
ADA ANNONI, *Stato di Milano (Dominio asburgico 1535-1748) e Lombardia Austriaca (1749-1796)*, Milano 1968.
ALESSANDRO VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Milano 1972.
GIN ANGRI - FABIO CANI - GERARDO MONIZZA, *Como. Guida alla storia*, Como 1981.
VALERIA LOSITO MOLLA, *La Società Patriottica di Milano*, in *Economia, istituzioni cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, 3, Bologna 1982, pp. 1039-1055.

COSENZA

GUSTAVO VALENTE, *La Calabria nella Legislazione Borbonica*, Chiaravalle Centrale 1977.

LUIGI MARIA GRECO, *Annali di Citeriore Calabria dal 1806 al 1811*, Reggio Calabria 1979.
UMBERTO CALDORA, *Calabria Napoleonica*, Cosenza 1985.
GIOVANNI SOLE, *Viaggio nella Calabria Citeriore dell'800*, Cosenza 1985.

CUNEO

L'archivio del dipartimento della stura nell'Archivio di Stato di Cuneo (1799-1814), inventario a cura di GIOVANNI FORNASERI, Roma 1960 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 2).

FIRENZE

LUIGI DAL PANE, *La questione del commercio dei grani nel Settecento in Italia*, I, *Parte generale, Toscana*, Milano 1932.
MARIO MIRRI, *La lotta politica in Toscana intorno alle «riforme annonarie» (1764-1775)*, Pisa 1972.
CARLO MANGIO, *Commercio marittimo e Reggenza lorenese in Toscana (provvedimenti legislativi e dibattiti)*, in «Rivista storica italiana», XC (1978), pp. 898-938.
JEAN PIERRE FILIPPINI, *Le commerce du blé à Livourne au XVIII^e siècle*, in *Studi in memoria di Federigo Melis*, Napoli 1978, IV, pp. 517-570.
Livorno: progetto e storia di una città tra il 1500 e il 1600, Pisa 1980.
FRANCO VENTURI, *Quattro anni di carestia in Toscana (1764-1767)*, in «Rivista Storica Italiana», LXVIII (1976), pp. 649-707; ora in ID., *Settecento riformatore*, vol. V/I, Torino 1987, pp. 336-395.
JEAN PIERRE FILIPPINI, *Il movimento del porto di Livorno durante il primo periodo lorenese (1737-1801)*, in *La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società*, Firenze 1989, pp. 49-80.
ORSOLA GORI, *Mercato e prezzi del grano a Firenze nel secolo XVIII*, in «Archivio Storico Italiano», CXLVII (1989), fasc. III, pp. 525-623.
ANNA MARIA PULT QUAGLIA, *«Per provvedere ai popoli». Il sistema annonario nella Toscana dei Medici*, Firenze 1990.

FOGGIA

MARCANTONIO CODA, *Breve discorso del principio, privilegi et instruttioni della Regia Dohana della Mena delle pecore di Puglia. Governo e modo di far la locazione degli Animali negli Herbaggi di essa...*, Napoli 1666.
GIOVAN BATTISTA PACICHELLI, *Il Regno di Napoli in prospettiva*, Napoli 1702, voll. 3.
LUCA BRENCOLA, *De jurisdictione regiae Dohanae menaepecudum Apuliae opus, usque nunc a nemine elaboratum et nunc primum in lucem editum apprime omnibus necessariorum judicibus...*, Napoli 1727.
STEFANO DI STEFANO, *La Ragion pastorale over comento su la Pramatica LXXIX De officio Procuratoris Caesaris*, Napoli 1731, voll. 2.
GREGORIO GRIMALDI, *Istoria delle leggi e Magistrati del Regno di Napoli scritta da Gregorio Grimaldi...*, Napoli 1749-1774, voll. 12.
SALVADORE GRANA, *Istituzioni delle leggi della regia doana di Foggia colle quali si viene nella piena cognizione del buon governo della medesima e si dà la pratica come esse leggi debbono ricevere il di loro esatto esercizio...*, Napoli 1757.
Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaeque sanctines Regni Neapoletani... Dominicus Alfenus Varius recensuit..., Napoli 1772.
FRANCESCO NICOLA DE DOMINICIS, *Lo stato politico ed economico della Dogana delle Pecore di Puglia esposto a Ferdinando IV, re delle Sicilie*, Napoli 1781, voll. 3.
DOMENICO MARIA CIMAGLIA, *Ragionamento dell'avvocato de' poveri D. Domenico Maria Cimaglia di Foffia sull'economia che la Regia Dogana di Foggia usa co' possessori armentari e con gli agricoltori...*, Napoli 1783.
DOMENICO DI GENNARO, *Annona o sia piano economico di pubblica sussistenza*, Nizza 1785.
DOMENICO MARIA CIMAGLIA, *Della natura e sorte della coltura delle biade in Capitanata*, Napoli 1790.
FRANCESCO LONGANO, *Viaggio per la Capitanata*, Napoli 1790.
GIUSEPPE MARIA GALANTI, *Intorno allo stato di Capitanata*, Napoli 1791.
ALESSIO DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli di Alessio de Sariis...*, Napoli 1794-1797, voll. 7.
Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, Napoli 1803-1805, voll. 12.
Giornale degli Atti della Intendenza di Capitanata, 1806-1860.
Atti del Real Istituto d'incoraggiamento alle Scienze, Lettere, Arti, Napoli 1811.
Annali civili del Regno delle Due Sicilie dalla origine alla fondazione della monarchia fino a tutto il regno dell'augusto sovrano Carlo III di Borbone, 1833-1848.
FRANCESCO DIAS, *Quadro storico analitico degli atti del Governo de' domini al di qua del faro*, Napoli 1833.
Giornale degli Atti della Reale società Economica di Capitanata, 1835-1847.
FRANCESCO DIAS, *Collezione dei reali rescritti, regolamenti, istruzioni ministeriali e sovrane disposizioni*, Napoli 1856.
LUDOVICO BIANCHINI, *Storia delle finanze del regno di Napoli*, Napoli 1859.
NICOLA DE MEIS, *Nel Tavoliere, Dogana della mena delle pecore (Dohana Menaepecudum) (1447-1808). Censuazione e affranco (1808-1865)*, Napoli 1923.
MANFREDI PALUMBO, *Tavoliere e sua viabilità. Documenti, anni 1440-1875*, Napoli 1923.
GIROLAMO CALVANESE, *Memorie per la città di Foggia. Manoscritto esistente nella Biblioteca comunale di Foggia illustrato da Benedetto Biagi*, in *Raccolta di studi foggiani pubblicati a cura del comune*, V, Foggia 1931.
GIUSEPPE CONIGLIO, *Annona e calmieri a Napoli durante la dominazione spagnola*, in «Archivio Storico per le Provincie Napoletane», n.s., XXVI (1940).
CATELLO SALVATI, *Gli organi centrali dell'amministrazione finanziaria nel Regno di Napoli durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, in «Annali di Storia Economica e Sociale», 3 (1962).
GIUSEPPE CONIGLIO, *La dogana di Foggia nel secolo XVII*, in *Miscellanea Giuridico-Economica Meridionale. Serie Dogana e Tavoliere di Puglia*, Napoli-Foggia-Bari 1964.
DORA MUSTO, *La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 29 (1964).
PATRICK CHORLEY, *Oil silk and enlightenment. Economic problems*, in *XVIII^th century Naples*, Napoli 1965.
FRANCESCO CARACCIOLO, *Il Regno di Napoli nei secoli XVI e XVII*, Roma 1966.
DORA MUSTO, *Sull'economia di Capitanata nel XVI secolo*, in «La Capitanata», V (1967).
GIUSEPPE MARIA GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di FRANCA ASSANTE e DOMENICO DE MARCO, Napoli 1969.
RAFFAELE COLAPIETRA, *La dogana di Foggia. Storia di un problema economico*, Bari 1972.
GIUSEPPE CONIGLIO, *L'Annona*, in *Storia di Napoli*, V, t. 2, Napoli 1972.
PAOLO MACRY, *Ceto mercantile ed azienda agricola nel regno di Napoli. Il contratto alla voce nel XVIII secolo*, in «Quaderni Storici», 21 (1972).
AURELIO LEPRE, *Feudi e masserie. Problemi della società meridionale nel '600 e nel '700*, Napoli 1973.
PAOLO MACRY, *Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica commerciale del '700*, Napoli 1974.
VIVIANA BONAZZOLI, *L'economia agraria nella società della Puglia cerealicolo pastorale nel XVII secolo*, in «Annali dell'Istituto per gli Studi Storici», IV (1973-1975).
FERNAND BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1978.
GUIDO LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del regno delle Due Sicilie (1815-1881)*, Milano 1977, voll. 2.
ANDREA GAUDIANI, *Notizie per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Puglia*, a cura di PASQUALE DE CICCO, Foggia 1981.
JOHN ANGEL MARINO, *I meccanismi della crisi nella Dogana di Foggia nel XVII secolo*, in *Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea*, a cura di ANGELO MASSAFRA, Bari 1981.
LUIGI SADA, *Dolci bocconi di Puglia. Storia. Folklore, nomenclatura dialettale delle paste dolci*, Bari 1981.
Cinque secoli, un archivio. Mostra documentaria, Foggia 1984.
Le vie della transumanza. Mostra documentaria, Foggia 1984.
MARIA CAROLINA NARDELLA, *Attività creditizie e commerciali a Foggia nella prima metà del XVII secolo*, in *Produzione, mercato e classi sociali nella Capitanata moderna e contemporanea*, a cura di ANGELO MASSAFRA, Foggia 1984.
ANTONIO E NUNZIO MICHELE, *Atlante delle locazioni della Dogana delle pecore di Foggia*, Cavallino di Lecce [1984].
VIVIANO IAZZETTI, *La documentazione cartografica doganale dell'Archivio di Stato di Foggia*, in *Cartografia e istituzioni in età moderna. Atti del Convegno (Genova, Imperia, Albenga, Savona, La Spezia 3-6 novembre 1986)*, Roma 1987.
PASQUALE DI CICCO, *I compassatori della regia Dogana delle pecore*, in *Il disegno del territorio. Istituzioni e cartografia in Basilicata (1500-1800)*, Bari 1988.
JOHN ANGEL MARINO, *Pastoral Economics in the Kingdom of Naples*, Baltimora-Londra 1988.
JOHN ANGEL MARINO, *Wheal and Woll in the Dogana of Foggia. An equilibrium model for early modern european economic history*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen âge - Temps modernes», 100 (1988).
PASQUALE DI CICCO, *Fonti per la storia della Dogana delle pecore nell'Archivio di Stato di Foggia*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen âge - Temps modernes», 100 (1988).
SAVERIO RUSSO, *Abruzzesi e Pugliesi: la «ragion pastorale» e la «Ragion agricola»*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen âge - Temps modernes», 100 (1988).
MARIA CAROLINA NARDELLA, *«Terre di portata» e «terre salde» di regia Corte: le aree a cerialicoltura estensiva nei territori soggetti alla giurisdizione della Dogana delle pecore di Puglia*, in *Atti del 10° Convegno nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia, S. Severo 17-18 dicembre 1988*, a cura di ARMANDO GRAVINA, S. Severo 1989.
MARIA CAROLINA NARDELLA, *Produzione mercantile e intervento dello Stato nella seconda metà del Cinquecento: le terre a cerialicoltura estensiva della Dogana delle pecore di Puglia*, in *Atti dell'11° Convegno nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia. S. Severo 2-3 dicembre 1989*, a cura di GIUSEPPE CLEMENTE, S. Severo 1990.
SAVERIO RUSSO, *Grano, pascolo e bosco in Capitanata tra Sette e Ottocento*, Bari 1990.

FROSINONE

GIUSEPPE TOMASSETTI, *Sale a focatico nel Comune di Roma nel medioevo*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XX (1897), pp. 315-368.
ANTONIO ANZILOTTI, *Cenni sulle finanze del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XLII (1919), pp. 349-399.
CLEMENTE BAUER, *Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», I (1927), pp. 319-400.
LUDOVICO VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, I, Roma 1931.
ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'Archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1956 (P.A.S. XX).
PIO CIPRIOTTI, *Camera Apostolica*, in «Enciclopedia del Diritto», V, s.l. 1959, pp. 955-957.
MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Istituzioni finanziarie, contabili e di controllo dello Stato Pontificio dalle origini al 1870*, Roma 1961.
NICCOLÒ DEL RE, *La Curia romana lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970.
MARIA LUISA LOMBARDO, *La Camera Urbis. Premesse per uno studio sulla organizzazione amministrativa della città di Roma durante il pontificato di Martino V*, Roma 1970, (Fonti e studi del «Corpus membranarum italicarum», VI).
MARIO CARAVALE - ALBERTO CARACCIOLO, *Lo stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, («Storia d'Italia» diretta da G. Galasso, XIV).

GENOVA

Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi. I. Spagna (1494-1617), a cura di RAFFAELE CIASCA, Roma 1955.
MARIO NOVELLI, *Bilanci alimentari in Liguria all'inizio del Seicento*, in «Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali», 1955.
LUIGI BULFERETTI - CLAUDIO COSTANTINI, *Industria e commercio in Liguria nell'età del Risorgimento*, Milano 1966.
CARLO GATTI, *Una congiuntura difficile: 1677-1678. Approvvigionamenti e consumi di grano nella Repubblica di Genova*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova», XI (1972).

GIULIO GIACCHERO, *Origini e sviluppo del portofranco genovese. 11 agosto 1590-9 ottobre 1778*, Genova 1972.
CARLO GATTI, *Progetti di riforma del Magistrato dell'Abbondanza genovese nella prima metà del Seicento*, in «Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova», I (1973).
GIULIO GIACCHERO, *Economia e società del settecento genovese*, Genova 1973.
EDOARDO GRENDI, *Introduzione alla storia moderna della Repubblica di Genova*, Genova 1976.
LIANA SAGINATI, *L'Archivio Storico del Comune di Genova: fondi archivistici e manoscritti*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», 17 (1977), 2, pp. 649-674.
CLAUDIO COSTANTINI, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, Torino 1978.
GIULIO GIACCHERO, *Il seicento e le Compere di san Giorgio*, Genova 1979.
ANDREA SPINOLA, *Scritti minori*, a cura di CARLO BITOSSI, Genova 1981.
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, *Guida Generale degli Archivi di Stato. Archivio di Stato di Genova*, Roma 1983, III, pp. 299-354.
RODOLFO SAVELLI, *Dalle Confraternite allo Stato: il sistema assistenziale genovese nel Cinquecento*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., 24 (1984), pp. 171-216.
LAURA BALLETTO, *Medici e farmaci, scongiuri e incantesimi, dieta e gastronomia nel medioevo genovese*, Genova 1986.
MAURA FORTUNATI, *L'ufficio e il monte dell'abbondanza di Savona*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», 21 (1986-1987), 1-2, pp. 138-156.
EDOARDO GRENDI, *Genova alla metà del Cinquecento: una politica del grano?*, in *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento*, Bologna 1987.
EDOARDO GRENDI, *Traffico e navi nel porto di Genova fra 1500 e 1700*, in *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento*, Bologna 1987.
GIOVANNI REBORA, *La cucina medievale italiana tra Oriente ed Occidente*, in «Miscellanea Storica Ligure», 20 (1987), 1-2, pp. 1431-1579.

GORIZIA

CARLO MORELLI DI SCHOENFELD, *Istoria della Contea di Gorizia*, Gorizia 1855-1856.
GIUSEPPE DOMENICO DELLA BONA, *Osservazioni ed aggiunte sopra alcuni passi dell'Istoria della Contea di Gorizia di Carlo Morelli di Schoenfeld*, Gorizia 1855, (rist. anast., Bologna 1974).
PROSPERO ANTONINI, *Il Friuli orientale*, Milano 1865.
A. DE CLARICINI, *Gorizia nelle sue istituzioni e nella sua azienda comunale durante il triennio 1869-1871*, Gorizia 1873.
ALVISE COMEL, *Evoluzione storica dell'agricoltura goriziana dal 1300 al 1756*, in «Squille Isontine», Gorizia 1928.
GAETANO PERUSINI, *Vita di popolo in Friuli. Patti agrari e consuetudini tradizionali*, Firenze 1961.
MARIA LAURA IONA, *Il C.R. Consiglio Capitaniale delle unite contee di Gorizia e Gradisca*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIII (1963), pp. 391-404.
TOMMASO FANFANI, *Economia e società nei domini ereditari della monarchia asburgica nel Settecento (Le contee di Gorizia e Gradisca)*, Milano 1979.
ROBERTO PAVANELLO, *La costituzione goriziana in età settecentesca*, Catalogo della mostra «Maria Teresa e il settecento goriziano», Gorizia 1982, pp. 91-97.
UGO COVA, *Note per una storia delle istituzioni amministrative della regione Friuli-Venezia-Giulia*, Udine 1983.
PIETROPAOLO DORSI, *Il sistema dei giudizi locali nel Goriziano tra XVIII e XIX secolo*, in «Quaderni Giuliani di Storia», IV (1983), 1, pp. 7-62.
CARL VON CZOERNIG, *Il territorio di Gorizia e Gradisca*, trad. it. di E. Pocar, Gorizia 1969.

LECCE

UMBERTO CONGEDO, *Maria d'Enghien, contessa di Lecce e regina di Napoli*, Lecce 1899.
GIOVANNI GUERRIERI, *Le relazioni tra Venezia e Terra d'Otranto fino al 1530*, Trani 1903.
MICHELA PASTORE, *Fonti per la storia di Puglia: i regesti dei Libri Rossi e della pergamene di Gallipoli, Taranto, Lecce, Castellaneta e Laterza*, in *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Galatina 1973, pp. 153-295.
ALESSANDRO CUTOLO, *Maria d'Enghien*, Galatina 1977.
MICHELA PASTORE, *Il codice di Maria d'Enghien*, Galatina 1979.
MICHELA PASTORE, *Pergamene medievali dell'Archivio di Stato di Lecce*, in «Note di Civiltà Medievale», n.s., Bari 1979, pp. 217-248.

LOCRI

UMBERTO CALDORA, *La statistica murattiana del Regno di Napoli. Le relazioni sulla Calabria*, Messina 1960.
CARMELO TRASSELLI, *Lo Stato di Gerace e Terranova nel '500*, Reggio Calabria 1978.

LUCERA

GREGORIO GRIMALDI, *Istoria delle leggi e Magistrati del Regno di Napoli scritta da Gregorio Grimaldi...*, Napoli 1749-1774, voll. 12.
Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani... Dominicus Alfenus Varius recensuit..., Napoli 1772.
DOMENICO DI GENNARO, *Annona o sia piano economico di pubblica sussistenza*, Nizza 1785.
ALESSIO DE SARIIS, *Codice delle leggi del Regno di Napoli di Alessio de Sariis*, Napoli 1794-1797, voll. 7.
Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, Napoli 1804.
CATELLO SALVATI, *Gli organi centrali dell'amministrazione finanziaria nel Regno di Napoli durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, in «Annali di Storia Economica e Sociale», 3 (1962).
GIUSEPPE CONIGLIO, *L'Annona*, in *Storia di Napoli*, V, t. 2, Napoli 1972.

LUCCA

SALVATORE BONGI, *Bandi lucchesi del secolo decimoquarto*, Bologna 1863.
SALVATORE BONGI - LEONE DEL PRETE, *Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII*, in *Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca*, III, p. 3, Lucca 1867.
SALVATORE BONGI, *Inventario del R. Archivio di Stato di Lucca*, II, 1876, pp. 393-396.
– *Le croniche di Giovanni Sercambi lucchese pubblicate sui manoscritti originali*, a cura di SALVATORE BONGI, III, Lucca 1892 (Fonti per la storia d'Italia, XXI).
ALBERTO GUGLIELMO DINUCCI, *Giovanni Sercambi e le sue cronache*, in «Rassegna Nazionale degli Archivi di Stato», s. 2, LVII (1927), pp. 93-103.
GEORG CHRISTOPH MARTINI, *Viaggio in Toscana (1725-1745)*, a cura di OSCAR TRUMFY, Modena 1969.
ANTONIO ROMITI, *La Curia del Fondaco ed il commercio minuto lucchese nel secolo decimoquarto*, in «Actum Luce», 1 (1972), Lucca, pp. 57-101.

MACERATA

PIO CARTECHINI, *Fonti archivistiche per la storia della provincia di Macerata*, in «Studi Maceratesi», I, Macerata 1965, pp. 23-24.
PIO CARTECHINI, *Registri di Enti pubblici e di privati nell'archivio della Curia Generale della Marca*, in «Studi Maceratesi», XI (1977), pp. 240-280.
PIO CARTECHINI, *L'archivio della Curia Generale della Marca d'Ancona*, in *Paleographica, Diplomatica et Archivistica - studi in onore di Giulio Battelli*, Roma 1979, pp. 541-573.
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, *Guida Generale degli Archivi di Stato, Archivio di Stato di Macerata*, a cura di PIO CARTECHINI, II, Roma 1983, pp. 690-757.

MANTOVA

Mantova. La storia, a cura di L. MAZZOLDI, II, Mantova 1961; III, par. I, Mantova 1963.
ROBERTO NAVARRINI, *Una magistratura gonzaghesca del XVI secolo: il Magistrato Camerale*, in *Mantova e i Gonzaga nella civiltà del Rinascimento. Mantova 6-8 ottobre 1974*, Milano 1977, pp. 99-111.
MARZIO A. ROMANI, *Il pane quotidiano: approvvigionamenti e consumi alimentari nei ducati padani fra Cinque e Settecento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi*, Roma 1986, pp. 343-354.

MATERA

GIUSEPPE GATTINI, *Dello stabilimento e genealogia della famiglia Malvini-Malvazzi de' duchi di S. Candida in Matera*, Napoli 1888.
RAFFAELE GIURA LONGO, *Studi sulla vita economica della Basilicata nel secolo XVIII (Matera nel 1732)*, in «Archivio Storico per la Calabria e Lucania», XXXII (1963), I-II, pp. 19-52.
RAFFAELE GIURA LONGO, *Matera. Sassi e secoli*, Matera 1966.
RAFFAELE GIURA LONGO, *Clero e borghesia nella campagna meridionale*, Matera 1967.
GIUSEPPE GATTINI, *Note storiche sulla città di Matera e sue famiglie nobili*, Napoli 1882 (rist. anast., Matera, 1970).
RAFFAELE GIURA LONGO, *Breve storia della città di Matera*, Matera 1981.
NICOLÒ DOMENICO NELLI, *Descrizione della città di Matera, della sua origine e denominazione, de' fatti in essa accaduti, de' suoi cittadini, e delle sue chiese e monasteri sì antichi che moderni e loro descrizione*, manoscritto, Museo Nazionale Domenico Ridola di Matera, Fondo Gattini.

MILANO

CARLO GIROLAMO CAVATIO PROSAPIA DE' CONTI DELLA SOMAGLIA, *Alleggiamento dello Stato di Milano per le imposte e loro ripartimenti*, Milano 1653.
GIUSEPPE BENAGLIO, *Relazione istorica del Magistrato delle ducali entrate straordinarie dello Stato di Milano*, Milano 1711.
– *Costitutiones dominii mediolanensis, decretis et Senatus consultis*, a cura di G. VERRI, Milano 1741.
PIER ANDREA SACCARDO, *La botanica in Italia. Materiali per la storia di questa scienza*, Venezia 1901.
ALESSANDRO VISCONTI, *Il Magistrato Camerale e la sua competenza amministrativa e giudiziaria*, in «Archivio Storico Lombardo», s. IV, XXXVII (1910), pp. 373-422.
ALESSANDRO VISCONTI, *La pubblica amministrazione nello stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma 1913.
– *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. Manaresi, Milano 1919.
ALDO DE MADDALENA, *Prezzi e aspetti di mercato in Milano durante il secolo XVII*, Milano 1949.
ADA ANNONI, *Stato di Milano e Lombardia austriaca*, in «Acta Italica. Piani particolari di pubblicazione», I, Milano 1966.
FELICE ARESE, *Le supreme cariche del ducato di Milano da Francesco II Sforza a Filippo V*, in «Archivio Storico Lombardo», s. IX, IX (1970), pp. 59-158.
ELENA BRAMBILLA, *L'istruzione pubblica dalla Repubblica Cisalpina al Regno Italico*, in «Quaderni Storici», 23 (1973), pp. 491-526.
ALBERTO COVA, *Aspetti dell'economia agricola lombarda dal 1796 al 1814*, Milano 1977.
DOMENICO SELLA, *Crisis and continuity: the economy of spanish Lombardy in the seventeenth century*, Cambridge-London 1979, (trad. it., Bologna 1982).
DOMENICO SELLA, *Sotto il dominio della Spagna*, in DOMENICO SELLA - CARLO CAPRA - GIORGIO CHITTOLINI, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, Torino 1984, («Storia d'Italia» diretta da G. Galasso XI), pp. 3-149.
CARLO ZAGHI, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino 1986.
MARISTELLA LA ROSA, *L'albero della libertà. Orti botanici e agrari: uno spazio per sperimentare*, in «Momenti dell'età napoleonica nelle carte dell'Archivio di Stato di Milano», Milano 1987, catalogo della mostra omonima.
FRANCESCO CECCARELLI - PIER LUIGI CERVELLATI, *Da un palazzo a una città. La vera storia della moderna Università di Bologna*, Bologna 1987.
LUIGI FACCINI, *La Lombardia fra '600 e '700*, Milano 1988.

MODENA

Aspetti e problemi del Risorgimento a Modena. Relazioni e comunicazioni svolte al «Convegno di studi storici sul Risorgimento a Modena», 8-9 dicembre 1961, Modena 1963.

Odoardo Rombaldi, *Contributo alla conoscenza della storia economica dei ducati estensi dal 1771 all'età napoleonica*, Parma 1964.

Gian Luigi Basini, *L'uomo e il pane. Risorse, consumi e carenze alimentari della popolazione modenese nel Cinque e Seicento*, Milano 1970.

Gian Luigi Basini, *Sul mercato di Modena tra Cinque e Seicento: prezzi e salari*, Milano 1974.

Storia dell'Emilia Romagna, a cura di Aldo Berselli, voll. 3, Imola 1975-1980.

Giordano Bertuzzi, *La struttura amministrativa del ducato austro-estense. Lineamenti*, Modena 1977.

Agostino Bignardi, *Le campagne emiliane nel Rinascimento e nell'età barocca*, Sala Bolognese 1978.

Aspetti e problemi del Settecento modenese, in *Storia e società nel ducato estense*, I, Modena 1982.

Giovanni Santini, *Lo stato estense tra riforme e rivoluzione. Le strutture amministrative modenesi del XVIII secolo*, Milano 1983.

Marco Cattini, *I contadini di San Felice: metamorfosi di un mondo rurale nell'Emilia dell'età moderna*, Torino 1984.

Massimo Montanari, *Alimentazione e cultura nel Medioevo*, Roma-Bari 1988.

NAPOLI

Francesco Trinchera, *Degli Archivi napoletani*, Napoli 1872.

Giovanni Muto, *Le finanze pubbliche napoletane tra riforma e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980.

Giovanni Muto, *Magistrature finanziarie e potere ministeriale a Napoli alla metà del Cinquecento*, in *Diritto e potere nella storia europea. Quarto congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, Firenze 1982, pp. 481-500.

Giuseppe Galasso, *Napoli spagnola dopo Masaniello. Politica e Società*, Napoli 1982.

Aurelio Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (1505-1557)*, Napoli 1983.

Vittorio Conti, *Le leggi di una rivoluzione. I bandi della Repubblica napoletana dall'ottobre 1647 all'aprile 1648*, Napoli 1983.

Rosario Pilati, *Togati e dialettica degli «status» a Napoli: il Collaterale nel 1532*, in «Archivio Storico delle Province Napoletane», Napoli 1985, pp. 121-156.

Fernand Braudel, *Civiltà e imperi nel mediterraneo nell'età di Filippo II*, I, Torino 1986.

Aurelio Lepre, *Storia del Mezzogiorno d'Italia*, I, Napoli 1986.

Imma Ascione - Felicita De Negri, *I «Capituli del ben vivere» a Napoli nel Cinquecento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 1400 al 1600. Fonti e problemi. Atti del convegno internazionale, Milano 1-4 dicembre 1983*, Roma 1986, pp. 473-482.

Silvio Zotta, *G. Francesco de Ponte il giurista politico*, Napoli 1987.

Francesco D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di Imma Ascione, Napoli 1990.

SOVR. ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA

Renato Rovetta, *L'industria del pastificio*, Milano 1929.

Giuseppe Prezzolini, *Maccheroni e C.*, Milano 1957.

Emilio Sereni, *Note di storia dell'alimentazione nel Mezzogiorno*, in «Cronache Meridionali», 1958, I-III.

Alberto Consiglio, *La storia dei maccheroni*, Roma 1963.

– *L'Archivio Storico del Banco di Napoli*, Napoli 1972.

NOVARA

Ettore Rota, *Milano napoleonica*, in «Storia di Milano», XIII, Milano 1959, pp. 44-45.

L. Gualtieri, *Pavia e la sua provincia*, s.n.t., (rist. anast. 1975).

NUORO

Francesco Corridore, *Storia documentata della popolazione di Sardegna (1479-1901)*, Torino 1902.

Francesco Loddo Canepa, *Dizionario archivistico per la Sardegna, «Afforo»*, in «Archivio Storico Sardo», 16 (1926), pp. 298-299.

Giancarlo Sorgia, *Note sui provvedimenti a favore dell'agricoltura sarda nella seconda metà del secolo XVI*, in *Medioevo età moderna. Saggi in onore del prof. Alberto Boscolo*, Cagliari 1972, pp. 149-169.

Francesco Loddo Canepa, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, Sassari 1974-1975, voll. 2.

Bruno Anatra, *Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola*, in Bruno Anatra - Raffaele Puddu - Giuseppe Serri *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari 1975, pp. 9-132.

Giulio Angioni, *Sa laurera. Il lavoro contadino in Sardegna*, Cagliari 1976.

Giuseppe Serri, *Crisi di mortalità e andamento della popolazione nella Sardegna del XVII secolo*, in «Archivio Storico Sardo», XXXI (1980), pp. 175-195.

John Day, *Insediamento, colture e regime fondiario in Trexenta dal XIII al XIX secolo*, in «Quaderni Sardi di Storia», 1 (1980), pp. 43-62.

Bruno Anatra, *Per una storia dell'annona in Sardegna nell'età aragonese e spagnola*, in «Quaderni Sardi di Storia», 2 (1981), pp. 89-102.

PADOVA

Melchiorre Roberti, *Le Corporazioni padovane d'arti e mestieri*, Venezia 1902.

Attilio Simioni, *Storia di Padova dalle origini alla fine del secolo XVIII*, Padova 1968.

PALERMO

Rosario Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia*, in *Opere scelte*, Palermo 1858.

Nuccio Fedele Pollaci, *Dell'Archivio comunale: suo stato, suo ordinamento*, Palermo 1872.

Carlo A. Garufi, *La giurisdizione annonaria municipale nei secoli XIII e XIV. L'acatapania e le mete*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s., XII (1897), pp. 128-164.

Francesco De Stefano, *Storia della Sicilia dal secolo XI al XIX*, Bari 1948.

Archivio di Stato di Palermo, *R. cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (secc. XIII-XIX)*, Roma 1950 (P.A.S. III).

Adelaide Baviera Albanese, *L'istituzione dell'Ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del regno di Sicilia nel secolo XV. Contributo alla storia delle magistrature siciliane*, in «Il Circolo Giuridico», n.s., XXIX (1958), pp. 332-363.

Adelaide Baviera Albanese, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le Fonti*, Roma 1971.

Adelaide Baviera Albanese, *In Sicilia nel secolo XVI: verso una rivoluzione industriale?*, Roma 1974.

Maurice Aymard - Henry Bresc, *Nourritures et consommation en Sicilie*, in «Melanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen âge - Temps modernes», 2 (1975), pp. 535-581.

Carmelo Trasselli, *Aspetti della vita materiale*, in *Storia della Sicilia*, III, Napoli 1980, pp. 603-621.

– *Acta curie felicis urbis Panormi*, Palermo 1982-1986, voll. 5.

Giuseppe Cosentino, *Manuale storico-archivistico, ms. 1909*, (Archivio di Stato di Palermo, Miscellanea archivistica, s. I, n. 278).

PARMA

Lorenzo Molossi, *Vocabolario topografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla*, 1832-1834.

– *Gli Statuta Communis Parmae*, a cura di A. Ronchini, I-IV, Parma 1856-1860.

E. Bicchieri, *Vita di Ottavio Farnese figlio naturale del Duca Ranuccio I*, in «Atti e memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le province modenese e parmense», II (1864), pp. 37-115.

Alberto Oliva, *Le comunalie dell'Alto Appennino parmense*, Parma 1910.

Umberto Benassi, *Guglielmo du Tillot. Un ministro riformatore del secolo XVIII. Contributo alla storia dell'epoche delle riforme*, p. IV, Parma 1924, pp. 21-26.

Emilio Nasalli Rocca, *Per la storia delle «comunalie» delle nostre montagne*, in «Archivio Vittorio Scialoia» (Firenze-Roma), 4, (1937), pp. 105-109.

Giovanni Drei, *I pozzi e le saline di Salsomaggiore: notizie storiche con documenti inediti*, in «Salsomaggiore illustrata», 34 (1939), pp. 518-526.

Paolo Brunelli, *Le comunalie parmensi*, in «Giovane Montagna», 15 ottobre 1943.

Vittorio Maso, *Le comunalie parmensi*, in «Giovane Montagna», 15 gennaio 1944.

Enrico Dall'Olio, *Guida storico turistica dell'Alta Val Parma. Corniglio e la sua valle*, Parma 1960.

Emilio Nasalli Rocca, *Proposta per un questionario storico-giuridico sulle «Comunalie» della regione padana*, in *Atti del Convegno di studi sul folclore italiano*, Modena 1963, pp. 221 e sgg.

Pier Luigi Spaggiari, *Insegnamenti di Agricoltura parmigiana dal XVIII secolo*, Parma 1964.

Ettore Falconi, *Sale e saline parmensi nel medioevo*, in «Parma economica», 11 (1965), pp. 15-19.

Ettore Falconi, *Statuti territoriali del parmense nell'Archivio di Stato di Parma*, in «Archivio Storico delle provincie parmensi», n.s., 17 (1965), pp. 115-140.

Ettore Falconi, *Liber Communis Parmae iurium, puteorum salis, corredato da altri documenti (1199-1387)*, Milano 1966.

Piero Castignoli, *Il monopolio del sale e la finanza dei comuni di Parma e Piacenza (secc. XII-XIV)*, in «Bollettino Storico Piacentino», 62 (1967), pp. 20-25.

Sergio Di Noto, *Lo statuto dell'Arte dei Lardaroli di Parma*, in «Aurea Parma», LII (1968), III, pp. 3-31.

Giuseppe Boselli, *La controversia tra la comunalia di Strepeto e la comunalia di Codorso e Giuncareggio*, in «Studi Parmensi», XXIV (1970), pp. 45-63.

Marzio A. Romani, *Nella spirale di una crisi. Popolazione mercato e prezzi a Parma tra Cinque e Seicento*, Milano 1975.

Marzio Dall'Acqua, *Voci segrete dai muri. Controstoria parmigiana*, Parma 1975.

Marzio Dall'Acqua, *Nasce nel 1616 - errore tipografico: 1612. Il controllo d'origine per il parmigiano*, in «Gazzetta di Parma», Parma 10 ottobre 1977, p. 3.

Marzio Dall'Acqua, *Parma 1611. Il diavolo a corte*, Vercelli 1978.

Marzio Dall'Acqua - M. Lucchesi, *Parma città d'oro*, Parma 1978.

Mario De Grazia, *Due antiche sconosciute carte topografiche parmensi*, in «Aurea Parma», (1978), 1, pp. 42-44.

Marzio A. Romani, *Finanza pubblica e potere politico: il caso dei Farnese (1545-1593)*, in *Le corti farnesiane di Parma e Piacenza (1545-1622)*, I, *Potere e società nello stato farnesiano*, Roma 1978, pp. 3-85.

Marzio Dall'Acqua, *Il ministro Du Tillot e l'insediamento industriale a Parma nel '700*, in «Il Carrobbio», V (1979), Bologna, pp. 102-116.

Marzio Dall'Acqua - V.A. Vecchiarelli, *Il territorio rappresentato. Temi e problemi della cartografia nelle collezioni pubbliche parmensi (secc. XIV-XIX)*, catalogo di mostra, Parma 20-29 settembre 1979, p. 20.

– *Raccolta di costumi popolari e di attrezzi agricoli del Parmigiano dalla fine del secolo XVIII*, a cura di Marzio Dall'Acqua, Colorno 1980.

– *Lo Smeraldo Smeraldi ingegnero e perito della congregatione dei cavamenti*, Parma 1980.

Marzio A. Romani, *Le finanze pubbliche nel XVI e XVII secolo*, in *Storia d'Italia 1500-1748. Le finanze pubbliche nel XVI e XVII secolo*, V, Novara 1980-1981, pp. 250-252.

Fabio Foresti - Walter Baricchi - M. Tozzi Fontana, *I mulini ad acqua della valle dell'Enza*, Bologna 1984.

Pietro Zanlari, *Tra rilievo e progetto, idrografia e rappresentazione del territorio nel parmense: il caso del Canale Maggiore*, Parma 1985.

Marzio A. Romani, *Il pane quotidiano: approvvigionamenti e consumi alimentari nei ducati padani fra Cinque e Settecento*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 400 al 600. Fonti e problemi, Atti del convegno internazionale, Milano 1-4 dicembre 1983*, Roma 1986, pp. 343-354.

– *Parma e il suo comune*, a cura di R. Pedretti - M. Saccani, Parma 1986.

Luigi Pelizzoni, *Molinari e fornai*, in *Arti e mestieri a Parma dal Medioevo al XX secolo*, Parma 1987, pp. 165-172.

Anna Maria Dalli, *Picciol lume di cucina*, a cura di Marzio Dall'Acqua con la collaborazione di M.M. Ghini, Parma 1987.

MARZIO DALL'ACQUA, *La rappresentazione di Parma e del suo territorio*, in *La strada. Periodo tardo-antico e medievale, progetto città-scuola-beni culturali*, Parma 1987, p. 25.
MARZIO DALL'ACQUA, *I documenti d'Archivio per la Cattedrale e il Comune*, in *Città della Chiesa. Città del Comune. Periodo tardo-antico medievale*, Parma 1988, pp. 11-12.
C. CATONERIS, *Gatti di gesso ed organetti*, Stoccolma 1988.
ETTORE GUATELLI - PAOLO CANDELARI, *Il museo del tempo. Amore ed ingegno tra gli oggetti della civiltà contadina*, Parma 1988.
– *Le maioliche cinquecentesche di Castelli. Una grande stagione artistica ritrovata*, s.l., 1989.

PERUGIA

POMPEO PELLINI, *Dell'historia di Perugia*, I, Venetia 1664.
– *Cronache della città di Perugia*, a cura di ARIODANTE FABRETTI, Torino 1890.
VITTORIO ALFIERI, *L'amministrazione economica dell'antico Comune di Perugia*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», II (1896), pp. 379-472.
– *Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII*, a cura di GIUSTINIANO DEGLI AZZI, IV, Roma 1913.
ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio storico del Comune di Perugia. Inventario*, a cura di GIOVANNI CECCHINI, Roma 1956.
GIUSEPPE MIRA, *Il fabbisogno dei cereali in Perugia e nel suo contado nei secoli XIII e XIV*, in *Studi in onore di Armando Sapori*, Milano 1957, pp. 507-517.
LUIGI BONAZZI, *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, Città di Castello 1959.
GIUSEPPE MIRA, *Le entrate patrimoniali del comune di Perugia nel quadro dell'economia della città nel XIV secolo*, in «Annali della facoltà di Economia e Commercio», Università degli Studi di Cagliari 1959-1960, Cuneo s.d., pp. 1-55.
GIUSEPPE MIRA, *Le difficoltà finanziarie del Comune di Perugia alla fine del Trecento*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», LIII (1966), Cuneo, pp. 111-140.
GIUSEPPE MIRA, *Un aspetto dei rapporti tra città e campagna nel perugino nei secoli XIII e XIV: l'approvvigionamento dei generi di prima necessità*, in *Storia e arte in Umbria nell'età comunale, Atti del VI convegno di studi umbri, Gubbio 26-30 maggio 1968*, II, Perugia 1971.
PAOLA MONACCHIA, *I giochi*, in *La fiera dei morti a Perugia*, Perugia 1980, pp. 51-60.
ALBERTO GROHMANN, *Città e territorio tra medioevo ed età moderna (Perugia) secc. XIII-XVI*, Perugia 1981.
ALBERTO GROHMANN, *Perugia*, Bari 1981.
MASSIMO VALLERANI, *Il «liber terminationum» del Comune di Perugia*, in «Mélanges de l'Ecole Francaise de Rome. Moyen age - temps modernes», 99 (1987), pp. 649-699.
JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Comuni e Signorie nell'Italia Centrale*, Torino 1987 (Storia d'Italia diretta da G. Galasso, VII).
GIOVANNA CASAGRANDE, *Gola e preghiera nella clausura dell'ultimo '500*, Foligno 1988.

PISA

LORENZO CANTINI, *Legislazione Toscana*, Firenze 1800-1808.
ANTONIO ZOBI, *Storia civile della Toscana*, IV, Firenze 1850.
BRUNO CASINI, *Inventario dell'Archivio del Comune di Pisa*, Livorno 1969.
FRANCO VENTURI, *Settecento riformatore*, V, Torino 1969-1987.
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani. L'Archivio di Stato di Pisa*, II, Roma 1983.

PISTOIA

GIUSEPPE CONSOLI FIEGO, *Peste e carestie in Pistoia*, Pistoia 1920.
NICOLA RAUTY, *Appunti di metrologia pistoiese*, in «Bollettino Storico Pistoiese», LXXVII (1975), pp. 3-47.
SABATINO FERRALI, *L'Apostolo S. Jacopo il Maggiore e il suo culto a Pistoia*, Pistoia 1979.
– *L'Apostolo San Jacopo*, in *Documenti dell'Archivio di Stato di Pistoia*, a cura di LUCIA GAI - ROSALIA MANNO TOLU - GIUSEPPE SAVINO, Pistoia 1984.
EZELINDA ALTIERI MAGLIOZZI, *L'Archivio del Comune di Pistoia conservato nell'Archivio di Stato*, Firenze 1985.

POTENZA

GIACOMO RACIOPPI, *Gli statuti della bagliva della antiche comunità del napoletano*, in «Archivio Storico per le Province napoletane», VI (1881), pp. 347-377.
GIUSEPPE CRUDO, *La Ss. Trinità di Venosa. Memorie storiche diplomatiche archeologiche*, Trani 1899.
FRANCESCO GALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Roma 1929.
ROCCO BRISCESE, *Le pergamene della Cattedrale di Venosa*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», X (1940), pp. 30-32.
SILVANO BORSARI, *Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale prenormanne*, Napoli 1963.
TOMMASO PEDIO, *La statistica murattiana del Regno di Napoli*, Potenza 1964.
MARC BLOCH, *Avvento e conquiste del mulino ad acqua*, in *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, Bari 1972, pp. 73-107.
ACHILLE CAPPELLANO, *Venosa 28 febbraio 1584*, a cura di RAFFAELE NIGRO, Venosa 1985.

PRATO

RENATO PIATTOLI, *I Consigli del Comune di Prato*, Bologna 1940.
RENATO PIATTOLI, *I «libri bannorum» dei podestà di Prato (1270-1283)*, in «Archivio Storico Pratese», XIX (1941), pp. 28-45; XX (1942), pp. 13-34.
ENRICO FIUMI, *Sulle condizioni alimentari di Prato nell'età comunale*, in «Archivio Storico Pratese», XLII (1966), pp. 3-26.
ENRICO FIUMI, *Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in Prato dall'età comunale ai tempi moderni*, Firenze 1968.
GIAMPIERO NIGRO, *Gli uomini dell'Irco*, Firenze 1983.

RIETI

MICHELE MICAELI, *Memorie storiche di Rieti*, Rieti 1899.
ALESSANDRO BELLUCCI, *Inventario dell'Archivio Comunale di Rieti*, Rieti 1910.

GINO MASSULLO, *«Viva Manuelli senza pisi». Tumulti contro la tassa del macinato, condizioni di vita e personalità sociale dei contadini sabini. (1800-1869)*, in *Nobili e Bifolchi. Rieti e la Sabina nella vita economica, politica e sociale dalla fine del Buon Governo all'avvento del fascismo*, a cura di ROBERTO LORENZETTI e ROBERTO MARINELLI, Rieti 1988.

ROMA

NICOLA MARIA NICOLAI, *Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma*, Roma 1803.
Annali dell'agricoltura del Regno d'Italia, Bologna 1809-1814.
ANGELO COPPI, *Discorso sulle finanze dello Stato Pontificio dal sec. XVI al XIX*, Roma 1855.
G. ZANOLINI, *Intorno alla condizione dei nostri coloni mezzadri per rispetto alla tassa del macinato*, in «Annali della Società Agraria Provinciale di Bologna», VI, Bologna 1867.
Relazione della Commissione d'inchiesta sui casi delle provincie dell'Emilia in occasione della tassa sul macinato in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», suppl. al n. 257 del 20 settembre 1869.
ALFONSO ADEMOLLO, *Il macinato a Roma nel secolo decimosettimo*, Roma 1877.
CAMILLO RE, *Statuti della città di Roma*, Roma 1880.
Atti della giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, Roma 1881-1886, voll. 15.
MARCO PANIZZA, *Risultati dell'inchiesta istituita da Agostino Bertani sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della terra. Riassunto e considerazioni di Marco Panizza deputato al Parlamento*, Roma 1890.
QUINTINO SELLA, *Discorsi parlamentari*, Roma 1890.
A. RABBENO, *Il conte Filippo Re agronomo, ortologo e poeta didascalico*, in «Annali della Società Agraria di Bologna», Bologna 1898, pp. 123-140.
EMMANUEL RODOCANACHI, *Les institutions communales sous la papauté*, Paris 1901.
EMILIO RE, *Bandi Romani*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», LI (1928), pp. 79-101.
G. NATALI, *L'insorgenza del 1809 nel dipartimento del Reno*, in «Atti e Memorie della Società di Storia Patria per l'Emilia e la Romagna», II (1936-1937), pp. 11-14 e 36-41.
EMILIO SERENI, *Il capitalismo nelle campagne (1860-1900)*, Torino 1947.
PIO PECCHIAI, *Roma nel '500*, Bologna 1948 (Storia di Roma, XIII).
VITTORIO FRANCHINI, *Gli indirizzi e le realtà del Settecento economico romano*, Milano 1950.
RENATO ZANGHERI, *L'imposta del macinato nelle finanze degli stati italiani fino all'unità*, in «Rassegna Storica del Risorgimento», XLIV (1957), II-III.
ALBERTO CARACCIOLO, *L'inchiesta agraria Jacini*, Torino 1958.
ENZO PISCITELLI, *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Milano 1958.
JEAN DELUMEAU, *Vie économique et sociale de Rome dans la moitié du XVI^e siecle*, Parigi 1959.
LUIGI DAL PANE, *Lo Stato Pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano 1959.
EMILIO SERENI, *Pensiero economico e forze produttive agricole in Emilia nell'età del risorgimento: Filippo Re*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento», 1960, part. II, pp. 9-10.
DOMENICO NOVACCO, *L'inchiesta Jacini*, in *Storia del parlamento italiano*, diretta da N. Rodolico, XVII, Palermo 1963.
A. COVA, *L'agricoltura italiana in una inchiesta di Filippo Re (1809-1813)*, in «Annuario del Centro Studi CISL», III (1963), pp. 144-174.
FRANCO VENTURI, *Elementi e tentativi di riforma nello Stato Pontificio del Settecento*, in «Rivista Storica Italiana», LXXV (1963), 4, pp. 778-817.
Atti e memorie del convegno di studio in onore di Filippo Re (1763-1817), Reggio Emilia 1964.
L.G. SIMONINI, *Il conte reggiano Filippo Re e il rinnovamento agricolo dell'Ottocento*, Reggio Emilia 1968.
RENATO ZANGHERI, *Agricoltura e sviluppo capitalistico*, Roma 1970.
RENATO ZANGHERI, *Agricoltura e contadini nella storia d'Italia*, Torino 1972.
EMILIO SERENI, *Agricoltura e mondo rurale*, in *Storia d'Italia*, I, pp. 136-247.
STEFANO SOMOGYI, *L'alimentazione nell'Italia unita*, in *Storia d'Italia*, V, t. I, pp. 841-890.
GIORGIO GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, Torino 1974.
R. FINZI, *Il necessario e il superfluo. Note di storia dell'alimentazione e storicità dei bisogni*, in «Studi Storici», 2 (1975).
JACQUES REVEL, *Les privilèges d'une capitale: l'approvisionnement de Rome a l'époque moderne*, in «Melanges de l'Ecole française de Rome, Moyen âge - Temps modernes», 87 (1975), pp. 461-493.
VITO TETI, *Il pane, la beffa e la festa. Cultura alimentare e ideologia delle classi subalterne*, Firenze 1976.
MARIO CARAVALE - ALBERTO CARACCIOLO, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, («Storia d'Italia», diretta da G. Galasso, XIV).
MASSIMO MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto medioevo*, Napoli 1979.
ANONIMO ROMANO, *Cronica*, a cura di ANTONIO PORTA, Milano 1979.
MARIA SERENA MAZZI, *Note per una storia dell'alimentazione nell'Italia medievale*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, I, Firenze 1980, pp. 57-102.
P. FRASCANI, *Medicina e statistica nella formazione del sistema sanitario italiano: l'inchiesta del 1855*, in «Quaderni Storici», 45 (1980), pp. 942-965.
MARIA MADDALENA BUTERA, *Le campagne italiane nell'età napoleonica. La prima inchiesta agraria dell'Italia moderna*, Milano 1981.
ROBERTO LORENZETTI, *Le monografie inedite dell'inchiesta Jacini presso l'Archivio Centrale dello Stato*, in «Società e Storia», 25 (1984), pp. 687-709.
MARIA GRAZIA RUGGERO PASTURA, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secc. XV-XVIII)*, Roma 1984.
ANGELA LANCONELLI, *Gli «statuta pescivendulorum Urbis» (1405). Note sul commercio del pesce a Roma fra XIV e XV secolo*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 108 (1985), pp. 83-131.
ALBERTO AUBERT, *La politica annonaria di Roma durante il pontificato di Paolo IV*, in «Archivio Storico Italiano», CXLIV (1986), pp. 261-288.

SOVR. ARCHIVISTICA PER IL LAZIO

ANDREA LEONETTI, *Memorie del Collegio Nazareno*, Roma 1882.

PASQUALE VANNUCCI, *Il Collegio Nazareno*, Roma 1930.
GIUSEPPE ALEATI - CARLO MARIA CIPOLLA, *Contributo alla storia dei consumi e del costo della vita in Lombardia agli inizi dell'età moderna*, in *Eventail de l'histoire vivante hommage à Lucien Febvre*, Paris 1953, pp. 317-341.
BARTOLOME BENNASSAR - JOSEPH GOY, *Contribution à l'histoire de la consommation alimentaire du XIV au XIX siècle*, in «Annales E. S. C.», XXX (1975), 2-3, pp. 402-430.
JACQUES REVEL, *Les privilèges d'une capitale: l'approvisionnement de Roma à l'époque moderne*, in «Annales E. S. C.», XXX (1975), 2-3, pp. 563-574.
ALFREDO MARTINI, *Manuale di metrologia*, Roma 1976.
VINCENZO BERRO, *Annotazioni della Fondazione della Congregazione e Religione dei Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie*, in «Archivum Scholarum Piarum», Roma 1987, pp. 21-22.

SALERNO

LUDOVICO BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1839 (rist. Napoli 1979).
GIULIO REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Firenze 1881, (rist. anast., Bologna 1966).
CHARLES DE FRESNE DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Graz 1954.
PIETRO COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, Napoli 1969.
GUIDO LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie*, Milano 1977.

SASSARI

PASQUALE TOLA, *Codice degli statuti della repubblica di Sassari*, Cagliari 1850.
PIETRO SATTA BRANCA, *Il Comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885.
ENRICO BESTA, *La Sardegna medievale*, II, Palermo 1909.
ARRIGO SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna*, Cagliari 1917.
GABRIELLA OLLA REPETTO, *I «boni homines» sassaresi ed il loro influsso sul diritto e la società della Sardegna medievale e moderna*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel medioevo e nell'età moderna*, Atti del Convegno, Sassari 12-14 maggio 1983, a cura di ANTONELLO MATTONE - MARCO TANGHERONI, Sassari 1986.

SIENA

– *Statuti dell'Università de' Mercanti e della Corte degl'Offiziali della Mercanzia della Città di Siena riformati per comandamento del Serenissimo Don Cosimo II. Gran Duca IV di Toscana*, Siena 1619.
GIOVANNI ANTONIO PECCI, *Memorie storico-critiche della città di Siena*, Siena 1755-1758, voll. 2.
– *Statuti delle compagnie del popolo di Siena del principio del secolo XIV*, a cura di GIUSEPPE CANESTRINI, in «Archivio Storico Italiano», s. I, XV (1851), pp. 13-25.
– *Statuti volgari de lo Spedale di S. Maria Vergine di Siena, scritti l'anno MCCCV*, a cura di LUCIANO BANCHI, Siena 1864.
CARLO FRANCESCO CARPELLINI, *Dell'ordinamento politico della Repubblica di Siena nel secolo XIV*, in «Bullettino della Società Senese di Storia Patria Municipale», I, (1865), p. 191-202.
– *Breve degli officiali del Comune di Siena compilato nell'anno MCCL al tempo del podestà Ubertino di Lando da Piacenza*, a cura di LUCIANO BANCHI, in «Archivio Storico Italiano», s. III, t. III, p. II (1866), pp. 3-104; t. IV, p. II, (1866), pp. 3-57.
EVANDRO CARAVAGGIO, *L'amministrazione degli Spedali Riuniti*, Siena 1868.
CARLO FRANCESCO CARPELLINI, *Del breve dei giuramenti degli ufficiali del Comune di Siena*, in «Bullettino della Società Senese di Storia Patria Municipale», II (1868-1870), pp. 115-128.
– *Statuto della gabella e dei passaggi delle porte della città di Siena (1301-1303)*, a cura di LUCIANO BANCHI, in *Statuti senesi scritti in volgare nei secc. XIII e XIV*, II, Bologna 1871, pp. 3-71.
LUCIANO BANCHI, *I Rettori dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena*, in *Statuti senesi scritti in volgare nei secc. XIII e XIV*, III, Bologna 1877.
CESARE PAOLI, *Del magistrato di balia nella Repubblica di Siena. Notizie e Documenti*, in «Atti e Memorie della Sezione di Storia Patria della R. Accademia dei Rozzi», III (1877), pp. 115-159.
– *Statuto dello Spedale di Siena*, a cura di LUCIANO BANCHI, in *Statuti senesi scritti in volgare nei secc. XIII e XIV*, III, Bologna 1877.
– *Provvedimenti economici della Repubblica di Siena nel 1382*, a cura di ALESSANDRO LISINI, Siena 1885.
DOMENICO BARDUZZI, *Cenni storici sullo Spedale di S. Maria della Scala di Siena*, in *Di alcuni istituti d'istruzione e beneficienza in Siena*, Siena 1891, pp. 47-94.
LUDOVICO ZDEKAUER, *Il frammento degli ultimi due libri del più antico constituto senese (1262-1270)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», I (1894), pp. 131-154 e 271-284; II (1895), pp. 137-144 e 315-322; III (1896), pp. 79-92.
DOMENICO BARDUZZI, *Del Governo dell'Ospedale di Siena dalle origini alla caduta della Repubblica*, in *R. Accademia dei Rozzi. Conferenze tenute nei giorni 16, 23, 30 marzo e 6 aprile 1895*, Siena 1895, pp. 189-243.
LUDOVICO ZDEKAUER, *La vita privata dei senesi nel Duecento*, Siena 1896.
– *Il constituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di LUDOVICO ZDEKAUER, Milano 1897.
LUDOVICO ZDEKAUER, *La vita pubblica dei senesi nel Duecento*, Siena 1897.
UGO GUIDO MONDOLFO, *L'ultima parte del constituto senese del 1262, ricostruita dalla riforma successiva*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», V (1898), pp. 194-228.
GIUSEPPE SANESI, *L'origine dello Spedale di Siena e il suo più antico statuto*, Siena 1898.
LUDOVICO ZDEKAUER, *I primordi della casa dei gettatelli in Siena (1238-1298) con documenti inediti*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», V (1898), pp. 452-469 .
ALESSANDRO LISINI, *Le tavolette dipinte di Biccherna e di Gabella del R. Archivio di Stato di Siena*, Siena 1901.
WILLIAM HEYWOOD, *A pictorial chroniche of Siena*, Siena 1902.
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Il constituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di ALESSANDRO LISINI, Siena 1903, voll. 2.
– *Lo Statuto dell'Arte della Mercanzia senese (1342-1343)*, a cura di QUINTO SENIGALLIA, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XIV (1907), pp. 211-271, 67-98; XV (1908), pp. 99-186; XVI (1909), pp. 187-264; XVII (1910), pp. 265-290.
DINA BIZZARRI, *Il monopolio del sale a Grosseto*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XXVII (1920), pp. 349-380.
VITTORIO LUSINI, *Notizie storiche sulla topografia di Siena nel secolo XIII*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XXVII (1921), pp. 239-341.
ALESSANDRO LISINI, *Le leggi prammatiche durante il governo dei Nove (1287-1355)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XXXVII (1930), pp. 41-70.
GIULIO PRUNAI, *Appunti sulla giurisdizione artigiana senese (secc. XII-XIV)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XL (1933), pp. 347-410.
LUIGI SBARAGLI, *Il Breve degli ufficiali del Comune di Siena*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XLI (1934), pp. 252-298.
LUIGI SBARAGLI, *I mercanti di mezzana gente al potere in Siena*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», VIII (1937), pp. 35-47.
GIUSEPPE PARENTI, *Prezzi e mercato del grano a Siena (1546-1765)*, Firenze 1942.
ENZO CARLI, *Le tavolette di Biccherna e di altri uffici dello Stato di Siena*, Firenze 1950.
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1951.
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Consiglio Generale del Comune di Siena, Inventario*, Roma 1952 (P.A.S. IX).
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Concistoro del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1952 (P.A.S. X).
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1953 (P.A.S. XII).
CESARE BRANDI, *Chiarimenti sul «Buon Governo» di Ambrogio Lorenzetti*, in «Bollettino d'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione», aprile-giugno 1955, pp. 119-123.
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Le sale della mostra e il museo delle tavolette dipinte. Catalogo*, a cura di GIOVANNI CECCHINI, Roma 1956.
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio di Balia. Inventario*, Roma 1957 (P.A.S. XXVI).
SANDRO DE' COLLI, *Lo statuto degli «Ufficiali sopra i mugnai» (anno 1821)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», LXIV (1957), pp. 153-181.
ARNALDO D'ADDARIO, *Il problema senese nella storia italiana della prima metà del Cinquecento (la guerra di Siena)*, Firenze 1958.
GIULIO PRUNAI - SANDRO DE' COLLI, *La Balia dagli inizi del XIII secolo fino alla invasione francese (1789)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», LXV (1958), pp. 33-96.
GIOVANNI CECCHINI, *Le Grance dell'Ospedale di S. Maria della Scala di Siena*, in «Economia e Storia», VI (1959), pp. 405-422.
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di S. Maria della Scala, Inventario*, Roma 1960-1962, voll. 2 (P.A.S. XXXVIII).
ROBERTO CANTAGALLI, *La guerra di Siena (1552-1559)*, Siena 1962.
UBALDO MORANDI, *L'Ufficio della Dogana del sale in Siena*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», LXX (1963), pp. 62-91.
UBALDO MORANDI, *Le Biccherne senesi*, Siena 1964.
DANILO MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana medicea*, Milano 1965.
COSIMO CECINATO, *L'amministrazione finanziaria del Comune di Siena nel secolo XIII*, Milano 1966.
ENRICO GUIDONI, *Il Campo di Siena*, Roma 1971.
ANN KATHERINE CHIANCONE ISAACS, *Fisco e politica a Siena nel Trecento*, in «Rivista Storica Italiana», LXXXV (1973), pp. 22-46.
GIOVANNI CHERUBINI, *Dal libro di ricordi di un notaio senese del Trecento*, in ID., *Signori contadini e borghesi. Ricerche sulla Società italiana del basso Medioevo*, Firenze 1974, pp. 392-425.
UBALDO MORANDI - ALDO CAIROLA, *Lo Spedale di Santa Maria della Scala*, Siena 1975.
– *L'assedio di Siena. Dal III libro dei «Commentari» di Blaise de Montluc*, a cura di MARIO FILIPPONE, Siena 1976.
WILLIAM M. BOWSKY, *Le finanze del Comune di Siena 1287-1355*, trad. it., Firenze 1976.
PATRIZIA ANGELUCCI, *Ricerche sul sale maremmano nel Medioevo*, in «Ricerche Storiche», VII (1977), pp. 119-136.
DUCCIO BALESTRACCI - GABRIELLA PICCINNI, *Siena nel Trecento. Aspetto urbano e strutture edilizie*, Firenze 1977.
MARIA LUISA PAROLINI, *Aspetti della politica finanziaria e comunale nel basso Medio Evo (Siena nel Due-Trecento)*, in «Economia e Storia», 1977, pp. 271-292.
CHIARA FRUGONI, *Il governo dei Nove a Siena e il loro credo politico nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti*, in «Quaderni Medievali», 7 (1979), pp. 14-42; 8 (1979), pp. 71-103.
LAURA VIGNI, *L'Ospedale senese di S. Maria della Scala nel XVIII secolo*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», LXXXVI (1979), pp. 100-143.
ELENA FASANO-GUARINI, *Le istituzioni di Siena e del suo Stato nel ducato mediceo*, in *I Medici e lo stato senese (1555-1609), Storia e territorio*, a cura di L. Rombai, Roma 1980, pp. 49-62.
WILLIAM M. BOWSKY, *A medieval Italian commune. Siena under the Nine, 1287-1355*, Berkeley-Los Angeles-London 1981.
TIZIANA BRUTTINI, *Legittimi e illegittimi: aspetti istituzionali dell'assistenza all'infanzia abbandonata a Siena nell'Ottocento*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», LXXXIX (1982), pp. 221-243.
STEFANO MOSCADELLI, *Apparato burocratico e finanze nel Comune di Siena sotto i Dodici (1355-1368)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», LXXXIX (1982), pp. 29-118.
LANDO BORTOLOTTI, *Le città nella Storia d'Italia. Siena*, Bari 1983.
– *Piazza del Campo. Evoluzione di una immagine. Documenti, vicende, ricostruzioni*, a cura di LETIZIA FRANCHINA, Siena 1983.
– *Madri e figli nella Siena granducale. L'assistenza dell'ospedale alla maternità e infanzia abbandonata 1775-1860 (dicembre 1984 - gennaio 1985). Catalogo della mostra documentaria*, Siena 1984.
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Le Biccherne. Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII)*, Roma 1984.
MARIO ASCHERI, *Le «bocche» di conventi e ospedali di Siena e del suo stato nel 1360*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XCII (1985), pp. 323-330.
MARIO ASCHERI, *Siena nel Rinascimento, Istituzioni e sistema politico*, Siena 1985.
DANIELA GALLAVOTTI CAVALLERO, *Lo spedale di S. Maria della*

Scala in Siena. Vicenda di una committenza artistica, Siena 1985.
ODILE REDON, *Autour de l'Hôpital Santa Maria della Scala à Sienne au XIII[ème] siècle*, in «Ricerche Storiche», XV (1985), pp. 17-34.
LAURA VIGNI, *Gli esposti dell'Ospedale senese di S. Maria della Scala (1763-1768)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», XCII (1985), pp. 198-235.
STEPHAN R. EPSTEIN, *Alle origini della fattoria toscana. L'Ospedale di Siena e le sue terre (metà '200 - metà '400)*, Firenze 1986.
PATRIZIA ANGELUCCI MEZZETTI, *La gabelle du sel à Sienne aux XIIIeme-XIVeme siècles. Fournissement et distribution*, in J.C. HOCQUET, *Le Roi, le Marchand et le sel. Actes de la Table Ronde: l'impôt du sel en Europe XIIIeme-XVIIIeme siècle. Saline Royale d'Arc-et-Senans. 23-25 septembre 1986*, Lille 1987, pp. 53-76.
CURZIO BASTIANONI - GIULIANO CATONI, *«Impressum Senis». Storie di tipografi, incunaboli e librai*, Siena 1988.
– *Cronache Senesi*, a cura di ALESSANDRO LISINI - FABIO JACOMETTI, in «Rerum Italicarum Scriptores», XV, pt. VI, Bologna, s.d.

TERNI

ELIA ROSSI PASSAVANTI, *Sommario della storia di Terni dalle origini all'Impero fascista*, Roma 1939.
LUIGI DAL PANE, *Lo Stato Pontificio e il movimento riformatore nel Settecento*, Milano 1959.

TORINO

GIOVANNI BATTISTA BORELLI, *Editti antichi e nuovi de' sovrani Principi della Real Casa di Savoia, delle loro tutrici e de' magistrati di qua da' monti*, Torino 1781.
FELICE AMATO DUBOIN, *Raccolta per ordine di materia delle leggi, editti, manifesti...*, t. XI, XIII, Torino 1835.
CARLO DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino 1881.
MARIO CHIAUDANO, *La finanza sabauda nel secolo XIII*, Torino 1933-1937, voll. 3.
GIOVANNI DE VERGOTTINI, *Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, I, Milano 1959.
PAOLO BREZZI, *Barbari, feudatari, comuni e signorie fino alla metà del secolo XVI*, in *Storia del Piemonte*, Torino 1961, pp. 75-182.
GUIDO ASTUTI, *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi*, in *Storia del Piemonte*, Torino 1961, pp. 487-562.
ISIDORO SOFFIETTI, *Osservazioni sulla normativa sabauda per la contea di Ventimiglia e Valle Lantosca nei secoli XIV-XVI*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LIII-LIV (1981-1982), pp. 61-66.
IRMA NASO, *Alla mensa dei «signori» tra XIII e XV secolo: le spese alimentari per la corte sabauda*, in *Gli archivi per la storia dell'alimentazione, Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988, Atti del Convegno* in preparazione.
ANNA MARIA NADA PATRONE, *Statuti comunali come fonte per la storia dell'alimentazione del tardo medioevo*, in *Gli archivi per la storia dell'alimentazione, Potenza-Matera, 5-8 settembre 1988, Atti del Convegno* in preparazione.
ELISA MONGIANO, *Statuti e privilegi delle comunità della contea di Ventimiglia e Valle di Lantosca nel secolo XV*, in ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Il tesoro del Principe*, Torino 1989, pp. 84-85.

TRENTO

JACOPO ANTONIO MAFFEI, *Periodi istorici e topografia delle Valli di Non e di Sole*, Rovereto 1805.
SILVINO PILATI, *I Principi tridentini ed i Conti del Tirolo*, Riva 1899.
VIRGILIO NAMA, *Storia delle valli di Non e di Sole nel Trentino dalle origini fino al secolo XVI*, Trento 1905.
ANTONIO ZIEGER, *Storia della regione tridentina*, Trento 1926.
ARCHIVIO DI STATO DI TRENTO, *Archivio del principato vescovile. Inventario*, Roma 1951, (P.A.S. IV).
ALBINO CASETTI, *Guida storica archivistica del Trentino*, Trento 1961.
JOSEPH KOGL, *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone*, Trento 1964.
ARMANDO COSTA, *I vescovi di Trento: notizie-profili*, Trento 1977.
HANS VON VOLTELINI, *Giurisdizione signorile su terre e persone nel Trentino medievale*, Trento 1981.

TREVISO

AGOSTINO FAPANNI, *Dell'agricoltura trevigiana dal principio dell'era volgare sino ai dì nostri*, Treviso 1817.
ANGELO MARCHESAN, *Treviso medievale*, Treviso 1923, voll. 2.
VITTORIO LAZZARINI, *Antiche leggi venete intorno ai proprietari nella terraferma*, in *Proprietà e feudi, offizi, garzoni, carcerati in antiche leggi veneziane*, Roma 1960.
MARINO BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, Milano 1963, (Studi e ricerche di storia economica italiana nell'età del Risorgimento).
ANGELO VENTURA, *Nobiltà e popolo nella Società veneta dal '400 al '500*, Bari 1964.
ANGELO VENTURA, *Considerazioni sull'agricoltura veneta e sulla accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII*, in *Agricoltura e sviluppo del capitalismo*, Roma 1970, pp. 519-560.
MICHAEL KNAPTON, *Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo veneziano a Treviso*, in *«Tommaso da Modena ed il suo tempo», Atti del Convegno Internazionale di Studi per il 6° centenario della morte*, Treviso 1980.
LUIGI PESCE, *Vita socio-culturale in diocesi di Treviso nel primo Quattrocento*, Venezia 1983 (Deputazione di Storia Patria per le Venezie. Miscellanea di studi e memorie, XXI).
GIAN GUIDO BELLONI - MARCO POZZA, *Sei testi antichi*, Roma 1987.
GUGLIELMO CAGNIN, *Vivere a Vidor e Colbertaldo. Aspetti di vita socio-economica in due villagi trevigiani nel sec. XIV*, (in corso di pubblicazione in una monografia curata da D. Gasperini).

TRIESTE

– *Cenni storici intorno a l'Istituto Generale dei Poveri in Trieste*, Trieste 1903.
LUCIO FABI, *La carità dei ricchi. Povertà e assistenza nella Trieste laica e asburgica del XX secolo*, Milano 1984.
PIERPAOLO DORSI, *Archivi cartografici e storia regionale. L'«Archivio Piani» della Direzione delle Fabbriche del Litorale*, in «Quaderni Giuliani di Storia», VI (1985), 1, pp. 71-101.
LEONARDO TRISCIUZZI - DIANA DE ROSA, *I bambini di sua Maestà. Esposti e orfani nella Trieste del '700*, Milano 1986.

SOPR. ARCH. FRIULI VENEZIA GIULIA

GIULIO CAPRIN, *Il Trecento a Trieste*, Trieste 1897.
MARINO DE SZOMBATHELY, *Statuti di Trieste del 1350*, Trieste 1930.

UDINE

ANTONIO ZANON, *Della coltivazione e dell'uso delle patate e d'altre piante commestibili*, Venezia 1767.
PACIFICO VALUSSI, *L'uso eccessivo della polenta quale alimento dell'uomo*, in «Bollettino dell'Associazione Agraria Friulana», 2 (1857), 32-35, p. 136.
G. ZAMBELLI, *Una rivoluzione agraria produsse la degradazione fisica dei nostri villici, una nuova rivoluzione agraria produrrà la loro fisica ristorazione*, in «Bollettino dell'Associazione Agraria Friulana», 3 (1858), 32-33, pp. 121-122.
GIO BATTA LUPIERI, *Giustificazione del granoturco relativamente alla pellagra*, in «Bollettino Dell'Associazione Agraria Friulana», 4 (1859), 2, pp. 11-13.
G. ZAMBELLI, *Studi sull'umana alimentazione, e specialmente su quella degli agricoltori dell'Italia superiore*, in «Bollettino dell'Associazione Agraria Friulana», 7 (1862), 26, pp. 201-203; 27, pp. 209-212; 28, pp. 217-220; 29, pp. 225-227; 30, pp. 233-235; 32, pp. 249-251.
ANTONIO MEASSO, *Il pane quotidiano a Udine nel 1500*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine», 2° s., 7 (1884-1887), pp. 263-292.
FERRUCICO CARLO CARRERI, *Gastronomia spilimberghese nel secolo XVI*, in «Pagine Friulane», 1 (1889), 12, p. 181.
Il Calmiere a Gorizia, in «Pagine Friulane», 7 (1894), 4, p. 1.
PIER SILVERIO LEICHT, *Gli statuti dell'Avvocato di Cividale nel 1288*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 10 (1914), pp. 306-320.
ANTONIO BATTISTELLA, *Udine nel secolo XVI. Condizioni e provvisioni annonarie*, in «Memorie Storiche Forogiuliesi», 17 (1921), 1-2, pp. 83-102.
RANIERI MARIO COSSAR, *La carne suina nell'alimentazione tradizionale friulana*, in «Il Floklore Italiano», 4 (1929), 2-4, pp. 280-283.
A. DE PELLEGRINI, *Caccia e pesca nella giurisdizione dei conti di Porcia e Brugnera note e documenti. (1399-1603)*, Pordenone 1932.
GIUSEPPE COSTANTINI, *Litùn o Lidùn*, in «Lares», 3 (1941), p. 210.
GIO BATTA CORGNALI, *Per la storia del granoturco in Friuli*, in «Ce fastu?», 17 (1941), 1, p. 38.
LODOVICO QUARINA, *Ancora per la storia del granoturco in Friuli*, in «Ce fastu?», 17 (1941), 2-3, pp. 77-80.
ANTONIO RIEPPI, *Piante mangerecce spontanee del Friuli*, Udine 1941.
GIUSEPPINA PERUSINI ANTONINI, *Vecchie pietanze friulane di origine romana*, in «Ce fastu?», 17 (1941), 6, pp. 214-217.
GIUSEPPE COSTANTINI, *Pietanze e cibarie popolari in certe ricorrenze annuali*, in «Ce fastu?», 18 (1942), 6, pp. 206-208.
OSCAR LUZZATTO, *Studi friulani sulla pellagra*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine», 7° s., 1 (1957-1960), pp. 401-443.
EMILIA SARTORELLI, *Uno sguardo alla gastronomia friulana*, in «Sot la Nape», 24 (1960), 1, pp. 46-50.
L. AU FIORE, *Cucina goriziana*, in *Gorizia*, Udine 1969.
AMELIO TAGLIAFERRI, *Struttura politica e sociale in una comunità veneta del '500*, Milano 1969.
GIUSEPPINA PERUSINI ANTONINI, *Mangiare e ber friulano*, Milano 1970.
MANLIO MICHELUTTI, *Un appunto di gastronomia friulana*, in «Sot la Nape», 24 (1972), 2, pp. 47-52.
CARLO DAL CER, *Tradizioni alimentari in alcuni paesi dell'arco alpino orientale*, Udine 1972.
Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, a cura dell'ISTITUTO DI STORIA ECONOMICA DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE, Milano 1973-1979, voll. 14.
GIOVANNI PANJEK, *In margine alla storia dell'alimentazione: un dibattito settecentesco sull'introduzione della patata nel Veneto*, in «Raccolta di scritti per il cinquantesimo anniversario (1924-1974) della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Trieste», Udine 1974.
CARLO DAL CER, *L'alimentazione*, in *Enciclopedia monografica del Friuli-Venezia Giulia. La vita economica*, 2, parte seconda, Udine 1974, pp. 1295-1300.
PAOLO GASPARI, *Storia popolare della società contadina in Friuli*, Monza 1976.
IVONNE PASTORE ZENAROLA, *Profilo storico del Monastero di S. Antonio di Latisana*, in «Tisana», Udine 1978, pp. 106-111.
FRANCESCO VECCHIATO, *Problemi di politica annonaria attraverso le relazioni dei Rettori di Terraferma*, in «Atti del Convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori», Milano 1981.
VALERIO ROSSITTI, *Viti e vino del Friuli. Storia - araldica - regesti, con una nota di terapia enoica. Documenti*, Udine 1982.
TITO MANIACCO, *La patata è un fiore*, in «Identità», 1 (1982), 1, pp. 78-85.
TITO MANIACCO, *La manifattura vivente*, in «Identità», 1 (1982), 2, pp. 106-117.
TITO MANIACCO, *Le avventure del corpo*, in «Identità», 1 (1982), 3, pp. 94-105.
Il Catapan della chiesa di S. Maria di Fagagna, a cura di IVONNE ZANAROLA PASTORE, Udine 1983.
M. ARTICO, *Cucina della Carnia*, Udine 1985.
P. ADAMI, *La cucina carnica*, Padova 1985.
LUCIO FABI, *Salute e malattia*, in *Sanità e società. Friuli-Venezia Giulia, secoli XVI-XX*, Udine 1986.
VITTORIO FASOLA, *Della cucina bisiaca*, in *Bisiacaria*, Monfalcone 1987.
IVONNE ZANAROLA PASTORE, *Aspetti e problematiche per una storia della solidarietà in Friuli attraverso le fonti d'archivio*, in *Storia della solidarietà in Friuli. Atti del convegno. Udine 20-21 settembre 1985*, Milano 1987.
ANTONIO LONGHINO, *La produzione del sidro in Val Resia*, in «Ce fastu?», 44 (1988), pp. 79-94.
ANNA ZULIANI, *Forni da pane in Val Pesarina*, in «Sot la Nape», 40 (1988), 1, pp. 45-48.
ERMANNO DENTESANO - ROBERTO TIRELLI, *Economia e società nella Media e Bassa Pianura Friulana. L'uomo, la storia, le attività*, Castione di Strada 1988.

BENVENUTO CASTELLARIN, *Ronchie. Una comunità rurale nel 75° di fondazione del Caseificio*, Latisana «la bassa» 1989.

Mobilia et stabilia. Economia e civiltà materiale a Gemona nel '400, a cura di MICHELE ZACCHIGNA e ALIDA LONDERO, Udine 1989.

VALTER ZUCCHIATTI, *Il «Litùm» (fra storia, alimentazione e povertà)*, in «Sot la Nape», 41 (1989), 2-3, pp. 101-106.

LEILA SERENI, *Il pesce di Marano sulle mense degli udinesi*, in *Maran*, Udine 1990, pp. 101-108.

Il conservificio «Maruzzella», in *Maran* a cura della DITTA MAZZOLA, Udine 1990, pp. 499-500.

ARIO CARGNELUTTI, *Boreto alla maranese*, in *Maran*, Udine 1990, pp. 515-516.

VICO BRESSAN, *I Clemente di Turriaco panificatori e musicisti*, in «La panarie», 22 (1990), 86-87, pp. 15-17.

VALTER ZUCCHIATTI, *Cjalzòns cibo antico, quasi rituale*, in «Sot la Nape», 42 (1990), 1, pp. 21-34.

VENEZIA

GIULIO ROMPIASIO, *Metodo in pratica di sommario o sia compilazione delle leggi, terminazioni et ordini appartenenti agl'illustrissimi et eccellentissimi collegio e magistrato alle acque...*, Venezia 1734, riedizione critica a cura di GIOVANNI CANIATO, Venezia 1988.

VETTORE SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno 1700*, Venezia 1755-1756, voll. 6.

VETTORE SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dall'anno 1700 al 1767*, Venezia 1769-1772, voll. 3.

– *Capitolare di tutte le ispezioni e leggi del magistrato eccellentissimo delle biave*, Venezia 1772.

– *Raccolta di memorie delle pubbliche Accademie di agricoltura, arti e commercio dello Stato veneto*, Venezia 1789-1795, voll. 15.

GIUSEPPE BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia 1856.

ANTONIO E BERNARDO NODARI - ANDREA TESSIER, *Alcuni documenti dei magistrati della Repubblica veneta in materia di seta, carta e vini*, Venezia 1880.

ANTONIO STELLA, *Il dazio sul vino e sull'uva nella Dominante*, Torino 1891.

GIOVANNI MONTICOLO, *L'ufficio della Giustizia poi della Giustizia Vecchia dalle origini sino al 1330*, Venezia 1892.

– *I capitolari delle arti veneziane sottoposte alla Giustizia... dalle origini al MCCCXXX*, I-II a cura di GIOVANNI MONTICOLO; III a cura di GIOVANNI MONTICOLO - ENRICO BESTA, Roma 1896-1914.

ANTONIO STELLA, *Notizie su alcuni dati della Repubblica di Venezia*, in «Annali del R. Istituto Tecnico e Nautico di Napoli», XVI (1898), I, Napoli 1899, pp. 1-46.

– *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, Venezia 1903-1972 (R. Commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica di Venezia), voll. 5.

POMPEO MOLMENTI, *Venezia nella vita privata*, Bergamo 1905-1908, voll. 3.

GIOVANNI ORLANDINI, *Il veneto Magistrato alle acque e alle bonifiche*, in «Ateneo Veneto», XXIX (1906), pp. 200-241, 257-309.

GIOVANNI DOLCETTI, *I pozzi di Venezia 1015-1906*, Venezia 1910.

MELCHIORRE ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie veneziane*, Venezia 1911.

UGO MOZZI, *L'antico Magistrato dei beni inculti*, in «La terra», I (1925), 47, 9, pp. 185-189; 507-513; 647-655.

UGO MOZZI, *I Magistrati veneti alle acque e alle bonifiche*, Bologna 1927.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, analitico e descrittivo*, I, Roma 1937.

DANIELE BELTRAMI, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Padova 1954.

DANIELE BELTRAMI, *Saggio di storia dell'agricoltura nella Repubblica di Venezia durante l'età moderna*, Venezia-Roma 1955.

GIOVANNI TABACCO, *Andrea Tron (1712-1785) e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia*, Trieste 1957.

DANIELE BELTRAMI, *La penetrazione economica dei veneziani nella terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria...*, Venezia-Roma 1961.

MARINO BERENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, Milano 1963.

GIORGIO SCARPA, *L'agricoltura del Veneto nella prima metà del XIX secolo. L'utilizzazione del suolo*, Torino 1963.

GIANFRANCO TORCELLAN, *Una figura della Venezia settecentesca. Andrea Memmo*, Venezia-Roma 1963.

FERRUCCIO ZAGO, *Documenti relativi alla istituzione della prima Camera di Commercio (1713-1768)*, Venezia 1964.

GIANFRANCO TORCELLAN, *Un tema di ricerca: Le Accademie agrarie nel Settecento*, in «Rivista Storica Italiana», LXXVI (1964), pp. 530-543.

MAURICE AYMARD, *Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVIe siècle*, Paris 1966.

GIANCARLO LIGABUE, *Storia delle forniture navali e dell'alimentazione di bordo*, Venezia 1968.

GIORGIO ZORDAN, *I visdomini di Venezia nel secolo XIII*, Padova 1971.

– *Relazioni dei rettori veneti in terraferma*, a cura di AMELIO TAGLIAFERRI, Trieste 1973-1979, voll. 14.

SALVATORE CIRIACONO, *Olio e ebrei nella Repubblica veneta del Settecento*, Venezia 1975 (Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Miscellanea di studi e memorie, n. 16).

GIUSEPPE SEBESTA, *La «via dei mulini». Dall'esperienza della mietitura all'arte di macinare (molinologia)*, S. Michele all'Adige 1977.

JEAN CLAUDE HOQUET, *Le sel et la fortune de Venise*. I *Production et monopole. II Voilers et commerce en Mediterranée 1200-1650*, Lille 1978-1979.

FRANCESCO VECCHIATO, *Pane e politica annonaria nella terraferma veneta tra XV e XVIII secolo (il caso di Verona)*, Verona 1979.

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *La difesa della sanità a Venezia (secc. XIII-XIX)*, catalogo della mostra documentaria, Venezia 1979.

IVO MATTOZZI, *Crisi stagnazione e mutamento nello Stato veneziano Sei-Settecentesco: il caso del commercio e della produzione olearia*, in «Studi Veneziani», IV (1980), pp. 199-276.

GIANNI SCARABELLO, *Caratteri e funzioni socio-politiche dell'associazionismo a Venezia sotto la Repubblica*, in «Scuole di arti, mestieri e devozione a Venezia», Venezia 1981, pp. 5-24.

FRANCESCO VECCHIATO, *Il tema di dazio sulle carni*, in *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti (secc. XV-XVIII)*, Verona 1982, pp. 319-369.

MICHELE FASSINA, *L'introduzione della coltura del mais nelle campagne venete*, in «Società e Storia», 15 (1982), pp. 31-59.

IVO MATTOZZI, *Il politico e il pane a Venezia (1570-1650). Le teriffe dei calmieri: semplici prontuari o strumenti di politica annonaria?*, in «Studi Veneziani», VII (1983), pp. 192-232.

IVO CACCIAVILLANI, *Le leggi veneziane sul territorio 1471-1789*, Padova 1984.

MASSIMO COSTANTINI, *L'acqua di Venezia*, Venezia 1984.

MARINO BERENGO, *Le origini settecentesche della storia dell'agronomia italiana*, in *L'età dei Lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, II, Napoli 1985, pp. 863-890.

ALESSANDRA SAMBO, *Per una storia del mulino*, in *Il Marzenego. Vivere un fiume e il suo territorio*, Venezia 1985.

GIUSEPPE GULLINO, *Le dottrine degli agronomi e i loro influssi sulla pratica agricola*, in *Storia della cultura veneta. Il Settecento*, II, Vicenza 1986, pp. 379-410.

MASSIMO COSTANTINI, *L'albero della libertà economica*, Venezia 1987.

UGO TUCCI, *L'alimentazione a bordo delle navi veneziane*, in «Studi Veneziani», XIII (1987), pp. 103-145.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, *Guida generale degli Archivi di Stato. L'Archivio di Stato di Venezia*, IV, Roma (in corso di pubblicazione).

FRANCO ROSSI, *Le magistrature marittime*, in *Venezia e il mare*, a cura di ALBERTO TENENTI e UGO TOCCI, Roma (in corso di pubblicazione).

ALESSANDRA SAMBO, *I rifornimenti per la marina militare*, *Ibidem*.

UGO TUCCI, *L'alimentazione a bordo delle navi della marina militare veneziana*, *Ibidem*.

VERONA

Proclami dell'illustrissimo Sig. Carlo Contarini Podestà di Verona, in materia di Biave, 26 novembre 1622, Verona per Bartolomeo Merlo, stampatore Camerale.

L. SIMEONI, *L'antico mercato veronese e i suoi supposti Capitelli*, Verona 1899.

LANFRANCO VECCHIATO, *Il problema del pane nella storia veronese nei secoli 500 e 600*, in «Studi Storici Veronesi», II (1947), pp. 137-159.

LANFRANCO VECCHIATO, *Il fontico dei poveri e le delibere «pro pauperibus» negli Atti del Consiglio di Verona (secc. XV-XVII)*, in «Economia e Storia», XX (1973), 2, pp. 201-231.

CARLO CIPOLLA, *Compendio della Storia Politica di Verona*, Mantova 1976.

Relazioni dei rettori veneti di terraferma. IX Podesteria e Capitanato di Verona a cura dell'I.S.E. dell'UNIVERSITÀ DI TRIESTE, Milano 1977.

FRANCESCO VECCHIATO, *Pane e politica annonaria in terraferma veneta tra il sec. XV e XVIII. Il caso di Verona*, Verona 1979.

PAOLA LANARO SARTORI, *Radiografia delle soglie di povertà in una città della terraferma veneta: Verona alla metà del XVI secolo*, SVVI (1982).

G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano 1986.